STORIA
POLEMICA
DELLE PROIBIZIONI DE' LIBRI

SCRITTA

DA FRANCESCANTONIO ZACCARIA

E CONSECRATA

ALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO SESTO

FELICEMENTE REGNANTE.

A ROMA

PER GENEROSO SALOMONI

CON LICENZA DE' SUPERIORI

MDCCLXXVII.

Melius est aliquid nescire secure, quam cum periculo discere.

S. Girolamo ep. ad Eustoch. de custod. virginit.

BEATISSIMO PADRE

I ha de' libri, che e per l'argomento loro, e per la maniera tutta di trattarlo non lasciano ne agli Autori, ne agli Stampatori libertà di scerne il Mecenate;

e chi ad altri da quello, a cui ragion sì intima richiede, che si offeriscano per ogni modo, volesse pure intitolarli, sconvenevol cosa sarebbe, e da essere biasimata da tutte le sagge persone. E già ognuno intender può la felice necessità, che a' piedi della SANTITA' VOSTRA mi conduce per umiliarle la presente opera, che da' miei torchi esce alla pubblica luce. E' questa una importantissima storia, che ci mancava delle proibizioni de' Libri; ma una storia polemica, nella quale si dichiara la somma necessità di torre dalle mani de' fedeli i libri di qualsisia rea dottrina, e contro i maligni clamori de' falsi Politici, degli Eretici, e degl'increduli alla Chiesa bravamante si assicura il sovrano diritto, che ella da GESÙ CRISTO ha ricevuto di vietarli. Avrei però io potuto senza riprensione consecrarla

a ve-

a verun altro per quantunque ſubli-
miſſimo Perſonaggio , che al Capo
della Chieſa, cioè alla SANTITA' VO-
STRA, a cui principalmente appartie-
ne ſiccome il paſcere il gregge tutto
Criſtiano , così il ritrarlo da' noce-
voli paſcoli, che in tanti malvagi li-
bri gli ſono appreſtati? Ed è ben ve-
ro, che queſta ſteſſa ſuprema autori-
tà da PIETRO per non interrotta ſuc-
ceſſione avventuroſamente paſſata
alla SANTITA' VOSTRA è ſtata anche
in queſti ultimi tempi combattuta
da certi ſpiriti rivoltoſi, e malſoffe-
renti delle giuſte loro condanne. Ma
appunto l' Autore ſi è preſo in parti-
colar modo a rintuzzare la coſtoro
temerità, dimoſtrando, quanto vane
ſieno le accuſe , ch' eglino hanno la
sfrontatezza di dare alle proibizioni
Romane, anche in ciò veri imitatori
degli antichi Eretici, de' quali ſeguon
le

le tracce, e rinnovano gli errori tante volte proſcritti. Ed ecco una ragion nuova, che VOSTRA SANTITA' ha ſu queſto libro, perchè le doveſſe da me eſſere offerto. Ce n' ha un altra tutta particolare della SANTITA' VOSTRA, e godo di poterla quì ricordare ſenza offendere quella incomparabile moderazione, onde contenta di meritare con preclariſſime azioni, e con impreſe le più magnifiche l' univerſale applauſo del mondo, ſapete al tempo ſteſſo non curarne il troppo dolce ſolletico, e a Dio ſolo, che con sì alto vantaggio dell' afflitta ſua Chieſa vi ha in terra voluto ſuo Vicario, darne onore, e gloria. Parlo di quell' ammirabil lettera circolare, che nell' anno primo del voſtro fauſtiſſimo Pontificato mandaſte ſecondo il coſtume da più ſecoli introdotto a' Patriarchi, a' Primati,

agli Arcivescovi, ed a' Vescovi della Cattolica Chiesa, monumento immortale di uno zelo, e di un vigore Apostolico, che i Leoni, ed i Gregorj Magni quivi sì acconciamente citati non possono non avere mirato dal Cielo che con singolar compiacenza. Ah! con quale robusta eloquenza non vi siete Voi, Beatissimo Padre, scagliato contro i perversi dommi, che una orgogliosa Filosofia va tuttodì disseminando in tanti libri? Con quai vivi colori non avete Voi dipinto il miserabile guasto, che nell' ovile di Cristo si fa da questi insidiosi maestri d' iniquità? Con qual forza non avete animati i subordinati Pastori ad affrontar con coraggio siffatti lupi assalitori del gregge loro affidato, e a trar di mano agl' incauti i loro libri, da' quali sulla faccia della terra vedesi spandere un infer-

fer-

fernale maledizione? Voi colle tenere parole del mellifluo Bernardo rappresentaste la Chiesa squallida in volto, lagrimosa negli occhi, e in atto di querelarsi pietosamente di tanti ingrati figliuoli, che con nuova piaga più aspra di tutte le altre già recatele o dalla pagana crudeltà, o dalla ereticale perfidia le squarciano, e lacerano barbaramente il casto seno: e poi nell' alto commovimento del Vostro animo addolorato ripigliaste enfaticamente: *Lacrymosis his questibus pientissimæ Matris quis se commoveri, atque impelli vehementer non sentiat ad præstandam omnem suam, quam Ecclesiæ arctissime pollicitus est, industriam, atque operam? Vetus igitur fermentum expurgate, auferte malum de medio vestri, idest venenatos libros ab oculis Gregis magna vi, & sedulitate extorquete; animos autem infectos prompte, fortiterque segregate,*

gate, ne ſint ceteris nocumento. A' piedi però di PIO SESTO de' rei libri ſterminator zelantiſſimo ſi affretta di accorrere un Trattato, che ſecondandone le ſantiſſime intenzioni mira a reprimere il furor dominante e di ſpargere, e di leggere libri sì pernicioſi, e da lui implora umilmente, che colla ſovrana ſua Protezione ſiagli di difeſa contro la rabbioſa maldicenza di uomini ſcelerati, a' quali forſe più ancora, che di trovarciſi ſcoperti, confutati, poſti in eſecrazione, dorrà di vederci eſaltata, e difeſa la podeſtà troppo odioſa loro fulminatrice del Romano Pontificato. Per la qual coſa e come diffiderei di preſentarvi, PADRE BEATISSIMO, un opera, ſu cui e la voſtra Pontifical dignità, e 'l Voſtro ardentiſſimo zelo vi danno tante ragioni? Ma nell' atto di offerirvelo anch' io di

 una

una grazia vi prego tutta conforme a' benefici impulſi del cuor Voſtro. Queſta è, che piacciavi di riguardare queſto nuovo tributo del mio riverentiſſimo animo come una pubblica atteſtazione, che intendo di tramandare anche alla più tarda poſterità, della coſtante mia perſeveranza nel riconoſcere, e venerare in Voi oltre la Divina grandezza del Sacro Principato, e le moltiplici rare virtù, onde a tutto il mondo lo rendete più riſpettabile, il mio ottimo, ed ampliſſimo Protettore; e con profondiſſimo oſſequio vi bacio i ſantiſſimi Piedi.

Della SANTITA' VOSTRA

Umo, Dmo, Oblmo Servitore, e Suddito
Generoſo Salomoni.

PRE-

IMPRIMATUR,
Si videbitur Reverendiffimo Patri Magiftro Sacri Palatii Apoftolici.
F. A. Marcucci ab I. C. Ep. Montis Alti, ac Vicefg.

DI commiffione del Rmo P. Maeftro del Sacro Palazzo ho letta la *Storia Polemica delle proibizioni de' Libri*: fcritta dal celebre Signor Abate Francefco Antonio Zaccaria. L'opera è eccellente nel fuo genere, efatta, dedotta da monumenti autentici, e piena di fcelta erudizione. Non contiene cofa veruna offenfiva alla Religione, o ai buoni coftumi, e dimoftra affai bene l'incontraftabil diritto, che compete alla Chiefa, e fpecialmente al Romano Pontefice di vietare ai Fedeli la lettura de' perniciofi Libri; argomento intereffantiffimo, e affai opportuno ai prefenti tempi, ne' quali la fementa dei libri perverfi è moltiplicata all' ecceffo. La giudico per tanto degna della pubblica luce. Et in fede. Dalla Canonica di S. Pietro in Vincoli quefto dì 28. Agofto 1777.

D. Michel'Angelo Monfagrati Abate Exgenerale, Confultore delle Congregazioni del S. Uffizio, Indice, Correzione de' Libri Orientali, ed Efaminatore de' Vefcovi.

BEnchè non vi fia chi non fappia, che il negare alla Chiefa la podeftà di vietare ai fedeli la lettura de' libri contrarj alla Religione, ed alla Morale Criftiana, fia lo fteffo, che negarle quella divina podeftà, che Dio ha conceduto ai paftori della medefima, e fpecialmente al Romano Pontefice capo di tutti i paftori, di guardare il gregge loro commeffo da lupi rapaci, e dalle infidie de' ladroni, che non entrando per la porta, s'introducono, e fi nafcondono nell' ovile per perdere, ed uccidere le pecorelle, tuttavia non può effere, fe non che utiliffimo un trattato di quefta divina, e fagrofanta podeftà, ordinato con metodo iftorico, che ce la rapprefenti in ferie del fuo continuato efercizio e per ricordo de' dotti, e per infegnamento, e conforto de' femplici, i quali per difetto di fcienza della criftiana teologia poffono dalla malizia di uomini diabolici farfi ftravolgere le giufte idee delle cofe, e ftrafcinare ancora nelle più fpacciate erefie, come una farebbe quefta, che non fpettaffe alla Chiefa il diritto di reprimere il corfo al velenofo pafcolo della dottrina contraria o alla Fede, o alla morale dell' Evangelio. Gl' Increduli de' noftri tempi, e li profeffori di una certa filofofia, che ridotta a' fuoi principj, non fi palefa, fe non per un' ardimentofa rabbia contro il Criftianefimo infegnatoci dalla Chiefa Romana, poffono dirfi, e confiderarfi gli eredi, ed i fucceffori di quella fcaltrita malizia, con cui a' tempi pure di Eufebio fi procurava fpargere per ogni dove fcritti di così fatta abbominevoliffima tempra. Narra egli nel libro nono capo quinto della fua Storia, che i Sacerdoti gentili *Pilati, & Salvatoris noftri rerum geftarum, tamquam commentarios quofdam omni blafphemia, & convicio contra Chriftum refertos, confixerunt: quos de fententia Imperatoris* (cioè di Maffimino) *in totum regnum, quod ejus ditioni parebat, mittunt, perque litteras jubent, ut in quibufque locis, agris, & civitatibus hi palam omnibus exponerentur, & ludimagiftri pro aliis difciplinis pueros in hifce fedulo exercerent, hofque illis memoriæ mandandos traderent.* Così appunto fanno coftoro; ma perchè temono al tempo fteffo, che la Chiefa alzi contra di loro una voce di autorità per munire i fedeli contro le loro infidie, niente più hanno a cuore, che di fcreditare quefta podeftà, e di renderla odiofa. Quin-

di è, che per poco, che uno abbia di zelo per l'onore della Religione, e per la salute dell'anime, troverà in quest'opera di che godere, veggendo, che in tutti i tempi i Romani Pontefici hanno principalmente invigilato a perseguitare in qualunque maniera questi lupi, che tentano invadere il gregge, aggiungendo opportunamente leggi a leggi, e fissando sempre più saluberrime provvidenze per adempiere a salute nostra sì importante parte dell'Apostolico ministero. Benchè senza ricorrere perciò a tempi lontani, abbiamo assai di che consolarci a' giorni nostri. E veramente quali furono, si può dire li primi aurei accenti, che PIETRO proferì con la bocca del nostro Regnante sommo Pontefice PIO SESTO, e tosto che rimase compiuto il sovrumano atto della sua assunzione alla di lui cattedra, e la prima volta, che parlò all'affidatogli universal gregge di Cristo, se non quelli, che con una forza indicibile, e con una unzione penetrantissima protestarono la cura, ch'egli avrebbe avuta, e che pur ha incessantemente di allontanare i perniciosi libri, acciocchè al dire di S. Cipriano nella lettera LV. a Cornelio: *Si quod illic contagium venenati sermonis, & pestiferæ seminationis irrepserat, id omne de fratrum auribus & pectoribus exuatur*. Laonde ancora per questo capo parmi la presente Opera commendabilissima, perchè a ben considerarla è un continuo dovuto elogio di tanto ammirabile sollecitudine. Rendansi adunque per me umilissime grazie al Reverendissimo Padre Fra Tommaso Agostino Ricchini Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, che coll'essersi degnato di deputarmi alla revisione di questa dotta, accurata, ed alle circostanze de' nostri tempi opportunissima Opera del celebre Signor Abate Francesco Antonio Zaccaria, io nel potere con ogni verità asserire di non avervi trovata cosa, che mi sia paruta di alcun ostacolo a metterla alla pubblica luce, possa anche godere di essere stato uno de' primi ad ammirarla. In fede S. Callisto li 2. Settembre 1777.

D. Pierluigi Galletti Casinese Abate de' SS. Salvatore, e Cirino a Isola mano propria.

IMPRIMATUR,

Fr. Thomas Augustinus Ricchini M. S. P. A. Ord. Prædicatorum.

PRE-

PREFAZIONE.

E ad un opera, che picca la curiosità, si può promettere un favorevole spaccio, non poteva io intraprendere un Trattato, che avesse un corso più pronto, e più sicuro. Perocchè e i buoni, che contro i libri perniciosi sono pieni di zelo, e i libertini, che niente più odiano delle proibizioni di tai libri, e i politici, che vorrebbero alla Chiesa torle di mano, non possono non sentirsi punti di curiosità di leggerlo, benchè con fini troppo diversi; i primi per consolarsi, veggendo difeso co' monumenti di tutte l'età, e colle più forti ragioni questo importantissimo punto di disciplina, e vendicatolo alla podestà della Chiesa; gli altri per disaminare colla più scrupolosa malignità un opera troppo contraria a' lor pensamenti. Ciò che accrescer dee la curiosità, è che trà noi Cattolici non abbiamo gran libri in questo genere. Il più antico nostro Scrittore di tale argomento fu Gabriele PUTHERBEO Turonese, *il quale a* Parigi *nel* 1549. *diede a luce* Theotimum, *ovvero tre libri* de expurgandis malis libris. *Ma quegli, che più si segnalasse a difesa delle proibizioni de' libri, fu* Jacopo Gretsero. *Stampò egli nel* 1603. *ad* Ingolstad *contro i Protestanti* Francesco Giunio, e Giovanni Pappo *due libri* de jure, & modo prohibendi, expurgandi, & abolendi libros hæreticos, & noxios; *nel* 1604. *un* Supplemento *in due parti alla detta opera, e poi* Epimetrum, *seu* Auctarium ad opus, & supplementum de jure, & modo; *i quai tre Trattati nel* 1734. *furono ristampati a* Ratisbona *nel Tomo* XIII. *dell' opere di quel dotto e laborioso Scrittore. Gli stessi Protestanti più equi, come* Guglielmo Cave, *benchè di questi libri dicano ogni male, non han potuto negare, che vi sia per entro una* preclara erudizione, *e io confesso, che me ne sono giovato moltissimo. Dopo il* Gretsero *scrisse* Teofilo RAINAUDO *nel* 1653. Erotemata de malis, ac bonis libris, deque justa, aut injusta eorumdem confixione, *che poi* ad mentem Sacræ Congregationis Indicis, *la quale nel* 1659. *aveali proibiti* donec corrigerentur,

Oggetto, e necessità di questa opera

nella scarsità degli Autori Cattolici, che ne abbiano scritti trattati particolari.

tur, adcommodata *furono nel* 1665. *riprodotti a* Lione *nel Tomo* XI. *delle ſue opere. Ma egli altro fine ſi era propoſto dal mio, quantunque negar non voglia, che queſt' opera ancora mi è ſtata utile. Quindi ſe n' eccettuiamo Monſ.* Giambattiſta Braſchi, *che nel terzo tomo della ſua eruditiſſima ed utiliſſima opera* de libertate Eccleſiæ *ha un capo, ed è il* 26. de prohibitione librorum, *fino al* 1739. *non abbiamo altro libro ſu queſta materia. In quell'anno il P.* Mariano RUELE Carmelitano *ſotto l' Arcadico nome di* Gilaſco Euteliденſe *nella* Scanzia XXIII. *della* Biblioteca volante *inſerì a* Roma *un* Saggio *dell'* Iſtoria *dell'* Indice Romano de' Libri proibiti, *che poi riſtampò più accreſciuto nel* 1744. *La quale ultima edizione non mi è riuſcito di ritrovare. Su queſto particolare argomento degl' Indici* Romani, *e della loro Storia feci ancor io una ſpecie di non breve diſſertazione nel tomo terzo de' miei* Annali Letterarj d' Italia (1) *ſtampato l'anno* 1764. *laddove ebbi a parlare del nuovo lodatiſſimo Indice di* Benedetto XIV. *Per altro alcuni anni prima, cioè nel* 1759. *era a* Napoli *uſcita una breve, ma dotta e forte latina diſſertazione del P. D.* Alfonſo DE LIGUORO, *Veſcovo poi di S.* Agata *de'* Goti, de juſta prohibitione, & abolitione librorum nocuæ lectionis; *Diſſertazione, che ben meritava una maggiore eſattezza per parte dello ſtampatore, trovandoſi negli anni maſſimamente, e ne' nomi ſolenniſſime ſtorpiature.*

Al paragon degli Eretici.

II. *Ma che ſon queſti pochi libri de' noſtri Cattolici a fronte de' tanti più, che contro l' Eccleſiaſtiche proibizioni ſonoſi pubblicati dagli Eretici, da' politici, e da' libertini? E dagli Eretici incominciando* Jacopo Lorenzo *nel* 1619. *al* Gretſero *oppoſe in* Amſterdam *una diſſertazione in* 8. de libris *Gentilium*, *Judæorum*, *Turcarum*, *Patrum*, *Pontificiorum* tolerandis, *Proteſtantium* vero prohibendis. *Nel* 1666. Daniele FRANCO *difeſe a* Lipſia *ſotto* Jacopo TOMMASIO *una Eſercitazione Storico-politica* de Indicibus Papiſtarum expurgatoriis. *Dieci anni appreſſo* Giammichele BONHOEFER *pubblicò a* Vittemberga *una diſſertazione* de inſpectione librorum. *Il* FRANCO *intanto accrebbe di molto la men-*

(1) *Lib. I. cap.* XIII.

mentovata sua Esercitazione, *e nel* 1684. *la riprodusse in* Lipsia *stessa con questo titolo*: Disquisitio Academica de *Papistarum* Indicibus librorum prohibitorum, & expurgatoriorum, in qua de numero, auctoribus, occasione, contentis, fine, & jure Indicum illorum differitur (1). *Benchè quest' opera sia molto magnificata da' Protestanti* (2), *altri nondimeno della lor setta trattaron di nuovo questo argomento*, *come* Bernardo Von SANDEN *in una* Esercitazione *Teologica* de Indicibus librorum prohibitoriis, & expurgatoriis apud Pontificios *Regiomonti* 1702. *e* Giona Corrado SCHRAMM *in una disputa* de librorum prohibitorum Indicibus, horumque utilitate, & abusu, *a Elmstad* 1708. *Ma il maggior plauso ebbelo trà Protestanti una dissertazione di* Giusto Enningo BOEHMERO de jure circa libros improbatæ lectionis ad L.IV. §.I. D. familiæ hercisc. *in* Ala di Maddeburgo 1726. *Ella ha due capi*; *il primo* de ratione, & fatis moris antiqui improbandi lectionem librorum; *il secondo* de more hodierno Ecclesiastico, & civili improbandi lectionem librorum (3). *Molto pure da' Protestanti si lodano cinque* Commentazioni *di Cristoforo* SCHOETTGENIO *stampate a* Dresda *negli anni* 1732. 1733. *e* 1735., *tre* de Indicibus librorum prohibitorum, & expurgandorum, *la quarta* de nævis litterariis, *e la quinta* de nævis politicis Indicum prohibitorum, & expurgatoriorum. *Vi è ancora un Trattatino dello stesso* Schoettgenio de expurgatio-

(1) Una fastidiosa avventura di questo libro si racconta dallo stesso *Franco* in una lettera, che nel 1686. scrisse a *Teodoro* SPIZELIO. *Commissarius Cæsareus, qui* Francofurti ad Mœnum *libros recens editos solet inspicere, ne quid in lucem prodeat, quod Juribus Imperatoris, atque Imperii directe queat officere, non requisita, ut alias moris est, ordinarii Magistratus auctoritate, Bibliopolium* Lipsiense, *ubi exemplaria Indicum meorum adservabantur, vi aperiendum, & omnia exemplaria curavit inde auferenda. Bibliopola* Lipsiensis *quam primum hoc rescivit, ob injuriam sibi factam, & damnum illatum questus est apud Magistratum oppidanum, qui Commissarium Cæsareum violatæ jurisdictionis reum postulavit, & tandem hoc responsum accepit Titulum disquisitionis meæ corrigendum, & vocem Papistarum prorsus omittendam esse. Verum hoc a me nunquam impetrabitur.* Questa è fermezza d' animo da buon Protestante.

(2) Un onorifico estratto ne fece *Bayle* nelle sue *Novelle della Repubblica delle lettere*.

(3) Il *Boemero* inserì poi questa sua dissertazione nel *Gius Ecclesiastico* T.IV. lib.V. Tit.7 de hæreticis §.67. al 124. e questa è l'edizione, che io sempre citerò.

tione Pontificia librorum Rabbinicorum (1). *A questi libri conviene aggiugnerne uno di un Cattolico. Ne daremo al fine dell' opera un più distinto ragguaglio. Basti quì il titolo*: delle proibizioni de' libri, opera di *Antonio Arnaldo* tradotta dal Francese, *in Venezia* 1771. 8.

De' Libertini. III. *Ma i* Libertini *anche più furiosamente, che non costoro declamano contro le proibizioni. Son elle un freno, che soffrono di mal animo, come quello che troppo strigne la tanto da loro esaltata libertà di pensare. Quindi è, che il* Voltaire, *l' Autor* delle lettere Giudaiche, *e tali altri liberi pensatori* (2) *alla separata* Inghilterra *si mostrano invidiosi, perchè ivi è lecito di stampare checchè piace. Ma niuno ha portato le cose tant' oltre, quanto un Anonimo, che nel* 1749. *diede fuori un libretto intitolato*: Essai sur la libertè de produire ses sentimens. *La data della stampa n'è questa*: au Pays libre, pour le bien public, *e l' opera è dedicata alla* Nazione Inglese, *come quella, che* è la sola tra tutti i popoli del mondo, che goda perfettamente di una tal libertà. *Pretende questo Scrittor fanatico, che permetter si debba la pubblicazione di qualunque stravaganza cader possa in animo ad un uomo* (3).

IV. *I Politici ancora si sono messi con costoro in lega per combattere le proibizioni, in quanto principalmente procedono dal Tribunal della Chiesa. Qua appartengono due dissertazioni una di* Ehregott Daniele COLBERO de tolerantia librorum politica, *a* Grifiswald 1693.; *l' altra di* Andrea KUNAD de officio Summorum Imperantium circa libros Religionem spectantes, *a* Vittemberga 1695. *Ma finalmente questi due Autori son Protestanti. Lo scandalo è veder Cattolici, che si studiano di torre alla Chiesa questa podestà inseparabile dal gius divino di pascere. Libro particolare di Scrittor Cattolico sù ciò non mi è noto. Ma dopo Fra* Paolo,

(1) Stà nel Tom. II. *Horarum Ebraicarum* dello stesso *Schoetlgenio* pag. 824. seqq.

(2) Però l' Abate *Gauchat* nel tomo IV. delle sue *lettere critiche*, o dell' *analisi, e confutazione di diversi scritti moderni contro la Religione*, ha una lettera che è la 41. *sull' uso de' libri*. Veggasi anche l'elegante Ragionamento del *Roberti* intorno la lettura de' libri di Metafisica.

(3) Il celebre *Domenicano Valsecchi* l' ha confutato in brevi tratti nella fine del terzo tomo della sua applauditissima Opera *dei Fondamenti della Religione, e dei Fonti dell' empietà*,

lo, *che e nell'* Istoria del Concilio di Trento, *e molto più in quella* della Inquisizione (1) *ha col solito suo astio portati a questa podestà della Chiesa vivissimi colpi, due altri autori per tacere di* Febbronio *in questi ultimi tempi han rinnovata alla Chiesa questa guerra di Stato. Nel 1767. in* Venezia *per* Modesto Fenzo *furono pubblicati* Avvertimenti politici istorici canonico-legali ai Principi Cristiani intorno all' uso della loro podestà sulle cose Ecclesiastiche, e sacre: opera postuma del Sig. *Cammillo Manetti* (*ito però all' altro mondo cogli altissimi meriti di quest'opera*) Pubblico Professore di feudi nell' Università di *Padova*. *Il quinto di questi avvertimenti è il seguente*: che non si lascino da'Principi insegnare così liberamente nelle lor scuole, nè tampoco pubblicare colle stampe certe sediziose dottrine attaccanti la loro autorità sì riguardo alle leggi, sì riguardo alla sicurezza delle sacre loro persone (2); e che comandino risolutamente, che non sia ammessa nel di loro

(1) Il Cardinale *Albizzi* ha fatta la *risposta all' Istoria della sacra Inquisizione di Fra* Paolo in 4.

(2) Sin quì non ci sarebbe se non da lodare lo zelo del Professore di Feudi. Ma quando poi andiamo a visitare il libro, altro che zelo. Il Professore diventa un fanatico, un visionario, un malizioso impostore. „ Non „ v'ha, dic'egli a c. 64., oggetto „ a mio credere, il quale debba più „ essenzialmente interessare l'atten„ zione delle Corti, quanto è quello „ di non lasciar correre liberamente, „ e insegnare nelle loro scuole certe „ dottrine, le quali esposte, e date „ ad intendere con la seduttrice loro „ malizia, e colla loro maestrevole „ disinvoltura da certi Ecclesiastici ai „ poveri di spirito, e di cognizione, „ li fan poi deviare dai doveri di sud„ dito, e gl'inducono talvolta a „ commettere li più esecrandi atten„ tati. Non si sente altro uscire gior„ nalmente dai torchi; nè altro si „ sente intuonar nelle Scuole (chi sà ancora che non negli spedali, nelle galee, nelle prigioni?) se non „ che.... *Il Papa può tutto, e che la* „ *sua volontà è norma, e legge di tutte* „ *le cose... che tutti quelli, che si op*„ *pongono al Pontefice* Romano, *che è* „ *rivestito di questo potere supremo, so*„ *no ribelli a Dio, inimici del genere* „ *umano, e che il Papa può, e deve* „ *perseguitarli, e sterminarli per la sa*„ *lute della Chiesa... Che i Principi,* „ *e i Magistrati sono invenzioni umane* „ *e che conviene loro ubbidire solamen*„ *te per la forza... E che è lecito fi*„ *nalmente ammazzare anco il Principe* „ *per difesa della Chiesa*. E vi son „ de' Teologi così sfrontati, e impru„ denti, che vorrebbero dare anco ad „ intendere non esser Cattolici colo„ ro, cho sostengono il contrario. „ Queste ed altretali son le belle mas„ sime, che leggonsi ne' libri, che „ sorton dai torchi (ma senza che alcun li vegga; se non forse sognasse di leggere in que' libri quel, che „ non v'è); queste sono le dottri„ ne &c. „ Non più di tali frenesie.

loro Stato alcuna proibizione di libri fatta da *Roma*, se non è ricevuta dalla Pubblica autorità. *L'anno appresso uscì un libro anonimo, che ha per titolo*: La Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti. *Anche quì vi è il suo capo* (*ed è il* XVIII.) della proibizione de' libri, *e in questo si legge* (1) *tra l'altre politiche galanterie in proposito dell' Indice di* Roma, *che* fra tanti sbrani della sovranità, ancor questo non è de' piccoli, servendo per tenere oscura la verità, e fomentare l' ignoranza, sù cui si è stabilita la politica Papale.

Idea dell'Opera.

V. *Or veggasi, se v' è somma necessità di ribattere tanti errori. Io prendo a farlo in quest' opera, e sol mi dispiace di non aver potuto avere nè* Franco, *nè lo* Schoettgenio, *che forse mi avrebbono agevolata in parte la fatica, e certo mi avrebbon data occasione di qualche più lunga confutazione. I principali Autori, contro de' quali sarà indirizzata la mia fatica, saranno* Boemero, Arnaldo, *e i due Politici ultimamente nominati, senza perdonarla a* Voltaire, *a* Febbronio, *e ad altri, gli errori de' quali secondo le circostanze mi cadran sotto la penna. Divido l' opera in due libri. Nel primo si darà la storia delle proibizioni de' libri cronologicamente disposte. Per maggior chiarezza, e facilità de' leggitori sarà questa partita in sette Epoche, che prenderannosi da certi punti più rilevanti di essa. Avverto solo, che prima dell' Indice di* Pio IV. *saranno da me diligentemente noverate le proibizioni fatte anche da' Vescovi, non che da' Papi, e da' Concilj; ma di queste non farò più parola, dacchè saremo giunti a quell' Indice. Il secondo libro presenterà tre importanti Dissertazioni. Sarà la prima sulla necessità di proibire i libri cattivi: esaminerà la seconda, qual debba essere la podestà, che li dee proibire, e in chi risegga: tratterà la terza di alcuni abusi generali, e speciali, che certi spiriti rivoltosi trovano nelle proibizioni* Romane. *Mi si dirà: ma parti questa opera da pubblicare nel secolo* illuminato? *Rispondo, che i secoli* oscuri *non ne avean bisogno. Mio Dio! meno di questo preteso lume, e più fede.* IN-

(1) *Pag.* 142.

INDICE

DELL' EPOCHE

Contenute nel libro primo.

INDICE

DELLE DISSERTAZIONI, E DE' CAPI

Contenuti nel secondo libro.

CA-

LIBRO PRIMO

STORIA DELLE PROIBIZIONI DE' LIBRI.

EPOCA I.

DALL' ANNO DI CRISTO 51. ALL' ANNO 496.

L' abbruciamento di libri vani e superstiziosi fatto in Efeso *alla Predicazione, e a' miracoli di* S. Paolo.

AN. DI CRISTO 51.

Occasione di questo abbruciamento.

I. ON potrebbe questa storia avere più lieto cominciamento, che da un fatto, il quale alla nascente Religione Cristiana fu di grandissima gloria. Predicava l' Apostolo *Paolo* in *Efeso*, e con istupendi miracoli avvalorava le sue divine parole. Due de' sette figliuoli di certo *Sceva*, che in quella Città era Principe della Sinagoga, ambiziosi com' erano di cacciare da' posseduti corpi i demonj, e veggendo, che a ciò inutili erano fino allora state le loro industrie, avvisaronsi un giorno di cambiare maniere, e presero per ispediente di scongiurare i maligni spiriti per quel GESU', che *Paolo* predicava. Ma ebbero ben presto a pentirsi di avere colle impure lor lingue profanato sì adorabile nome. Sì veramente, ripigliò il Demonio a' due Esorcisti, so chi sia *Gesù*, e sò qual uomo sia *Paolo*; ma voi di superbia, e di avarizia pieni chi siete? Indi contro di loro aizzando di un subito l' infelice energumeno sì spinselo sopra di essi, che gittatili a terra, e stracciate loro di dosso le vesti li ricoperse di ferite, ed ebbero a gran ventura di fuggirsene da quella casa mezzo ignudi, e malconci. Per tutto *Efeso* si divulgò tosto il costoro tristo accidente, e gli stessi Gentili, ed altri Ebrei, che ivi di-

AN. DI CRISTO 51.

dimoravano, si trovaron forzati a riconoscerci la punitrice onnipotente mano di Dio. Per la qual cosa grandissimo timore, e rispetto pel nome sagrosanto di GESU' comprese tutti, e a dargli lode, e benedizione sciolse le loro lingue. Tanto negli Atti Apostolici ci narra *S. Luca*. (1)

Come fosse fatto.

II. Ora segue egli a dirci altri salutevoli effetti, che a quella Chiesa novella ne vennero. I Cristiani da dolore de' loro falli si sentiron compresi, e al Santo Apostolo si venivan umili, e contriti a confessare le loro colpe (2). Gli altri poi impararono la vanità delle superstiziose arti, per apprender le quali e studio e danaro molto aveano stoltamente gittato, e volendo pure abbandonarle fecero un ammasso de' Libri, che a tal fine aveano comperati, e alle fiamme pubblicamente lo dierono. *Multi autem ex eis, qui fuerant curiosa sectati, contulerunt libros, & combusserunt coram omnibus, & computatis pretiis illorum, invenerunt pecuniam denariorum quinquaginta millium*. Così il Sacro Storico (3). Non accade mover questione su questa somma di denari, benchè il *Tirino* (4) computando un paolo per ogni denaro la riduca a cinque mila scudi romani; il *Calmet*, ed altri (5) volendo, che il danaro Ebraico non altro fosse che il Siclo d'argento, e questo rispondesse a tre giulj, e alcuni denari romani, faccianla ascendere a scudi romani quindicimila quattrocento settantuno, e quasi giulj sei.

Di quai libri.

Piuttosto è da cercare, quali fossero questi libri. Crede il *Mariana*, che libri fossero di alchimia; *S. Agostino (6)* accenna, che libri fossero di giudiziaria astrologia; i più col *Grisostomo*, con *Ecumenio*, e con *Beda*, favoriti dall' interprete *Siro* diconli di magia. Lascio le famose *lettere Efesine* rammentateci da *Plutarco*, da *Suida*, e da *Eustazio* (7). Ma *S. Girolamo* nella Prefazione alla pistola di *Paolo* agli *Efesi* ci narra, che il celebre impostore, e Mago *Apollonio Tianeo* avea di que' giorni aperta in *Efeso* pubblica scuola di magiche frodi; il perchè fu ancora da que' Cittadini onorato di una statua, e posto infra gli Dei, come il suo storico *Filostrato* ci fa sapere. Però assai verisimil cosa è, che appunto di magia trattassero que' libri.

E per quali ragioni.

Checche ne sia, e qual materia contenessero questi libri (che rea certo esser dovette, e da superstizioni contaminata) que' Gentili, che al mal governo da' Demonj fatto di que' due Sacerdoti Ebrei si sentiron tocchi a rendersi Cristiani, ebber due forti ragio-

(1) *Act.* XIX.

(2) *Confitentes, & annunciantes actus suos*, cioè come legge la version *Siriaca*: *renunciabant offensas suas, & confitebantur, quod fecerant*; Il che di Sagramental Confessione con *Ecumenio*, ed altri Padri *Greci* intendono *l' Osio*, *Ruardo Tappero*, *Gagneo*, *Baronio*, *Salmerone*, *Sanzio*, *Bellarmino*, *Valenza*; benchè *l' Estio* piuttosto vi riconosca una sola esteriore professione di penitenza, quale fu quella, che facevan gli Ebrei, quando vollero da *S. Giovanni* venir battezzati. Ma *Lutero* implacabile odiatore della penitenza per liberarsi da una troppo molesta interpretazione, spiegò *l'actus suos miraculo sua*; che è un vero miracolo di sciocchissima stravoltura. Ho detto, che questi tali, i quali confessavano le loro colpe, eran Cristiani. Il testo *Greco* degli Atti, come bene avverte il *Tillemont* Not. 39. in *S. Paulli* vita, non lascia luogo a dubitare; checche abbia detto *Fromondo*.

(3) *l. c.* 19.

(4) Su questo luogo.

(5) Veggasi il *Peverelli* nelle *lezioni sopra il Santo Libro degli Atti Tom.* I. *lez.* XLVI. *pag.* 98.

(6) Sul fine *enarrat. in Ps* LXI.

(7) Vegganſi *Tirino*, e *Calmet* su questo passo.

gioni di sagrificare al fuoco i loro libri, malgrado il prezzo, che eran loro costati. Una fu la detestazione, che voleano manifestare di quelle vanissime arti, alle quali eransi fino allora dati con tanto danno dell' anima: e l' altra era il timore, che rimanendo intatti que' volumi ad altre mani passassero, e agl' incauti servisser d' inciampo.

Esempio, che ne ha preso la Chiesa.

III. Forse anche *Paolo*, come conjetturava il *Tirino*, volle da loro, che in pubblico facessero questo incendimento de' loro libri. Ma poniamo pure, che tutto spontaneo di que' novelli Cristiani fosse un tal atto. Egli dovrà sempre riguardarsi, dirò col *Gretsero* (8), come un *insigne documento* del costume, che vedremo in questa storia sempre dalla Chiesa osservato di torre dalla man de' fedeli i libri malvagi, e però noi l'abbiamo preso per un punto della prima epoca delle condanne de' guasti libri. Parrà strano, che io introduca il *Gretsero* a parlare in questo modo, a chi avesse letto in *Boemero* (9), che *ineptissime* GRETSERUS cit. Tract. in Præf. §.2. *ex hoc facto effingit Apostolicum mandatum, legemque Ecclesiasticam in perpetuum valituram, cujus nullum vestigium, & argumentum occurrit*. Ma convien dirlo; non era il *Gretsero* uomo da contraddirsi sì sconciamente; come avrebbe fatto, se dopo avere tal cosa avanzata nella prefazione, si fosse nel quinto capo dell' opera ristretto a sol riconoscere ne' libri bruciati ad *Efeso* un *insigne documento*, od esempio del costume dalla Chiesa tenuto nelle proibizioni de' libri, e molto meno avrebbe lasciato in dubbio, se quell' abbruciamento fosse stato spontaneo agli *Efesi*, o non anzi comandato da *Paolo*. Il *Boemero* sì, il *Boemero* ne ha qui dato un nuovo esempio della mala fede, con cui i Protestanti soglion citare i nostri Autori. Il *Gretsero* in quella Prefazione non altro fece, che mettere al confronto ciò, che intorno le condanne de' libri de' *Luterani* han detto i *Calvinisti*, con quello, che i *Luterani* hanno scritto del proibire le opere de' *Calvinisti*, e dimostrare la lor dissensione su questo punto; onde alla prefazione premise il titolo di *Pugna* Calvinistarum, & Lutheranorum *de interdicendis, proscribendisque malæ notæ libris*. A tal fine però nel secondo numero citato da *Boemero* trascrisse un lungo passo del *Luterano Schlusselburgio* (1), il quale combattendo il detto di certo *Lavathero*, *librorum* cioè *suspectorum, & impiorum prohibitionem esse contra manifestam Apostolorum doctrinam, & honorem veteris Ecclesiæ*, asserì, che *ex novi Testamenti, & primitivæ Ecclesiæ historia certum est, Apostolos, & eorum successores, non tantum malorum librorum lectione suis Auditoribus interdixisse, verum etiam ejusmodi libros comportatos coram omnibus, exussisse, ut* Act. XIX. *legitur*, e confermò la sua proposizione con altre simili di *Losseo*, di *Brenzio*, di *Ridolfo Gualtero Zuingliano*, e di *Bullingero*. Quando dunque nell' accennato passo della Prefazione *Gretseriana* si travestisse in Apostolico comandamento, e in Ecclesiastica legge invariabile il fatto degli *Efesi*, quel gentilissimo avverbio *ineptissime* di *Boemero* non

 al

(1) De jure & more prohib. libros &c. cap.5. *Insigne moris, de quo agimus, documentum, sive sponte, sive ab Antistitibus jussi libros illos inflammandos obtulerunt*.

(2) *Jur. Eccles. lib.v. tit.VII. §.76.*

(3) *Lib.III. de Theolog.Calvinist.artic.4.*

AN. DI CRISTO 51.

al *Gretsero* dovrebbe darsi, ma al *Luterano Schlusserburgio*, di cui son le parole ivi dal *Gretsero* recate. Ma che direm poi, se ne tampoco lo *Schlusserburgio* sull' *Efesino* incendimento de' libri si fosse coniato quell' *Apostolicum mandatum*, e quell' *Ecclesiastica* legge *in perpetuum valitura*, che mise in sì mal umore il Giureconsulto *Boemero*? Eppure nel testo di *Schlusserburgio nullum vestigium* di siffatto decreto, ne altro ivi si ricorda, che il fatto degli Apostoli per fare al *Lavathero* conoscere, quanto dalla verità si dilungasse, nel dichiarare contraria allo spirito degli Apostoli, e dell' antica Chiesa la proibizion de' libri cattivi. Per ogni parte adunque è reo il *Boemero* di frode, e di calunnia: Ne forse era mestiere di spendere tante parole per metterla in chiara luce, se 'l nome di questo Scrittore fosse anche tra noi in minore stima, e se non avessimo a confutarlo nel decorso assai sovente. Ritorniamo alla Storia.

66.

Condanna di certi viaggi di San Paolo.

IV. Raccontaci *Tertulliano* (1), che un Prete nell'*Asia* avea certi viaggi di S. *Paolo*, e di *S. Tecla* dati in luce sotto il nome dello stesso *Paolo*; di che convinto, benchè confessasse di aver cio fatto per amore del Santo Apostolo fosse nondimeno deposto dal grado Sacerdotale. Anche *S. Girolamo* parla di questo fatto nel libro *de viris illustribus*, dove ragiona di *S. Luca* (2); ma assai più cose ne dice, che meritano di esser qui trascritte colle sue parole. *Igitur* περιοδους Paulli, *&* Theclae, *& totam baptizati leonis fabulam inter apocryphas Scripturas computamus. Quale enim est, ut individuus comes Apostoli* (qual fu *S. Luca*) *inter ceteras ejus res hoc solum ignoraverit? Sed &* Tertullianus *vicinus eorum temporum refert Presbyterum quemdam in* Asia σπουδαστην (amatore) *Apostoli* Paulli *convictum apud* Johannem, *quod auctor esset libri, & confessum se hoc Paulli amore fecisse, & ob id de loco excidisse.* Questionasi tra gli eruditi, donde *Girolamo* traesse la notizia, che questo fatto accadesse, mentre S. *Giovanni* era nell'*Asia*, giacchè *Tertulliano* nol dice: *Dupino* (3) francamente vuole, che non per altro così affermasselo *S. Girolamo*, se non perchè lo supponesse, sapendosi, che *S. Giovanni* era quegli, che governava le Chiese dell' *Asia*. Meglio parmi si apponesse *Ernesto Salomone Cipriano* (4). Stima egli, che S. *Girolamo* più probabilmente si servì dell' opera de *Baptismo* scritta da *Tertulliano* in *Greco*, com' e' medesimo ci fa sapere (5), innanzi che in latino la rifacesse, ond' è che ne diede il titolo in *Greco*, e usò ancora la voce σπουδαστης, di che niun vestigio si ha nel libro latino, che abbiamo di quello Scrittore *Affricano*. Quindi sospetta, che nel *Greco* ci avesse pure il nome di *Giovanni*, che manca nel Testo latino. Certamente S. *Girolamo* di tutto quel suo racconto fa mallevadore *Tertulliano*; il che come immaginare di un tanto Dottore, se nel codice, di cui valeasi, di *Tertulliano* non avesselo, qual ce lo pone

(1) De Bapt. cap. XVII. *Quod si quæ* Paulli *perperam scripta legunt, exemplum* Theclæ *ad licentiam mulierum docendi, tinguendique defendant; Sciant in* Asia *Presbyterum, qui eam scripturam construxit, quasi titulo* Paulli *de suo cumulans, convictum, atque confessum, id se amore* Paulli *fecisse, loco decessisse.*

(2) *Cap. VII.*

(3) *Diss. Prelim. sur la Bible Tom. II. cap. VII. §. 6.*

(4) *In not. ad eum Hieron. locum.*

(5) *De Bapt. cap. XV.*

ne innanzi, ritrovato? Noi però riflettendo, che questo Prete era amatore di *Paolo*, e che all' Apostolo avea l' opera sua attribuita, abbiamo all' anno LXVI., in cui *S. Giovanni* era nell'*Asia*, segnato questo fatto piuttosto che ad alcun altro posteriore. Perocchè essendo *S. Paolo* secondo i fondatissimi calcoli de' *Bollandisti* stato da *Nerone* martirizzato nel LXV.°, è più verisimile, che subito intesane la morte pensasse quel buon Prete a spargere il suo libro, acciocchè la divota finzion sua men facilmente si discoprisse, che se alcuni anni dopo il martirio del Santo avesse tardato a divolgare l' opera. Perocchè qual probabilità sarebbeci stata, che un libro di tanto Apostolo si tenesse molt' anni da' Cristiani celato? Volendo dunque il Prete farlo credere dell' Apostolo, dovette darsi fretta di pubblicarlo. Ma perchè, si dirà, fare di questo libro qui ricordanza, se nè *Tertulliano*, nè *Girolamo* nol dicono condannato? Rispondo, che se espressamente nol dicono, lo danno assai ad intendere col raccontare che fanno la pena dell' Autore. E che? Vorrem noi credere, che colla gravissima pena della degradazione fosse un Prete punito per cotal libro *ob id*, senza che il libro stesso, per quanto si potette nella moltiplicità delle copie già corse, fosse tolto dalle mani de' Fedeli, e vietato? Ma v' è di più. *Girolamo* parla di questo libro come di Scrittura *apocrifa*: *inter* APOCRYPHAS *Scripturas computamus*. Ora presso gli antichi tanto era *Scrittura apocrifa*, che libro rigettato, e di riprovata lettura. Ciò apparirà più chiaro all' Epoca seguente, dove daremo il famoso decreto di *Gelasio* Papa. Possiamo dunque anco da questo solo argomentare, che quell' opera insieme col suo degradato Autore fosse proscritta.

AN. DI CRISTO 66.

251.

Libri degli Eretici proscritti ne' Canoni detti Apostolici.

V. Altri siffatti Libri saranno stati dalla Chiesa nel seguente secolo, e nel terzo vietati; ma le sicure memorie ci mancano. Tuttavolta non è da tacere il Canone tra gli Apostolici LIX. secondo l' edizione di *Giovanni* HERVEO; nel quale sotto pena di deposizione si vieta di pubblicare nella Chiesa τα ψευδεπιγραφα των ασεβων βιβλια *falso inscriptos impiorum Libros*. Qui manifestamente si prendon di mira, come ben nota il BEVEREGIO nel suo *Codex Canonum Ecclesiæ Primitivæ vindicatus, ac illustratus* (1), i tanti falsi Evangelj, ed Atti, che sotto il reverendo Nome degli Apostoli si sparsero nel secondo secolo dagli Eretici. E quantunque ne degli Apostoli esser possa questo Canone, ne dalla Chiesa Latina sia stato ricevuto, nondimeno non è da dubitare, che sia di antica data, e fatto in qualche Concilio verso la fine del secol secondo per torre dalle mani de' Fedeli questi empj, ed apocrifi libri. Procedendo poc' oltre la metà del terzo secolo troviamo a nostro proposito un illustre monumento in ciò, che fece *S. Cipriano* Vescovo di *Cartagine*. I Legati dell' Antipapa *Novaziano* aveano colà recato da *Roma* un Libello famoso contro la persona del legittimo Pontefice *S. Cornelio*, e pretendevano di leggerlo nella pubblica adunanza del Clero, e del popolo; anzi pure nella stazione, che di que' tempi solea farsi la Domenica, chiamata imperciò *dies Stationis* (1). Il Santo Vescovo *Cipriano* si oppose a tanta temerità, e sì ne scris-

S. Cipriano vieta un libello famoso contro San Cornelio.

(1) *Lib.11. cap.7. n.4.*

AN. DI CRISTO 251.

scrisse al medesimo *S. Cornelio* (2) ,, Honoris etiam communionis memo. ,, res , & gravitatis Sacerdotalis , ac Sanctitatis respectum tenentes , ea ,, quæ ex diverso in Librum ad nos transmissum congesta fuerant acerba- ,, tionibus criminosis , respuimus , considerantes , quod in tanto fratrum ,, religiosoque conventu considentibus Dei Sacerdotibus , & altari posito ,, nec legi debeant , nec audiri . Neque enim facile promenda sunt , & ,, incaute ac temere publicanda , quæ discordioso stylo audientibus scan- ,, dalum moveant , & fratres longe positos , ac trans mare constitutos ,, incerta opinione confundant . Viderint qui vel furori suo , vel libi- ,, dini servientes , & divinæ Legis ac Sanctitatis immemores , vel jacti- ,, tare interim gestiunt , quæ probare non possunt , & quum innocentiam ,, destruere , atque expugnare non valeant , satis habent fama mendaci ,, & falso rumore maculas inspergere . Certe quod præpositis , & Sacer- ,, dotibus congruit , danda opera est , ut talia , quum a quibusdam scri- ,, buntur , per nos respuantur . Ubi enim erit , quod discimus , ac do- ,, cemus scriptum esse : *contine linguam tuam a malo , & labia tua ne lo- ,, quantur insidiose* ; item alibi : *os tuum abundavit malitia , & lingua ,, tua complectebatur insidias* ; *sedens adversus fratrem tuum detrahebas , ,, & adversus filium matris tuæ ponebas scandalum* , item quod Apostolus dicit , *omnis sermo malus de ore vestro non procedat , sed bonus ad ,, ædificationem fidei , ut det gratiam audientibus* ? Porro hæc fieri de- ,, bere ostendimus , si quando talia quorumdam calumniosa temeritate ,, conscripta sunt , legi apud nos non patimur . ,, Dalle quali parole assai si fa manifesto , che il Santo non solo si oppose alla pubblica lezione , che di quell' infame libello far voleano gli Scismatici , ma ne vietò assolutamente ogni lettura . Già i testi delle divine Scritture , ch' egli a tal proposito reca in mezzo , se provano l' intendimento (e come nol proverebbono ?) , ad ogni lezione di tali libri chiudono l' adito . Ma senza ciò quella regola , a cui seguire il Santo riconosce tenuti i Proposti , ed i Sacerdoti , cioè i Vescovi , di dare opera , che tali indegne Scritture sieno rigettate , ugualmente alla pubblica , che alla privata lezione si stende , ne avrebbe il Santo dimostrato col fatto , come pure si vanta , di non tollerare secondo i divini oracoli , che in *Cartagine* si leggessero (*legi apud nos non patimur*) calunniosi libelli , se contento d' impedirne la lettura pubblica in Chiesa non avessene anche interdetta la privata nelle case , e in altri luoghi .

325. *Libri di Ario condannati prima de' PP. Niceni .*

VI. I posterior tempi ci danno documenti di condanne anche più chiare . L' empio Eresiarca *Ario* come fu dalla Chiesa cacciato dal suo Vescovo di *Costantinopoli Alessandro* , a *Nicomedia* si rifuggì presso di *Eusebio* Vescovo di quella Città , e suo partigiano . Quivi compose un infame Libro , nel quale a ciò , che *S. Atanasio* (3) ne racconta , tutti avea egli raccolti , e sostenuti i suoi errori , benchè a ricoprirli alcun poco sul costume degli eretici talor citasse le divine Scritture , e facesse le vi-

(1) Veggasi il *Pamelio* nelle note alla pistola XLI. di *S. Cipriano* .

(2) *Ep. XLII. Pamel. edit.*

(3) *Orat. II. in Arrian.*

viſte di combattere altre ereſie. Eraci ſtato negli antichi tempi un Poeta, che *Suida* chiama *Candiotto*, *S. Atanaſio* vuole *Egiziano* (1), e un Poema avea compoſto pieno di oſcenità, al quale il nome avea dato di *Talia*, cioè di *convito*, o di *ſedere a tavola*. Il sì laſcivo Poeta latino, che fu *Marziale*, guardoſſi dall' imitare le coſtui diſoneſte maniere, onde a *Claſſico* ſcrivea (2):

> *Quod nec carmine glorior ſupino,*
> *Nec retro lego Sotadem Cinædum* (3),
> *Non ſum, Claſſice, tam malus poeta.*

E nondimeno un Prete qual era *Ario*, non ſi vergognò d'intitolare collo ſteſſo nome di *Talia* un libro, nel quale a trattare prendeva de' più ſublimi ed auguſti miſterj della Religione, e che è peggio, d' imitarne le buffonerie, le licenze, gli ſcandaloſiſſimi modi. *Quapropter jure optimo quemvis admiratio ſubeat*, perchè io uſi le parole di *S. Atanaſio* (4), *cur quum multi multa opera, & plurimas homilias in Vetus & Novum Teſtamentum conſcripſerint, apud nullum* Thalia *reperiatur; immo neque apud honeſtatis amatores Ethnicos, ſed apud eos ſolummodo, qui hæc talia in compotationibus cantant, cum ſtrepitu ſcommatis, laſciviſque jocis, ut cachinnos concitent, & auditoribus ilia riſu diſtendant. At eximius ille* Arrius *quum nihil aut ſanctum, aut grave imitandum delegiſſet utpote omnis ſeriæ rei ignarus, & plurima ex aliis hæreſibus ſublegiſſet, ſolius* ſotadæ *ridiculam ſcribendi, & agendi rationem ſectatus eſt*. E di nuovo altamente ſtomacatoſene gridava il Santo: *pro Chriſto apud* Arrianos *eſt*, Arrius, *ut apud* Manichæos Manichæus; *pro* Moſe *itidem, & aliis Sanctis* Sotades *quidam, homo apud ipſos etiam Ethnicos ridiculus, & filia Herodiadis; hujus enim fructus & effeminatos mores* Arrius *in ſcribendo repræſentat, & ipſe ejus liber* Thalia *iſtius puellæ ſaltationem imitatur, choreas ductitans, & blaſphemiis in Chriſtum inſultans*. Le quali coſe in queſti brevi tratti compreſe lo ſteſſo Dottore nella lettera, che ſcriſſe per la ſentenza di *Dionigi Aleſſandrino*: ARRIUS *perverſam ſuam opinionem exponens ſcripſit* Thaliam *effeminatis, ridiculiſque modis, & numeris more Ægyptii* SOTADÆ. Sul bel principio di opera sì mal augurata davaſi *Ario* il vanto (5) di eſſere nel mondo divenuto celebre, di avere molte coſe patite per la gloria di Dio, e di avere da lui appreſa la ſapienza, e l' intelligenza. Queſte parole pie-

(1) Alcuni hanno cercato di accordare *Suida* con *S. Atanaſio* intorno la coſtui patria. Il *Baronio* all' anno CCCXXV. n.81. ſi avviſò, che *Ario* foſſe detto *Sotade Egiziano*, non perchè di Egitto veramente foſſe *Sotade*, ma per *contumelia*; ma *S. Atanaſio* diſtrugge queſta conicttura nel luogo della lettera per la ſentenza di *Dionigi Aleſſandrino*, che or ora citeremo. Meglio riſponde il *Greſero de Jure & mor. prob. libr. lib.1. cap.6.*, che il Santo Dottore SOTADEM *vocat* Ægyptium, *forte quod in* Ægypto *diu habitaſſet* (il che come proverebbeſi?) *vel forte, quia* S. Athanaſius *pro* Ægyptio *habuit: licet* Suidas *longe recentior dicat fuiſſe* Cretenſem.

(2) *Ep. lib.11.*

(3) Fu così coſtui chiamato da *Marziale*, perchè ſcriſſe Φλυακας, e Κιναιδυς, come abbiamo da *Suida*.

(4) *Orat.11. contr.* Arrian.

(5) Vedi *S. Atanaſio l.c.*

AN. DI CRISTO
325.

piene di ereticale orgoglio, e le bestemmie, che seguivano, come fur lette a *Nicea* in pieno Concilio, si chiusero per l'orrore i Padri le orecchie. Quando poi alla Sentenza si venne, ne' pochissimi atti, che ci restano di questo general Concilio, non abbiamo veramente, che rimanesse condannata la *Talia*, od altro Scritto di *Ario*, e de' seguaci. Alcuna cosa par nondimeno, che ne accenni *Gelasio Ciziceno* nella Storia del Sinodo (1), laddove dopo aver detto, che i Padri *anatematizzarono ipsos, & impiam ipsorum opinionem, & verba eorum, atque blasphemas sententias*, soggiunge: *quin & tabellas ipsorum* (*in Greco* leggesi το πιττακιον δε αυτων) *impietatis plenas, quas offerre ausi fuerant, protinus dilacerarunt*. Ma forse queste tavolette non altro erano, che le formole da loro stese della lor fede. Quello tuttavia, che non possiamo da *Gelasio* trar con certezza, lo abbiamo da due storici *Greci Socrate*, e *Sozomeno*. Ecco le parole del primo (2). *Intelligendum est praeterea*, Arrium *librum de sua ipsius opinione confecisse, quem* Thaliam *inscripsit. Est autem libri stylus, & forma dicendi lascivior paullo, & dissolutior*, Sotadeis *cantilenis, seu carminibus persimilis, quem librum id temporis Concilium etiam condemnavit*. E poco diversamente l'altro (3): *Concilium autem tum* Arrium, *tum suae opinionis fautores pariter abdicavit, decrevitque, ne veniret* Alexandriam. *Quin etiam & verba, quibus ejus explicabatur opinio, & librum, quem de eadem ediderat, inscripseratque* Thaliam, *legi vetuit* (4).

E poi dall'Imp. Costantino.

VII. L'Imperador *Costantino* alle condanne de' Padri venne in ajuto con un formidabile editto. *Imperator*, scrive *Sozomeno* (5), *non* Arrium *solum mulctavit exilio, verum etiam Episcopis omnibus, & populis edictum scriptum misit, ut tum illum, tum ejus opinionis fautores impiorum numero ducerent, & siquis liber reperiretur ab illis scriptus, in ignem coniicerent; quo neque ipsius, neque opinionis, cujus auctor fuerat, ullum monumentum exstaret: Quod siquis aliquem librum ejus occultare deprehenderetur, ac non illico in publicum productum incenderet, ut capitis mulctaretur supplicio*. *Teofane* nella sua *Cronaca* più brevemente ci dice di *Costantino*, aver lui decretato, *ut* Arriani *vocarentur* Porphyriani, *eorumque libri comburerentur, quique secus agerent, capitali supplicio adficerentur*. Ma sentiamo da *Socrate*, che ce lo ha conservato (6), l'editto stesso di quel grande Imperadore

VICTOR CONSTANTINUS MAX. AUG.

Episcopis, & populo salutem

„ Quum *Arrius* scelestorum, & impiorum hominum consuetudinem
„ imitetur, eamdem cum illis ignominiae, & turpitudinis notam merito
„ subire debet, quemadmodum *Porphyrius* capitalis pietatis hostis, qui
„ nefarios libros contra Religionem Christianam edebat, mercedem di-
„ gnam laboribus cepit, & ejusmodi quidem, ut apud posteriora saecula
„ non

(1) *Lib. II. cap. 25. T. II. Labb. col. 223.*
(2) *Lib. I. Hist. Eccles. cap. VI.*
(3) *Hist. Eccles. lib. I. cap. 20.*
(4) Vedi anche *Niceforo lib. VIII. cap. 18.*
(5) *Lib. I. cap. 20.*
(6) *L. c.*

,, non ipse solum maximis probris vexatus fuerit, & turpissima infamiæ ,, labe adspersus, verum etiam impia ejus scripta deleta penitus, & ex- ,, stincta. Sic etiam est visum, *Arrium* & ejus sectatores *Porphyrianos* ,, *nuncupare* (1), ut quorum sequuti sint mores, eorum etiam nomen ,, habeant. Quin etiam si quod opus ab *Arrio* scriptum reperiatur; illud ,, cremandum esse: ut non modo execrabilis ejus doctrina tollatur fun- ,, ditus, sed etiam nullum monumentum ejusdem omnino relinquatur ad ,, posteritatem. Illud etiam mandamus, ut si quis librum ab *Arrio* com- ,, positum occultasse deprehensus sit, & eum non statim in medium ad- ,, ductum igne combusserit, morte mulctetur: nam mox ut comprehen- ,, sus fuerit, capite mulctetur. Deus vos servet incolumes.,,

Il Tollerante *Boemero* forte scandolezato si mostra di questo Imperiale Editto (2), e lo attribuisce ad uno zelo *piuche carnale*, e *gentilesco* de' Vescovi, i quali nel secol quarto dimentica l' *antica modestia*, ed *umiltà* da spirito di *dominare* si lasciasser condurre fino ad implorare contro gli Eretici il braccio secolaresco, onde col fuoco infierire contro i loro libri, e colla morte contro chi gli occultasse, quando avrebbon da *Lattanzio* (3) dovuto imparare, che la Religione aveasi a difendere *non occidendo*, *sed monendo*; *non sævitia*, *sed patientia*, *non scelere*, *sed fide*; *illa enim malorum sunt*, *hæc bonorum*. L' Apostata *Mino Celso Sanese*, sia nome vero, come da una lettera di *Fabio Benvoglienti* inserita tra le lettere di M. *Claudio Tolomei* ristampate a *Venezia* nel 1566. raccoglie lo *Schelbornio* (4), sia un nome finto, sotto il quale siasi nascosto o *Sebastian Castalione*, o piuttosto il famoso *Lelio Socino* secondo che dopo il *Baillet*, *Placcio*, ed altri opinò l' *Eumanno* (5), *Mino Celsi*, diceva io, riflette (6), non esser credibile, che maggior pena si volesse da *Costantino* decretare contra i libri di *Ario*, e i nasconditori loro, che contro di *Ario* stesso, il quale erane autore: però conchiude, dover cosa più chiara della luce apparire, che questa legge da quell'Augusto fu fatta non con vera intenzione di mettere a morte gli *Ariani*, ma solo all'apparenza per atterrirli, e a poco a poco spegnerne così l'eresia; e tanto più dic' egli, che non si trova, che secondo la legge alcuno sia stato capital-

B men-

(1) Si domanderà forse, perchè mai *Costantino* volesse, che gli *Ariani Porfiriani* venisser chiamati. Il *Baronio* all' ann.cccxxv. n.86. [e vi acconsente anche il *Tillemont* nella Storia del Concilio *Niceno* artic.xi] stima, che così volesseli chiamati come imitatori, e complici di *Porfirio* non meno nel suo furore contro la Chiesa, che nel disegno, che avevano con esso comune di ristabilire l'idolatria; *Porfirio* colla distruzione del culto di Gesù Cristo, e gli *Ariani* col volere, che al modo de' Gentili dalla Chiesa fosse adorata con divini onori una creatura, quale spacciavano essere lo stesso Gesù Cristo Figliuolo di Dio, il che da *S. Atanasio Serm.* iv. *contr. Arrian.* viene molto ingegnosamente mostrato. Aggiugnerei tuttavia volentieri col *Gretsero l. c.*, che *Costantino* con questo nome di *Porfiriani*, che odiosissimo era a' Cristiani, volesse smascherare, e d' ignominia ricoprire la perfidia degli *Ariani*, i quali pur vantendosi di essere seguaci di *Cristo* impugnevano lo stesso *Cristo* non men di *Porfirio*.

(2) *Jur. Eccles. lib.v. tit.*vii. §.90.

(3) *Lib.v. cap.*20.

(4) *Amænit. litterar Tom.*vii. *pag.*86.

(5) *Schediasm. de libr. Anonym. ac Pseudon. p.*144.

(6) *In disputatione in hæreticis coercendis quatenus progredi liceat*, 1077. *p.*133.

AN. DI CRISTO 325.

mente punito per aver ritenuti i libri di quell' Eresiarca. Avrebbe costui potuto confermare il suo divisamento con ciò, che di *Teodosio* il *Grande* avverte *Sozomeno* (1), ed è, che questo Imperadore *graves quidem legibus* (contro gli Eretici) *adscribebat pœnas, sed eas non exequebatur; neque enim ut pœnas irrogaret, sed ut metum incuteret subditis suis, studebat, ut sibi in divinis concordes fierent*. Per altro che non leggasi di alcuno, che dopo l' Imperiale Editto fosse giustiziato, non altro prova, se non o che gli ordini Imperiali sia per timore, sia per ravvedimento furono eseguiti, o che l' intimazion della pena fece, che i ritenitori de libri usassero di grandissima cautela per non essere discoperti. Ma non proverà mai, che l' Imperadore non dicesse davvero, e che se si fosse colto alcuno in disubbidienza alle sue leggi, non sarebbesi contro il protervo eseguita con tutto il rigore la sentenza. Il dir poi, che sarebbe stata una stravagante incoerenza punire col fuoco i libri *di Ario*, e colla morte coloro, che avesserli conservati senza darli alle fiamme, inmentrecche col solo esilio si gastigava l' Autore, è una vanissima, e ridicola sofistícheria. Per vederlo basta penetrare un poco più addentro lo spirito della legge. Volle con questa *Costantino* provvedere, che l' eresia non facesse maggiori progressi. Poco a questo avrebbe giovato anche la morte dell' Autore, se gli empj suoi libri leggendosi, e propagandosi colle copie avesser seguito a far guasto nell' anime; ma all' intendimento bastava, che i libri si togliessero dalle mani de' Fedeli, quantunque l' Autore sopravivesse, ma ridotto a non nuocere con altre opere. La maggior guerra dovea però farsi a' libri. Onde il conservargli ad onta di una legge, che mirava ad impedire il dilatamento dell' eresia, potea considerarsi reato più grave, e degno di punizion più severa, che l' averli dapprima composti. Ne in ciò deviossi dalle regole della Cristiana mansuetudine, e carità. I Protestanti più saggi acconsentono, che senza dipartirsi da tali regole si possono con gravissime pene punire gli Atei, i Deisti, e somiglianti nemici, e distruggitori di ogni Religione, come può vedersi presso *Giannalberto Fabricio* (2). E perchè sarebbe dunque un contrariar tali leggi far similmente co' nimici, e distruggitori della sola Religion vera? O si riguarda il ben pubblico, o il ben privato degli stessi Eretici. Se si considera il ben privato degli Eretici, non puo negarsi, che tali leggi molto vagliano a fargli in lor medesimi rientrare, e ravvedere de' loro errori. *Donatistæ*, scrivea *S. Agostino* a *Vincenzio Rogatista* (3), *nimium inquieti sunt: quos per ordinatas a Deo potestates cohiberi, atque corrigi non erit inutile: nam de multorum jam correctione gaudemus, qui tam veraciter unitatem Catholicam tenent, atque defendunt, & a pristino errore se liberatos esse lætantes, ut eos cum magna gratulatione miremur. Qui nescio qua vi consuetudinis nullo modo mutari in melius cogitarent, nisi hoc terrore perculsi sollicitam mentem ad considerationem veritatis intenderent &c.* Anche *S. Leone* M. (4) fu di questo avvi-

(1) *Hist. Eccles. lib. VII. cap. 12.*

(2) *De Verit. Relig. Christian. cap. 14.*, e in altra Opera intitolata: *Salutaris lux Evang. cap. 26.*

(3) *Ep. 93. al. 48. cap. 1.*

(4) *Ep. XCI. ad Turibium cap. 1.*

viso: *profuit*, dic' egli, *diu ista districtio Ecclesiasticæ lenitati, quæ etsi Sacerdotali contenta judicio cruentas refugit ultiones, severis tamen Christianorum Principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium*. Che se poi al ben pubblico pongasi mente, non sarebbe nel Principe dolcezza, e mansuetudine Cristiana, ma stupidità il riguardarsi dall' usare la punizion più severa, e lasciare intanto correr franco, e senza freno l' errore colla seduzione de' Popoli, e con aperto danno della stessa civil società. Ma, si dirà, almeno i Vescovi non avrebbon dovuto da *Costantino* procurar leggi troppo aliene dallo spirito dell'umiltà, e carità Ecclesiastica. Sì veramente un *Boemero* Protestante avrà a buona ragione preteso nel XVIII. secolo d'intender meglio i doveri dell' Ecclesiastica moderazione, che non nel principio del quarto secolo tanto più vicino all' Apostolico i Padri *Niceni*, cioè Vescovi in gran parte per fama di Santità ragguardevoli, e chiari. Egli dovea piuttosto nell' Editto di *Costantino* distinguer due cose, la pena di fuoco contro i libri degli *Arriani*, e la pena di morte contro i ritenitori di tali libri: e posta tal distinzione avrebbe veduto 1., che la pena contro de' libri, quando i Vescovi abbianla domandata, come è probabile, e fecero poi i Padri di *Efeso* pe' libri di *Nestorio*, tanto non offende la dolcezza Vescovile, quanto non ripugnò alla dolcezza Apostolica l' incendio de' libri degli *Efesini* fatto almeno di consenso, e di approvazione di *Paolo*. 2. Che la pena contro de' ritenitori de' libri anzi che esser pena contro l' errore, era pena di ribellion contro lo stato; che tali appunto meritano di esser creduti coloro, che disubbidiscono alle leggi, colle quali i Principi intendono di mantenere la pubblica tranquillità, e di togliere le discordie più che altre mai pericolose, quelle, dico, che risguardano la Religione; e questa pena, che ha più del rigore, e sembra più allontanarsi dall' Ecclesiastica dolcezza, come proverà *Boemero*, che i Vescovi di *Nicea* chiedesserla a *Costantino*? Certamente i Padri *Efesini*, i quali è molto verisimile, che si regolassero sull' esempio de' *Niceni*, non avanzarono una tale richiesta, contenti di supplicare l' Imperadore, che dichiarasse rei della sua indegnazione i disubbidienti. Ma abbianla domandata. Che fa ciò? Domanda la Chiesa talvolta l'ajuto del braccio secolare, ma con quale spirito? L' abbiamo poc' anzi udito da *S. Leone*. Ella di mala voglia, anzi con orrore vede lo spargimento di sangue de' suoi figliuoli anche più ribellanti, quai sono gli Eretici; ma se ciò o util sia a costoro medesimi, presso de' quali più che le pene spirituali, vaglia a correggerli il timore della punizion corporale, o impedisca il corrompimento degli altri, ella con dolor vi acconsente sperando, o che i lupi divoratori possano in fine cambiarsi eglino stessi in agnelli, o che almeno colla lor morte debba dall' eccidio salvarsi il restante gregge alla cura di lei raccomandato. E qui quale offesa della dolcezza, e mansuetudine da Cristo predicata, e voluta?

VIII. Abbiamo tai cose finor disputate a difesa non tanto di *Costantino*, quanto ancora degli altri Principi, che in appresso vedremo aver somi-

AN. DI CRISTO

325.

migliianti pene decretate contro gli Eretici, e i loro libri. Del resto dall' Editto di *Costantino* impariamo, che prima del Concilio *Niceno* aveano corsa la stessa pena del fuoco i libri dello scelerato *Porfirio*. Il *Tillemont*, ed altri credono, che l' istesso Imperador *Costantino* avesse dianzi i libri di *Porfirio* dannati al fuoco; ma a me fa maraviglia, che *Costantino* non accenni di esser egli stato l' Autore di questa condanna, come pare, che avrebbe fatto, se con precedente legge avesse proscritte quell' opere. Potrebb' essere piuttosto, che i Vescovi in qualche concilio, del quale siasi la memoria perduta, avessero comandato di bruciarle, massimamente dappoiche *Costantino* avea data pace alla Chiesa.

335.

Condotta degli Eusebiani con certo libro di Marcello Anciraño.

IX. Uno de' Padri *Niceni* era stato il famoso Vescovo di *Ancira Marcello*, degli *Ariani* contraddittore fortissimo. Però da stupir non è, che costoro cercassero i modi tutti di screditarlo, e di deporlo ancora dalla sua Sede; e n' ebbero presto l' occasione. Certo Sofista *Asterio Cappadoce* del loro partito (1) avea per sostenere gli errori composto un libro. Il Vescovo di *Ancira* si prese a combatterlo in un grosso volume, che intitolò *della Soggezione di Gesù Cristo Nostro Signore*. In quest' opera non che egli con molta forza si opponesse all' eresie di *Asterio*, e degli altri *Ariani*, ma ne tampoco ne risparmiava le persone da loro più vantate, come *Paolino* di *Tiro* già morto, *Narcisso* di *Neroniade*, e i due *Eusebj* di *Cesarea* l' uno, l' altro di *Nicomedia*. Gli *Ariani* pensarono tosto a vendicarsi; nè già furono paghi di confutarlo, come fecero oltre di *Asterio Acacio* di *Cesarea* (2), *Basilio Anciraño* (3), ed *Eusebio Cesariese* in due libri, e in altri tre, che portano il titolo di *Teologia Ecclesiastica*; ma immaginando di trovare nell' opera di lui gli errori di *Sabellio*, e di *Paolo Samosateno*, lo citarono al Concilio, che tenevano in *Gerusalemme*. Scrive *Socrate* (4), che gli *Eusebiani* ivi raunati l' obbligarono a ritrattarsi, e ch' egli promise loro di bruciare il suo libro. Dubita assai il *Baronio* (5), e dopo lui il *Tillemont* (6), che questo racconto di *Socrate* sia tratto da qualche falsa memoria degli *Ariani*. E' certo se *Marcello* avesse fatta una tale promessa, sarebbesi condannato di propria bocca; come dunque sarebbesi poi purgato e presso *S. Giulio* Papa, e nel Concilio di *Sardica*? Il più mirabile è, che di una parola sì pubblica, qual sarebbe stata questa, che supponsi data in Concilio, nè *Eusebio*, nè gli altri Vescovi *Ariani* adunati a *Filippopoli* non fecero alcuna menzione. Ma comunque ita sia questa cosa, i Vescovi del Concilio *Gerosolimitano* non fecero a *Marcello* ulteriore processo. Perocchè avendoli *Costantino* chiamati a *Costantinopoli*, quel Concilio fu sciolto.

336.

X. Ma un nuovo Concilio aprirono essi a *Costantinopoli*, dove con gran premura ripigliaron l' affar di *Marcello*, per quanto pare, in presenza dello stesso Imperador *Costantino*. L' esito fu, che lo scomunicarono, lo

(1) Ne parla *S. Girolamo de Vir. illustr. cap.* XCIV.

(2) S. Epifan. *hær.* 72.

(3) S. Girol. *de Vir. illustr. cap.* 89.

(4) *Hist. Eccl. lib.* 1. *cap.* 24.

(5) All' anno 336. §. 31.

(6) Tom. VII. delle sue Memorie nella Vita di *Marcello pag.* 305. dell' edizion di *Venezia* 1732.

336.

lo deposero sostituendogli *Basilio*, lo fecero bandire senz'alcun riguardo alla venerabile sua canizie. Nel tempo stesso, come abbiam da *Sozomeno* (1), scrissero alle Chiese di *Galazia*, che squisite ricerche si facessero dell'opera di *Marcello*, che se ne gittassero a fuoco tutti gli esemplari, e che si obbligassero quelli, che tenessero la stessa dottrina, ad abbandonarla. Non è mia intenzione di esaminare, se a torto, od a ragione sieno stati a *Marcello* attribuiti gli errori, de' quali fu accusato. E' forse questa una sissatta questione, per cui decidere non abbiamo bastevoli monumenti, essendo o varj, o anche ambigui su ciò i pareri degli antichi Padri, benchè a favor di *Marcello* sia molto gagliardo argomento l'aver egli goduta sempre la Comunione di Papa *Giulio*, e di *S. Atanasio*, e l'essere lui stato da' Padri *Sardicesi* assoluto, e rimandato a reggere la sua Chiesa (2). Quello, che a nostro proposito sol fa, è l'ordine dato da' Vescovi, che bruciata fosse l'Opera di *Marcello*. Ed è ben vero, che que' Vescovi erano *Eusebiani*, e seguitatori di *Ario*; ma egli è ancor vero, che il loro fatto è una nuova sicura prova, che di que' tempi i libri reputati di cattiva dottrina eran vietati, e puniti col fuoco. Nel CCCLIX., o come vuole il VALESIO, nel seguente anno ebbeci a *Costantinopoli* un altro conciliabolo, e in questo pure si seguì l'introdotta regola di proibire i libri dannosi. In fatti come appare dalla lettera Sinodica conservataci da TEODORETO (3) vietaron que' Vescovi gli scritti, e le lettere di AEZIO.

359.

Libri di Aezio proibiti.

XI. Un altro genere di proibizioni più simile di ogni altro a' nostri Indici darebbeci un Concilio *Romano*, che i *Ballerini* (4) credono potersi mettere a quest' anno, se tutto il contenuto potessimo attribuirlo a Papa *Damaso*. Io quì riporterollo, come il *P. Amort* l'ha pubblicato (5) dalla raccolta di Canoni *Diessese* copiata verso la metà del secolo VIII. ma compilata verso la metà del secolo precedente.

379.

Indice di Damaso.

„ Incipit Concilium Urbis *Romæ* sub *Damaso* Papa „

„ De Explanatione Fidei „

„ Dictum est prius agendum esse de Spiritu Septiformi, & Dei Sa-
„ pientia qui in Christo requiescit:

1. „ Spiritus Sapientiæ, Christus Dei virtus, & Dei Sapientia erit;
„ 2. Spiritus intellectus juxta illud *intellectum dabo tibi & instruam te in*
„ *via, in qua ingrederis*.

3. „ Spiritus Consilii. *Et vocabitur nomen ejus magni consilii Ange-*
„ *lus*. 4. Spiritus Virtutis, ut supra, *Dei virtus, & Dei sapientia*.

5. „ Spiritus scientiæ. Propter imminentia (*sic*) Christo scientia JESU,
„ Apostoli. 6. Spiritus veritatis. *Ego via & vita & veritas*. 7. Spiri-
„ tus timoris Dei. *Initium sapientiæ timor Domini*.

„ Multiformis autem nominum Christi dispensatio „.

„ ***Dominus***, qui & Spiritus, Verbum, quia Deus; *Filius*, quia
„ Uni-

(1) *Hist. Eccles. lib.II. cap.31.*

(2) Legganfi *Petavio de Trinit. lib. I. cap.13.* Natale Alessandro *in Histor. Eccles. sec.IV. diss.XXX.*, e 'l Tillemont *l. c.* e nella nota alla vita di *Marcello pag 762.*

(3) *Hist. Eccl. lib.II. cap.28.*

(4) *Tract. de ant. collect. Canon. P.II. cap.IX. n.3.*

(5) *Element. Jur. Canon. T.I. pag.421. Ven. edit. 1763.*

AN. DI CRISTO 379.

,, Unigenitus ex Patre ; *Homo*, quia natus ex Virgine . *Sacerdos*, quia ,, se obtulit holocaustum . *Pastor*, quia custos . *Vermis*, quia resurrexit . ,, *Mons*, quia fortis . *Via*, quia rectus ; quia per ipsum ingressus in vi- ,, tam est . *Agnus*, quia passus est, *Lapis*, quia instructio angularis . ,, *Magister*, quia ostensor vitæ, *Sol*, quia illuminat . *Verus*, quia a ,, Patre . *Vita*, quia Creator . *Panis*, quia caro . *Samaritanus*, quia ,, custos, & misericors . *Christus*, quia unctus . *Jesus*, quia Salvator . ,, *Deus*, quia ex Deo . *Angelus*, quia missus . *Sponsus*, quia mediator . ,, *Vitis*, quia sanguine ipsius redempti sumus . *Leo*, quia Rex . *Petra*, ,, quia fundamentum firmamenti est . *Flos*, quia electus . *Propheta*, quia ,, futura revelavit ,, .

,, Spiritus Sanctus non est Patris tantummodo Spiritus, sed Patris & ,, Filii Spiritus, scriptum est enim : *Si quis dilexerit mundum, non est* ,, *Spiritus Patris in illo*. Item scriptum est : *Quisquis autem Spiritum* ,, *Christi non habet, hic non est ejus*. Nominatus autem a Patre & Filio ,, intelligitur Spiritus Sanctus, de quo ipse Filius in Evangelio dicit : *Quia* ,, *Spiritus Sanctus a Patre procedit*. Et : *De meo accipiet, & adnuntia-* ,, *bit vobis* ,, .

,, Nunc vero de Scripturis Divinis agendum est ; quid universalis ,, Catholica recipiat Ecclesia, & quid vitare debeat ,, .

,, Incipit ordo veteris Testamenti .

,, Genesis liber I. Exodus liber I. Leviticus liber I. Numeri liber I. ,, Deuteronomii liber I. Jesu Nave liber I. Judicum liber I. Ruth liber I. ,, Regum libri IV. Paralipomen libri II. Psalmi CL. liber I. Salomonis li- ,, bri III. Proverbia liber I. Ecclesiastes liber I. Cantica Canticorum li- ,, ber I. Item Sapientia liber I. Ecclesiasticus liber I.

,, Item ordo Prophetarum .

,, Esajæ liber I. Hieremiæ liber I. cum Cinoth. idest lamentationibus ,, suis . Ezechiel liber I. Daniel liber I. Oseæ liber I. Amos liber I. Mi- ,, cheæ liber I. Joel liber I. Abdiæ liber I. Jonæ liber I. Naum liber I. ,, Ambacum (Habacuc) liber I. Soffoniæ liber I. Aggei liber I. Zacha- ,, riæ liber I. Malachiæ liber I.

,, Item ordo historiarum .

;; Job liber I. Tobiæ liber I. Esdræ libri II. Hester liber I. Judith li- ,, ber I. Machabaeorum libri II.

,, Item ordo Scripturarum Novi Testamenti, quem Sancta
& Catholica suscipit Ecclesia .

,, Evangelium secundum Matthæum liber I. Secundum Marcum li- ,, ber I. Secundum Lucam liber I. Secundum Joannem liber I. Actuum ,, Apostolorum liber I. Epistolæ Pauli Apostoli num. XIV. Ad Romanos I. ,, Ad Corinth. II. Ad Eph. I. Ad Thessal. II. Ad Gal. I. Ad Philipp. I. Ad ,, Coloss. I. Ad Timoth. II. Ad Titum I. Ad Philimo. I. Ad Hebreos I.

,, Item Epistolæ Canon. numero VII.

,, Petri Apostoli Epistolæ II. Jacobi Apostoli Epistola I. Joannis ,, Apo-

„ Apostoli Epistola I. Alterius Joannis prb. Epistolæ II. Judæ Zelotis Apo-
„ stoli Epistola I.

„ Explicit Canon Novi Testamenti. „

Segue *Item dictum est. Post has omnes Propheticas &c.* come nel decreto di *Gelasio* nel modo, con cui lo daremo all'Epoca seguente, e infine si chiude con quelle parole: *explicit explanatio fidei Catholicæ.*

Qual fosse.

XII. In un Codice *Casanatense*, di cui parlano gli stessi *Ballerini* (1), e così pure in altro della Real Libreria di *Parigi* mentovato dal *Benedettino Coustant* (2) si ha questo medesimo Concilio con piccola variazione nel titolo: *Incipit Concilium urbis* Romæ *sub* Damaso *Papa de explicatione fidei*, e con altra variazione in quel luogo, che nel Codice *Diessese* si legge, come nella edizion dell'*Olstenio*: *multiformis autem nominum Christi dispensatio* (3): perocchè il MS. Casanatense dice: *item de multiformi dispensatione nominum Christi*. Nel Codice LXI. del Capitolo di *Verona*, scritto nel IX. o X. secolo trovasi tra l'altre cose col titolo: *de Concilio in urbe* Romana *sub* Damaso *Papa edito* un pezzo di questo decreto, cioè la parte, che comincia *post has omnes propheticas*, e che con ciò solo dimostra nell'intiero decreto, da cui fu questo pezzo ricopiato, esserci preceduto il Canone delle Scritture: e termina colla solenne formola: *Explicit Concilium sub* Damaso *Papa*. Due altri MSS. di rimota antichità l'uno e l'altro mentovano in tal proposito *Damaso*. Uno è un Codice di *S. Marco* di *Firenze* scritto nel X. secolo, e molto commendato da *Isacco Vossio*. In questo oltre parecchi altri opuscoli ci ha *Concilium urbis* Romæ *sub* Damaso *Papa de exemplaribus fidei, & de recipiendis, & non recipiendis libris*. Comincia: *prius agendum est de Spiritu Sancto*, e seguita fino alle parole: *& adnunciabit vobis*. Quinci sotto il titolo: *incipit decretum de abiiciendis, & recipiendis libris, quod scriptum est a* Gelasio *Papa cum* LXX. *eruditissimis viris Episcopis in Sede Apostolica in urbe* Roma, seguita il Canone delle Scritture, e l'elenco *Gelasiano*. L'altro Codice è il Vaticano 5845., dal quale l'*Olstenio* già trasse la prima parte fino alle parole *& adnuntiabit vobis*. Anche in questo Codice il titolo è: *incipit Concilium urbis* Romæ *sub* Damaso *de explanatione fidei*, e dopo l'accennata prima parte del decreto appartenente allo Spiritossanto ci si legge il Canone delle Scritture, premesse queste parole: *item dictum est: Nunc vero de Scripturis divinis agendum est, quid universalis Ecclesia recipit, & quid vitari debeat*: poi segue: *item dictum est: post has omnes propheticas, & evangelicas & apostolicas &c.* come a suo luogo vedremo di Papa *Gelasio*, ma non oltre le paròle: *primum nomen Christianorum novellæ gentis exortum est*. Già discorriamo così. I titoli, che s'incontrano ne MSS. sono spesso spesso fallaci. Nondimeno il consenso di tanti Codici, e tutti di rispettabile antichità, che da un solo fonte non potettero a noi pervenire, siccome contenenti opere disparatissime, non potrebbe dispregiarsi senza offesa del-

(1) *Loc. cit. P. II. cap. II. §. 5.*
(2) *Tom. I. epist. Rom. Pont. col. 503.*
(3) Solo l'*Olstenio* aggiunge *est*.

AN. DI CRISTO
379.

della sana Critica. Però indubitata cosa esser dee, che almeno qualche parte del decreto, di cui abbiam finora noverati i Codici, esser dee di *Damaso*. La terza parte come l'abbiamo, essere certamente non può di lui, e perchè mentova Sinodi, e opere posteriori, e perchè un non poco ragguardevol numero di MSS. e di Autori, come si dirà ad altro luogo, domanda che di *Gelasio* si dica. I *Ballerini* acconsentono, che la prima parte, la quale tratta dello Spiritossanto, si dia a *Damaso*; ma ripugnano, che gli si attribuisca la seconda, o sia il Canone delle Scritture. Perocchè noi abbiamo veduto, che a questo Canone premettesi ne' MSS. citati quella prefazioncella: *nunc vero de Scripturis divinis agendum est, quid universalis Catholica recipiat Ecclesia, &* QUID VITARE DEBEAT. Ora dicono essi: *hæc postrema verba evidenter indicant decretum de libris non recipiendis, seu de apocryphis, quod Scripturarum catalogo erat subiiciendum: hæcque præfatiuncula unum eumdemque tum catalogi Scripturarum, tum decreti de apocryphis auctorem esse significat. Sicut autem decretum de apocryphis* Damaso, *ut vidimus, adscribi nequit; ita nec Scripturarum catalogus, neque hæc præfatiuncula, quæ tum catalogum, tum decretum præsumit*. Ma in primo luogo vorrei, che questi eruditissimi Editori di *S. Leone* siccome hanno con tanta sottilità osservate quelle parole *& quid vitare debeat*, così avessero avvertito a quell'avverbiuzzo, da cui incomincia la prima parte, che non difficilmente concedono eglino stessi a *Damaso*. *Dictum est* PRIUS *agendum esse de Spiritu*. Perocchè questo avverbio richiede, che segua altra cosa, di cui secondamente si tratti: e bene con questo *prius* legano le parole della citata prefazioncina: *Nunc vero de Scripturis divinis &c.* In secondo luogo vorrei, ch'eglino avessero debitamente valutato il general titolo, che in tutti questi Codici si legge. E certo se a *Damaso* non fosse appartenuto anche il Canone delle Scritture, e qualche porzione della terza parte, non è credibile, che in tanti Codici si fosse pensato a porre alla prima parte un titolo sì universale, che non le sarebbe convenuto pec alcun modo. Confermasi questa osservazione dal vedere, che nel Codice *Diassese* dopo la terza parte si legge: *explicit explanatio fidei Catholicæ*; il che corrisponde al titolo generale premesso *de explanatione fidei*. Ma dunque si dirà, sarebbe di *Damaso* anche la terza parte, la quale noi stessi confessiamo, che non può esser di lui. Eccoci al nodo. Sviluppiamolo. Notisi dunque, che secondo la prefazione, la quale và innanzi, non doveasi ivi trattare, che *de Scripturis divinis*, e su queste doveasi esporre *quid universalis Catholica recipiat Ecclesia*, ET QUID VITARE DEBEAT. A stare però a questa Prefazione non dovea seguire il catalogo degli opuscoli da ammettersi, e di quei da riprovarsi, come per altro si ha ne' MSS. perocchè questo catalogo non appartiene *alle divine Scritture*. Io credo adunque, che nel Concilio di *Damaso* dopo il Canone delle Scritture fosse un piccolo indicetto di libri, che sotto il nome degli Apostoli erano stati messi in luce dagli Eretici, quale appunto il vedremo all' anno CCCCV. nella lettera *d'Innocenzio* I. al Vescovo di *To-*

Tolosa Esuperio; e nulla più. Questo conviene perfettamente alla prefazione: *nunc vero de Scripturis* DIVINIS *agendum est*; *quid* (intorno ad esse) *universalis Catholica recipiat Ecclesia*, *& quid* VITARE *debeat*, ripudiando le Scritture false, che alcuni malvagi uomini spacciavano per divine; e l'accennato esempio d'*Innocenzio* I. è un forte appoggio a tal conghiettura, tanto più che questo Pontefice non dà a divedere, che quel suo Indicetto di false Scritture sia di prima sua mano, anzi lo dà come cosa già stabilita, e i libri stessi, che *Innocenzio* dice doversi condannare, sono di tale antichità, che non sembra pur verisimile aver la Chiesa tardato fino al principio del quinto secolo a rigettarli la prima volta. Ma perchè dunque manca questo preteso Indicetto di *Damaso*, e in sua vece fu sotto al *Concilio* di *Damaso* trascritto l'altro più copioso, che noi diciamo di Papa *Gelasio*? E' facile l'indovinarne la ragione. Appunto, perchè questo era tanto più amplo, credettero i Copisti di fare util cosa di sostituirlo all'altro per quel luogo più confacente, ma più scarso di *Damaso*, nè badarono allo sconcio, che era di unir due pezzi di sì diverso tempo, massimamente che il *Gelasiano* era l'indice dominante nelle Chiese, per uso delle quali si scrivevano principalmente tai libri. Mi conferma in questo pensiero lo stesso Canone delle Scritture, che abbiamo nel decreto da noi attribuito a *Damaso* confrontandolo con quello d'*Innocenzio*. Perocchè in questo legiamo: *Epistolæ* Johannis *tres*; ma nell'altro si dice: Johannis *Apostoli Epistola* I. *Alterius* Johannis *Presbyteri Epistolæ* II., il che mostra essere di piu antica data dell'*Innocenziano* il nostro Canone, ed è conforme a ciò che *S. Girolamo* stato un tempo Segretario di *Damaso* ne scrisse nel libro *de viris illustribus*. *Scripsit autem* (S. Giovanni) *& unam epistolam... Reliquæ autem duæ...* Johannis *Presbyteri adseruntur*. Potrebbe tuttavia opporsi, che *S. Girolamo* nell'anno CCCCXIV. a *Dardano* così scrivea della lettera agli *Ebrei*. *Illud nostris dicendum est*, *hanc epistolam*, *quæ inscribitur ad* Hebræos, *non solum ab Ecclesiis Orientis*; *sed ab omnibus retro Ecclesiis*, *&* Græci *sermonis Scriptoribus*, *quasi* Paulli *Apostoli suscipi... Quod si eam latinorum consuetudo non recipit inter scripturas Canonicas*; *nec* Græcorum *quidem Ecclesiæ Apocalypsim* Johannis *eadem libertate suscipiunt*. *Et tamen nos utraque suscipimus*, *nequaquam hujus temporis consuetudinem*, *sed veterum Scriptorum auctoritatem sequentes*. Parrebbe però, che non potesse esser di *Damaso* un Canone, in cui tra le Canoniche Scritture leggesi la pistola agli *Ebrei* e manca l'Apocalissi contro la consuetudine de' *Latini* sì chiaramente attestata da *S. Girolamo*. Nè io dirò, come potrei, essere forse questo stato od un arbitrio per la lettera agli Ebrei, od una svista del Copista per l'Apocalissi. Meglio sarà rispondere, che l'Apocalissi mancante anzi esser potrebbe di argomento, che il Canone fosse di *Damaso*. Perocchè non essendo ella peranco ammessa dalle Chiese *Orientali*, non poteva *Damaso* veramente metterla tra le Scritture dalla universal Chiesa ricevute, e molto meno dovealo egli nella circostanza, in cui come da *S. Basilio* si scorge, gli *Orientali* sembravano mal sod-

AN. DI CRISTO 379.

soddisfatti degli *Occidentali*. Ma per la lettera degli *Ebrei* se il detto di *S. Girolamo* avesse forza per torre a *Damaso* il Canone, che abbiamo dianzi recato, avrebbela pure per negare ad *Innocenzio* I. il Canone, in cui pur comparisce quella lettera, Canone compilato 9. anni prima, che *Girolamo* scrivesse a Dardano. Diciamo impertanto 1. che *Damaso* potè tralle Canoniche lettere dalla Chiesa Cattolica accettate noverare nel 379. la lettera agli *Ebrei*, essendo questo l'universal sentimento delle Chiese *Orientali*, e se pochi latini Scrittori si eccettuino, di quasi tutte le Chiese anche *Occidentali*, come non molt'anni dappoi, cioè nel 419. videsi nel terzo Concilio *Cartaginese*, e quelle stesse poche Chiese particolari, che per non essere certe, se *Paolo* autore ne fosse stato, forse mostravano difficoltà di metterla tralle Scritture Canoniche, avendole sino dal 387. in cui *S. Girolamo* comentava le lettera a *Tito*, dato almeno luogo tralle Scritture Ecclesiastiche (1). 2. che *S. Girolamo* poteva nel 419. scrivere a *Dardano*, che *eam* latinorum *consuetudo non recipit inter Scripturas Canonicas*, quantunque e *Damaso*, e *Innocenzio* I. avesserla posta nel Canone delle divine Scritture, perchè questi due Papi contenti di proporre il Canone ricevuto dalla Chiesa universale, cioè almeno della maggior parte delle Chiese, e della *Romana* non aveano innoltre voluto obbligare le altre Chiese ad ammetterlo in ciascuna sua parte contro le consuetudini loro, siccome poi fece il citato Concilio *Cartaginese* III. implorante anche a tal uopo l'autorità di Papa *Bonifacio*, e del suo Concilio *Italico pro confirmando isto Canone* (2); ma solo aveano inteso di obbligarle a non ricever nel Canone altre Scritture da quelle, ch'eglino vi avevano inserite. Che sarebbe ancora, se si dicesse, che le Chiese particolari, alle quali alluse *Girolamo*, probabilmente ignorarono il Canone non che di *Damaso*, ma d'*Innocenzio*? Certo pare, che alla Chiesa *Affricana* ignoto fosse, quando per confermare il suo volle, che a *Bonifacio* si ricorresse; perochè allora era agli *Affricani* necessaria occasione di dare un cenno, che il Canone loro altro alla fine non era, se non il Canone della Chiesa *Romana* già dichiarato da *Innocenzio*? Perchè dunque non ne fecer parola (3)? E perciò abbiamo, se vana lusinga non è, restituito a *Damaso* un Decreto, che anticipa di circa 25. anni l'antichità degl'indici di opere dalla Chiesa vietate. Ora la serie de' tempi ci conduce ad una legge dell'Imperadore *Arcadio*.

398.

Legge di Arcadio contro i libri degli Eunomiani.

XII. *Eunomio* in *Costantinopoli* teneva aperta scuola della sua Eresia, che uno fu de' tanti infelici germogli dell'*Ariana*, e col dare a leggere i suoi libri aveva infettati parecchi del suo veleno (4). Il Concilio a *Costantinopoli* celebrato in quest'anno lo avea co' Seguitatori di lui condannato. L'Imperadore *Teodosio*, il quale sul principio del CCCLXXXI. avea agli *Euro-*

(1) In cap. II. ep. ad Tit. *Relege ad Hebraeos epistolam Paulli, sive cujuscumque alterius eam esse putas, quia jam inter Ecclesiasticas est recepta*. Anzi nella stessa lettera a *Dardano* assicura, che *quotidie Ecclesiarum lectione celebrabatur*.

(2) *Conc. Carthag.* III. *Can.* 24.

(3) Può vedersi la dissertazione del *Padre Giangrisostomo da S. Giuseppe de Canone Sacrorum Librorum constituto a Sanctis Patribus in* Magno Niceno *Concilio cap.* 12.

(4) Socrate *Hist. Eccles. lib.* V. *cap.* 20.

nomiani proib ite le lor conventicole, pieno di zelo per la Chiesa, e per l' autorità del Concilio a' 19. di Giugno dell' anno stesso contra costoro mandò fuori u n' altra severissima legge. Ma questa legge non parla de' loro libri. Il *Gretsero*, e *Natale Alessandro* equivocarono citando per legge di *Teodosio* quella di suo figliuolo, e successore *Arcadio*, il quale veramente volle incendiati sì indegni libri, e punitine colla morte gli occultatori. Ma rechisi la stessa legge. *Codices sane eorum*, così la legge (1), *scelerum omnium doctrinam, ac materiam continentes, summa sagacitate mox quæri, ac prodi exserta auctoritate mandamus, sub adspectibus judicantium mox cremandos. Ex quibus si quis forte aliqua occasione, vel fraude occultasse, nec prodidisse convincitur, sciat se velut noxiorum codicum, & maleficii crimine conscriptorum retentatorem capite esse plectendum.*

AN. DI CRISTO 398.

Proibizione de libri de' Gentili, e degli Eretici fatta a' Vescovi nel IV. Concilio Cartaginese.

XIII. L' anno stesso secondo alcuni fu tenuto a *Cartagine* un Concilio (detto il quarto *Cartaginese*) di CCXIV. Vescovi, nel quale tra gli altri Canoni leggesi questo (2): *ut Episcopus Gentilium libros non legat; hæreticorum autem pro necessitate, & tempore*, o come hanno altri esemplari, *pro necessitate temporis*. Potrebbe veramente parere strano, che a' Vescovi si proibisse in un Concilio *Cartaginese* di quest' anno la lettura de' libri de' Gentili, quando non solo *S. Cirillo Alessandrino* (3), *S. Basilio* (4), *Niceforo* (5), ed altri citati da *Claudio Espenceo* (6), da *Martino* di *Roa* (7), e da *Rainaudo* (8) ne hanno vantaggiosamente parlato, ma *S. Agostino* medesimo, il quale dicesi essere stato uno de' Padri del Concilio, l'anno precedente CCCXCVII. avea nel secondo libro *de doctrina Christiana* assai lodati coloro, che come già gli *Ebrei* nell' uscir dell' *Egitto* con molto profitto dagli *Egiziani* presero in prestito oro, argento, vesti, e a' loro usi per divin comandamento se le appropriarono; così da' Gentili fanno a profitto Cristiano trar la dottrina (9). *Nam*, diceva egli, *quid aliud fecerunt multi boni fideles nostri? Nonne adspicimus, quanto auro & argento, & veste suffarcinatus exierit de Ægipto* Cyprianus *doctor suavissimus, & Martyr beatissimus, quanto* Lactantius, *quanto* Victorinus, Optatus, Hilarius; *ut de vivis taceam, quanto innumerabiles Græci?* Nondimeno è da osservare col *Tillemont* (10), che quantunque i termini, ne' quali abbiamo i Canoni di questo Concilio, sieno antichissimi, tuttavolta è molto probabile, che non ci presentino, se non un compendio de' Canoni originali. E di quà, come in altri, così nel nostro Canone nasce la piccola difficoltà di vedere ad un Vescovo assolutamente proibita la lezione dell' opere gentilesche. Se avessimo l' intiero Canone, forse troveremmo, non essersi da' Padri vietata se non o la lettura assidua, e soverchia di tali libri, o anche solo la lettura di certi libri più scandolosi tra gentileschi, e l'una e l'altra fatta

C 2 per

(1) *L. 34. Cod. Theod. de Hæretic. lib. XVI.*
(2) XVI. citato da *Graziano dist. 37. Episcopus Gentilium.*
(3) *Lib. VI. in Julian.*
(4) *Orat. de modo proficiendi ex libris Gentil.*
(5) *Lib. X. cap. 26.*
(6) *Tract. de profectu ex libr. Gentil.*
(7) *Lib. V. singular. cap. 4. seqq.*
(8) *De bonis & malis libris partit. I. erotem. II.*
(9) *De Doctr. Christ. lib. 2. cap. 40.*
(10) *Tom. XIII. Vit. S. Aug. artic. 123.*

AN. DI CRISTO 398.

per solo piacevole trattenimento (1); cose tutte ad un Vescovo disdicevoli sommamente. Certo *S. Girolamo*, che tanto si giovò delle lettere de'Gentili, a' Sacerdoti dell' età sua rimproverava (2), che si vedessero *omissis Evangeliis, & Prophetis comœdias legere, amatoria bucolicorum versuum verba canere, tenere Virgilium, & id quod in pueris necessitas est, crimen in se facere voluptatis*. Però *S. Paolino* dolcemente rampognando l'amico *Ausonio*, che invitavalo a verseggiare, gli scrivea (3)

Quid abdicatas in meam curam, pater
Redire Musas præcipit?
Negant Camœnis, nec patent Apollini
Dicata Christo pectora.
Fuit ita quondam non ope, sed studio pari
Tecum mihi concordia,
Ciere surdum Delphica Phœbum specu,
Vocare Musas numina;
Fandique munus munere indultum Dei,
Petere fonte, nemoribus, jugis.
Nunc alia mentem vis agit, major Deus;
Aliosque mores postulat,
Sibi reposcens ab homine munus suum
Vivamus ut vitæ patri.
Vacare vanis otio aut negotio
Et fabulosis litteris
Vetat, suis ut pareamus legibus,
Lucemque cernamus suam:
Quam vis Sophorum callida, arsque Rhetorum, &
Figmenta Vatum nubilant.
Qui corda falsis atque vanis imbuunt;
Tantumque linguas instruunt,
Nihil adferentes ut salutem conferant,
Quod veritatem detegat.

Spiegata a questo modo la prima parte del Canone volgiamoci alla seconda, nella quale a' Vescovi si concede la facoltà di leggere i libri degli Eretici *pro necessitate, & tempore*. Due cose quindi s' imparano, come avvertì il citato *Gretsero*. Una è, che i libri degli Eretici non erano a tutti indifferentemente permessi, quando anche a' Vescovi stessi se non dove domandasselo necessità, ed occasione, non era lecito di leggerli. L'altra è, che sempre nella Chiesa alcuni ci furono, a' quali si concedea la facoltà di leggere siffatti libri, acciocchè si potessero acconciamente confutare.

400.

Condanna de' libri di Origene a Nitria.

XIV. Ripassiam nell' *Oriente*, dove contro gli *Origenisti* si accese gran fuo-

(1) Vedi oltre il *Rainaudo l. c.* anche il *Gretsero lib.1. cap.5.* Per altro è da seguire l'opinione de' dottissimi *Ballerini*, i quali nell' insigne Trattato *delle antiche raccolte de' Canoni* sostengono, non esserci stato questo quarto Concilio *Cartaginese*, e i pretesi suoi Canoni non essere, che una pregiabilissima raccolta di antichi Canoni della Chiesa, ma aggiugnerei ancora col citato *Tillement*, solo accennati, non interamente trascritti.

(2) *Ep.146.*

(3) *Carm.x.*

AN. DI CRISTO 400.

fuoco (2). *Teofilo* di *Alessandria* quantunque fosse già stato patrocinatore di *Origene*, d'improvviso tuttavia o per amore di verità, o per ispirito, come altri avvisano, di vendetta contro certi Solitarj di *Nitria*, i quali eransi dati a leggere, e difendere gli scritti di quell' antico Dottore, *congregatis*, com' egli stesso scrive in una lettera *ad Episcopos Palæstinos*, *e vicino Episcopis* andò a *Nitria*, *& coram multis Patribus*, *qui de tota pæne Ægypto convolaverunt*, *lecti libri* Origenis, *& consensu omnium condemnati*. Sinora erasi da' più dotti uomini creduto, che questo Concilio si fosse celebrato in *Alessandria*, e però comunemente il vediam chiamato *Alessandrino*, benchè potesse disingannarli il titolo, che leggeano datogli da *Giustiniano* nel Trattato contro gli errori di *Origene* indiritto a *Menna*, dove cita *la sposizion della pistola Sinodica*, non già del Concilio di *Alessandria*, ma de' *Vescovi dell' Egitto*, e di *Alessandria*. Ma ora che per opera del Ch. *Vallarsi* abbiamo la citata lettera di *Teofilo* stesso a' Vescovi della *Palestina* non ne possiam dubitare. Il P. *de Rubeis* si oppone la Cronaca di *Prospero*, ove tra 'l sesto, e 'l settimo anno di *Onorio* si legge: *contentio ex doctrina* Origenis *Synodum apud* Alexandriam *movit*, *cujus exstitit sententia*, *ut extra Ecclesiam fieret quicumque supradicti viri opera probavisset*; e risponde, che errore è corso nel nome di *Alessandria*. E ciò per la Cronaca di *Prospero* si potrà facilmente concedere. Ma taluno far potrebbe con più ragione in contrario valere l'autorità di *Postumiano* testimonio oculare, il quale presso *Sulpicio Severo* (2) racconta di essere giunto ad *Alessandria*, *ubi fœda inter Episcopos atque Monachos certamina gerebantur ex ea occasione*, *quia congregati in unum sæpius Sacerdotes frequentibus decrevisse Synodis videbantur*, *ne quis* Origenis *libros legeret*, *aut haberet*; dalle quali parole sembra, accennarsi, che in *Alessandria* stessa si fosser tenuti tai Concilj. Ma che significano i *frequenti Sinodi*, che *Postumiano* rammenta? od egli s' ingannò certamente non avendo *Teofilo* per questa cagione convocato, che un solo Concilio, o per *Sinodi* intese solo congressi anche privati, che i Vescovi avesser co' Monaci; e ben potettero questi farsi in *Alessandria*, benchè il Concilio dianzi fosse stato altrove celebrato. Quello che a noi più importa è, che il Concilio di *Nitria* non proibì già solamente, come alcuno si è avvisato di dire, i dommi di *Origene*, ma i suoi libri. E ciò è tanto vero, che *Postumiano* stesso dopo aver detto, che alcuni Vescovi attribuivano a frode di Eretici, che nell' Opere di *Origene* per falsarle avesser poste le mani, parecchi errori, che non avean coraggio di difendere, soggiugne: *Adversum hæc Episcopi obstinatius resistentes*, *pro potestate cogebant*, *recta etiam universa cum pravis*, *& cum ipso auctore damnare*, *quia satis superque sufficerent libri*, *quos Ecclesia recepisset*; *respuendam penitus esse lectionem*, *quæ plus esset nocitura insipientibus*, *quam profutura sapientibus*. Ma prosequiamo.

XV. *Teofilo* subito che fu terminato il Concilio di *Nitria*, scrisse a Papa *Anastasio* sulla condanna ivi decretata di *Origene*; e al tempo medesimo

A Roma.

(1) Intorno la Cronologia di questo fatto seguiremo il Ch. P. *de Rubeis Domenicano* nella sua bella dissertazione *de Turranio Rufino* c.XV. (2) *Dial.1.cap.25.*

AN. DI CRISTO 400.

simo senza che un sapesse dell' altro, scrisse *Girolamo* a *Pammachio*, ed *Oceano* una lettera contro la version latina, che *Ruffino* di *Aquilea* avea fatta de' libri di *Origene* de' *principj*. Giuntero a *Roma* queste lettere verso la fine di Luglio, e *Anastasio* in un Concilio, che tosto celebrò fuor di ordine, condannò *Origene*, le sue dottrine, i suoi libri; ne di ciò contento spedì *Eusebio* Prete di *Cremona* a *Milano*, e ad *Aquilea*, acciocchè que' Vescovi, che erano *Simpliciano*, e *Cromazio*, ne' loro Sinodi facessero similmente. Noi dobbiamo la lettera, che a *Simpliciano* Vescovo di *Milano* inviò il Pontefice, ad un Codice *Ambrosiano*, donde il citato *Vallarsi* primamente la trasse. In essa scriveagli, che *conventus litteris memorati* Theophili *convenio Sanctitatem tuam, certioremque reddo, damnasse nos, ne quis contra præceptum legat hæc, quæ diximus* blasphema *Origenis* commenta, *hoc præceptum tenentes, illud quidquid est fidei nostræ contrarium, ab* Origene *quondam scriptum a nobis esse alienum, atque punitum*. Partì *Eusebio* da *Roma*, prima che là pervenisse la nuova, che essendo alla immortal vita il dì 15. di Agosto trapassato *S. Simpliciano*, eragli stato in quella Sede sostituito *Venerio*. Però la lettera, che indiritta era a *Simpliciano*, fu da *Eusebio* consegnata al Succcessore *Venerio*, al quale anche nuova lettera essere su ciò stata scritta dal *Romano* Pontefice si fa aperto dalla lettera dello stesso *Anastasio* al Vescovo di *Gerusalemme*, della quale or ora diremo. Or que' due Vescovi, ricevute che ebbero le Pontificie lettere, non tardarono a radunare il loro Sinodo, e con nuova condanna proscrissero *Origene*, e i suoi libri; onde potè *Girolamo* scrivere (1): *Beati Episcopi* Anastasius, *&* Theophilus, *&* Venerius, *&* Chromatius, *& omnis tam Orientis, quam Occidentis Synodus .... pari sententia, quia pari & spiritu, illum* (Origene) *hæreticum denunciant populis*.

A Milano, e in Aquilea.

In Cipro.

XVI. Per ben intendere la forza di queste parole, che *tutto* il *Sinodo di Oriente* dannò come Eretico *Origene*, è da sapere, che *Teofilo* non avendo dopo il suo Sinodo potuto ridurre alla detestazion di *Origene*, e de' suoi libri que' Solitarj, presà dall' *Augustale*, come nella vita di *S. Giovangrisostomo* racconta *Palladio* (2), una banda di Soldati cacciò da *Alessandria*, e da tutto l' *Egitto* i Monaci refrattarj; e perchè eglino eransi altri rifuggiti a *Gerusalemme*, altri dispersi per varj luoghi, scrisse una lettera circolare, o per dirla con *S. Epifanio* (3), *generale a tutti i Cattolici*, affinchè da costoro si riguardassero, ne ammettessergli alla Ecclesiastica Comunione. Questa circolare secondo la copia, che fu spedita a' Vescovi della *Palestina*, l' abbiamo, come dianzi si accennava, nella nuova *Veronese* edizione di *S. Girolamo* dataci dall' eruditissimo *Vallarsi*. Un altro esemplare ne fu mandato a *S. Epifanio*, e a' Vescovi di *Cipro*, e in questo *Teofilo* esortava i Vescovi di quell' Isola, che si congregassero in Concilio per condannare *Origene*, e poi inviassero la lor Sinodica e a lui in *Alessandria*, , e al Vescovo di *Costantinopoli*, che era *S. Giovangrisostomo*. Come *S. Epifanio* ebbe ricevuta la lettera di *Teofilo*, non solo secon-

(1) *Lib.* II. *contr. Rufin. n.*22. (2) *Cap.* VII. (3) *Ep. ad Hieron.*

condo che leggesi presso *Sozomeno* (1), *convocato Episcoporum Cypriorum Concilio, lectionem librorum* Origenis *damnat, & perscripto eorum ipsorum decreto, tum aliis, tum* Constantinopolitano *Episcopo suadet, ut Synodum convocent, & eadem decernant*; ma ancora a *S. Girolamo* mandò copia della circolar di *Teofilo* pregandolo, che se avesse alcun opera pronta contra di *Origene*, pubblicassela incontanente. *S. Girolamo* prese di quà occasione di far una terribil guerra a *Rufino* per la traduzione da lui fatta de' libri de' *principj* di *Origene*; ma insieme si maneggiò presso gl' Imperadori per mezzo di *S. Marcella*, e di altri nimici di quel Prete *Aquilejese*, perchè eglino pure colle leggi Imperiali sostenessero contro i libri di *Origene* l' autorità della Chiesa: e in fatti sul principio per quanto pare dell' anno seguente gl' Imperadori promulgarono una legge contro tai libri. Di tutto ciò ne assicura lo stesso *Girolamo*. *Imperatorum quoque scripta*, dic' egli (2), *quæ de* Alexandria, & Aegypto Origenistas *pelli jubent*, ME SUGGERENTE *dictata sunt*. Che poi questa legge fosse ancora indiritta contro gli scritti di *Origene*, lo abbiamo da *S. Anastasio* Papa nella lettera, con cui rispose a *Giovanni* Vescovo di *Gerusalemme*. *Illud quoque*, (così ivi) *quod evenisse gaudeo, tacere non potui, beatissimorum Principum manasse responsa, quibus unusquisque Deo serviens ab* Origenis *lectione revocetur, damnandumque sententia Principum, quem lectio rerum profana prodiderit*. Alcuni hanno stimato, che questa legge fosse del solo *Arcadio*; il *Tillemont* (3) mostra d' inclinare a crederla del solo *Onorio*. Ma forse meglio si è appostо il *Gretsero* a citarla per legge di amendue quegl' Imperadori, giacchè e *Girolamo*, e *Anastasio* si servirono del numero del più.

AN. DI CRISTO 400.

E degl' Imperadori.

401.

E di nuovo a Roma da Papa Anastasio.

XVII. I Vescovi della *Palestina* aveano eglino pure nel loro Sinodo contro i libri di *Origene* scagliati i fulmini della Ecclesiastica Podestà. Nondimeno il Vescovo di *Gerusalemme Giovanni*, il quale era grande amico di *Rufino*, scrisse a Papa *Anastasio*, come avea pur fatto *Venerio* Vescovo di *Milano*, consultandolo sopra la versione, e la persona dello stesso *Rufino*. Abbiamo la risposta del Papa a quel Vescovo, e indarno il *P. Halloix* ha cercato di renderla sospetta di falsità, essendo autorizzata dalle chiarissime testimonianze di *S. Girolamo*. Il Papa dove quanto ad *Origene* parla assolutamente, e senza veruna condizione lo danna, quanto a *Rufino* risponde ipoteticamente. *Rufinus*, dic' egli, *de quo me consulere dignatus es*, conscientiæ suæ divinam habet arbitram Majestatem, *apud quam se integro devotionis officio ipse viderit, qualiter debeat adprobare .... discere hoc loco libet, quid agat in* Romanam linguam *ista translatio. Adprobo, si accusat Auctorem, & exsecrandum factum populis prodit, ut justis tandem odiis teneatur, quem jamdudum fama constrinxerat. Si vero Interpres tantorum malorum consensum præstat, & legenda prodit in populos; nihil aliud sui opera laboris exstruxit, nisi ut propriæ veluti mentis arbitrio hæc, quæ sola, quæ prima, quæ apud Catholicos Christianos vera fide jam exinde ab Apostolis in hoc usque tempus tenentur, inopinatæ titulo adsertionis ever-*

(1) *Lib.* VIII. *cap.* 14. Vedi anche *Socrate lib.* VI. *cap.* 9.

(2) *Lib.* I. *contr. Rufin.*

(3) *Tom.* XII. *Vit. di* S. Girol. *artic.* 100.

AN. DI CRISTO

everteret. Benchè condizionata fosse la risposta di *Anastasio*, tuttavia *S. Girolamo* l' oppose a *Rufino* come assoluta condanna, argomentando da quello, che *Rufino* avea fatto, e che il Papa, se vero fosse, riprovava.

401.

E in fatti *Rufino*, a cui la coscienza rimproverava le occulte intenzioni da lui avute nell' intraprendere quella traduzione, si avvisò di screditarla come finta da *Girolamo*.

402.

Ma *Anastasio* mutò con *Rufino* maniere, e l' anno appresso con nuova lettera lo condannò. Il P. de *Rubeis* (1) vorrebbe, che si credesse anche ipotetica questa seconda lettera del Papa, la quale si è perduta, ma ne vale l' argomento dalla prima alla seconda, essendosi per altri esami potute mutare le circostanze, e toglie ogni dubbio *S. Girolamo*, che nel terzo libro della sua *apologia* così incalza *Rufino*. „ Si a me „ fictam epistolam suspicaris; cur eam in *Romanæ* Ecclesiæ chartario non „ requiris? ut quum deprehenderis ab Episcopo non datam, manifestissi- „ me criminis reum teneas, & nequaquam aranearum mihi opponas cassi- „ culos, sed fortissimo me, & solidissimo constringas reti. Si autem „ *Romani* Episcopi est, stulte facis ab eo exemplar epistolæ petere, cui „ missa est, & non ab illo, qui miserit; de *oriente* exspectare testimo- „ nium, cujus auctorem & testem habeas in vicino..... Esto præteriti „ anni (CCCCI.) ego epistolam finxerim; recentia ad *Orientem* scripta quis „ misit? In quibus Papa *Anastasius* tantis te ornat floribus, ut, quum „ ea legeris, magis te velle defendere incipias, quam nos accusare „ e alcune carte appresso in proposito di una sua lettera, che *Rufino* negava essere di *Girolamo*, ripigliò il Santo Apologista: „ & ut nostram epistolam „ non probes, Papæ quoque *Anastasii* simili dicis fraude subnixam, de „ qua tibi ante respondi. Quam si suspicaris ipsius non esse, habes, ubi „ apud eum nos arguas falsitatis; sin autem ejus est, ut hujus quoque „ anni contra te epistolæ probant, frustra & falso falsam arguere niteris, „ quum ex illius vera epistola nostram veram esse doceamus „ (2). Non pare, che se la seconda lettera di *Anastasio* non fosse stata più forte della prima, avrebbela *Girolamo* tanto magnificata.

405.

XVIII. Successor di *Anastasio* fu *S. Innocenzio* I. Questo Pontefice rispondendo ad *Esuperio* Vescovo di *Tolosa* sul fin della lettera gli mandò il Canone delle divine Scritture, e insieme una picciola nota di libri appartenenti al nuovo Testamento, che la Chiesa *Romana* non solo escludeva dal Canone, ma condannava. Io qui riporterò l' uno e l' altra come su MSS. trovasi nel terzo tomo di *S. Leone* de' *Ballerini*, sol confrontandolo coll' edizione datane dal *P. Amort* sul Codice *Diessense* dissopra da noi mentovato, dove di *Damaso* fu trattato. „ Qui vero libri recipiantur in Ca- „ none, brevis adnexus ostendit. Hæc sunt, quæ desiderata voce monere „ vo-

Libri Apocrifi, e condannati dalla Chiesa Romana.

(1) *Pag.* 113.

(2) Vedesi quindi apertamente falsa l'opinione di *Papebrochio*, e di altri i quali al CCCCI. segnano la morte di *Anastasio*. Perocchè *S. Girolamo* solo nel Marzo del 402. potè scrivere la seconda Apologia contro *Rufino*, e scrissela, quando non era in *Oriente* venuta la nuova, che *Anastasio* già era morto a' 27. di Aprile. Legganſi il *Tillemont* nella nota LXIX. alla vita di *S. Girolamo*, e il P. de *Rubeis* nella citata dissertazione de *Turranio Rufino* cap. XVII. pag. 118.

„ voluisti (1). *Mosis* libri quinque, idest Genesis, Exōdi, Levitici, „ Numeri, Deuteronomii, & *Jesu Nave* I. (2), Judicum I. Regno- „ rum libri quatuor, simul & *Ruth*, Prophetarum libri XVI. *Salomonis* „ libri quinque, Psalterium. Item Historiarum, *Job* liber unus, *Tobiæ* „ unus, *Ester* unus, *Judith* unus, *Machabæorum* duo, *Hesdræ* dno, Pa- „ ralipomenon libri duo. Item Novi Testamenti: Evangeliorum libri „ quatuor, Apostoli *Paulli* epistolæ XIV. epistolæ *Johannis* III. epistolæ „ *Petri* II. epistola *Judæ*, epistola *Jacobi*, Actus Apostolorum, Apo- „ calypsis *Johannis*. Cetera autem quæ vel sub nomine *Matthiæ*, si- „ ve (3) *Jacobi minoris*, vel sub nomine *Petri* & *Johannis*, quæ a quo- „ dam *Leucio* scripta sunt (4), vel sub nomine *Thomæ*, & si qua sunt ta- „ lia (5), non solum repudianda, verum etiam noveris esse damnanda. „ Ecco alcuni pochi de' libri, che allora la Chiesa *Romana* non sol ripudiava come apocrifi, e finti sotto i venerandi nomi de' Santi Apostoli *Mattia*, *Jacopo Minore*, *Pietro*, *Giovanni*, e *Tommaso*, ma teneva per condannati: e il Santo Pontefice di questi soli fa ricordanza, perchè dando egli il Canone delle Sacre Scritture ne voleva espressamente escluder quelli, che per portare in fronte il nome di Apostoli autori potevano più facilmente, ma con gran danno esser creduti divini, come gli altri, che veramente furono scritti da' Santi Apostoli. Io non ripeterò le cose, che all' anno CCCLXXIX. abbiamo prevenute in parlando dell' Indice di *Damaso*. Si possono quì rivedere. Dirò solamente, che il Protestante *Gottlieb Wernsdorff* nel libro, che a *Breslavia* stampò nel 1747. col titolo di *Commentatio historico-critica de Fide historico-critica librorum Maccabaicorum* (6), benchè non abbia osato di chiamare apertamente spuria la lettera *d' Innocenzio* I. ad *Esuperio*, pur nondimeno in una nota avvertì, che *spuria* presso il *Tillemont* fu dichiarata da *Roberto Coco*, e poi aggiunse di suo: *fateor admodum similem esse* Pseudisidori *decretalibus*. Ma perchè non disse, che il *Tillemont* (7), ivi medesimo soggiunse: *bisogna bene, che le ragioni* (onde il *Coco* pretese di fare illegittima apparir quella lettera) *sieno parute assai deboli anche a' suoi Settarj, giacchè* Blondello *non si è degnato di farne parola, e non mette in disputa l' autorità di questa lettera*? Questo solo poteva bastare, perchè il nome di *Coco*, e citato dal *Tillemont* non facesse

(1) Il Codice *Diessese* lascia tutto questo versetto *hæc sunt, quæ desiderata voce meneri voluisti*, e forse non male. Almeno il senso corre meglio, e queste parole forse da' Copisti furono trasportate dal fine della lettera, che avrebbono chiusa acconciamente.

(2) Manca nello stesso Codice il numero I. come mancava nel Codice di *Quesnello*; ma i *Ballerini* l' han ritrovato in tre antichissimi MSS. uno di *Vienna*, e due Vaticani.

(3) *Vel* ha il Codice di *Amort*.

(4) *Dionisio* colle raccolte *Spagnuole*, e con quella *d' Isidoro*, che da *Dionisio* han presa questa lettera *d'Innocenzio*, aggiugne: *vel sub nomine* Andreæ, *quæ a* Nexocharide [o come altri leggono *Xenocharide*] & Leonida *Philosophis*, *vel* Thomæ. La stessa giunta ha il Codice *Diessese* con piccola variazione sul fine: *vel sub nomine* Andreæ, *quæ a* Nexocaride, & Leonida *Philosophis*, *vel sub nomine* Thomæ.

(5) Questa ottima lezione *talia* è del Codice *Viennese*: Altri MSS. hanno *alia*. Il *Diessese* lascia l' una e l' altra di queste parole, e dice assolutamente; *& si quæ sunt*.

(6) *Pag.8.*

(7) *Tom.X. in Vit. S. Innoc. artic.6.*

AN. DI CRISTO 405.

se qualche sinistra impressione; e però il sincerissimo Protestante ha creduto di fare un buon giuoco dissimulandolo. Era meglio, che tacesse anche quel suo sospetto della somiglianza di questa lettera colle false Decretali d' *Isidoro*, che non si sarebbe esposto alle risate di chi sa in quanti Codici di Raccolte di Canoni anteriori di qualche secolo alle *Isidoriane* trovisi quella lettera. Ma tiriam oltre, e passiamo ad una legge degl' Imperadori *Onorio* e *Teodosio* contro i libri de' Mattematici.

409. *Legge Imperiale contro i Mattematici, e i loro libri.*

XIX. *Mathematicos*, dice la legge (1), *nisi parati sint, codicibus erroris proprii sub oculis Episcoporum* (e forse tanto vale il *sub adspectibus judicantium* della legge di *Arcadio* riportata al CCCXCVIII., quanto qui il *sub oculis Episcoporum*) *incendio concrematis Catholicæ Religionis cultui fidem tradere, numquam ad errorem primum redituri; non solum urbe* Roma, *sed etiam omnibus civitatibus depelli decernimus. Quod si hoc non fecerint, & contra clementiæ nostræ salubre constitutum in civitatibus fuerint comprehensi, vel secreta erroris sui, & professionis insinuaverint, deportationis pœnam excipiant*. Il *Boemero* (2) vide in questa legge *uno studio tirannico di perseguitare gli Eretici*; ma io veggo in *Boemero* una scandalosa premura di favoreggiare la più scelerata genia, che infettasse la terra. Perocchè questi *Mattematici* non altri erano se non quegl' Impostori, che professavano l'Astrologia giudiziaria, condannata già dagli stessi più crudeli nimici del nome Cristiano, che furono *Diocleziano*, e *Massimiano* (3), e poi da *Costanzo* con due altre leggi degli anni 357. e 358. colle quali sotto pena di morte vietava l'usare di arte sì rea, e di consultarne i Maestri (4).

416. *Libro di PELAGIO da' Vescovi AFFRICANI mandato al Papa, perchè lo condannasse.*

XX. Or l'*Affrica* ci darà un luminosissimo esempio dell' autorità dell' Apostolica Sede in siffatte proibizioni. Cinque nobilissimi Vescovi *Affricani* AURELIO, ALIPIO, AGOSTINO, EVODIO, POSSIDIO scrissero a Papa INNOCENZIO I. una dottissima lettera spezialmente contro un libro, in cui PELAGIO difendeva la possibilità della natura ad adempier la legge senza la Grazia, e insieme gli mandarono il libro, perchè lo condannasse, e coll' Apostolica autorità facesse sì, che PELAGIO o negasse, che suo fosse quel libro, o ritrattasse le cose, le quali vi si contenevano. *Anathemet* ergo, dicono quegli egregj prelati (5) PELAGIUS *scripta sua.... Aut si sua esse negat, aut scriptis suis ab inimicis suis dicit immissa, quæ sua esse negat, anathemet ea tamen, & damnet paterna exhortatione, & auctoritate Sanctimoniæ Tuæ.... Si enim cognoverint* (i suoi partigiani) *eumdem librum quem illius vel putant esse, vel norunt, Episcoporum Catholicorum auctoritate, &* MAXIME SANCTITATIS TUÆ, QUAM APUD EUM ESSE MAJORIS PONDERIS NON DUBITAMUS &c. Lesse INNOCENZIO il reo libro, e rispondendo a' Vescovi *Africani* (6) lo dichiarò *a quovis damnandum, atque calcandum*; ma non ne fece una speziale condanna, perchè a ben de' sedotti volea, che PELAGIO medesimo ne condannasse l' ereticali dottrine.

417.

XXI.

(1) *L. Mathematicos C. de Episc. audien. lib.* IX. *Cod. Theod.* (2) *L. c.* §.92. (3) *Cod. Justin. l.* IX. *Tit.* XVIII. *l.*12. (4) *Ibid. l.*5. *c.*7. (5) Presso il COUSTANT *T.*1. *Epist. Rom. Pont. col.*884. (6) Ivi *col.*905.

AN. DI CRISTO 431.

I PP. Efefini, loro lettera agl' Imperadori contro i libri di Neftorio.

XXI. Ora vedremo i libri de' *Neftoriani* dannati al fuoco. I Padri di *Efefo* dopo avere depofto l' empio *Neftorio* nella relazione, che agl' Imperadori *Teodofio*, e *Valentiniano* ne diedero, implorarono il loro ajuto contro i coftui libri.,, Veftram ergo Majeftatem, dicon eglino (1), iterum atque iterum rogatam cupimus, ut univerfam illius doctrinam e Sanctiffimis Ecclefiis fubmoveri, ejufdemque libros ubicumque locorum repertos flammis tradi jubeat, per quos Dei gratiam propter fuam in nos benignitatem hominis facti, abolere contendit; quam ille non benignitatem, fed divinitatis ignominiam cenfuit. Quod fi quis veftras fanctiones fpreverit, ille veftræ dominationis indignationem formidet. Sic enim Apoftolica fides per veftram pietatem munita, perfiftet illæfa,,. Non furono i foli libri di *Neftorio*, contro de' quali i Padri di *Efefo* prendeffer cura di torli dalle mani de' Fedeli. Abbiamo nell' *Azione* VII. (2) un loro decreto di fcomunica contro *l'Afcetico*, ed altri libri de' *Meffalianifti*. *Unde ad hæc placuit* (così ivi) *librum pollutum* (o *polluta*, che debbafi leggere) *illius hærefeos*, *qui dicitur* Afceticon, *anathematizari.... utpote ab hæreticis compofitum. Similiter fiquid illorum impietatem fapiens apud plerofque inveniatur, etiam hoc anathema fit.*

Altro loro decreto contro i libri de' Meffalianifti.

Tornando ora a' libri di *Neftorio* gl' Imperadori tardarono a promulgare la richiefta legge; ma quefta finalmente ufcì. Ella negli atti del Concilio non ha data; ma nel Codice *Teodofiano* (3), donde la traffe il *Baronio*, è notata col confolato xv. di *Teodofio*. Noi quì la riportiamo.,, Damnato portentofæ fuperftitionis auctore *Neftorio*, nota congrui nominis ejus inuratur gregalibus, ne Chriftianorum appellatione abutantur: Sed quemadmodum *Arriani* lege divæ memoriæ *Conftantini* ob fimilitudinem impietatis *Porphyriani* a *Porphyrio* nuncupantur, fic ubique participes nefandæ fectæ *Neftorii Simoniani* vocentur: ut cujus fcelus funt in deferendo Deo imitati, ejus vocabulo jure videantur effe fortiti. Nec vero impios libros nefandi facrilegii *Neftorii* adverfus venerabilem orthodoxorum fectam, decretaque fanctiffimi cœtus Antiftitum *Ephefi* habiti, fcriptos habere, aut legere, aut defcribere quifquam audeat. Quos diligenti ftudio requiri, ac publice comburi decernimus. Ita ut nemo in Religionis difputatione aliquam fupradicto nomine faciat mentionem, aut quibufdam eorum habendi Concilii gratia in ædibus, aut villa, aut fuburbio fuo, aut quolibet loco conventiculum clam aut aperte præbeat, quos omni conventus celebrandi licentia privari ftatuimus. Scientibus univerfis violatorem hujus legis publicatione bonorum effe coercendum. Dat. III. Non. Augufti *Conftantinop. Theodofio* xv. & qui fuerit nunciatus,,. Negli Atti del Concilio (4) fi aggiugne: *Summa proinde illuftrifque auctoritas tua curet, ut noftra hæc fanctio omnibus provincias incolentibus, edictis ex more propofitis, nota fiat. Hanc autem legem* Romano *fimul*, & Græco *fermone edidimus, quo omnes illam* per-

435.

Legge Imperiale contro i libri di Neftorio.

D 2

(1) *Conc. Ephef. Act.* I. *T.* III. *Conc. Labb. edit. col.* 571.

(2) *Act.* VII. *ivi col.* 809.

(3) *L. damnato cap. de heret. lib.* 16. *Cod. Theod. l. ult.*

(4) *Labb.* III. 1211.

AN. DI CRISTO 435.

perspicue intelligere queant. In vigore di questa legge i Prefetti *Flavio*, *Antemio*, *Isidoro*, *Flavio Basso*, *Flavio Simplicio Ragino* affissero un editto, nel quale promulgando la legge Imperiale così dicono riguardo a' libri: „ Ceteris vero, qui insanis *Nestorii* Commentis addicti sunt, & „ pro erroris fomento libros illius apud se habent, misereri quam punire „ malentes, denuntiant, ut ejusmodi libros igni tradant, penitusque „ aboleant, ne tanti erroris monumenta, si in republica volutentur, veræ „ fidei impedimentum adferant: sed nec ullos quoque alios describant, „ in quos ne ab initio quidem incidisse longe sanctius erat, neque ejusmo„ di libros legant, a quibus quod exitit damnum, totius summæ interi„ tum ac jacturam habet. Nam quid anima, quid fide preciosius? quo„ rum utrumque per hujusmodi lectionem læditur: & dum animæ præci„ puam partem obcæcat, ut ad deteriora labatur, occasionem præbet. „ Ceterum ne, siqui sint, lateant, neve si propria appellatione vocen„ tur, ipsius tragœdiæ auctoris admoneant: & ea ad memoriam revo„ cent, quæ satius erat oblivioni tradere, *Simonianorum* nomine illos vo„ candos esse decreverunt, gravissime in illos, si transgressi fuerint in „ posterum, animadversuri. „

446.

Condanna di libri de' Manichei fatta da San Leone M.

XXII. Mentre e Vescovi, e Imperadori cercavano di fiaccare nell' *Oriente* la *Nestoriana* Eresia, nella capitale stessa della Religione, in *Roma*, io dico, andava nascostamente serpeggiando quella de' *Manichei*, Buono fu, che fino dal ccccxl. era Pontefice il Magno *Leone*. Egli però a tempo li discoprì, e trattigli al publico con somma loro ignominia ne incendiò i molti libri, che a spargimento de' loro errori mettevano occultamente tralle mani degl' incauti. Ma sentiam questo fatto da *Prospero* nella sua *Cronaca*. *Hoc tempore plurimos* Manichæos *intra urbem latere diligentiæ Papæ* Leonis *innotuit*, *qui eos de secretis suis erutos & oculis totius Ecclesiæ publicatos omnes dogmatis sui turpitudinem & damnare fecit & prodere incensis eorum codicibus*, *quorum magnæ moles fuerunt interceptæ*. *Quæ cura viro Sancto divinitus*, *ut adparet*, *inspirata non solum* Romanæ *urbi*, *sed etiam universo orbi plurimum profuit*: *siquidem confessionibus in urbe captorum*, *qui Doctores eorum*, *qui Episcopi*, *quive Presbyteri*, *in quibus Provinciis vel Civitatibus degerent*, *patefactum est*; *multique Orientalium partium Sacerdotes industriam Apostolici Rectoris imitati sunt*. Certo *Camillo Manetti* di cui nel 1767. fu pubblicata un opera postuma col titolo di *Avvertimenti Politici Istorici Canonico-legali ai Principi Cristiani intorno all' uso della loro podestà sulle cose Ecclesiastiche e sacre* (1) osserva, che *questo di* S. Leone *fu stimato un grave attentato della Real Podestà*. Ma da chi? dal *Fevret* (2). E non si ha a ridere? che un azione da *Prospero* reputata una particolare *divina* ispirazione vogliasi ora far passare sull' autorità di *Fevret per un grave attentato della Real Podestà*? Qual paragone tra *Prospero*, e *Fevret*? Ma diciamo cosa più forte. Dunque un *Fevret* pretenderà d' insegnare dopo tanti secoli a *S. Leone* M. ciò che far potesse o nò senza *grave attentato della Real Podestà*? e un *Manetti* con

(1) *Pag.75.* (2) *Lib.VIII. cap.2. n.7.*

con tutto l' esser lui stato *Pubblico Professor di Feudi* non si è avvedmto quale sconcio sia questo? Almeno avesse riflettuto, che se questo fu *un grave attentato della Real Podestà*, il Santo Pontefice n' ebbe l' esempio da' Padri *Niceni*, quando, come vedemmo a suo luogo, ordinarono, che si bruciasse la *Talia* di *Ario*. Forse avrebbe a questo venerabile esempio riconosciuta meglio la stoltezza, e l' impudenza di tale accusa, da cui verrebbe, che 318. Santissimi Vescovi di un Concilio Ecumenico avessero sugli occhi dello stesso Imperador *Costantino* osato di fare *un grave attentato della Real Podestà*.

447. XXIII. Però non mi maraviglio che *S. Leone* ordinasse per le *Spagne* contro i libri de' *Priscillianisti* lo stesso governo, ch' egli in *Roma* avea fatto a quelli de' *Manichei* senza che i Vescovi di quel Regno rimanessero scandolezati di sentirsi comandare *un grave attentato contro la Real Podestà*. La lettera del gran Pontefice è indiritta a *Turibio*, e i capi xv. e xvi. appartengono a questa materia. „ Ut hæc, dice ivi *Leone* secondo il Codice *Diessese*, da cui *l'Amort* riprodusse quella lettera (1), mendaciorum suorum sacrilegia bonis titulis colorarent, omnia pene divina eloquia sensuum nefandorum immissionibus violarunt. De qua re quindecimi Capituli sermo conqueritur, & præsumptionem diabolicam merito detestatur; quia & nos istud veracium testium relatione comperimus, & multos corruptissimos eorum codices, qui Canonici titularentur, invenimus. Quomodo enim decipere simplices possent, nisi venenata pocula quodam melle perlinirent, ne usquequaque sentirentur insuavia, quæ essent futura mortifera. Curandum est, & Sacerdotali diligentia maxime providendum, ut falsati Codices, & a sincera veritate discordes, in nullo usu lectionis habeantur. Apocryphæ autem Scripturæ, quæ sub nominibus Apostolorum habent seminaria falsitatum, non solum interdicendæ sunt, sed etiam penitus auferendæ, atque ignibus concremandæ. Quamvis enim sint in illis quædam, quæ videantur speciem habere pietatis, nunquam tamen vacua sunt venenis, & per fabularum illecebras hoc latenter operantur, ut mirabilium narratione seductos laqueis cujuscumque erroris involvant. Unde siquis Episcoporum vel Apocrypha habere per domos non prohibuerit, vel sub Canonicorum nomine eos Codices in Ecclesia permiserit legi, qui *Priscilliani* adulterina emendatione vitiati sunt, hæreticum se noverit judicandum; quoniam qui alios ab errore non revocat, se ipsum errare demonstrat. Postremo autem (2)

„ Ca-

(1) *T.1. Element. Jur. Canon. pag.*255.

(2) Il P. *Ruele* nel suo *Saggio de l'Istoria* dell' Indice Romano de' libri proibiti *p.*114. avendo in un Codice della Libreria *Vallicellana* scritto circa il secol IX. ritrovato quello capitolo staccato col titolo *Sententia Papæ* Leonis *de Apocryphis Scripturis* ben si appose a crederlo di *S. Leone*; ma non badò, che era un pezzo della Decretale a *Turibio*, a cui da altra mano erasi aggiunto ciò, che segue nel Codice: *Tractatus autem* S. Hieronymi, Ambrosii, *& cæterorum SS. Patrum, expositionesque veteris, ac novi Testamenti, quæ a nominatissimis Doctorum Orthodoxis graviter facta sunt, prout ordo poscet, in Ecclesia legantur*. Ciò non potè essere certamente di *S. Leone* almeno in quel luogo, donde la sentenza è tratta; che l' intendimento del gran Pontefice in quella sua decretale, e tutto il contesto l' esclude.

AN. DI CRISTO 447.

,, capitulo hoc prodidit justa querimonia, quod *Dictinii* tractatus, quos ,, secundum *Priscilliani* dogmata conscripsit, a multis cum veneratione ,, legerentur. Cum si aliquid memoriæ *Dictinii* tribuendum putant, re- ,, parationem ejus magis debeant amare, quam lapsum. Non ergo *Di-* ,, *ctinium*, sed *Priscillianum* legunt, & illud probant, quod errans do- ,, cuit, non quod correctus elegit. Sed nemo hoc impune præsumat; ,, nec inter Catholicos censeatur, quisquis utitur scriptis non solum ab ,, Ecclesia Catholica, sed etiam a suo auctore damnatis. Non sit per- ,, versis liberum simulare, quod fingunt; nec sub velamine nominis Chri- ,, stiani decretorum Imperialium statuta declinent. Ideo enim ad Eccle- ,, siam Catholicam cum diversitate tanta cordis conveniunt, ut & quos ,, possunt, suos faciant, & legum severitatem, dum se nostros mentiun- ,, tur, effugiant. Faciunt hoc *Priscillianistæ*, faciunt hoc *Manichæi*, ,, quorum tam fœderata sunt corda, ut in solis nominibus discreti sacri- ,, legiis autem suis inveniantur uniti; quia etsi vetus Testamentum, ,, quod illi se suscipere simulant, *Manichæi* refutant, ad unum tamen ,, finem utrorumque venit intentio. Cum quod illi abdicando impu- ,, gnant, isti recipiendo corrumpunt. In exsecrabilibus autem ministe- ,, riis eorum, quæ quanto immundiora sunt, tanto diligentius occultan- ,, tur, unum prorsus nefas, una est obscœnitas, & similis turpitudo, ,, quam etsi eloqui erubescimus, sollicitissimis tamen inquisitionibus in- ,, dagatam, & *Manichæorum*, qui comprehensi fuerant, confessione de- ,, tectam ad publicam fecimus pervenire notitiam, ne ullo modo du- ,, bium possit videri, quod in judicio nostro, cui non solum frequen- ,, tissima præsentia Sacerdotum, sed etiam illustrium virorum dignitas, ,, & pars quædam Senatus, ac plebis, interfuit, ipsorum qui omne fa- ,, cinus perpetrarant, ore reseratum est, & sicut ea, quæ ad dilectio- ,, nem tuam nunc direximus, gesta demonstrant. ,, S'intenderà meglio la proibizione di *S. Leone*, se io porrò sotto gli occhi de' leggitori ciò, che de' libri quì condannati de' *Priscillianisti* scrisse lo stesso *Turibio* a Vescovi *Idacio*, e *Ceponio* (1): ,, illud autem specialiter in ,, Actibus, qui *S. Thomæ* dicuntur, præ ceteris notandum atque exe- ,, crandum est, quod dicit eum non baptizare per aquam, sicut habet ,, Dominica prædicatio atque traditio, sed per oleum solum: quod qui- ,, dem isti nostri non recipiunt, sed *Manichæi* sequuntur; quæ hæresis ,, eisdem libris utitur, & eadem dogmata, & his deteriora sectatur. Ita ,, execrabilis universis per omnes terras ad primam professionis suæ con- ,, fessionem, nec discussa damnetur oportet, per cujus auctores, vel ,, per maximum principem *Manem* ac discipulos ejus, libros omnes apo- ,, cryphos vel compositos, vel infectos esse manifestum est, speciali- ,, ter autem Actus illos, qui vocantur *S. Andreæ*, vel illos, qui appel- ,, lantur *S. Johannis*, quos sacrilego *Leucius* ore conscripsit, vel illos, ,, qui dicuntur *S. Thomæ*, & his similia, ex quibus *Manichæi* & *Pri-* ,, *scillianistæ*, vel quæcumque illis est secta germana, omnem hære- ,, sim

(1) Baron. *Tom.* VI. *ad ann.* 447.

AN. DI CRISTO 447.

,, sim suam confirmare nituntur; & maxime ex blasphemissimo illo li-
,, bro, qui vocatur *memoria Apostolorum*, in quo ad magnam perversi-
,, tatis suæ auctoritatem, doctrinam Domini mentiuntur, qui totam de-
,, struit legem veteris Testamenti, & omnia, quæ *S. Moysi* de diversis
,, creaturæ, factorisque divinitus revelata sunt, præter reliquas ejus-
,, dem libri blasphemias, quæ referre pertæsum est.,,

448.

Nuova legge contro i libri di Porfirio, e di Nestorio.

XXIV. Non lasciavano intanto i *Nestoriani* di turbare la Chiesa. Convenne però agl' Imperadori *Teodosio* e *Valentiniano* reprimerli con nuova legge, in cui ancora alle fiamme condannarono i libri di *Porfirio*. N'era questo il tenore, come sta negli atti del Concilio *Efesino* presso il *Labbe* (1). ,, Regiam nostram majestatem decere arbitramur, ut subdi-
,, tos nostros de pietate admoneamus. Hac enim ratione futurum spe-
,, ramus, ut majorem quoque Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi fa-
,, vorem & benevolentiam nobis conciliemus, si nos & ipsi pro viri-
,, bus illi placere studeamus, & nostro subjectos imperio ad hoc ipsum
,, incitemus. Decernimus igitur, ut quæcumque *Porphyrius* propria
,, impulsus vesania contra piam Christianorum religionem conscripsit,
,, apud quemcumque inventa fuerint, igni tradantur: siquidem omnia
,, scripta, quæ divinam iram provocant, & animas lædunt, ea ne ad
,, aures quidem hominum pervenire volumus. Decernimus etiam, ut
,, quicumque impiam *Nestorii* opinionem æmulantur, vel nefariam ejus-
,, dem doctrinam sectantur, siquidem Episcopi, aut Clerici fuerint, ex
,, sacris Ecclesiis expellantur; sin vero laici, anathematizentur, prout
,, jam quoque a sacra majestate nostra lege cautum est. Omnibus præ-
,, terea orthodoxis volentibus, qui piam hanc nostram admonitionem se-
,, quuntur, potestatem facimus, ut hujusmodi homines citra ullum me-
,, tum, ullumve damnum publice divulgent, atque redarguant. Quoniam
,, vero ad pias ac sacras nostras aures pervenit, a nonnullis doctrinas
,, quasdam conscriptas, & editas fuisse ambiguas, & non plane & aperte
,, consentientes cum orthodoxa fide exposita a Synodo Sanctorum Pa-
,, trum *Nicææ*, & *Ephesi* congregatorum, & a piæ memoriæ *Cyrillo*
,, magno *Alexandrinorum* urbis quondam Episcopo: mandamus, ut hu-
,, juscemodi scripta, sive antehac, sive hoc quoque tempore compo-
,, sita fuerint, comburantur, ac prorsus aboleantur, ut nullo modo cui-
,, quam ad legendum suppetere possint, illis, qui ejusmodi scripta, aut
,, libros apud se habere ac legere ausi fuerint, extremum supplicium
,, formidantibus (2).,, Fu letto questo Imperiale Editto *in Ecclesia Monachorum in desertis degentium die* XXIII. *Pharmuti* (cioè a' 18. di Aprile) *indictione* I. anno Diocletiani CLXIV., che secondo la Cronologia di *Petavio* era il CCCCXLVIII. dell'Era nostra.

449.

Legge di Teodosio contro S. Flaviano, nella quale si confermano le condanne de' libri di Nestorio, e di Porfirio.

XXV. Così *Teodosio* non si fosse lasciato ingannare dall'Eunuco *Crisafio* partitante dichiarato di *Eutiche*, che non avremmo da lui avuta una legge contro *S. Flaviano*, ed altri Vescovi fattigli da quello scaltro Cortigiano credere *Nestoriani*. Per altro in questa medesima legge scor

(1) *Loc. cit. col.* 1213. (2) Veggasi anche il Codice di *Giustiniano de Summ. Trinit. l.* 1.

AN. DI CRISTO 449.

scorgesi il suo costante impegno a distruggere i rei libri di *Nestorio*, e di *Porifirio*. Appar ciò da queste parole, colle quali termina quella legge (1): ,, Sed nec habeat aliquis, aut legat, aut transcribat, proferatve *Nestorium*, vel terminos ejus, aut codices noxios, & maxime quos contra solas *Porphyrius* edidit Christianas litteras; neque *Theodoreti* scripta: sed quicumque hujusmodi Codices habet, publice illos proferat, & cunctis videntibus igni tradantur. Et eos, qui hanc Religionem colunt, vel doctores eorum, nullus neque in civitate, neque in agro, neque eos secum patiatur habere consessum: alioquin rebus ejus publicatis, ipse perpetuo exilio relegabitur, Quicumque hoc egerit, vel qualislibet extiterit, vel quisquis codices habuerit, interdictam fidem *Nestorii* ac *Theodoreti* continentes, aut interpretationes eorum, vel qui vocantur sermones allocutorii, sive traditiones, iisdem tormentis subjaceat, vel si ea quæ sunt ab iis composita, alterius nomine fuerint prænotata. ,,

452. XXVI. Fu questa legge dagl' Imperadori *Valentiniano* e *Marciano* cassata a' 6. di Luglio per ciò solo, che contro *Flaviano*, *Eusebio* e *Teodoreto* eracisi stabilito; quindi eglino in altra legge dello stesso mese (2) colle stesse pene, colle quali vedemmo dagl' Imperadori lor predecessori puniti i libri de' *Nestoriani*, e gli spargitori loro, condannarono i libri degli *Eutichiani*. *Comperimus præterea*, dice la legge (3), *quædam eos in contumeliam Religionis & invidiam venerabilis Synodicæ* (di Calcedone) *definitionis fuisse mentitos, conscriptisque libris & chartarum tomis plura finxisse, quæ eorum insaniam adversus veram fidem aperte signarent: atque ideo præcipimus, ubicumque hujusmodi scripta fuerint, ignibus cremari. Eos vero, qui vel scripserint, vel aliis legenda tradiderint docendi studio vel discendi, censemus cum publicatione bonorum deportatione puniri*.

455. XXVII. Di *Marciano* abbiamo un altra legge de' 13. di Agosto contro gli Eretici, e massimamente gli *Apollinaristi*, e gli *Eutichiani* indirizzata a *Palladio* Prefetto del Pretorio. Nel Codice di *Giustiniano* (4) seguito da *Boemero* ella è datata col Consolato di *Costanzo*, e di *Ruffo*, ma questi non furono Consoli, che l' anno 457., e *Marciano* verso la fine di Gennajo di quest' anno era passato all' eternità. Ritengasi però la data, che nel Concilio *Calcedonese* s' incontra presso il *Labbe* (5), *divo* Valentiniano *octavum*, & Anthemio *viris clarissimis Consulibus*, cioè la data del CCCCLV. in cui noi la mettiamo. Ciò che appartiene a' libri, de' quali trattiamo, è come segue. ,, Nulli etiam contra Venerabilem *Calcedonensem* Synodum liceat aliquid vel dictare, vel scribere, vel edere, atque emittere, aut aliorum super eadem rescripta proferre: nemo hujusmodi habere libros, & sacrilega Scriptorum audeat monimenta servare. Quod si qui in his criminibus fuerint deprehensi, perpetua deporta-

(1) *Conc. Labb. Tom. IV. col. 864.*
(2) *Kal. Aug.*, o come altri leggono. *V. Kal. Aug.*
(3) *Labb. ibid. col. 869.*
(4) *Quicumque C. de hæreticis.*
(5) *Tom. IV. Labb. col. 888.*

„ tatione damnentur. Eos vero, qui discendi studio audierint de infausta
„ hæresi disputantes, decem librarum auri, quæ fisco nostro inferendæ
„ sunt, jubemus subire dispendium. Omnes vero hujuscemodi chartæ ac
„ libri, qui funestum *Eutychetis*, hoc est *Apollinaris*, fuerint dogma
„ complexi, incendio concrementur, ut facinorosæ perversitatis vestigia
„ ipsa flammis combusta depereant „. E con questa laudevolissima legge frutto dell' insigne zelo di *Marciano* per lo Concilio *Calcedonese* alla prima Epoca di questa Storia porremo fine.

EPOCA II.

DALL' ANNO DI CRISTO 496. ALL' ANNO 866.

Decreto di Gelasio *Papa*.

496. *Decreto di Papa* Gelasio.

I. IL decreto che poniamo per Epoca in questa Storia, è una delle prove più luminose non meno della vigilanza, che della podestà del Romano Pontefice in materia di proibizione di libri. Ma egli è anche vero, che per questo appunto è soggetto a molte difficoltà. Noi le svilupperemo tutte; ma prima il daremo quale l' abbiamo presso il *Labbe* nel tomo quarto de' Concilj (1).

„ *Ordo* (2) *librorum veteris Testamenti, quem Sancta, & Catholica*
„ Romana *suscipit & veneratur Ecclesia, digestus a Beato* Gelasio *Papa I.*
„ *cum septuaginta Episcopis*.

„ Genesis liber unus.
„ Exodi liber unus.
„ Levitici liber unus;
„ Numeri liber unus.
„ Deuteronomii liber unus.
„ Jesu Nave liber unus.
„ Judicum liber unus.
„ Ruth liber unus.
„ Regnorum libri quatuor.
„ Paralipomenon libri duo.
„ Psalmorum 150. liber unus.
„ Salomonis libri tres.
„ Proverbia,
„ Ecclesiastes, &
„ Cantica Canticorum.
„ Item Sapientiæ Liber unus.
„ Ecclesiasticus liber unus.

Item ordo Prophetarum.

„ Isaiæ liber unus.
„ Jeremiæ liber unus.
„ Cinoth, idest, de lamentationi-
„ bus suis.
„ Ezechielis liber unus.
„ Danielis liber unus.
„ Oseæ liber unus.
„ Amos liber unus.
„ Michææ liber unus.
„ Joel liber unus.
„ Abdiæ liber unus.
„ Jonæ liber unus.
„ Naum liber unus.
„ Habacuc liber unus.
„ Sophoniæ liber unus.
„ Aggæi liber unus.
„ Zachariæ liber unus.
„ Malachiæ liber unus.

E *Item*

(1) *Pag.* 1260.

(2) In antichissimo MS di Concilj il titolo è questo: *notitia sacrarum scripturarum, seu librorum Canonicorum, cum descriptione vel adnotatione* Gelasii *Papa*. In altri Codici indicati da' *Ballerini* si ha quest' altro titolo *Ordo de sacris libris digestus a* Gelasio *Papa cum* LXX. *Episcopis*.

AN. DI CRISTO 496.

Item ordo Historiarum.

,, Job liber unus *ab aliis omissus.*
,, Tobiæ liber unus :
,, Esdræ liber unus.
,, Esther liber unus.
,, Judith liber unus.
,, Machabæorum liber unus.

Item ordo Scripturarum novi & æterni Testamenti.

,, Evangeliorum libri quatuor.
,, Secundum Matthæum liber unus.
,, Secundum Marcum liber unus.
,, Secundum Lucam liber unus.
,, Secundum Johannem liber unus.
,, Actuum Apostolorum liber unus.

Epistolæ Paulli Apostoli numero XIV.

,, Ad Romanos epistola una.
,, Ad Corinthios epistolæ duæ.
,, Ad Galatas epistola una.
,, Ad Thessalonicenses epistolæ duæ.
,, Ad Ephesios epistola una.
,, Ad Philippenses epistola una.
,, Ad Colossenses epistola una.
,, Ad Timotheum epistolæ duæ.
,, Ad Titum epistola una.
,, Ad Philemonem epistola una.
,, Ad Hebræos epistola una.

Item Apocalypsis Johannis liber unus.

Item Canonicæ epistolæ numero septem.

,, Jacobi Apostoli epistola una.
,, Petri Apostoli epistolæ duæ.
,, Johannis Apostoli epistolæ tres.
,, Judæ Zelotis Apostoli epistola una.

Gelasii *Papæ decretum cum* LXX. *Episcopis habitum de Apocryphis Scripturis* (1).

,, Post Propheticas, Evangelicas, atque Apostolicas Scripturas, ,, quibus Ecclesia Catholica per gratiam Dei fundata est, illud etiam inti- ,, mandum putamus, quod quamvis universæ per orbem Catholicæ Ec- ,, clesiæ unus thalamus Christi sint, sancta tamen Romana Catholica & ,, Apostolica Ecclesia nullis Synodicis constitutis ceteris Ecclesiis prælata ,, est, sed Evangelica voce Domini & Salvatoris nostri primatum obtinuit, ,, *Tu es* Petrus, inquientis, *& super hanc Petram ædificabo Ecclesiam* ,, *meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam: & tibi dabo cla-* ,, *ves Regni Cœlorum, & quæcumque ligaveris super terram, erunt ligata* ,, *& in cœlis, & quæcumque solveris super terram, erunt soluta & in cœlis.* ,, Qui

(1) Nel Codice di *Giustello* leggesi quest' altro titolo: *Decreta* Gelasii *Papæ de recipiendis, & non recipiendis libris, quæ scripta sunt ab eo cum* LXX. *eruditissimis* Episcopis. Il Codice *Fiorentino* dissopra citato di *S. Marco* premette: *incipit decretum de abjiciendis, & recipiendis libris, quod scriptum est a* Gelasio *Papa cum* LXX. *eruditissimis viris Episcopis in Sede Apostolica in urbe* Roma. Altri titoli leggonsi in altri Codici. *Incipiunt decreta de recipiendis, & non recipiendis libris, quæ scripta sunt a* Gelasio *Papa cum* LXX. *eruditissimis viris Episcopis in Sede Apostolica Urbis Romæ*: così il Codice Vaticano 3832. del secolo XII.; ma l'antichissimo MS. Vaticano Palatino 493. presso Monf. *Fontanini de Antiquit. Horta* p. 317. più brevemente e più barbaramente: *incipit decretalem Sancti* Gelasii *Papæ*. Lo stesso nome di *decretale* dà a questo decreto il Codice *Lucchese Colbertino*, dal quale lo riprodusse il Ch. P. *Mansi* nel tomo 1. de' suoi supplementi a' Concilj: *incipit decretale ab Urbe* Roma *editum de recipiendis, sive non recipiendis libris factum* [sic] *Synodum sub* Gelasio *Papa Urbis Romæ cum* LXX. *Episcopis*. Anche il Codice Vaticano 1353. usa il termine di decretale, ma con qualche altra variazione cioè: *incipit decretalis de recipiendis, & non recipiendis libris, qui scriptus est a* Gelasio *Papa cum* LXX. *viris eruditissimis Episcopis in Sede Apostolica Urbis* Romæ.

„ Cui data est etiam societas Beatissimi *Paulli* Apostoli vasis electio-
„ nis, qui non diverso, sicut hæretici garriunt, sed uno tempore, uno eo-
„ demque die, gloriosa morte cum *Petro* in urbe *Roma*, sub *Cæsare Ne-*
„ *rone* agonizans, coronatus est, & pariter supradictam Sanctam *Roma-*
„ *nam* Ecclesiam Christo Domino consecrarunt, talemque omnibus urbi-
„ bus in universo mundo sua præsentia atque venerando triumpho prætu-
„ lerunt.

„ Est ergo prima *Petri* Apostoli Sedes *Romana* Ecclesia, *non habens*
„ *maculam*, *neque rugam*, nec aliquid hujusmodi.

„ Secunda autem sedes, apud *Alexandriam* Beati *Petri* nomine a
„ *Marco* ejus & discipulo & Evangelista consecrata est. Ipseque a *Petro*
„ Apostolo in *Ægyptum* directus, verbum veritatis prædicavit, & glo-
„ riosum consummavit Martyrium.

„ Tertia vero Sedes, apud *Antiochiam* ejusdem Beatissimi *Petri*
„ Apostoli nomine habetur honorabilis, eo quod illic priusquam *Romam*
„ venisset, habitavit, & illic primum nomen Christianorum novellæ gen-
„ tis exortum est.

„ Et quamvis aliud fundamentum nullus possit ponere, præter id
„ quod positum est, qui est Christus Jesus, tamen ad ædificationem no-
„ stram, eadem Sancta *Romana* Ecclesia post illas veteris vel novi Testa-
„ menti, quas singulariter suscepimus, etiam has suscipi non prohibet
„ Scripturas, id est.

„ Sanctam Synodum *Nicænam* trecentorum decem & octo patrum.,
„ mediante Maximo *Constantino* Augusto, in qua *Arius* hæreticus con-
„ demnatus est.

„ Sanctam Synodum *Constantinopolitanam* mediante *Theodosio* seniore
„ Augusto, in qua *Macedonius* hæreticus debitam condemnationem excepit.

„ Sanctam Synodum *Ephesinam*, in qua *Nestorius* condemnatus est
„ consensu Beatissimi *Cælestini* Papæ, mediante *Cyrillo Alexandrinæ* Se-
„ dis Antistite, & *Arcadio* Episcopo ab *Italia* destinato.

„ Sanctam Synodum *Calchedonensem*, mediante *Marciano* Augusto,&
„ *Anatolio Constantinopolitano* Episcopo, in qua *Nestoriana*, & *Eutychiana*
„ hæretes simul cum *Dioscoro*, ejusque complicibus damnatæ sunt.

„ Sed & si qua sunt Concilia a Sanctis Patribus hactenus instituta,
„ post horum auctoritatem & custodienda, & recipienda, & decernimus,
„ & mandamus.

„ Item Opuscula *B. Cypriani* Martyris & *Carthaginensis* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Gregorii Nazianzeni* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Basilii Cappadociæ* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Athanasii Alexandrini* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Cyrilli Alexandrini* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Johannis Constantinopolitani* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Theophili Alexandrini* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Hilarii Pictaviensis* Episcopi.
„ Item Opuscula *B. Ambrosii Mediolanensis* Episcopi.

AN. DI CRISTO 496.

,, Item Opuscula *B. Augustini Hipponensis* Episcopi.
,, Item Opuscula *B. Hieronymi* Presbyteri.
,, Item Opuscula *B. Prosperi* viri religiosissimi.

,, Item Epistola *B. Leonis* ad *Flavianum Constantinopolitanum* Episco-
,, pum destinata; cujus textum quispiam si usque ad unum jota disputa-
,, verit, & non eam in omnibus venerabiliter receperit, anathema sit.

,, Item Opuscula, atque tractatus omnium Orthodoxorum Patrum,
,, qui in nullo a Sanctæ Ecclesiæ *Romanæ* consortio deviarunt, nec ab ejus
,, fide vel prædicatione sejuncti sunt; sed & ipsius communionis per gra-
,, tiam Dei usque in ultimum diem vitæ suæ fuere participes, legendos
,, decernimus.

,, Item decretales epistolas, quas Beatissimi Papæ diversis tempori-
,, bus ab urbe *Romana* pro diversorum patrum consultatione dederunt, ve-
,, nerabiliter recipiendas.

,, Item gesta Sanctorum Martyrum, qui multiplicibus tormentorum
,, cruciatibus, & mirabilibus confessionum triumphis irradiant. Quis ita
,, esse Catholicorum dubitet, & majora eos in agonibus fuisse perpessos,
,, nec suis viribus, sed gratia Dei, & adjutorio universa tolerasse? Sed
,, ideo secundum antiquam consuetudinem, singulari cautela in Sancta
,, *Romana* Ecclesia non leguntur, quia & eorum, qui conscripsere, no-
,, mina penitus ignorantur: & ab infidelibus, aut idiotis superflua, aut mi-
,, nus apta, quam rei ordo fuerit, scripta esse putantur, sicut cujusdam
,, *Quirici* & *Julitæ*, sicut *Georgii*, aliorumque hujusmodi passiones,
,, quæ ab hæreticis perhibentur compositæ. Propter quod, ut dictum est,
,, ne vel levis subsannandi oriretur occasio, in Sancta *Romana* Ecclesia
,, non leguntur. Nos tamen cum prædicta Ecclesia omnes Martyres, &
,, eorum gloriosos agones, qui Deo magis quam hominibus noti sunt,
,, omni devotione veneramur.

,, Item vitas Patrum, *Paulli*, *Antonii*, *Hilarionis*, & omnium
,, heremitarum, quas tamen vir beatissimus scripsit *Hieronymus*, cum
,, omni honore suscipimus.

,, Item actus Beati *Silvestri* Apostolicæ Sedis Præsulis, licet ejus
,, qui conscripsit nomen ignoretur, a multis tamen in Urbe *Romana* Ca-
,, tholicis legi cognovimus, & pro antiquo usu multæ hæc imitantur
,, Ecclesiæ.,,

,, Item scripta de inventione Crucis Dominicæ, & alia scripta de in-
,, ventione Capitis *Johannis Baptistæ*, novellæ quædam relationes sunt,
,, & nonnulli eas Catholici legunt. Sed cum hæc ad Catholicorum manus
,, pervenerint, beati *Paulli* Apostoli præcedat sententia: *omnia probate:*
,, *quod bonum est, tenete.*,,

,, Item *Rufinus* vir Religiosus plurimos Ecclesiastici operis edidit li-
,, bros, nonnullas etiam Scripturas interpretatus est. Sed quoniam Beatus
,, *Hieronymus* eum in aliquibus de arbitrii libertate notavit, illa sentimus,
,, quæ prædictum beatum *Hieronymum* sentire cognoscimus; & non solum
,, de *Rufino*, sed etiam de universis, quos vir sæpius memoratus, zelo
,, Dei & fidei religione reprehendit.,, ,, Item

,, Item *Origenis* nonnulla opuscula, quæ vir beatissimus *Hieronymus* ,, non repudiat, legenda suscipimus. Reliqua autem omnia cum auctore ,, suo dicimus esse renuenda.,,

,, Item Chronica *Eusebii Cæsariensis*, & ejusdem Ecclesiasticæ hi- ,, storiæ libros: quamvis in primo narrationis suæ libro tepuerit, & po- ,, stea in laudibus atque excusatione *Origenis* schismatici unum conscri- ,, pserit librum: propter rerum tamen notitiam singularem, quæ ad in- ,, structionem pertinent, usquequaque non dicimus renuendos.,,

,, Item *Orosium* virum eruditissimum collaudamus: quia valde nobis ,, necessariam adversus paganorum calumnias dignam ordinavit historiam, ,, miraque brevitate contexuit.,,

,, Item venerabilis viri *Sedulii* paschale opus, quod heroicis de- ,, scripsit versibus, insigni laude præferimus.,,

,, Item *Juvenci* nihilo minus laboriosum opus non spernimus, sed ,, miramur.

,, Cetera, quæ ab hæreticis sive schismaticis conscripta, vel præ- ,, dicata sunt, nullatenus recipit Catholica, & Apostolica *Romana* Eccle- ,, sia; e quibus pauca, quæ ad memoriam venerunt, & a Catholicis vi- ,, tanda sunt, credimus esse subdenda.

,, *Notitia librorum apocryphorum, qui non recipiuntur.*,,

,, In primis *Ariminensem* Synodum a *Constantio Constantini* Augusti ,, filio congregatam, mediante *Tauro* Præfecto, ex tunc & nunc, & ,, usque in æternum confitemur esse damnatam.

,, Item Itinerarium nomine *Petri* Apostoli, quod appellatur Sancti ,, *Clementis* libri octo, apocryphum.

,, Actus nomine *Andreæ* Apostoli, apocryphi.

,, Actus nomine *Thomæ* Apostoli, apocryphi.

,, Actus nomine *Petri* Apostoli, apocryphi.

,, Actus nomine *Philippi*, apocryphi.

,, Evangelium nomine *Thaddæi*, apocryphum.

,, Evangelium nomine *Matthiæ*, apocryphum.

,, Evangelium nomine *Petri* Apostoli, apocryphum.

,, Evangelium nomine *Jacobi minoris*, apocryphum.

,, Evangelium nomine *Barnabæ*, apocryphum.

,, Evangelium nomine *Thomæ*, quo utuntur *Manichæi*, apocryphum.

,, Evangelium nomine *Bartholomæi* Apostoli, apocryphum.

,, Evangelium nomine *Andreæ* Apostoli, apocryphum.

,, Evangelia, quæ falsavit *Lucianus*, apocrypha.

,, Liber de *infantia Salvatoris*, apocryphus.

,, Evangelia, quæ falsavit *Esitius*, apocrypha.

,, Liber de *nativitate Salvatoris*, & de Maria & *obstetrice*, apo- ,, cryphus.

,, Liber, qui appellatur *Pastoris*, apocryphus.

,, Libri omnes, quos fecit *Leucius* discipulus diaboli, apocryphi.

,, Liber, qui appellatur *Fundamentum*, apocryphus.

,, Li-

AN. DI CRISTO 496.

,, Liber, qui appellatur *Thesaurus*, apocryphus.
,, Liber de *filiabus Adæ genesros*, apocryphus.
,, *Centimetrum* de Christi, Virgilianis compaginatum versibus, apo-
,, cryphum.
,, Liber, qui appellatur *Actus Theclæ* & *Paulli* Apostoli, apo-
,, cryphus.
,, Liber, qui appellatur *Nepotis*, apocryphus.
,, Liber *Proverbiorum*, qui ab hæreticis conscriptus, & Sancti *Si-*
,, *xti* nomine prænotatus est, apocryphus.
,, Revelatio, quæ appellatur *Paulli*, apocrypha.
,, Revelatio, quæ appellatur *Thomæ* Apostoli, apocrypha.
,, Revelatio, quæ appellatur *Stephani*, apocrypha.
,, Liber, qui appellatur *Transitus*, idest *Adsumptio Sanctæ* Mariæ,
,, apocryphus.
,, Liber, qui appellatur *pœnitentia Adæ*, apocryphus.
,, Liber *Ogiæ* nomine gigantis, qui ab hæreticis cum dracone post
,, diluvium pugnasse perhibetur, apocryphus.
,, Liber, qui appellatur *Testamentum Job*, apocryphus.
,, Liber, qui appellatur *pœnitentia Origenis*, apocryphus.
,, Liber, qui appellatur *pœnitentia Sancti Cypriani*, apocryphus.
,, Liber, qui appellatur pœnitentia *Jannis*, & *Mambræ*, apo-
,, cryphus.
,, Liber, qui appellatur *sortes Apostolorum*, apocryphus.
,, Liber, qui appellatur, *Laus Apostolorum*, apocryphus.
,, Liber *Canonum Apostolorum*, apocryphus.
,, Liber *Physiologus*, qui ab hæreticis conscriptus est, & *B. Ambrosii*
,, nomine signatus, apocryphus.
,, Historia *Eusebii Pamphili*, apocrypha.
,, Opuscula *Tertulliani*, apocrypha.
,, Opuscula *Lactantii*, apocrypha.
,, Opuscula *Africani*, apocrypha.
,, Opuscula *Postumiani*, & *Galli*, apocrypha.
,, Opuscula *Montani*, *Priscillæ*, & *Maximillæ*, apocrypha.
,, Opuscula omnia *Fausti Manichæi*, apocrypha.
,, Opuscula *Commodiani*, apocrypha.
,, Opuscula alterius *Clementis Alexandrini*, apocrypha.
,, Opuscula *Tatii Cypriani*, apocrypha.
,, Opuscula *Arnobii*, apocrypha.
,, Opuscula *Tyconii*, apocrypha.
,, Opuscula *Cassiani* Presbyteri *Galliarum*, apocrypha.
,, Opuscula *Victorini Pictaviensis*, apocrypha.
,, Opuscula *Fausti Regensis Galliarum*, apocrypha.
,, Opuscula *Frumentii Cæci*, apocrypha.
,, Epistola *Jesu* ad *Abagarum* Regem, apocripha.
,, Epistola *Abagari* ad *Jesum*, apocrypha.

,, Pas-

,, Passio *Quirici* & *Julitæ*, apocrypha.

,, Passio *Georgii*, apocrypha.

,, Scriptura, quæ appellatur *contradictio Salomonis*, apocrypha.

,, Phylacteria omnia, quæ non Angelorum (ut illi confingunt) sed ,, dæmonum magis arte conscripta sunt, apocrypha.

,, Hæc, & omnia his similia, quæ *Simon* Magus, *Nicolaus*, ,, *Cerinthus*, *Marcion*, *Basilides*, *Ebion*, *Paullus* etiam *Samosatenus*, ,, *Photinus*, & *Bonosus*, & qui simili errore defecerunt, *Montanus* quo- ,, que cum suis obscœnissimis sequacibus, *Apollinaris*, *Valentinus*, sive ,, *Manichæus*, *Faustus*, *Africanus* (1), *Sabellius*, *Arius*, *Macedonius*, *Eu-* ,, *nomius*, *Novatus*, *Sabbatius*, *Cælestius*, *Donatus*, *Eustathius*, *Jo-* ,, *vinianus*, *Pelagius*, *Julianus Celanensis*, *Cælestius*, *Maximinus*, *Pri-* ,, *scillianus* ab *Hispania*, *Nestorius Constantinopolitanus*, *Maximus Cyni-* ,, *cus* (2), *Lampetius*, *Dioscorus*, *Eutyches*, *Petrus*, & alius *Petrus*, ,, e quibus unus *Alexandriam*, alius *Antiochiam* maculavit, *Acacius* ,, *Constantinopolitanus* cum consortibus suis: nec non & omnes hæretici, ,, eorumque discipuli, sive schismatici, docuerunt, vel conscripserunt, ,, quorum nomina minime retinentur, non solum repudiata, verum etiam ,, ab omni *Romana* Catholica & apostolica Ecclesia eliminata, atque cum ,, suis auctoribus, auctorumque sequacibus sub anathematis indissolubili ,, vinculo in æternum confitemur esse damnata. ,, Sin qui il decreto.

E' veramente di questo Papa.

II. Già quattro questioni si muovono. La prima è, se questo decreto sia di *Gelasio*: La seconda, se tutto sia di questo Pontefice: La terza, in quale anno sia stato fatto: La quarta finalmente, se sia stato fatto in un Concilio. Or quanto alla prima questione l' *Inglese Giovanni Pearson* (3) ha preteso, che incerto era l' Autor di questo decreto, ma certamente posterior a' tempi di *Gelasio*, anzi a quelli del quinto general Concilio celebrato nell' anno DLIII. Ma *Guglielmo Cave* ha portata la critica più oltre, e l' ha spacciato nella sua *storia letteraria*, per opera del falso *Isidoro Mercatore*. Con maggiore tracotanza lo censura *Gottlieb Wernsdorff* nell'opera citata all' anno CCCV. (4) dichiarandolo tale, che *dudum apud doctos, & sinceros homines fidem omnem amisit, ut barbarum ac rude*, CERTEQUE *spurium opus, quod nomen Gelasii fraudulenter mentitur, atque ex eadem officina* Isidori Mercatoris *cum epistolis Pontificum decretalibus prodiit*; nel che si rimette agli argomenti di *Cave*. Converrà dunque in grazia del nostro Protestante cassare dal numero degli uomini *dotti* e *sinceri*, non che il *Bellarmino*, il *Labbe*, l' *Arduino*, e gli altri Raccoglitori de' Concilj, ma ancora i due *Pagi* (5), *Natale d' Alessandro* (6), il Card. *Noris* (7), il *Doujat* (8), il *Benedettino Liron* (9), il P. *Erasmo Froelich* (10), i *Balle-* *ri-*

(1) Avverte il *Labbe*, che va tolta la virgola.

(2) Leggasi *Maximus Cynicus*.

(3) *Vindic. Epistol. S. Ignat. P. 1. cap. 4.*

(4) *Pag. 8*

(5) Antonio *in critic.* Baron. *ad an. 494.* Francesco *in Vit. Pont.* dove di *Gelasio*.

(6) *Hist. Eccles. sæc. v. cap. 5. art. 18.*

(7) *Cenotaph. Pisan. diss. IV. cap. 11. §. 1.*

(8) *Prænot. Jur. Canon. lib. 11. cap. 29. §. 20.*

(9) *Les amenités de la Critique T. 1. p. 1.*

(10) *Annal. Rer. & Reg. Syr.*

AN. DI CRISTO 496.

rini (1), anzi pure il *Dupino* (2), i quali tutti, benchè alcuni d'essi incerti sieno, se di *Gelasio* sia, oppure di altro Pontefice *Romano*, si accordano tutti a riconoscerlo genuino, ed anteriore alla raccolta *Isidoriana*. Ma ci perdonerà: anzi che fare a questi grand' uomini, e ad altri assai, come i *Bollandisti*, il *Fontanini*, il *Mansi*, un torto sì manifesto, diremo ch' egli è stato troppo incauto a fidarsi del *Cave* le cui ragioni sono debolissime conjetturelle, e solo vagliono a dimostrare, quanto vano sia il nostro intendimento, allorchè si lascia guadagnare da' pregiudizj. Proponghiamole ad una ad una, acciocchè non paja questo nostro un giudizio precipitato, o sia *Wernsdorffiano*, quantunque il P. *Khell* abbiale già in buona parte confutate in un eccellente libro, che contrappose allo stesso *Wernsdorff* (3), e noi stessi dopo lui in altra opera (4) ne abbiamo brevemente scoperta l' insussistenza.

Il che si prova.

III. Prima però con due argomenti, ma di tutt' altro peso, che non sono le sofisticherie di *Cave*, a *Gelasio* restituiamo questo decreto. *Isidoro Mercatore*, come ho posto in chiaro nell'*Antifebbronio* non prima dell' anno 846. divolgò le sue imposture, anzi neppure nell' anno 853. quando *Rabano* mandò ad *Eribaldo* la lettera stampata dal *Baluzio*, erano note le false colui decretali; di che ho trattato nella Prefazione al Penitenzial dello stesso *Rabano* da me inserito di nuovo per appendice nel primo Tomo della mia *Biblioteca Rituale*. Se dunque sia manifesto, che molto avanti l' anno 853. era comune questo decreto sotto nome di *Gelasio*, sarà pure evidente, e che finzione non può dirsi d' *Isidoro*, e che a *Gelasio* con tutta ragione lo dobbiamo attribuire. Or questo è ciò, che primieramente appar chiaro da moltissimi MSS., di assai maggiore antichità del nono secolo, ne' quali se alcuni si traggano, che a *Damaso*, e ad *Ormisda* lo danno (di che si dirà poco appresso), si legge questo decreto col nome di Papa *Gelasio*. Tali sono per detto de' *Ballerini*, che han ripassati tante MSS. raccolte di Canoni, la raccolta *Lucchese Colbertina* del P. *Mansi*, la cui origine non è guari lontana dal secolo di *Gelasio*, il preziosissimo Codice *Palatino* 493. del *Fontanini* di origine *Gallicana*, e un Codice *Vaticano*, che alla pura raccolta di *Dionigi Esiguo* ha unite nel secolo VIII. parecchie giunte, e possiamo aggiungerci il Codice *Diessese*, nel quale senza nome di *Gelasio* si ha quel decreto, Codice, come avvertimmo, scritto alla metà del secolo ottavo, ma di più vetusta origine, oltre quelli, che i *Maurini* nelle note all' opere di *Sant' Ambrogio* (5) dicono di aver veduti di mille e più anni. Ecco il primo argomento, che abbatte il sistema di *Cave*, e di *Wernsdorff*. L' altro argomento ci si somministra dalle testimonianze di Autori più antichi dell' anno 853. Comincio dall' Autore della Cronaca *Centulense* o di *S. Ricario* in *Piccardia*. Narra egli, che i Monaci di quel-

1. Da MSS. antichissimi.

2. Da varii Autori.

(1) *Observat. in Card.* Noris *opera lib.* II. *cap.* XII. e nel Trattato *de ant. Canon. Collect. pag.* CLI. *seqq.*

(2) *Bibl. Eccles. T.* III. *P.* II. *pag.* 270.

(3) *Auctoritas utriusque libri Maccab. Canonico-historica* Viennæ 1749. *p.* 94. *seqq.*

(4) *Storia letteraria d'Italia T.* IV. *p.* 196. *seqq.*

(5) Veggansi gli Atti di *Lipsia* del 1690. *pag.* 311.

quella Badia nell' anno DCCCXXXI. fecero per ordine di *Lodovico Pio* l' inventario di tutti i loro mobili, e stabili, che possedevano, e in questo eraci un esatto catalogo de' MSS. della lor libreria: ora come si vede nel detto Catalogo, aveacene uno col decreto di *Gelasio* notato in questi termini: Gelasii *Papæ de libris recipiendis, & non recipiendis*. Un altro simil Codice donò al Monastero di *S. Germero Ansegiso*, che erane Abate dall' anno 807. e poi passò nell' anno 823. a governare la Badia di *Fontanella*: eccone il titolo: *in Evangelio* Matthæi *ejusdem* (di S. Girolamo) *continens in eodem decreta* Gelasii *Papæ de libris recipiendis, & non recipiendis*. E come proverebbesi da *Cave*, e dal suo copiatore *Wernsdorff*, che questi due Codici di *S. Ricario*, e di *S. Germero* non fossero anche più antichi, o almeno tratti da altro più antico esemplare? Ma risalghiamo a' principj del secolo VIII. Morì nel 709. *Aldelmo* Vescovo in *Inghilterra*. Abbiamo tra gli altri di lui un libro *de laudibus Virginitatis*, dove (9) si dice, che *cetera apocryphorum deliramenta velut horrisona verborum tonitrua penitus abdicare, & procul eliminare orthodoxorum Patrum scita scriptis decretalibus sanxerunt*. Or vorrei sapere da *Cave*, chi sieno questi *Padri ortodossi*, che del doversi rigettare i libri apocrifi fecero ordinazioni, se non sono i LXX. Vescovi del Concilio *Romano*? e a quali *decretali* potesse alludere *Aldelmo*, se non intese della decretal di *Gelasio*? Torcasi pur quanto vuole; non potrà dir cosa, che basti ad escludere la forza di questo testo. Come *Isidoro Mercatore* può dirsi fingitore di una decretale, che un Vescovo morto nel 709. già lesse, e citò? Al più potrebbe il *Pearson* trovare il sutterfugio di dire, che questa decretale fu fatta dopo il quinto General Concilio di *Costantinopoli*, e che però poteva lodarsi da *Aldelmo*. Ma a buon conto il *Cave* col suo *Wernsdorff* è convinto. E poi quanto al *Pearson* lo potremmo strignere con un autorevolissima testimonianza di un Papa di parecchi anni più antico di questo Concilio. Intendo di Papa *Ormisda*; ma meglio sarà riserbarla all' anno DXX. Vedesi già con qual verità scrivesse il *Wernsdorff*, *hoc decretum in collectione Pseudo*-Isidori *exstare, atque a nullo Scriptore, qui sæculum IX. vetustate excedat, memorari*.

Confermasi coll' autorità d' Incmaro nimico delle decretali Isidoriane.

IV. Non negasi, che anche *Isidoro* il riporri; ma che fa ciò? Se questa fosse buona ragione a dirlo da lui fabbricato, guai a tanti altri Concilj, e a parecchie altre Costituzioni di Papi: converrebbe farne un fascio, e come spurj monumenti dannargli all' obblivione, perchè quell' Impostore gli ha inseriti nella sua raccolta. Ma fermiamoci un poco sugli Autori del IX. secolo, da' quali *Cave* confessa essersi del decreto di *Gelasio* fatta memoria. Tra questi egli mentova, e con ragione *Lupo* Abate di *Ferriers*, *Incmaro* di *Rhems*, e *Niccolò I.* Ma non ha certamente badato, che *Incmaro* fu il grande, e primo combattitore delle decretali *Isidoriane*. Perocchè avrebbe dovuto prender quindi chiaro argomento, che se non fosse stata sicura cosa, che quel decreto fosse d'al-

(1) *Cap.* XI.

AN. DI CRISTO 496.

d' altra mano, e più antica, che non erano le nuove decretali d' *Isidoro*, non avrebbe *Incmaro* insistito su tale decreto, ma colle altre merci *Isidoriane* avrebbelo screditato. *Incmaro* dunque benchè nel IX. secolo scrivesse, è tal testimonio, che solò basta ad assicurarci, non essere il decreto *Gelasiano* uscito dalle mani d' *Isidoro*.

Si risponde a' contrarj argomenti di Cave, e prima a quello di mentovarsi nel decreto libri di data più fresca.

V. Or procediamo a' contrarj argomenti del *Cave*, tralasciandone per ora alcuni, a' quali sarà più in acconcio il rispondere nel progresso di questa nostra ricerca sulla Decretal di *Gelasio*. *Damnatur*, dic' egli, *in questo* decreto, *tractatus de revelatione capitis* S. Johannis Baptistæ *post ævum* Marcellini Comitis, *qui in eo diserte citatur demum scriptus*. Ma potrà egli provare, che il Trattato proscritto da *Gelasio* sia questo, in cui citasi *Marcellino* Conte? Io' si che più facilmente gli proverò il contrario. Il ritrovamento, di cui quì si parla, del Capo di *S. Giovambattista*, seguì nel 453. sotto *Marciano*, e in *Greco* ne stese la relazione l' Abate *Marcello*, al quale con varie visioni quella Sacra Testa fu discoperta; fu poi questa relazione dal *Greco* recata in Latino da *Dionisio Esiguo*, e lo stesso *Cave* laddove parla dell' opere di questo Abate la pone in nota, ne si proverà mai, che *Dionisio* non facesse questa sua versione dopo il 494. o 496. Or che poi in questa Relazione non potesse citarsi il Conte *Marcellino*, è evidente; perciocchè questa relazione fu scritta in *Greco*, e Latinamente trasportata pochi anni prima, che *Marcellino* alla sua Cronaca ponesse mano; il che ancor più si fa palese, ove riflettasi, che anzi *Marcellino* di questa a lui anterior relazione fece all' anno 453. un compendio. E da che dunque argomenta il *Cave*, che nel decreto *Gelasiano* non si condanni piuttosto la relazione di *Marcello*, nella quale non potè aver luogo la citazione di *Marcellino*, che l' altra posteriore scritta nel IX. secolo, e già falsamente posta trall' opere di *S. Cipriano*, nella quale si mentova questo Cronista? Se non avessimo certamente una relazion compilata in *Greco* sino dal 453., e messa in Latino da *Dionisio* prima che sotto *Anastasio* II. successor di *Gelasio* venisse a *Roma* (1), l' argomento di *Cave* sarebbe fortissimo; ma avendo noi quest' antica relazione, che poteva essere da *Gelasio* citata, qual critica permette, che solo per degradare dalla sua antichità il decreto s' intenda quì l' altra relazion più recente? Ne l' aggettivo di *novella*, che il decreto dà a questa Relazione, favorir può un modo di argomentare sì capricciosoo. E non poteva dirsi *novella* una relazione scritta, e tradotta non molt' anni avanti, siccome era la relazion dell' Abate *Marcello*? (2).

2. A quello di esservi delle cose assurde.

VI. Ma seguita *Cave* ad opporre, che questo decreto *multa continet absurda*, ἀσύστατα, *& a* Gelasio, *Synodique* Romanæ *doctrina & judicio plane aliena*. *Quis credat* Gelasium, *virum inter primos eruditum*, 70.*Episcoporum concilio stipatum*, Clementis Alexandrini, *quem totus venerabatur orbis*, *opera in apocryphorum censum relegasse*, *&* Africani Arnobii,

(1) Sotto *Anastasio II. Dionisio* fu pregato a traslatare dal *Greco* i Canoni de' Concilj per la sua perizia del *Greco* già nota, senza dubbio per altre sue versioni, tra le quali perchè non sarebbe questa, di cui parliamo?

(2) Veggasi *Tillemont* Tom. I nella nota 17. alla vita di *S. Giovambattista*.

bii, Lactantii, Commodiani, *scripta in eamdem classem retulisse? Quis credat, cui sanum sinciput, Papam, Patresque synodales, in eodem decreto* Eusebii *historiam ecclesiasticam inter probatos auctores recipere, & cum damnatis reijcere?* Per rispondere alla prima parte di questa obbiezione basta notare con de *Marca* (1), nel nostro decreto molte maniere di libri apocrifi esserci registrate, *quum non tantum figmenta hæreticorum veniant in hunc censum, sed etiam opuscula tractatorum, in quibus sunt nævi quidam*. Or potrebb' egli negare il *Cave*, che *Clemente Alessandrino*, *Lattanzio*, e gli altri da lui noverati con tanta lode non avessero grandissimi *nei*, pe' quali meritassero i loro libri di essere posti tra gli *apocrifi*, tra que' libri cioè, che per varj errori voleansi leggere con molta cautela, ne spediente era di porgli indifferentemente in mano a tutti? Dovea sol ricordarsi di ciò, che degli *Stromi* di *Clemente* avea egli medesimo osservato (2): *in hisce libris quadam* οὐχ ὑγιῶς *dicta haberi* Photius *observavit*. Plures *ejus nævos tum historicos, tum chronologicos, tum etiam Theologicos* ὡς ἐν παρόδῳ *notat* D. Blondellus de Sybiliis Lib. I. c. 6. *Non paucos recenset* Johannes Clericus *in epistolis Ecclesiasticis; multa nos etiam hac de re, præcipue de* ἀπαθείᾳ *Christi & Apostolorum, quæ* Clementi *vulgo obijcitur, observavimus Epistola Apologet.* Già quanto all' altra parte delle contraddizioni, avrebbe il *Cave* potuto oltre l' esempio della Storia di *Eusebio* portarne anche un altro di *S. Cipriano*, di cui sotto il nome di B. Cypriani *Martyris* si ricevono l' opere, pongonsi poi tra gli apocrifi libri *opuscula Tatii* (cioè *Thascii*) *Cypriani*. Ma ne l' uno ne l' altro esempio è buon argomento della contraddizione, ch' egli ci trova. Il *Tillemont* e dove di *Cipriano*, e dove di *Eusebio* favella, se ne spedisce assai agevolmente, dicendo, che i Copisti hanno intruse tra' libri apocrifi quest' opere. Ma quanto è più facile questa maniera di torre la pretesa contraddizione, tanto ci sembra men ricevevole, ripugnando ad essa tutti i Codici ancor più vetusti, e di origin diversa troppo uniformi in darci questi opuscoli tra gli apocrifi, perchè possiamo creder ciò un fallamento de' copisti, benchè almen ciò, che riguarda gli opuscoli di *Cipriano*, manchi a dir vero non solo in *Graziano*, come quel dotto Critico ha avvertito, ma ancora in *Attone* di *Vercelli* più antico di *Graziano*. Dirò dunque piuttosto col *Baronio* (3), che gli opuscoli di *Cipriano* nel decreto dichiarati apocrifi sono i soli opuscoli risguardanti la famosa controversia di lui con Papa *Stefano* sul battesimo. E ben sò io, che al *Tillemont* sembra (4), che non possa ciò sostenersi sì perchè niuna restrizione ivi è: *opuscula* Tatii Cypriani *apocrypha*, come niuna fu messa dissopra nel ricevere le opere del Santo: *item opuscula beati* Cypriani *Martyris &c.* sì perchè pare un affettazion puerile, che 'l nome sì poco noto di *Tascio* siasi corrotto in quel di *Tazio*, *come se*, dic' egli, *l' impostura medesima si fosse arrossita di condannare il gran* Cipriano, *e avesse voluto far credere, ch' ella d'un altro*,

e ripugnanti tra loro.

F 2

(1) *De Conc. lib. III. cap. II. n. 7.*
(2) *Hist. litter. Tom. I. pag. 89.*
(3) *Ad ann. 261. §. 46.*
(4) *Tom. IV. not. XXI. sulla Vita di S. Cipriano.*

AN. DI CRISTO 496.

tro, *e non di lui censurava le opere*. Ma per cominciare di quà appunto perchè il prenome di *Tascio* poco era conosciuto, era più facile a' Copisti lo storpiarlo senz' alcuna puerile affettazione, od artifizio; e in fatti trovasi perciò questo prenome malconcio, e corrotto in quello di *Tazio*, di *Tacio*, anzi di *Stazio* non solo ne' varj Codici del nostro decreto, ma in alcuni altri di *S. Agostino*, di *Paolo Diacono*, e di *Adone*, e per lo contrario *Tascii*, benchè senza l' aspirazione, si legge scritto nello stesso nostro decreto stampato dall' *Amort* sul Codice *Diessese*. Del resto se del nostro *Cipriano* fossero certi libri di *magia*, che a lui non ancor convertito attribuì *S. Gregorio Nazianzeno* nell' *ottava Orazione*, potrebbe intendersi la censura *Gelasiana* di questi libri. Ma il *Tillemont*, il *P. D. Prudenzio Maran*, ed altri dotti Uomini han troppo chiaramente mostrato, che 'l *Nazianzeno* confuse *S. Cipriano Cartaginese* con altro *Cipriano Antiocheno*, al quale tai libri di magia appartenevano, e che dall' Imperadrice *Endocia* fu celebrato con versi, e quindi si può raccorre, che di questi libri non parlasse *Gelasio*, seppure non si volesse (cosa niente inverisimile), che l'errore del *Nazianzeno* corresse ancora alla fine del quinto secolo in *Roma*, e che di tai libri autore creduto fosse, benchè falsamente, *Tascio Cipriano* poi Vescovo, e Martire di *Cartagine*, quando era ancor Gentile. Ma forse ad altri parrà più probabile, che siasi quì voluta denotare nella seconda parte de' libri apocrifi diversità di persona da quella del Martire. Perocchè se nella prima parte, in cui si tratta dell'opere da riceversi, parlandosi di *Origene*, di *Rufino*, e di *Eusebio* il decreto avvertì alcune cose, che nelle costoro opere non eran da ammettersi, perchè non sarebbesi fatto lo stesso nell' opere di *S. Cipriano*, se gli opuscoli di *Tascio Cipriano* che voleansi rigettare, si fosser creduti del Martire? Ove ciò vogliasi, crederei piuttosto, che di alcune operette intorno il battesimo degli Eretici, le quali portano oggi francamente il nome del Martire, si sospettasse a' tempi di *Gelasio*, come si sospettò certamente a' tempi di *S. Agostino*, che fosser lavoro de' *Donatisti*; e queste però senz' alcuna limitazione si volessero da *Gelasio* dannate non sotto l'espresso nome di *Cipriano Martire*, a cui si credevano ingiuriose, ma sotto quello più coperto di *Tascio Cipriano*, col quale forse in separato codice allora correvano. Se 'l dotto Padre *Tournemine* avesse a ciò fatta osservazione, chi sa, che della censura *Gelasiana* non avesse fatt' uso nella dissertazione, con cui cercò di persuadere, che di *Cipriano* non erano tali lettere, ed opuscoli? Quanto poi alla storia di *Eusebio* piuttosto, che od attribuire una sì stolida contraddizione all' Autor del decreto, o volerla in quel luogo intrusa contro la testimonianza di tutti i MSS., potrebbesi dir similmente che di una storia differente dall' *Ecclesiastica* di *Eusebio* ivi si parla, la quale storia sotto il finto nome di lui girasse di que' giorni, ma in oggi siasi perduta, ed esser poteva qualchè storia de' Martiri tratta ancora da' 20. libri, che *Eusebio* avea scritti di questo argomento, ma guasta, e con favole adulterata. Certo è, che di tutti i libri apocrifi, i quali si condannano nel decreto, non può a dì nostri darsi contezza, e di molti appena altra no-

notizia si ha, che dallo stesso decreto, essendosi del tutto smarriti, e per la lontananza de' tempi, e per la stessa loro condanna, che li fece dimenticare. Perchè non poteva accadere il medesimo ad una *storia*, che falsamente portasse il nome di *Eusebio Tanfilo*? e perchè noi non possiamo accertare qual fosse, si avrà subito a rigettar come supposto il decreto, che la vietò? Parrò forse ardimentoso; ma pure siami permesso di proporre un mio sospetto. In vece d' *historia Eusebii Tamphili* leggerei *apologia Eusebii Tamphili*, cioè l' apologia per *Origene* di *Eusebio*, ma sotto nome del Martire *Tanfilo* tradotta da *Rufino*, e divolgata. Così oltre lo sparire del tutto ogni contraddizione, si vede perchè dove trattandosi più innanzi della Storia e del Cronico *Eusebio* chiamasi *Cesariense* quì dicasi *Tanfilo*; si può dare ancora facil ragione, perchè in quel luogo stesso mentovandosi l' apologia di *Origene*, taccisi *Eusebio* per averla composta: *quamvis . . . post in laudibus atque excusatione* Origenis *schismatici unum conscripserit librum*, ma al libro tuttavia non diasi veruna censura, il che era a fare, almeno per prevenire ogni dubbio sulla lettura di questo libro; e la ragione è, perchè egli doveasi poco appresso registrar tra gli apocrifi. I soli MSS. si possono opporre, che hanno costantemente *historia*, e non *apologia*; ma egli è men duro ad onta di tutti i MSS. cambiare una parola, che rigettare col *Tillemont* tutto intiero quel passo come da' copisti inserito male a proposito; massimamente che di questo non può immaginarsi ragione alcuna, di quello recar se ne può una assai verisimile, cioè l'ignoranza di qualche critico, il quale altra opera di *Eusebio* non conoscendo, se non la sua storia, sino da' primi tempi cambiasse o al margine, o nel testo l' *apologia* in *historia*.

3. A quello di cōtraddirsi nel Canone delle Scritture S. Girolamo, che per altro l' Autor del decreto protestasi di seguire.

VII. In un altra cosa fanno gran forza il *Cave*, e 'l *Pearson*. Questa è, che l' Autor del decreto si protesta di seguire in tutto *S. Girolamo*; eppure nello stesso Canone delle Scritture dal Santo discorda. E se quando questi due Protestanti *Inglesi* usaron di tale argomento, fosse già stato a pubblica luce il nostro decreto quale da un Codice di *Lucca* diedelo poi il ch. *P. Mansi*, vi sarebbe pur pure alcuna apparenza di probabilità in così fatta obbiezione. Perciocchè in quel Codice antichissimo v'ha un Prologo in tutti gli altri esemplari mancante, nel quale si legge: *ad repellendas, vel a Catholicis renuendas Scripturas esse cognovimus, quas etiam vir eruditissimus* Hieronymus *repudiavit, esse damnatas*. Ma nel decreto, che ci danno gli altri Codici, luogo non v' è, dove l' Autore protesti di seguire in tutto *S. Girolamo*; ma solo in proposito dell' opere di *Rufino*, e di *Origene* così si spiega: *item* Rufinus: *sed quoniam* B. Hieronymus *in aliquibus eum de arbitrii libertate notavit, illa sentimus, quæ* B. Hieronymum *sentire cognoscimus: & non solum de* Rufino, *sed etiam de universis, quos vir sæpius memoratus zelo Dei, & fidei religione reprehendit. Item* Origenis *nonnulla opuscula, quæ vir* B. Hieronymus *non repudiat, legenda suscipimus*. Non sembra certamente, che ciò sia un protestare di volere *in tutto* seguir *S. Girolamo*. Ma quando pure avesse così protestato l' Autor del decreto, e legittimo fosse il Prologo del Codice *Lucchese*, benchè

solo;

AN. DI CRISTO 496.

solo; non è poi dal Canone *Gelasiano* tanto alieno il Canone di *S. Girolamo*, come pensano i Protestanti; sì perchè i due Prologhi Galeati a' libri de' Rè, e a quelli di *Salomone*, da' quali potrebbe moversi qualchè difficoltà, furono forse quà e là adulterati da *Rufino* per avere occasione di mordere il Santo Dottore, come è stato ultimamente assai ben provato in una dotta difesa del *Canone delle Scritture* premessa alla Confutazione dell' empio libro intitolato: il *Vangelo del giorno* (1); sì perchè quando ciò non fosse vero, e que' due prologhi ci fossero, come gli abbiamo, venuti dalla mano del Santo Dottore, è probabilissima cosa, ch' egli non abbia in essi proposta la sua opinione, ma solo il Canone degli Ebrei (e ragion avea di farlo); sì finalmente perchè ancora in qualchè altro luogo, ov'egli parla secondo il suo parere, non altro al fin dice se non ciò, che a' suoi tempi verissimo era, non essere ancora stati dalla Chiesa universalmente ricevuti certi libri nel Canone delle Scritture; *divini* per altro li chiama, e come tali gli usò a comprovare i dommi Cristiani; dal che appar chiaro, che il Santo non rigettolli mai come apocrifi, e falsi.

Diversità di MSS. nell' indicare il nome del Papa non prova, che non sia di Galasio.

VIII. Quanto abbiamo finor disputato, può bastare a sostenere, che antico e legittimo sia questo decreto; ma non ancora l' abbiamo assicurato a *Gelasio*. Perocchè alcuni Codici MSS. lo danno a *Damaso*; vi è ancora qualchè argomento per crederlo del *Magno Leone*, ed altri Codici autor ne fanno *Ormisda*. Da questa varietà de' MSS. male argomenta col *Cave*, e col *Pearson* il *Wernsdorff*, che il decreto sia d' incerto Autore, e meno antico. Come sia nato, che alcuni Codici abbiangli premesso il nome di *Damaso* l' abbiamo esposto all' anno CCCLXXIX. Diciamo ora degli altri due incominciando da *S. Leone*. Il *P. Liron Benedettino* è stato il primo (2) a conjetturare, che ci sieno stati MSS. ne' quali in fronte del nostro decreto ci fosse il nome di questo gran Pontefice. Egli nella vita di *S. Anselmo* Vescovo di *Lucca* scritta da *Bardo* suo discepolo, trovò, che il Santo Vescovo *nihil in Ecclesia legere permisit præter orthodoxorum Patrum Scripturas, sicut sancta præcipit auctoritas; apocrypha omnia, sicut beatissimus Papa* Leo *constituit, in Ecclesiæ non recepit officio: pro lectione tamen privatim in mensa, vel collatione non respuit omnino*. Quindi ecco, dic'egli, una manifesta allusione al decreto di *Gelasio*, ed eccolo insieme aggiudicato a *Leone* da uno storico di un Santo versatissimo ne' Canoni, come fu *S. Anselmo* morto nel MLXXXVI. Convien dunque dire, che *S. Anselmo* si fosse incontrato in MSS. che desserlo a *S. Leone*. Nò, presero a dire i PP. di *Trevoux* (3), queste parole possono ben provare, che *S. Leone* avesse proibito, che niente di apocrifo si ammettesse nell' ufizio della Chiesa; ma non già, ch' egli abbia con decreto distinti i libri Canonici, ed Ecclesiastici di sana dottrina da quelli, che erano apocrifi: le quali cose sono assai diverse. E non può negarsi, che questi dotti Giornalisti si sieno bene apposti. Il decreto di *S. Leone*, al quale *Bardo* alludeva, è chia-

Se MSS. vi sieno stati, che attribuiscanlo a S. Leone.

(1) *Refutation d' un libelle impie, intitulé*: l'Evangile du jour, *précédée de la Defense du Canon des livres Saints*. Liegi 1769. T. I. pag. 79. seqq.

(2) *Les Amenités de la critiq.* T. I. p. 2.

(3) *Mem. 1719. Juill.* p. 1124.

è chiaramente quello, che si ha nella lettera a *Turibio*, e che da noi fu recato a suo luogo. Forse poi il *P. Liron* se avesse meglio considerato il testo di *Bardo*, vi avrebbe veduto il decreto di *Gelasio* distinto da quel di *Leone*. *Nihil in Ecclesia legere permisit* (Anselmo) *præter Orthodoxorum Patrum Scripturas, sicut Sancta præcipit auctoritas*: ecco il decreto di *Gelasio*, nel quale si noverano i Padri *Ortodossi*, e si permette la lezione di essi soli: *tamen ad ædificationem sanctæ ejusdem* Romanæ *Ecclesiæ post illas veteris vel novi Testamenti .... etiam has suscipi non prohibet Scripturas .... Cetera, quæ ab hæreticis sive schismaticis conscripta vel producta sunt, nullatenus recipit Catholica & Apostolica* Romana *Ecclesia*. Segue *Bardo*: *apocrypha* omnia, sicut *beatissimus Papa* LEO *constituit*; era dunque questo un decreto diverso dalla *santa autorità*, che non permetteva altra lezione da quella de' Padri *Ortodossi*, e tale è appunto quello di *S. Leone* nella citata lettera a *Turibio*.

Se almeno possa dirsi di Ormisda.

IX. Rimane *Ormisda*, al quale lo attribuiscono il Codice Vaticano 4587. un *Urgellense* citato dal *Baluzio*, un antichissimo MS. *Giurense*, da cui lo stampò il *P. Chifflet* nelle note a *Vigilio Tapsense* (1), ed un *Parigino* presso l' *Arduino*. Che s'ha egli a dire? Il citato *P. Francesco Chifflet* benchè piegasse a farne autore *Ormisda*, pure in fine costretto dal maggior numero de' Codici lo raffermò a *Gelasio*. E così faremo ancor noi colla scorta de' vetustissimi MSS. dianzi accennati, e di altri se non di tanto rimota, almeno di molta antichità (2), e di tutti i Raccoglitori di Canoni (3) e posteriori Autori (4). Nè possiamo altrimenti pensare, dappoichè abbiamo dissopra avvertito, che *Ormisda* medesimo citò apertamente questo decreto come più antico. Tuttavolta con *Natale Alessandro*, e col *P. Mansi* sono di avviso, che nel decreto secondochè l'abbiamo riprodotto dalla edizion del *Labbe*, abbiaci *Ormisda* avuta alcuna parte. Ciò ne farà strada alla seconda proposta questione, se *tutto* il decreto, che abbiamo dato, sia di *Gelasio*. Nel che è da sapere in primo luogo, che in *Graziano* oltre le tre parti che dissopra si leggono, cioè 1. l'ordine de' libri delle Scritture, 2. l' indice degli altri libri da ammettersi, 3. il catalogo dell' opere apocrife, vi ha la distribuzione de' libri Santi, e dell'opere de' Padri per le lezioni dell' Ufizio divino. Or di quest' ultima parte, che manca in tutti gli antichi MSS. non si dubita da alcuno, che non sia di *S. Gre-*

Tutto non è di Gelasio.

(1) *Pag.* 149.

(2) Tali sono il Codice Vaticano 3832. del secol XII.: *incipiunt decreta de recipiendis libris, quæ scripta sunt a* Gelasio *Papa cum* LXX. *eruditissimis viris Episcopis in Sede Apostolica Urbis* Romæ; e un Codice veduto in *Napoli* nella libreria de' PP. *Agostiniani* dal *Mabillone*, che lo rammenta nel suo viaggio Italico [*P.* 1. *pag.* 109.] Anzi *Matteo Larroquano*, benchè Protestante, presso il *Fabricio* [*Cod. apocr. N.T. p.*65.] confessa, che i più Codici riconoscono per autor del decreto *Gelasio*.

(3) Come *Isidoro Mercatore*, *Burcardo* [*lib.* III. *cap.* 117.] *Ivone Carnotense* [*Panorm. P.* II. *de ordine libror. V. T.*] Graziano &c.

(4) Lupo di Ferrieres [*ep.* 128. *ad* Carol. Calvum *pag.* 190. & *Collect. de trib. quæst. p.* 274. *edit. Antuerp.* 1710.] Incmaro Remense [*opusc.* XXXIII.] Niccolò I. [*epist. ad Episcop. Gall.*] Attone di Vercelli [*Capitul. cap.* 100.] Vincenzo Bellovacese [*Specul. doctrin. in Prolog. c.* 13. *e* 14.]

AN. DI CRISTO 496.

S. Gregorio VII. (1), il quale confermasse, e in miglior forma riducesse l'uso della Chiesa *Romana*. Di poi si osservi co' *Ballerini*, che nel nostro decreto *Gelasiano* vi ha più cose, che in antichissimi Codici mancano. Una di queste è quella particella de' Canoni Apostolici: *liber Canonum Apostolorum apocryphus*: la quale non solo non si ha nel Codice di *Giustello*, ma ne tampoco in un *Casanatense* del secolo XI., nel MS. 61. del Capitolo *Veronese* scritto nell' X. o IX. secolo, nel *Parigino* di *Coustant*, ne' MSS. che hanno giunte alla raccolta d' *Isidoro*, come il *Vaticano* 1340. è l' *Veneto* di *S. Marco* 169., nel Codice, di cui si valse *Merlino*, ne' Vaticani 1339. e 3832. e ne' più antichi libri *Palatino* 493. e *Lucchese*, su'quali il *Fontanini*, e l' *Mansi* di nuovo pubblicarono il decreto; anzi neppur leggeasi ne' Codici, che ebbe sotto gli occhi *Incmaro* di *Rhems*, che però scrivea all' altro *Incmaro* di *Laon* (2). *Sed & B.* Gelasius *in catalogo, qui libri ab Ecclesia Catholica recipiantur, descripto, authenticis Scripturis, &* Nicænæ, Constantinopolitanæ, *ac* Ephesinæ, Calchedonensis *quoque Synodi, & aliis Conciliis a SS. Patribus institutis, & orthodoxorum opusculis atque decretalibus epistolis Apostolicæ Sedis Pontificum, aliisque Scripturis discrete commemoratis, de his Apostolorum Canonibus penitus tacuit; sed nec inter apocrypha eos misit*. E' una fortissima ragione a persuadere, che veramente di *Gelasio* esser non può quel passo, comecche abbiasi nel Codice *Fiorentin* di *S. Marco*, dal quale il ch. *P. Bianchini* dell' Oratorio lo trasse nel quarto tomo di *Anastasio*, nel *Diessese* del *P. Amort*(3), e leggesserlo *Attone*, e *Burcardo* ne' loro esemplari, una ragion fortissima, dico, che *Gelasio* non l' inserì nel suo decreto, è quella de' *Ballerini* (4), cioè che se questo Papa avesse apocrifi dichiarati i Canoni degli Apostoli, *Dionisio Esiguo*, il quale poco appresso fece la sua raccolta, o non gliel' avrebbe sì francamente premessi, o certo nella sua Prefazione, in cui avvertì, che molti non li credevano (5), avrebbe a maggior ragione fatto osservare, che *Gelasio* da lui altamente lodato nella lettera a *Giuliano* Prete aveali come apocrifi rigettati. Neppur di *Gelasio* sembrano essere quell'altre parole: *Sanctam Synodum* Constantinopolitanam; *mediante* Theodosio *seniore Augusto, in qua* Macedonius *hæreticus debitam damnationem excepit*, e però veggonsi lasciate ne' rispettabilissimi Codici *Casanatense*, *Vaticano* 1339. 1340., *Veneto* di *S. Marco* 169. *Fiorentino* di *S. Marco*, *Palatino* di Monsi. *Fontanini*, *Lucchese* del *Mansi*, e *Diessese* dell' *Amort*. Certamente i due immediati antecessori di *Gelasio Simplicio* (6), e *Felice II.* (7) non riconobbero che tre soli generali Concilii il *Niceno*, l' *Efesino*, e l' *Calcedonese*, ne al tempo di *Gelasio* cosa intervenne, onde la Chiesa *Romana* si movesse a dar luogo tra' Concilj Ecumenici al Sinodo di *Costantinopoli*: Lo stesso *Gelasio* nella lettera a *Lorenzo* di *Lignido*, e in quel-

(1) Grancolas *comm. hist. in Breviar. lib.* 1. *cap.* 12. Merati *in* Gavant. *T.* 1. *sect.* V. *cap.* 12. Azevedo *Exercit. Liturg. Exercit.* 35.

(2) *Opusc. Capitul.* LV. *cap.* 24.

(3) *Pag.* 6. LXI.

(4) *Tract. de ant. Can. collect. p.* CLVII.

(5) *Quibus quia plurimi consensum non præbuere facilem, hoc ipsum vestram noluimus ignorare sanctitatem*. Dion. Præf.

(6) *In epist. ad Acac.*

(7) *In Synodica ad Clerum, & Monachos Orient.*

quella a' Vescovi della *Dardania*, nelle quali lettere mandò loro secondo il costume de' Papi nuovamente eletti la professiion di sua fede, della eresia di *Macedonio* dannata nel Sinodo *Costantinopolitano* non fa parola, e tutto si stende contro l'Eresie di *Apollinare*, di *Nestorio*, e di *Eutiche*. Innoltre in quasi tutti i Codici già noverati, a' quali si aggiunge un antichissimo Codice *Vaticano*, che contiene giunte alla raccolta di *Dionisio*, non trovasi quel paragrafetto: *sed & si qua sunt Concilia a sanctis Patribus hactenus instituta post horum* (i tre mentovati *Niceno*, *Efesino*, e *Calcedonese*) *auctoritatem & custodienda & recipienda & decernimus, & mandamus*. Ed è ben vero, che quando tai parole si volessero di *Gelasio*, male avrebbene il *Cave* argomentato, che quì si alludesse a' Generali Concilj quinto, e sesto posteriori tutti a quel Pontefice. Perocchè e chi non vegga non d' altri Concilj *generali* quì parlarsi (i quali perchè mai non avrebbe l' Autor del decreto nominati?) ma bensì de' Provinciali sino a quel tempo celebrati, e dalla Cattolica Chiesa approvati? e che *post auctoritatem* degli Ecumenici ne fossero i Canoni ricevuti? Ma nondimeno tacendosi tai parole in tanti Codici antichissimi è più probabile, che sieno una giunta posteriore al primo testo originale. Non è da dirsi il medesimo del Canone delle Scritture, quantunque altrimenti pensino il *Mansi*, e i *Ballerini*. Fondansi eglino sopra parecchi Codici, ne' quali questo Canone fu tralasciato, come sono il *Lucchese*, il *Palatino*, il *Vaticano* 3832. il Codice accennato di giunte a *Dionisio*, e i MSS. della pura Raccolta *Isidoriana*; anzi i *Ballerini* osservano, che in alcuni Codici di giunte ad *Isidoro*, ne' quali fu ricopiato il Canone delle Scritrure, dopo questo non seguita immediatamente senza nuovo titolo il Catalogo de' libri colle parole: *post has omnes propheticas, & evangelicas; atque Apostolicas Scripturas*, come hanno gli altri Codici, che dell' una e dell' altra parte fanno un solo decreto; ma un diverso capitolo col suo titolo: INCIPIUNT *decreta* Gelasii *Papæ*. *Decretum cum* LXX. *Episcopis habitum de apocryphis Scripturis*. *Post Propheticas, & Evangelicas* senza l' *has*; il che sembra denotare, d' altra mano essere il Canone, di altra l' indice de' libri da ammettersi, e da rigettarsi. Ma questa divisione di un decreto in due che può provare, se in questi medesimi Codici di giunte *Isidoriane* confessano gli stessi *Ballerini* premettersi il titolo: *ordo veteris Testamenti*: . . . *digestus* a Gelasio *Papa cum* LXX. *Episcopis*? Potè da' copisti farsi questa partizione per separare meglio i libri Canonici, e divini da quelli de' Padri, e dagli apocrifi, e volendosi fare una tal divisione, qual cosa più naturale, che il torre l' *has* dalla prefazione *post propheticas*, e porre quel titolo: *incipiunt decreta &c.*? Ma non potevasi al Canone delle Scritture prefiggere il titolo: *ordo veteris Testamenti digestus a* Gelasio *Papa*, da chi avesse pensato, che *Gelasio* non ne fosse stato l' Autore. De' Codici poi, che non hanno il Canone; oltrecchè quantunque abbiano il pregio di una maggiore antichità, di paragonar non sono nel numero cogli altri, che cel presentano, si può ragionevolmente conjetturare, che i Copisti lo abbiano tralasciato non perchè nol credessero di *Gelasio*, ma perchè essendo a

 tutti

AN. DI CRISTO 496.

tutti noto, e in uso commun della Chiesa, si volessero risparmiare questa da loro perciò reputata inutil fatica. E certo non inchinano i *Ballerini* ad attribuire questo Canone ad *Ormisda*, il quale lo premettesse all' Indice *Gelasiano* da se accresciuto? Ma qual ragione aver potè *Ormisda* di così fare, che almeno uguale non avessela Papa *Gelasio*? D' altra parte volendo *Gelasio* dare un catalogo di libri, altri de' quali si dovessero ammettere, altri rigettare, e donde potea cominciar meglio, che dal proporre l' intero Canone delle divine Scritture? Aveanlo veramente dato e *Damaso*, e *Innocenzio I.* ma non per legge. Il Concilio *Cartaginese* del CCCCXIX. l' avea fissato, ed avea interposta l' autorità di *Bonifacio I.* acciocchè egli lo raffermasse solennemente; ma non abbiamo alcun monumento, che ne assicuri averlo egli fatto, e le controversie, che fino allora erano nate su qualchè libro sì del Vecchio, come del Nuovo Testamento, pur domandavano un Giudice, che finalmente le togliesse di mezzo. E *Gelasio*, che avea una sì naturale occasione di dichiarar questo Canone, l' avrà trascurata? E' difficile il persuaderselo. Mantenghiamo pur dunque a *Gelasio* il Canone de' Santi Libri, e solo tolghiamogli quelle poche giunte, che siccome abbiamo detto, riguardano il Concilio di *Costantinopoli*, i Canoni Apostolici, e la clausola appartenente a' Concilj Provinciali. Ma e di chi saran queste giunte? D' *Isidoro Mercatore* non sono, giacchè mancano ne' Codici, dove pure si ha la colui Raccolta, e in tutti gli altri, che dal puro *Isidoro* son derivati; e questo è un nuovo argomento contro il *Cave*, che il nostro decreto non è di fabbrica *Isidoriana*. Piuttosto dunque le diremo di Papa *Ormisda*, e sotto il suo Pontificato ne produrremo le ragioni.

In che anno Gelasio facesse il suo decreto.

X. Passiamo intanto alla terza questione, che era dell' anno, in cui *Gelasio* fece questo decreto. Nasce questa difficoltà dal Consolato di *Asterio*, e di *Presidio*, sotto il quale come affermano il *Chifflet*, e 'l *Pearson*, in alcuni MSS. ponsi il Concilio *Romano*, ove *Gelasio* fece il suo decreto. Perocchè nel decreto di *Gelasio* lodasi l' opera Pasqual di *Sedulio*. Ora il *Sirmondo* (1) in un Codice di *Sedulio* trovò a *Rhems* questa nota: *hoc opus* Sedulius *inter chartulas dispersum reliquit: quod recollectum, adornatumque ad omnem elegantiam divulgatum est a* Turcio Rufo Asterio *V. C. Consule ordinario, atque Patritio*. Se questo *Asterio*, che mise in ordine, e pubblicò l' opera di *Sedulio*, fosse quell' *Asterio*, che l'anno CCCCXLIX. fu Console con *Protogene*, come ha preteso lo stesso *Sirmondo*, e più verisimil parve anche al *Labbe*, cesserebbe ogni difficoltà; ma il *Noris* ne' *Cenotafi Pisani* (2) ha dimostrato, che l' *Asterio*, il quale ordinò il libro di *Sedulio*, fu quel medesimo *Asterio*, che interpunse, ed emendò il famoso Codice *Mediceo* di *Virgilio*, cioè l' *Asterio* Collega di *Presidio*, non l' altro *Asterio*, che avea il Prenome di *Flavio*. Però tutta rimane la difficoltà, come in un decreto, che dicesi fatto essendo Consoli *Asterio*, e *Presidio*, cioè l' anno 494. si potesse da *Gelasio* inferire l' opera di

(1) Vegganfi le note di *Sirmondo* alla lettera XXIII. del I. libro di *Ennodio*.

(2) *Diss.* IV. *cap.* II. §. I.

di *Sedulio* fol pubblicata iu quell' anno. Crefce la difficoltà; perocchè non folo in un altro Codice di *S. Albino* recato in mezzo dal *Labbe* (1), ma ancora nell'edizione di *Sedulio* fatta a *Torino* l' anno 1516. prefso *Giannangelo*, e *Bernardino* di *Silva* per cura di *Giovanni Brema*, l' opera di *Sedulio* dicefi divolgata da *Afterio* non già Confole, ma *Exconfole ordinario*; il che ci condurrebbe all' anno 495. Molte rifpofte fonofi da dotti uomini ftudiate per levare quefta cronologica difficoltà, fu cui il *Cave*, e l' *Pearfon* fi fon divifati di torre a *Gelafio* il decreto. Monf. *Fontanini* (2) immaginò lietamente, che l' opera di *Sedulio* già molto innanzi correfse per le mani; il che credette provarfi dall' elogio di *Sedulio* dato fuori dal *Mabillone* (3), e attribuito a *S. Girolamo*, benchè il *Sirmondo* dicalo piuttofto di *Gennadio*, dicendofi in efso, che *Sedulio* vifse *tempore Valentiniani, & Theodofii* cioè l' anno 434. Ma come mai farebbe di *Girolamo* un elogio, che mentova cofe feguite in quell' anno 434., cioè quattro anni dappoichè egli era morto? Il dirlo poi di *Gennadio* non è fenza gravi difficoltà. Perocchè come ofservano i *Ballerini* (4), quell' elogio manca in quafi tutti i Codici, e nominatamente nell' antichiffimo del Capitolo *Veronefe*, e da ciò, che abbiamo in *S. Ifidoro* di *Siviglia*, e in *Onorio Auguftodunefe*, fi vede, che neppur eglino ne in *Girolamo*, ne in *Gennadio* leffero tal cofa. Vero è tuttavia, che il *Labbe* trovò in un Codice di *Piteo*, che *Sedulio* in Achaja *libros fuos fcripfit tempore Impp.* Theodofii *filii* Arcadii, & Valentiniani *filii* Conftantii, ficcome l' *Ufferio* in altro Codice d' *Inghilterra* leffe, che quel Poeta *in* Achaja *libros confcripfit tempore* Theodofii, *ac* Valentiniani, vale a dire tra l' anno ccccxxv. in cui *Valentiniano III.* fu dichiararo Augufto, e l' anno ccccl. nel quale *Teodofio* il *Giuniore* pafsò da quefta vita. Ma quando ciò fi ammetta, niuno acconfentirà mai, che un opera, la quale era *inter chartulas difperfa*, e che in fine fu raccolta, e diligentemente fatta trafcrivere, e divolgata da *Afterio*, fi poffa dire già pubblicata alcuni anni prima, che *Afterio* la uniffe infieme, e la recaffe in buon ordine, da quelle cartucce, nelle quali l' Autore aveala lafciata difperfa. L' efempio del Codice Mediceo di *Virgilio* non vale, dicono acconciamente i citati *Ballerini*, non avendo *Afterio* fatto altro a prò di quel Codice, che leggerlo, interpungerlo, ed emendarlo. Se non che lafciando ancor da parte la fuddetta annotazione, ne' verfi feguenti o indiritti fieno a *Macedonio*, o ad altro (5) non dice *Afterio*?

> Afteriique *tui femper meminiffe jubeto*
> *Cujus ope & cura* EDITA SUNT *populis*.

Erane dunque *Afterio* ftato il primo editore. Ritorna però in piedi tutta la difficoltà, come un libro ufcito a luce folo nel ccccxciv., fe *Afterio* era Confole, od anche nel ccccxcv. fe era *Exconfole*, poteffe da *Gelafio* mento-

(1) *Diff. hift. de Script. Ecclef.* dove di *Sedulio*.

(2) *De antiquit. Hortæ*, dove riftampò il decreto dal Codice Palatino *lib.11. cap.3.*

(3) *Tom.1. Analect. pag.363.*

(4) *In* Noris *Obfervat. lib.11. cap.12.*

(5) Veggafi il *Liron Amenitéz de la critique T.1. pag.7.*

AN. DI CRISTO 496.

tovarsi con tanta lode in un Concilio tenuto l' anno ccccxciv. Meglio adunque i più col vecchio *Pagi* pensano in oggi, che niun riguardo aver si debba alla nota del Consolato di *Asterio*, e di *Presidio*, la quale si legge in fronte del Concilio *Gelasiano*, non trovandosi ella nella maggior parte de' Codici anche più per antichità ragguardevoli, quai sono il *Giuriense* del *Chifflet*, il *Palatino* di Monf. *Fontanini*, il *Fiorentino* del *P. Bianchini*, il *Lucchese* del *Mansi*, e generalmente attestando i *Ballerini* di non averla incontrata in niuno de' tanti MSS. che ebbero alle mani. Come poi sia avvenuto, che in alcuni pochi MSS. sia stata posta, il *P. Coustant* come abbiamo da una lettera del *P. Mopinot*, dovea dimostrarlo in una dissertazione, che nel secondo tomo delle pistole de' *Romani* Pontefici volea darci; e ciò era una svista de' Copisti, che dalla lettera antecedente di *Gelasio* aveano disavvedutamente trasportata la data del Consolato di *Asterio* e *Presidio* al seguente Concilio. Già che vieta il dire, che il Concilio *Romano* di *Gelasio* fu tenuto l' anno ccccxcvi. innanzi il Mese di Novembre, nel quale il Santo Pontefice trapassò alla vita immortale? Non certamente fa in contrario alcuna forza l' osservazione del *Fontanini*, credibil non sembrare, che un Poema appena pubblicato da *Asterio*, salisse subito in tanta celebrità da doverne un Concilio di LXX. Vescovi con alla testa il Papa far parole di altissima estimazione. Perocchè se *Asterio Exconsole* aveal divolgato in *Roma* l' anno precedente, non bastava ciò, perchè attesa massimamente la dignità dell' Editore se ne spargesser subito per quella Città le copie, e quindi i Padri del Sinodo credessero di raccomandarne la lettura? Potè ancora, come avverte il *P. Khell* nella difesa de' libri de' *Maccabei* contro il *Wernsdorff* (7), potè, dico, *Asterio* dal nome della dottrina di *Gelasio*, per nulla dire della Pontificale autorità, esser mosso a sottoporre alla censura di quel Pontefice il Poema di *Sedulio*, innanzi ch' egli mettessel fuori, siccome con altri Papi fecero *Giovanni* Vescovo *Alessandrino*, *Onorato* di *Marsiglia*, ed altri, de' quali faremo altrove menzione; e allora qual cosa più naturale, quanto che i Padri del Concilio lo commendassero? Io volentieri mi attengo al sentimento di tanti dottissimi uomini, e però all' anno ccccxcvi. ho assegnato il Concilio di *Gelasio*. Sol non vorrei, che eglino avessero fatto più caso, che forse non conveniva, dell' annotazione premessa al Poema di *Sedulio*, dalla quale si son eglino mossi a trasportare dal ccccxciv. al ccccxcvi. questo Concilio. Certa cosa è, che ella col seguente epigramma non leggesi in moltissimi Codici di quel Poema, e tra gli altri nell' antichissimo Codice del sesto Secolo, che si conserva nella celebre Real Libreria di *Torino*.

Se il decreto di Gelasio sia stato fatto in un Concilio di LXX. Vescovi.

XI. Del resto io ho sempre parlato del decreto *Gelasiano* come se fosse stato fatto in un Concilio *Romano* di LXX. Vescovi. Perciocchè quantunque in alcuni Codici non si leggano quelle parole *cum LXX. Episcopis*, come nel *Palatino* di Monf. *Fontanini*, e nella *Panormia* d' *Ivone* del secolo XI. o XII. (il qual MS. era nella Libreria del Collegio degli estinti Ge-

(1) *Pag.* 102.

Gesuiti di *Vienna*), e manchino pure in varie antiche edizioni di *Graziano* sfuggite al *Maittaire*, cioè in quelle del 1472. per *Schoiffer*, del 1483. per *Koburger*, del 1484. per *Grünninger*, del 1486. per *Wensler*, e del 1496. per de *Tortis*; pur tuttavia nel maggior numero, e più rispettabile di MSS. e dell' edizioni si trovano; di che sieno esempio il pregiabilissimo Codice di *Lucca*, il *Fiorentino* del *P. Bianchini*, i Vaticani 1340. 1353. e 3832. il *Veneto* di *S. Marco* 169.: e d' altra parte gli antichi Papi non solevano far decreti massimamente di tal natura, quale si è questo, senza 'l Concilio de' Vescovi, i quali venivano ogni anno a *Roma* o per visitare i sacri Limini de' Principi degli Apostoli, o per celebrare l' anniversario del Pontefice, o almeno almeno senza il lor Presbiterio composto del Clero *Romano* e de' Vescovi, che per qualunque motivo fossero in Roma. Che però avvegnache non ci dicessero questi MSS., che *Gelasio* fece il suo decreto in un Concilio, il dovremmo nondimeno supporre. Ma ripigliano a dire il *Pearson*, e il *Cave*, che di questo Concilio menzione alcuna non trovasi ne' più antichi Storici della Chiesa, e nelle raccolte di *Dionisio Esiguo*, di *Ferrando*, di *Martin Braccarense*, e di *Cresconio*. Ne riflettono, di quante cose tacciano gli Storici Ecclesiastici, le quali essere tuttavolta avvenute da Scrittori di altro argomento, o da disperse, e mezzo rose carte abbiamo imparato. Sì veramente che assai cose ci dicono gli Storici Ecclesiastici del Concilio *Eliberitano*, del *Laodiceno* per l' antichità sua degnissimo di ricordazione, dell' *Epaonese*, e di tant' altri, de' quali ignoriamo il tempo, il luogo, i Vescovi. Il numero de' Canoni dello stesso primo general Concilio *Niceno* non è certamente noto. In più Concilj ancor Generali fu stabilito, che due volte l'anno si tenessero i Sinodi Provinciali, e *S. Gregorio VII.* (1) attesta, che nella Chiesa *Romana* singolarmente fu questa legge guardata con molta cura. E nondimeno quanto pochi sono i Concilj Provinciali, che negli Annali Ecclesiastici sieno rammemorati? Ma strigniamo ancora più fortemente gli avversarj. Non negheranno già essi, che *Gelasio* oltre la decretale a' Vescovi della *Lucania de constitutis Ecclesiasticis* abbia scritte più lettere, e tenuti altri Concilj. E tuttavia *Dionisio* non inserì nella sua raccolta se non quella decretale, e tacque tutte le altre. Ma veramente così esser dovea, e lo noto anche in grazia di *Quesnello*, il quale nella XII. dissertazione sopra *S. Leone*, pel silenzio di *Dionigi* inchina a credere, che il decreto da noi detto *Gelasiano* sia piuttosto di *Ormisda*. Perocchè il nostro decreto è di un Concilio *Romano*; ma a qual Concilio *Romano* ha *Dionigi* dato luogo nella sua raccolta? A niuno. Perocchè nella prima parte della sua raccolta egli non volle inserire se non i Canoni di *Greca* autorità, e tra' *latini* i *Sardicesi*, e gli *Affricani*; e la seconda ei la destinò alle lettere de' Papi. Avrebbe dunque potuto *Dionigi* in questa seconda parte produrre altre lettere di *Gelasio*, ma non dovea metterci un Concilio *Romano*, cioè un monumento alieno dal suo intendimento di raccorre ivi sole lettere de' Papi. Meno è da maravigliarsi, che *Ferrando*, *Martino*, e *Cresconio* abbiano pu-

(1) *Lib. 1. ep. 43.*

AN. DI CRISTO

496.

pure taciuto del nostro Concilio, eglino, che negli atti della Chiesa *Romana* appena altro sono che compendiatori di *Dionigi*. E con ciò sarebbe soddisfatto alle quattro questioni, che sul decreto di *Gelasio* furono da noi proposte. Ma Sant' *Ormisda* ci darà tra poco nuova materia di discorrerne.

Libri de' Manichei bruciati da Gelasio.

XII. Intanto prima di lasciare *Gelasio* dobbiamo avvertire, ch' egli come nella vita di lui narra *Anastasio* Bibliotecario, sugli esempj di *S. Leone* M. *Codices* (de' Manichei) *ante fores Basilicæ Sanctæ* MARIÆ *incendio concremavit*. Per altro anche sotto i due seguenti Pontificati di *Simmaco*, e di *Ormisda* cercaron costoro di spargere con nuovi libri il loro ereticale veleno. Ma *Simmaco*, ed *Ormisda* punironli con severità, e colle fiamme abolirono gli empj loro volumi. Di *Simmaco* scrive così lo stesso *Anastasio*: *Post hæc omnia beatus* Symmachus *invenit* Manichæos *in urbe* Roma, *quorum omnia simulacra, vel Codices ante fores Basilicæ* Constantinianæ *incendio concremavit, & eos ipsos exilio relegavit*. Ne altrimenti di *Ormisda*. *Hic invenit* Manichæos, *quos etiam discussos cum exterminatione plagarum exilio deportavit. Quorum Codices ante fores Basilicæ* Constantinianæ *incendio concremavit*. Ma di questo Pontefice altre cose ci rimangono da metter quì in nota. Era egli stato interrogato da Possessore Vescovo *Affricano* sull' opere di *Fausto Rejense*. Rispósegli il Papa (1), *neque illum recipi, neque quemquam, quos in auctoritate Patrum non recipit examen Catholicæ fidei*. Che è quest' *autorità de' Padri*? Se non il decreto de' Padri *Romani* sopra i libri apocrifi, nel quale era stato *Fausto* inserito. Ma sentasi ciò che segue. *Non improvide veneranda Patrum sapientia fideli posteritati, quæ essent Catholica dogmata, definiit, certa librorum etiam veterum in auctoritatem recipienda Sancto Spiritu influente præfigens*. Se quì non si accenna un Sinodo, in cui si fosse fatto un decreto *de libris recipiendis*, non veggo, come se ne potesse più chiaramente parlare. Dunque prima ancora di *Ormisda* era stato in un Concilio determinato, quai libri si dovesser ricevere, e quali nò. Ma quale sarebbe stato questo Sinodo, se quel di *Gelasio* non fu? Intanto dalla lettera di *Possessore* comprese *Ormisda*, che questo decreto *Gelasiano* non era noto. Convien ancor dire, che qualche ricorso avesse dalle *Spagne* in materia di libri. Però egli pose mano a ritoccarlo, e vi aggiunse quelle tre particelle, che dissopra vedemmo non potere da *Gelasio* esser venute. Una è la menzione del Concilio *Costantinopolitano* in questi termini: *Sanctam Synodum* Constantinopolitanam *mediante* Theodosio seniore *Augusto*, *in qua* Macedonius *hæreticus* debitam damnationem *excepit*. L' altra consiste in queste parole: *sed & si qua sunt Concilia a Sanctis Patribus hactenus instituta, post istorum quatuor auctoritatem & custodienda & recipienda decrevimus*. La terza finalmente risguarda i Canoni Apostolici: *Liber, qui appellatur Canones Apostolorum, apocryphus*. Quanto a *Gelasio* mal converrebbono tali dichiarazioni, tanto da' tempi, e dalle circostanze di *Ormisda* son meno aliene. E quanto alla prima, avea *Ormisda* l' anno precedente ridonata la pace agli *Orientali*, che nelle professioni di fede a lui mandate, come appare dalla relazione del

503.

da Simmaco.

518.

da Ormisda.

520.

Testimonianza di questo Pontefice pel decreto di Gelasio.

ch' egli stesso poi ampliò.

(1) *Ep.* LXX.

del Vescovo di *Costantinopoli Epifanio*, tra' generali Concilj noveravano ancora il *Costantinopolitano*. Qual cosa però più facile, quanto ch' egli il primo ricevesse tra gli Ecumenici quel Concilio quanto al Simbolo, e alla definizione di fede, per cui *Macedonius hæreticus debitam damnationem excepit?* che questa sola si mentova nelle giunte al decreto *Gelasiano*, non già quanto a' Canoni, che a' tempi pur del Magno *Gregorio* (1), non erano stati dalla *Romana* Chiesa ricevuti. Donde poi nacque, che sotto *Vigilio*, *Pelagio*, e lo stesso *Gregorio* M. si cominciò tra' Latini a farsi menzione di quattro Concilj Ecumenici. L'altra giunta senza dubbio fu fatta da *Ormisda* in grazia degli *Spagnuoli*, affinchè non sospettassero, ch' egli volesse riprovare i Concilj della loro nazione, gli *Affricani*, ed altri siffatti Sinodi, che tra loro avesser vigore. I Canoni Apostolici finalmente per la fresca versione fattane da *Dionigi* doveano in *Roma* far del rumore; tanto più che il medesimo traduttore avea bastantemente accennato, che gli stessi *Greci* intorno la loro autorità erano in disparere. *Ormisda* però a tor di mezzo ogni contrasto potè indursi a metterli tra' libri apocrifi. Potrebbe anch' essere, che intorno a questo tempo si scoprisse il falso Vangelo di Sant' *Andrea*, che manca nel decreto di *Gelasio* in un Codice Vaticano, e nel MS. di *Giustello*; e che *Ormisda* ve lo aggiugnesse, Accresciuto così il primo decreto di *Gelasio* mandollo *Ormisda* alle Chiese di *Spagna*. Abbiamo di ciò un fortissimo argomento. Vi ha molti Codici, ne' quali il decreto di *Gelasio* recasi sotto il nome di *Ormisda*: così nel *Giurense* di *Chifflet*: *incipit decretale in urbe* Romæ *ab* Hormisda *Papa editum*, e nel fine: *explicit decretale editum ab* Hormisda *Papa Urbis* Romanæ; e ne' MSS. delle Raccolte di Canoni *Spagnuole* dopo la prima anteriore a *S. Isidoro* di *Siviglia* accresciute: *decreta* Romanæ *Sedis de recipiendis, & non recipiendis libris ab* Hormisda *Papa edita*. Or come può esser nato in capo a veruno, che *Ormisda* in questo decreto avesse mano, se non facendosi la supposizione, ch' egli avessElo divolgato accresciuto di certe giunte, che a *Gelasio* non potevano convenire? Passiam oltre, e consideriamo co' *Ballerini*, che i soli MSS. delle Raccolte *Spagnuole* di Canoni, e que' Codici, che da esse han tratta alcuna cosa, han questo decreto sotto il nome di *Ormisda*. Che vuol dir ciò? se non che *Ormisda* per le Chiese di *Spagna* lo trasse dagli archivj della Chiesa *Romana*, e colà lo inviò colle giunte, che abbiam divisate? Certo non potrebbe di ciò altra darsi più probabil ragione. Nè si dicesse, che nella primiera, e quasi originale raccolta *Spagnuola* di Canoni, la quale fu compilata tra l' anno 633. e l' anno 636. in cui morì Sant' *Isidoro* di *Siviglia*, questo decreto non comparisce (2). Perocchè qual che abbia l'autore di questa Raccolta avuta ragion di lasciarlo, è evidente, ch' egli vide questo decreto, ed ebbelo nella debita stima. Consultiamone la prefazione riferita dagli stessi *Ballerini* (3). In primo luogo dopo essercisi parlato de' primi quattro generali Concilj si soggiugne: *sed & siqua sunt Con ilia, quæ SS. Patres Spiritu Dei*

(1) *Lib.* VII. *ep.* 34.

(2) Vegganfi i *Ballerini* *Tract. de ant. Can. Coll. p.* III. *cap.* 3. §. 3.

(3) *Loc. cit.* §. II. *pag* CXCVII.

AN. DI CRISTO 520.

Dei pleni sanxerunt, post istorum quatuor auctoritatem omni manent stabilita vigore, quorum etiam gesta in hoc corpore condita continentur; le quali parole adottò anche *S. Isidoro* di *Siviglia* nelle sue *Origini* (1). Ma se queste confrontinsi colle parole dianzi descritte del decreto: *sed & siqua sunt &c.* si vedrà apertamente, che quelle da queste son derivate. In secondo luogo l' Autore della Prefazione ci assicura, che i Canoni Apostolici furono dall' Apostolica Sede dichiarati apocrifi. *Canones autem*, dic' egli, *qui dicuntur Apostolorum, seu quia eosdem nec Sedes Apostolica recipit, nec Sancti Patres illis consensum præbuerunt, pro eo quod ab hæreticis sub nomine Apostolorum compositi dignoscuntur, quamvis in eis quædam inveniantur utilia, auctoritate tamen canonica atque apostolica eorum gesta constat esse remota, & inter apocrypha deputata*. Ma dove? Se non nel decreto di *Ormisda*. Dunque l' autore di quella Raccolta ebbe presente il decreto di questo Papa, e per la venerazione, con cui lo riguardò, omise nella sua Raccolta i Canoni degli Apostoli. Perlaqualcosa la stessa primiera Raccolta *Spagnuola* di Canoni, benchè in essa non leggasi questo decreto, ci è buona prova, che nelle *Spagne* era questo e conoscinto, e ricevuto per sicura regola de' libri da doversi o usare, o abbandonare. Del resto maraviglia esser non dee, che dalle Raccolte *Spagnuole* sieno poi in altre Raccolte nel decreto di *Gelasio* passate sotto il nome di questo Pontefice le giunte fatteci da *Ormisda*. E' questa cosa assai comune in altri simili monumenti, che quantunque abbiano sofferte delle posteriori addizioni, portino nondimeno il nome del primo Autore. Passiamo ad altro.

536.

Libri degli Acefali proscritti in un Concilio di Costantinopoli, e poi da Giustiniano.

XIII. Gran danno alla Religion Cristiana faceano nell'*Oriente Antimo*, *Severo*, e gli altri lor seguaci nominati *Acefali*. Non prima era a *Costantinopoli* giunto da *Roma* il Santo Papa *Agapito*, che i Vescovi Ortodossi *Orientali* presentarongli contro costoro un Memoriale, in cui lo supplicavano a condannarli, e a suggerire all' Imperadore *Giustiniano*, *pias & justas sententias contra ipsos prius ab Apostolica Sede vestra prolatas, ut statuat impia scripta illorum igni tradi, & qui ea retinent, publicationi subjici ad imitationem eorum, qui zelant possidere* Manichæa, *& illa impia* Nestorii, *&* Eutychis *insensati ac* Dioscori *patris & protectoris eorum. Sic enim evacuabitur omnis exspectatio his, qui frustra sperant in eos* (2). Essendo poi *Agapito* stato non molto dappoi rapito alla terra, i Monaci di *Costantinopoli*, e di altri luoghi al Vescovo di *Costantinopoli Menna*, e al Sinodo, che quivi avea convocato, mandarono istanze (3), perchè *sequentes sententiam Sancti ac Apostolici Viri Archiepiscopi antiquæ* Romæ, *& eos, qui hujus regiæ Urbis pontificalem Sedem ornaverunt, ac beatos patriarchas* Theopoleos, *&* Hierosolymorum, *ceterosque Pontifices, primum quidem condemnationi adversus ipsos hæreticos, a prædictis Sanctis Viris prolatæ, & anathemati modo, sicut & ante, vos subijciatis* Severum *&* Petrum, *quilibet vestrum nominatim coram Deo & hominibus manifestando & anathematizando, & eos, qui similia istis sapiunt, & non agunt*

(1) *Lib. VI. cap. 16.*

(2) *Conc. Const. sub* Menna *Act. I. T. V.* Labb. *col. 43.*

(3) *Ivi col. 126.*

agunt pœnitentiam, sed in illorum errore permanent, atque etiam impia Severi *dogmata, & scripta, & qui ea suscipiunt, nec non & istorum sectatores, quemadmodum in* Nestorio, *&* Eutyche, *ac* Dioscoro, *cæterisque hæreticis facere consuevistis tradendo populis, ac ipsos docendo, ubique aversari illorum mortiferum venenum, statimque una nobiscum ad pedes piissimi, ac a Deo custoditi Imperatoris nostri currere velitis* per supplicarlo tra l'altre cose, *ut omnia impia scripta* Severi *contra Sanctam* Calchedonensem *Synodum, & beatum* Leonem *ubicumque inveniantur, igni tradantur*. In fatti il Concilio di *Costantinopoli* condannò *Severo*, e i suoi scritti. Severum, dice la sentenza del Sinodo (1), *&* Petrum *simili anathemate ferimus: non autem ipsos solum, sed &* Zoaram *& alios qui conventicula & illegitima baptismata faciunt: nec non & omnia ab ipsis conscripta, utpote quæ venenum draconis auctoris mali in ipsis nutriunt, & ipsum in animas simpliciorum immittunt*. Anzi nelle stesse sottoscrizioni de' Padri del Concilio alcuni sull' esempio di *Sabino* Vescovo di *Canosa*, e degli altri Padri *Latini* espressamente protestarono di condannare, e anatematizzare *Severum, & ejus* IMPIA SCRIPTA, come *Anastasio di Nicea*, *Teodoro* di *Gortina*, *Talasio* di *Berito*, ed altri. Ne dobbiam dubitare, che secondo le suppliche dianzi da noi accennate i Vescovi ricorressero all' Imperadore, acciocchè colla sua autorità sostenesse contro l' ereticale protervia gli statuti del Sinodo. L' Imperadore, che volentieri si frammischiava nelle cose Ecclesiastiche, non si mostrò restio, e promulgò contro coloro una terribil legge (2). Noi ne trascriveremo ciò, che appartiene a' libri di *Severo*. „ Nec vero, *dice di quest' eretico l' Imperadore*, progressus huc „ usque subsistit, sed & sub communi orthodoxæ, ac catholicæ Ecclesiæ „ anathematismo positus, multis libris, blasphemiisque, & abominatio- „ nibus nobis rempublicam implevit. Quare universis interdicimus ali- „ quid de libris ipsius possidere. Et sicut non licet *Nestorii* libros scribe- „ re, vel possidere (quia prædecessoribus nostris Imperatoribus in suis „ Constitutionibus visum est statuere similia his, quæ dicta & scripta sunt „ a *Prophyrio* in Christianos) sic nec dicta & scripta *Severi* maneant penes „ aliquem Christianum, sed sint profana, & aliena ab Ecclesia Catholica, „ igneque comburantur a possidentibus, nisi qui ipsa habent, velint pe- „ riculum pati. A nemine ergo scribantur, neque ad pulcritudinem, „ neque ad velocitatem scribentium, sciendo quia amputatio manus his, „ qui scripta ejus scripserint, pœna erit. Neque enim volumus, in fu- „ turo tempore ex illis blasphemiam protrahi. „

e poi da Giustiniano.

553.

Tre Capitoli cogli Scritti in lor difesa anatemizzati dal quinto Sinodo.

XIV. Non molto dappoi ebbe lo stesso Imperadore la consolazione di vedere dal quinto generale Concilio dannati i famosi tre Capitoli, contro de' quali egli ardeva di zelo, cioè gli scritti *di Teodoro Mopsvesteno*, alcune opere di *Teodoreto*, e la lettera d' *Iba* a *Mari Persiano*. La sentenza del Concilio fu questa (3). „ Prædicta igitur tria Capitula anathematizamus, idest *Theodorum* impium *Mopsvestenum* cum nefandis ejus con- „ scriptis, & quæ impie *Theodoritus* conscripsit, & impiam epistolam,

„ quæ

(1) *Ivi col.* 255. (2) *Nov.* 42. (3) Labbe *Conc. Tom.* V. *col.* 568.

AN. DI CRISTO 553. *e da Papa Vigilio.*

„ quæ dicitur *Ibæ*, & defensores eorum, & qui scripserunt, & scribunt „ ad defensionem eorum, vel recta ea dicere præsumunt, vel omnino „ impietatem eorum nomine sanctorum patrum, aut Sancti *Calchedonensis* „ Concilii defenderunt, aut defendere conantur. „ Nel Dicembre dell'anno stesso *Vigilio* PP. condannò egli pure i tre Capitoli con una lettera, che indirizzò al Vescovo di *Costantinopoli Eutichio*. Noi la dobbiamo a Mons. de *Marca*, il quale trassela il primo a luce, ed illustrolla con una dissertazione inserita poi non solo tra gli opuscoli di quel Prelato, ma ancora dal *Labbe* nel tomo 5. della sua raccolta de'Concilj (1) „ Prædicta itaque, così „ il Pontefice (2) tria impia Capitula anathematizamus, & condemnamus, scilicet impium *Theodorum Mopsuestiæ*, una cum impiis ejus „ scriptis. Et quæcumque impie *Theodoretus* scripsit: atque etiam epistolam, quæ dicitur ab *Iba* scripta fuisse: qua superius dictæ profanæ „ blasphemiæ comprehenduntur. Quin etiam quæmcumque, qui crediderit, aliquo ullo tempore ea capitula debere suscipi, aut defendi, vel „ conatus fuerit hanc præsentem condemnationem subvertere, simili anathemati subijcimus „ (3).

563. *Nuova condanna de' libri de' Priscillianisti.*

XV. Il Concilio *Braccarense* su questi esempj fulminò col Canone XVII. i libri de' *Priscillianisti: Siquis Scripturas, quas* Priscillianus *secundum suum depravavit errorem, vel tractatus* Dictinii *(quos ipse* Dictinius *antequam converteretur, scripsit), vel quæcumque hæreticorum sub nomine Patriarcharum, Prophetarum, vel Apostolorum, suo errori consona confinxerunt, legit, & impia eorum figmenta sequitur, aut defendit, anathema sit.* Ma in *Costantinopoli* un più solenne esempio ci diedero di zelo contro i libri di qualche errore infetti l'Imperadore *Tiberio*, e *S. Gregorio* a quella Corte Apocrisario di Papa *Pelagio*. *S. Eutichio* Vescovo della Imperiale Città avea pubblicato un suo libro della risurrezion della carne; ma in quello eragli scorso un grave errore *Origeniano*, cioè che la risurrezione seguir non dovea in carne palpabile. Il dotto, e Santo Apocrisario forte si oppose a questo errore, e venuto a disputa col Vescovo *Eutichio* sì lo convinse, che l' Imperadore fece subito gittarne l'opera alle fiamme. Sonoci alcuni, i quali scrivono, che per la sopravvenuta morte del Vescovo Autore non seguisse l' incendimento del libro; ma tutt' altro affermano *Luitprando* Vescovo di *Cremona* nella relazione della sua legazione a *Costantinopoli*, e *Leone* IX. (4). Eutychius, dice questo secondo, *quia dogmatizabat, humanum Corpus in resurrectione impalpabile futurum, & ven-*

582. *Libri di Eutichio bruciati a Costantinopoli.*

(1) *col.601.*

(2) *Ivi col.599.*

(3) Il P. *Garnier* nella sua dissertazione *de quinta Synodo* mosse alcuni dubbj contro questa lettera di *Vigilio* e *Febbronio* non ha mancato di cantarne quasi il trionfo, sperando di persuadere, che il quinto general Concilio fosse Ecumenico, quantunque nè convocato, nè confermato dal Papa. Ma quand' anche i dubbj di quel dotto uomo contro la lettera, che abbiam citata, fossero di qualche peso, non gioverebbono nulla al reo intendimento del mascherato *Febbronio*, sapendo noi da *Evagrio* Scrittore di quel secolo [*lib.IV.hist.cap.37.*], che Vigilius *per litteras*, le quali sarebbonsi perdute, ma esistevano allora, *consensit Concilio*. Nondimeno neppure i dubbj del *Garnier* possono riputarsi di molta forza, e basterà perciò leggere i *Ballerini* nella difesa *dissertationis* Norisianæ *de Synodo quinta cap.7.*

(4) *Ep.1. adversf.* Michael *Cerular. cap.8.*

vento, alterque subtilius, a beato Gregorio *tunc diacono ita est convictus, ut in præsentia piæ memoriæ* Tiberii *Imperatoris codices dogmatis ejus justis flammis traderentur* (1). Poc' anni appresso videsi in *Toledo* un abbruciamento di troppi più libri. L' ottimo Re dè'*Goti Recearedo* quanti libri aver potè degli *Ariani*, feceli adunare e bruciare in quella Città. Tanto abbiamo da *Aimoino*: *omnes libros sectæ* Arrianæ *apud* Toletum *uno in loco adunari præcipiens igne cremavit, & Gothos ad veræ fidei unitatem adduxit*. Da questo esempio si mossero senza dubbio i Padri raccolti nella stessa Città di *Toledo* al terzo Concilio a condannare un libretto, ch' eglino medesimi aveano divolgato, quando dell' *Ariana* perfidia trovavansi contaminati. Il loro Canone, che sarà un perpetuo monumento di una rara Ecclesiastica docilità, merita di essere quì riferito (2): *Quicumque libellum detestabilem duodecimo anno* Leovegeldi *regis a nobis editum, in quo continetur* Romanorum *ad hæresim* Arianam *traductio, & in quo Gloria Patri, per Filium, in Spiritu Sancto male a nobis instituta continetur, hunc libellum si quis pro vero habuerit, anathema sit in æternum*.

AN. DI CRISTO 587. *e degli Ariani a* Toledo.

589. *I PP. di Toledo dannano un loro libro.*

XVI. Di troppo più grave incendio di libri dovremmo or ragionare, se meritasse alcuna fede ciò, che *Giovanni* di *Sarisbery* scrisse nel XII. secolo del Magno *Gregorio* (3), cioè ch' egli, *ut traditur a majoribus, incendio dedit probatæ lectionis*

Scripta Palatinus quæcumque tenebat Apollo

E maravigliosa cosa è, che il *Cave*, l' apostata *Oudino*, e sopra tutti il *Brucker* nella *storia della Filosofia* sulla testimonianza di un Autore vivuto quasi sei secoli più tardi di *S. Gregorio* abbiano e creduta e difesa una storiella, come è questa, ingiuriosa alla fama di tanto Pontefice, della quale ne *Giovanni* diacono nella vita di lui, ne altro antico scrittore fa menzione, eglino che ove cose meno incredibili, che quella non è, ma favorevoli alla Chiesa *Romana*, o a' suoi Pontefici mettansi in campo, subito nel silenzio degli Scrittori contemporanei si fanno forti, e saporitamente si ridono di testimonj, i quali di qualche secolo sieno lontani dal fatto, di che si tratti. Non perderò il prezioso tempo a rigettar quella favola; che già la memoria di questo sommo Pontefice è stata bastevolmente vendicata per tacere dell' *Ammirato* ne' suoi *discorsi Politici* sopra *Tacito* (4), dal Ch. Monsf. *Gradenigo* Arcivescovo di *Udine* nel suo *S. Gregorius M. Pontifex* Romanus *a criminationibus* Casimiri Oudini *vindicatus* (5), e dall'eruditissimo *Tirabosch*i nella eccellente *storia della letteratura Italiana* (6). Piuttosto dalle lettere del Santo Pontefice ritragghiamo quelle notizie, che più fanno a nostro proposito. E prima un notabilissimo fatto ci si presenta, dal quale gli Editori *Maurini* dell' opere del Santo a ragione argomentano non solo il costume allor dominante nella Chiesa *Romana* di proibire

590. *S. Gregorio M. falsamente accusato di avere appiccato il fuoco alle librerie Gentilesche di Roma.*

596. *Condanna di un libro eretico.*

H 2

(1) Veggasi anche il *Cupero* nell' *istoria* Cronologica *de Patriarchis Constantinopolitanis n.178.*

(2) *Con.XVI. Tom.V. Labb. col.1005.*

(3) *Lib.II. Policrat. cap.26.*

(4) *Disc.I.*

(5) Di questo egregio libro, che uscì in Roma nel 1753. può vedersi il giudizio, che ne demmo nel Tomo VII. della Storia letteraria d' Italia *p.374. seqq.*

(6) *Tom.III. p.86. seqq.*

AN. DI CRISTO 596.

bire i libri, ma di proibirli con tale autorità, a cui dovessero le stesse Chiese *Orientali* ubbidire. Presso certo *Anastasio* Prete in un Monastero dell' *Isauria* erasi trovato un Codice, *in quo plurima continebantur haeretica*. Il perchè *Giovanni* Vescovo di *Costantinopoli* aveal fatto battere in Chiesa come Eretico (1). La causa fu portata al tribunal di *Gregorio*. Il Papa, a cui il Vescovo di *Costantinopoli* avea fatto pervenire il Codice, lesselo con gran cura. *Et quoniam*, scriv'egli (2), *manifesta in eo haereticae pravitatis venena reperimus, ne denuo debuisset legi, vetuimus*. Comandò innoltre *Gregorio* ad *Anastasio*, che dovesse spedirgli subito una sincera confessione della sua fede, e promettere di non più leggere quel volume. Ubbidì il Prete, e *S. Gregorio* non solo lo dichiarò Cattolico, ma lo riabilitò a tornare al suo Monastero nel grado primiero di Prete.

597. *Dichiara proibita a Roma la Storia di Sozomeno.*

Da altra lettera, che *Gregorio* scrisse ad *Eulogio*, e *Anastasio* Vescovi (3), impariamo, che a *Roma* era già de' suoi giorni vietata la storia di *Sozomeno*. *Sed ipsam quoque historiam* (così egli) *Sedes Apostolica suscipere recusat, quoniam multa mentitur, &* Theodorum Mopsvestiae *nimium laudat, atque usque ad diem obitus sui magnum doctorem Ecclesiae fuisse perhibet*. A queste parole si arrestino certi incauti (che per abbondanza di carità maliziosi dirli non voglio) lodatori e spargitori di Autori proscritti da *Roma* anche con gravi, e ripetute condanne e de' loro libri, e di varie loro proposizioni, e veggano a salutevol confusione, qual giudizio darebbe di essi un sì grande e rispettabil Pontefice. Ma seguitiamo la lettura delle pistole di *Gregorio*.

599. *E una sicura regola ci dà per conoscere i libri proibiti.*

In una lettera adunque, che mandò al mentovato *Anastasio* Vescovo di *Antiochia*, parlando il Santo di un certo Codice del primo Concilio *Efesino*, argomenta, che corrotto fosse dagli Eretici, perchè *quaedam in se oblata capitula adserit adprobata, quae sunt* Caelestii, *atque* Pelagii *praedicamenta*. *Et quum* Caelestius, *atque* Pelagius *in ea Synodo sint damnati, quomodo poterant illa Capitula recipi, quorum damnabantur Auctores*. Dal che è manifesto, che tanto era nell' antica Chiesa condannare uno per Eretico, che condannarne subito i libri; altrimenti di niuna forza sarebbe il recato argomento di *S. Gregorio*, se regola non fosse stata ricevuta e stabilita dalla Chiesa, che quando uno per eresia venisse scomunicato, s' intendessero pure proscritti i suoi libri.

649. *Libri de' Monoteliti condannati nel Concilio Romano di Martino I.*

XVII. Ma quantunque ciò sia vero, vedrem nondimeno anche dipoi, come dianzi erasi fatto, insieme cogli Eretici condannarsi espressamente i loro libri. Così fu fatto nel Concilio *Lateranese* celebrato da *Martino I.* co' *Monoteliti*. Ecco il Canone XVIII. (4): „ Siquis secundum Sanctos „ Patres consonanter nobis, pariterque fide non respuit, & anathematizat anima & ore omnes, quos respuit, & anathematizat nefandissimos „ haereticos cum omnibus impiis eorum conscriptis usque ad unum apicem, „ sancta Dei Ecclesia Catholica & Apostolica, hoc est sanctae & univer- „ sales

(1) Che il *Fevret*, e 'l *Manetti* nol sappiano; altrimenti grideranno, che questo è un *attentato contro la Real Podestà*, perchè è pena corporale, o *corporalità*, come parla lo stesso *Manetti*.

(2) *Lib. v. epist. VII. edit. ep. 64.*

(3) *Lib. VI. ep. 31.*

(4) *Act. V. Tom. VI. Labb. col. 355.*

„ fales quinque Synodi, & consonanter omnes probabiles Ecclesiæ pa-
„ tres, idest *Sabellium*, *Arium* &c. . . . . & eos, qui similia cum illis
„ usque in finem obstinate sapuerunt, aut sapiunt, vel sapere sperantur,
„ hoc est, unam voluntatem & unam operationem deitatis & humanitatis
„ Christi, & super hæc impiissimam ecthesim, quæ persuasione ejusdem
„ *Sergii* facta est ab *Heraclio* quondam Imperatore adversus orthodoxam
„ fidem, unam Christi Dei voluntatem, & unam ex concinnatione de-
„ finientem operationem venerari; sed & omnia, quæ pro ea impie ab
„ eis scripta vel acta sunt, & eos, qui eam suscipiunt, vel aliquid de
„ his, quæ pro ea scripta vel acta sunt, & cum illlis denuo scelerosum
„ typum, qui ex suasione prædicti *Paulli* nuper factus est a serenissimo
„ Principe *Constantino* Imperatore contra catholicam Ecclesiam . . . . Si
„ quis igitur, juxta quod dictum est, consonanter nobis omnia hæc im-
„ piissima hæreseos illorum dogmata, & ea, quæ pro illis aut in defini-
„ nitione eorum a quolibet impie conscripta sunt, & denominatos hære-
„ ticos, *Theodorum* dicimus, *Cyrum*, & *Sergium*, *Pyrrhum*, & *Paullum*
„ non respuit, & anathematizat . . . . . hujusmodi condemnatus sit. „
Quindi lo stesso *Martino* Papa nella lettera, che mandò a *Pantaleone* poco dopo il Concilio protestò (1): *transmissas autem dogmaticas chartas, sive quæ scripta sunt ab adversariis, damnamus una cum iis, qui scripserunt, siquidem in propriæ opinionis perversitate maneant; ut & omnes hæreticos, cum omnibus impiis eorum scriptis*. Similmente sulla fine di quest'anno, o sul principio del seguente scrivendo al Vescovo *Amando*, perchè la Chiesa *Gallicana* in un Sinodo Nazionale sottoscrivesse gli atti del detto Concilio *Lateranese*, dopo avergli raccontato di avere contro i *Monoteliti* adunato un amplissimo Concilio di Vescovi, gli soggiunse (2): *in quorum præsentia memoratorum hæreticorum scelerosa conscripta examinata, atque denudata sunt, & apostolico mucrone, Patrumque definitionibus, uno ore, unoque spiritu condemnavimus; ut cognoscentes universi errorem, qui in eis continetur, eorum pollutione nullatenus maculentur*. Con maggior rigore i Padri del sesto Concilio Generale trattarono gli stessi libri de' *Monoteliti*. Perocchè fecerli bruciare. *Et prævidimus*, dicono essi nell' Azion tredicesima (3), *profana, & animæ perniciosa, continuo ob perfectum exterminium igne concremari. Et combusta sunt*.

XVIII. Con pari sentenza furono dodici anni appresso sterminati dal Concilio *Trullano* certi atti falsi de' Martiri (4). *Quæ a veritatis hostibus* (così leggesi nel Canone LXIII. di quel Concilio) *falso conficta sunt Martyrum historiæ, ut Dei Martyres ignominia adficerent; & qui eas audituri essent, ad infidelitatem deducentes, in ecclesia non publicari jubemus, sed eas igni tradi. Qui eas autem admittunt, vel tamquam veris iis mentem adhibent, anathematizamus*. Ma forse niuna legge di maggior ignominia non abbiamo in questo genere, quanto quella, che i Re *Visigoti* promulgarono contro i libri de' *Giudei*. Diamone le parole (5). *Illis com-*

AN. DI CRISTO 649.

650.

680.

e bruciati nel sesto Concilio Generale.

692.

Falsi Atti de' Martiri dannati al fuoco dal Concilio Trullano.

712.

Legge de' Visigoti *contro i libri de'* Giudei.

(1) *Ivi col.*56.
(2) *Ivi col.*384.
(3) *Ivi col.*972.
(4) *Ivi col.*1172.
(5) *Lib.*XII. *leg. Visigoth. leg.*11.

AN. DI CRISTO 712.

commodare lectionibus sensum, quibus fas non est præbere adsensum, impietatis est potius, quam pietatis indicium. Et ideo siquis Judæorum libros illos legerit, vel doctrinas adtenderit, sive habitos in domo sua cclaverit, in quibus male contra Christi fidem sentitur, & publice decalvabitur, & centenorum flagellorum verberatione plectetur. Qui tamen cautionis vinculo adligabitur, ne umquam talium libros aut doctrinas apud se aut habere præsumat, aut adtendere audeat, aut studiis meditandi adsumat. Jam vero post emissum placitum, quodcumque tale repetere tentaverit, & decalvatus centenis flagellis subjaceat, & amissis rebus sub perpetui exilii conteretur ærumna.

745. *Libri di Aldeberto.*

XIX. Troppo più mite sentenza diede Papa *Zaccheria* nel Concilio *Romano* del DCCXLV. (1) contro i libri dell' Eretico *Aldeberto*. Ma prima non sia discaro il sapere chi costui fosse, e come con altro Eretico *Clemente* di nome facesse scempio nel Regno de' *Franchi*. Udiamolo da *S. Bonifacio* l' Apostolo della *Germania*, il quale n' era informatissimo, e così aveane scritto al medesimo Pontefice *Zaccheria* (2). ,, In primæva enim ætate ,, hypocrita fuit, dicens quod sibi angelus Domini specie hominis de extremis finibus mundi miræ, & tamen incertæ Sanctitatis reliquias adtulerit, & exinde posset omnia quæcumque a Deo posceret impetrare: ,, & tunc demum per illam simulationem, sicut *Paullus* Apostolus prædixit, domos multorum penetravit, & captivas post se mulierculas duxit oneratas peccatis, quæ ducebantur variis desideriis, & multitudinem rusticorum seduxit, dicentium quod ipse esset vir apostolicæ Sanctitatis, & signa atque prodigia faceret. Deinde conduxit Episcopos ,, indoctos, qui se contra præcepta Canonum absolute ordinarunt. Tumque demum in tantam superbiam elatus est, ut se æquipararet Apostolis ,, Chri-

(1) L' *Inglese Maclaine* nelle note alla Istoria Ecclesiastica del Protestante *Mosheim* [cent. VIII. cap. V. n. 2.] contro il *Fleury* e *Mabillon* [poteva aggiugnervi il *Sirmondo*, e tutti i Raccoglitori de' Concilj] pretende, che la vera data di questo Concilio sia l' anno DCCXLVIII. *La prova di ciò*, dic' egli, *si è, che la lettera di* Bonifacio, *in conseguenza della quale fu assembrato questo Concilio, ha dovuto essersi scritta nel anno* 748. *poichè esso dichiara in quella lettera, ch' era stato quasi trent' anni legato della Santa Sede di Roma; nella quale commissione egli entrò, come convengono tutti gli Autori, circa l' anno* DCCXIX. Debolissima pruova, quanto lo è il detto di *S. Luca* [III. 23.] *ipse* Jesus *erat incipiens quasi annorum triginta* per trarne la vera epoca del battesimo di Gesù Cristo, come l' ha tra gli altri osservato il dottissimo *Senescallo* nell' egregio libro *Trios Evangelica quæst.* II. *cap.* 7. E molto più debole, se confrontisi colla data del Concilio *mense Octobri Indictione* XIV. *hoc est anno* ... *Zachariæ* ... & Childerici III. Francorum *Regis* IV. L' Indizione XIV. era bensì incominciata sino dal Settembre del DCCXLV. ma nell' Ottobre del DCCXLVIII. correva la seconda Indizione. Nè l' indizione XIV. è solo segnata nel titolo, il quale potrebbe dirsi fatto a capriccio, ma è ripetuta in ciascuna delle tre azioni del Sinodo: *Imperatore domno piissimo Augusto* Constantino *Imperatore anno* XXVI. *Post consulatum ejus anno* V. *mense Octobri die* XXV. *Indictione* XIV. Le stesse Epoche di *Costantino*, una presa da' 20. di Aprile del DCCXX. nel qual giorno avea cominciato a regnare col Padre *Leone Isaurico*, l' altra dal Consolato, che aveva preso nel DCCXLI. pochi giorni dappoichè essendogli morto a' 18. di Giugno il Padre, era solo rimasto nel trono Imperiale, non ci conducono più oltre del DCCXLV. Dicasi il medesimo dell' anno IV. di *Zaccheria*, e di *Childerico III.* Re di *Francia*. Questi solo nel DCCXLII. salito era sul Trono, e quegli alla fin di Novembre del DCCXLV. compiva l' anno quarto del suo Pontificato.

(2) *Apud Labb. Tom.* VI. *col.* 1558.

„ Christi. Et dedignabatur in alicujus honore Apostolorum vel Martyrum
„ ecclesiam consecrare, improperans hominibus etiam, cur tantopere
„ studerent Sanctorum Apostolorum limina visitare. Postea, quod absur-
„ dum est, in proprii nominis honore dedicavit oratoria; vel, ut ve-
„ rius dicam, sordidavit. Fecit quoque cruciculas, & oratoriola in cam-
„ pis, & ad fontes, vel ubicumque sibi visum fuit: & jussit ibi publi-
„ cas orationes celebrari, donec multitudines populorum spretis ceteris
„ episcopis, & dimissis antiquis Ecclesiis, in talibus locis conventus ce-
„ lebrarent, dicentes: *merita Sancti* Aldeberti *adjuvabunt nos*. Ungulas
„ quoque, & capillos suos dedit ad honorificandum, & portandum cum
„ reliquiis Sancti *Petri* Principis Apostolorum. Tum demum, quod ma-
„ ximum scelus, & blasphemia contra Deum esse videbatur, fecit. Ve-
„ nienti enim populo, & prostrato ante pedes ejus, & cupienti confiteri
„ peccata sua dixit: Scio omnia peccata vestra, quia mihi cognita sunt
„ omnia occulta. Non est opus confiteri, sed dimissa sunt peccata vestra
„ præterita; securi & absoluti redite ad domos vestras cum pace. Et
„ omnia quæcumque Sanctum Evangelium hypocritas fecisse testatur, suo
„ habitu, & incessu, & moribus imitatus est. Alter autem hæreticus,
„ qui dicitur *Clemens*, contra Catholicam contendit Ecclesiam, & Canones
„ Ecclesiarum Christi abnegat, & refutat: tractatus & sermones sancto-
„ rum Patrum *Hieronymi*, *Augustini*, *Gregorii* recusat. Synodalia jura
„ spernens, proprio sensu adfirmat, se post duos filios sibi in adulterio
„ natos sub nomine Episcopi esse posse Christianæ legis Episcopum. Ju-
„ daismum inducens judicat justum esse Christiano, ut si voluerit, viduam
„ fratris defuncti adcipiat uxorem. Contra fidem quoque Sanctorum Pa-
„ trum contendit, dicens quod Christus Filius Dei descendens ad inferos,
„ omnes, quos inferni carcer detinuit, inde liberavit, credulos & in-
„ credulos, laudatores Dei simul, & cultores idolorum: & multa alia
„ horribilia de prædestinatione Dei contraria fidei Catholicæ adfirmat. „
Erano questi i costumi, queste le dottrine di *Aldeberto*, e di *Clemente*; ma nuov' esca alla seduzione vi aggiunse *Aldeberto* con certi suoi libri. Di tre fanno menzione gli atti del Concilio *Romano*. Uno era la sua vita, ch' egli erasi composta, ma come opera altrui andava spargendo per accrescersi fama di Santità, ed erane questo il titolo: *in nomine Domini* Jesu Christi *incipit vita Sancti*, *& beati Dei famuli*, *& præclari*, *atque per totum speciosi*, *ex electione Dei nati Sancti* Aldeberti *Episcopi*. Il secondo era una lettera, ch' egli avea finta di Gesù Cristo, e spacciava come dal Ciel caduta in *Gerusalemme*, e dopo molti giri da un Angelo infine portata a *Roma* al Sepolcro di *S. Pietro*, *ubi claves Regni Cœlorum constitutæ sunt* (1). Il terzo era un orazione, in cui tra l' altre cose invocavansi gli Angeli *Uriele*, *Raguele*, *Tubuele*, *Inia*, *Tubua*, *Saboc*, e *Simiele* (2).
Cre-

(1) *Stefano Baluzio* l' ha pubblicata ne' suoi Capitolari T. II. dell' edizion di *Parigi* pag. 1395.

(2) Veggasi nel tomo secondo degli opuscoli varj di Monf. *Bianchini* pag. 17. una bella lettera di quel dotto Prelato *sopra alcuni nomi di* VII. *Angeli &c.*

AN. DI CRISTO 745.

Crederebbesi? Sonoci de' Protestanti, anche di fama (1), i quali non si vergognano di difendere *Aldeberto*, e *Clemente*, e di riguardarli come loro antenati, e testimonj, dicon essi, della verità nell' opporsi a' Monaci, e alle superstizioni da lor propagate. Ma il *Mosemio* abbandona *Aldeberto*, e in riguardo a *Clemente* avverte, *non mancare autori, i quali credono, che i suoi caratteri, e i suoi sentimenti fossero mal rappresentati* (cioè da *S. Bonifacio*, e da' suoi messi al Papa; e questi Autori venuti al mondo l' altro jeri si lusingano di conoscer meglio il carattere, e i sentimenti di costui, che quel gran Vescovo, e poi Martire, il quale non solo era loro coetaneo, ma era su i luoghi, e ne avea le più esatte informazioni: Oh! questa è critica!) *ed innoltre pretendono, che apparisca dalli migliori, e più autentici ragguagli* (che non le lettere del detto *S. Bonifacio*, e gli atti del Concilio *Romano*: sta a vedere che questi *migliori e più autentici ragguagli* sono scesi dal Cielo colla lettera di *Aldeberto*) *ch' egli fu molto bene inteso de' veri principj e dottrine del Cristianesimo, e che l' ignoranza* (di chi? bisognerà pur dirlo, di *S. Bonifacio*, di Papa *Zaccheria*, e degli altri ventiquattro Padri del Concilio *Romano*; e non si ha a fremere, che a sangue freddo con tanta temerità, e senz' altro fondamento, che quello di travedere nelle dottrine di questi due eretici qualche ombra del Protestantismo moderno, si trattino da ignoranti Persone di sì rispettabil carattere?) *e che l' ignoranza l' avesse fatto per isbaglio riputar eretico*. Tengansi pure i Protestanti questi due sciaurati per lor Precursori, e se ne compiacciano. Noi non gl' invidieremo loro. Intanto per ritornate agli scritti di *Aldeberto*, furono essi letti tutti nel Concilio *Romano* di *Zaccheria*, e fu per unanime consentimento de' Padri deciso, che si dessero alle fiamme. Ma il Papa comecche approvasse la data sentenza, giudicò più opportuna cosa, che nello scrigno, o archivio della Chiesa *Romana* si conservassero *ad reprobationem, & ad perpetuam confusionem*, come dicono gli atti dello stesso Concilio (2). Il che tuttavia io non so intendere, se non degli esemplari, che *S. Bonifacio* avea spediti a *Roma*. Per l' altre copie, che giravano per l' *Alemagna*, secondo la regola di *S. Gregorio* M. bisognerà intenderle avvolte nella condanna dell' Autore *Aldeberto*, il quale fu deposto da ogni Sacerdotale ufizio, e scomunicato col suo *Clemente*.

condannati in un Concilio Romano.

769.

Canoni Apostolici quali sieno da ammettere, dichiarasi in un Concilio Romano.

XX. Intorno a questi tempi convien dire, che malgrado la dichiarazione fatta, come vedemmo, da *Ormisda*, che apocrifo era il libro de' Canoni Apostolici, vi fosser persone, le quali sull' esempio de' *Greci* facesser valere oltre i cinquanta Canoni Apostolici da *Dionisio* tradotti, e inseriti nel suo Codice anche gli altri, che la Chiesa *Latina* avea costantemente ripudiati. Però troviamo nel Concilio *Lateranese* di *Stefano IV.* (3) determinato, che *non amplius suscipiantur Apostolorum Canonum prolata per Sanctum* Clementem, *nisi quinquaginta capita, quæ suscipit Sancta Dei Catholica* Romana *Ecclesia*.

XXI.

(1) Come *Federigo Spanhemio* nella Introduzione alla Storia Ecclesiastica.

(2) *Labb. loc. cit. col.*1561. Confrontisi anche la lettera del Papa a *S. Bonifacio ivi col.*1517.

(4) *Act.* IV. *Tom.* VI. *Labb. col.*1723.

AN. DI CRISTO 785.

Decreto contro i libri famosi.

XXI. Riferiremo ora un Canone che, apparterrebbe a quest' anno, se la raccolta, donde è tratto, fosse legittima. Ne' Concilj (1) abbiamo *Hadriani (I) Papæ Capitula, quæ ex* Græcis *&* Latinis *Canonibus, & Synodis* Romanis, *atque decretis Præsulum, ac Principum* Romanorum *sparsim collecta sunt, &* Ingilramno Mediomatricæ *Urbis Episcopo* Romæ *a beato* Hadriano *Papa tradita, sub die* XIII. *kalendas Octobres Indictione* IX. Il Canone è contro i libelli famosi (2): *Si qui inventi fuerint libros famosos legere, vel cantare, excommunicentur*. Ma il Sig. *David* nell'insigne opera de' *Giudizj Canonici de' Vescovi* da lui contrapposta alla Concordia *di Pietro de Marca* (3), Monf. *Bortoli* (4), e i *Ballerini* (5) han dimostrato, che questi pretesi Capitoli di *Adriano* sono a noi venuti dalla stessa mano del falso *Isidoro*, che diedeci le famose decretali. Per altro in alcuni libri è questo Canone citato come di *Adriano* (6).

787.

Canone Niceno contro i libri ingiuriosi alle sacre Immagini.

XXII. Ma checchesia di questo decreto di *Adriano*, un Canone importantissimo fu stabilito dal Concilio *Niceno II.* contro le Pasquinate, ed altri libercoli, che di que' tempi giravano a disonore delle sacre Immagini (7). *Omnia puerilia ludibria, insanasque debacchationes, atque conscripta, quæ falso contra venerabiles imagines facta sunt, dari oportet in episcopio* Constantinopoleos, *ut recondantur cum ceterorum hæreticorum libris. Si vero quis inventus fuerit hæc occultare, siquidem Episcopus, aut Presbyter, vel diaconus fuerit, deponatur: si vero monachus, aut laicus, anathematizetur*. Io non dirò col *P. Ruele* (8), che per l' unione di questi libri i Padri *Niceni* ne formassero un Indice. Senza questo Catalogo il loro Canone avrebbe tutta la forza. Bensì possiamo a maggior ragione richiamarci a memoria il decreto di Papa *Zaccheria* contro i libri di *Aldeberto*, e a questo pure applicare ciò, che sul Canone *Niceno* scrive *Balsamone*. Domanda egli, perchè *ordinando le leggi, che i libri degli Eretici sieno bruciati*, questo Canone *comandi, che a* Costantinopoli *si ripongano nel Vescovato?* e risponde: *Egli è il medesimo, che i profani, ed empj scritti degli Eretici si diano al fuoco, e che si ripongano nel Vescovato di* Costantinopoli. *Perocchè ne si leggeranno, se sieno abbruciati, ne si vedranno da alcuno, se in questo sicuro, e impenetrabile luogo vengan riposti. Però chi li bruciasse, e non riponesseli nel Vescovato, non incorrerebbe la pena del Canone, come quegli, che non gli avrebbe contravvenuto*. Per altro lo stesso Concilio avea nell' Azion quinta già destinati alle fiamme certi *viaggi degli Apostoli*, su quali gl' *Iconoclasti* faceansi forti. *Giovanni* Monaco, e Vicario de' Vescovi *Orientali* avea chiesto, che il Sinodo vietasse, che cotal *sordido* libro non si potesse più ricopiare. Rispose il Sinodo: *nemo scribat: non solum hoc, sed igni eum judicamus fore tradendum* (9). Nella medesima quinta Azione troviamo anche i libri di *Eusebio*

Altro libro ivi bruciato.

Libri di Eusebio ivi pure vietati.

I set-

(1) L. c. col. 1828.
(2) Can. LXIII. ivi 1837.
(3) Cap. XV. artic. I.
(4) Instit. Jur. Canon. cap. 31.
(5) Tract. de ant. Canon. collect. P. III. cap. VI. §. 2. n. 8. Vedi anche l' Antifebronio Tom. II. della edizion di Cesena pag. 401.
(6) Presso Monf. Agostini nelle note a questo Canone, che nella edizion di lui è il LIX.
(7) Can. IX. Tom. VII. Labb. col. 603.
(8) Pag. 116. (9) Ivi col. 363.

AN. DI CRISTO 787.

condannati. Il P. *Natale* d' *Alessandro* (1) si contentò di dire, che il settimo Sinodo *Actionibus* v. & vi. Eusebii *veluti* Arriani *hominis auctoritatem explodit*, *&* Tharasii *Patriarchæ*, *nec non* Epiphanii *diaconi*, *ipsum* Arrianum *fuisse adserentium dicta non improbando sua facit*. E per ciò, che si appartiene all' Azion sesta, e ad *Epifanio* diacono non ho che ridire; ma quanto alla quinta Azione, e al Patriarca *Tarasio* in troppo diverso aspetto egli rappresentò la sentenza del Sinodo. Il Patriarca disse degli scritti di *Eusebio*: *conscripta ejus abjicimus*. E il Sinodo, che soggiunse? *& abjicimus*, *& anathematizamus* (2). Questo non è certamente solamente *far suoi i detti* di Tarasio col non *disapprovarli*; è una positiva conferma, anzi un sopracarico di maggior pena.

Capitolo di Carlo M. *contro alcuni libri*.

XXIII. In questo stesso anno fu fatta da *Carlo* M. una legge, che trovasi nel Capitolare di *Aquisgrana* (3) contro varj libri di falsi racconti, e contro una lettera, che diceasi mandata dal Cielo, e che sembra quella dessa di *Aldeberto*. *Pseudographæ*, *& dubiæ narrationes*, *vel quæ omnino contra fidem Catholicam sunt*, *ut epistola pessima & falsissima*, *quam transacto anno dicebant aliqui errantes*, *& in errorem alios mittentes*, *quod de cœlo cecidisset*, *nec credantur*, *nec legantur*, *sed comburantur*, *ne in errorem per talia scripta populus mittatur*. *Sed soli Canonici libri*, *& Catholici Tractatus & Sanctorum Auctorum dicta legantur*, *& tradantur*.

806.

Altri proscritti da Niceforo *Patriarca di* Costantinopoli.

XXIV. Forse all' anno 806. appartengono due Canoni di *Niceforo* Patriarca di *Costantinopoli* (4). Ecco il primo. *Apocalypsin* Paulli, *& ea quæ dicuntur brontologia*, *& selenodromia*, *aut calandologia* (sembrano questi al *Gretsero*, ne senza ragione, essere stati libri di Astrologia giudiziaria) *suscipere non oportet*: *profana enim omnia*. Il secondo è questo: *Apocalypsin* Esdræ, *&* Zosimæ, *& duo Sancti* Georgii *Martyria*, *& Sanctorum Martyrum* Cyrici, *&* Julittæ, *librumque* Marci, *&* Diadochi *successoris suscipere non oportet*. *Reijcienda hæc*, *non admittenda*. Ma dacche siam nell' *Oriente*, non ci dipartiamo senz' avere rammemorata un importantissima Sinodale Costituzione di TIMOTEO Patriarca de' *Nestoriani*. EBEDIESU SOBENSE nella sua Epitome de' Canoni Sinodali presso l' eruditissimo *Giuseppe* Luigi ASSEMANI nel bel *Comentario Storico-Cronologico de' Catholicis seu Patriarchis Chaldæorum*, *& Nestorianorum* la riporta in questi termini. „ Antiquus invaluit mos, qui etiamnum in Ecclesia viget, ut nemo Magistri munus sua sponte sibi præsumat, neve interpretem agere, aut libros componere, absque permissu & præcepto illius, qui universalis Ecclesiæ regimen & gubernacula obtinet. Et hac quidem lege quicumque commentaria, tractatusve elucubrarunt, se se continuere. Libros enim, quos componebant, expositiones, & interpretationes, quas elaborabant, antequam ad vulgi manus venirent, ad Patriarcham aut transmittebant, aut ipsi per se deferebant: qui, si ad id idoneus foret, suo ipse ingenio, intelligentiaque eorum libros examinabat; factaque inquisitione, siquidem eæ lucubrationes adprobationem, & co-

Costituzione di Timoteo *Patriarca de'* Nestoriani, *la quale vieta di non pubblicar libro se non riveduto ed approvato, dal medesimo Patriarca*.

(1) *In Hist. Eccles. sæc.* IV. *diss.* XVII.
(2) *Apud* Labb. *l.c. col.* 367.
(3) Labb. *loc. cit. col* 986.
(4) *Ivi col.* 1298.

AN. DI CRISTO 806.

,, & coronam mererentur, adprobabantur, & coronabantur. Sin vero ,, adprobatione illa indignas Patriarcha censuisset, reijciebat velut Ecclesiasticis legibus contrarias, damnabatque; quemadmodum *Sabarjesu* ,, Catholicus *Hanani Adiabeni* scripta condemnavit; & *Jesujabus Sabadunæ* fabulas, commentaque *Esajæ Tabalensis*, Nosque similiter blasphemias illius *Apameensis*, & *Josephi*, atque *Johannis Daliathensis* ,, proscripsimus. Si vero Patriarcha ob defectum scientiæ examen perficere non sufficeret, ad id operis Episcopos eruditos, & doctores exercitatos advocabat: & collata opera definiebant, utrum libri suscipiendi, ,, vel reijciendi viderentur. Et hæc sane fuit antiquorum regula, quæ nostris quoque temporibus obtinet. Nam *Ephræmus*, qui Cathedram, & ,, thronum *Elamitarum* tenet, & ille alter pudicus, castusque *Raban* ,, *Moses* Presbyter, & doctor; tertius etiam doctus & acutus *Abu* ,, *Noe*, lucubrationes ab ipsis elaboratas, antequam a quopiam viderentur, ad nos transmisere, scripseruntque in hæc verba: Cognitionis ,, tuæ fornace eas explorato, & sapientiæ tuæ igne expurgato; Et siquidem in Ecclesiæ archiva recipiendas judicaveris, easdem recipi jubeto; sin hoc honore indignas censueris, fac, ut in mare proijciantur, ,, aut igne absumantur. Et isti quidem viri Dei amantes sic fecerunt. ,, Morì *Timoteo* nell' anno degli *Arabi* CCIV. cioè di Cristo DCCCXX. avendo seduto 43. anni, e sette mesi.

813.

Libri Penitenziali rigettati dal Concilio II. di Châlons.

XXV. Torniamo a' libri già a luce venuti, e poi dalla Chiesa vietati. Un genere di libri, che in questa storia non ci è ancor caduto sotto la penna, si proscrisse dal secondo Concilio di *Châlons* (1). Ciò furono alcuni libri Penitenziali d' incerti Autori, ma pieni di rilassatezza. Ma sentiamo il Canone stesso, che li vietò: ,, Modus autem pœnitentiæ peccata sua ,, pœnitentibus, aut per antiquorum Canonum institutionem, aut per ,, Sanctarum Scripturarum auctoritatem, aut per ecclesiasticam consuetudinem, sicut superius dictum est, imponi debet, repudiatis, ac penitus eliminatis libellis, quos Pœnitentiales vocant, quorum sunt certi ,, errores, incerti Auctores, de quibus recte dici potest: *Mortificabant* ,, *animas, quæ non moriuntur, & vivificabant animas, quæ non vivebant* ,, (Ezech. XIII.) Qui dum pro peccatis gravibus leves quosdam & inusitatos imponunt pœnitentiæ modos, consuunt pulvillos, secundum propheticum sermonem, sub omni cubito manus, & faciunt cervicalia sub ,, capite universæ ætatis ad capiendas animas.,, Contro siffatti libri Penitenziali ci ha ancora un Capitolo tra quelli di *Aitone*, o *Attone* di *Basilea*, che il *Labbe* stimò non potersi mettere oltre l' anno DCCCXXII. Ma in questo Capitolo parlasi prima di altri libri con aperta allusione a' nomi degli Angeli contenuti nell' orazione di *Aldeberto*. *Ut aliud* (così il Capitolo che è il XIX.) *in Ecclesia non legatur aut cantetur; nisi ea quæ auctoritatis divinæ sunt, & Patrum Orthodoxorum sanxit auctoritas. Nec falsa Angelorum nomina colant, sed ea tantum, quæ prophetica, & evangelica docet Scriptura; idest* Michael, Gabriel, Raphael. *Nec diversa sentiant* in

822.

da Attone di Basilea.

(1) *Can.* XXXVIII. *apud Labb. Tom.* VII.*col.*1280.

AN. DI CRISTO 829.

e del Concilio di Parigi.

in judiciis pœnitentium, quum unus minus, alter majus, alteri adulando, alteri detrahendo placere velit: sed considerata qualitate personæ juxta modum culpæ agatur censura vindictæ (1). Contuttociò i Confessori avvezzi a questi libri non lasciaron di usarli. Fu però duopo, che in fine il quarto Concilio di Parigi ordinasse di dargli al fuoco. *Quoniam multi Sacerdotum*, dicono i Padri di quel Sinodo (2), *partim incuria, partim ignorantia, modum pœnitentiæ reatum suum confitentibus secus quam jura Canonica decernant, imponunt, utentes scilicet quibusdam codicillis contra canonicam auctoritatem scriptis, quos pœnitentiales vocant: & ob id non vulnera peccatorum curant, sed potius foventes palpant, incidentes in illud Propheticum:* Væ qui consuunt pulvillos sub omni cubito manus, & faciunt cervicalia ad decipiendas animas: *omnibus nobis salubriter in commune visum est, ut unusquisque Episcoporum in sua parochia eosdem erroneos codicillos diligenter perquirat, & inventos igni tradat, ne per eos ulterius Sacerdotes imperiti homines decipiant.* Considerino questi Canoni certi affettati lodatori *temporis acti*, e vedranno che la Moral lassa è di data assai più antica, ch' eglino non vanno spargendo.

855.

Libri di Giovanni Scozzese.

XXVI. Noi intanto ci volgeremo ad altre condanne, alle quali diedero occasione gli errori di *Gottescalco*, e di *Giovanni Erigena Scozzese* intorno la Divina Predestinazione. Erano stati nell' anno DCCCLIII. stabiliti in un Concilio di *Quiercy* quattro Capitoli contro i nuovi dogmi di *Gottescalco*. Ma il terzo Concilio *Valentino* li rigettò con altri, che come or ora vedremo, erano di *Giovanni Scozzese*. *Porro Capitula*, dicono i Padri del Sinodo (3), *quæ a Concilio Fratrum nostrorum minus prospecte suscepta sunt, propter inutilitatem, vel etiam noxietatem, & errorem contrarium veritati: sed & 3. alia* XIX. *syllogismis ineptissime conclusa, & licet jactetur, nulla sæculari litteratura nitentia, in quibus commentum diaboli potius quam argumentum aliquod fidei deprehenditur, a pio auditu fidelium penitus explodimus, & ut talia, & similia caveantur per omnia, auctoritate Spiritus Santi interdicimus; novarum etiam rerum introductores, ne districtius feriantur, castigandos esse censemus.* E nel Canone sesto condannarono altre operette di *Giovanni*. *Ineptas autem quæstiunculas, & aniles pene fabulas, Scotorumque pultes puritati fidei nauseam inferentes, quæ periculosissimis & gravissimis temporibus, ad cumulum laborum nostrorum, usque ad scissionem caritatis miserabiliter, & lacrymabiliter succreverunt, ne mentes Christianæ inde corrumpantur, & excidant a simplicitate & castitate fidei, quæ est in Christo* Jesu, *penitus respuimus, & ut fraterna caritas cavendo a talibus auditum castiget, Domini Christi amore monemus.* E

859.

questi due Canoni furono riconfermati quasi colle stesse parole nel Sinodo *Lingoniese* e nel *Tullense* I. che tenuto fu quindici giorni dopo il *Lingoniese* (4), e dove i Canoni di questo furon riletti. Ho detto *quasi colle stesse parole*. Perocchè i Padri *Lingoniesi* più circospetti tolsero dal Canone quarto *Valentino* ciò, che risguardava i quattro Capitoli di *Quiercy*, e quan-

(1) Labb. *Tom.* VII. *Conc. col.* 1525.
(2) *Lib.* I. *c.* 32. *apud* Labb. *ivi col.* 1621.
(3) *Can.* IV. *apud Labb. T.* VIII. *col.* 137.
(4) *ibi col.* 690.

quanto agli altri si espressero in questi termini. *Porro Capitula numero XIX. Syllogismis ineptissime & mendacissime a quodam* Scoto (cioè *Giovanni*, e però ho disopra avvertito, che i Capitoli condannati nel Concilio *Valentino* erano di costui) *conclusa, ubi non argumentum fidei, sed potius commentum perfidiæ paret, nulla omnino philosophiæ arte, ut arroganter a quibusdam jactatur, constructum, sed inani fallacia & deceptione imperitissime confusum, a pio auditu fidelium penitus explodimus*, e segue come nel riportato Canone *Valentino*. Ma il misero *Gottescalco* secondoche narrasi negli Annali *Bertiniani*, venne tratto a *Rhems*, e quivi presentato ad un Concilio di Vescovi della Provincia *publice flagellatus, librosque suarum adsertionum igni cremare compulsus est*. Forse se ci fossero questi libri rimasi, si troverebbon meno persone impegnate a compatire, e difendere *Gottescalco*. Ma sarà sempre contra costui una forte presunzione, che lo contrariassero due de' più dotti, e rinnomati Vescovi della *Francia*, e della *Germania*, *Incmaro* di *Rhems*, e *Rabano* di *Magonza*.

AN. DI CRISTO 859.

e di Gottescalco dannati.

EPOCA III.

DALL' ANNO DI CRISTO 866. AL 1327.

Risposte di S. Niccolò I. *Papa a'* Bulgari.

866.

I. S. *Niccolò* I. che fino da' 24. di Aprile dell' anno DCCCLVIII. era succeduto a *Benedetto* III., fu uno de' più Santi, de' più dotti, de' più forti Pontefici della Chiesa *Romana*, degno che i *Greci* non men de' *Latini* lo celebrassero con somme lodi. Sotto il suo glorioso Pontificato avvenne la conversione al Cristianesimo de' *Bulgari*. *Bogori* loro Re nell' anno DCCCLXV. al Papa inviò il proprio figliuolo con molti Grandi del Regno per consultarlo su centosei articoli. A questi dubbj soddisfece Niccolò con una decretale assai celebre. Uno di essi riguardava i libri, che i *Bulgari* aveano tolti a' *Saraceni*, se si potessero conservare; al che il Papa così rispose (1). *De libris profanis, quos a* Saracenis *vos abstulisse, ac apud vos habere perhibetis, quid faciendum sit, inquiritis: qui nimirum non sunt reservandi*; corrumpunt enim, *sicut scriptum est*, mores bonos, colloquia mala; *sed utpote noxii & blasphemi igni tradendi*. Ma qual maraviglia di ciò? La materia de' libri parve a *Niccolò* sì importante, e sì gelosa, che destinando di mandare a' novelli Convertiti alcuni Codici di leggi civili, come ne lo avean richiesto, si protestò di volere, che gli venissero rispediti a *Roma* per timore, che non fossero ivi o perversamente tradotti, o con alcuna frode falsati. *Inter quæstiones vero & consulta*, dic' egli (2), *leges vos mundanas postulare perhibetis, de qua re nos codices, quos necessarios vobis ad præsens esse considerare potuissemus, libenti mitteremus animo, si quem penes vos esse comperissemus, qui hos vobis interpretari potuisset: Si quos autem de mundana lege libros missis nostris dedimus, cum reversi fuerint, nolumus ibi relinqui, ne forte quislibet eos vobis perverse interpretetur, aut falsitate qualibet violet*. II.

(1) *N.CIII. apud Labb. T.VIII. col.548.* (2) *Num.XIII. ivi col.522.*

AN. DI CRISTO
866.

Ordini dati da Niccolò contro una lettera dell' Imp. Michele, ed altri scritti di Fozio.

II. Un altro illustre fatto ci somministrano in questo proposito le lettere di *Niccolò*, fatto che ugualmente dimostra lo zelo di lui per l' onor della sua Sede, che l' invincibil fermezza dell' animo suo. *Michele* Imperador di *Oriente*, e gran difensore di *Fozio* aveagli scritta una lettera piena di strapazzo, e di contumelie. Il Santo Pontefice avrebbe dissimulato, se la dignità della Sede Apostolica glielo avesse permesso. Ma questa domandava riparo a tanta irriverenza. Il Papa prese per ispediente di credere, che o alcuno avessela finta, e a nome dell' Imperadore avessegliela mandata a *Roma*, o avessela almeno con frode carpita di mano al medesimo Imperadore. Quindi allo stesso *Michele* scrisse una fortissima pistola, ordinando, ch' egli dovesse tosto cercare qualunque copia di tanto infame lettera, e bruciarla, altrimenti avrebbela egli medesimo fatta in *Roma* con altri scritti di *Fozio* ardere pubblicamente. Ma fia meglio leggere le parole medesime di questo invitto Pontefice (1). ,, Quapropter, Imperator sublimissime, diligenter propter dominum inquirentes, atque scrutantes, si vestra illam non fuisse præceptione tam cœnosam inveneritis confectam, immo toxicatis syllabis infectam epistolam (ut interim de tot præstigia texentium pœna taceamus) quam illi vobis zelo veritatis flagrantibus involvere, convenit saltem hujus socia accepta, & palam cunctis igne succensa per Augustales vestros tam nobis, quam omnibus, ad quorum notitiam pervenit, destinatos apices competenti satisfactione a tam perverso sensu, & tam profanis adinventionibus, quod a sensu vestro non fuerint commentis tradita, vos exhibere prorsus immunes. Jam vero si vobis in multis hujus mundi solicitudinibus occupatis surreptum est, ut talia scribere mandaretis, ne pigeat clementiam vestram hoc etiam ipsum humiliter confiteri, & legibus vestris, ut hujusmodi scripta nullius habeantur momenti, decernere: ita ut penes quem reperta fuerint, impunito non evadente, ipsius quoque sæpe memoratæ, ac semper execrandæ epistolæ, vel exemplaris ejus apices intemeratis pro reverentia manentibus sacris dictionibus, flammeo dedantur igni voranda: ut & sinistræ opinionis nævo, quod ex blasphemiis scriptis incurreretis, carere valeatis, & ingrati filii circa matrem vestram, ex qua imperandi fastigium vos, & patres vestri ordine cœlitus disposito percepistis, nullatenus appareatis. Sin autem scitote, quoniam postquam in hac vos pertinacia persistere finetenus velle compererimus; primum quidem congregatis cunctarum *Occidentalium* regionum venerabilibus Sacerdotibus, dictatores, & dispositores, atque præceptores tantæ fallaciæ, seu crudelissimæ derogationis Sanctorum, vel paternarum traditionum, ab omni Christiana compage remotos Apostolica freti auctoritate, diris anathematis vinculis innodabimus. Nec non & Patrum, ac prædecessorum meorum sequuti vestigia, qui soliti sunt etiam numerosorum concilia nequiter celebrata cassare Pontificum, si qua socia sunt crebro dictæ, vel exemplaria fortassis epistolæ, quin potius non solum hæc, sed & omnia scripta, quæ vel adversus fratrem & ,, coe-

(1) *Ep. IX. ivi col. 346.*

„ coepiscopum nostrum *Ignatium* inique confecta, vel adversus nos caussam
„ illius canonice prosequentes, furiose deprompta sunt, perenni damna-
„ tioni mandabimus. Deinde vero decernentibus nobiscum, & simul
„ considerantibus eisdem sanctissimis fratribus, & coepiscopis nostris,
„ ipsam epistolam in stipite videntibus cunctis suspensam vasto supposito
„ foco, ad vituperium vestrum coram omnibus nationibus, quæ penes
„ memoriam Sancti *Petri* multiplices inveniuntur, extremæ perditioni
„ donabimus. Quatenus his rite patratis discat pius quod amet, & cru-
„ delis quod timeat. „ Quanto scrisse all' Imperadore, comunicollo
Niccolò anche al Clero di *Costantinopoli* in altra lettera, nella quale simil-
mente impone, che quella pistola con tutte le altre carte appartenenti a
difesa dello scismatico *Fozio* fosse colle fiamme subito tolta di mezzo.
„ Destruat ergo, scriv' egli dell' Imperadore (1), vobis hortantibus,
„ ipse, & dissipet illa: alioquin a nobis fore destruenda, seu funditus dis-
„ sipanda, modo, quem prædiximus, antenoscite: quamvis antequam
„ nos vobis ista scriberemus, pro quibus nunc sublimitatem ejus horta-
„ mur, hoc ipsum sponte facturum esse putaremus. Sed quia quod puta-
„ tum est, nullum effectum hactenus habuit; idcirco nos salutem ipsius
„ illæsam manere volentes, ut hoc nunc saltem agat, affectu paterno mo-
„ nuimus. Alioquin (ut jam præfati sumus) sic Deo favente, de cetero
„ vigilabimus, & studiis, quibus possumus, insistemus, ut inter exani-
„ mes computentur, qui auctoritatem *Petri* non consenserint, immo
„ Dei hanc ordinantis in *Petro* non intellexerint: ita ut nec ista, quæ
„ perniciose compilata sunt, defendere, nec his similia, ut non dicam
„ scripto tradere, vel in mente volvere quis ulterius audeat. Non enim
„ figmenta, quæ ordinationi Dei resistunt, quæ evangelicis vocibus con-
„ tradicunt, quæ Sanctorum Patrum diffinitionibus obviant, quæ Syno-
„ dicis constitutionibus adversantur, quæ (si sic dimittantur) innumera
„ possunt fidelibus auxilia *Petri* quærentibus inferre dispendia, incolumia
„ sine discrimine nostro valemus deserere: & existimationi nostræ, vel
„ post discessum nostrum tantum, quod absit, nævum ad destructionem
„ simplicium, & mutilationem Sedis Apostolicæ privilegiorum, relin-
„ quere. „

II. Queste lettere di Niccolò furono scritte a' 13. di Novembre, ma un colpo livellato dalla divina giustizia a' 24. di Settembre dell' anno seguente tolse dal mondo l' empio ed ostinato *Michele*. Il successore, che fu *Basilio* il *Macedone*, il giorno appresso la sua esaltazione cacciò dalla Sedia di *Costantinopoli* l' usurpatore *Fozio*; con che diede speranze, che sarebbesi anche da lui vendicata la Chiesa *Romana* dagli oltraggi fattile da *Michele*. In fatti egli spedì a *Niccolò* legati con lettere per ragguagliarlo dello stato della Chiesa *Orientale*, e della deposizione dell'iniquo Eunuco; ma giunsero a *Roma*, che il santo pontefice era fino da' 13. di Novembre trapassato all' immortale Corona, succedendogli *Adriano* II. Tra l'altre cose portarono i Legati Cesarei un libro, che *Fozio* avea posto nell' Ar-

867.

(1) *Ivi ep.x. col.368.*

AN. DI CRISTO 868.

Libro di Fozio abbruciato.

Archivio della Chiesa *Costantinopolitana* come approvato, e sottoscritto in un Sinodo, e che era pieno di sfrontata' maldicenza contro di *Niccolò*, e della Sede Apostolica. *Adriano* adunò un Concilio, nel quale dopo avere da ogni indebita accusa purgato il santo suo antecessore, e scomunicato *Fozio* co' suoi complici, fece ai Padri del Sinodo una forte allocuzione contro il detto libro. *Ergo*, diceva egli (1), *quia nihil ab hæreticorum vel Schismaticorum pravitatum commentis codex iste actu non dissentit, nimirum qui & ab schismatico*, Dioscorum *in hoc imitante*, Photio *fictus, & totus mendaciis & perversis dogmatibus fabricatus existit; hunc æque, ut illa, perpetuo anathemati duco subdendum, & contemplantibus cunctis, & præcipue* Græcorum *legatis, igni traditum, in cineres quoque conjicio redigendum; quatenus nec simpliciorum puritas illius contagione polluatur, nec fidelium mentes hujusmodi colluvione quoquo modo saucientur. Formoso* Vescovo di *Porto* a nome di tutto il Concilio applaudì alla proposizione del Papa, e finalmente questi dettò la sentenza, che abbiamo (2) in questi termini: ,, Conciliabulum vanitatis a *Photio* & hujus fautore, *Michaele*, ,, videlicet tyrannice imperante, *Constantinopoli* nuper adversus Apostolicæ Sedis reverentiam, & privilegium congregatum, utpote veritatis ,, inimicum, & omni falsitate repletum, quin & sibi consentientium animas interficiens, *Ephesino* latrocinio comparandum fore statuimus, & ,, ipsius execranda gesta, quibuscumque habeantur monumentis inserta, ,, summi judicis Domini Nostri Jesu Christi Sanctorumque Apostolorum ,, Principum *Petri*, & *Paulli*, nostræque mediocritatis auctoritate, penitus abolenda decernimus: ita ut igni voranda tradantur, & anatheme ,, mate perpetuo percellantur. Similiter de ceteris Scripturis, quæ, viris jam nominatis auctoribus, contra eamdem Sedem tempore diverso ,, sunt editæ, gerendum modis omnibus definimus ,,. Quindi *Adriano* col Concilio decretò: *de iis vero, qui eidem impio conciliabulo* (di *Costantinopoli*) *consenserunt, vel subscripserunt, si decreta decessoris mei secuti fuerint, & ad reverendi Patriarchæ* Ignatii *communionem repedaverint, atque idem conciliabulum anathematizaverint, atque monumenta illius, vel exemplaria inventa* CREMAVERINT, *Ecclesiæ communione fruantur .... Ergo quamdiu post notitiam hujus Apostolicæ sanctionis sibi perlata monumenta, vel exemplaria ipsius execrandi Conciliabuli penes se quispiam retinens celaverit, vel defenderit, & non potius propalaverit, vel igni tradiderit, tamdiu anathemate constrictus communionis Christi munere careat; quinimo* (notisi rigor di sentenza) *si Clericus est, qui postmodum hæc vel celare, vel defendere convictus fuerit, gradum, quo potiebatur, amittat: similiter & de illo statuimus, qui hæc occultare putatur, & ipse hinc impetitus nec respondere, nec decretis Apostolicæ Sedis in hac parte parere consenserit.* Del resto in Concilio l' infame libro fu dato ad ardere; ma notabile è ciò, che in tale occasione avvenne: *Quem nimirum rogus*, (dice l' antico Scrittor della vita di *Adriano*) *ut fomentum quoddam ignis excepit, & pene*,

(1) Veggasi l'Azione VII. dell'ottavo general Concilio Tom. VIII. Labb. col. 1090.

(2) Ivi col. 1093.

ne, antequam semiustum credi potuisset, cum magno fætore, piceoque colore consumpsit. Et quum forte focus inundatione pluviæ naturaliter debuisset extingui, & ad pluviam quasi ad guttas olei flamma convaluit, & in laudes Dei, Santissimique Papæ Nicolai, *simulque* Hadriani *summi Pontificis miraculi super tam* Latinorum, *quam* Græcorum *corda resolvit*.

AN. DI CRISTO 868.

869.

e nell' ottavo Concilio generale.

III. Gli Atti di questo *Romano* Concilio furono letti, e con grande acclamazione approvati nell' ottavo Ecumenico Concilio di *Costantinopoli*; anzi i Padri del Concilio fecero un gran fuoco di simili libri di *Fozio* (1). „ Jubente *Basilio* Christi amico, & magno Imperatore (così negli Atti di „ questo Concilio) positum est in medio Synodi vas æneum ad id aptum, „ plenum igne: & delati sunt in marsupio a *Theophylacto* reverendissimo „ diacono, & referendario omnes tomi chirographorum, qui exacti sunt „ a *Photio*, ab omni sacrato catalogo, & ordine Clericorum, tam magnæ „ Ecclesiæ, quam earum, quæ foris sunt: quamque etiam a magnis, & „ parvis, & omnibus senatoriæ dignitatis, & cunctis aliis tam illustribus, „ quam ignobilibus, atque iis, qui in omni arte ac disciplina, & diverso „ studio esse videbantur, usque ad pellarios, & pisces vendentes, & lignarios, & acus facientes: insuper & libri, qui ficte conscripti sunt contra beatissimum *Nicolaum* Papam, & gestorum relationes, ac Synodos, „ quæ contra sanctissimum Patriarcham *Ignatium* factæ sunt a *Photio*. Et „ accipiens *Georgius* reverendissimus orphanotrophus singulos libellos, & „ tomos tribuit hominibus utrorumque sanctissimorum Vicariorum, qui miserunt omnia in ignem, & cremata sunt, & redacta in nihilum „. Nè tanto bastò a' Padri. Vollero con un Canone, che è il sesto, raffermare le cose contro *Fozio*, e i suoi partigiani già eseguite (2). „ Quoniam quidem apparuit *Photius* post prolatam contra se justissimam sententiam, „ & damnationem a Sanctissimo Papa *Nicolao* propter nequissimam invasionem *Constantinopolitanorum* Ecclesiæ cum aliis malis operibus suis, „ etiam quosdam nequam, & adulatores de plateis, & vicis invenisse, „ & vicarios hos sanctissimarum trium Patriarchalium Sedium *orientis* nominasse, ac proposuisse, atque cum his Ecclesiam malignantium, & „ Concilium vanitatis colligens, depositarias accusationes, & crimina „ contra beatissimum Papam *Nicolaum* commovisse, & anathema procaciter, & audacter contra eum, & cunctos communicantes ei sæpe promulgasse, quorum quasi monumentorum libros nos quoque vidimus, ab „ ipso maligno opere ac fallaci dictatione consutos, qui etiam Synodice „ ab igne consumpti sunt: hujus rei gratia pro cautela Ecclesiastici ordinis „ anathematizamus quidem primitus prædictum *Photium* etiam propter „ hujuscemodi caussam: deinde vero & omnem, qui amodo in calliditate fraudulenter egerit, & verbum veritatis adulteraverit, & falsos „ vicarios simulaverit, vel libros dictatus mendacis finxerit, & ad propriorum favorem votorum commentatus fuerit &c. „ Importantissimo pure al nostro proposito, e gloriosissimo alla Sede *Romana* è il Canone XXI. dello stesso General Concilio contro chiunque osasse *conscriptiones contra San-*

K

(1) *Act.* VIII. *apud Labb. Tom.* VIII. *col.* 1101.

(2) *Ivi col.* 1130.

AN. DI CRISTO 869.

Sanctissimum Papam Senioris Romæ, *ac verba complicare, & componere .... quod & nuper* Photius *fecit, & multo ante* Dioscorus, *Quisquis autem tanta jactantia, & audacia usus fuerit, ut secundum* Photium, *vel* Dioscorum *in scriptis, vel sine scriptis injurias quasdam contra Sedem* Petri *Apostolorum Principis moveat, æqualem, & eamdem, quam illi condemnationem recipiat.*

904. *Atti del Concilio Romano contro Formoso annullati, e bruciati.*

IV. Dopo questo tempo oltre ad un secolo e mezzo non essendo insorte nuove eresie (il che in età di tanta ignoranza ascriver si dee a particolar Provvidenza Divina reggitrice della sua Chiesa) appenache abbiaci cosa da registrarsi nella nostra storia; Tuttavolta potrà aver quì luogo il famoso Canone VII. del Concilio *Romano* celebrato da *Giovanni* IX. col qual Canone si destinarono al fuoco gli atti del Sinodo di *Stefano VI.* contro Papa *Formoso*. *Ea siquidem, quæ de ipso prænominato Concilio scripta esse noscuntur, quoniam irrita, & contra canonicam auctoritatem præsumpta sanxistis: decernimus una cum consultu omnium vestrum, si placet, igne crementur, sicut de latrocinali* Ariminensi *Synodo, &* Ephesina *secunda scriptum continetur: & de his quæ contra Sanctissimum Papam* Leonem *ab hæreticis acta sunt, & secundum quod tempore domni* Hadriani *junioris papæ Synodali conventu illa, quæ contra domnum* Nicolaum *beatissimum Papam* Constantinopoli *nequiter acta fuerant, igne cremata in Sancta* Romana *Ecclesia constat fuisse* (1). Ne taceremo, che *Attone* dall' anno 924. fin forse al 950. Vescovo di *Vercelli* nel suo *Capitolare*, che tra l' altre sue opere nel 1768. fu pubblicato a *Vercelli* stesso, inserì al capo C. il decreto di *Gelasio*. Lascia nondimeno *Attone* il catalogo delle Scritture, la notizia delle tre Sedi, il Sinodo *Costantinopolitano*, e la particella: *sed & siqua sunt Concilia &c.* Qualche varietà di lezione ci ha innoltre tra 'l Codice *Vercellese*, e la copia, che noi dal *Labbe* abbiamo data all' anno CCCCXCVI. del decreto *Gelasiano*.

1050. *Libro di Giovanni Scozzese.*

V. Le nuove Eresie, che alla metà circa del secolo undecimo turbaron la Chiesa, l' obbligarono a servirsi contro i loro autori dell' armi, delle quali erasi per l' addietro servita a indennità della fede. *Berengario* per difendere i suoi errori intorno l' Eucaristia faceasi forte su di un libro *de Corpore & Sanguine Christi di Giovanni Erigena Scozzese* (2). E sin da quando cominciò questo libro a spargersi, cioè nel nono secolo, era stato impugnato dal Monaco *Adrevaldo* in una raccolta di sentenze de' Padri *contra ineptias* Johannis Scotti *de Corpore & Sanguine Christi*, la quale dal *Dachery* fu pubblicata nel secondo tomo dell' utilissimo suo *Spicilegio*. Ma dacchè *Berengario* prese questo libro a scudo di sua difesa, si pensò subito a torlo di mezzo con pubblica autorità. La prima condanna forse fu fatta da *Leone IX.* nel Concilio *Romano*, che tenne dopo Pasqua nel ML. Scrivendo *Lanfranco* allo stesso *Berengario* di questo Concilio gli rinfaccia, che

dannato a Roma.

quum

(1) *Conc. Labb. Tom.* IX. *col.* 504.

(2) Se questo libro sia lo stesso, che quello di *Ratramno*, o *Bertramo* tanto vantato da *Calvinisti*, come opinò il de *Marca*, e il P. *Cossart* [*T.* IX. *Conc. Labb. col.* 1053.] o non anzi due libri del medesimo argomento ad un tempo sieno stati composti, uno da *Ratramno*, da *Giovanni* l' altro, cercasi dal *Mabillone* nella Prefazione al secol IV. *Benedettino* [§. VI. n. 81. *segg.*]

quum a quodam Remense *Clerico* Romam *perlatas* (le lettere di *Berengario* al medesimo *Lanfranco*) *recitator legeret*, *intellecto*, *quod* Johannem Scotum *extolleres*, Paschasium *damnares*, *communi de Eucharistia fidei adversa sentires*, *promulgata est in te damnationis sententia*, *privans te communione sanctæ Ecclesiæ*, *quam tu privare sancta ejus communione satagebas*. E' vero, che non si mentova quì espressamente veruna censura del libro di *Giovanni*; non par tuttavia credibile, che nol volessero i Padri del Sinodo avvolto nella condanna di *Berengario*, il quale esaltavalo tanto. Ma checchessia di ciò, fu questo libro certamente vietato nel più numeroso Concilio, che lo stesso *Leone IX.* convocò in quell' anno a Settembre in *Vercelli*. Un Anonimo, il quale delle varie condanne di *Berengario* scrisse un opuscolo nel MLXXXVIII.; uscito poi alle stampe per opera del *P. Pierfrancesco Chifflet*, così ne parla: *Ad hanc Synodum* (di Vercelli) *non ipse* Beringerius, *sed quidam ejus fautores pervenerunt*, *qui se legatos esse adserentes*, *eumque defendere volentes*, *in primo aditu defecerunt*. Domnus *autem Apostolicus iterum Synodali judicio sententiam* Beringerii, *& librum* Johannis Scotti *de Corpore Domini sub anathemate damnavit*: *& fidem*, *quam omnes Catholici de veritate Corporis & Sanguinis Domini hactenus habuerunt*, *& adhuc habent*, *confirmavit*. Ma udiamo su ciò anche *Lanfranco*, che a quel Concilio intervenne. *Dehinc* (nel notato Concilio di *Roma*) *declarata est Synodus* Vercellensis, *quæ tunc proximo Septembri*, *eodem præsidente Pontifice*, *est celebrata* Vercellis, *ad quam vocatus non venisti*. *Ego vero præcepto*, *& precibus præfati Pontificis*, *usque ad ipsam Synodum remansi*. *In qua in audientia omnium*, *qui de diversis hujus mundi partibus illuc convenerant*, Johannis Scoti liber *de Eucharistia lectus est*, *ac damnatus*; *sententia tua exposita*, *ac damnata*; *fides Sanctæ Ecclesiæ*, *quam ego teneo*, *& tenendam adstruo*, *audita*, *& concordi omnium sensu confirmata*.

AN. DI CRISTO 1050.

a Vercelli.

VI. Note sono le variazioni dell' infelice *Berengario*, ne la minor fu, che dopo avere in privati colloquj riprovato come Eretico il libro di *Giovanni*, prendesse di nuovo a patrocinarlo; di che *Ascelino* sì lo riprese: *Pudeat te patrocinari librum*, *quem* Vercellis *in plenaria Synodo damnatum*, *te quoque propter eum hæresis macula notatum audivimus*. Però ad ovviare alle ricadute di *Berengario* si celebrò nell' Ottobre di quell'anno un nuovo Sinodo, del quale *Durando* Abate *Troarnese* nel suo libro *de Corpore & Sanguine Christi* ci lasciò questa memoria. *Damnato proinde communi sententia talium autore*, *damnatis ejus complicibus*, *cum Codice* Johannis Scotti, *ex quo ea*, *quæ damnabantur*, *sumpta videbantur*, *concilio soluto discessum est*: *ea conditione*, *ut nisi resipisceret ejusmodi perversitatis auctor*, *cum sequacibus suis*, *ab omni exercitu* Francorum, *præeuntibus Clericis cum ecclesiastico apparatu*, *instanter quæsiti*, *ubicumque convenissent*, *eo usque obsiderentur*, *donec aut consentirent Catholicæ fidei*, *aut mortis pœnas luituri caperentur*. E nondimeno *Berengario* ebbe la petulanza di lamentarsi di questi Concilj, e del Re di *Francia Enrico I.* alla pre senza di cui erasi celebrato il detto Concilio di *Parigi*, e difendere

e a Parigi.

AN. DI CRISTO 1050.

Giovanni in una lettera, che mandò a certo *Riccardo*. „ Quia facile, „ scriv' egli, vobis factum esse cum Rege loqui non nescio; vellem, „ si videretur & vobis, verbum illi aliquod pro me faceretis, si forte „ humanitatis, liberalitatis, dignitatisque regiæ, atque Christianitatis „ reputatione aliqua munificentia compensaret damnum, quod is Clerico „ Ecclesiæ suæ injustissime, ac regia majestate indignissime, tantum in- „ tulit. Quod si facit, ab immodica culpa, se modica expensa, non „ modicum exolvit. Si autem non facit, me tamen præsto nihilominus „ habet in eo uno servire regiæ majestati, ut satisfaciam secundum Scri- „ pturas illi, & quibus velit: injustissime damnatum *Scotum Johannem*..... „ Quod autem hoc minus fidelitatis meæ servitium refugiat: noverit quæ „ scribit *Johannes Scotus*, monitu illum scripsisse, precarioque *Caroli* Ma- „ gni (Calvi *dovea dire*) antecessoris sui, qui quantum circa res geren- „ das peristrenuus, tantum circa religionem devotus, ne ineruditorum, „ carnaliumque illius temporis prævaleret ineptia. Erudito vero *Johanni* „ illi imposuit colligere de Scripturis, quæ ineptiam illam converterent. „ Unde ferat, oportet, defuncto patrocinium contra calumnias nunc „ viventium: ni se malit exhibere indignum successione, & sede illius „ magnifici antecessoris sui, qui etiam circa negotium intelligendarum „ Scripturarum sollicitus, ab erudito vivo viro, non ad tenebrandum ve- „ ritatis lumen, tale exegit obsequium. „ Ma a *Berengario* dovremo or ora tornar col discorso.

1054. *Libro di Niccolò Pettorato messo al fuoco.*

VII. Ma intanto vediamo ciò, che a *Costantinopoli* fece *Niccolò* Monaco detto *Pettorato* per riconciliarsi colla Chiesa *Romana*. Erano colà stati da *Leone IX.* inviati suoi Apocrisiarj il Cardinale *Umberto*, *Pietro* Vescovo di *Amalfi*, e *Federico* Diacono e Cancelliere, onde fiaccare l' orgoglio dell' Eretico Patriarca *Michele*, e de' suoi partigiani. Uno di questi era *Niccolò*, che avea anche scritto un libro contro la Chiesa *latina* dell' *azimo*, del *Sabbato*, *e delle nozze de' Sacerdoti*. L' Imperador *Costantino Monomaco* fecelo venire al celebre Monastero degli *Studiti*, ove gli Apocrisiarii del Papa risedevano. Che poi ivi si facesse il Monaco ravveduto, s' impara dalla breve relazione delle cose da' legati della Sede Apostolica fatte a *Costantinopoli* (1). „ *Niceta* Monachus, qui & *Pectoratus*, ante „ præsentiam præfati Imperatoris, & procerum ejus insistentibus ipsis „ nuntiis *Romanis*, anathematizavit quoddam scriptum sub suo nomine „ contra Sedem Apostolicam, & omnem *latinam* Ecclesiam editum, & „ prætitulatum *de azymo*, *de Sabbato*, *& de nuptiis Sacerdotum*. Insu- „ per anathematizavit cunctos, qui ipsam Sanctam *Romanam* Ecclesiam „ negarent primam omnium Ecclesiarum esse, & qui illius fidem semper „ orthodoxam præsumerent in aliquo reprehendere. Post hæc statim in „ conspectu omnium, ad suggestionem eorumdem nuntiorum *Romanorum*, „ jussit idem orthodoxus Imperator præfatum incendi librum, sicque fuit „ discessum. Sequenti autem die prædictus *Niceta* urbe egressus, ultro adiit „ ipsos Legatos intra Palatium *Rigi*, a quibus adcipiens perfectam sua- „ rum,

(1) *Tom. IX. Conc. Labb. col. 991.*

1059.

Il libro di Giovanni Scozzese bruciato a Roma in Concilio.

„ rum propositionum solutionem, iterum sponte anathematizavit omnia „ dicta, & facta, vel tentata adversus primam & Apostolicam Sedem. „ Sic ab eis in communionem receptus, effectus est eorum familiaris „ amicus „.

VIII. Eccoci ora di nuovo a *Berengario*. Costui fu citato al Concilio *Romano* di cento tredici Vescovi convocato da Papa *Niccolò II.* Quivi abjurò i suoi errori, e al fuoco gittò il libro, da cui era stato sedotto, di *Giovanni Erigena*. Tanto ci narrano *Guitmondo*, e *Lanfranco*, che lo confutarono. A Nicolao Papa evocatus (così il primo) Romam *petiit*, *ubi in præsentia ejusdem Papæ, & multorum Episcoporum examinatus suum confitens anathematizavit errorem:* Johannem Scotum *igni comburens, cujus lectione ad hanc nefariam devolutus fuerat sectam*. *Lanfranco* poi nello scritto, che a lui medesimo indirizzò, glielo rimprovera in questi termini: *a beatæ memoriæ* Nicolao, *totius Christiani nominis summo Pontifice, & a centum tredecim Episcopis* Romæ *audita, examinata, atque damnata sunt. Tunc quoque inclinato corpore, sed non humiliato corde, ignem adcendisti, librosque perversi dogmatis in medio Sancti Concilii in eum conjecisti, jurans per id, quod rebus omnibus incomparabiliter majus est, te fidem a Patribus, qui præsentes erant, traditam inviolabiliter servaturum, veteremque doctrinam tuam de Corpore & Sanguine Domini ab illa die aliis non prædicaturum.*

1120.

Libri di Pietro Abailardo *dati alle fiamme a* Soissons.

IX. Le altre vicende di questo Eresiarca non sono del nostro Istituto. Passiamo a *Pietro Abailardo*. Scrive di lui *Ottone di Frisinga* (1): *de Sancta Trinitate docens & scribens, tres personas, quas Sancta Ecclesia non vacua nomina tantum, sed res distinctas, suisque proprietatibus discretas, hactenus & pie credidit, & fideliter docuit, nimis adtenuans, non bonis usus exemplis, inter cetera dixit: sicut eadem oratio est propositio, adsumptio, & conclusio: ita eadem essentia, est Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus. Ob hoc* Suessionis *Provinciali contra eum Synodo, sub præsentia* Romanæ *Sedis Legati, congregata, ab egregiis viris, & nominatis magistris*, Alberico Remense, *&* Leutaldo Novariense, Sabellianus *hæreticus judicatus, libros, quos ediderat, propria manu ab Episcopis igni dare coactus, nulla sibi respondendi facultate, eo quod disceptandi in eo peritia ab omnibus suspecta haberetur, concessa*. Egli tuttavia seguì a spargere i falsi suoi dommi, anzi ebbe coraggio di presentarsi all' Arcivescovo di *Sens*, perchè gli permettesse di venire a disputa col Santo Abate *Bernardo*, sul pretesto, che se da lui vinto fosse, ritratterebbesi subito delle sue opinioni, ma veramente sulla superba fidanza, ch' egli avea d' incalappiarlo co' suoi sofismi, e di crescere colla vittoria di tanto avversario il suo partito. Condiscese l'Arcivescovo alle colui istanze, perchè novel *Golia* non si vantasse, che in *Israello* non ci avesse, chi osasse di entrare seco lui in mischia, e ne scrisse a *Bernardo*. Il Santo di mala voglia, e solo per gloria della Cattolica verità accettò l' impegno. Ma che? *Adfuit dies*, scrivesi nella vita di S. Bernardo (2), *& Ecclesia copiosa convenit, ubi a Dei famulo* Petri *illius* Abaleardi *in medium scripta prolata sunt, & erroris capi-*

1140.

(1) *Lib. 1. de gestis Frider. cap. 47.* (2) *Lib. III. cap. 5.*

AN. DI CRISTO 1140.

e poi a Roma.

pitula designata. Demum illi optio data est, aut sua esse negandi, aut errorem humiliter corrigendi, aut respondendi, si posset, objiciendis sibi rationibus pariter, & Sanctorum testimoniis Patrum. At ille nec volens resipiscere, nec valens resistere sapientiæ, & spiritui, qui loquebatur, ut tempus redimeret, Sedem Apostolicam appellavit. La sentenza del Papa, che era *Innocenzio II.* contiensi nella seguente lettera da lui indiritta agli Arcivescovi di *Rhems*, e di *Sens*, e all'Abate *S. Bernardo* (1). *Per præsentia scripta Fraternitati vestræ mandamus, quatenus* Petrum Abaelardum, & Arnaldum *de* Brixia, *perversi dogmatis fabricatores, & catholicæ fidei impugnatores, in religiosis locis, ubi vobis melius visum fuerit, separatim faciatis includi, & libros erroris eorum, ubicumque reperti fuerint, igne comburi. Data Laterani* XVII. *Kalendas Augusti*. Aggiunge Goffredo Monaco di *Castello* in una lettera, che al Cardinal Vescovo di *Albano* mandò poi sulla condanna, di cui or or diremo, di *Gilberto Porretano*, che in *Roma* stessa furon da *Innocenzio* incendiati i libri di *Abailardo* (2): *cujus libellos piæ memoriæ Dominus* Innocentius *Papa secundus, in urbe* Roma, *& in Ecclesia beati* Petri, *incendio celebri concremavit, apostolica auctoritate hæreticum illum denuntians*. Una simile esecuzione, come può vedersi nell'*Allacci* nel libro II. *de Ecclesiæ* Occidentalis, & Orientalis *perpetua consensione*, fu fatta in un Sinodo di *Costantinopoli* in quell'anno stesso MCXL. dal Patriarca *Leone* contro i libri di *Costantino Crisomalo*. Furon questi condannati, e bruciati, e a tutti vietato pur fu di ritenerli, e di leggerli.

1148.

Condanna di un libro di Gilberto Porretano *nel Concilio di* Rhems.

X. Non molto dappoi a *S. Bernardo* toccò anche la gloria di combattere gli errori di *Gilberto Porretano* Vescovo di *Poitiers*. *Eugenio III.* a *Parigi*, ov'era per la Pasqua, intese i dispareri, ne' quali divisa era quella Città per la sposizione di *Gilberto* sopra *Boezio*. Il Papa quantunque avesse a *S. Bernardo* dato ad esaminar questo libro, e il Santo Abate più cose ci trovasse degne di riprensione, volle nondimeno differirne una più accurata ricerca al Concilio, che destinava di tenere trappoco a *Rhems*, e intimò al Vescovo, che là si recasse a render ragione della sua dottrina. In fatti in questo Concilio furon discusse varie proposizioni del Vescovo, e infine, come nella citata lettera al Cardinale di *Albano* narra *Goffredo* (3), *ibidem Dominus Papa auctoritate Apostolica, de adsensu totius Ecclesiæ, quæ convenerat, capitula ipsa damnavit, districte præcipiens, ne eumdem librum legere, vel transcribere etiam sic reprobatum quis auderet, nisi prius eum Romana Ecclesia correxisset. Cumque responderet Episcopus: Ego corrigam ad arbitrium vestrum: non vobis, ait, hæc correctio committetur. Erant & alia, quæ in scholis suis dicebatur auditoribus suis frequenter idem Episcopus tradidisse, licet nos dissimularemus. Pro multitudine tamen scholarium, qui testimonium perhibebant ab eo audivisse multoties, hæ coram omnibus scissæ, & discerptæ fuerant chartæ, quæ dicebantur ejus sententias continere. Quin igne petito ad comburendum eas, dixerunt quidam sufficere, si scinderentur*. Anche il Patriarca di *Costantinopoli Niccolò Muzalon* punì quest'anno col fuoco una vita, che ivi correva di Santa *Parasceve*. Deesi que-

Certa vita bruciata a Costantinopoli.

(1) *Apud Labb. Tom.* X. *col.* 1023. (2) *Ivi col.* 1127. (3) *Ivi col.* 1125.

questa notizia a *Balsamone* il quale sul Canone LXIII. del Concilio *Trullano* racconta: *Vitam* S. Parasceves *inepte a quodam fuisse conscriptam, eaque de caussa a* Nicolao *Patriarcha igni adjudicatam esse delecto doctiore, qui aptius res gestas Sanctæ illius litteris mandaret*.

1199. *Decretale d' Innocenzio III.*

XI. Dovrei ora rammentare la famosa decretale, che *Innocenzio III.* scrisse a tutti i fedeli di *Metz* (1). Il *P. Ruele* ci dice (2), che questo Pontefice *vietò tutti i libri sacri tradotti in lingua* Franzese *antica, come fatta da persone sospette*. È verissimo è, che in questa decretale scrive *Innocenzio*, che dal Vescovo di *Metz* era stato informato, *quod tam in diœcesi, quam urbe* Metensi *laicorum & mulierum multitudo non modica, tracta quodammodo desiderio Scripturarum Evangelia, Epistolas* Paulli, *Psalterium, Moralia* Job, *& plures alios libros sibi fecit in* Gallico *sermone transferri, translationi hujusmodi adeo libenter*, UTINAM AUTEM ET PRUDENTER *intendens, ut secretis conventionibus talia inter se laici, & mulieres eructare præsumant, & sibi invicem prædicare ... Quos quum aliqui Patriarchalium Sacerdotum super his corripere voluerunt, ipsi eis in faciem restiterunt, conantes rationes inducere de Scripturis, quod ab his non deberent aliquatenus prohiberi*. Ma egli è anche vero, che il Papa nel corpo della decretale dimentica le traduzioni, e tutto insiste contro le conventicole, e 'l ministero, che laiche persone si arrogavano di predicare, e di spiegar la scrittura. Però contento di averla accennata, non farò forza su questa decretale.

1209. *Libri proibiti in un Concilio di Parigi.*

XII. Dirò bensì del Concilio *Parigino*, in cui l'Arcivescovo di *Sens Pietro* di *Corbolio* co' Vescovi della sua Provincia proibì più opere con questo decreto (3). I. *Quaternuli* (libri chiamati *Cesario Heisterbachiense* Autor di que' tempi nel libro quinto de' suoi *dialogi*) *Magistri* David de Dinant, *infra Natale Episcopo* Parisiensi *adferantur, & comburantur*. II. *Nec libri* Aristotelis *de naturali Philosophia, nec commenta legantur* Parisius *publice vel secreto, & hoc sub pœna excommunicationis inhibemus* (4). III. *De libris Theologicis scriptis in* Romano (cioè in lingua *Romanza*, o volgare, onde il ricordato *Cesario* li dice *libri Gallici* de Theologia) *præcipimus, quod Episcopis diœcesanis tradantur, & IV. Credo in Deum, &*

Pa-

(1) Lo *Bzovio* la riporta interamente negli Annali T.XIII. a quest' anno, ed è pure stata dal *Baluzio* impressa tra le pistole d' *Innocenzio III.* lib.11.ep.141.: buona parte è anche inserita nel quinto delle decretali *T.*VII. *de hæret.* cap. *Quum ex injuncto*.

(2) *Pag.*118.

(3) Martene *Thes. Nov. Anecdot. T.*IV. *col.*166.

(4) La ragione di questa proibizione ci vien data da *Rigordo* a quest' anno. *In diebus illis legebantur* Parisius *libelli quidam ab* Aristotele, *ut dicebantur, compositi, qui docebant Metaphisicam, delati de novo a* Constantinopoli, *& a* Græco *in Latinum translati. Qui quoniam non solum prædictæ hæresi* [di Almarico] *sententiis subtilibus occasionem præbebant, immo & aliis nondum inventis præbere poterant: jussi sunt omnes comburi, & sub pœna excommunicationis cautum est in eodem Concilio, ne quis de cetero eos scribere, legere præsumeret, vel quocumque modo habere*. Se il *P. Cossart*, e Natale *Alessandro*, che lo seguì avesser veduta la sentenza stessa del Concilio, avrebber veduto, che *Rigordo* equivocò nello scrivere *Metaphysicam*, per *Physicam*. Anche *Roberto* monaco di *Auxerre*, e *Cesario* non parlano, che de' libri della naturale filosofia; ma questi aggiungono, che la proibizione non fu che per tre anni, il che la sentenza non dice.

AN. DI CRISTO 1215.

Pater noster in Romano, *præter vitas Sanctorum*. E quì stabilisce il tempo della consegna, sì che passato il termine dovesse il possessore essere come Eretico reputato, e punito. La proibizione quì fatta della fisica di *Aristotele* fu da R. Legato Apostolico confermata, e stesa anche alla metafisica: *Non legantur libri* Aristotelis *de metaphysica, & de naturali Philosophia*.

Libro di Gioacchino *condannato nel Concilio* Lateranese.

XIII. Più rispettabile fu la condanna, che in quest' anno medesimo fece l' Ecumenico Concilio IV. di *Laterano* di un libro, che l' Abate *Gioacchino* avea composto sotto il Pontificato di *Alessandro III.* contro li Maestro delle sentenze *Piero Lombardo*. *Damnamus ergo* (così dicono i Padri del Concilio nel Canone secondo), *& reprobamus libellum, sive tractatum, quem Abbas* Joachim *edidit contra Magistrum* Petrum Lombardum *de unitate seu essentia Trinitatis, appellans ipsum hæreticum & insanum, pro eo quod in suis dixit sententiis, quoniam quædam summa res est Pater & Filius & Spiritus Sanctus, & illa non est generans, neque genita, nec procedens*.

1225.

Onorio III. *proibisce un libro di* Giovanni Scozzese.

XIV. *Onorio III.* successor d' *Innocenzio III.*, sotto il quale fu tenuto il detto Concilio, confermò la condanna, che un Concilio Provinciale di *Sens* avea sul principio di questo secolo fatta di un altra opera di *Giovanni Erigena Scozzese* περὶ φύσεων, *o delle nature*. Tanto abbiamo da *Alberico* nella sua Cronaca (1), e da *Lanfranco* impugnatore di *Berengario* (2).

1229.

Libri della Scrittura in volgare vietati a' Laici.

Qualche maggior attenzione domanda il Canone XIV. di un Concilio celebrato a *Tolosa* contro gli *Albigesi* dal Cardinale *Romano* di *S. Angelo* legato del Papa. *Prohibemus etiam, ne libros veteris Testamenti, aut novi, laici permittantur habere, nisi forte psalterium, vel Breviarium pro divinis officiis, aut horas Beatæ* Mariæ, *aliquis ex devotione habere velit. Sed ne præmissos libros habeant in vulgari translatos, arctissime inhibemus*. Ora contro questo Canone riscaldasi forte il *Dupino* (3), e dopo averlo detto regolamento di un *preteso* Concilio, lo diffinisce *contrario all' uso della Chiesa di tutti i tempi, e abusivo*. Ma l' impegno, ch' egli avea per certe sue dilette traduzioni di libri sacri, lo ha fatto quì travedere. E prima come *preteso* Concilio? Eccolo. *Questo regolamento*, dic' egli, *non è d' un Concilio, ma solo del Cardinale di S. Angelo*. Se ciò sia vero, me ne rimetto a chi intende questo latino, che a' Canoni serve di prefazione: *ordinandum duximus, & statuendum de consilio Archiepiscoporum, Episcoporum, & Prælatorum, & baronum & militum, quæ ad purgationem hæreticæ pravitatis, conservationem pacis, nec non & terræ quasi neophytæ, novimus expedire*: e perchè non credasi questa una millanteria del Cardinale, sentasi ciò, che di questo Concilio scrive *Guglielmo* di *Poggio* di *Lorenzo* (4) quasi comentando le citate parole. *Idemque Legatus ibidem* Tolosæ *post æstatem concilium celebravit, cui interfuerunt* Narbonensis, Burdigalensis, Auxitanensis *Archiepiscopi, & episcopi multi, & alii*

(1) Veggasi *Mabillone* nella Prefazione al secol quarto Benedettino §. VIII. n. 135.

(2) *De Corp. Dom. cap. IV.*

(3) *Differt. Prelim. sur la Bible lib. 1. cap. 9. §. 4.*

(4) *Chron. cap. 40.*

alii prælati. *Item adfuerunt comes* Tolosanus, *& alii comites præter* Fuxensem, *Barones*, *& senescallus* Carcassonæ, *& Consules* Tolosani *duo*. Ma se i regolamenti di questo Concilio furono fatti col consenso (lasciamo i Conti, e i Baroni) ma di tre Arcivescovi, di molti Vescovi, e di altri Prelati, è egli credibile, che tutti questi Signori non vedessero ciò, che vide in questo secolo un *Dupino*, e acconsentissero ad uno statuto *contrario all' uso della Chiesa di tutti i secoli*, *ed abusivo*, e allora appunto vi acconsentissero, che più trattavano del modo di combatter gli Eretici? Due cose distinguiamo. Una risguarda le traduzioni volgari de' sacri libri e dica pure il *Dupino* ciò, che gli pare, il non permetterne a tutti quanti indifferentemente la lettura è stato nella Chiesa, e sarà sempre un salutevole regolamento; ma di ciò nel libro seguente. L' altra appartiene al divieto fatto a' laici di tenere presso di se i libri del vecchio, e nuovo Testamento, e questo veramente non potrebbe sostenersi, se il *Dupino* stesso non avesse per invincibil forza della verità dovuto confessare, che l' *abuso continuo*, *che* in Tolosa, e ne' vicini paesi *facevano delle scritture gli* Albigesi, *e i* Valdesi, *avea portato il Cardinale* (e il Concilio) *ad usare un cosiffatto rigore*.

AN. DI CRISTO 1229.

1231. Gregorio IX. *fa bruciare il Talmud a* Parigi.

XV. *Gregorio IX.* sotto il quale il Legato *Romano* tenne a *Tolosa* il Concilio, rivolse il suo zelo anche contro i libri *Talmudici* degli *Ebrei*, e come udiremo da *Innocenzo IV.* feceli in *Parigi* bruciare da quella illustre Accademia. *Bernardo Luzenburg* (1) presso *Sisto Sanese* (2) mette questo incendio al MCCXXX.; ma non avendo *Gregorio* come appare dalla sua Bolla (3) se non nell' Aprile dell MCCXXXI. ristorata quell' Accademia, che pe' passati disturbi era dispersa, sembra che ciò accadesse almen qualche mese dopo il ristabilimento dell' Accademia. Ma giacchè si è mentovata la Bolla, con cui *Gregorio IX.* rimise in piedi l' Accademia di *Parigi*; non vuol lasciarsi, che il Papa in quella medesima Bolla rinnovò contro i libri di *Aristotele* la proibizione del Concilio Provinciale *Parigino* del MCCIX. finche fosser corretti; *libris illis naturalibus*, dic' egli, *qui in Concilio Provinciali ex certa caussa prohibiti fuere*, Parisius *non utantur*, *quousque examinati fuerint*, *& ab omni errorum suspicione purgati*.

e proibisce i libri di Aristotele *finchè fosser corretti*.

1244.

XVI. I libri *Talmudici* soffrirono sotto *Innocenzo IV.* un nuovo incendio. Lo zelante Pontefice al Santo Re di *Francia Lodovico* scrisse su ciò una forte lettera, perchè con ogni studio facessegli in tutto il Reame ricercare, e mettere al fuoco (4). „ Et licet, son queste a tal proposito „ le parole della lettera Pontificia, dilectus filius Cancellarius *Parisiensis* „ & rectores regentes *Parisiis* in sacra pagina, de mandato felicis recor- „ dationis *Gregorii* Papæ prædecessoris nostri, tam prædictum *abusionis* „ librum, quam alios quosdam cum omnibus glossis suis perlectos in par- „ te, ac examinatos ad confusionem perfidiæ *Judæorum* publice coram „ clero & populo incendio concremarint; prout in litteris eorum perspe-

L „ xi-

(1) *In catal. hæreticor. lib.* 11.
(2) *Biblioth. Sanct. lib.* 11.
(3) Presso il *Rinaldi* all' an. 1231. n. 46.
(4) Presso il *Rinaldi* all' anno MCCXLIV. n. 42. e il *Labbe T.* 11. *Concil. col.* 623.

AN. DI CRISTO 1244.

,, ximus contineri, quibus tu tanquam Catholicus Rex, & princeps ,, Christianissimus impendisti super hoc auxilium congruum, & favorem; ,, pro quo regalem excellentiam dignis in domino laudibus commendamus, ,, ac prosequimur actionibus gratiarum; quia tamen nondum *Judæorum* ,, ipsorum abusio prophana quievit, nec adhuc dedit eis vexatio intelle- ,, ctum, celsitudinem regiam adtente rogamus, monemus, & obsecra- ,, mus in Domino Jesu Christo, quatenus excessus hujusmodi detestabi- ,, les, & enormes commissos in contumeliam Creatoris, & in injuriam ,, nominis Christiani, prout pie incepisti, laudabiliter prosequendo faciens ,, debita severitate percelli, tam prædictos abusionum libros reprobatos ,, per doctores eosdem, quam generaliter omnes cum glossis suis, qui ,, per ipsos examinati & reprobati fuerint, mandes per totum regnum ,, tuum, ubicumque reperiri poterunt, igni cremari &c. ,,

1246. *Consiglio contro i libri Sacri in volgare.*

XVII. Due anni dappoi si adunò a *Bezieres* un Sinodo, nel quale i Vescovi congregati con alla testa l' Arcivescovo di *Narbona* diedero al Cardinale di *Albano* Legato Apostolico un loro consiglio di 37. Capitoli per procedere felicemente nella inquisizion contro gli Eretici. Nel XXXVI. di questi Capitoli leggiamo (1): *de libris Theologicis non tenendis etiam a laicis in latino, & neque ab ipsis, neque a clericis in vulgari; & de pœnis contra prædictos .... teneri faciatis ad plenum, quicquid justum noveritis, & statutum*. Non credo di male appormi, se dirò, che questi Vescovi alludevano al Canone del Concilio di *Tolosa*, e che al Cardinale mettevanlo sotto degli occhi, perchè gli servisse di regola. Il che dà nuova forza a quel Canone, benchè sfatato dal *Dupino*. Mentre tai cose contro gli Eretici si stabilivano più, *S. Ludovico* Re di *Francia* in un altro Concilio di *Bezieres* rinnovò gli ordini, che i libri *Talmudici* de' *Giudei* fosser bruciati (2).

1255.

1256. *Proibizione del Vangelo Eterno.*

XVIII. Nel MCCLIV. secondo che narra *Guglielmo* da *Sant' Amore*, il quale ci darà più lunga materia di ragionare (3), si divolgò in *Parigi* un libro Anonimo col titolo di *Vangelo eterno*. Ma è da avvertire, che secondo alcune memorie tratte dalla libreria della *Sorbona*, e pubblicate dall' *Echard* (4), il *Vangelo eterno* propriamente non è quello, a cui si dà anche da autori contemporanei questo nome, e di cui ora dobbiamo parlare. Il *Vangelo eterno* era un opera divisa in tre libri, il primo de' quali era intitolato *liber concordiæ veritatis*; il secondo *Apocalypsis nova*; il terzo *Psalterium decem chordarum*, e questo dal Concilio di *Arles* del MCCLX. come vedremo, fu denotato col nome di *liber concordantiarum*. Ma quello, che volgarmente diceasi *Vangelo eterno*, era un *introduzione* a questo stesso *Vangelo eterno*, o spiegazione di esso (5). Di quello faccasi o a

(1) Labb. *loc. cit. col.*694.
(2) Labb. *Tom.*XI. *col.*739.
(3) *De Periculis novissim. tempor. cap.*8.
(4) *Biblioth. Ord. Prædic. T.*I. *pag.*200.
(5) Il non avere ben distinte queste due opere, ha fatto, che gran differenza s'incontri negli estratti datcine da varj autori, come da *Ermanno Cornero* nel Cronico inserito dall'*Eccard* nel *Corpo Istorico del medio evo* [T.II. p.850.] dall' Autore della Cronaca *Egmondana* pubblicata negli *Analetti* di *Antonio Matteo*, e da *Riccobaldo* presso il mede-

o a ragione o a torto che si fosse autore l' Abate *Gioacchino*; ma dell' altro chi autor ne fosse, non è così facile il diffinirlo. *Matteo Parisio* ne fa autori i *PP. Domenicani*; nel che è stato ben confutato dal *Rinaldi* (1). *Eimerico* (2) l' attribuisce a *Giovanni* da *Parma* settimo General de' *Minori Osservanti*; ma a torto, come dimostra *Natale Alessandro* (3). L' *Ecardo* nella Biblioteca de' *Domenicani* (4) fondato su' MSS. della *Sorbona* ne fa autore un certo *Gerardo Francescano* grande amico, e compagno di *Giovanni* da *Parma*. Ma chiunque e' fosse, da molte proposizioni dell' opera si fa manifesto, esser egli stato uno de' non pochi difenditori, che allora correvano, dell' Abate *Gioacchino*. *Alessandro IV.* lo fece esaminare, e scopertine i gravissimi errori, che conteneva, lo diede alle fiamme. *Hic etiam*, dice di questo Papa *Tolommeo* da *Lucca* nella sua Cronaca, *alium libellum comburi fecit, in quo adserebatur, quod lux Evangelii neminem ad perfectum ducebat, sed lex Spiritus; unde sic se habebat lex Evangelii ad legem spiritus, sicut lex vetus ad legem gratiæ: & quod lex Evangelica Christi in mille ducentis sexaginta annis evacuari debebat, & lex spiritus subintrare. Quæ quidem secta pessima originem traxit ex verbis* Joachim *& libris ejus, & multos habuit tunc temporis sectatores sub quadam specie sanctitatis. Sed dictus* Alexander *extirpavit de terra; unde primo fecit in publico consistorio comburi: qui liber vocabatur a sectatoribus suis Evangelium æternum. Contra imitatores autem hujus sectæ dictus Pontifex durum fecit processum.*

e di un libro di Guglielmo da Sant'Amore

XIX. Ma perchè, si domanderà, dice *Tolommeo alium libellum*? perchè avea dianzi parlato di un libro di *Guglielmo da Sant' Amore*. Questo Dottor *Sorbonico* banderajo di tanti, che hanno di poi declamato contro gli Ordini Religiosi, e i Mendicanti massimamente, dopo avere e colla viva voce nelle Prediche, e colla penna in varj scritti tentato di screditare i Religiosi, e principalmente i *Domenicani*, che a *Parigi* fiorivano in gran fama di dottrina, e di Santità, compose contra di loro un libro, che intitolò *de periculis novissimorum temporum*. Il Papa deputò quattro dottissimi Cardinali a farne esame, ed eglino gli riferirono, *in ipso quædam perversa & reproba contra potestatem, & auctoritatem* Romani *Pontificis, & Episcoporum contineri: & nonnulla contra illos; qui propter Deum sub arctissima paupertate mendicant, mundum cum suis operibus voluntaria inopia superantes: alia vero contra eos, qui salutem animarum zelantes ardenter, & sacris studiis procurantes, multos in Ecclesia Dei operantur spirituales profectus: quædam contra salutarem pauperum seu Religiosorum statum, sicut sunt* FF. Prædicatores *&* Minores, *qui vigore spi-*

desimo *Eccardo* [T.I. pag. 1215.] avendo altri preso i loro estratti dal *Vangelo*, altri dalla *Introduzione*, che per compendio chiamavasi ella pure *Vangelo eterno*.

(1) *Ann.* 1256. *num.* 20. benchè *Gianondrea* SCHMIDT in una differtazione *de pseudo-Evangelio aterno* nel MDCCXXV. pubblicata ad *Elmstad* siasi studiato di ristabilire l' autorità di *Matteo* PARISIO contro il *Rinaldi*.

(2) *Direct. Inquisit. P.* II. *quest.* 9.

(3) *Hist. Eccles. sac.* XIII. *&* XIV. *c.* III. *artic.* 4. Vegggansi anche il *Wadingo Annal.* T. IV. *p.* 9. e i *Bollandisti* nel tomo XII. di Marzo pag. 157.

(4) *Loc. cit.*

AN. DI CRISTO 1256.

spiritus sæculo cum suis divitiis derelicto, ad solam cœlestem patriam tota intentione suspirant: nec non & alia plura inconvenientia digna confutatione, & confusione perpetua manifeste contineri. Eumdem etiam libellum magni scandali seminarium, & magnæ turbationis materiam existere, & inducere etiam dispendium animarum, quum retraheret a devotione solita, & a consueta eleemosynarum largitione, ac a conversione & Religionis ingressu fideles. Non tardò *Alessandro* su questa fedel relazione a condaunarlo con Bolla de' cinque di Ottobre. „ Nos libellum eumdem, *dic' egli*, qui sic „ incipit: *Ecce* videntes clamabunt foris, quique secundum ipsius titu- „ lum: TRACTATUS BREVIS NOVISSIMORUM TEMPORUM nuncupatur, tam- „ quam iniquum, scelestum, & execrabilem, & instructiones ac docu- „ menta in eo tradita, ut pote prava, falsa, & nefaria, de Fratrum „ nostrorum consilio, auctoritate apostolica reprobamus, & in perpetuum „ condemnamus: districte præcipientes, ut quicumque libellum ipsum „ habuerit, quum infra octo dies, ex quo hujusmodi nostram reproba- „ tionem & condemnationem sciverit, prorsus & in toto, & in qualibet „ sui parte comburere, & abolere procuret. In illos enim, qui hujus „ nostri præcepti fuerint contemptores, excommunicationis sententiam „ promulgamus, firmiter in virtute obedientiæ prohibendo, ne quisquam „ prædictum libellum ore Apostolico jam damnatum adprobare, vel quo- „ modolibet defensare præsumat: Si quis vero præsumpserit, tamquam „ contumax, inobediens, & rebellis *Romanæ* Ecclesiæ ab omnibus fide- „ libus habeatur: & nos nihilominus contra eum taliter procedemus, „ quod pœna condigna temerarium feriet, & alii ea perterriti a similibus „ frænabuntur. „ Le cose, che seguiron dappoi, vegganfi nella storia dell' Università di *Parigi*, nel *Wadingo*, e negli storici dell' Ordine *Domenicano*. Ciò che a me appartiene è, che stando *Alessandro in Anagni* scrisse a' 26. di Giugno un Breve al Vescovo di *Parigi*, nel quale tra l' altre cose gli ordinava, che colle censure Ecclesiastiche obbligasse i suoi Diocesani a portargli le copie, che avessero del detto libro, e di altri satirici libercolacci, che contro i Frati *Predicatori*, e *Minori* uscivano tratto tratto in quella città, e poi adunati i Maestri, e gli scolari dell'Università, alla lor presenza facessele pubblicamente abbruciare.

1259.

1260. *Libri in difesa dell' Ab. Gioacchino proibiti.*

XX. Continuavano intanto i difensori dell'Abate *Gioacchino* a spargere libri a favore delle sue dottrine. A porre a tanto male riparo si radunò un Concilio della Provincia di *Arles*, e quivi fu di nuovo condannato il *Vangelo eterno*, e altri siffatti libri in difesa della dottrina *Joachitica* (che così chiamanla i Padri del Sinodo) furono sotto pena di scomunicazione proibiti. Io riporterò dal *Labbe* (1) le parole del decreto. „ Licet nuper, præsen- „ tibus nobis, & procurantibus a Sancta Dei Sede Apostolica damnata „ fuerit nova quædam, quæ ex his pullulaverat, doctrina venenata, *evan-* „ *gelii Spiritus Sancti* pervulgata nomine, ac si Christi evangelium non „ æternum, nec a Spiritu Sancto nominari debuisset, tamquam pestis hu- „ jusmodi fundamenta non discussa fuerint, nec damnata, libri videlicet „ con-

(1) Tom. XI. col. 2361.

AN. DI CRISTO 1260.

„ *concordantiarum*, & alii libri *Joachitici*, qui, a majoribus nostris „ usque ad hæc tempora remanserunt intacti, utpote latitantes apud quos„ dam religiosos in angulis, & antris doctoribus indiscussi, a quibus si ru„ minati fuissent, nullatenus inter sacros alios & sanctorum codices mixti „ remansissent: cum alia modica *Joachitica* opuscula, quæ ad eorum per„ venere notitiam, tam solemniter sint damnata... Nos ergo, qui præ„ dicta cum aliis quibusdam majoribus nostris diligenter inspeximus, con„ tulimus & notavimus, timentes non immerito, ne posteris maneant in „ laqueum & ruinam, præsertim cum in partibus provinciarum, quibus „ licet immeriti in parte præsidemus, jam plurimos etiam litteratos hu„ jusmodi phantasiis intellexerimus eatenus occupatos & illectos, ut plu„ rima super iis commentaria facta descripserint, & de manu ad ma„ num dando circumferentes, ad externas transfuderint nationes. Ne „ ergo error peccans ulterius serpat ut cancer, & paullatim occupet cu„ riosos, nos quantum debemus & possumus... prædicta prout ad ma„ nus nostras devenerunt, reprobantes: ne subditi nostri de cetero talibus „ utantur, aut ea ultra recipiant, sub anathematis interminatione prohi„ bemus „. Sotto la stessa pena di scomunica, e coll' autorità di *Alessandro IV. Pietro* Arcivescovo di *Tarragona* vietò le opere di *Raimondo Lullo* (1). Ma di quest' opera diremo a lungo all' Epoca seguente.

e così pure i libri di Raimondo Lullo.

1266.

Nuovo libro di Guglielmo, *e giudizio datone da* Clemente IV.

XXI. *Guglielmo da Sant' Amore* a se ci richiama. Dopo il breve Pontificato di *Urbano IV.*, che succeduto era ad *Alessandro*, si tornò egli a *Parigi*, dove racconciò il malaugurato suo libro, gli diè nuova forma, e mandollo al Papa di allora, che era *Clemente IV.* con altro titolo, cioè *collectiones catholicæ & Canonicæ Scripturæ ad instructionem, & præparationem simplicium Christifidelium contra pericula imminentia Ecclesiæ Generali per hypocritas Pseudo-prædicatores, & penetrantes domos, & otiosos, & curiosos, & gyrovagos*. Il Papa non si lasciò sorprendere da questa nuova apparenza, ond' era vestito l' antico errore, ma da *Viterbo* a' 27. di Ottobre gli rispose in questi sensi.„ Dilecto filio magistro *Guillelmo de* „ *Sancto Amore*. Si circa veritatis laboras indaginem, si cautelas etiam „ colligis ex Scripturis: dum tamen sobrius inquisitor existas, & acumen „ evites scandali, non credimus arguendum. Sed cavendum est tibi, ne „ præteritorum tuo hæreat animo nimis tenax memoria; & ne sub doctrinæ „ specie detractorum colores insidias, vel illam objurgationem merearis au„ dire, qua *Paullum* tetigit *Festus* dicens: *Te multæ litteræ faciunt insa*„ *nire*. Sane libellum novum evolvere cœpimus, quem misisti: qui licet „ interdum alias oras circumeat, veterem tamen multum sapit; & quum „ excussus, & discussus, coloratus in aliquo videatur, totam primi sub„ stantiam comprobabitur retinere. Verum quia totum non legimus, ni„ hil tibi possumus respondere, nisi quod provida diligentia cor tuum mu„ nias, ne sub boni specie te seducat, qui se, ut lateat, in Angelum „ lucis transfigurat. Nos autem, quum legerimus hoc opusculum, &

„ aliis

(1) Veggasi lo *Bzovio* a quest' ann. 1260. dove a questo proposito riporta tre Brevi di *Alessandro*.

AN. DI CRISTO 1266.

„ aliis Amatoribus veritatis, & eamdem intelligentibus communicave ri„ mus, tunc quod nobis videbitur, tibi dabimus intimare „. Ci mancano le memorie di ciò, che *Clemente* dappoi gl' intimasse. Ma questa risposta dovea a *Guglielmo* bastare, perchè intendesse, dovere il nuovo libro inconrrare la sorte del primo.

1276. *Libri proibiti a Parigi.*

XXII. Era nel MCCLXXVI. Pontefice della *Romana* Chiesa *Giovanni XXI.* Died' egli al Vescovo di *Parigi Stefano Tempier* la commissione di condannar varj libri. L' eseguì il Vescovo, come nel primo Tomo *Collectionis Judiciorum Ecclesiæ* dell'*Argentrè* si può vedere (1), e nella sentenza vietò a chicche si fosse sotto pena di scomunica il leggerli, e 'l ritenerli.

1290. *Altri.*

Altra proibizione non molt' anni dappoi de' Vescovi di *Parigi* e di *Sens*, e dall' Inquisitore fu fatta di parecchi di Magia, e di Sortilegi, che infettavan la *Francia* (2).

1303. *E così pure i libri di Arnaldo di Villanova.*

E così pure dal Vescovo di *Parigi*, e dagl' Inquisitori del Regno di *Aragona* furon proibiti i libri di *Arnaldo* di *Villanova* Medico *Catalano* (3).

1326. *Postilia di Frate d' Ulivo bruciata.*

XXIII. Terminiamo quest' Epoca colla solenne proibizione de' libri del *Francescano Piergiovanni* di *Ulivo* di *Serignano* nella *Linguadoca*, o come altri dicono, di *Bezieres*. Era morto nel MCCXCVII. questo Frate, sull' opere del quale faceansi forti i *Fraticelli* sì, che essendo eglino stati in quest' anno medesimo condannati da *Bonifacio VIII. tunc temporis*, come narra *Giordano* (4), *Frater de* Bodicis *de Provincia* Provinciæ *fugit cum libris* Petri Johannis *de* Bitterris, *& in Ecclesia* S. Petri Romæ *per quinque* Biguinos, *& tredecim mulieres in Papam electus est*, *& fecit cum* Angelo & *&* Liberato, *& eorum complicibus*. Nel Concilio Generale di *Vienna* erano anche state dannate alcune proposizioni, che dicevansi difese da *F. Giampietro*; anzi di costui spacciavansi molti miracoli. Ma il maggiore strepito tra l' opere di lui facevalo la sua *Postilla*, o comento sull' *Apocalissi*. *Giovanni XXII.* ad istanza de' Frati *Minori* (5) ne commise per mezzo di *Niccolò* Cardinale *Ostiense* l' esame a più Teologi di tutti gli Ordini, che furono *Guido* Generale de' *Carmelitani*, *Bertrando* della *Torre* Provinciale de' *Minori* nell' *Aquitania*, *Guglielmo* di *Laudun* maestro del Sacro Palazzo, *Niccolò* di *S. Giusto* decano di *S. Quintino*, *Lorenzo Anglico Benedettino*, *Simone Anglico Carmelitano*, *Arnaldo Rojardi Minor Osservante*, *e Pietro Paludano de' Predicatori*; e debbesi aggiugnere *Francesco* Vescovo di *Firenze*, che fu poi Cardinale (6). Letti, ed esaminati i pareri de' Teologi *anno Domini* MCCCXXV. (presone il principio *ab Incarnatione*) *Sabbato primo Quadragesimæ*, *quæ fuit* VI. *Idus Februarii Dominus* Johannes *Papa XXII. reprobavit & sententialiter condemnavit in publico consistorio*, *assistentibus Cardinalibus & Prælatis & Magistris in Theolo-*

(1) *Pag.* 175. *segg.*

(2) Eimerico P. II. *director. quæst.* 29., e Argentrè T. I. *pag.* 260.

(3) Argentrè *l. c. pag.* 267. *seq.*

(4) Presso il *Rinaldi* all' an. 1297. n. 55.

(5) *Juxta supplicationem sibi factam pro parte ordinis Fratrum Minorum*, dice *Alvaro Pelagio de planctu Eccles. lib.* II. *cap.* 59.

(6) La censura di questo dottissimo Vescovo fu pabblicata dal *Rinaldi* all' anno MCCCXXV. num. 29. siccome la censura degli altri nominati Teologi dall' Archivio dell' Arcivescovo di *Narbona* fu inserita dal *Baluzio* nel primo tomo *Miscellaneorum* p. 213.

logia & Doctoribus utriusque juris, quamdam pestiferam postillam, quam frater Petrus Johannis *olim ordinis Fratrum* minorum *de* Serinhano *diœcesis* Biterrensis *fecerat super librum* Apocalypsis B. Johannis, *tanquam continentem pestiferum, & hæreticum dogma contra unitatem Ecclesiæ Catholicæ, & potestatem Summi Pontificis* Romani, *& Apostolicæ Sedis. Continebat etiam plures articulos erroneos, & hæreticos. Ex qua postilla sumebat originem & fomentum secta quædam pestifera illorum, qui* Beguini *sunt vulgariter appellati, qui se fratres pauperes de tertio Ordine* S. Francisci *communiter nominabant: ex quibus quamplures fuerant per judicium prælatorum & inquisitorum hæreticæ pravitatis tanquam hæretici condemnati, & relicti judicio curiæ secularis, & combusti diversis locis in Provincia* Narbonensi. Così *Bernardo* nella Cronaca de' *Romani* Pontefici, ed *Eimerico* nel *direttorio*, il quale alla postilla sull'Apocalissi aggiugne le postille *super* Matthæum, *& super Canonicas*. E conciosiachè al sepolcro di *Giampietro* il credulo popoletto recasse per isregolata divozione de' voti, *idem Dominus Papa*, soggiugne *Pegna* nel comento a Frate *Almerico*, *fecit exhumari Ossa dicti fratris* Petri Johannis, *& omnia tam cereas imagines, quam pannos per manus simplicium ad ejus tumulum deducta* Narbonæ *fecit publice concremari. Aliqui tamen volunt dicere, quod licet ossa fuerint exhumata, non tamen cum prædictis concremata, sed* Avinionem *deducta, & de nocte in* Rhodanum *projecta pro eo, quia repertum exstitit, quod libros suos prædictos supposuerat correctioni sacrosanctæ* Romanæ *Ecclesiæ*. Sò nondimeno, che il *Wadingo* si è studiato di purgare dalle macchie di tanti errori il suo Confratello. Se siaci riuscito o nò, altri sel vegga (1). Quello che io soffrir non posso, è che per difendere uno se non eretico, certamente fanatico pensatore, diasi una non leggiere occasione d' insultare l'Apostolica Sede. Dicesi, che *Sisto IV.* fece nel quindicesimo secolo rimettere a nuovo esame gli scritti dell' *Ulivo*, e dichiarò, non esservi cosa, che espressamente contrariasse la fede, e a buon senso trarre non si potesse. Ed ecco subito a *Giovanni XXII.* contrapporsi *Sisto IV.* un Papa all'altro con non altro frutto, che di dare a' Libertini, ed a' Protestanti un piacevole spettacolo, di cui si ridono, e fanno trionfo. Per altro replicheremo a questi vantatori della dichiarazione di *Sisto*. 1. Che di questa non abbiamo alcun sicuro monumento. 2. Che quando sussistesse, bisognerebbe provare, e che ella cadesse sopra tutti i libri del Frate da *Serignano*, ma spezialmente sulle *postille* da lui fatte all'*Apocalissi*, le quali furono proscritte da *Giovanni*, e che a' tempi di *Sisto* non fossero state già amorevolmente corrette, o almen moderate quest' opere, e che per ordine di questo Pontefice fossero esaminate con quel rigore, e con quell' accuratezza, con cui lo furono sotto *Giovanni XXII.*, e finalmente che *Sisto* ne desse pubblica e solenne sentenza, non privata esecuzione. Le quali cose siccome non si proveranno mai,

(1) Bisognerà perciò col Wadingo T. v. pag. 368. confrontare *Natale Alessandro in Hist. Ecclesi. sæc.* XIII. & XIV. *cap.* III. *articulo.* 9. il Buleo *Hist. Academ. Paris. Tom.* III. *pag.* 335., e i PP. di *S. Mauro* nella storia generale di Linguadoca *Tom.* IV. *p.* 91. 179. e 182.

AN. DI CRISTO 1326.

mai, così la pretesa dichiarazione di *Sisto* non potrà mai bastare nè ad una niente necessaria difesa di quel Frate, nè ad una ragionevole accusa del giudizio di Papa *Giovanni*.

EPOCA IV.

DALL' ANNO 1327. AL 1501.

Decretale di Giovanni XXII. *contro i libri, e gli errori di* Marsiglio Padovano, *e di* Giovanni Gianduno.

1327.

Notizie di Marsiglio Padovano, e di Giovanni di Gianduno.

I. FOrse in tutta questa Storia non v' ha Epoca più memorabil di questa. Nel secolo XIV. parte per le discordie tra *Bonifacio VIII.*, e *Filippo* il *Bello*, parte per le dissensioni tra *Giovanni XXII.* e *Lodovico il Bavero* spuntarono la prima volta le massime di una falsa politica, che a dì nostri hanno preso nuovo vigore, e minacciano di trarre in un vile servaggio la Chiesa di Gesù Cristo. Qual piacere per un vero fedele esser dee il conoscere l' origin prima di quelle dottrine, delle quali il nostro secolo vorrebbe col vanto *d' illuminato* arrogarsi il ritrovamento, e 'l vederle sino d' allora da' sommi uomini confutate, e dalla Pontificia autorità fulminate? Non perdiam dunque tempo, e conciosiachè dobbiamo parlare della condanna de' libri, e de' rei principj di *Marsiglio*, e di *Giovanni* di *Gianduno*, veggasi innanzi chi costoro si fossero. Era *Marsiglio* Giureconsulto *Padovano*, e dall' *Italia* passato era a *Parigi*, dove come abbiamo dalla giudiziale disamina fatta in *Avignone* l' anno 1328. di *Francesco* da *Venezia* stato già suo scolare (1), ancora praticava talvolta la medicina, nella quale era versato. *Giannalberto Fabricio* nella sua Biblioteca *mediæ & infimæ latinitatis*, affidato a certo Imperiale diploma dice esser lui stato nel 1312. Rettore della Università di *Vienna d' Austria*; ma oltrecchè (e lo nota il *Lambacher* citato dall' Illustrissimo *Mansi* nelle giunte a quel luogo di *Fabricio*) il diploma non parla di *Vienna*, ma di *Parigi* come avrebbe nel 1312. *Marsiglio* esercitata questa carica in *Vienna* nella quale solo l'anno 1365. eretta fu l'Università, e costituitone primo Rettore *Alberto* di *Riggenstorf*, o di *Sassonia* (2)? In *Parigi* dimorò dunque *Marsiglio*, ed ebbe nella legge molti scolari, sparse anche voce, che avrebbe letto un corso di Teologia (3). Ma intanto l'anno MCCCXXIII. Papa *Giovanni XXII.* dichiarò nulla l' elezione di *Lodovico* il *Bavero* all' Impero, e sotto pena di scomunica ordinò a questo Principe di rinunziare dentro tre mesi all' Imperial dignità. *Marsiglio* uomo *dotto*, ma *empio*, come chiamalo *Niccolò Papadopoli* nella sua storia della *Padovana* Università, pensò subito di mettere a profitto questa rottura del Papa, e del *Bavero*. Già sul primo cominciare di questa contesa *Dante Alighieri* Principe de' nostri Poeti avea nella terza parte del suo latino trattato *de Monarchia* con molto studio depressa la Pontificia autorità sopra gl' Imperadori, e i Regi nel tem-

(1) Baluzio *Miscellan. lib. 1. pag. 314.* *T. 1. pag. 6. segg.*
(2) *Conspectus Histor. Universit. Viennens.* (3) Baluz. *loc. cit.*

temporale. Ma ad un opera di maggior forza pose mano *Marsiglio* in difesa dell' Imperadore contro il Pontefice. Stava in *Parigi Giovanni* di *Giandu-no*, che il *P. Briezio*, e dopo lui *Bernini*, ed altri moderni fan *Perugino* senza saperfene il perchè, come nell' *Ateneo Augusto* osserva il *P. Oldoini*, ma altri dicono nativo di *Laon*, e molti più verisimilmente di *Gand* (1), aggiugnendo nondimeno col citato *Fabricio*, che a *Perugia* avea dianzi insegnata la Filosofia, ed altre scienze. *Marsiglio*, che avendolo conosciuto d' indole non dissomigliante alla sua, ed a' medesimi sentimenti inchinato eraglisi in amicizia congiunto, lo scelse ad ajutatore in questo suo importante lavoro; e già a fine condottolo da *Parigi* coll' amico *Giovanni* nel 1324. si recò in *Lamagna* alla corte del *Bavero*. Quivi presentò il libro all' Imperadore, e in breve l'opera fu divolgata. Papa *Giovanni*, come diremo, la dannò nel 1327. Il *Bavero* non pertanto avendo della dottrina di questi due stranieri un alto concetto formato teneali presso di se, e reggeasi co' loro consigli. Infatti essendo l'anno 1328. passato a *Roma Lodovico*, eglino pure ci si portarono, e a tutto potere studiaronsi di promovere, e giustificare presso del Clero, e popol *Romano* la sacrilega deposizione dal *Bavero* meditata, ed eseguita di Papa *Giovanni*, e la elezione dell'Antipapa *Niccolò V.* Due editti su questo argomento uscirono in pochi giorni da *Lodovico*, e credonsi opera di *Marsiglio* (2), che da *Lodovico* stesso era stato costituito Vicario di Roma.

Libro di Marsiglio.

II. Torniamo al libro di *Marsiglio*. Egli l' intitolò *defensorem pacis*, e in tre parti il divise. Nella prima stabilisce l' autorità, e la giurisdizione civile, la sua estensione, e i suoi limiti; nella seconda dichiara la natura, l' oggetto, e gli effetti della Ecclesiastica podestà, e in che disconvenga dalla civile. Quinci da' principj posti in queste due parti trae nella terza quarantadue conclusioni. Fu questo libro nel secolo stesso XIV. trasportato in *Franzese* senza nome di Autore. *Gregorio XI.* se ne querelò co' deputati della facoltà Teologica di *Parigi*, la quale con un atto autentico dichiarò, che niuno de' suoi membri avea in tale volgarizzamento avuta parte (3). Fu poi nel 1522. pubblicato colle stampe di *Basilea*, e di nuovo nel 1612. con quelle di *Francfort*. Ma *Goldasto* volle anche dargli luogo nella sua *Monarchia* (4); anzi due altri libri di *Marsiglio* vi aggiunse. Uno storicamente tratta dell' antico stato dell' Impero *Romano*, della traslazione dell' Impero da' *Greci* a' *Franchi*, e da' *Franchi* agli *Alemanni*, e della istituzione degli Elettori (5). Il secondo è una consulta giuridica fatta da *Marsiglio* nel 1341. sul divorzio di *Giovanni* figliuolo del Re di *Boemia*, e di *Margherita* Duchessa di *Carintia*. Dal che si fa aperto, che quantunque nel 1336. purgandosi *Lodovico* presso *Benedetto XII.* sul favore da lui prestato a *Marsiglio*, e *Giovanni* parli in guisa, che far potrebbe pensare, ch' egli avesseli dalla sua corte allontanati,

M pur

(1) *Gregorio XI.* nella lettera, che più sotto sarà da noi citata, favorisce questa opinione chiamandolo de *Ganduno*.

(2) Veggasi il *Rinaldi* all' anno 1328.

(3) Dupin. *Nouv. Biblioth. T.XI. p.*127.

(4) *Tom.* II.

(5) Truvasi questo trattato *de translatione Imperii* anche nell'Appendice di *Edoardo Brown ad fasciculum rerum expetendarum, & fugiendarum*, Londin. 1690. Pag. 55.

AN. DI CRISTO
1327.

pur nondimeno continuò a tenerli al suo servigio fino ancora al 1341. nel qual anno per sostenere l'adultero congiungimento di *Margherita* con *Lodovico* figliuolo di lui contro le censure Ecclesiastiche, compose *Marsiglio* quel suo trattato. Da ciò vedesi ancora quanto errassero il citato *Giannalberto Fabricio*, che all'anno 1328., e 'l *Papadopoli*, che all'anno 1330. pone la morte di *Marsiglio*. Del resto ecco il giudizio, che del primo libro di *Marsiglio* fecero i Padri del Concilio di *Sens* nel 1528. (1). *Surrexit* Marsilius Patavinus, *cujus* PESTILENS LIBER, *qui defensorium Pacis nuncupatur*, *in Christiani populi perniciem*, *procurantibus* Lutheranis *nuper excusus est*. *Is hostiliter Ecclesiam insectatus*, *&* *terrenis Principibus* IMPIE APPLAUDENS *omnem Prælatis adimit exteriorem Jurisdictionem*, *ea dumtaxat excepta*, *quam sæcularis largitus fuerit Magistratus*. Forse anche *Giovanni* di *Gianduno* fece qualche opera sul gusto di quella del suo amico *Marsiglio*. Almeno citasi sotto nome di lui un trattato, che per altro non trovasi, della *Ecclesiastica podestà*. Chi sa tuttavia, che questo preteso trattato altro non sia, che quel di *Marsiglio*, e attribuito forse da taluno a *Giovanni* per la mano, ch' egli ci ebbe. Il *Goldasto* pensò dapprima, che questo trattato esser potesse un opuscolo intitolato: *Informatio de nullitate processuum Papæ* Johannis *XXII. contra* Ludovicum *Imperatorem*; ma poi conobbe, che l'informazione era di *Arrigo Cachemio Francescano*, e Cancelliere Imperiale.

Impugnatori di Marsiglio.

III. Non mancarono alla Chiesa valentuomini, che contra costoro ne sostenesser la causa. Tra questi il *P. Bianchi* (2) novera *Piero* di *Palude* insigne Teologo dell'ordine de' *Predicatori* nel Trattato, che scrisse *de caussa immediata Ecclesiasticæ potestatis*: a torto tutttavia. *Piero* non si prese a confutare *Marsiglio*, ma *Giovanni* di *Poliaco*. Questo dottor *Parigino* disacconciamente interpretando il Canone del quarto Concilio *Lateranese omnis utriusque sexus*, per illecita ed invalida spacciava la prescritta annual confessione, se al proprio Parroco non fosse fatta, sì e per modo, che ne tampoco il Papa dar potesse generale licenza di sentir Confessioni senza che al confessatosi con alcun altro o Prete o Frate che si fosse, obbligo rimanesse di rifare col Parroco la Confessione. *Giovanni XXII.* innanzi di condannare, siccome fece nel 1321. le ree costui proposizioni, cioè alcuni anni prima che *Marsiglio* mandasse fuori il suo libro, fecele da Maestri in Teologia accuratamente disaminare. Uno di questi, cred'io, fu *Piero* di *Palude* accreditato Dottore della Università di *Parigi*, il quale fu poi nominato Patriarca di *Gerusalemme*, e un altro fu *Natale Erveo Brettone*, quattordicesimo Maestro Generale dell' Ordin chiarissimo de' *Predicatori* nel libro *de potestate Papæ*. Ben è vero, che l'un e l'altro di questi illustri Scrittori *Domenicani* assai cose trattarono della Papal podestà, e trattandole prevennero le false dottrine di *Marsiglio*, e anticipatamente le rifiutarono. Perocche in quegli opuscoli, che furono l'an. 1506. pubblicati a *Parigi* con altri di simil genere, stabilirono, che all'autorità del *Romano* Pontefice tutti gli altri inferiori Prelati sono soggetti, anzi
(ciò,

(1) *Tom. IX. Concil.* Harduini *col.* 1929. (2) *Della Podestà indiretta lib. VI.* §. 8. n. 7.

(ciò, che alle orecchie de' *Febbronj* e di tali altri mal suona) insegnarono, che la podestà de' Vescovi e molto più quella de' Curati non da Cristo, ma dal Papa immediatamente derivi. I due coetanei combattitori di *Marsiglio* furono *Alessandro* di *S. Elpidio* allor Generale de' Romitani di *S. Agostino*, e poi Arcivescovo di *Ravenna*, l'altro fu *Alvaro Pelagio* di *Silva* ornamento del pregiatissimo Ordine de' *Minori*.

Alessandro di S. Elpidio

IV. *Alessandro* scrisse l'opera sua per ordine di Papa *Giovanni XXII*. Consiste in due libri, uno *de Jurisdictione Imperii*, l'altro *de Ecclesiastica potestate*. Furon già questi stampati nel 1494. a *Torino*, nel 1496. a *Lione*, e nel 1624. a *Rimini*. Il principale è il secondo dell' Ecclesiastica podestà. Tre trattati contiene. Nel primo trattato esposte in tre capi le cose alla intelligenza della questione più necessarie, e discusso ciò, che riguarda la podestà dell' ordine, prova *Alessandro* 1. che la podestà di Giurisdizione nel Sommo Pontefice è immediatamente da Cristo. 2. Che da Cristo pure immediatamente derivò la podestà di giurisdizione negli Apostoli, e ne' discepoli; nel che egli e da *Erveo*, e dal *Paludano* saggiamente si allontana, i quali neppure agli Apostoli accordano la podestà di Giurisdizione immediatamente conceduta da Cristo. Ciò posto passa a' Vescovi, e prende a dimostrare nel capo VII., che non da Cristo, ma immediatamente dal Papa hanno la podestà della loro Giurisdizione. E veramente, dic' egli, se ne' temporali Reami tutta la podestà di Giurisdizione risiede ne' Regi, e da loro a tutti gli altri governanti per lo più si dirama, quanto più convenevol cosa è, che nello spiritual Regno della Chiesa dal solo Sommo Pontefice negli altri inferiori Prelati la giurisdizione derivi. E tanto maggiormente ciò è a dire, perciocchè la podestà di giurisdizione fu senza dubbio data primamente, e principalmente a *S. Pietro*, quando a lui in singolar numero fu detto da Cristo: *pasci le mie pecorelle*. Ora perciocchè non poteva egli da se solo immediatamente pascere tutta la greggia Cristiana, necessario era, che deputasse altri Pastori, per mezzo de' quali fosse pasciuta. A lui dunque appartiene il dare la podestà; se dee esser vero, che egli pasce per essi tutte le pecore di Gesù Cristo. Argomenta poi *Alessandro* dagli assurdi, che la contraria opinione porta con seco grandissimi. Perciocchè e chi non vegga, che se la Vescovil Podestà fosse immediatamente da Cristo, non potrebbe da alcun mortale per quantunque sublimissimo, essere ne variata, ne tolta; siccome esser non lo può la Sacerdotal podestà di consecrare, appunto perchè Cristo n' è l'immediata cagione? Eppure quante mutazioni nelle diocesi non si fan tutto giorno, nelle quali però a misura, che i loro confini o si ristringono o si amplificano, si diminuisce, o si dilata la Vescovile giurisdizione: e similmente quanti Vescovi sono mai stati sospesi, quanti deposti. Ne seguirebbe ancora, che come il Vescovo è eletto, potesse subito esercitare il suo carico, non meno che 'l *Romano* Pontefice, il quale ha da Cristo la sua giurisdizione, possa il suo; il che tuttavia è falsissimo. Altro assurdo sarebbe, che un Vescovo o sospeso, o degradato venendogli il talento o di scomunicare, o di assolver taluno, il quale meritasse

AN. DI CRISTO
1327.

le censure, o per lo contrario l'assoluzione, validamente il facesse, e con effetto. Certamente venendo la podestà di consecrare il corpo del Signore immediatamente da Cristo, un Prete o sospeso, o degradato, se consecrasse un ostia, peccherebbe bensì, ma pure consecrerebbela. Seguita l'Autore il suo Trattato rispondendo alle contrarie ragioni. Intanto per dire dell'altro trattato alcuna cosa, versa questo sulla podestà del *Romano* Pontefice. E' questa secondo *Alessandro* universale su tutta la Chiesa, e in quanto è podestà spirituale, è della temporal podestà non solo per l'eccellenza più degna, ma più antica di tempo, e quasi cagione. Ma non la sola, e pienissima podestà spirituale risiede nel Papa, uguale, dic'egli ne ha sul temporale di tutta la terra, e i Principi anche nel temporale gli sono soggetti. Sembra, quì veramente, che *Alessandro* stabilisca nel Papa una diretta podestà sul temporale de' Principi. Forse tuttavia potrebbe taluno, come appunto di *Agostino Trionfo*, e di altri antichi fece il *Bellarmino*, (1) studiarsi d'interpetrarlo della sola podestà indiretta. Perocchè spiegando l'Autore la differenza, che passa tra la podestà del Papa, e quella del Principe, confessa, che il Pontefice non l'ha nel modo, con cui godela il Principe; ***habet tamen eam modo perfectiori, & excellentiori, quia si non habet eam, ut ejus opera immediate exerceat***, come il Principe, ***nisi in certis, & determinatis casibus; habet tamen eam excellentius, quia imperando, dirigendo, & corrigendo*** (2). Ora la facoltà reggitiva, e quella di correggere è piuttosto podestà indiretta, che diretta. L'*imperando* dice qualchè cosa di più; ma che intende egli con questo verbo? Soggiugne egli: ***Dicunt doctores satis communiter, quod spiritualis potestas potestatem temporalem judicare potest ratione delicti*** (ecco il *dirigendo*, *& corrigendo*) *& eam requirere pro defensione Ecclesiæ* (ecco l'*imperando*) Ma anche questo di potere per la difesa della Chiesa mettere imposte può non eccedere i limiti della podestà indiretta. Io tuttavolta stenterei ad accordare, che *Alessandro* niente più intendesse, che l'indiretta podestà. Ma non è da quistionare più oltre sulla mente di *Alessandro* in cosa sì odiosa. Intanto l'Autore passa nel terzo trattato a discorrere ***de cessione personali, & Sedium fundatione, & earum mutatione, & divisione, quæ fit a summo Pontifice***. Dove dopo aver dimostrato, che il Papa può rinnunziare la Pontifical dignità contro ciò, che per occasione de' litigi di ***Bonifacio VIII.*** con ***Filippo*** il ***Bello*** erasi cominciato a spargere sulla rinnunzia di ***Celestino***, fa vedere, che il Papa esser non può deposto da alcuno; che egli può deporre gli altri Vescovi, dividere, e mutare le loro Sedi; ergere nuovi Vescovati; ma che non può già cambiare egli medesimo Sede, e da *Roma* traportarla altrove, ***ex quo*** Romæ ***electa est*** (da S. Pietro) ***ex divina jussione***. Dottrine tutte contrarie a quelle, che a' nostri giorni ha sostenute ***Febbronio*** nel primo tomo.

e Alvaro Pelagio

V. Le stesse dottrine, ed altre più particolarmente opposte a *Marsiglio* sostiene *Alvaro Pelagio* ne' due libri *de planctu Ecclesiæ*. Egli nel 1332. aveagli scritti, e come costa dall'ultimo capo, sottoposti al giudizio di *Gio-*

(1) *De Rom. Pont. lib. v. cap. 5.* (2) *Cap. 6. n. 8.*

Giovanni XXII. dal quale era stato creato Vescovo di *Corona*. Essendo poi passato Vescovo di *Silva* in *Portogallo*, ivi li corresse, ed ampliò nel 1335. Finalmente altre correzioni e giunte vi fece a *S. Giacomo* di *Compostella* nel 1340. Dee vedersi il giudizio, che di questi libri dà il *Rinaldi* all' accennato anno 1332. (1). Più edizioni ne abbiamo, una di *Ulma* nel 1474. un altra di *Lione* nel 1517. e anche una *Veneta* pel *Sansovino* nel 1560. Compose anche un altra Apologia contro *Marsiglio*, e *Occamo*, e un libro intitolato *Collyrium adversus hæreses*, il quale trovasi MS. e nella libreria *Vaticana*, e nella *Colbertina*.

Costituzione di Giovanni XXII. *contro i libri, e gli errori di* Marsiglio.

VI. Ma le impugnazioni de' Teologi non erano a tanto male bastevol rimedio. Eraci necessario che il supremo visibil Pastor della Chiesa colla sua autorità accorresse al guasto della greggia affidatagli da Gesù Cristo. E vi accorse infatti *Giovanni XXII.* con una Costituzione, la quale vienci riportata dal *Rinaldi* (2), e da noi per più universal comodo de' leggitori si darà anche in Italiano illustrata con copiose, ma necessarie annotazioni.

Proemio della Costituzione.

1. JOHANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

„ Licet juxta doctrinam Apostoli „ ob id esse hæreses sit necesse (3), „ ut fiant, qui probati sunt, apertius manifesti; quia tamen juxta „ doctrinam ejusdem Apostoli (4), „ hæreticorum sermo ut cancer serpere, idest, a parvo ad majus „ paullatim tendere consuevit, necesse est, ut talibus eorumque „ perversis dogmatibus sic celeriter occurratur, quod tam perniciosus morbus neglectus inter initia vires sumere nequeat; sed potius suo præfocetur in ortu. Sane dudum ad nostram evidentiam „ relatione tam verbali, quam litterali, plurium sublimium ac fidelium personarum, nec non fama publica notoriante perducto, „ quod duo viri nequam, perditionis alumni, quorum unus *Marsilium* de *Padua* & alter *Johannem* „ de

1. GIOVANNI VESCOVO

SERVO DE SERVI DI DIO

A perpetua memoria della cosa.

Quantunque secondo la dottrina dell'Apostolo *sia necessaria cosa, che abbiaci dell'Eresie, acciocchè quelli, che provati sono, più apertamente facciansi manifesti*; nondimeno perciocchè secondo la dottrina del medesimo Apostolo suole il *Sermon* degli Eretici *a guisa di cancrena andar serpeggiando*, cioè a poco a poco da picciol male stendersi ad un maggiore, vuolsi nondimeno a costoro, e a perversi lor dommi con sissatta celerità andare incontro, che un morbo sì pernicioso su principj trascurato prender non possa forza, ma piuttosto nel primo suo nascimento rimanga affogato. E il vero, già è alcun tempo, che per relazione di molte sublimi e fedeli persone fattaci e a voce e in iscritto, e ancora dalla pubblica fama è a nostra notizia giunto, che due malvagissimi uomini

(1) *Num.* 30.

(2) A quest' anno.

(3) I. *Cor.* XI. 19.

(4) II. *Tim.* II. 17.

AN. DI CRISTO 1327.

,, de *Janduno* se faciunt nominari,
,, quemdam librum composuerant
,, multa falsa, erronea, & hære-
,, tica continentem; quodque ipsos
,, errores ac hæreses in ducatu &
,, terris *Bavariæ* (*Ludovico* de *Ba-*
,, *varia* excommunicato (1), Dei
,, & Ecclesiæ fideique Catholicæ
,, persequutore manifesto, & hoste
,, crudeli, suisque horrendis exces-
,, sibus & gravibus culpis exigenti-
,, bus jure si quod ei ex electione
,, discordi (2), quæ de ipso cele-
,, brata dicebatur, ad regnum Ro-
,, manorum vel imperium compete-
,, bat, justo privato judicio eisdem
,, *Marsilio* & *Johanni* favente su-
,, per his, ac etiam adhærente) do-
,, gmatizare publice præsumebant;
,, quibus licet nonnulli viri Catholi-
,, ci, se pro defensione fidei oppo-
,, nentes, ostendissent aperte, quod
,, illa doctrina erat erronea, & hæ-
,, retica, velut contraria evangeli-
,, cæ & Apostolicæ veritati, & ut
,, a tali doctrina desisterent, suasis-
,, sent eisdem, ipsique eorum nollent
,, adquiescere monitis, sed in pu-
,, blicandis suis erroribus perdura-
,, rent; tandem tam præfati, quam
,, plures Prælati, nec non & a-
,, lii viri Catholici per perniciosas
,, hæreses inter Catholicos dogma-
,, tizari publice indecens, & per-
,, niciosum nimium reputantes, no-
,, bis certos articulos excerptos de
,, libro prædicto curaverunt nonnulli
,, mittere, ac per se ipsos aliqui
,, præsentare, supplicantes atten-
,, tius, ut super præmissis curare-
,, mus Sanctæ Dei Ecclesiæ de opti-
,, mo

ni, figliuoli di perdizione, e alunni di maledizione, uno chiamato *Marsiglio* da *Padova*, *Giovanni* di *Gianduno* l'altro hanno un libro composto cose assai contenente false, erronee, ed eretiche, e che spalleggiati e autorizzati da *Lodovico* di *Baviera* scomunicato persecutor manifesto, e nimico crudele di Dio, della Chiesa, e della Cattolica fede, e così esigendo gli orrendi suoi eccessi, e le sue gravi colpe di ogni diritto, che per la discorde elezione di lui, secondo che diceasi, fatta al Regno o Impero de' *Romani*, gli competesse, privato con giusto giudizio, presumevano di pubblicamente spargere nel Ducato, e nelle terre della *Baviera* i loro errori, e le loro eresie. A' quali benchè alcuni Cattolici uomini per la difesa della fede opponendosi avessero apertamente mostrato, che quella dottrina erronea era ed eretica, siccome contraria all' Evangelica ed Apostolica verità, e avessergli ad abbandonarla persuasi, eglino tuttavolta non vollero a' loro ammonimenti arrendersi, e a pubblicare i loro errori duraron saldi. Perciò tanto gli accennati, quanto altri Cattolici uomini, e molti Prelati reputando troppo sconvenevole, e perniciosa cosa, che tra' Cattolici pubblicamente si spacciassero dannose Eresie, alcuni d' essi proccurarono di mandare a noi certi articoli tratti dal detto libro, altri per se medesimi ce li presentarono, supplicandoci a grande istanza, che cercassimo di provvedere sulle cose premesse la Santa Chiesa di Dio di op-

(1) Fu scomunicato il *Bavero* da *Giovanni* l'anno 1324. Veggasi il *Rinaldi* a quell' anno [n.23.]

(2) Chiama *discorde* l'elezione del *Bavaro* seguita nel 1314. perchè come con altri citati dal *Rinaldi* a quell' anno [n.17.] scrive *Tolommeo da Lucca*, gli Elettori *divisi fuerunt in duas partes*, *alii* Ludovicum *ducem* Bavariæ, *alii* Fridericum *ducem* Austriæ *in Regem* Alamanniæ *nominantes*.

AN. DI CRISTO 1327.

,, mo remedio providere : de qui-
,, bus articulis subscriptos duximus
,, præsentibus adnotandos. Et licet
,, tam cum fratribus nostris S. R. E.
,, Cardinalibus, quam cum Archie-
,, piscopis, & Episcopis, aliisque
,, Ecclesiarum prælatis, nec non &
,, cum pluribus sacræ Theologiæ
,, magistris, ac utriusque juris pro-
,, fessoribus deliberationem super
,, ipsis articulis præhabueramus di-
,, ligentem (1); ex quorum delibe-
,, ratione aperte convincitur, quod
,, errores articulorum ipsorum sunt
,, adeo manifesti, quod quidquid ad
,, eorum manifestationem adjicitur,
,, frustra adjici videatur, & quasi
,, Sol facibus adjuvari; ut tamen
,, minus periti promptius illos per-
,, cipere valeant & vitare, quædam
,, ad ipsos declarandos errores per-
,, functorie satis de eorumdem fra-
,, trum consilio præsentibus duxi-
,, mus inserenda.

2. ,, In primis itaque isti viri repro-
,, bi dogmatizare præsumunt, quod
,, illud quod de Christo legitur in
,, Evangelio Beati *Matthæi* (2) quod
,, ipse solvit tributum Cæsari, quan-
,, do staterem (3) sumptum ex ore
,, piscis, illis, qui petebant di-
,, drachma (4), jussit dari, hoc fe-
,, cit non condescensive e liberalita-
,, te suæ pietatis, sed necessitate
,, te coactus (5). Quod utique do-
,, stri-

opportuno rimedio. Dè quali articoli abbiam giudicato di notare in queste lettere nostre i sottoscritti. E quantunque tanto co' nostri Fratelli i Cardinali di Santa Chiesa, quanto con Arcivescovi e Vescovi, e altri Prelati delle Chiese, e sippure con molti maestri di Teologia, e Professori dell' uno e dell' altro diritto avevamo già su questi articoli tenuta una diligente diliberazione, dalla quale apertamente si prova, essere gli errori di questi articoli sì manifesti, che vano sembri essere checche a palesarli per tali si aggiunga, e quasi un voler con facelle alla luce del Sole crescer chiarezza; perchè nondimeno i meno periti ne comprendano più prontamente la malizia, e se ne possan guardare, abbiamo di consiglio degli stessi Fratelli reputato ben fatto di toccare in queste lettere, benchè assai leggiermente alcune cose a dichiaramento de' medesimi errori.

Prima proposizione condannata.

2. In primo luogo adunque questi uomini reprobi presumono d'insegnare, che quanto fece Cristo, a *Cesare*, secondo che leggesi nel Vangelo del *B. Matteo*, pagando il tributo, quando a quelli, che domandavano il solito didramma ordinò di dare uno statere tratto dalla bocca di un pesce, il fece non per condiscendenza e liberalità della sua pietà, ma stretto da necessità. Il che certamente

(1) Ecco con quanta maturità procedesse *Giovanni* in questo giudizio.

(2) *Matth.* XVII. 23.

(3) Valea lo statere quattro dramme d'argento.

(4) Monete di due dramme d'argento.

(5) Quì sta tutto l'errore di *Marsiglio*, che Cristo fosse tenuto a pagare il tributo. Ma costui, come saggiamente osserva il Dottore *Ottavio de Franceschi* nelle *ducento* e più calunnie opposte da altro *Giovanni Marsiglia* [Napoletano] al Cardinal *Bellarmino* [p. 136.] *se ben fu heretica, non fu però tanto bestiale, che volesse, che il Figliuolo di Dio fosse obbligato a pagare il tributo* COME DIO, *ma* SOLO COME UOMO. E in questo senso vedremo in fine della Bolla dannarsi come eretica la proposizione dell'antico *Marsiglia*. E nondimeno non solo *Fra Paolo* nel principio del secolo XVII. ma i nostri moderni Politici dicono franchi franchi, che Cristo stimò *un dovere indispensabile il pagar il tribu-*

AN. DI CRISTO 1327.

,, ctrinæ contradicit evangelicæ, nostrique sententiæ Salvatoris. Quum enim sicut in eodem Evangelio (1) legitur, Christus interrogasset *Petrum*: *Reges terræ, a quibus accipiunt tributum, vel censum? a filiis suis, an ab alienis?* Et *Petrus* dixit: *ab alienis*, ex hoc concludens Christus filios Regum esse liberos, dixit: *ergo liberi sunt filii*; constat autem Christum secundum carnem fuisse *David* filium, juxta testimonium Angeli (2) sic dicentis: *Dabit ei Dominus Sedem* David *Patris ejus &c.* Et per consequens quod ipse a solutione tributi vel census erat prorsus immunis (3). Hoc etiam ex hoc patet, quod statim subjunxit: *Ut autem non scandalizemus eos, vade & da staterem pro me & te eis* (4). Ubi evidenter patet, quod non ut adstrictus, sed ut evitaret scandalum, staterem tributi exactoribus jussit solvi (5).

,, Ex

te alla Evangelica dottrina, e alla sentenza del nostro Salvadore ripugna. Perciocchè avendo Cristo, siccome leggesi nello stesso Vangelo interrogato *Piero*: *da chi ricevono i Re della terra il tributo, o 'l censo? da' loro figliuoli? o dagli estranj?* e *Piero* avendogli risposto, *dagli estranj*, di qua conchiudendo Cristo, i figliuoli de' Regi esser liberi ripigliò, *dunque liberi sono i figliuoli.* Ora certa cosa è, che Cristo secondo la carne fu figliuolo di *David* conforme alla testimonianza data dall' Angelo allorchè disse: *Dargli il Signore la Sede di* David *padre di lui*; e che per conseguente era egli esente del tutto da ogni pagamento di tributo, o di censo. Il che ancora da ciò, che incontanente soggiunse Cristo, appar chiaro. *Ma per non iscandolezare costoro; vanne, e dà loro per me e per te uno statere.* Dal che evidentemente si vede, che fece agli esattori del tributo dare quello statere non perchè fosse tenuto, ma per evitare lo scandalo,

Ep-

buto, e che essendo certo che Cristo Signor nostro pagò il tributo per se, e che S. Pietro anche lo pagasse, il fatto e l'esempio dimostrano, CH' ERA DOVUTO. Son queste le parole dell' osservatore *sulla corte di Roma* [*oss.*VI.*p.69. e 70.*]; nè gli altri pensano o parlano diversamente. Dio in questo illuminato secolo gl' illumini un pò più.

(1) *Ivi 24.*

(2) *Luc. 1.*

(3) Che Cristo in quant' uomo sia Re, non può negarsi salva la fede, e solo può cadere in questione, se fosse temporale il suo Regno, o solo spirituale. Ma quando pure il Reame di Cristo vogliasi solo spirituale, è certo tuttavia, come bene avvisa il *Bellarmino* [Risposta a due libretti. Viterbo 1606. p.19.] che *Cristo come uomo non era persona umana ma divina, nè era figliuolo adottivo, ma naturale di DIO, che è Re sopra tutti li Re; e però non era obbligato a pagare il tributo a nessun Re.* Onde il *Grisostomo* [*hom.58. al.9. in Matth. n.1.*] introduce Cristo a spiegare così il suo detto: *nam si Reges terræ a filiis suis nihil adcipiunt, sed ab alienis, multo magis me immunem esse apertuit, qui sum non terreni, sed Cœlorum Regis Filius & Rex.*

(4) *Matth.* XVII. 26.

(5) Sentasi *S. Ilario* [in Matth. c.17.]: *Ut ostenderet* [Cristo], *legi se non esse subjectum, & ut in se Paternæ dignitatis gloriam contestaretur* [che è quello che poc' anzi diceasi dopo il *Grisostomo* dal *Bellarmino*], *terreni privilegii posuit exemplum, censu, aut tributis Regum filios non teneri . . . Scandalum igitur præstat, ut solvat: cæterum de debito legis est liber.*

Ma ripiglia qui l' Osservatore [p.69.] *Urbano II.* in una sua lettera rapportata dal *Pitheano* [Pitheo era meglio] o sia Monsieur de Pithou NON POSE IN DUBBIO IL DEBITO DEL TRIBUTO . . . ma disse, che *quod in ore piscis invenitur, pro* Petro *& Domino dari* ju-

" Ex prædicto autem dicto suo
" nituntur concludere præfati viri
" reprobi, quod omnia temporalia
" Ecclesiæ subsunt Imperatori, &
" ea potest adcipere velut sua. Vi-
" dentur enim supponere, quod ex
" hoc, quod Christus tributum sol-
" vit ex debito, res temporales
" ejus Imperatori subessent; & per
" consequens, quod res Ecclesiæ
" temporales sint Imperatori subje-
" ctæ, & eas possit recipere velut
" suas. Quæ quidem conclusio nul-
" latenus ex præmissis sequitur, nec
" sequi potest etiam apparenter:
" quum enim liqueat ex prædictis,
" Christum fuisse a solutione tributi
" vel census liberum & immunem,
" & staterem non solvisse ex debito,
" sed ut aliorum scandalum evita-
" ret; nullo modo potest concludi,
" quod res Christi, quales sunt res
" Ecclesiæ, subsint Imperatori:
" Præterea etiamsi Christus staterem
" solvisset ex debito, impertinen-
" ter concluderetur ex eo, quod res
" Christi, quales sunt res Ecclesiæ, su-
" bessent Imperatori: quum Christus
" non

Eppure i nominati uomini reprobi da questa loro asserzione passano ad argomentare, che tutte le temporali cose della Chiesa sono all' Imperadore sottoposte, e ch'egli può prenderfele; siccome se fossero sue. Imperciocchè par, che suppongano, che dall' aver Cristo per dovere pagato il tributo seguiti, che le temporali cose di lui soggiacessero all' Imperadore; donde infine si trae, che le temporali cose della Chiesa sien pure all' Imperadore soggette, ed egli le si possa prendere come sue. La qual conchiusione nè segue, nè può anche solo apparentemente seguire dalle cose premesse. Perciocchè essendo dalle cose sinor divisate palese, che Cristo fu esente dal pagare il tributo, o 'l censo, e pagò lo statere non per debito, ma per ischivare lo scandalo altrui, non se ne può per alcun modo didurre, che le cose di Cristo, quai sono le cose della Chiesa, all' Imperadore sien sottoposte. Innoltre poniamo che Cristo per debito avesse pagato lo statere, fuor di proposito se ne trarrebbe,

N che

jubetur [per debito? o solo per evitare lo scandalo? Il preteso *Urbano* nol dice; come dunque non pose in dubbio, il DEBITO del tributo?] *quia de exterioribus Ecclesiæ, quod constitutum antiquitus est* [per disposizioni canoniche, o per civili? Anche questo non si dice da *Urbano*] *pro pace & quiete, quæ nos tueri, & defensare debent*, [dunque *Urbano* non potè riconoscere, che Cristo avesse debito di pagare il tributo, perchè egli non avea uopo di esser diseso da Augusto] *Imperatoribus persolvendum* [di diritto? o per non dare a' Laici scandalo, quando gli Ecclesiastici nelle pubbliche calamità, e negli straordinarj bisogni dello stato non entrassero a parte dell' esazioni? Ecco la terza cosa, che non si dice da *Urbano*, e dir si dovea, perchè gli spogliatori dell' Ecclesiastiche immunità potessero da queste parole trarre una legittima argomentazione]. Del resto ho chiamato quello Papa il *preteso Urbano*. L'Autore *del diritto libero della Chiesa* [pagina 226.] avea già avvertito, che nel Codice *Canonum* del *Monsieur* per diligenze fatte non trovò questo passo. Io l' ho trovato in *Graziano* [che non è un *Monsieur*]. Ma già nota è la poca diligenza di *Graziano* in tai citazioni, e come non solo ad altri Papi, ma ad *Urbano* stesso abbia sentenze attribuite, ch'egli non mai si sognò di scrivere. Io non voglio andare per sì poca cosa a squittinare l' opera di *Berardi* sul decreto di *Graziano*, dove è assai verisimile, che quell' accurato Scrittore accenni l'Autor vero di questo detto. Ma che *Urbano II.* non sia, mostralo il fraseggiar troppo diverso da quello dell' altre sue Bolle, e molto più l' impegno, ch' egli ebbe grandissimo di sostenere le sacre immunità degli Ecclesiastici. Il *P. Suarez* nella sua dottissima difesa della Cattolica Fede contro il Re *d' Inghilterra* crede quel decreto piuttosto di *Urbano I.* che del *II.*

AN. DI CRISTO 1327.

,, non pro rebus, sed pro persona ,, staterem solvit antedictum; quod ,, patet ex eo, quod ille jussit solvi ,, pro se, & *Petro* modo prædicto, ,, non pro rebus suis & bonis (1). ,, Unde non sequitur, quod ex eo ,, quod persona est tributaria, sunt ,, & bona: immo qui pro persona ,, tributum tenetur solvere, habere ,, potest bona libera, & e contra: ,, & quia hæc patent falsa etiam ,, per jura imperialia manifeste, su- ,, persedimus super hoc plenius al- ,, legare.

che all'Imperadore le cose di Cristo, quali sono le cose della Chiesa, sieno soggette. E certo Cristo non per le cose, ma per la persona pagò il detto statere; il che è manifesto, avendolo egli fatto pagare nel detto modo per se e per *Piero*, non per le cose sue, e pe' suoi beni. Nè perchè la persona sia tributaria, ne seguita già, che lo sieno ancora i beni; anzi chi a pagare per la persona tributo è obbligato, aver può beni liberi, e viceversa. Ma perciocchè tai cose anche per l'imperiali leggi si trovan false, lasciamo di più allungarci su questo argomento.

Seconda proposizione di Marsiglio condannata.

3. ,, Secundo, isti filii Belial, ,, dogmatizare præsumunt, quod ,, Beatus *Petrus* Apostolus non plus ,, auctoritatis habuit, quam alii ,, Apostoli habuerunt, nec aliorum ,, Apostolorum fuit caput. Item ,, quod Christus nullum Caput di- ,, misit Ecclesiæ, nec aliquem vi- ,, carium suum fecit: quod est to- ,, tum contrarium Evangelicæ & ,, Apostolicæ veritati. Quod enim ,, Christus vicarium suum beatum ,, *Petrum* constituerit, patet. Con- ,, stat enim, quod Christus officium ,, pastoris gessit in terris. Hinc est ,, quod in *Johanne* se vocat pasto- ,, rem dicens: *Ego sum Pastor bo-* ,, *nus &c.* (2). Liquet etiam quod ,, curam gregis sui ante adscensio- ,, nem beato *Petro* generalem com- ,, misit, quando sibi illud *Johannis* ,, di-

3. Secondariamente questi figliuoli di *Belial* presumono di dommatizare, che 'l B. Apostolo *Pietro* non ebbe più autorità, che avessero gli altri Apostoli, ne degli altri Apostoli fu capo. Similmente che Cristo alla Chiesa non lasciò alcun capo, ne fece alcuno suo Vicario; il che tutto alla Evangelica e Apostolica verità è contrario. Imperciocchè che Cristo abbia suo Vicario costituito il *B. Pietro*, è manifesto. E veramente certa cosa è, che Cristo in terra sostenne l'uffizio di Pastore. Quindi è, che presso *Giovanni* si chiama egli stesso Pastore dicendo: *io sono il Pastor buono*. Ne meno è certa cosa, che avanti l'ascenzione al *B. Pietro* commise la general cura della sua greggia, quando dissegli quelle parole recitate da *S. Giovanni*

(1) E veramente [ciò che non ha saputo l'Osservatore con tutta la grandissima erudizione, che affetta] tanto certo non è, che il tributo, di cui quì si parla, fosse il censo da pagarsi ad Augusto, che anzi dottissimi uomini e Cattolici, e Protestanti vogliono, essere questo stato il tributo di mezzo siclo [che valeva appunto due dramme] solito per legge dell' Esodo [*Ex.xxx. 12.*] a pagarsi dagli Ebrei al tempio; e il *Bellarmino* [*de Cleric. lib.1. cap.28.*] stimala la spiegazione *più probabile*; e questo tributo non cadeva certo su' beni, ma sulle persone: *pretium pro animabus suis*, dice la Scrittura. Che seppure piaccia d'intendere il censo di Augusto, come al *Maldonato*, al *Salmerone*, e ad altri è paruto, chi non sa che questo era un testatico? onde la *Siriaca* versione chiamalo tributo *capitationis*?

(2) *Joh.xxi. 15.*

„ dixit (1): *Pasce oves meas, pasce agnos meos*. Unde quum Pastor gregis dominici, scilicet Christus, curam ejusdem gregis beato *Petro* commiserit, quin eum, quoad curam gregis suum vicarium fecerit, nullus debet in dubium revocare. Hoc ille Imperator Christianissimus *Constantinus* (2) aliquando testatus est dicens: *Beatus* Petrus *videbatur in terris Vicarius Dei filii constitutus*. Ex hoc etiam sequitur evidenter, quod *Petrus* Caput universalis Ecclesiæ potest dici (3) juxta morem illum Sacræ Scripturæ, quo rector alicujus multitudinis dicitur esse Caput. Unde in *Joele* (4) legitur: *Congregabuntur filii Judæ, & filii Israel pariter: & ponent sibi Caput unum*; idest rectorem. Constat autem, quod Beatus *Petrus* eo ipso, quod Christus sibi commisit curam gregis Dominici, ipsum ejusdem gregis constituisse rectorem, & per consequens Caput.

„ Fatemur tamen cum Apostolo (5), quod Christus Ecclesiæ est verum caput & principale, sub quo tamen *Petrus* caput dicitur secundum modum prædictum; „ se-

ni: *Pasci le mie pecore; pasci i miei agnelli*. Laonde avendo il Pastore della greggia Dominicale, cioè Cristo al *B. Pietro* imposta la cura della medesima Greggia, niuno dee recare in dubbio, che in questa cura abbialo fatto suo Vicario; e questo attestollo una volta quel Cristianissimo Imperador *Costantino*, dicendo: *Il* B. Pietro *fu in terra costituito Vicario del Figliuolo di Dio*. Dal che ancora seguita evidentemente, che *Pietro* può dirsi Capo della Chiesa universale secondo il costume della Scrittura di chiamar Capo il Reggitore di qualche moltitudine; onde in *Gioele* si legge: *Congregherannosi i figliuoli di* Giuda, *e parimenti i figliuoli d'* Isdraello, *e si stabiliranno un capo*; cioè un reggitore. Ma certo è, che Cristo per questo appunto, che al *B. Pietro* diede la cura del Gregge Domenicale, lo costituì reggitore del gregge medesimo; dunque per conseguente Capo di quello.

Confessiamo nondimeno coll'Apostolo, che Cristo è il vero, e principal capo della Chiesa, sotto il quale tuttavia secondo il detto modo *Pietro* dicesi capo; secondo il

qual

(1) *Joh.* XXI.

(2) Son parole tratte dalla falsa donazione di *Costantino*, della quale, che nel XIV. secolo siasi fatto uso, qual maraviglia?

(3) Non sono tanto arditi, quanto *Marsiglio*, I nostri moderni impugnatori della Pontificia autorità. Vogliono anch'essi, che di *pari* autorità a *S. Pietro* sieno stati gli Apostoli, ma *salvo il Primato* di S. Pietro, che riconoscono per capo della Chiesa, e Vicario di Cristo. Ben è vero, che quando vengono a spiegare, che cosa intendan per *Capo* della Chiesa, per *Vicario* di Cristo, ad assai poca cosa, e quasi a nulla riducono questo Primato. *Febbronio* per ogni altro c'insegna, che il Papa non è che *Capo ministeriale* della Chiesa [*cap.* III. §.6. *p.*179.], e poi avverte, che *non omni capiti competit superioritas proprie dicta in universum corpus* [ivi *n.*4. *p.*183.]. Così pure fu Vicario di Cristo *S. Pietro*, ma lo furono ancora gli altri Apostoli; tutta la differenza sta in questo, ch'egli fu il primo Vicario [*ivi n.*5. *p.*186.] Ma finalmente credo, che lo stesso *Marsiglio* a questa dottrina non ripugnerebbe gran fatto, il quale con tutta l'equalità, che stabiliva tra *S. Pietro*, e gli altri Apostoli, confessava [*dict.* II. *cap.*4.] che *S. Pietro Ecclesiæ* PRÆCIPUUS *Doctor*; *& Pastor futurus erat*.

(4) Anzi Osea I. II.

(5) *Eph.* V.23.

AN. DI CRISTO 1327.

„ secundum quem modum sub Christo Capite, & *Petro* multa capita particularia possunt dici, sicut Patriarcha Patriarchatus sui, & Archiepiscopus archiepiscopatus sui: sicut videmus, quod licet Christus sit Ecclesiæ principale ac primarium fundamentum, juxta illud Apostoli (1): *Fundamentum autem nemo potest ponere præter illud, quod positum est, quod est Christus* Jesus; & alibi, loquens gentilibus conversis dixit (2): *Vos estis cives Sanctorum & domestici Dei, superædificati super fundamentum Apostolorum & Prophetarum, ipso summo lapide angulari Christo* Jesu; idest, quod fundamentum est Christus *Jesus*; tamen etiam Apostoli dicuntur fundamentum, juxta illud Psalmistæ (3): *Fundamenta ejus*, idest Ecclesiæ, *in montibus sanctis*. Et secundum hunc modum Christus videtur Petrum prædixisse futurum Ecclesiæ fundameutum, dum dixit (4): *Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*. Unde sicut Christus dicitur Sanctus Sanctorum, Rex Regum, & Dominus Dominantium; sic similitudinaliter pastor Pastorum & caput Capitum, & fundamentum fundamentorum Ecclesiæ potest dici (5). Sic igitur ex prædictis patet, quod *Petrus* secundum prædictum modum caput est Ecclesiæ, & vocatur. Et hoc videtur Christus in impositione nominis designasse; dixit enim „ si-

qual modo sotto Cristo Capo, e *Pietro* molti particolari capi possono averci, siccome il Patriarca del suo Patriarcato, l'Arcivescovo del suo Arcivescovato: siccome veggiamo, che quantunque Cristo sia principale, e primario fondamento della Chiesa secondo quel dell'Apostolo: *ma niuno può mettere alcun fondamento oltre quello, che è già posto, cioè Cristo* Gesù; e in altro luogo, laddove de' convertiti Gentili favella: *Voi siete Cittadini de' Santi, e domestici di Dio, sovraedificati sul fondamento degli Apostoli e de' Profeti all' ultima angolar pietra Cristo* Gesù; il che vuol dire, che Cristo *Gesù* è il fondamento; nulladimeno anche gli Apostoli diconsi fondamenti giusta quel del Salmista: *le fondamenta di lei* (cioè della Chiesa) *su' monti Santi*. E secondo questa maniera di dire sembra, che Cristo prenunziasse, dover *Pietro* esser il fondamento della sua Chiesa, allorchè gli disse: *Tu se' Pietro, e su questa pietra fabbricherò la mia Chiesa*. Il perchè siccome Cristo dicesi il Santo de' Santi, il Re de' Regi, e 'l Signor de' Signori, così può similmente dirsi pastor de' Pastori, capo de' Capi, e fondamento de' fondamenti. E già per le dette cose si fa manifesto, che secondo questo modo *Pietro* è, e chiamasi Capo della Chiesa. E questo pare aver Cristo indicato nell' imporgli, che fece il nome; perciocchè gli disse, come in *S. Giovanni* si legge: *Tu chiameraiti Cefa*, e Cefa Grecamen-

(1) 1. *Cor.* III. 11.
(2) *Ephes.* II. 20.
(3) *Ps.* LXXXVI.
(4) *Matth.* XVI. 18.
(5) Veggasi questo punto de' varj fondamenti della Chiesa, primo de' quali dopo Cristo sia *S. Pietro* egregiamente trattato dal *Bellarmino* [*de Rom. Pont. lib. I. cap. 10. e 11.*] dall' *Orsi*, e da altri. Io stesso ne ho lungamente parlato nell' *Antifebbronio* sì Italiano, che latino.

„ sibi, sicut legitur in *Johanne* (1):
„ *Tu vocaberis Cephas*; Cephas au-
„ tem Græce interpretatur Latine.
„ *Caput*(2). Unde *Constantinus* Im-
„ perator de Romana Ecclesia lo-
„ quens dixit, quod Principatus Sa-
„ cerdotum & ChristianæReligionis
„ Caput ab Imperatore cœlesti con-
„ stitutus est *Romæ* (3). *Justinianus*
„ quoque in quadam epistola *Johan-*
„ *ni* Papæ missa testatur hæc di-
„ cens (4). *Non patimur quid-*
„ *quam, quod ad Ecclesiam perti-*
„ *neat, quamvis manifestum, & in-*
„ *dubitatum sit, quid innovetur,*
„ *& non hæc vestræ Sanctitati, quæ*
„ *caput est Ecclesiarum omnium, in-*
„ *notescat*. Et alibi (5) sic dicit:
„ *Summi Pontificatus apicem apud*
„ Romanam *Ecclesiam esse, ipsam-*
„ *que fore Sacerdotii fontem; nemo*
„ *est qui dubitet*; idest, qui debeat
„ dubitare. *Ludovicus* autem Im-
„ perator (6) beatum *Petrum* prin-
„ cipem Apostolorum vocat (7).
„ Quod

mente vale quanto Latinamente capo. Ond' è che l' Imperador *Costantino* della *Romana* Chiesa parlando disse, che dal Celestiale Imperadore fu a *Roma* stabilito il Principato de' Sacerdoti, e 'l Capo della Cristiana Religione. Anche *Giustiniano* in una sua lettera a Papa *Giovanni* lo afferma dicendo: *non tolleriamo, che nulla che alla Chiesa appartenga, per quantunque manifesto sia, e indubitato ciò che s' innova*, alla Santità *vostra, che il Capo è* di tutte *le Chiese*, non si *appalesi*; e in altro luogo pur dice: *non v' ha chi dubiti* (debba cioè dubitare) *che l' apice del sommo Pontificato stia presso la Chiesa* Romana, *e che Ella sia il fonte del Sacerdozio*. E l' Imperador *Lodovico* chiama il *B. Pietro Principe degli Apostoli*.

Or

(1) *Joh.* 1. 42.

(2) Questa non è gran perizia di lingua Greca. *Cefa significa pietra*. Ma in primo luogo *Giovanni* è scusabile, perchè un simile argomento dal nome di *Cefa* spiegato per *capo* avea fino dal sesto secolo tratto *Vigilio*, il quale era piu obbligato a saper di *Greco*, che non *Giovanni XXII*. Sue sono queste parole nella lettera ad *Euterio* o piuttosto *Profuturo* [apud Baron. T.vii. ad ann. 538. p. 280.] *Licet omnium Apostolorum par esset electio, Beato tamen* Petro *concessum est, ut ceteris præemineret. Unde &* Cephas *vocatur, quia caput est, & principium omnium Apostolorum*. Nè solo *Vigilio* fu tra gli antichi a seguire questa etimologia. Ne abbiamo uno ancha più antico cioè *Ottato Milevitano*, di cui son queste parole [l. ii. c. 2.] *Negare non potes, scire te in* Roma Petro *primo Cathedram Episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium Apostolorum* CAPUT PETRUS, UNDE [uotisi] ET CEPHAS *appellatus est*. Dipoi se ci manca questo argomento, che una falsa etimologia ha prodotto, ne abbiam un più forte nel nome di *Cefa* dirittamente inteso per *pietra*, come dimostrano il citato *Bellarmino* [*de Rom. Pont. lib.* 1. *c.* 17.] ed altri.

(3) Anche queste sono parole tratte dalla falsa donazione di *Costantino*.

(4) *T.* ii. *Conc. Hard. col.* 1146. dove si legge *quod movetur*, non come nella Costituzione *quid innovetur*.

(5) *Nov.* ix. presso Baron. *T.* vii. *Annal. all' ann.* 535.

(6) Ludov. Pio nel diploma per la Chiesa Romana.

(7) Molto prima di *Lodovico Pio* avea detto *S. Leone M.* nella lettera *ad Episcopos per Viennensem Provinciam constitutos*; che *hujus muneris* [Apostolici] *sacramentum ita Dominus ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in Beatissimo* Petro *omnium summo principaliter collocarit* [epist. x. Caccíar. edit.] Così pure i Monaci di *Costantinopoli* a Papa *Agapito* scrivendo chiaman *S. Pietro gran corifeo degli Apostoli* [*T.* ii. *Conc. Hard. p.* 1205.]; e i Padri del sesto

Si-

AN. DI CRISTO 1327.

„ Quod autem Petrus plusquam „ alii Apostoli habuerit auctoritatis, ex prædictis etiam concluditur evidenter: certum est enim, „ quod major est auctoritas pastoris, quam gregis; *Petrus* autem „ totius gregis dominici generalis „ constitutus est Pastor, ut probatum est superius: quod de nullo „ alio potest dici. Præterea constat, quod major est non limitata „ auctoritas, limitata: omnes autem alii Apostoli receperunt limitatam potestatem, sive supra verum Corpus Christi conficiendum, sumendum, & aliis ministrandum (1): quæ quidem auctoritas seu potestas fuit in Cœna „ Domini omnibus Apostolis adtributa; & etiam illa, quam post „ resurrectionem Dominus supra „ corpus mysticum dedit illis dicens: *Quorum remiseritis peccata, remissa sunt: & quorum retinueritis, retenta sunt* (2); sive „ etiam in adscensione, quando dixit eis: *Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes in nomine Patris &c.* (3). *Petro* autem „ sine limitatione (4) aliqua commisit curam gregis dominici, „ quum sibi dixit: *Pasce oves meas: pasce agnos meos* (5). Item sibi „ soli, ita quod nulli alii singula- „ ri-

Or che il B. *Pietro* abbia maggiore autorità degli altri Apostoli ricevuta, dalle predette cose evidentemente si trae. Perciochè è certa cosa, essere maggiore l'autorità del Pastore, che quella della greggia non è: ma *Pietro* è di tutta la greggia domenicale costituito Pastore, come si è dianzi provato; il che d'alcun'altro non si può affermare. Innoltre si sà esser maggiore dell'autorità limitata la non limitata; ora tutti gli altri Apostoli ricevettero una podestà limitata sia quella sopra il vero Corpo di Cristo, cioè intorno il farlo, prenderlo, e darlo agli altri; la qual podestà fu nella Cena del Signore a tutti gli Apostoli conceduta; sia quella sopra il corpo mistico, la quale fu lor conferita, e quando il Signore dopo il suo risorgimento disse loro: *rimessi sono i peccati di coloro, a' quali voi li rimetterete, e son ritenuti quelli di quegli altri, a' quali voi li riterrete*; e quando nel salire al Cielo lor disse: *andate dunque, e insegnate a tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre &c.* Ma a *Pietro* senz'alcuna limitazione diede la cura del gregge Domenicale, quando gli disse: *pasci le mie pecore*, *pasci i miei agnelli*, e molto più quando disse a lui solo cio, che a

Sinodo nella lettera ad *Agatone* si dichiararono di ricever le lettere di lui, come scritte da *S. Pietro*, cioè *a summo Apostolorum vertice* [*T. 2 1 1. Conc. Hard. pag.* 1438.

(1) Come mai a fronte dalla podestà di *Piero* può dirsi limitata la podestà, che ebbero gli Apostoli sul verace corpo di Cristo? Perocchè, come ben dice il *Paludano* [de caussa *immed. Eccles. Potest. artic.* 1.] Petrus *in quantum Sacerdos non fuit major aliis; quia omnes Sacerdotes sunt pares simpliciter*. La vera risposta è, che *limitata* può chiamarsi ancor questa podestà degli Apostoli in quanto così in queste, come in ogni altra prerogativa erano subordinati a *S. Pietro*, *qui princeps est Episcopalis coronæ*, come ad *Aezio* scrissero gl' Imperadori *Teodosio* e *Valentiniano*. [tra le lettere di S. Leone *Caccier. edit. pag.* 45.] E questa interpretazion della mente di *Giovanni* da lui medesimo s'impara. Veggasi la Bolla alla quarta proposizione.

(2) *Joh.* xx. 23.

(3) *Matth.* xx. 19.

(4) Questa illimitata podestà a *Febbronio* non va fangue [*cap.* 2. §. 3. *n.* 1. *pag.* 24.]

(5) *Joh.* xxi. 15.

AN. DI CRISTO 1327.

„ riter dixit: *Tibi dabo claves re-*
„ *gni Cælorum*: *& quodcumque li-*
„ *gaveris super terram*, *erit liga-*
„ *tum & in cœlis*, *& quodcumque*
„ *solveris super terram*, *erit solu-*
„ *tum & in cælis* (1). Hæc etiam
„ in Sancto *Lucæ* Evangelio Jesus
„ videtur satis congrue designasse,
„ ubi loquens *Petro* dixit: *Duc in*
„ *altum* (2); significans quod ad
„ ipsum solum pertineat, in altum,
„ idest, in profundum disputatio-
„ num fidei dubia definire, sibi au-
„ tem & aliis quod sequitur: *la-*
„ *xate retia in capturam* (3); quia
„ omnes Apostolos constituit hujus-
„ modi piscatores, juxta illud quod
„ in Sancto Evangelio *Marci* dixis-
„ se legitur Christus (4): *Venite*
„ *post me*, *faciam vos hominum pi-*
„ *scatores* (5). Hoc quoque, scili-
„ cet quod *Petrus* plus ceteris Apo-
„ stolis receperit auctoritatis, ap-
„ paret ex multis, quæ Jesus sibi,
„ & de ipso aliis dixit; necnon &
„ ex multis, quæ ipsum post ad-
„ scensionem Domini dixisse atque
„ fecisse, sacra scriptura testatur (6).
„ Ex prædictis itaque patet, quod
„ *Petrus* a Christo fuit Vicarius
„ constitutus, quando sibi totius gre-
„ gis dominici curam commisit, &
„ per consequens rector, & caput
„ gregis ipsius institutus est, & vo-
„ catus. Ex quibus sequitur, quod
„ sibi a Christo amplior, quam aliis
„ adtributa fuerit auctoritas & po-
„ testas. Hinc est quod *Clemens* (7)
„ ejusdem *Petri* successor & disci-
„ pu-

a niun' altro in particolare non dis-
se: *Ti darò le chiavi del Regno de'*
Cieli, *e qualunque cosa legherai in*
sulla terra, *pur sarà legato in Cie-*
lo, *e checche sciorrai sulla terra*,
sarà anche sciolto nel Cielo. Le stesse
cose sembra aver Cristo bastevol-
mente denotate nel Santo Vangelo
di *Luca*, quando a *Pietro* parlando
disse: *spingi la barchetta nell' alto*
del mare, quasi significando, che a
lui solo tocca nell' alto, cioè nel
profondo delle disputazioni diffinire
i dubbj di fede; a lui poi, e agli
altri ancora apparteneva ciò che se-
gue: *stendete le reti a pescagione*,
avendo egli tutti gli Apostoli scelti
a pescatori d' uomini secondo che
presso *S. Marco* leggiamo aver det-
to Cristo medesimo: *Venite dietro*
a me, *che farovvi pescatori d' uo-*
mini. Questo stesso, che *Pietro* ab-
bia maggiore autorità ricevuta de-
gli altri Apostoli, appar chiaro da
molte cose, che Gesù disse a lui,
e agli altri di lui, e da altre pa-
recchie, che dopo l' ascension del
Signore aver *Pietro* e fatte e dette
la Scrittura testifica. Già dunque è
manifesto, che *Pietro* da Cristo fu
suo Vicario costituito, quando gli
commise la cura di tutto il gregge
domenicale, e per consequente fu
reggitore e capo del medesimo greg-
ge stabilito e chiamato. Dal che se-
guita, esser a lui stata maggior po-
destà conceduta, che agli altri. Quin-
di è che *Clemente* successore e disce-
polo dello stesso *Pietro* disse: *nep-*
pu-

(1) *Matth.xv. 19.* (2) *Luc.v. 4.*
(3) *Ibi.*
(4) *Marc. 1. 17.*
(5) L' argomento preso dal racconto di *S. Luca* è illustrato dal *Bellarmino* [*loc. cit. cap.20.*]
(6) Tratta tai cose diffusamente il *Bellarmino* [l. c. capp.19. segg.], col quale confrontisi anche il mio *Antifebbronio*.
(7) *Ep.1. apocrypha ad Jacob. T.1. Conc. Hard. col.45.* dove si legge non *in omnibus*, come qui legge *Giovanni*, ma *omnibus*, la qual lezione noi interpretando abbiam seguitata.

AN. DI CRISTO 1327.

Terza proposizione di Marsilio condennata.

„ pulus dixit: *Nec inter ipsos Apo-„ stolos par fuit institutio: sed in „ omnibus præfuit unus*, *scilicet* Petrus.

„ 4. Tertio isti filii Belial adse-„ rere non verentur, quod ad Im-„ peratorem spectat, Papam insti-„ tuere, & destituere, ac punire; „ quæ utique omni juri obviant, „ & repugnant. De primo quidem „ post Christum novi Testamenti „ summo Pontifice, scilicet *Petro* pa-„ tet, quod non ab Imperatore tem-„ porali, seu terreno constitutus „ Papa fuerit, sed a Christo, di-„ cente sibi illud *Johannis*: *Pasce „ oves meas: pasce agnos meos* (1), „ per quæ verba ipsum suum Vica-„ rium generalem constituit, ut pa-„ tet ex prædictis. Adhuc de illis „ summis Pontificibus, qui fuerunt „ ante *Constantinum*, quod ipsorum „ institutio ad Imperatores non per-„ tinuerit, satis liquet volenti ad-„ quiescere veritati. Quum enim „ fere omnes Imperatores illius „ temporis fuerint idololatræ (2), ac „ fidei Catholicæ & orthodoxorum „ Pontificum persequutores atrocis-„ simi, adeo quod omnes fere a „ beato *Petro* inclusive usque ad „ beatum Silvestrum effecerint mar-„ tyres; quod ad eos Papæ insti-„ tutio potuerit pertinere, nullo „ modo utique credi debet. Nec „ de ipso *Constantino* usque ad suam „ conversionem ad fidem Catholi-„ cam, quod ad eum institutio per-„ tinuerit, dici potest; nec per „ conversionem ad fidem hoc ad-„ sequi potuit, quum per eam Pa-„ pæ

pure fra gli stessi Apostoli fu pari la loro istituzione; ma a tutti uno soprastette, cioè Piero.

In terzo luogo questi figliuoli di Belial non temono di affermare, che all'Imperadore appartenga, d'istituire, di deporre e di più punire il Papa; le quali cose certamente ad ogni diritto sono avverse e ripugnanti. E quanto al primo sommo Pontefice dopo Cristo nel nuovo Testamento, cioè *Pietro*, chiara cosa è, che non da alcuno temporale e terreno Imperadore fu Papa costituito, ma da Cristo, il quale dicendogli in *S. Giovanni*: *pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli*; siccome già detto è, lo stabilì general suo Vicario. Di poi degli altri sommi Pontefici, i quali innanzi di *Costantino* fiorirono, a chiunque arrendersi voglia alla verità, si farà manifesto, che agl'Imperadori non toccò il crearli. Perocchè essendo pressoche tutti gl'Imperadori di quel tempo stati idolatri ed atrocissimi perseguitori degli ortodossi Pontefici sì e per modo, che dal B. *Piero* incominciando e proseguendo fino a *S. Silvestro* fecerli quasi tutti Martiri, niuno crederà mai, che nella elezione de' Papi avesser parte. Ne tampoco di *Costantino* finchè alla Cattolica sede si convertì, può dirsi, che tal creazione gli appartenesse; nè questo diritto egli potè per la sua conversione acquistare, essendo anzi per questa figliuolo e discepolo, e suddito divenuto del Papa. Innoltre conciosiache questo mede-si-

(1) *Joh. xxi. 15.*

(2) Quel *presso che tutti* fa credere che *Giovanni* avesse qualche sospetto di esservi prima di *Costantino* stato alcun Imperadore Cristiano. Se egli intese degl' Imperadori *Filippi*, avrà molti critici dalla sua, benchè altri pensino altramente. Veggasi per ogni altro il dotto *Domenicano P. Moniglia*, che del Cristianesimo de' due *Filippi* ha stampata una molto studiata dissertazione.

AN. DI CRISTO 1327.

„ pæ filius ac discipulus fuerit subjectus. Præterea quum Imperator ipse post susceptum baptismum (1) inconveniens reputaverit & injustum, quod ubi principatus Sacerdotum, & Christianæ Religionis caput ab Imperatore cœlesti institutum fuerat, videlicet *Romæ*, illic Imperator terrenus potestatem haberet, ideoque *Silvestro* Papæ concesserit (2), & ad partes orientales imperii & regni transtulerit potestatem; multo fortius injustum & inconveniens est censendum, quod ad ipsum Imperatorem Papæ potuerit institutio pertinere. Et idem patet dicendum esse de *Græcis* Imperatoribus, qui sibi in imperio successerunt (3).

„ Quod

simo Imperadore dopo ricevuto il battesimo abbia sconvenevole e ingiusta cosa reputata, che dove dal celeste Imperadore era stato il Principato de'Sacerdoti, e 'l Capo della Cristiana Religione locato, quivi Imperador terreno avesse podestà, ed abbia imperciò l'imperial Sede a *Silvestro* conceduta, e alle orientali contrade trasferita la podestà dell'Impero, e del Regno; a molto più forte ragione tener si dee per ingiusta, e sconveniente cosa, che la creazione del Papa a lui potesse spettare. Il che è medesimamente da dire de' *Greci* Imperadori, che gli succedettero nell'Impero.

O Chè

(1) Quì i critici del secolo illuminato poco meno che non sieno per isvenire all'intendere il Battesimo di *Costantino* avanti che trapassasse in Oriente. Ma riflettano, che ancora nel secolo illuminato ci ha persone, le quali difendono il Battesimo di *Costantino* in *Roma*, come Monf. *Bianchini*, e 'l *Fuhrmanno*; e sopratutto considerino, cha vera o falsa che sia la Storia di questo Battesimo, l'errore della proposizion quì dannata è innegabile.

(2) Siamo di nuovo alla donazion di *Costantino*. I critici saper dovrebbono, che oggi giorno i *Romani* stessi non pensano su questa, come *Giovanni XXII.*, e credonla falsa. Veggasi il *P. Bianchi* dell' Esterior polizia della Chiesa [*T. v. p. 1. p. 208.*] dove chiamala una *maltessuta favoletta*. Per altro non sarebbe forse difficile scoprire un antica origine non mal fondata di questa falsa donazione; ma di ciò in altra opera.

(3) Bisogna confessare, che gl' Imperadori Greci nel secol sesto si arrogarono il diritto di confermare l'elezione del nuovo Pontefice sì e per modo, che se eglino nol confermassero, ad altra elezione passar si dovesse. Il *Mabillone*, i due *Pagi*, e 'l *Tommasini* a *Giustiniano* attribuiscono questa novità; il P. *Bianchi* [T. v. P. II. p. 446.] si dichiarò di altro sentimento, e promise di confutare que' dotti uomini; il che non so, ch' egli facesse. Checchessia di *Giustiniano*, è indubitata cosa, che a' tempi di *S. Gregorio M.* già gl'Imperadori *Greci* eransi da qualche tempo posti in possesso di questo usurpato diritto. Ma osservisi primieramente col *Tommasini* [*de Benef. P. II. lib. II. c. 16. n. 7.*] che questi Imperadori non mescolavansi nella elezione del Papa, e tutta al Clero, Senato, e Popol di *Roma* secondo le costumanze di que' giorni ne lasciavano la libertà nelle voci, e solo volevano confermare la seguita elezione. E' dunque vero ciò, che Papa *Giovanni* ci dice, che i *Greci* Imperadori non credevano, che l'elezione del Papa a loro appartenesse. Anzi si avverta cosa, che mirabilmente comprova il detto finora. Non si troverà in que' tempi Papa eletto, che non sia stato da' *Greci* Imperadori confermato. Dipoi notisi col *Bellarmino* [*de Rom. Pont. lib. II. c. 17.*], che la Chiesa *Romana* tollerò questo indebito giogo solo per lo pubblico bene, conoscendo ella, che ove senza il consenso dell' Imperadore, da cui allora dipendeva la Città di *Roma*, avess' ella avuto un capo, a mill' altre violenze sarebbe la sua libertà soggiaciuta, e per usar le parole di *S. Pier Damiani* nella sua disputa Sinodale *inter Regis Advocatum*, *& Romanæ Ecclesiæ defensorem* mandata nel MLXII. al Sinodo di *Augusta* [*T. III. Conc. Germ p. 131.*] *hoc dictavit perturbatio temporum*, *& tempestas horrenda bellorum*.

AN. DI CRISTO 1327.

„ Quod autem ed Imperatores „ *Latinos* non pertinuerit, nec per„ tineat institutio supradicta, patet: „ imperium enim per Papam a „ *Græcis* translatum est in *Lati*„ *nos* (1); nec plus juris in ipsos, „ quam apud *Græcos* existeret, Pa„ pam ipsum transferentem legimus „ transtulisse. *Græcis* autem Impe„ ratoribus, ut ex prædictis patet, „ talis non pertinebat institutio; „ quare nec pertinere poterit ad *La*„ *tinos*. Et si dicatur, quod Papæ „ institutio ad *Latinos* Imperatores „ pertinet ex concessione postea ip„ sis facta per summum Pontificem, „ vel Summos Pontifices, est di„ cendum, quod nulla concessio fa„ cta per Papam aliquem Imperato„ ri seu Imperatoribus debet intelli„ gi, quod ipsi Imperatores Papam „ possent instituere seu eligere; sed „ quod possent electioni summi Pon„ tificis interesse (2). Et quod sic „ con-

Che poi questa istituzione agl'Imperadori *Latini* ne appartenuta sia, ne appartenga, è manifesto; essendo che dal Papa sia stato da'*Greci* a *Latini* trasportato l'Impero, ne leggasi, che 'l Papa abbia con esso a'*Latini* maggior diritto trasferito, che avessero i *Greci*. Se dunque non toccava questa a' *Greci* Imperadori, come si è veduto, ne tampoco spettar potrà a' *Latini*. Ma se alcuno dicesse, che a' *Latini* Imperadori tocca l'elezione del Papa per concessione da qualche sommo Pontefice, o ancora da più Pontefici fatta loro, deesi dire, che niuna tal concessione da alcun Papa a niuno Imperadore, o agl'Imperadori intender si debba accordata, perchè eglino crear potessero, od eleggere il Papa; ma questa sola, che alla elezione del *Romano* Pontefice potessero esser presenti. E che così intender si debbano tai concessioni, abba-

(1) Ecco un testimonio di un Papa da aggingnersi a que' sette Pontefici, de' quali il *Bellarmino* reca l'antorità per comprovare la traslazione dell'Occidentale Impero da' *Greci* a' *Franchi* fatta dal Papa [*de Translat. Imp. lib.*I. *cap.*VI.]. Del resto, che a *Leone III.* debbasi questo trasferimento è certa cosa, checche *Mattia Flaccio Illirico* siasi pazzamente divisato; nè meno è indubitata cosa quella, che *Ludovico II.* all'Imperador *Basilio* attestò de' tre suoi illustri predecessori *Carlo M.* Bisavolo, *Ludovico Pio* Aeolo, e *Lottario* genitore. Francorum *principes primo Reges*, *deinde vero Imperatores dicti sunt ii* DUMTAXAT, *qui* a Romano *Pontifice* AD HOC *Oleo Sancto perfusi sunt*. Ma di *Carlo M.* Imperador primo, e della sua coronazione è da vedere tra gli altri il P. *Calles* [*Annal. Eccles. Germ. Tom.*II. *lib.*VIII. *n.*98. *segg.*] laddove disputa, se attener ci dobbiamo al racconto di *Eginarto*, il quale ce la rappresenta come una sorpresa fattagli da *Leone III.* o a quella di *Giovanni* diacono, che la dice cosa tra'l Pontefice, e *Carlo* dianzi accordata.

(2) Leggesi veramente nella Cronaca di *Sigeberto*, e in *Graziano* un Canone di un Conellio, nel quale dicesi, che *Adriano* Papa, e i Padri del Sinodo *tradiderunt* Carolo *jus*, *& potestatem eligendi Pontificem*, *& ordinandi Apostolicam Sedem*. Ma questo Canone non solo dal *Baronio*, ma ancora da valentissimi eritici oltrammontani, quai furono *Piero de Marca*, *Natale Alessandro*, il *Pagi*, e *Papebrochio*, è reputato un impostura. Certo è, che nella Cronaca di *Sigeberto* sopra i MSS. rieeduta da *Auberto Mireo* non teovasi questo *Romano* Concilio; onde è ragionevole il sospettare, che sia uoa posterior giunta di qualche o maligoo, o troppo credulo interpolatore, da *Graziano* siccome altre parecchie adottata con buona fede. E tanto più, che *Floro*, il quale scrieea nell'ottocento venti, affermò francamente [*Tract. de elect. Episc.*]: *in* Romana *Ecclesia usque in præsentem diem cernimus absque interrogatione Principis*, *solo dispositionis divinæ judicio*, *& fidelium suffragio legitime Pontifices consecrari*. Leggasi il *P. Adriano Daude* nella sua Storia unieersale, e Prammatica del Romano Impero [*Wirceburgi* 1754.*T.*II. *pag.* II. *ad cap.* II. *libri* VII. *Reflex.* II. *p.*1117. 1120.]

„ concessiones illæ intelligi debeant, „ satis ex eo, quod in quodam capitulo legitur, ubi sic dicitur(1): „ *Verum quia Imperatores quandoque modum suum ignorantes, non in numero consentientium, sed potius distribuentium, immo exterminantium esse voluerunt &c.* Item „ querimonia nunciorum *Ludovici* „ Imperatoris, quibus in urbe præsentibus electio de Papa *Adriano II.* ipsis non vocatis exstitit „ celebrata, hoc similiter probat: „ conquerebantur enim dicentes, „ quod quum præsentes essent, non „ fuerant invitati: nec optatæ meruerunt electioni futuri præsulis „ interesse (2). Adhuc quia nonnulli Imperatores illo privilegio „ abusi fuerunt, ac frequenter in „ hæreticorum prolapsi perfidiam, „ & catholicæ matris Ecclesiæ unitatem fuerunt impugnare conati; „ statuta Patrum contra eos, ut se „ electioni Papæ non ingererent, „ prodierunt, ac ut anathematis „ vinculo quisquis eorum suffragio „ Ecclesiam obtineret (3). Nonnulli quoque Imperatores ducti „ religione mentis adfectu ex abundanti supradicta renunciaverunt „ privilegio (4), ut patet ex tenore Canonum super hoc conditorum, per quos & non alios probatur concessio antedicta. Præterea legant homines isti pestiferi „ historias adprobatas, & ostendant, „ quis umquam Papa Catholicus ab „ Im-

bastanza si trae da un certo Capitolo nel quale si dice: *Verum quia Imperatores, quandoque modum suum ignorantes, non in numero consentientium, sed potius distribuentium, immo exterminantium esse voluerunt &c.* Anche la querela, che fecero gli Ambasciadori dell'Imperadore *Lodovico*, i quali alla elezione di Papa *Adriano II.* benchè fossero in *Roma*, non furon chiamati, lo prova. Perciocchè dolevansi eglino, che essendo pure a *Roma*, non fossero stati invitati, ne avesser meritato di trovarsi presenti alla sospirata elezione del futuro Pontefice. Inoltre perchè alcuni Imperadori di questo stesso privilegio abusarono, e frequentemente caduti nella perfidia degli Eretici ad impugnare l'unità della Cattolica Madre Chiesa eransi volti, gli statuti de' Santi Padri contra di essi determinarono, che nella elezione del Papa non s'ingerissero, e co'legami dell'anatema fosse stretto chiunque per loro voto ottenesse la Chiesa. Ebbeci anche Imperadori, i quali per istinto di Religione al detto privilegio rinnunziarono, il che dal tenore de' Canoni sopra ciò stabiliti, che sono i soli, onde provasi la predetta concessione, è manifesto. Leggano apppresso questi pestiferi uomini, leggano le approvate istorie, e mostrino, qual Cattolico Papa sia mai stato eletto da un Imperadore. Siamo sicuri, che niuno ne potranno trovare. Ne v'ha dub-

(1) *C. Quia Sancta dist.63.*

(2) Tanto narra il libro Pontificale nella vita di *Adriano II.*

(3) Il Domenicano *Coeffeteau* nella insigne opera *de Monarchia Ecclesiæ Romanæ* contro l'Apostata *Marcantonio de Dominis* cita in questo proposito i decreti dello stesso *Adriano II.* nell' 867. e di *Adriano III.* nell' 884. [*Tom. XVII. Biblioth. Roccab.* pag.350.]

(4) Tal fu *Lodovico Pio*. Il decreto della sua rinunzia vienci riferito da *Graziano* [*C. Ego Ludovicus* dist.63.]

AN. DI CRISTO 1327.

,, Imperatore institutus fuerit (1). ,, Profecto credimus quod nullum ,, poterunt reperire. Nec dubinm, ,, si ad eos talis pertinuisset institu- ,, tio, quin potestate fuissent usi ,, hujusmodi, & quin in historiis ,, de institutione tali mentio haberetur. ,, tur. Dicere autem, quod Papæ ,, destitutio, seu punitio ad Impe- ,, ratorem pertineat, est erroneum, ,, & insanum. Quomodo enim per- ,, tinebit Papæ destitutio, quum ,, ejus institutio ad eum non perti- ,, neat, ut ex prædictis patet. In- ,, de etiam secundum jura imperia- ,, lia privatio debet procedere, un- ,, de datio noscitur processisse. Præ- ,, terea quomodo Imperator princi- ,, pem Clericorum destituere pote- ,, rit, vel punire, quum etiam ,, secundum imperiales leges id in ,, simplici Clerico nequeat exerce- ,, re? Audiant insuper isti perfidi ,, homines, quid circa hoc nonnulli ,, Catholici Principes senserint, & ,, quid duxerint sanciendum.

dubbio, che se agl' Imperadori tale istituzione fosse toccata, sarebbonsi eglino serviti di questa lor podestà, e nelle storie se ne farebbe menzione. Il dir poi, che la deposizione, e la punizione del Papa all' Imperadore appartenga, è erronea e pazza cosa. Perciocchè come a lui toccherà la deposizione del Papa, se la elezione, siccome dalle dette cose è manifesto, non gli appartiene? Anche secondo le leggi Imperiali di là dee la privazione procedere, donde si sà il concedimento esser venuto. E poi come potrà l'Imperadore deporre il Principe de' Cherici, egli che secondo le leggi Imperiali non ha sopra un semplice cherico tal podestà? Ma ascoltino innoltre questi perfidi uomini, che cosa abbiano intorno a ciò alcuni Cattolici Principi tenuto, e che cosa abbiano giudicato di ordinare.

,, *Theodosius* quidem & *Arcadius* ,, Imperatores Catholici expresse ,, sanxerunt, quod nullus Episcopo- ,, rum, sive eorum qui Ecclesiæ ,, necessitatibus serviunt, ad ordi- ,, nariorum sive extraordinariorum ,, judicium pertrahatur: ***Habent*** ,, ***enim illi suos judices, nec quid-*** ,, ***quam ejs cum legibus est commu-*** ,, ***ne*** (2). Item Imperator *Constan-* ,, *tinus*, quum querelam quorum- ,, dam Clericorum coram se defe- ,, rer-

E il vero *Teodosio*, e *Arcadio* Cattolici Imperadori espressamente comandarono, che niuno de' Vescovi, o di quelli, che alle necessità servono delle Chiese, fosse tratto al giudizio de' laici ordinarj, o straordinarj che fossero; ***habent enim illi suos judices, nec quidquam eis cum legibus est commune***. Così ancora l'Imperador *Costantino* veggendo, che al suo tribunale era portata una querela di certi cherici dis-

(1) Ne' posterior tempi per evitare le violenze, che nella elezione de' Sommi Pontefici si usevene de perversi uomini, fu obbligata le Chiese *Romana* e stabilire nel Concilio *Romano* del 904. sotto *Giovanni IX.*, che il Papa eletto *præsentibus legatis Imperialibus consecretur*. Me questo non fu diritto degl' Imperadori, ma una libera disposizione del Papa, e del Concilio *Romano*, ne riguardave l'elezione, ma l' ordinezione del Pape già eletto. Altre cose su tel proposito oltre del *Coeffesteau* si troveranno nelle citata *disputa* di *S. Pier Damiani*, e molo più nel *Tommasini* [*de Benef. T.11. lib.11. cap.25.*]

(2) C. *Continua* 11. qu.

„ rendam conſpiceret, dixit: *Vos* „ *a nemine Clericorum poteſtis judicari, qui Dei ſolius eſtis judicio* „ *reſervati* (1). Et ſi dicatur: Si „ ſolius Dei judicio reſervantur; ergo nec a judicibus Eccleſiaſticis „ poterunt judicari; dicendum, quod „ immo ipſi quidem Pontifices vicarj, licet differenter, ſunt Chriſti; quia Papa univerſalis, velut „ vocatus in poteſtatis plenitudinem; alii vero particulares, velut illi, qui in partem ſollicitudinis ſunt vocati: unde a Deo videntur judicari, quia ab eo judicantur potius quam ab ipſis, quum „ ille, cujus auctoritate fit, illud „ facere videatur. Et propter hoc „ Imperator prædictus ſignanter dixit: *a nemine laicorum*. Item (*Theodoricus* Rex) quum *Romæ* Concilium convocaſset, ut S. Concilium „ judicaret de his, quæ PP. *Symmacho* ab adverſariis dicebantur impingi, certi Epiſcopi, qui convenerant, Imperatori dixerunt, quod „ ad illum, qui impetebatur, ſcilicet Papam, pertinebat Concilium convocare, quia ejus Sedi „ primum *Petri* Apoſtoli meritum, „ deinde ſequuta juſſione Domini „ conciliorum venerandorum auctoritas, ſingularem in Eccleſiis tradidit poteſtatem, nec ante minoris ſubiacuiſſe judicio antiſtitem „ dictæ Sedis (2). Quo audito prædictus, Deo inſpirante, reſpondit, Synodalis eſſe arbitrii in „ tan-

diſſe loro: *Vos a nemine laicorum poteſtis judicari, qui Dei ſolius eſtis judicio reſervati*. E ſe dicaſi: ſe al giudizio del ſolo Dio ſon riſervati; non potranno dunque neppure da' Giudici Eccleſiaſtici eſſere giudicati; ſi dovrà riſpondere, che gli ſteſſi Pontefici benche, differentemente, ſon Vicari di Chriſto; il Papa Vicario univerſale perche chiamato alla pienezza della podeſtà, gli altri Vicarj particolari perche chiamati in parte della ſollecitudine: perciò i giudicati da loro pajono, anziche da loro, giudicati da Dio, perche quegli, per cui autorità una coſa ſi fa, ſembra farla egli ſteſſo. Però il predetto Imperadore ſegnatamente diſſe: *a nemine laicorum*. Similmente il Re *Teodorico* avendo in Roma adunato un Concilio, perchè delle coſe, che a *Simmaco* Papa da' ſuoi avverſarj erano appoſte, ci ſi giudicaſſe, certi Veſcovi, che erano colà venuti, diſſero al Principe, *a lui che era accuſato*, cioè al Papa, *toccare la convocazion del Concilio*; avendo alla Sede di lui prima il merito dell' Apoſtolo *Pietro*, poi l' autorità de' venerandi Concilj del divino Comandamento eſeguitori, data ſulle Chieſe una ſingolar podeſtà, ne eſſendo per l' avanti mai il Veſcovo di quella Sede ſoggiaciuto al giudizio di una Sede inferiore. Il che udito il predetto Re per divina iſpirazione riſpoſe, eſſere dell' arbitrio de' Padri il determinare, che far ſi doveſſe in que-

(1) Le parole di *Coſtantino* preſſo *Rufino* [*lib.x. Hiſt. Eccleſ. cap.2.*] ſon queſte: *Deus vos conſtituit Sacerdotes, & poteſtatem vobis dedit de nobis quoque judicandi, & ideo nos a vobis recte judicamur; vos autem non poteſtis ab hominibus judicari. Propter quod Dei ſolius inter vos expectate judicium*. Similmente nella lettera, che queſto grande Imperadore ſcriſſe agli *Aleſſandrini* ſopra *S. Atanaſio*, dice di averlo egli veramente ricevuto; ma ſoggiugne: *veſtri autem eſt, non mei judicii de ea re cognoſcere* [*apud S. Athan. apol.2.*]

(2) *Conc. Rom.III. ſub Symm. Tom.V. Conc. Labb. Ven. edit. col.457.*

AN. DI CRISTO 1327.

„ tanto negocio sequenda præscri-
„ bere ; ac ad se nihil præter reve-
„ rentiam , de ecclesiasticis nego-
„ ciis adseruit pertinere (1). Epi-
„ scopis etenim principes Christia-
„ nos folitum est capita subdere , non
„ de eorum capitibus judicare. Hinc
„ est quod *Innocentius* Papa *Arca-*
„ *dium* Imperatorem excommunica-
„ vit (2), quia consensit, ut a sua Se-
„ de Sanctus *Johannes Chrysostomus*
„ pelleretur . Plures quoque sum-
„ mos Pontrfices legitur , Imperato-
„ res pro suis excessibus imperiali
„ dignitate privasse. Beatus quo-
„ que *Ambrosius* , licet Ecclesiæ
„ universalis non esset Pontifex ,
„ *Theodosium magnum* Imperato-
„ rem excommunicans , eidem in-
„ gressum Ecclesiæ interdixit. Ad
„ hujusmodi autem erroris sui ful-
„ cimentum , scilicet quod ad Im-
„ peratorem pertineat Papam de-
„ stituere , & punire , illud , quod
„ in sanctis Evangeliis legitur de
„ *Pilato* , scilicet quod Christum
„ crucifixerit , præsumunt induce-
„ re : adserentes , ipsum *Pilatum*
„ tamquam Christi ordinarium cru-
„ cifixisse ipsum tamquam sibi sub-
„ jectum , quod habet duplicem
„ intellectum . Aut enim intelli-
„ gunt , *Pilatum* Christum crucifi-
„ xisse *de jure* , aut *de facto* : si
„ *de jure* , hoc obviat veritati ; de
„ jure enim de crimine quis pu-
„ niri non potest , nisi qui deli-
„ querit vere , vel interpretative,
„ vel qui convictus fuerit deli-
„ quis-

questa causa , e affermò , niun altra parte aver lui negli Ecclesiastici affari , che quella d'una riverenza ossequiosa . Perciocchè i Cristiani Principi sogliono a' Vescovi sottomettere il capo , non giudicare de' loro capi . Quindi è , che Papa *Innocenzio* scomunicò l' Imperadore *Arcadio* , perchè aveva acconsentito, che *S. Giovanni Grisostomo* fosse dalla sua Sede cacciato . Leggesi anche di molti altri Pontefici , che della Imperiale dignità privarono gl' Imperadori pe' loro eccessi . Anche il *B. Ambrogio* , benchè della Chiesa universale non fosse Pontefice scomunicando l' Imperadore *Teodosio* il *Grande* gli proibì l' entrata in Chiesa . Ora ad appoggio di questo errore , cioè che all' Imperadore appartenga deporre e punire il Papa , presumono di recare in mezzo quello , che ne' santi Evangelj leggesi di *Pilato* , cioè che costui crocifiggesse Cristo, affermando, che *Pilato* come Giudice ordinario di Cristo il crocifisse come soggetto alla sua podestà . Ma questo può intendersi in due maniere . E certo o vogliono che *Pilato* crocifiggesse per diritto , o di fatto . Se per diritto , questo contraria la verità . Perciocchè non può per delitto alcuno punirsi *de jure* , il quale non sia veramente , o interpretativamente colpevole , o convinto non sia di aver delinquito . Ma Cristo per verità non fu reo , egli innocente nelle mani , e di cuor mondo : *qui pec-*

(1) *Ivi col.* 460.

(2) Tanto abbiamo da due lettere , una d'*Innocenzio I.* ad *Arcadio* , l'altra di *Arcadio* ad *Innocenzio* presso il *Baronio* [*ad ann.* 407. *num.* 23. *e* 25.] Il *Pagi* , e il *Coustant* le rigettano come apocrife ; ma *Giovanni* potea bene dalla scomunica di *Arcadio* far menzione , essendo queste lettere di antica data , e ricordate da moltissimi *Greci* Scrittori , e segnatamente da *Giorgio Alessandrino* fiorito intorno l' anno 620. nella vita di *S. Giovanni Grisostomo* . Veggasi il *P. Bianchi* contro *Giannone* [*T.* v. *p.* 11. *pag.* 106.] .

„ quisse. Christus autem secundum veritatem non deliquit, „ quia innocens fuit manibus, & „ mundo corde: *Qui peccatum non* „ *fecit, nec inventus est dolus in* „ *ore ejus* (1), & hoc *Pilatus* ipse „ fuit expresse testatus, quum „ enim ipsis *Judæis* tradidit cru- „ cifigendum dixit: *Mundus sum* „ *a sanguine justi hujus* (2). Item „ nec fuit deliquisse convictus, „ quod idem pluries est testatus; „ quum enim *Judæi* instarent quod „ crucifigeret illum, dixit: *Quid* „ *enim mali fecit* (3)? quasi dicat: „ *Nihil invenio eum mali fecisse*. „ Et alibi pluries eisdem *Judæis* „ instantibus, quod crucifigeret il- „ lum, dixit: *Ego nullam in eo* „ *invenio caussam mortis* (4). Quare „ ipsum de jure non potuit punire: „ Si autem intelligant quod *de facto*, „ *& injuste* punivit eum innocen- „ tem, sicut & veritas se habet, tunc „ non possunt concludere aliud, nisi „ quod Imperator Papam de facto „ potest interficere, & injuste; quod „ utique non solum de Imperatore „ concedimus, verum etiam de pri- „ vato, sicut & plures Imperatores „ a privatis personis, & summos „ Pontifices a non suis judicibus, „ sicut omnes Martyres, legimus „ interemptos (5) „.

„ Quar-

peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus, e *Pilato* medesimo lo attestò espressamente, dicendo a *Giudei* nel darlo loro a crocifiggere: *mundus sum a sanguine Justi hujus*. Neppure convinto fu di reato; e questo ancora replicatamente confessollo *Pilato*; perciocchè pressandolo i *Giudei*, acciocchè il dannasse alla Croce, in un luogo disse; *ma che male ha egli fatto?* quasi dicesse: *io non trovo*, ch'egli *abbia fatto alcun male*, e in altro luogo replicò a coloro più volte: *non trovo in lui alcuna causa di morte*. Dunque nol potè per giustizia punire. Ma se intendono, che *Pilato* di fatto, e ingiustamente lo punì innocente, siccome è di verità, non ne possono altro dedurre, se non che l'Imperadore può di fatto e ingiustamente mettere a morte il Papa; la qual cosa non solo dell'Imperadore concediamo, ma di altro qualunque privato, siccome anche leggiamo che molti Imperadori da private persone, e più sommi Pontefici, e tutti i Martiri da non legittimi Giudici furono uccisi.

In

(1) 1. Pet. II. 23.

(2) *Matth.* XXVII. 24.

(3) *Matth.* XXVII. 33.

(4) Luc. XXIII. 32.

(5) Non è bastata questa risposta di *Giovanni* in una Bolla così solenne, perchè e nel secolo XVI. Fra *Paolo*, Fra *Fulgenzio*, Fra *Cappello*, e *Giovanni Marsiglio Napoletano*, e nel nostro altri parecchi non tornassero a mettere in campo questo argomento di *Marsiglio Padovano* [*defens. dict.* II. cap 4.]

Sentasi l'Autore delle *osservazioni sulla carta di Roma* [oss. VI. p. II.] *Il contenuto di questa Conciliare determinazione del* 1515. [cioè dell' Ecumenico Concilio *Lateranese* V.] . . . *è appoggiata ad un principio falso, e contraddetto dalla bocca istessa del Verbo Incarnato*. [Poveri Concilj Ecumenici come siete trattati! Bocca divina del Verbo Incarnato come siete mai profanata; e sacrilegamente tratta a smentire voi stessa, che agli Ecumenici Concilj avete promessa l'infallibilità!] *il quale riconobbe in Pilato la potestà, che esercitava sopra di lui come proveniente da Dio*:

AN. DI CRISTO 1327.

Quarta proposizione di Marsiglio condannata.

,, Quarto dicunt isti vaniloqui ,, immo falsiloqui quod omnes Sa- ,, cerdotes, sive sit Papa, sive Ar- ,, chiepiscopus, sive sacerdos sim- ,, plex, sunt ex institutione Christi ,, auctoritatis, & jurisdictionis æqua- ,, lis (1). Quod enim unus plus ,, alio habeat, hoc est, secundum ,, quod Imperator concedit uni vel ,, alii plus & minus: & sicut con- ,, cessit alicui, sic potest illud etiam ,, revocare. Quæ utique doctrinæ ,, sacræ obviant, & hæreticam sa- ,, piunt pravitatem: quod enim sa- ,, cerdotum simplicium & non sim- ,, plicium ex ipsa institutione Chri- ,, sti non existat æqualis potestas, ,, patet tam in his, qui fuerunt in ,, Testamento veteri, quam in iis ,, qui fuerunt in novo. In veteri si- ,, quidem Testamento per *Moysem* ,, ex præcepto Domini *Aaron* in ,, summum Pontificem, filii vero ,, ejus uncti fuerunt in simplices Sa- ,, cerdotes: quorum potestas, ut ,, patet, inæqualis existit, quia ex ,, simplicibus sacerdotibus velut ad ,, superioris auctoritatis & potesta- ,, tis honorem ad Pontificatum sunt ,, adsumpti: tumque licebant quæ- ,, dam Pontifici, ut sancta sancto- ,, rum ingredi, quæ non licebant ,, simplici sacerdoti. In novo vero ,, Testamento Pontificis, & simpli- ,, cium sacerdotum ab ipso Christo ,, ex eo adsumpsisse videtur exor- ,, dium

In quarto luogo questi vanissimi parolaj, o più tosto di falsità spargitori vanno dicendo, che tutti i Sacerdoti, sieno Papi, sieno Arcivescovi, sieno semplici Preti sono per istituzione di Cristo uguali di autorità, e di giutisdizione; e che uno abbiane più di un altro, ciò viene dalla Imperial podestà, secondo che ad uno più o meno che ad un altro ne dà; e quindi, che siccome l'Imperadore a qualcuno l'ha conceduta, così glie la può ancora ritogliere. Le quali cose senza dubbio alla sacra dottrina contraddicono, e pizzicano di eretical pravità. Perciocchè che ugual non sia per istituzione di Cristo la podestà de' semplici Sacerdoti a quella de' non semplici; appar chiaro tanto da quelli che vissero nel vecchio Testamento, quanto da coloro, che nel nuovo son mentovati. E certo nel vecchio Testamento da *Mosè* per divino precetto *Aronne* fu unto in sommo Pontefice, in semplici sacerdoti i figliuoli di lui; la podestà de' quali, come è manifesto, fu disuguale; perciochè de' semplici Sacerdoti come ad onore di superiore autorità e podestà furono al sommo Pontificato innalzati, e oltracciò parecchie cose al Pontefice lecite erano, che al semplice Sacerdote non lo erano, come era l'entrare nel *Sancta Sanctorum*. Ma nel

Dio: non haberes adversum me potestatem ullam, nisi tibi datum esset desuper.

Segua l'Autore delle Riflessioni sopra la Bolla *Cœnæ* [*artic.1. §.3. p.173. segg.*] Egli ancora si fa forte sull'esempio di *Pilato*, e dopo le molte ne deduce [*p.177.*] 1. *che Pilato non avea peccato nell'esercitar giurisdizione nella persona di* Gesù Cristo, *ma solamente nell'esercitarla male. 2. Che la podestà data a Pilato da Dio sulla persona di* Gesù Cristo *era una podestà diretta come hann i Re su i sudditi.*

Mi rimetto alla difesa delle censure pubblicate da N. S. Papa *Paolo V.* fatta da alcuni Teologi della Religione de' Servi [*cap.VIII. pag.172.*]

(1) E' questa l'Eresia, che inventò l'ambizioso *Aerio* per vendicarsi del Vescovato, che non avea potuto ottenere, come può vedersi nel libro di *S. Agostino* dell' *Eresie*. *Marsiglio* poi vi aggiunse di suo la distinzione de' gradi da' soli Imperadori introdotta.

AN. DI CRISTO 1327.

,, dium, quod duodecim Apostolos, quorum typum gerunt Pontifices, ac septuaginta duos discipulos instituit, quorum typum gerunt simplices Sacerdotes. Constat autem ex multis, quod de de ipsis in sanctis legitur Evangeliis, quod Apostolorum & discipulorum auctoritas dispar fuit.

,, Adhuc quod potestas aliorum quorumcumque Sacerdotum Potestati Papæ par non sit, nec æqualis, patet evidentius ex prædictis, quod aliorum Episcoporum, scilicet Patriarcharum, Archiepiscoporum, & Episcoporum, par potestas nec sit nec fuerit, patet. Inferiorum siquidem potestas superiorum non est par potestati: constat autem Patriarchas esse superiores respectu Episcoporum, & Episcopos respectu simplicium Sacerdotum. Et si dicant isti homines reprobi, quod illorum Episcoporum distinctio ab Imperatore processit, non a Christo, dicimus quod immo processit ab ipso; ille enim, cujus auctoritate fit aliquid, velut fecisse videtur. Beatus autem *Petrus* Christi Vicarius, & gregis Dominici caput, adtendens quod aucto grege, sine ipsius augmentatione custodiæ gregi non poterat salubriter provideri, auctum gregem post adscensionem Domini considerans, & aucturum amplius prævidens in futurum, gradus prædictarum potestatum instituit, & distinxit (1): quare ,, cum

nel nuovo Testamento sembra, che dallo stesso Cristo abbia lo stato de' Pontefici, e de' semplici Sacerdoti avuto principio, avendo egli creati dodici Apostoli, e LXXII. discepoli, ne' primi de' quali i Pontefici, nè secondi i semplici sacerdoti vengono raffigurati. Ora da molte cose, che di essi ne' santi Vangeli si leggono, vedesi, che disuguale era l'autorità degli Apostoli, e de' Discepoli.

Di più, che la podestà di qualunque Sacerdote non sia pari ed uguale a quella del Papa, dalle cose dianzi dette si fa ancor più evidente. Così ancora, che ne sia, ne sia stata uguale la podestà degli altri Prelati, cioè de' Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, manifestamente si raccoglie. Perciocchè la podestà degl' inferiori non uguaglia quella de' superiori, siccome sono i Patriarchi riguardo agli Arcivescovi, gli Arcivescovi rispetto a' Vescovi, i Vescovi al confronto de' semplici Sacerdoti. E se questi riprovati uomini si avviseranno di dire, che la distinzione di questi Vescovi non da Cristo è venuta, ma dall'Imperadore; ripiglieremo, che anzi da Cristo è proceduta; essendo che quegli, per cui autorità alcuna cosa si fa, sembri farla egli stesso. Ora il B. *Pietro* Vicario di Cristo, e capo della greggia Domenicale ripensando, che crescendo il gregge, come già miravalo cresciuto dopo l'Ascensione del Signore, e prevedeva molto più dover crescere in avvenire, senza accrescerne la custodia non sarebbesi alla salute di lui salutevolmente provve- du-

(1) Non credasi già, che tutti i gradi, che abbiamo di presente nella Ecclesiastica Gerarchia, sieno d'immediata Apostolica istituzione, e neppure che tutti que' seggi pri-

AN. DI CRISTO 1327.

„ cum auctoritate Christi prædicta „ distinctio facta fuerit, Christo debet adscribi. Hanc autem potestatem datam Ecclesiæ Psalmista „ diu ante prædixit, dicens (1): „ *Pro Patribus nati sunt tibi filii: „ constitues eos principes super omnem terram*: Ubi Patres Ecclesiæ vocat Apostolos, & filios „ Ecclesiæ fideles, per Apostolos „ ipsos conversos: ubi satis aperte „ Ecclesiæ, idest ejus Pastori, attributa potestas intelligitur instituendi diversos gradus principum, „ quum expedire perciperet Ecclesiæ sanctæ Dei. Audiant insuper illi perversi homines, quod „ *Justinianus* Imperator Catholicus super hoc dixit; quum enim „ circa gradus prædictos Episcoporum, eorumque superioritatem & subjectionem constituisset „ aliqua, subjunxit dicens: *Nam „ hoc secundum sacrarum regularum explanationem, apostolicamque traditionem constituimus* (2). „ Ex quibus colligitur evidenter, „ non ab Imperatore distinctionem „ & auctoritatem Pontificum originaliter & principaliter, sed ab „ auctoritate apostolica processisse; „ Imperatoremque, ut illa servarent

duto, istituì e distinse i gradi delle predette podestà. Però essendosi questa distinzione fatta per autorità di Cristo, si può ella a Cristo attribuire. Molto innanzi predisse questa podestà data alla Chiesa il Salmista, dicendo: *Pro Patribus nati sunt tibi filii: constitues eos principes super omnem terram*; dove Padri della Chiesa chiama gli Apostoli, e figliuoli della Chiesa i Fedeli convertiti da' medesimi Apostoli: dove assai chiaramente vedesi alla Chiesa, cioè al suo Pastore attribuita la podestà d' istituire diversi gradi di principi, quando alla santa Chiesa di Dio esser ciò vedesse spediente. Ascoltino ancora questi perversi uomini quello, che 'l Cattolico Imperador *Giustiniano* disse in tale proposito. Perciocchè avendo egli intorno a' predetti gradi de' Vescovi, e la loro superiorità, e subordinazione alcune cose statuite, soggiunse: *nam hoc secundum sacrarum regularum explanationem, apostolicamque traditionem constituimus*. Donde evidentemente si deduce, che la distinzione e l' autorità de' Pontefici originalmente, e principalmente non dall' Imperadore procedette, ma dall' apostolica autorità, e solo perchè le

primeri, e i Metropolitani, che cresciuta e dilatate nel mondo la Chiesa vidersi nel quarto, e quinto secolo, fossero istituiti dagli Apostoli. Egli è nondimeno verissimo, checche con *Dupine* [*de antiq. Eccles. discipl. diss.* 1. §. 7.] siasi detto il protervo *Giannone*, sì verissimo è, che la Gerarchia de' gradi Ecclesiastici, e delle dignità Patriarcali, e Metropolitane trae dagli Apostoli l' origin sua, avendo gli Apostoli costituiti, come osserva il dotto *P. Bianchi* [*Tom.* IV. *p.* 26.] *nelle Metropoli* più celebri del Romano Impero non solo, ma anche di altri Regni Vescovi, che fossero capi delle Chiese fondate nelle regioni, di cui le Metropoli [civili] eran capi, e che soprantendessero agli altri Vescovi delle altre regioni, e che i discepoli, e i successori degli Apostoli di mano in mano andassero propagando questa salubre istituzione. Il che se degli Apostoli generalmente vuol dirsi, molto più con *Giovanni XXII.* e da dirsi di *S. Pietro*; il quale appunto fondò la Chiesa *Antiochena*, la *Romana* di poi per se medesimo, indi per *Marco* l'*Alessandrina*.

(1) *Ps.* XLIV. 17.

(2) Di *Giustiniano*, e se nel fare le tante sue leggi di materie ecclesiastiche oltrepassasse i limiti di protettore de' Sacri Canoni, potrebbe farsi lunga questione. Veggasi ciò, che ne ha disputato il *P. Bianchi* [*T.* V. *P.* II. *lib.* III. *cap.* 6. §. 1. *pag.* 493. *segg.*]

„ rent melius, juxta statuta apo„ stolica eadem statuisse.

„ Considerent etiam, quæ & „ quanta ex *his*, si vera essent, „ inconvenientia sequerentur. Se„ queretur utique, quod usque ad „ tempus *Constantini* nulla potestas „ esse potuerit in Ecclesia sancta „ Dei, quum illo tempore Impe„ ratores fere omnes gentiles fue„ rint, & persequutores Ecclesiæ, „ ac prælatorum ejusdem, de qui„ bus dici non potest, quod præ„ latis Ecclesiæ potestatem con„ cesserint aliquam, ut ex prædi„ ctis patet. Ex prædictis insuper „ sequeretur, quod universalis Ec„ clesia, quæ Spiritu Sancto regi„ tur, erret & erraverit, ipsos „ honorando pro Sanctis; quod est „ utique contra illud, quod Christus „ discipulis in Adscensione sua, ut „ in Sancto Evangelio *Matthæi* le„ gitur, promisit dicens: *Ego vo„ biscum sum usque ad consumma„ tionem sæculi* (1). Secundum enim „ illos Diaboli filios, pro illo tem„ pore vera Christi promissio non „ fuisset, nec aliquis illorum Pon„ tificum, qui a Paganis fuerunt „ eo tempore interfecti, Sancti „ fuerunt, nec pro Sanctis hono„ rari deberent (2). Hoc quoque „ est expresse contra illum articu„ lum: *Unam, sanctam, Catholicam*, „ *& Apostolicam Ecclesiam*; quia „ secundum eos nec sancta fuit pro „ illo tempore, nec potuit dici „ Sancta.

„ Utrum autem in omnibus Apo„ stolis, ac in simplicibus Sacerdo„ tibus

le apostoliche Costituzioni fossero meglio osservate, avere l'Imperadore colla sua podestà provveduto.

Considerino ancora quali e quante sconvenienze dal loro sentimento se vero fosse, verrebbono. Seguirebbe certamente, che fino al tempo di *Costantino* niuna podestà nella Chiesa Santa di Dio potesse essere stata, non essendovi quasi in quel tempo stati Imperadori, che gentili non fossero, e persecutori della Chiesa, e de' suoi Prelati, a' quali dir non si può, che alcuna podestà concedessero, come è manifesto. Ancor seguirebbe, che la Chiesa universale, la quale è retta dallo Spiritossanto, erri ed abbia errato onorandoli come Santi, contro a ciò, che Cristo, come in *S. Matteo* si legge, nella sua Ascensione promise a' discepoli con queste parole: *Ego vobiscum sum usque ad consummationem sæculi*. Perciocchè secondo questi figliuoli del Diavolo non sarebbe per quel tempo stata vera la promessa di Cristo, ne alcun di que' Pontefici, che da' Pagani furono allora messi a morte, sarebbono stati Santi, nè per Santi esser dovrebbono onorati. Il che pure è espressamente contro quell'articolo: *unam, Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam*, non essendo secondo costoro stata in quel tempo Santa la Chiesa, nè Santa potendosi dire.

Quanto poi all' essere stata in tutti gli Apostoli, e ne' semplici Sacer-

(1) *Matth.* XXVIII. 20.

(2) Perocchè come accordare la loro santità coll' usurpazione, e coll' esercizio di una podestà, che dalla legittima Imperiale munificenza non avrebbono avuta?

AN. DI CRISTO 1327.

,, tibus fuerit ordinis potestas æqualis; dicimus, quod quantum ad
,, ordinis dignitatem pares sunt,
,, & fuerunt; æque enim Sacerdos
,, quilibet Sacerdotalem characterem recipit rite & secundum formam Ecclesiæ ordinatus: potestas
,, autem ipsius ordinis par quoad Sacramentum altaris omnino non
,, existit, nec existit simplicis, &
,, non simplicis Sacerdotis, quod
,, patet, quia potestas ligabilis, &
,, suspensibilis illi, quæ ligari & suspendi nequit, nequaquam par
,, potest dici: constat autem, quod
,, Papa ligare potest aliorum Sacerdotum & suspendere potestatem;
,, sic quod licite uti dicta potestate
,, non poterunt, licet effectus subsequatur, si usi fuerint, & ipsi
,, sunt ex hoc merito puniendi:
,, nullus autem aliorum Sacerdotum
,, potestatem Papæ ligare vel suspendere potest: Quod etiam de
,, aliis Superioribus, & inferioribus patet. Ex quo sequitur evidenter, quod potestas etiam ordinis Superiorum & inferiorum
,, Sacerdotum omnino par judicari
,, non potest (1). Concedimus tamen, quod si sine prohibitione
,, aliqua minores usi fuerint hujusmodi ordinis potestate, puta hostiam consecrando, par sequitur
,, effectus. Aeque enim prolatis verbis illis: *Hoc est Corpus meum &c.*
,, a simplice Sacerdote fit transubstantiatio panis in Corpus Christi,
,, sicut si ea superior protulisset;
,, quod ex eo contingere noscitur,
,, quia unus & idem Sacerdos interior

cerdoti uguale la podestà dell'ordine, diciamo, che pari sono, e furono rispetto alla dignità dell' ordine; perciocchè qualunque Sacerdote convenevolmente, e secondo la forma della Chiesa ordinato ugualmente riceve il Sacerdotale carattere; tuttavia non è ne fu del tutto pari ne' semplici, e ne' non semplici Sacerdoti la podestà dell' ordine stesso per ciò che risguarda il Sagramento dell' Altare. Perciocchè una podestà, che esser può legata e sospesa, non può dirsi pari a quella, che legare e sospendere non si può. Ora il Papa può legare, e sospendere la podestà degli altri Sacerdoti per siffatto modo, che lecitamente non se ne possan servire, benchè usaudone seguirebbe l' effetto, e perciò degni sono di punizione; ma per l' opposito niun altro Sacerdote può legare o sospendere la podestà del Papa; il che ancora degli altri Superiori e inferiori deesi dire. Ne segue dunque, che neppure la podestà dell' ordine ne' Sacerdoti superiori, e inferiori non può giudicarsi affatto pari. Concediam nondimeno, che se i minori Sacerdoti da alcuna proibizione non impediti useranno della podestà dell' ordine, come sarebbe a dire, consecrando un Ostia, ne seguirà l' effetto pari. Perciocchè quando da un semplice Sacerdote proferite sieno quelle parole: *hoc est Corpus meum &c.* si fa la transustanziazione del pane nel Corpo di Cristo, siccome se un Superiore avessele pronunziate. Il che nasce, perchè uno sempre, e lo stesso è l'inte-

(1) Ecco la ragione per cui dissopra chiamò *Giovanni* limitata negli Apostoli la podestà dell' ordine; cioè perchè essendo eglino a *Pietro* siccome a capo subordinati, era la lor podestà dell' ordine almeno rimotamente soggetta ad esser da *Pietro* legata e sospesa.

AN. DI CRISTO 1327.

,, rior (1), videlicet Christus, qui ,, prolatis verbis prædictis a Sacerdote quolibet animo consecrandi, ,, transubstantiationem hujusmodi facit: & ideo non est mirum, si ,, par effectus sequi debeat verbis ,, prædictis a quocumque Sacerdote ,, prolatis, quum unus & idem auctor hujusmodi esse noscatur effectus.

,, Quinto adhuc isti blasphemi dicunt quod tota Ecclesia simul ,, juncta nullum hominem punire potest punitione coactiva, nisi concedat hoc Imperator (2); quod ,, utique doctrinæ Evangelicæ noscitur obviare. Constat enim, ,, quod a Christo *Petro* & in persona *Petri* Ecclesiæ potestas coactiva concessa, vel saltem permissa exstitit; quæ quidem permissio fuit postea adimpleta, quum ,, sibi Christus dixit: *Quodcumque ligaveris super terram &c.* (3). ,, Ligantur enim non solum voluntarii, sed inviti. Adhuc constat, ,, sicut

terior Sacerdote cioè Cristo, il quale ove le predette parole da qualunque Sacerdote si preferiscano con animo di consecrare, fa quella transustanziazione; onde maraviglia non è, che a quelle parole da qualunque Sacerdote pronunziate segua uguale l'effetto, quando uno sempre e lo stesso è l'Autore di questo effetto.

Quinta proposizione di Marsiglio.

6. Dicono innoltre in quinto luogo questi bestemmiatori, che tutta la Chiesa insieme unita non può punire alcuno con pena costringitiva, se nol conceda l'Imperadore; il che certamente alla dottrina Evangelica mostrasi ripugnante. Perciocchè è manifesto, che a *Pietro*, e in persona di *Pietro* alla Chiesa fu da Cristo o conceduta, o almeno permessa la podestà di costringimento; la qual permissione fu poi adempiuta, quando Cristo gli disse: *quodcumque ligaveris super terram &c.* E il vero leganfi non solo i volontarj, ma ancora gl'inviti. Certo è parimenti, che

(1) Cioè Sacerdote invisibile, *quia* come notò S. Ambrogio [Comm. in Ps.xxxviii.] *Etsi nunc Christus non videtur afferre, tamen ipse offertur in terris, quando Christi Corpus offertur:* IMMO IPSE OFFERRE MANIFESTATUR IN NOBIS, *cujus sermo sanctificat Sacerdotium, quod offertur.*

(2) Eppure *Marsiglio* trova anche in oggi de' partigiani. Lasciamo le pazze cose, che dica l'Autore delle riflessioni sulla *Bolla Cœna* intorno i birri, e altri somiglianti ministri della giustizia ecclesiastica. Ecco come parlò l'Autore dell'operetta: *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti* [p.21.] *Le viziose poi* [azioni] *siccome tendono a deteriorare la forza dell'anima, e del corpo, o queste non compariscono agli occhj del Pubblico, ma corrompono solamente colui, che le commette, o si manifestano con sembianze così ardite da influire nel buon costume. Nel primo caso appartiene alla Potestà Ecclesiastica* [il correggerle? il punirle? nò] *il predicare la buona morale; e nel secondo alla Potestà politica* [la Chiesa non ci entra per nulla nelle viziose azioni, che compajono agli occhi del Pubblico] *il prevalersi di quei rimedj, che sieno più atti a ricondurre gli uomini alla retta via.*

Anche il Sig. *Cammillo Manetti* ne' suoi *Avvertimenti politici* [*Avvert.v. p 79.*] è tanto contrario alla podestà costringitiva della Chiesa, che con grandissima gravità raccomanda: *guardino poi tutte le terrene Potestà di non far valere ne' loro stati la Bolla di Leone X.* [non solo *letta*, com'egli dice nella sottoposta nota, ma approvata dal generale Concilio v. di Laterano]. E perchè? *Perchè fulmina altre le scomuniche, bruciamento delle robe, pene pecuniarie applicabili alla fabbrica di S. Pietro*; anzi neppure il decreto del Concilio di *Trento* [benchè sia stato già ricevuto] sotto il titolo *de editione, & usu librorum, perchè rapportasi alla indicata Bolla di* Leone *confermandola tanto nella parte delle pene spirituali, quanto nelle pecuniarie, e temporali.*

Che bravi *Marsigliani!*

(3) *Matth.*xvi. 19.

AN. DI CRISTO 1327.

„ sicut ibi legitur in *Matthæo* (1), „ quod si aliquis damnum alicui in„ debite dederit, illudque ad man„ datum Ecclesiæ noluerit emenda„ re, quod Ecclesia per potestatem „ a Christo sibi concessam ipsum ad „ hoc per excommunicationis sen„ tentiam compellere potest: quæ „ quidem potestas est utique coa„ ctiva. Circa quod est adverten„ dum, quod quum excommunica„ tio major nedum excommunica„ tum a perceptione Sacramento„ rum removeat, sed etiam a com„ munione fidelium ipsum excom„ municatum excludat; corporalis „ est a Christo coactio Ecclesiæ per„ missa; quum etiam secundum le„ ges imperiales gravius reputetur „ inter homines conversari, ipso„ rumque privari suffragiis, quam „ ab hominibus separari; sequitur „ potestatem coactivam non ab Im„ peratore terreno, sed ab ipso „ Christo fuisse originaliter Eccle„ siam consequutam.

„ Præterea Beatus *Petrus* post „ Adscensionem Domini in perso„ nam *Ananiæ & Sapphiræ* uxoris „ suæ sine imperiali concessione ali„ qua hac usus est potestate: in quos, „ quia de pretio agri Deo oblato „ fraudaverant, mortis sententiam „ promulgavit, quæ quidem sen„ tentia non processit de ipsorum „ conjugum voluntate (2). Item „ Beatus *Paullus Elimam* Magum, „ *Sergium Paullum* a fide quæren„ tem abducere (3), ad tempus lu„ ce corporali privavit. Illum quo„ que fornicatorem *Corinthium* in „ carnis interitum tradidit Satanæ, „ ut ejus spiritus salvus esset (4). „ item

che come leggesi in *S. Matteo* se alcuno ad altrui avrà indebitamente fatto danno, e nol vorrà al comandamento, che abbiane dalla Chiesa, riparare, la Chiesa per la podestà da Cristo lasciatale lo può con sentenza di scomunica a questo sforzare; e questa podestà è senza dubbio costringitiva. Intorno a che è da avvertire, che conciosiache la scomunica maggiore non solo dal ricevere i Sacramenti allontani lo scomunicato, ma escludalo inoltre dalla comunion de' fedeli, il corporale costringimento fu da Cristo alla Chiesa permesso; essendo ancora secondo le imperiali leggi reputata cosa più grave il viver tra gli uomini, e de' lor suffragj esser privo, che l' esser dagli uomini separato. Onde seguita, che la podestà costringitiva non dal terreno Imperadore, ma dallo stesso Cristo è alla Chiesa originalmente venuta.

Di più il Beato *Pierò* dopo l' Ascensione del Signore senz' alcun Imperiale concedimento usò di tal podestà contro *Anania*, e la moglie di lui *Saffira*, contro de' quali, perchè vollero del prezzo del campo offerto a Dio fraudar la Chiesa, diede sentenza di morte, sentenza che certo non fu di buona lor voglia. Similmente il Beato *Paolo* a tempo privò della luce degli occhi *Elima* Mago, il quale cercava di ritrar dalla fede *Sergio Paolo*. A Satanasso pur rilasciò in danno del corpo il fornicator di *Corinto*, perchè salvo ne fosse lo spirito. Scrivendo poi a' *Corintj* lo stesso Apostolo, *che volete?* dicea lo-

(1) *Matt.* XVIII. 17.
(2) *Act.* V. 3. 10.
(3) *Act.* XIII. 11.
(4) 1. *Cor.* 5. 5.

AN. DI CRISTO 1327.

„ Item *Corinthiis* scribens idem Apostolus dixit (1): *Quid vultis? in virga ad vos veniam, an in caritate, & in spiritu mansuetudinis?* In quo satis expresse coactivam potestatem supposuit se habere. Item scribens eisdem alibi dixit; *Arma*, inquit, *militiæ nostræ non sunt carnalia, sed potentia Deo*, idest a Deo concessa *ad destructionem munitionum consilia destruentes, & omnem multitudinem extollentem se adversus scientiam Dei* (2). Et sequitur; *in promptu habentes ulcisci* omnem inobedientiam (3). Ex quibus patet, *Paulum* non ab Imperatore, sed a Deo habuisse potestatem, etiam coactivam; cujus contrarium blasphemi præsumunt dicere supradicti (4). Rursum advertant isti nequam homines, quomodo audent dicere, quod ab Imperatore terreno Ecclesiarum Prælati coactivam, vel aliam receperint originaliter potestatem; quum ut supra dictum est, Imperatores usque ad *Constantinum magnum* fere omnes pagani fuerint, seu idololatræ & persequutores; immo exterminatores, quantum fuit in eis, Ecclesiæ Sanctæ Dei. Quomodo ergo illi talibus coactivam vel aliam potestatem concederent, utique nullus Sapiens credere debet. „

loro, *debbo io venire da voi con alla mano la verga percotitrice? O in carità, e in ispirito di mansuetudine?* Nel che suppose assai apertamente di avere podestà costringitiva. Così in altro luogo scrivendo agli stessi *Corintj*, *arma*, dic' egli, *militiæ nostræ non sunt carnalia, sed potentia Deo* (cioè da Dio conceduta) *ad destructionem munitionum, consilia destruentes, & omnem multitudinem extollentem se adversus scientiam Dei*: e seguita: *in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*. E' dunque indubitata cosa, che non dall' Imperadore, ma da Cristo ebbe *Paolo* la podestà anche costringitiva contro a ciò, che questi bestemmiatori presumon di dire. Ma avvertano innoltre questi malvagi uomini, quale stoltezza sia dire, che i Prelati Ecclesiastici abbiano da'terreni Imperadori ricevuta originalmente la podestà costringitiva, o altra qualunque, essendo come dianzi dicemmo, gl' Imperadori fino al Magno *Costantino* stati quasi tutti pagani, o idolatri, e persequitatori, anzi (quanto in loro era) sterminatori della Chiesa Santa di Dio. Certo è, che saggio uomo non si persuaderà mai, che questi abbian voluto a' Prelati concedere la podestà costringitiva, o altra che fosse.

Condanna delle dette proposizioni, de' libri, e de' loro Autori.

7. Narra il Pontefice come per queste proposizioni furono *Marsiglio e Gianduno* citati in giudizio, e come non ubbidirono, e furono convinti di contumacia; poi segue

„ Sane considerantes attente, quod præmissi *Marsilius, & Johannes*

Invero attentamente considerando, che i predetti *Marsiglio, e Giovan-*

(1) I. *Cor.* IV. 2.
(2) II. *Cor.* X. 4.
(3) II. *Cor.* X. 6.
(4) Della maggior parte di questi argomenti si serve il *P. Bianchi* [*T.* III. *lib.* I. *cap.* V. §. 6. *p.* 468. *segg.*] per provare contro *Giannone* capo de' *Marsigliani* moderni, che la Chiesa abbia per istituzione di Cristo podestà forzativa, e costringitiva.

AN. DI CRISTO 1327.

„ *nes* ad redeundum ad sinum Ecclesiæ se non præparant, sed potius ut in sui erroris devium alios pertrahant elaborant; nec non & ad memoriam reducentes, quod dudum cum hostis humani generis ad impugnandum sinceritatem fidei hæreticorum fallaciam subinduceret fraudolentam, Sancti Patres Prædecessores nostri contra ipsos viriliter insurgentes, eorum prava dogmata cum suis auctoribus condemnarunt, sicut patet de *Arrio*, & *Manichæo*, *Nestorio*, & *Dioscoro*, ejusque complicibus, & pluribus aliis, quos cum suis hæresibus justissima sententia condemnarunt, ac volentes eorumdem Patrum vestigiis inhærere; & insuper adtendentes probabiliter formidari, quod contra præmissa mora periculum, & damnum dissimulatio forent procul dubio allaturæ, non intendentes eos ulterius exspectare, sed reputantes ac decernentes potius contumaces; ad laudem & gloriam sanctæ & individuæ Trinitatis, consolationemque fidelium, & fidei Catholicæ firmamentum de Fratrum nostrorum consilio, Dei nomine invocato, articulos prædictos, videlicet quod illud, quod de Christo legitur in Evangelio Beati *Matthæi*, quod ipse solvit tributum Cæsari, quando staterem sumptum ex ore piscis, illis qui petebant didrachma jussit dari, hoc fecit non condescensive & liberalitate suæ pietatis, sed necessitate coactus; item quod Beatus *Petrus* Apostolus non fuit plus caput Ecclesiæ, quam quilibet aliorum Apostolorum, nec habuit „ plus

vanni non che dispongansi a ritornare al sen della Chiesa, piuttosto studiansi di trarre altri nella deviazione del suo errore; richiamandoci ancora a memoria, che già quando il nimico dell'uman genere ad impugnare la sincerità della fede metteva in opra la frodolenta fallacia degli Eretici, i Santi Padri nostri predecessori virilmente sorgendo contra costoro condannarono i pravi lor dommi co' loro Autori, siccome sappiamo essersi fatto con *Ario*, e *Manete*, e *Nestorio*, e *Dioscoro*, e co' loro complici, e con altri molti, che per giustissima sentenza insieme colle loro eresie furon proscritti, e volendo seguir le vestigia de' medesimi Padri; ripensando ancora, che si può probabilmente temere, non fosse il ritardo contro i predetti per recar pericolo, e la dissimulazione danno; non intendendo di più aspettarli, ed anzi dichiarandoli contumaci: A lode e gloria della Santa e indivisa Trinità, a consolazion de' Fedeli, a conferma della Cattolica fede, di consiglio de' nostri Fratelli, invocato il nome di Dio, dichiariamo sentenzialmente, che i predetti articoli

Cioè, che quello, che di Cristo leggesi nel Vangelo del *B. Matteo*, aver lui pagato il tributo a Cesare, quando ordinò di dare a coloro, che domandavano le due dramme, lo statere preso dalla bocca di un pesce, fec' egli non per condiscendenza, e per liberalità della sua pietà, ma forzato da necessità;

Come ancora, che il Beato Apostolo *Pietro* non fu capo della Chiesa più che altro qualunque degli Apostoli, ne ebbe maggiore autorità di loro, e che Cristo niun capo la-

„ plus auctoritatis, quam habuerunt alii Apostoli, & quod Christus nullum caput dimisit Ecclesiæ, nec aliquem fecit Vicarium suum; rursus quod ad Imperatorem spectat corrigere Papam & punire, ac instituere, & destituere; adhuc quod omnes Sacerdotes sive sit Papa, sive Archiepiscopus, sive Sacerdos simplex quicumque, sunt æqualis auctoritatis & jurisdictionis ex institutione Christi, sed quod unus habet plus alio, hoc est secundum quod Imperator concessit plus vel minus, & sicut concessit, revocare potest; ultimo quod Papa, vel tota Ecclesia simul sumpta nullum hominem quantumcumque sceleratum potest punire punitione coactiva, nisi Imperator daret eis auctoritatem, velut Sacræ Scripturæ contrarios, & fidei Catholicæ inimicos, hæreticos, seu hæreticales & erroneos; nec non & prædictos *Marsilium* & *Johannem* hæreticos, immo hæresiarcas fore manifestos & notorios sententialiter declaramus, articulosque ac librum prædictos, nec non & quamcumque aliam scripturam continentem eosdem; prædictos quoque *Marsilium* & *Johannem* ut hæreticos manifestos & notorios, immo ut hæresiarchas potius reprobamus & sententialiter condemnamus. Si quis enim doctrinam prædictam defendere vel adprobare præsumpserit, cujuscumque dignitatis, ordinis, conditionis, aut status tamquam hæreticus ab omnibus confutetur.

„ Præterea universis & singulis Christifidelibus districtius inhibe„ mus

lasciò alla Chiesa, nè stabilì alcun suo Vicario.

E così pure, che all'Imperadore appartiene il correggere, e punire, e creare, e deporre il Papa

Di più, che tutti i Sacerdoti o sia Papa, o Arcivescovo, o altro qualunque semplice Sacerdote, sono per istituzione di Cristo di uguale autorità, e giurisdizione, e che se uno ha qualche cosa di più di un altro, lo ha secondo che l'Imperadore più o meno concedette loro; il quale però siccome il concedette, sel può ripigliare.

Finalmente che il Papa, o tutta insieme la Chiesa non può con punizione costringitiva gastigare niuno per quantunque sia scellerato, se l'Imperadore non ne da loro l'autorità.

Dichiariamo dico, che i detti articoli come contrarj alla Sacra Scrittura, e alla Cattolica fede ripugnanti sono ERETICI, O ERETICALI, ED ERRONEI, e che i predetti *Marsiglio* e *Giovanni* sono ERETICI, anzi ERESIARCHI manifesti e notorj; riproviamo però, e sentenzialmente condanniamo i predetti articoli, e il libro (donde son tratti) e ogni altra Scrittura, che li contenga; e così ancora i predetti *Marsiglio*, e *Giovanni* come Eretici manifesti, e notorj, anzi come Eresiarchi. E se alcuno presumerà di difendere, o approvare la predetta dottrina, di qualunque dignità, ordine, condizione, o stato si sia, come Eretico da tutti sia confutato.

Inoltre a tutti e singoli i Fedeli con ogni maggiore severità proibiamo,

AN. DI CRISTO 1327.

„ mus, ne prædictos *Marsilium* & „ *Johannem* hæreticos, & de hæ„ resi, ut præmittitur, condemna„ tos sententialiter, aut eorum al„ terum receptare, defendere, fo„ vere, aut eis quomodolibet ad„ hærere per se, vel alium seu „ alios, publice vel occulte, di„ recte vel indirecte, auxilium „ consilium, & favorem præsumant; „ sed eos evitent potius ut hæreti„ cos manifestos, ipsosque quos ca„ piendos fidelibus exponimus, ze„ lo persequantur fidei, & capiant „ ubicumque ipsos reperire potue„ rint, ac Ecclesiæ captos assi„ gnent, animadversione debita pu„ niendos &c. *Dat. Avin. x. Kal.* „ *Novem. Pontif. nostri an.* XII. (1).

mo, che non presumano di ricettare, difendere, fomentare i predetti *Marsiglio* e *Giovanni* sentenzialmente condannati, come si è detto, quali eretici, e per eresia, o alcun di loro, nè per qualunque modo osino di aderire ad essi per se, o per altro, od altri, pubblicamente od occultamente, direttamente o indirettamente, prestando loro ajuto, consiglio, o favore; ma anzi gli evitino come eretici manifesti, e con zelo di fede gl' inseguano, e prendanli dovecchè avvenga loro di ritrovarli (che li lasciamo alla presura di tutti), e presili consegninli alla Chiesa da esser puniti colla debita pena &c. Dato in *Avignone* a' 22. di Ottobre l' anno XII. del nostro Pontificato.

1329. *Libri bruciati di* Niccolò *di* Ultricuria.

VII. Già diremo di altri libri dopo questa salutevole Costituzione proibiti, o bruciati. E prima lo stesso *Giovanni XXII.* condannò e riprovò gli opuscoli del *Domenicano Ekardo* dopo averne trascelti XXVIII. articoli, e riprovatili diciasette come eretici, gli altri come malsonanti, temerarj, e sospetti di eresia. La costituzione del Papa incomincia da queste parole: *dolenter referimus*; ed è riportata dal *Rinaldi* (2). Altri articoli in numero di XLIII. condannò alcuni anni dipoi la Sede Apostolica di *Niccolò* di *Ultricuria*, tutti come falsi, molti come Eretici; ma la Facoltà di *Parigi* non solo obbligò costui a ritrattarli, ma consegnò alle fiamme i libri, e le lettere, in cui i proscritti articoli si contenevano. L' Inquisitore

1348.

1363. *di* Bartolommeo Janovezio.

Emerico proscrisse gli errori di *Bartolommeo Janovezio* di *Majorica*, il quale tra l' altre cose avea insegnato, che nella Pentecoste del MCCCLX. verrebbe l' Anticristo, e ne bruciò il libro. Ho posta la condanna di costui a quest' anno, quando da alcuni mesi era Papa *Urbano V.*, e ben potea la falsificata predizione della venuta dell' Anticristo essere una bella occasione per condurre colui a riconoscere i suoi errori. Ma non può già esser vero ciò, che dopo il *Prateolo* scrisse *Natale Alessandro*, che *Bartolommeo Urbano V. Pontifice Maximo libellum hæresibus scatentem edidit*. *Urbano V.* fu eletto o nel Settembre, o nell' Ottobre del 1362. Come dunque nel Pontificato di *Urbano V.*, cioè al più presto negli ultimi mesi del 1362. avrebbe *Bartolommeo* potuto senz' aperta stoltezza dar fuori un libro, in cui prediceva, che all' anno MCCCLX. il quale già passato era da quasi due anni, sarebbe l' Anticristo venuto? E' dunque necessario il dire, che l' opera di costui uscisse verso la fine del Ponti-

(1) Cioè l' anno 1327.

(2) A quest' anno num. 20. *seg.*

tificato d' *Innocenzo* VI., ma solo essendo Papa *Urbano* V. fosse da *Eimerico* dannata.

AN. DI CRISTO 1372. *Altri.*

VIII. In questo secolo quanto maggiore era la vigilanza de' sommi Pastori, perchè l'eresia venisse repressa, tanto più il fiero mostro incrudeliva in ogni luogo, e del suo veleno contaminava le misere genti. Però fu d'uopo, che i *Romani* Pontefici rafforzassero sempre più il loro zelo per fiaccarlo a tutta possa. Quindi *Gregorio* XI. (1) ordinò di molti libri ereticali un rigorosissimo esame, e dopo averli dannati alle fiamme vietò sotto severissime pene, che niuno osasse di ricopiarli, e di leggerli. Ne molto appresso conciosiachè nella *Germania* si fosse sparso un libro delle leggi e consuetudini della *Sassonia* compilato da certo *Eckone Repkou* (2), e intitolato *speculum Saxonum*, il quale pieno era di eresie, e di delirj, lo stesso *Gregorio* fecelo ardere, e agli Arcivescovi di quella Nazione e di altri Regni ordinò, che ne promulgassero la proibizione. Scrisse anche all' Imperador *Carlo* IV. la seguente lettera, acciocchè colla sua autorità sostenesse i Prelati nella pubblicazione della condanna (3).

1374.

„ Carolo *Romanorum Imperatori semper Augusto*

„ Fili carissime jam longum est tempus præteritum, quod de erro-
„ ribus & execrabilitate quorumdam scriptorum detestabilium, quæ leges
„ seu *speculum Saxonum* appellantur, quibusque nonnulli de partibus tuo-
„ rum imperii ac regni & terrarum uti, seu potius abuti dicebantur, per
„ fide dignas, & intelligentes personas fuimus informati: & petitum fuit
„ a nobis, ad quos spectat in talibus providere, ut super eis ad salutem
„ animarum provisionem adhibere congruam dignaremur. Nosque scripta
„ ipsa mature vidimus, & per nonnullos tam Fratres nostros S. R. E. Car-
„ dinales, quam alios in sacra Theologia solemnes Magistros, ac utriuf-
„ que juris Doctores examinari fecimus diligenter, & illa ex eis, quæ
„ falsa, temeraria, iniqua, injusta, & in quibusdam hæretica, & schi-
„ smatica & contra bonos mores existentia, periculosaque nimium anima-
„ bus fore reperimus, auctoritate Apostolica reprobavimus, damnavi-
„ mus, ac decrevimus irrita & inania, ac carere omni robore firmitatis,
„ prout in nostris litteris inde confectis (quarum tenorem mittimus præ-
„ sentibus interclusum, quasque venerabilibus Fratribus nostris *Moguntino*,
„ *Coloniensi*, *Rhemensi*, *Magdeburgensi*, *Pragensi*, *&* *Rigensi* Archie-
„ piscopis, eorumque suffraganeis dirigimus) videre poteris plenius con-
„ tineri. Quare devotam Excellentiam tuam, quæ sancta, justa, & ho-
„ nesta veneratur, & colit, & contraria detestatur, requirimus, & ro-
„ gamus attentius, quatenus in publicatione dictarum litterarum, & ut
„ pareatur contentis in eis, digneris pro reverentia Dei ac Apostolicæ Se-
„ dis & nostra, dictaque animarum salute, & reformatione morum im-
„ perialis & regalis potestatis favorem efficaciter impartiri. *Dat. Avinion.*
„ Id. *Octobris Anno* IV. „

1376. *Nuovo esame, e nuova condanna*

IX. Anche nella *Spagna* andavano di questi giorni serpeggiando errori.

Q 2 Fino

(1) Raynald. *ad hunc ann. n.* 33.
(2) Placcio *Theatr. Anonym. p.* 235.
(3) Rinaldi *a.* MCCCLXXIV, *n.* 12.

AN. DI CRISTO 1376.

de' libri di Raimondo Lullo.

Fino dal MCCCLXXII. il dotto e zelante Inquisitor della Fede *Niccolò Eimerico* avea all' Apostolica Sede denunziati i libri di *Raimondo Lullo*. *Gregorio* comandò subito all' Arcivescovo di *Tarragona*, che ne facesse ricerca, e a' dotti Teologi commessone l' esame se avesseli di rea dottrina ritrovati, dannasseli al fuoco. L' Inquisitore, mentre l' Arcivescovo eseguiva gli ordini Pontificj, mandò a *Roma* (di che era stato incaricato dallo stesso Pontefice) uno di questi libri scritto in *Catalano* col catalogo di ben cinquecento errori, che avea notati in questo, e in altre opere di quell'Autore. Il Papa uditi i pareri del Cardinal *Pietro* Vescovo di *Ostia*, e di venti Teologi condannò cento proposizioni di *Raimondo* come *erronee*, e in gran parte *eretiche*, e proibì tutti i suoi libri con decreto de' 25. Gennajo inserito poi nel *direttorio* dal medesimo *Eimerico*. Non è mancato, chi abbia voluto far passare questo Pontificio decreto come o surrettizio, o anche finto da *Eimerico*. Ma è difficile il persuadersene dopo le contrarie osservazioni del *Rinaldi* (1), e di *Natale Alessandro* (2).

1377.

Principj, e condanne dell' Eresie di Wiclefo.

X. Le cure di *Gregorio* si rivolsero l' anno seguente all' *Inghilterra*. *Giovanni Wiclefo* così chiamato da *Wiclif* della Provincia di *Yorck*, ov'era nato verso l' anno MCCCXXIX. s' infierì oltrammodo contro di *Roma*, e del *Clero*, perchè da *Simone Lingham* Arcivescovo di *Canturberj*, eragli stata tolta la Rettoria di certo Collegio in *Oxford* per darla ad un Monaco secondo l' istituzione del primo Fondatore, e 'l Papa aveane approvato il fatto. Però per vendicarsi dell' oltraggio, che pretendeva di aver ricevuto, cominciò verso il MCCCLXXV. a spargere parecchi errori contro l' autorità della Chiesa, che avea in gran parte tratti da' libri di *Marsiglio*, *di Giovanni di Gianduno*, *d' Ulivo*, e di altri malvagissimi adulatori della Regal Podestà. Diciannove proposizioni di costui furono dall' *Inghilterra* deferite a *Gregorio*, il quale incaricò subito l' Arcivescovo di *Cantuaria*, e 'l Vescovo di *Londra*, che segretamente esaminassero, se *Wiclefo* avesse insegnate quelle dottrine, e trovando, che ciò fosse, lo facessero incarcerare, e trattane dal reo la confessione, tutto mandassero a lui. La lettera di *Gregorio* (3) è de' 22. di Maggio. Essendo già scritto questo Breve, considerò *Gregorio*, che facilmente poteva *Giovanni* presentire alcuna cosa, e fuggirsene. Quindi il Papa con altri due Brevi dello stesso giorno ordinò a que' Prelati, che con pubblico editto da affiggersi nello studio di *Oxford* lo citassero a comparire avanti di Sua Santità, e che perciò a nome di lui implorassero il braccio del Re *Eduardo*, e gli ufizj più gagliardi de'Principi, e Grandi del Regno. Ubbidirono i Vescovi, e al Cancelliere dell'Università diedero gli ordini opportuni a'18 di Decembre (4). Ma lo scaltro Eresiarca con equivoche interpretazioni de' suoi detti, e colle proteste, che gli Eretici hanno sempre pronte in sulla lingua, benchè il cuor le smentisca, di umile soggettamento alla Santa Sede, seppe per allora divertir dal suo capo il fulmine, che lo minacciava. Ma *Urba-*

1382.

(1) *A.1372. num.35.*
(2) *In Hist. Eccles. sec.XIII. & XIV. cap.III. art.20.*
(3) *Labb. Tom.XI. col.2038.*
(4) *Labb. ivi col.2042.*

bano VI. il quale dopo la morte di *Gregorio* XI. reggeva la Chiesa universale, ebbe la consolazione di vedere costui umiliato, e costretto a ritrattare i suoi errori, e i libri di lui incendiati. *Guglielmo* di *Courtenay* successore del trucidato Arcivescovo *Simone* nella Sede di *Cantuaria* adunò un Sinodo, al quale dal Duca di *Lancastro* fu forzato *Wiclefo* a comparire, ed ivi convinto de' perversi suoi dommi dovette sulla formola prescrittagli abjurarli (1). Per altro finora non erasi nulla determinato contro i costui libri. Quattro anni dopo la sua morte seguita a' 31. di Dicembre del 1384. il Re *Riccardo* II. con suo editto comandò, che quanti libri e scritti si potessero ritrovare in tutti i suoi Stati di *Wiclefo*, *di Niccolo Erford*, *e di Giovanni Aston* suoi seguaci, fossero portati al Reale Consiglio per essere abbruciati, vietando sotto pena di carcere il ritenerli, ricopiarli, venderli, comperarli, leggerli. Interromperemo qui la serie delle condanne de' *Wiclefisti*, e de' loro libri per ripigliarla subito. A ciò ne obbliga l' incendio, che in questo medesimo anno MCCCLXXXVIII. fece pubblicamente in *Parigi* Monf. *d'Orgemont* Vescovo di quella Città, del libro di *Tommaso Apulo de Ecclesiastici ordinis statu*. Veggasi il Tomo I. dell'*Argentrè*. Pochi anni appresso *Enrico* IV. Re d'*Inghilterra* rinnovò contro i *Wiclefisti*, e i loro libri le leggi del suo Predecessore. *Henricus Pater*, scrive *Niccolò* Harpsfeld (2), *maximorum Conciliorum auctoritnte constituit & sancivit*, *ne quisquam sine licentia Episcopi* (*exceptis iis*, *quos jus Ecclesiasticum admittit*) *concionari audeat*: *ne quisquam ad prava & damnata dogmata discenda*, *aliquos conventus hominum creet*; *ne quis aurem hujusmodi docentibus praebeat*: *ne quis damnatos libros apud se retineat*: *ut qui obstinati in erroribus persistunt*, *palam incendio ad terrorem & exemplum aliorum absumantur* .... *Adeo autem Rex iste ad profligandam hanc haereticam luem accuratas cogitationes suscepit*, *ut Episcopos ad suum in hac caussa munus vigilanter & strenue obeundum*, *missis selectissimis ad ipsorum Synodum ex sua Nobilitate*, *secretoque Consilio viris*, *vehementer & sollicite excitarit*, *& eis in hac tam necessaria perfunctione quodammodo praeiverit*. Il nuovo Arcivescovo di *Cantuaria Tommaso Abundel* in un Concilio di *Londra* condannò in questo medesimo anno diciotto articoli di *Wiclefo* (3); ma più risolutamente ne proibì i libri in altro Sinodo di *Oxford*. Il sesto, e 'l settimo Canone di questo Concilio non si possono tralasciare. VI. *ne libellus aliquis compositus per magistrum* Johannem Wicliff, *legatur in locis quibuscumque*, *nisi fuerit approbatus*.
,, Quia insuper nova via frequentius seducit, quam antiqua: volumus
,, & mandamus, quod nullus libellus sive tractatus per *Johannem Wicliff* aut alium quemcumque tempore suo, aut citra noviter compo-
,, situs sive imposterum componendus, amodo legatur in scholis, au-
,, lis, hospitiis, seu aliis locis quibuscumque infra nostram provinciam
,, antedictam, sive secundum ipsum doceatur, nisi per Universitatem *Oxo-*

AN. DI CRISTO 1382.

1388.

Libro di Tommaso Apulo bruciato a Parigi.

1393. *Altre condanne de' Wiclefisti*, *e de' loro libri*.

1408.

(1) *Labb. T. XI. Concil. col. 2032. seqq.*
(2) *Hist. Wiclef. c. 17.*
(3) *Labb. l. c. col. 2059.*

AN. DI CRISTO 1408.

„ *Oxonii* aut *Cantabrigiæ*, seu saltem duodecim personas ex eisdem, „ quas eædem Universitates, aut altera earumdem, sub nostra, successorumve nostrornm discretione laudabili duxerint eligendas, primitus „ examinetur, & examinatus unanimiter per eosdem, deinde per nos, „ seu successores nostros expresse approbetur, & Universitatis nomine, „ ac auctoritate stationariis tradatur, ut copietur, & facta collatione „ fideli, petentibus vendatur justo pretio, sive detur, originali in cista „ aliqua universitatis ex tunc perpetuo remanente. Quod si quis libel- „ lum vel tractatum hujusmodi in scholis vel alibi, ut supra, legerit, „ sive secundum ipsum docuerit contra formam supradictam, ut semi- „ nator schismatis, atque fautor hæresis puniatur, prout delicti quali- „ tas flagitabit. „ VII. *Ne textus aliquis Sacræ Scripturæ in linguam* Anglicanam *de cetero transferatur per viam libri, aut tractatus*. „ Pe- „ riculosa quoque res est, testante Beato *Hieronymo*, textum Sacræ Scrip- „ turæ de uno in aliud idioma transferre: eo quod in ipsis translationi- „ bus non de facili idem in omnibus sensus retinetur, prout idem Bea- „ tus *Hieronymus*, etsi inspiratus fuisset, se in hoc sæpius errasse fa- „ tetur. Statuimus igitur, & ordinamus, ut nemo deinceps aliquem „ textum Sacræ Scripturæ, auctoritate sua, in linguam *Anglicanam* vel „ aliam transferat, per viam libri, libelli, aut tractatus, jam noviter „ tempore dicti *Joannis Wiclif*, sive citra compositus, aut imposterum „ componendus, in parte, vel in toto, publice vel occulte, sub ma- „ joris excommunicationis pœna, quousque per loci diœcesanum, seu „ si res exigerit, per Concilium Provinciale, ipsa translatio fuerit ap- „ probata. Qui contra fecerit, ut fautor hæresis, & erroris similiter „ puniatur. „

1408. *Wiclefismo in Boemia.*

XI. Mentre in *Inghilterra* faceasi guerra al *Wiclefismo*, venne questo introdotto, e promosso nella *Boemia* da *Giovanni Hus*. Un *Boemo* studente a *Oxford* avea a gran prezzo comperati alcuni libri di *Wiclefo*, e come un prezioso tesoro portatili in patria. Anche un *Inglese* fuggitivo dal natio paese ne avea colà recati molti. *Giovanni Hus* amatore delle dialettiche sottigliezze, e vago di nuove opinioni li lesse, e ben presto ne succhiò il veleno. Quindi a diffonderlo nell'Accademia di *Praga*, e in altri luoghi del Regno, e ancor nella *Moravia* si diede in voce, e in iscritto, trasportando in lingua *Boema* parecchi libri dell' Eresiarca, e con arte assai familiare agli Eretici mandandoli quà e là in dono a' Signori di rango, acciocchè colla loro autorità sostenessero la nuova setta.

1409. *condannato da Alessandro V., che tra l'altre cose comanda l'incendimento de' libri Wiclefiani.*

Era di fresco nel Concilio di *Pisa* stato eletto a Pontefice *Alessandro* V. Questi udite dall'Arcivescovo *Sbinkone* sì tristi novelle della *Boemia* scrisse da *Pistoja* a' 19. di Decembre all'Arcivescovo in questi termini (1): „ per apostolica scripta committimus, & mandamus, quatenus adsum- „ ptis per te ad hoc quatuor in Theologia magistris, & duobus decre- „ torum doctoribus, quos ad id duxeris eligendos, de ipsorum magi- „ strorum & doctorum consilio super præmissis auctoritate nostra proce-

(1) Presso il *Rainaldi* a quest' anno n.89.

,, cedens, eadem auctoritate prohibeas, ne quis in Ecclesiis, sive scho-
,, lis, aut quibusvis aliis locis, prædictos articulos doceat, defendat,
,, vel approbet, ita quod, si quis contrarium fecerit, velut hæreticus
,, censeatur, & ab omnibus habeatur. Et ne etiam aliquis de cetero
,, quovis quæsito colore in privatis locis civitatis prædictæ, sed in illis
,, dumtaxat Ecclesiis & monasteriis, ubi de jure fieri debet & consue-
,, vit, ad populum prædicare præsumat: illos vero, qui hujusmodi ar-
,, ticulos & errores adstruere, asserere, seu dogmatizare, vel tenere
,, præsumpserint, si Ecclesiasticæ personæ fuerint, ac eorum recepto-
,, res vel defensores, ipsosque in dictis erroribus foventes, aut creden-
,, tes eisdem, etiamsi in Theologia Magistri, seu sacerdotes, vel alii
,, clerici fuerint, aut alia quacumque præfulgeant dignitate, nisi super
,, iis auctoritate præsentium moniti dictos articulos solemniter, & pu-
,, blice revocaverint, ac perpetuo abjuraverint, libros quoque ac tra-
,, ctatus, seu quaternos præfati *Johannis Wicleff* hæresiarchæ, hujusmo-
,, di articulos in se continentes, si quos habeant, exhibuerint, & tibi
,, ut a fidelium oculis amoveri valeant, præsentaverint.,, L'Arcive-
scovo dall'Apostolica autorità avvalorato interdisse a *Giovanni* la predi-
cazione, e radunate sopra dugento copie de' libri di *Wiclefo* magnifica-
mente ornate di preziose coperte, alla presenza de' dottori fecele con-
sumare dal fuoco. Ma il temerario *Giovanni* prese a calunniare il Breve
Apostolico quasi contrario fosse a' fatti degli Apostoli, e di Cristo me-
desimo, che predicavano in tutti i luoghi, ed appellò da *Alessandro*
a lui meglio informato, declamando in tanto al popolo, come si ha
negli articoli obbiettatigli in *Costanza*: *ecce completa est prophetia quam*
prædixerat Jacobus de Theramo, *quod anno Domini* MCCCCIX. *surget unus,*
qui Evangelium, *Epistolas*, *&* *fidem Christi persequetur*; *per hæc deno-*
tando D. Alexandrum, *qui in suis bullis mandavit libros* Wiclefi *cre-*
mari. *Marchand* nel suo *dizionario storico* (1) mostra di dubitare, che
Giovanni Hus abbia mai recata in mezzo questa pretesa profezia di *Gio-*
vanni da *Teramo*, benchè *Mattia Flaccio Illirico* l'abbia adottata come
una perla preziosa da inserire nel suo bugiardissimo Catalogo *Testium*
veritatis. Ma da una parte nel libro di *Giovanni* da *Teramo* intitolato
Belial trovasi (2) un calcolo assai capriccioso, ed imbrogliato della du-
rata del Regno dello Spiritossanto nella Chiesa; calcolo, che ben po-
teva da un fanatico, qual'era *Giovanni Hus*, esser preso per una pro-
fezia. Dall'altra parte a chi potea venire in capo, che costui avesse
van-

(1) *Tom.* II. *pag.* 123.

(2) Cap. 54. *Anno Domini* MCCCCIX. *ipsa potestas infernalis ponet in Christi Ecclesiam potestatem Anti-Christi, qui persequetur Ecclesiam Christi & ejus verum Vicarium per temporales Reges infra 9. annos; quibus completis regnaturus est in Ecclesia Christi, & quam possidere debet contra Christi verum Vicarium annis tribus & dimidio. Ex gravi persequutione populi sancti & Sacerdotum, sanguis sicut aqua effundetur, & fames valida erit, & tanta erit tribulatio, qualis non fuit ex qua die visus est populus in Ecclesia Christi. Postea deficiet ejus potentia, & sine manu conteretur, ac præcipiet Sancta Sanctorum destrui, ac Novum & Vetus Testamentum concremari.*

AN. DI CRISTO 1413.

vantata la profezia dell'altro *Giovanni*, e a se l'avesse applicata, se non ci fosse stato nulla di vero in tale accusa? Ma ripigliamo il filo del nostro racconto.

Lo stesso fu ordinato da Giovanni XXIII.

XII. La morte dell' Arcivescovo *Sbinkone*, e la connivenza di *Venceslao* Re di *Boemia* fecero ire a vuoto i disegni di *Alessandro*. *Giovanni* XXIII. accorse dipoi a sì gran guasto dal Concilio *Romano*, che celebrò a' tre di Febbrajo, non solo facendo egli bruciare il *Dialogo*, il *Trialogo*, ed altri libri di *Wiclefo*, ma ancor comandando, *per locorum ordinarios, libros, tractatus & opuscula hujusmodi, etiam auctoritate apostolica, per censuram ecclesiasticam, & si sit opus, cum adjectione, quod contra non parentes procedetur tamquam contra fautores hæresis, diligenter inquiri, & repertos ignibus publice concremari* (1). *Giovanni Hus* si rise colla solita sua impudenza anche di questo decreto, e dal Papa appellò a Gesù Cristo. Ma la divina Giustizia aspettava costui al Concilio di *Costanza*, acciocchè col fuoco, da cui indarno cercherebbe sottrarsi colla fuga, pagasse insieme con *Girolamo* da *Praga* suo intimo amico la pena de' suoi misfatti. Lasciamlo per poco, giacchè l' ordin de' tempi domanda, che registriamo la condanna fatta dal Vescovo di *Parigi*, e dall' Inquisitore di una proposizione di *Giovanni Petit* sul tirannicidio, e de'quaderni, ond'ella fu estratta: „ Nos *Girardus* miseratione divina *Parisiensis* Episcopus, &

Si bruciano a Parigi certi quaderni di Giovanni Petit.

„ *F. Johannes Toleti* Ordinis FF. Prædicatorum sacræ Theologiæ Professor, Inquisitor hæreticæ pravitatis in Regno *Franciæ* auctoritate Apostolica deputatus &c. Evocato vicibus repetitis Magistrorum, & Licentiatorum in Theologia *Parisius* existentium, & aliorum peritorum saluberrimo, sapientissimoque consilio diu multumque deliberantium, Christi nomine invocato, ad ejus laudem, gloriam, & honorem, ac fidei exaltationem, decrevimus, & decernimus per Præsentes, quod antedicta propositio Magistri *Johannis Parvi* in se se & suis adsertionibus principaliter intentis, & in ea contentis, ac in Processu latius declaratis, est abolenda atque damnanda tamquam erronea in fide & bonis moribus, ac multipliciter scandalosa; & eam sic abolemus, & damnamus, & cremandam solemniter decernimus, cremarique præcipimus ac jubemus. Monentes omnes subditos nostros cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, aut præeminentiæ existant, primo, secundo, tertio, ac una Canonica monitione pro omnibus, sub pœna excommunicationis, quam in ipsos in his scriptis ferimus, nisi fecerint quod mandamus, ut ipsi infra sex dies postquam Præsentes ad eorum pervenerint notitiam, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, & reliquos duos pro tertio & peremptorio termino adsignamus eis, si quos haberent penes se quaternos hujusmodi propositionem in se continentes, nobis adferant, seu adferri faciant, ut de eis disponere valeamus juxta & secundum formam, & modum nostræ condemnationis hujusmodi. Inhibentes nihilòminus & interdicentes omnibus & singulis supradictis sub eisdem (pœnis), ne deinceps quisquam ipsorum audeat „ præ-

(1) *Labb. T. 11. col. 2323.*

,, prædictam propositionem adserere, prædicare, publicare, defendere,
,, seu dogmatizare publice, vel occulte &c. (1) ,,

AN. DI CRISTO 1415.

Il Concilio di Costanza rinnova la condanna de' libri di Wiclefo,

XIII. Ripassiam a *Costanza*. Il general Concilio ivi adunato rinnovò (2) contra *Wiclefo* la sentenza del Concilio *Romano* di *Giovanni* XXIII. ,, Propterea in nomine Domini nostri Jesu Christi hæc sancta Synodus sententias prædictorum Archiepiscoporum, ac Concilii *Romani* ratificans, ,, & approbans, prædictos articulos, & eorum quemlibet, libros ejusdem ,, *dialogum*, & *trialogum* per eumdem *Johannem* Wicleff nominatos, & ,, alios ejusdem auctoris libros, volumina, tractatus, & opuscula, quocumque nomine censeantur, quos hic haberi vult pro sufficienter expressis, hoc perpetuo decreto reprobat, & condemnat, & eorumdem librorum & cujuslibet ipsorum lectionem, doctrinam, expositionem, & allegationem, nisi ad eorum reprobationem, omnibus Christifidelibus ,, prohibendo, inhibemus omnibus & singulis Catholicis sub anathematis ,, interminatione, & ne de cetero dictos articulos, vel ipsorum aliquem ,, audeant publice prædicare, dogmatizare, tenere, vel quomodolibet ,, allegare, nisi ad eorum reprobationem, ut dictum est, jubens illos libros & tractatus, volumina & opuscula prælibata publice concremari, ,, prout decretum fuerat in Synodo *Romana*. ,, Venuto poi il Concilio all'esame delle dottrine, e de' libri di *Hus* con simil decreto (3) ne fece una solenne condanna. ,, Sed quum infrascripti articuli (di Giovanni Hus ,, *in numero di trenta*) expresse contineantur in libris, seu tractatibus suis, ,, videlicet in libro quem intitulat *de Ecclesia*, & aliis suis opusculis, ,, ideo libros prædictos, & doctrinam, & singulos alios tractatus & opuscula in latino, sive vulgari *Bohemico* per ipsum editos, aut in quocumque ,, alio idiomate per alium, vel alios, translatos, hæc Sacrosancta Synodus reprobat atque condemnat, ipsos comburendos publice & solemniter in præsentia Cleri & populi in civitate *Constantiensi* & alibi, decernit, & diffinit: adjiciens propter præmissa omnem ejus doctrinam ,, merito esse & fore suspectam de fide, & ab omnibus Christifidelibus evitandam: & ut de medio Ecclesiæ illa perniciosa doctrina eliminetur, hæc Sacrosancta Synodus prorsus jubet, per locorum Ordinarios, tractatus & opuscula hujusmodi per censuram Ecclesiasticam, ,, etiamsi opus fuerit, cum adjectione pœnæ & fautoriæ hæresis, diligenter ,, inquiri, & repertos ignibus publice concremari. Si quis autem hujus ,, sententiæ ac decreti violator aut contemptor extiterit, statuit eadem ,, Sancta Synodus, per locorum Ordinarios, & inquisitores hæreticæ pravitatis, contra talem vel tales, veluti suspectum, vel suspectos de ,, hæresi, procedendum. ,, Questi due decreti del Concilio furono poi particolarmente approvati da *Martino* V. colla Bolla: *Inter cunctas*, dove lasciando altre cose si legge: ,, per Apostolica Scripta committimus & ,, mandamus, quatenus vos Archiepiscopi, & Episcopi, ac Electi, & ,, qui-

e di Giovanni Hus con decreti

1418.

confermati da Martino V.

R

(1) Bulæi *Hist. Univ. Parif. ad an.*1415. e Nat. Alex. *hist. sæc.*XV. & XVI. *cap.*11. *artic.*4.

(2) *Sess.*XIII. *T.*XII. *Conc. Labb.col.*48.

(3) *Sess.*XV. *ivi col.*128.

AN. DI CRISTO
1418.

,, quilibet vestrum per se, seu alium, vel alios, quos graves & idoneas
,, personas spiritualem jurisdictionem habentes esse volumus, omnes &
,, singulos cujuscumque dignitatis, officii, præeminentiæ, status vel con-
,, ditionis existant, & quibuscumque nominibus censeantur, qui de præ-
,, excelso, salutifero, & supermirabili Sacramento Corporis, & San-
,, guinis Domini nostri Jesu Christi, vel de baptismate, seu peccatorum
,, confessione, pœnitentiæ pro peccatis injunctione, vel reliquis eccle-
,, siasticis Sacramentis, seu fidei articulis, aliter sentire, aut docere,
,, quam sacrosancta *Romana* Ecclesia & universalis docet, prædicat, &
,, observat, aut articulos, seu libros, & doctrinas præfatorum hæresiar-
,, charum *Johannis Wicleff*, & *Johannis Hus*, & *Hieronymi*, per eam-
,, dem *Constantiensem* Synodum cum suis auctoribus (ut prædicitur) dam-
,, natos, & damnatas, tenere, credere, & dogmatizare, ac vitæ finem
,, ipsorum hæresiarcharum publice vel occulte pertinaciter quomodolibet
,, laudare, vel approbare præsumpserint, eorumque receptatores, de-
,, fensores, & fautores quoslibet, etiam contemplatione prædictorum er-
,, rorum, nec non credentes & adhærentes eisdem, tamquam hæreticos
,, judicetis, & velut hæreticos sæculari curiæ relinquatis.,,

1425.
Libro di Agostino da Roma proibito dal Concilio di Basilea.

XIV. Anche il Concilio di *Basilea* volle segnalarsi colla condanna di un libro. Recito le parole del Sinodo (1).,, Proinde libellum quemdam
,, editum a Magistro *Augustino*, vulgariter dicto *de Roma*, Archiepisco-
,, po *Nazareno*, cujus primus tractatus *de sacramento unitatis Jesu Chri-*
,, *sti, & Ecclesiæ, sive de Christo integro* intitulatus, secundus *de Christo*
,, *capite, & ejus inclyto principatu*, alius *de caritate Christi circa electos*,
,, *& ejus infinito amore*, tamquam non sanam & erroneam in fide doctri-
,, nam continentem, cum suis *defensoriis* damnat & reprobat.,, Quindi il Concilio trasceglie da questo libro nove proposizioni, e dopo averle nominatamente proscritte seguita:,, Ne igitur per hujusmodi doctrinam
,, in errorem quempiam fidelium prolabi contingat, districte præcipit,
,, ne quisquam præfati libelli doctrinam, & præsertim suprascriptas propo-
,, sitiones (ut præmittitur) damnatas & reprobatas, ac etiam ejus tra-
,, ctatus defensorios docere, prædicare, defendere aut approbare
,, præsumat.,,

Condanna di altri libri, come dell' Ermafrodita del Panormita dopo il
1431.

XV. Pochi libri omai rimangono in quest' Epoca da ricordare, che sieno stati condannati. Cominceremo dal laidissimo libro di *Antonio Beccadelli* volgarmente detto *Panormita*, cioè dal Poema dell' *Ermafrodita*, *Eugenio* IV. lo proibì, e *S. Bernardino da Siena*, e *Roberto Licio* famosi predicatori dell' età loro dopo avere inveito contro l'Autore, lo abbruciarono in *Bologna*, *Ferrara*, e *Milano*, applaudendogli il popolo (2). A questo proposito da tacer non è ciò, che narra *Vespasiano Fiorentino* nella vita del Cardinale *Giuliano Cesarini* (3), *come un dì entrato* (il Cardinale) *in camera d'un suo Segretario, che avea in mano*
un

(1) *Seff.* XXII. *Labb. l.c. col.* 556.

(2) Veggasi *Bernardo de la Monnoye Menag.* T. IV. p. 329.

(3) *Ughelli* ne' Vescovi di *Grosseto* T. III. *Ital. sacr. col.* 769. *della prima edizione.*

un libro, che si chiamava l'Ermafrodita *fatto dal* Panormita, *subito che vide il Cardinale in camera, gittò il libro, che aveva in mano dietro a una cassa, e non potè fare sì accortamente, che il Cardinale non se ne avvedesse; entrato dentro il Cardinale in camera di questo Segretario; il Cardinale ridendo, che era molto allegro di sua natura, disse: Tu l'hai gettato dietro a quella cassa, e confessò esser vero; dipoi ve lo cavò, e con grandissima vergogna lo mostrò al Cardinale, il quale lo prese modestamente, dicendogli, non era bene lo leggesse, sapendo che l'era iscomunicazione Papale a chi lo leggesse, e fatta da Papa* Eugenio, *dipoi glielo fece pigliare, e volle lo stracciasse*. Bell'esempio, che anderebbe in soventi occasioni imitato! Passando ad altro, racconta *Tritemio*, che *Matteo Palmieri Fiorentino* un libro compose, nel quale più errori si trovano intorno gli Angeli, e per la sua ostinatezza in difenderli fu come Eretico a *Cortona* condannato e bruciato. I Giornalisti d'*Italia* han dimostrato (1), che questa era una vanissima ciancia, essendo *Matteo* all'ultima vecchiezza pervenuto, e morto a *Firenze*. Nondimeno esser potrebbe, che il suo poema della *Città di Vita*, in cui stabilì, che le anime umane fossero una terza specie di Angeli nè caduti con Lucifero, nè beati, avesse o a *Cortona*, o in altro luogo incontrata la disgrazia di esser messo sul fuoco, e che quindi *Tritemio* avesse presa occasione di attribuire all'autore la pena, che aveva avuto il suo libro. Così col *Giovio* conjettura lo *Spondano* (2). Se ciò avvenne, benchè si potesse cotal finzione perdonare ad un Poeta, sarebbeci pure stato un qualche merito per una tale condanna. Ma eccone uno, che nulla meno meritava che di esser bruciato. *Giorgio Gemisto Pletone* tra gli altri libri, che scrisse, trè ne compilò *de legibus* da *Leone Allacci* chiamati *totius antiquitatis, & Theologiæ Philosophorum promocondos, dignosque, qui in omnium manibus ferantur*. E nondimeno come di bestemmie, e di gentilesche follie ripieni *Giorgio Scolario*, dappoichè col nome di *Gennadio* occupò la Sede di *Costantinopoli*, li fece arder nel fuoco; ond'e che una sola parte del primo libro si trovi manoscritta in alcune più illustri librerie, cioè sei capi nella *Barberina*, dieci nella Imperiale di *Vienna* (3). Vi fu un Anonimo, il quale a *Giorgio* indirizzò una consolazione per sì tristo accidente, la quale pur manoscritta conservasi nella detta Libreria *Cesarea* (4).

AN. DI CRISTO 1431.

1448. *Della Città di Vita del Palmieri.*

1453. *Di tre libri di* Giorgio Gemisto Pletone,

XVI. Troppo più giusta, e più necessaria fu la condanna, che fece sei anni dappoi Papa *Pio II.* dell'opere di REGINALDO PECOLI già Vescovo di *Cicestre*. Avea questo falso Pastore, e vero lupo fatto grandissimo guasto nell'*Inghilterra* con parecchi libri, altri in Latin linguaggio, altri scritti nell'idioma natio, disseminando errori, ed eresie. L'Arcivescovo di *Cantuaria* aveal citato, e convinto di tanto fallo in un Concilio di Vescovi, ed egli mostrandone pentimento avea tratti fuori in

1459.

(1) Giornale de' Letterati d'Italia T.x.

(2) *Continuat. in Ann. Baron. Tom.* II. *all' anno* 1448. *num.* 12.

(3) Veggasi la Biblioteca Greca di *Fabricio vol.x.p.*749.

(4) Schelhorn *Amæn. litter.T.*IX.*p.*684.

AN DI CRISTO 1459.

in buona parte tai libri, e condannati; ma il furbo ne avea nascosi degli altri, e intanto colla maschera di penitenza gabbò i Colleghi, e ne ottenne di esser rimesso nella Cattedra Vescovile. Quindi ritornò ben presto alle antiche eresie, e con nuovi libri le propagò. Avvertitone *Pio II.* dal Re *Inglese*, e da' Vescovi scrisse a' 7. di Aprile di quest' anno all'Arcivescovo di *Cantuaria*, e ad altri Prelati di quel Regno, ordinando, che *Reginaldo* fosse degradato, e sottoposto alle pene canoniche, e scomunicati coloro, che ritenessero alcun de' suoi libri. Perocchè era voler suo, che sìffatti rei libri fossero recati a' Vescovi, e in pubblico giudizio brugiati alla presenza del popolo (1).

1479. *di Giovanni Ruchard*,

XVII. Il citato *Tritemio* nella Cronaca di *Spanheim* ci dà contezza di un altro libro incenerato a *Magonza*. Johannes Ruchard *de* Vessalia *superiore*, dic' egli, *& ad revocationem quorumdam articulorum, quos in Ecclesia* Wo'matiensi *publice prædicasse ferebatur, per doctorem & Inquisitorem coactus, cujus volumina, ipso inspectante omnia igni tradita, & combusta sunt* (2). Anche in maggior pericolo era posta la *Spagna* per gli errori di *Pietro* di *Osma* Professore di *Salamanca*; ma la vigilanza di *Alfonso Carillo* Arcivescovo di *Toledo* la salvò. Raccolse lo zelante Prelato in *Alcalà* un assemblea di Dottori, ordinò sotto pena di scomunica a *Pietro* di ritrattarsi; ne condannò le proposizioni, e 'l libro; anzi aggiugne *Bannez* (3), che insieme col libro in mezzo della scuola, fu anche abbruciata la Cattedra, donde coluì avea le ree sue dottrine insegnate. *Sisto* IV. approvò, e confermò la sentenza dell'Arcivescovo. Ora vedremo un atto di Ecclesiastica giurisdizione in materia di libri esercitato in *Venezia* da *Niccolò Franco* Vescovo di *Treviso*, e Legato Apostolico della Santa Sede nel dominio *Veneto*. Pubblicò egli nella Chiesa Patriarcale *intra Missarum solemnia* certe Costituzioni riportate dal ch. *Mansi*, ne' suoi supplimenti a' Concilj del *Labbe* (4), e tra le altre cose proibì in esse agli Stampatori d' imprimere alcun libro in materia di fede, o di cose Ecclesiastiche senz' averne prima ottenuta l' approvazione, o licenza da' rispettivi Vescovi, o da' lor deputati, e ciò sotto pena di scomunica. Di più sotto la medesima pena a quelli, che gli avessero stampati, o li ritenessero, ingiunse di abbruciare due libri. Ciò erano la *Monarchia* di *Antonio Roselli* ivi stampata l'anno MCCCCLXXXVII., e le Conclusioni, e Trattati del famoso *Pico* della *Mirandola*. Ma di queste Conclusioni è a dire alcun altra cosa. Quel famoso Principe in età di 29. anni si era avvisato di tenere una pubblica Conclusione di novecento tesi, nelle quali era compreso quanto di più curioso secondo i lumi di quella età davan le scienze tutte divine ed umane. Non era sì facile che in tante tesi esposte con quella maggior libertà, che dava all'Autore il suo rango di Principe, non ve ne avesse veruna, che i Teologi passassero senza censura. In fatti ne furono alcune deferite ad *Innocen-*

di Pietro di Osma.

1491. *Costituzioni del Nunzio Franco in Venezia nelle materie di stampe.*

1493. *Tesi di Pico della Mirandola vietate.*

(1) Il *Rinaldi* riportane il Breve Pontificio a quest' anno MCCCCLIX. *num.*29.

(2) Veggasi il *Rinaldi* a quest'anno *n.*133.

(3) *In* 2. 2. *q.*1. *art.*10.

(4) *Suppl. ad Conc. Veneto-Labb.* T.VI. *pag.*682, 689.

zo VIII., e questi ne ordinò l'esame. Gli esaminatori fermaronsi particolarmente sopra un certo numero di quelle proposizioni, che più parvero loro sospette. *Pico* le spiegò cattolicamente in modo, che gli esaminatori ne rimasero soddisfatti. Nondimeno *Alessandro* VI. al quale per la seguita morte d'*Innocenzo* toccò di ultimar quest'affare, ne censurò tredici, *quæ ex vi verborum a Fide Catholica dissonarent aut hæresim saperent, aut ceu dubiæ & ancipites ad erroneum sensum trahi possent*; e insieme *ne præmissæ propositiones corda fidelium quoquo modo corrumperent, interdixit lectionem libelli prædictarum nongentarum conclusionum*. Tanto si legge nella lettera, che sta in fronte all'opere di quel celebre Principe letterato.

AN. DI CRISTO 1493.

EPOCA V.

DALL' ANNO 1501. AL 1562.

Decreti di Alessandro VI. *intorno le stampe*.

1501.

I. Il mentovato *Alessaadro* VI. (conviene pur dirlo) uno de' Ponfici, che colla licenza de' costumi più disonorasse la Santità della Sede di *Pietro*, può a chi dirittamente giudica delle cose, essere uno de' più solenni argomenti della spezial cura, che Cristo dal Cielo si prende di reggerla in tutto ciò, che alla verità della fede, e purità della morale appartiene. Perocchè e chi da un Papa, qual'era *Alessandro* VI. sarebbesi mai aspettato, che ove di domma, e di morale si trattasse, non altre decisioni ci desse se non le più sicure, non altri provvedimenti, che i più salutevoli, che da un *Leone* M. da un *Gregorio*, da un *Niccolò* I. avremmo avuto diritto di attendere, quando Cristo non fosse, che tutto giorno a gloria e sostegno della sua Chiesa veglia e adopera, acciochè per gagliarde che sieno le scosse, non si smuova la ferma pietra, su cui la volle fondata, nè le infernali porte prevagliano a danno di essa? Ora che tale sia stato *Alessandro* VI. nelle cose risguardanti la Fede, e le dottrine della buona morale, lo dimostrano parecchie sue insigni Costituzioni. Una sia questa, che perciò appunto abbiamo presa per epoca in questa Storia.

Decreti di Alessandro VI.

Ad perpetuam rei memoriam

,, Inter multiplices nostræ solicitudinis curas, illam in primis suscipere pro nostro pastorali officio debemus, ut quæ salubria & laudabilia, ac Catholicæ fidei consona, & bonis moribus conformia nostro tempore oriuntur, non solum conserventur & augeantur, verum etiam ad posteros propagentur, & quæ perniciosa, damnabilia, & impia sunt, succidantur, & radicitus extirpentur, nec pullulare umquam sinantur, ea in agro Dominico, & vinea Domini Sabaoth dumtaxat conseri permittendo, quibus fidelium mentes pasci spiritualiter possint, eradicata zizania, & oleastri sterilitate succisa. Adtendentes igitur quod, sicut humano generi plurimum conferre dignoscitur, ut ea, quæ

,, ad

AN. DI CRISTO 1501.

,, ad bonas artes, ac probatos mores pertinent, divulgentur, & ad lucem
,, hominum, notitiamque tam præsentium, quam eorum, qui futuri
,, sunt, deducantur, quod maxime fieri solet beneficio litterarum, qui-
,, bus ipsa veritas quasi alligata ad usum absentium pariter & futurorum
,, deducitur, conservatur, & propagatur; ita perniciosum, & maxime
,, eidem humano generi inimicum censeri debet, si ea, quæ noxia sunt,
,, & sanis doctrinis, honestisque moribus, & in primis orthodoxæ reli-
,, gioni comperiuntur adversa, publicentur, & ministerio ad notitiam
,, plurimorum extendantur: quemadmodum enim bonum quanto univer-
,, salius, tanto utilius, divinius, & majus, ita & malum quanto am-
,, plius, & copiosius, tanto deterius, abominabiliusque arbitrari de-
,, bet, maxime quia humanæ fragilitatis cogitationes proniores repe-
,, riuntur ad malum, quam ad bonum. Hinc est, quod sicut ars im-
,, pressoria litterarum utilissima habetur ad faciliorem multiplicationem li-
,, brorum probatorum, & utilium, ita plurimum damnosum foret, si
,, illius artifices ea arte perverse uterentur, passim imprimendo quæ per-
,, niciosa sunt. Debent igitur impressores ipsi merito compesci opportunis
,, remediis, ut ab eorum impressione desistant, quæ fidei Catholicæ con-
,, traria fore noscuntur, vel adversa, aut in mentibus fidelium possunt ve-
,, risimiliter scandalum generare: unde nos, qui illius locum tenemus in
,, terris, qui ad illuminandum hominum mentes, & errorum tenebras
,, exterminandum descendit e cœlis, cum fideli relatione intellexerimus,
,, artificio dictæ artis plurimos libros, atque tractatus in diversis mundi par-
,, tibus, præsertim *Coloniensi*, *Moguntina*, *Treverensi*, *Magdeburgensi*
,, provinciis fuisse impressos, in se varios errores ac perniciosa dogmata,
,, etiam sacræ Christianæ Religioni inimica continentes, & in dies etiam
,, passim imprimi, hujusmodi detestandæ labi sine ulteriori dilatione oc-
,, currere cupientes, ut ex commisso desuper pastorali officio tenemur,
,, omnibus & singulis dictæ artis impressoribus, & illorum obsequiis quo-
,, modolibet insistentibus, & se circa eorum imprimendi artem quoquomo-
,, do exercentibus in provinciis prædictis degentibus sub excommunicatio-
,, nis latæ sententiæ pœna, quam eo ipso, si contra fecerint, incurrisse
,, noscantur, & pœna pecuniaria per venerabiles fratres nostros *Colo-*
,, *niensem*, *Moguntinensem*, *Trevirensem*, & *Magdeburgensem* Archie-
,, piscopos, vel eorum vicarios in spiritualibus generales, aut officiales,
,, quemlibet videlicet eorum in provincia sua, pro eorum arbitrio impo-
,, nenda & exigenda, ac Cameræ Apostolicæ adplicanda auctoritate Apo-
,, stolica præsentium tenore districtius inhibemus, ne de cetero libros,
,, tractatus, aut scripturas qualescumque imprimere, aut imprimi facere
,, quoquomodo præsumant, nisi consultis prius super hoc Archiepiscopis,
,, vel vicariis, aut officialibus præfatis, ac eorum speciali & expressa
,, impetrata licentia gratis concedenda, quorum conscientias oneramus,
,, ut antequam licentiam hujusmodi concedant, imprimenda diligenter
,, examinent, sive a peritis & Catholicis examinari faciant, & procu-
,, rent, ac diligenter advertant, ne quid imprimatur, quod orthodoxæ
,, fi-

AN. DI CRISTO 1501.

,, fidei contrarium, impium, & scandalosum existat. Et quia parum esset adversus futuras impressiones providere, nisi quæ jam fere noscuntur erronea, impia, & scandalosa, supprimantur, eisdem Archiepiscopis, vicariis, vel officialibus mandamus auctoritate prædicta, ut videlicet quilibet eorum in dicta provincia sua moneant, & requirant auctoritate nostra omnes & singulos impressores, ac personas alias cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, vel præeminentiæ existant, ut omnia & singula inventaria librorum & tractatuum quorumcumque impressorum, ac libros & tractatus impressos, in quibus per Archiepiscopos sive vicarios, aut officiales prædictos, aut eorum singulos aliqua fidei Catholicæ contraria, impia, adversa, scandalosa, aut male sonantia contineri indicatum sive declaratum fuerit, omni fraude & dolo cessantibus, infra terminum eorum arbitrio præfigendum coram eis respective præsentent, & consignent sub simili excommunicationis latæ sententiæ, & eorum arbitrio exigenda pecuniaria pœna, ut præfertur, incurrenda, studeantque sic impressos etiam alios, prout expedire putaverint ad eos deferri, & delatos comburi facere, & ne quispiam illos legere vel tenere præsumat, sub similibus censuris & pœnis auctoritate nostra prohibere, nec omittant diligenter inquirere, quibus procurantibus tales libri impressi fuerint, quave de caussa illud procuraverint in fidei Catholicæ, quam profitentur, detrimentum, & an procuratores ipsi de aliqua hæresi suspecti sint, contradictores quoslibet & rebelles etiam, cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, & conditionis, nec non communitates, universitates, & collegia quæcumque per excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliasque sententias, censuras, & pœnas ecclesiasticas cum illarum aggravatione, & reaggravatione, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii sæcularis, cui, ut opem diligentius ferat, medietatem dictæ pœnæ pecuniariæ, quam exegerit, applicamus, non obstantibus &c. Hortamur præterea eosdem Archiepiscopos, & vicarios, & officiales, ut zelum fidei, & salutem animarum præ oculis habentes, in præmissis ita se diligentes, & solertes studeant exhibere, quod eis adeo perennis vitæ præmium, & a nobis condigna proveniat actio gratiarum. Nulli ergo &c. Datum Romæ apud *S. Petrum* anno Incarnationis Dominicæ MDI. kal. Junii Pontificatus nostri anno IX.

1515. *Altri di Leone X.*

II. Simili provvedimenti fece dipoi *Leone X.* nella decima sessione del Concilio generale di *Laterano*, Lascio i proemj. ,, Nos itaque, ne id, quod ad Dei gloriam, & fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem salubriter est inventum (cioè l' arte della stampa) in contrarium convertantur, ac Christifidelium saluti detrimentum pariat, super librorum impressione curam nostram habendam duximus, ne de cetero cum bonis seminibus spinæ coalescant, vel medicinis venena intermisceantur. Volentes igitur de opportuno super his remedio providere, hoc sacro adprobante Concilio, ut negocium impres-

,, sio-

AN. DI CRISTO 1515.

,, sionis librorum hujusmodi eo prosperetur felicius, quo deinceps in-
,, dago solertior diligentius & cautius adhibeatur, statuimus & ordina-
,, mus, quod de cetero perpetuis futuris temporibus nullus librum ali-
,, quem, seu aliam quamcumque scripturam, tam in urbe nostra, quam
,, aliis quibusvis Civitatibus & Diœcesibus imprimere, seu imprimi fa-
,, cere præsumat, nisi prius in urbe per Vicarium nostrum, & sacri pa-
,, latii magistrum, in aliis vero Civitatibus, & Diœcesibos per Episco-
,, pum, vel alium habentem peritiam scientiæ libri, seu scripturæ huju-
,, smodi imprimendæ ab eodem Episcopo ad id deputandum, ac inquisito-
,, rem hæreticæ pravitatis Civitatis, sive Diœcesis, in quibus librorum
,, impressio hujusmodi fieret, diligenter examinentur, & per eorum ma-
,, nu propria subscriptionem, sub excommunicationis sententia gratis &
,, sine dilatione imponendam adprobentur. Qui autem secus præsumpse-
,, rit, ultra librorum impressorum amissionem, & illorum publicam com-
,, bustionem, ac centum ducatorum fabricæ Principis Apostolorum de
,, Urbe sine spe remissionis solutionem, ac anni continui exercitii impres-
,, sionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat,
,, ac demum ingravescente contumacia taliter per Episcopum suum vel
,, vicarium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur, quod
,, alii ejus exemplo similia minime adtentare præsumant (1).

1520. *Bolla dello stesso Leone contro gli errori, e i libri di Lutero.*

III. Ma la nascente *Luterana* Eresia volle da *Leone* anche più particolari provvedimenti. Già vedesi che io parlo della famosa decretale di questo Pontefice *Exurge Domine*. In essa dopo aver condannate 35. proposizioni dell' infamissimo Apostata, ed eresiarca *Martino Lutero* comandava Leone a lui, ed a' suoi partigiani di abbruciare tutti i libri, e gli scritti tutti, che contenessero quegli errori: di più sotto le pene da' Canoni decretate agli Eretici inibiva a tutti i fedeli, *ne scripta etiam præfatos errores non continentia, ab eodem* Martino *quomodolibet condita vel edita, vel condenda vel edenda, seu eorum aliqua, tamquam ab homine orthodoxæ fidei inimico, atque ideo vehementer suspecta, & ut ejus memoria omnino deleatur de Christifidelium consortio, legere, adserere, prædicare, laudare, imprimere, publicare, sive defendere per se vel alium, seu alios directe vel indirecte, tacite vel expresse, publice vel occulte, seu in domibus suis, sive aliis locis publicis, vel privatis, tenere quoquo modo præsumant, quinimmo illa comburant.* Per sostener questo decreto Apostolico l' Imperador *Carlo quinto* stando in *Vormazia* agli otto di Maggio dede un terribile editto, di cui ecco la parte che risguarda i libri. ,, Præterea mandamus vobis omnibus & unicuique pri-
,, vatim sub antescriptis pœnis, ne quisquam vestrum jam sæpe nomi-
,, nati *Martini Lutheri* libros a sancto Patre nostro Papa, ut supra in-
,, dicatur, condemnatos, ejusdemque alia multa scripta, quæ seu ver-
,, nacula, seu latina lingua composuit hactenus, tamquam impia, fœda,
,, su-

1521. *Seguita dall'Imperiale editto di Carlo V.*

(1) *Labb. Tom. XIV. Concil. col. 237. seq.* Il Concilio di *Firenze* del MDXVII. rinnovò lo statuto di *Leone X.* nel Concilio *Lateranese* alla Rubrica *contra impressores librorum*. Vegganfi i citati *supplementi* del *Mansi T. V. pag. 466.*

„ sospecta, delata, & a notorio pertinace hæretico edita, amplius eme-
„ re, venumdare, servare, describere, imprimere, describi, vel im-
„ primi facere, nec ipsius opinioni suffragari, adhærere, aut prædicare,
„ defendere, adserere ullis modis, qui ab ingeniis, humanaque soler-
„ tia excogitari, usurparique possunt, præsumat. Nec vero quem facile
„ moveat, quod hæc interdum aliquid boni ad decipiendos imperitos
„ admixtum habere videntur; nam si a saluberrimis epulis unica ve-
„ neni guttula infectis sane omnes abhorrent, quanto magis hujusmodi
„ libri, & scripta mille venenis animæ, lethiferisque pestibus imbuta,
„ non solum a nobis omnibus refugienda, sed etiam ex memoria ho-
„ minum tollenda, penitusque obruenda sunt, ne cuiquam damnum ali-
„ quod, aut æternam mortem adferant? quoniam si quæ libris ejus re-
„ cte ac laudabiliter inserta sunt, multo ante a sanctis Patribus ab Ec-
„ clesia Catholica receptis & adprobatis frequenter usurpantur, intro-
„ ducuntur & explicantur, ubi absque sollicitudine, suspicione, aut
„ ullius mali periculo adtingi, legi, tractarique possunt. Insuper de-
„ cernimus, ut universi, & singuli cujuscumque dignitatis, gradus,
„ ordinis, conditionis fuerint, ac præsertim gerentes magistratus, &
„ superiore, vel inferiore jurisdictione armati, sub incursione pœnæ su-
„ pra expressæ, in omnibus sacro imperio subjectis ditionibus, in no-
„ stris item hereditariis ducatibus, atque territoriis de facto severe or-
„ dinent, pænas irrogent, imperent, atque procurent quoscumque ta-
„ les antedictas *Lutheri* virulentas commentationes, libellos, & lu-
„ cubrationes ingentium tumultuum, damnorum, dissipationum, hære-
„ sum in Ecclesia Dei administras igni comburendas, & his, aliisque
„ mediis funditus abolendas, extirpandas, ad nihilumque redigendas:
„ similiter Beatitudinis Pontificiæ Nuntiis, ipsorumque delectis commis-
„ sariis, in his ad illorum petitionem & requisitionem summa volun-
„ tate, atque promptitudine animi adesse, obsequi, moremque gere-
„ re, ac nihilominus iis absentibus ad hæc universa & singula admi-
„ nistranda, exequenda, perficienda nostro jussu, mandatoque adce-
„ dere, operasque conferre debetis. „ E poco dopo: „ Quumque evi-
„ dens necessitas eflagitet prævenire, ac præcavere, ne libri *Lutheri*,
„ aut hinc male excerpta, vel suppresso nomine auctoris edita, vel
„ aliorum scriptis intertexta, ceterorumque ejusdem farinæ hominum
„ opuscula, qualia magno cum dolore passim in *Germania* conscripta
„ & publicata perniciosis dogmatibus, exemplisque referta percepimus,
„ impoſterum aut componantur, aut in vulgus spargantur: unde pii
„ simplices horum lectione fascinati errores in fide comprobare, ho-
„ nestatem vitæ, morumque negligere inciperent: quæ res scandalo-
„ rum, acerbitatum, odiorum in Ecclesia, ceu seminarium quoddam
„ existit, quemadmodum hactenus perspicue vidimus; quod in dies
„ magis magisque in omnibus regnis, ducatibus, populis, nationibus
„ conspirationes, schismata, factiones, confusionesque metuendæ erunt.
„ Propterea ad hujus morbi sævissimi vim extinguendam, iterum man-

AN. DI CRISTO 1521.

„ damns consilio nostrorum Imperiique Electorum, principum, & statuum sub præfatis gravibus pœnis, mulctis, castigationibusque vobis nostris & imperii, nostrorumque hereditariorum ducatuum, atque ditionum subditis universis, & singulis tamquam *Romanus* Imperator legitimus heres, ac ordinaria potestas, ne quis vestrum teneat posthac ejusmodi famosos, plenosque veneni libellos, aliasve chartas, aut exempla, vel transumpta, ut quæ in Christiana Religione nefandos errores pariunt, ac ritus & instituta Ecclesiæ pervellunt. Præterea ne quis infesta, maledicaque scripta in Sanctum Patrem nostrum Papam, prælatos, principes, academias, harum facultates, aliasque honestas personas, denique offectura bonis moribus & Ecclesiæ tranquillitatem turbatura amplius, fingat, scribat, imprimat, vendat, emat, clam palamve servet, aut imprimi, scribi, pingive faciat, nec aliis his rationibus quomodocumque excogitentur fieri procuret, conniveat, vel permittat (1). Quinimmo sub eisdem pœnis jubemus omnibus, & singulis supradictis, & præsertim illis, qui justitiæ ministerio præsunt, ut ejusmodi libros quoscumque antehac imprimendos, nec non etiam manuscriptos cujuscumque sint auctoris, aut ubicumque locorum per sacrum Imperium, atque etiam nostra hereditaria Regna, & dominia inveniantur; similiter etiam picturas hujusmodi, & imagines, nostro jussu & nomine occupent, diripiant, & publico igni comburant.... Atque ut omnis ejusmodi errorum occasio tollatur, ne talia scribentium venena longe lateque diffundantur.... sub banni, & interdicti Imperialis, ac aliis interdicti pœnis præcipimus, & jubemus, tenore præsentis edicti, quod vim inviolabilis legis habere decernimus; ne quis de cetero chalcographus & librorum impressor, aut alius quivis ubilibet per sacrum Imperium, atque nostra prædicta Regna, & dominia constitutus libros ullos, seu aliam quamcumque scripturam, in quibus de sacris litteris, aut fide Catholica aliquid vel minimum tractatur, non habito prius consensu, & voluntate Ordinarii loci, aut ejus ad hoc substituti, & deputati, cum auctoritate etiam Facultatis Theologicæ alicujus propinquæ universitatis, pro prima videlicet impressione, alios vero cujuscumque rei, & facultatis libros, scholas & picturas de consensu saltem Ordinarii, aut ejus ad hoc substituti, ullo pacto imprimere, vel vendere, aut imprimi vel vendi facere directe vel indirecte quoquomodo præsumat, aut adtentet. Ma non solo nella *Germania* faceano strage i libri di *Lutero*; infettavano ancor l'*Inghilterra*. Scrisse però *Leone* X. al Cardinale *Tommaso Volseo*, perchè li facesse abbrucciare. E veramente il Cardinale diede subito gli ordini opportuni, perchè fosser cercati, e messi al fuoco (2).

IV.

(1) Sin qui abbiamo ricopiato questo editto dalla traduzion, che si ha nel *Rinaldi* ann.1521. num.37. Ciò che segue è preso dal *Greesero lib.1. cap.18.* che cita *Cocleo* in fine *Comm. de Actis & Vità Lutheri*.

(2) Wilkins *Concil. Magnæ Britann. T.III. pag.689. seq.*

AN. DI CRISTO 1523.

Adriano VI. sua lettera a quei di Bamberga.

IV. Dopo ciò avea ben *Adriano* VI. successore di *Leone* X. ragione di scrivere a *Bambergesi* maravigliandosi, come tanti si ritrovassero, *qui libros* Lutheri, *ejusque sequacium omnino perniciosissimos, veneno plenos, maledictis redundantes, spurcitiis, scurrilitatibus, contentionibus, amaritudinibus ubique scatentes, etiam postquam in vim sententiæ Apostolicæ, & Imperialis edicti sæpe in pluribus locis concremati sunt, certatim emerent, avide legerent, libenter audirent*. Quindi gli esorta, gli scongiura, e comanda loro, che non permettano la vendita di tali libri, e che anzi quanti ne trovassero nella loro Città, li condannino alle fiamme. Anche gli Ordini dell' Impero adunati a *Norimberga* convennero su questo punto de' libri de' *Luterani*. *In omnibus bibliothecis*, dicon essi nella risposta, che fecero al Nunzio *Chieregati*, *& apud typographos diligentissime, quantum possibile erit; providebunt, ne in futurum aliquid novi typis excudatur, maxime ne libelli famosi nec publice, nec secrete vendantur, & ordinabuntur apud omnes potestates, ut si quispiam aliquid novi edere, vendere, vel typis excudere voluerit, ut prius per aliquos viros probos, doctos, & litterarum peritos ista revideantur & recognoscantur; & nisi per eosdem admissum vel adprobatum fuerit, minime vendatur, excudatur, vel publicetur*.

Ordini dell' Impero, loro provvedimenti in materia di stampe.

V. La petulanza, con cui *Lutero* osò di comentare questa risposta degli Ordini dell' Impero, e la renitenza, che aveasi dappertutto nella *Germania*, di abolire i libri de' *Luterani* non solo fece, che il Parlamento di *Parigi* dannasse alle fiamme i libri dello sfrontato Eresiarca, (di che veggasi la parte seconda del primo tomo della raccolta *Judiciorum* dell'*Argentrè*) ma ancora obbligò *Clemente* VII. che nel Novembre di quest' anno dopo l' importuna morte di *Adriano* era salito sul Trono Pontificale, a dichiarare l' anno seguente nella Bolla in *Cœna Domini* scomunicati cogli antichi Eretici *Lutero*, *librosque ipsius* Martini, *aut quorumvis aliorum ejusdem sectæ sine auctoritate nostra, & Sedis Apostolicæ quomodolibet legentes, aut in suis domibus tenentes, imprimentes, aut quomodolibet defendentes ex quavis caussa publice vel occulte, quovis ingenio, vel colore*.

1524.

Lettura de' libri Luterani *posta trà casi della Bolla in* Cœna Domini.

VI. Con tutte queste premure de' Papi, e dell' Impero, che in più adunanze replicò severissimi ordini contro i libri de' Novatori, l' Eresia andava di giorno in giorno acquistando nuovo terreno. Però a ritardarle tanto dannosi progressi a *Bruges* si tenne un Sinodo Provinciale. Ne porterò quì solo due decreti, che risguardano i libri (1). *Decernit* (il Sinodo), *& statuit, ne quis librarius libros infectos* Lutherana *hæresi, & sequacium vendat, neve impressores imprimant, neve habentes apud se detineant, sed intra mensem unum Ordinariis locorum, aut vicariis eorumdem exhibeant, neve aliqui emant. Si quis vero hoc præsenti decreto, & ejus promulgatione admoniti contravenerint, venditores, impressores, emptores, & detentores carceribus includantur, & alia pœna puniantur*; così il terzo decreto, e il quarto: *item decernit, & statuit, ne libri* Lutheranæ *hæ-*

1528.

Concilj di Bruges.

(1) *Labb. T. XIV. col. 426.*

AN. DI CRISTO 1528.

di Parigi.

hæresis, aut sequacium, aut alii libri etiam divini a latino sermone in linguam vernaculam pridem ab annis octo versi non vendantur, emanturve, nisi fuerint ab Ordinariis locorum recogniti sub pœnis contravenientibus infligendis. Similmente un altro Concilio per la stessa cagione si celebrò a *Parigi* dall' Arcivescovo di *Sens* (dal quale prese ancora il nome di Concilio di *Sens*). E primieramente nel decreto generale (1) i Padri proibirono sotto pena di scomunica *latæ sententiæ, ne qui cujuscumque conditionis aut status existant, prædicti* Lutheri *libellos, aut qui ab eo & suis sequacibus prodiisse adferuntur, deinceps comparent, habeant, & circumferant: aut in concionibus publicis, seu privatis confabulationibus, laudent, adprobent, tueantur, aut evulgent.* Dipoi (2) ne' decreti appartenenti a' costumi due ne opposero al disordine de' rei libri, il **XXXIII.** e 'l **XXXIV.** „ Qnia hæreticorum mos est (*ecco il primo*) non solum sacram „ Scripturam convellere, ac relicto vero sensu ad suam phantasiam con„ torquere: sed & sacros libros transferre, & in eisdem libris, ac Sa„ crorum doctorum, scholia quædam, & adnotationes marginales, sed „ depravatas adijcere, quo eam, quam pollicentur, libertatem ob ocu„ los obtrudant simplicium, eosque fallacibus errorum involucris quasi „ tenaci visco involvant, & in errorum labyrinthum conijciant. Inde est „ quod hujus sacri Concilii auctoritate, ac de consensu suffraganeorum „ nostrorum prohibemus, ne deinceps per provinciam nostram impri„ mantur libri sacri, aut sanctorum Doctorum, qui vel de fide aut mo„ ribus ecclesiasticis habeant tractatum, sine nostra, suffraganeorumque „ nostrorum per suas Diœceses speciali auctoritate, & permissione. Contra„ facientes ipso facto sententiæ excommunicationis subjaceant. Et si qui „ sint tales libri seu in provincia seu alibi impressi, prohibemus sub ea„ dem excommunicationis pœna, prædictos libros vendi, vel publicari, „ sine nostra (ut prius), suffraganeorumve nostrorum permissione. Adiji„ cientes sub prædictis pœnis, quod eisdem libris non adijciantur adnota„ tiones marginales, quæ hæresim sapiant, aut scandalosæ sint, ac pia„ rum aurium offensivæ. Verum quia (*seguita l' altro*) intelleximus li„ bros nonnullos scriptos lingua vernacula, & impios, & scandalosos, „ per nostram provinciam enchiridii more, a qnibusdam circumferri, & „ a laicis, pueris, ac mulieribus, interdum publice, aliquando occulte „ legi; qui etsi forte incertos habeant auctores, nemini tamen dubium „ est, eos ex materia operis ab hæreticis, & perditionis magistris pro„ diisse: de fratrum, & coepiscoporum nostrorum consilio, & consensu „ præcipimus sub excommunicationis pœna omnibus, & singulis cu„ juscumque status, conditionis, aut sexus, ut si quos habuerint libros, „ fidem, aut morem concernentes, a viginti annis citra in vulgari, seu „ latino sermone editos, eosdem ad Diœcesanum suum confestim defe„ rant: ut quum ab eo, aut ejus vicariis, & commissis visi fuerint se„ dulo, & examinati diligenter, eorumdem librorum vel interdicatur, vel „ permittatur lectio. Quorum quidem librorum, seu jam impressorum, „ sive

(1) *Labb. ivi col. 442.* (2) *Ivi col. 475.*

,, sive posthac imprimendorum, si lectio permissa fuerit, addatur eisdem ,, libris decretum Episcopi, quo significet per se, aut alios doctos, & ,, adprobatos viros seipsum examinationem diligentem fecisse, ac tunc ,, demum eorum publicationem permittere. Volumus autem hoc præsens ,, tam utile, tamque salubre statutum per singulas parochias provinciæ ,, nostræ ter, aut quater in anno publicari. ,, Trattanto in *Inghilterra* continuava a farsi guerra a' libri di *Lutero*, e de' suoi seguaci. Nel Sinodo di *Cantorbery*, che dal *Wilkins* riportò il *P. Mansi* nel quinto Tomo de' suoi *Supplimenti* a' Concilj del *Labbe*, furon questi severamente proibiti non solo in genere, ma in particolare parecchi, de' quali ne fu formato il catalogo.

AN. DI CRISTO 1529.

Concilio di Cantorbery contro i libri de' Luterani.

VII. Ne meno per la *Germania* s' interessò il Provincial Concilio *Coloniese*. Pensò questo Concilio in primo luogo alla riforma de' Breviarj, e de' Messali, come appar da questo suo decreto (1): Peculiaria Missarum ,, argumenta, recens præter veterum institutionem inventa, etiam Patribus displicuerunt, quod tantum mysterium pro adfectu cujuslibet tractari non deceat. Prosas indoctas nuperius Missalibus cœco quodam judicio invectas prætermittere per nos liceret. Videbimur ergo operæ precium facturi, si missalia perinde atque breviaria pervideri curemus, ,, ut amputatis tantum superfluis, & quæ superstitiosius invecta videri ,, possunt, ea tantum, quæ dignitati Ecclesiæ, & priscis institutis consentanea fuerint, relinquantur. ,, Quindi generalmente per gli altri libri stabilì il seguente decreto (2): ,, Præterea quum per abusum artis impressoriæ, librorum plurimum malorum emerserit, prohibemus, ne ulli ,, typographi, aut bibliopolæ, quempiam recens editum librum, aut ,, chartam, vel imprimant, vel vænum exponant, vel vendant publice, ,, vel occulte, nisi hic liber revisus, & charta, vel scripturam, vel picturam continens, per nostros ad hoc deputatos commissarios diligenter ,, perspecta sit prius; quæ & typographi nomen, & cognomen complectantur, atque eam civitatem, seu oppidum, in quibus excusa ,, sunt, nominatim designent. Quæ vero his caruerint, nullo pacto ,, vænum exponantur. Porro typographi, bibliopolæ, ac reliqui librorum institores, ac geruli, qui huic ordinationi contravenerint, præter ,, confiscationem librorum, pœnis etiam legalibus, ac pragmaticæ constitutioni Augustanæ subjacebunt. Contra quos in territoriis nostris fiscalis ,, noster acerrime inquirere, ac ad justarum pœnarum declarationem procedere non omittet. ,, La Prammatica di *Augusta* quì citata è del *Recesso*, come chiamano, di *Augusta* del MDXXX. (3). Ma *Carlo quinto* fece un nuovo editto per le *Fiandre* (4), in cui ordinava: *Primum ut nemo cujuscumque status, aut conditionis fuerit, posse debeat apud se habere, vendere, portare, dare, legere, prædicare, docere, tolerare, defendere, impertiri, aut disputare sive occulte, sive manifeste de doctrina, de scriptis, & libris, quos fecerunt, aut facere poterunt* Martinus Lutherus, Jo-

1536.

di Colonia, e lor decreti sopra i libri.

1540.

Nuovo editto di Carlo V.

(1) P. II. decr. XI. Labb. XI. ivi col. 505.
(2) P. XII. ivi col. 559.
(3) §. 58.
(4) Presso Coclea de Act. Luth.

AN. DI CRISTO 1540.

Johannes Wicleph, Johannes Huss, Marsilius de Padua, Oecolampadius, Ulricus Zwinglius, Philippus Melanchton, Franciscus Lamperti, Johannes Pomeranus, Otto Brunfelsius, Justus Jonas, Johannes Purpuri, *&* Gorcianus, (leggasi *Gocchianus*) *aut alii Auctores de eorum secta: similiter, & omnes aliæ sectæ ab Ecclesia reprobatæ, neque etiam doctrinas ab earum adhærentibus fautoribus, & fœderatis: neque etiam Nova Testamenta impressa apud* Hadrianum de Bergis &c. *Et siquis ejusmodi libros apud se habeat, ut statim comburat, sub pœnis declarandis, & exequendis &c.*

Varj Indici.

VIII. In quest' anno uscì un Indice *espurgatorio*, secondo che narra *Giorgio Serpilio* presso *Jugler* (1). Qualche anno dappoi i Teologi *Sorbonici* pubblicarono in *Parigi un Indice librorum hæreticorum*, il quale comincia dal MDXLII. (2). Allo zelo de' Dottori della Facoltà Teologica si unì il Parlamento di *Parigi*, e in quest' anno stesso fece ardere parecchi libri di *Calvino*, *Melantone*, e di altri Eretici. Quindi sull' esempio de' Dottori *Parigini* un simile Indice fu anche compilato dal Rettore, e dall' Academia di *Lovagno* per ordine di *Carlo V.*, e dato alle stampe (3). Questi esempj eccitaron forse il coltissimo Monsignor della *Casa* a intraprenderne uno anche in *Italia* coll' assistenza di dotti, e pii Teologi; e in fatti in *Venezia*, ov' egli era allora Nunzio della Sede Apostolica, lo divulgò. Nel Catalogo della libreria *Bunaviana* (4), si dubita non sia forse errore di stampa negli *eccerti* dello *Schoettgenio* (5) l'anno MDXLVIII. posto alla prima stampa di quest' indice. Ma non v' ha luogo a dubbio. La prima edizione è di quest' anno.

1543. 1546. 1548.

1549. IX. Anche a *Colonia* pensavasi di fare un Indice. Intanto nella Quaresima dell' anno seguente si adunò ivi un Concilio, e volendovisi dichiarare, *qui libri Parochis, & Concionatoribus sint vitandi, & fugiendi* fu fatto questo decreto (6): ,, compertum nobis est, simplices & indoctos parochos, quibus non est datum pura ab impuris discernere, obvios quosque de negociis religionis tractantes libros emere, & eos potissimum, qui speciosis titulis venditantur, quales sunt conciones adversariorum, & commentarii eorum in sacras Scripturas. Quamvis autem quidam eorum speciem pietatis alicubi præseferre videantur, habent tamen, quotquot sunt, latens sub melle venenum, unde incauti, & se contaminant ipsos, & auditores quoque. Idcirco paterna solicitudine pro grege nostro soliciti, ne pabulum mortis pro vitæ pabulo ei porrigatur, præcipimus omnibus fidelibus, quorum animæ curæ nostræ a Deo commissæ sunt, potissimum verbi Dei tractatoribus, sub anathemate, quod alias incurrant, ut sibi caveant, non modo ab his, quæ ex officina venerunt *Lutheri*, *Buceri*, *Calvini*, *Oecolampadii*, *Bullingeri*, *Francisci Lamperti*, & *Philippi Melancthonis*, quos constat omnia ,, sua

(1) *Bibl. hist. litter. T.* III. *p.* 1659.

(2) Veggasi di questo Indice lo *Schoettgenio Commentat.* I. *de Indicib. libror. probibitor.* §. II. *p.* 6. *L'Argentré* lo hà ristampato *Tom.* II. *pag.* 134.

(3) Schoettg. *ivi pag.* 9.

(4) *Tom.* I, *pag.* 496.

(5) *Comm.* II. *de Indicib. libror. probibitor.* §. 6.

(6) *Labb.* XIV. *col.* 635.

,, sua scripta ad decipiendum , & seducendum homines a vera fide edi-
,, disse : fugiant etiam *Corvinum* , *Capitonem* , *Brentium* , *Pomeranum* ,
,, *Pellicanum* , *Musculum* , *Sarcerium* , & *Christophorum Hegendorphinum* ,
,, *Osiandrum* , *Spangenbergium* , *Oldendorpium* , *Hermannum Bonnum* ,
,, *Hedionem* , & ejus in Ecclesiasticam historiam pestilentissima supplemen-
,, ta , chronicon *Sebastiani Franck* , & quidquid ejus est farinæ , donec
,, pleniori catalogo libros contagiosos per hanc tempestatem editos eis in-
,, dicaverimus . ,, Intanto l'Apostata *Pier Paolo Vergerio*, prese ad esaminar il detto Indice del *Casa*, ed essendogli paruto di scoprirvi per entro parecchi errori , lo fece ristampare senza luogo col seguente titolo , accompagnandolo con un suo maledico , e perverso discorso : *il Catalogo de' libri , li quali nuovamente nel mese di Maggio nell' anno presente* MDXLIX. (1) *sono stati condannati , e scomunicati per eretici da* Monf. Giovanni della Casa *Legato di* Venezia , *e da alcuni Frati . E' aggiunto sopra il medesimo Catalogo un judicio , e discorso del Vergerio . Et ejecerunt eum foras : Joh.* IX. *Qui habitat in cælis , irridebit eos* . Ps. 4. MDXLIX. 4. ,, Nel principio ,
,, dice lo *Zeno* (2) , sta l' intiero *Catalogo* consistente in sei facciate , e
,, due colonne per faccia , seguitato da un decreto del *Nunzio* , e sotto-
,, scritto *da Bartolommeo* dal *Cappello* suo Segretario . Il discorso del
,, *Vergerio* esamina il detto *Catalogo* , e vi scuopre alcuni sbagli di fatto
,, o nel nome degli Autori dannati , ovvero nel titolo dei libri proibiti ,
,, quà e là correggendoli , ma non senza spargervi dappertutto i suoi soliti
,, errori , e le sue perverse opinioni ; e in particolare condanna , che
,, tra essi vengano collocati per eretici certi libri , ne' quali di tutt' altro ,
,, che di dogmi , e di materie di fede , si tratta : il che fu ben preveduto
,, to (3) a detto del Card. *Pallavicino* (4) dal celebre *Daniel Barbero* ,
,, Coadjutore di *Aquileja* fin d' allora , che si prese a discutere questo af-
,, fare nel Concilio , ove ricordò , che l' *Indice di* Paolo IV. *richiedea*
,, *gran correzione , quando nello stesso modo proibiva un libro di licenza*
,, *giovanile , e un altro di pravità ereticale* . ,, Intanto che il *Vergerio* face-

1550.

(1) Nella Biblioteca *Smithiana pagina* .CCCCXCIII. leggesi MDXLVIII. , ma per errore di stampa . E certo non pure il diligentissimo *Apostolo Zeno* segnò l'an. MDXLIX. ma così sta ancora e nella Biblioteca di Storia Letteraria del *Jugler* , e nella Libreria *Bunaviana* ; anzi perchè non si creda piuttosto questo fallo di stampa , che altro della Libreria *Bunaviana*, si osservi, che se il compilatore non ci avesse veramente trovato il MDXLIX. , non avrebbe potuto dubitare d'errore di stampa nell' anno MDXLVIII. notato dallo *Schoetgenio* . Dunque tutto l' errore è della *Biblioteca Smithiana* . Nè però dee credersi , che siaci stata nel MDXLIX. una *Veneta* ristampa dell' Indice del *Casa* , e che il *Vergerio* abbia ignorata l' edizion prima del MDXLVIII. No : il MDXLIX. che certamente sta , come or dicevamo , nel frontispizio dell' opera *Vergeriana* , ha data occasione a immaginare una ristampa del MDXLIX. ma quell' anno fu un errore dello stampatore di quell' insolentissimo libro in vece del' MDXLVIII. , che il *Vergerio* vi avea posto . Perocchè il *Vergerio* stesso come vedremo *or ora in altra nota* , espressamente scrive , che il Catalogo del *Casa* uscì in *Venezia* nel MDXLVIII.

(2) Nelle *annotazioni* alla Biblioteca del *Fontanini T.* II. *pag.* 16.

(3) Dovea dirsi , non già *fu ben preveduto* , ma *occasion diede al* Barbaro *di ricordare*, perocchè solo nel MDLXII. , nel qual anno vedremo essersi in *Trento* trattato di questo affare , il *Barbaro* tal cosa pronunziò :

(4) *Ist. del Conc. di* Trento *lib*. XV. *c*. XIX. §. 5.

AN. DI CRISTO 1550. 1551. 1552. 1554.

faceva guerra all' Indice del Nunzio di *Venezia*, *Giulio* III. nella Bolla *in Cœna Domini* inserì il primo la general formola di condanna di tutti i libri degli Eretici. Anche la Facoltà di *Lovagno* riprodusse in questo tempo il suo Catalogo del MDXLVI. continuato fino a quest' anno. *Jugler* ne cita una versione Alemanna di *Mattia Flacio Illirico*, la qual sarà senza dubbio infetta di velenosa maldicenza, e di errori. Con ugual zelo la Facoltà Teologica di *Parigi* proseguì il suo Indice dal MDXLIV. fino al MDLI. (1). Malgrado poi che se n' avesse il *Vergerio*, l' Indicetto di Monf. della *Casa* fu ristampato per la seconda volta nel MDLII. in *Firenze*, in *Milano* nel MDLIV. e di nuovo lo stesso anno in *Venezia* con questo titolo, che lo *Schoettgenio* riporta nella seconda sua *Commentazione de Indicibus librorum prohibitorum: Cathalogus librorum Hæreticorum, qui hactenus colligi potuerunt, a Viris Catholicis supplendus in dies, siqui alii ad notitiam devenerint, de commissione Tribunalis Sanctissimæ Inquisitionis* Venetiarum, Venetiis *apud* Gabrielem Jolitum de Ferrariis, *& fratres* MDLIV. 8. L'Indice di *Milano* fu ristampato dal *Vergerio* con note degne di lui, e con questo sceleratissimo titolo, come dal Tomo XXXVIII. del *Niceron* si trae: *Catalogo dell'* Arcimboldo *Arcivescovo di* Milano, *ov' egli condanna, & diffama per Heretici la maggior parte de' figliuoli di Dio, & membra di* Christo, *i quali ne' loro scritti cercano la riforma della Chiesa Christiana*, MDLIV. 8. Il *P. Ruele* (2), il quale mostra di avere ignorato l' Indice di Monf. *della Casa*, sembra difficile ad ammettere tante stampe d' Indici, perchè il *Rainaudo*, il quale prima di ogni altro avea accennate le ristampe fatte dell' Indice del *Casa tace i luoghi, dove si credono impressi, seppur*, dic' egli, *non sono ristampe del* Lovaniese, *e* Parigino. Ma se il *Rainaudo tace i luoghi, dove si credono impressi*, non li tacque il *Fontanini* da lui medesimo citato (3): e se questo Prelato con qualche iperbole disse di quell' Indice di Monf. della *Casa*, *che un suo specialmente la Sede Apostolica* ne avea promulgato, *il quale fu stampato in Venezia*, quando si sa, che *Paolo* IV. fu il primo, che ordinasse alla Sacra Inquisizione di farlo, non dovea perciò negarglisi fede quanto all' esistenza di quest' Indice, che in qualche vero senso potea chiamarsi della *Sede Aapostolica*, e perchè fatto fu da un *Nunzio della Sede Apostolica*, e perchè è del tutto improbabile, che da lui fosse fatto senza previo assentimento del Papa, che era *Paolo* III. Era piuttosto a riprendere il *Fontanini* per aver mentovata una ristampa dell' Indice del *Casa* fatta in *Venezia* nel MDLII. quando doveala dire di *Firenze*, e forse ancora per avere in parlando dell' edizioni del MDLIV., tra le quali non dovea aver luogo la *Fiorentina* uscita due anni prima, per aver, dico, in parlando di tali edizioni usata la formola *un altro indice*, quando queste non furono nella sostanza, che nuove ristam-

(1) Nella Libreria *Colbertina* [*Part.* II. *pag.* 1360.] è citato questo libro, che fu stampato a *Parigi*, col titolo di *Catalogue des livres examinez, & censurez par la Faculté de Theologie de Paris depuis* MDXLIV. *jusqu' en* MDLI. 12. Anche questo secondo Indice *Parigino* trovasi ristampato nella Raccolta dell' *Argentrè*.

(2) *Saggio dell' Istoria dell' Indice Romano &c. pag.* 121.

(3) Bibliot. della Eloquenza Italiana *Tomo* II. della edizion *Zeniana p.* 13.

AN. DI CRISTO 1556. 1557.

ſtampe dell'Indice del MDXLVIII., come le ha credute il *Jugler* (1); benchè accreſciute di qualche libro, e in alcuni luoghi corrette. Nuove giunte certamente fecero i *Lovanieſi* al loro Catalogo del MDL., e con editto di *Carlo quinto* lo pubblicarono, come abbiamo da *Van-Eſpen*.

Primo. Indice di Paolo IV.

X. Ma finalmente *Roma* volle ella medeſima dare un Indice. *Paolo* IV. ſiccome ho poc'anzi accennato nel MDLVII. commiſe alla Sacra Congregazione della Inquiſizione la teſſitura di un Catalogo generale, e ſe ne ha un indice ſtampato lo ſteſſo anno in *Roma* per *Antonio Blado* Stampator Camerale in 4. Rariſſima è queſta ſtampa, perchè ſubito fu ſoppreſſa, ne mai pubblicata; onde maraviglia non è, che non ſolo la taceſſe il *Vergerio*, ma l'ignoraſſer pure lo *Spondano*, e 'l Cardinale *Franceſco Albizzi* (2); i quali ſcriſſero bensì, che foſſe da *Paolo* IV. ordinato l'Indice, ma che ſolo fu terminato nel MDLIX. Erane queſto il frontespizio: *Index Auctorum, & librorum, qui tamquam hæretici, aut ſuſpecti, aut pernicioſi ab Officio* S. Romanæ *Inquiſitionis reprobantur, & in univerſa Chriſtiana Republica interdicuntur*. Dietro il frontiſpizio ſi legge così: *Index alphabetico ordine diſtinctus eſt; ſingula inſuper alphabeti elementa ſerie non vacant*.

In primis nomina, ſive vulgatiora cognomina diſponuntur eorum, qui tamquam ex profeſſo errantes, & in errorem mittentes, cum univerſis conſcriptionibus ipſorum, cujuſcumque argumenti ſint, pro damnoſiſſimis habentur.

His ſuccedunt libri a notis Auctoribus editi, ea ratione rejecti, quod vel ad hæreſim, vel ad aliquod præſtigioſæ impietatis, aut obſcœnæ alicujus turpitudinis genus, vel omnino ad intolerabiles errores ſubinde allicere, ſatis ſuperque diu exploratum eſt.

Poſtremo loco redactæ ſunt inſcriptiones librorum, qui ut plurimum ab incertis hæreticis confecti, peſtilentiſſimis doctrinis referti ſunt.

Queſte ſono le trè claſſi, nelle quali ſi diſtinſero eziandio i ſuſſeguenti Indici, fino a che ſi mutò in Alfabetico. A piè dell'Alfabeto de-

T

(1) Che il *Jugler* ſiaſi bene apposto così credendo, n'è teſtimonio in ciò irrefragabile il *Vergerio*. Sentaſi quello, che egli in propoſito di queſt' Indici ſcrive nelle annotazioni *in Catalogum Hæreticorum* [*Tom.* 1. *oper. adverſus Papatum fol.*246.]. *Contra hunc* [parla dell' Indice del Caſa] *qui omnium primus in* Italia *prodiit, novum ſcilicet menſtrum an.* MDXLVIII. Venetiis *impreſſum ſcripſi quadam* Italice &c. *Quare haud multo poſt, anno ſcilicet* MDLII. *alterum* Florentiæ *promulgarunt, in quo emendarunt quidem, quod fuiſſent a me moniti, nonnullos errores, ſed novos, & quidem valde pudendos addiderunt. Cum vero contra hunc quoque ſtilum acuere zelus gloriæ Dei me impuliſſet* [bugiardo!] *ecce tertium concinnarunt anno* MDLIV. Mediolani, *emendatis quidem aliquot erroribus, quos ego indicaveram, ſed additis interim nonnullis nihilo deformioribus, quam fuerant priores: Quid multa? Quartum quoque* Venetiis *eodem anno* MDLIV. *ediderunt, quem cum vidiſſem novis quibuſdam ineptiis, atque ſtultitiis, & pene furoribus refertum, hunc quoque excipiendum putavi meo ſcripto, non Italico*. Così il *Vergerio*. Ma con qual ragione ſupporrebbeſi, che in queſto novero di fatto ſia egli ſtato o male informato, o mentitore? A ſtare a ciò, che ne dice lo *Zeno*, parrebbe, che il *Vergerio* non aveſſe cenſurato, che l'Indice del 48. e del 59. Non ſarà però inutile l'aver riportato queſto paſſo del *Vergerio*, dal quale impariamo, ch'egli impugnò lo ſtile anche contro gl' Indici del 52. e del 54.

(2) Nella *Riſpoſta* alla Sacra Inquiſizione, compoſta già dal R. P. *Paolo Servita* p.219.

AN. DI CRISTO 1557.

degli Autori, e della terza classe si leggono queste parole: *libri omnium enarratorum hæreticorum, sive auctorum, ubicumque, & quandocumque excusi, scripti, vel exscripti fuerint, ab universis sub censuris, & pœnis in decreto S. D. N. expressis caveantur*. Il decreto però quivi accennato, non vi si vede. Dopo v'è a c. 65. un Catalogo di Biblie impresse dagli Eretici in *Parigi*, in *Anversa*, in *Basilea*, in *Lione*, ed altrove, e a c. 69. altro di nomi di stampatori macchiati di tal pece, od almeno sospetti. Non è nota di questo Indice altra copia, che una esistente nella libreria de' PP. *Carmelitani* alla *Traspontina*, forse perchè nella general soppressione, che è stata accennata, restò in mano di alcuno de' deputati, e da lui passò a quella Biblioteca.

1558. *Secondo. Indice di* Paolo IV.

XI. Avendo *Paolo* fatto sopprimer quest' Indice, nel MDLVIII. comandò, che lavorato ne fosse un più copioso. Tra quelli, che a tal uopo furono adoperati, non deve tacersi Fra *Cristofaro* da *Padova* Generale degli *Agostiniani*, il quale riferì poi nel Concilio di *Trento* (1) essersi fatto il nuovo Indice *con somma diligenza, traendo i volumi dalla libreria Vaticana, veggendo gl' Indici delle altre Provincie, e dividendone la cura tra Teologi di varie Religioni*. Finalmente sul principio del seguente Gennajo comparve il libro con questo titolo: *Index auctorum, & librorum, qui ab officio Sanctæ* Romanæ, *& universalis Inquisitionis caveri ab omnibus, & singulis in universa Christiana Republica mandantur, sub censuris contra legentes, vel tenentes libros prohibitos in Bulla, quæ lecta est in* Cœna Domini, *expressis, & sub aliis pœnis in decreto ejusdem sacri officii contentis. Index venumdatur apud* Antonium Bladum *Cameralem Impressorem de mandato speciali sacri officii*. Romæ *anno Domini* MDLIX. *mense Januario* (2). Due edizioni ne furono fatte, una in 4. e l' altra in 12., e in questa a piè del decreto della Sacra Inquisizione, il quale segue subito dopo il frontispizio, si legge: *die* XXX. *Decembris* MDLIX. *præfatæ litteræ affixæ & publicatæ ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum*; le quali parole non trovansi almeno in tutti gli esemplari dell' Edizione in 4. Fu ristampato quest' Indice l' anno stesso in

1559.

(1) Pallavic. *Ist. del Conc. di Trento lib. 1. cap. 19. §. 9.*

(2) In qualche esemplare, come è quello, che aveva il P. *Ruele*, manca nel frontispizio il luogo, l'anno, e 'l nome dello Stampatore; ma a piè del frontispizio sta colla penna notato il giorno, e l'anno, in cui fu distribuito, ed intimato al Clero secolare, e Regolare. Così nell' esemplare della *Traspontina* presso il citato P. *Ruele* [p. 123.] sta scritto: *datus est in Transpontina die 2. Januarii* MDLIX. *summo mane*. E' dunque indubitato, che nel Gennajo del MDLIX. fu pubblicato quest' Indice. Ma come dunque il Decreto del Sant' Ufficio fu dato a' 30. di Dicembre dello stesso anno MDLIX.? Se nel decreto la data non prendesi *a Nativitate*, come io altri simili decreti del Sant' Ufizio del MDCI. e del MDCVI. riportati nell' Indice di Alessandro VII. ho osservato, bisognerà dire, che sia corso errore, e che debba leggersi MDLVIII. In fatti il ch. P. Ab. *Monsacrati*, il quale ad una rara erudizione accoppia una pari umanità, e avendo con sua non leggiera fatica riveduta quest' opera, mi ha gentilmente comunicate molte importanti notizie, massimamente intorno a quest' Indici, mi fu avvertito, che in questo stesso anno MDLVIII. sotto li XXI. di Decembre *Paolo IV.* avea rivocate tutte le facoltà, e licenze *tenendi, & legendi libros hæreticos, seu de hæresi suspectos, quibusvis personis hactenus concessas*.

in *Venezia* da *Girolamo Giglio, e compagni* in 8. in *Genova de mandato Officii Sanctæ Inquisitionis* senza data di anno, ma nondimeno coll'arma di *Paolo* IV. nel frontispizio, e in *Avignone*. Nelle *Spagne* vedesi uscire un in 4. col titolo: *Catalogus librorum, qui prohibentur mandato* Ferd. de Valdes, Hispalensis *Archiepiscopi, Inquisitoris Generalis Hispaniarum Pinciæ a.* MDLIX. ma non avendolo sotto gli occhi non sò se sia l'Indice di *Paolo*, o come pare, qualche altro sul modello di quello. Questo sò, che l'Indice di *Paolo* anche subito fu censurato dal *Vergerio* in un empio libercolo, che intitolò: *Agl' Inquisitori, che sono per l'Italia, del Catalogo di libri eretici stampato in Roma nell' anno presente* MDLIX. Non v'è data di luogo, ma nel Catalogo della Librerla *Bunaviana*, e nelle note all'*Introduzion* dello *Struvio in notitiam rei litterariæ* (1) dalla dedica al Re di *Boemia* si conghiettura, che questo libello di *Vergerio* sia stampato a *Tubinga*. Più fece *Vergerio*. L'anno appresso lo ristampò con note latine. Erane questo il titolo: *Postremus Catalogus hæreticorum* Romæ *conflatus* MDLIX. *continens alios quatuor Catalogos, qui post decennium in Italia, nec non eos omnes, qui in* Gallia, *&* Flandria, *post renatum Evangelium fuerunt editi, cum annotationibus* Vergerii. Pfortzhemii *excudebat* Corvinus MDLX. 8.

1561.

Modificazioni dell' Indice di Paolo IV.

XII. Parve ad alcuni, che con troppo rigore in quest' Indice fosser proibiti parecchi libri, che poteansi tollerare, e per vantaggio degli studianti, e per non inasprire soverchiamente gli animi già inferociti de' Novatori. *Paolo* IV. però, il quale non mirava se non al bene della Cristiana Repubblica, a' 24. Giugno del MDLXI. fece dal Cardinale *Michele Ghislieri* detto l'*Alessandrino* allora Supremo Inquisitore pubblicare una notificazione intitolata *Moderatio Indicis librorum prohibitorum*. Concedevasi in essa 1. ut *tollerentur ex Indice libri, qui nulla alia ratione prohibiti sunt, nisi quia ab impressoribus suspectis emanarunt*. 2. *versiones Catholicorum Doctorum tollerentur factæ ab Hæreticis, dummodo tollantur hæreses*. 3. *libri Catholicorum non alia ratione prohibiti, nisi, quia præfationes, summulas, & scholia habent hæreticorum; purgati tolerentur*.

EPOCA VI.

DALL' ANNO 1562. AL 1664.

Indice del Concilio di Trento.

1562.

Propensi nel Concilio l' Impresa dell' Indice.

I. UNa delle principali cure, che i Padri del Sacro Concilio di *Trento* si presero, fu quella di formare un Indice de' libri, dalla lettura de' quali si dovesse il popol fedele riguardare. Fuori di quel di *Gelasio* non abbiamo nell' antichità altro simile Indice. La stampa, e la moltiplicità degli Eretici degli ultimi tempi han domandato questo Catalogo. Quando non eranci che libri a penna, la noja di ricopiarli, e le grosse som-

(1) P. II. pag. 825.

AN. DI CRISTO 1562.

somme, che perciò appunto richiedevano i Copisti, facevano, che non molto si spargessero co' libri gli errori. Ma l' invenzion della stampa avendoci fornito un mezzo di moltiplicar gli esemplari dell' opere, quanto ci piace a non grande costo di danaro, avea agli Eretici aperta una strada facilissima di diffondere per ogni parte di mondo a lor talento i falsi dommi. D' altra parte chi non sà le varie e differenti sette, che sul principio del sedicesimo secolo sorsero ad infestare la Chiesa? e 'l furore, con cui studiaronsi a gara i favoreggiatori loro di disseminare con diversi libri di ogni maniera e volgari e latini nelle Corti de' Principi, nelle Accademie de' Letterati, ne' Chiostri delle Vergini, nelle officine degli Artigiani, ne' ridotti degli sfaccendati il mal conceputo lor veleno? Voleaci a tanto male un forte riparo, e questo essere non poteva, che compilare un indice di tanti perniciosissimi libri, per avvertire i popoli, che sen ritraessero dalla dannevol lettura. E ben vero, che avendo il Pontefice *Paolo* IV. con accurata diligenza d' uomini valorosi pubblicato l' Indice, del quale abbiamo poc' anzi parlato, parea, che non dovesse il Concilio riveder di propria autorità le cose, nelle quali avea posta mano la Sede Apostolica. Però secondo il pensier de' Legati si fece venire un Breve del Papa, che invitava i Padri a questo lavoro. Ma quando la formazione dell' Indice fu proposta in Concilio, discordanti furono le sentenze de' Padri. Io le riferirò colle parole del *Pallavicino* (1).

Varie sentenze de' Padri.

,, *Antonio Elio da Capo d' Istria*, il quale allora come Patriarca ,, di *Gerusalemme* avea la primiera voce dopo i Cardinali; commendò ,, l' impresa, come tale, in cui concorrevano singolarmente i due capi ,, della lodevolezza, l' utilità, e l' arduità. Intorno alla prima dimo- ,, strò, quanto importasse il separare i libri sinceri dagl' infetti per man- ,, tener la pietà. Intorno alla seconda andò ponderando, qual dottrina, ,, qual accuratezza, qual fatica si richiedesse ne' censori, i quali do- ,, vessero giudicare, non sopra i costumi di pochi cittadini loro con- ,, temporanei; ma sopra le scritture di tutti gl' ingegni, che da qua- ,, lunque età le avessero tramandate alla presente. Parergli dunque, che ,, a' Legati convenisse fare una scelta di Padri uguali a tanto lavoro.

,, *Daniel Barbaro* Coadiutore d'*Aquileja* ricordò, che l' Indice di ,, *Paolo Quarto* richiedea gran correzione, quando nello stesso modo ,, proibiva un libro di licenza giovanile, e un altro di pravità ereticale: ,, Esser di pari nocivo ne' Governi e che i delitti non sien puniti, e ,, che i disuguali delitti sieno ugualmente puniti.

,, Ll'Arcivescovo di *Granata* sconsigliò da questa occupazione, co- ,, me da lunghissima, e che avrebbe distratto il Concilio da faccende più ,, alte e più bisognose dell' immediata sua opera. Al che aggiunse quel ,, di *Braga*, potersi ciò commettere all' Accademie di *Bologna* in *Ita-* ,, *lia*, di *Parigi* in *Francia*, di *Salamanca* in *Ispagna*, di *Coimbra* in ,, *Portogallo*, con vietar loro fra tanto di conferir il dottorato a ve- ,, runo, acciocchè fossero stimolate alla prestezza.

(1) *Istor del Conc.* di Trento *lib. xv. c. 19.*

,, Do-

„ *Donato Lorenzi* Vescovo d'*Ariano* disse: ogni difficoltà cedere „ all'industria; nè quell'inclita adunanza esser tale o nel valore o nella „ virtù, che non facessero per lei le inchieste di gran fatica, purchè „ di gran giovamento: Potersi la prima scemare, chiamando a parte „ alcuni di coloro, che vi furono deputati da *Paolo*, o procacciando „ dal Pontefice le note fattevi allora.

„ Frate *Egidio Foscarario* Vescovo di *Modena* parlò in questa sen„ tenza: non esser la difficoltà sì grande, che non potesse superarsi „ con osservare due regole insegnate da' Maestri per diminuirla: torre „ gl'impedimenti, e multiplicare le forze. Che 'l primo sarebbesi „ fatto col proibire senz'altra discussione que' libri, i quali concorde„ volmente erano detestati per ereticali, e col lasciare intatti quelli, „ che dall'Antichità venivan riconosciuti per apocrifi, ma non per pra„ vi; come l'Evangelio di *Nicodemo*: volersi dunque esaminar solo „ i dubbiosi, e scritti dopo le moderne eresie. Che il secondo sa„ rebbesi conseguito col chiamare fuor di Concilio valenti uomini in „ ajuto, e col prender informazione da quelli, che vi lavorarono a „ tempo di *Paolo*: doversi nel giudicare pigliar la regola, per quanto „ si poteva, da' Santi Padri; per figura da ciò, che arreca *S. Girolamo* „ nell'epistola a *Tranquillino*, perchè si permettessero i libri di *Origene* „ e da Sant'*Agostino* nel proemio sopra il Salmo centesimo ventesimo „ sesto, ove rende ragione, perchè Iddio volesse, che le divine Scrit„ ture si leggessero nelle Chiese sotto nome di *Salomone*, il qual per „ libidine cadde in idolatrìa e fu riprovato.

„ Fra *Marco Laureo Domenicano* Vescovo di *Campagna* convenne „ con la precedente sentenza, eccetto nell'esempio de' libri d'*Origene*: „ allegando disparità, perciocchè egli, e *Tertulliano* non furono ricono„ sciuti per eretici, mentre vivevano, come i moderni, di cui allor si „ trattava. Aggiunse, non doversi imprender dal Concilio l'esame di „ tutti i libri, ma solo di quelli, che fosser notati d'eresia: gli altri, „ ch'erano in maggior numero, volersi commettere a più privati, e „ meno occupati censori.

„ Fra *Vincenzo Giustiniani* General de' *Predicatori* consigliò, che fra „ i deputati alla formazione dell'Indice non si ponessero ne Generali, ne „ Frati: e che si scrivesse alle Università, perchè mandassero gl'Indici „ da se fatti.

„ Fra *Cristoforo* da *Padova* General degli *Agostiniani* riputò, che „ non dovesse farsi un indice nuovo da capo, ma riformarsi quello di „ *Paolo*, nella cui formazione diceva di aver anch'egli partecipato: e „ riferiva, essersi fatto ciò con somma diligenza, traendo i volumi dalla „ libreria Vaticana, veggendo gl'indici dell'altre Provincie, e dividen„ done la cura fra Teologi di varie Religioni. Restar quello solo bisogno„ so di qualche maggior chiarezza; aggiugnendo a ciascuno de' libri in„ terdetti il nome, e 'l cognome dell'Autore, e l'anno dell'impressio„ ne: imperocchè talvolta per questo difetto accadeva, che i libri inno„ cen-

AN. DI CRISTO 1562.

,, centi patissero la pena de' rei: avvervene pur di quelli, che fra molte ,, cose buone contenevano qualche male; e questi convenire, che s'emendassero, non si rifiutassero in tutto: essendo tale l'imperfezione terrena, che chi volesse bandire tutto quel bene, il quàl non è puro, e non ,, più tosto affaticarsi in purificarlo, priverla d'ogni bene il mondo.

,, Singolare fu la sentenza di *Pietro Contarini* Vescovo di *Baffo*, la ,, quale dal *Soave* è ascritta a molti altri, e non a quel, che fu solo a ,, proporla, ed a sostenerla. Egli dunque, siccome oltre modo affezionato alla memoria di *Paolo*, di cui era stato familiarissimo avanti al Pontificato, e da cui poscia avea ricevuta la mitra, fu di consiglio, che ,, nulla il passato Indice si alterasse: essere più veramenre intemperanza, ,, che zelo de' nuovi ingegni il voler riformare le opere degli antecessori, ,, non per render quelle migliori, ma per mostrar se maggiori: guardassero, che con rivocar le ordinazioni de' passati non invitassero i futuri a ,, seguir i loro esempj nell'annullare i loro decreti.,,

Decreto su ciò del Concilio.

II. ,, Erano stati, segue il *Pallavicino*, lunghissimi i Padri nel pronunziar le senteaze, come avviene, specialmente nelle sublimi Adunanze, quando l'avidità di farsi ascoltare non è ancor pasciuta con ,, l'uso, ne rintuzzata dalla stanchezza. Onde in una Congregazione intorno a trenta soli avevano parlato: sì che fu mestiero ricongregarsi ,, molte volte. Finalmente convenendo i più, che si assegnasse ad alcuni ,, la cura dell'Indice, e si desse agli Eretici un ampio salvocondotto; i ,, Legati richiesero l'Assemblea, che deputasse e tali censori di libri, e ,, i componitori del futuro decreto. Ma essendone a viva voce lasciata ,, loro l'elezione, scelsero diciotto de' Padri per l'impresa dell'Indice; ,, con podestà e ad essi d'impiegarvi anche i minori Teologi, e agli altri ,, di ricordar loro ciò, che ciascuno giudicasse in quella materia.,, Fu allora così stabilito, ma il decreto non fu letto, che a' 26. di Febbrajo nella Sessione XVIII., e seconda dopo la nuova convocazion del Concilio fatta da *Pio* IV. La contenenza del decreto era tale:,, Esser l'intento del ,, Concilio, che la dottrina della Chiesa imbrattata, ed oscurata per le ,, discordanti opinioni di molti, si riducesse al pristino suo splendore, e ,, nitore: Che i costumi, i quali aveano torto dall'antico istituto, fossero rivocati a forma di miglior vita: e che 'l cuore de' Padri tornasse ,, a' Figliuoli, e quel de' figliuoli a' Padri. Avendo perciò veduto, ,, che 'l numero de' perniziosi libri, ne' quali si conteneva, e si diffondeva la depravata dottrina, erasi fuor di misura multiplicato, onde ,, n'erano uscite con pio zelo in varie Provincie, ed anche in *Roma* varie ,, censure; ne però veruna medicina avea giovato contro al male, essersi ,, giudicato dal Sinodo, che una scelta di Padri esaminassero con diligenza ,, ciò, che far convenisse tanto sopra i libri, quànto sopra le censure, ,, con darne poi relazione al Concilio, il qual separasse le pellegrine dottrine, quasi zizania, dal frumento della verità cristiana, deliberando ,, ciò, che servisse per levare gli scrupoli alle coscienze, e le cagioni ,, alle querele de' molti: Volere pertanto, che ciò si spargesse alla no-

,, ti-

„ tizia di ognuno, affinchè chiunque stimava, appartenergli alcuna delle „ suddette cose da trattarsi in Concilio, sapesse, che troverebbe quivi benigna udienza.„

AN. DI CRISTO 1562.

III. I deputati, uno de' quali fu il grande Arcivescovo di *Braga Bartolommeo* de *Martyribus Domenicano*, posero con molta cura mano al lavoro, e già sulla fine del MDLXIII. era questo terminato. Ma perchè il Concilio stava per chiudersi, nè avea tempo di rivederlo, fu determinato nella Sessione XXV. ed ultima, che l' opera fosse mandata al Pontefice, il quale vi prendesse l' opportuna deliberazione. „ Terminato, e licenziato il Concilio a' 4. di Dicembre del MDLXIII. con infinito giubilo, „ e indicibil gioja del Cattolicismo, e portato l' Indice a *Roma*, (perchè „ io usi le parole del *P. Ruele*) non si contentò *Pio* IV. della fatica, e „ diligenza usata da que' Padri, ma da se stesso volle esaminarlo, e „ farlo esaminare da molti Prelati, e uomini dottissimi; indi trovatolo „ esatto, lo confermò con sua special Bolla segnata sotto il dì 24. Marzo 1564., e dandone la cura dell' impressione a *Paolo Manuzio*, vi fe „ premettere la medesima. Il suo titolo è questo: *Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per Patres a* Tridentina *Synodo delectos*, „ *auctoritate Sanctiss. D. N.* Pii IV. *Pont. Max. comprobatus*. Romæ „ *apud* Paulum Manutium, *Aldi F. in ædibus Populi Romani in* 4. „ Segue dopo l' accennata Bolla di *Pio* IV. una bella dissertazione del *P. Francesco Foreiro Domenicano* di *Lisbona*, il quale era stato Segretario della Deputazione. Non sarà inutile il riportarla, dandosi in essa ragione di tutto l' operato allora in questo genere.

1564. *L' Indice terminato si pubblica da Pio IV.*

„ Quum sancta œcumenica *Tridentina* Synodus, iis rationibus adducta, quæ in secundæ sessionis decreto sub Beatissimo *Pio* IV. Pont. Max. „ explicata sunt, censuisset, ut Patres aliquot, ex omnibus fere nationibus delecti, de librorum censuris quid statuendum esset, diligenter „ cogitarent, in eam tandem sententiam post diuturnam deliberationem „ venerunt, ut judicarent, nihil utilius fieri posse, quam si *Romanus* „ ille prohibitorum librorum index, ab Inquisitoribus *Romæ* postremo „ confectus, paucis tantum demptis, atque etiam additis retineretur; „ quippe qui cum magna maturitate a multis viris doctis compositus, „ plurimos comprehendat auctores, atque in ordinem satis commodum „ digestus esse videatur.„

„ Quoniam vero intelligebant, propterea in aliquibus provinciis, „ ac locis hactenus eum Indicem receptum non esse, quod in eo quidam „ libri prohiberentur, quorum lectione viri docti privati magno incommodo adficerentur, atque animadvertentes etiam, in eo esse nonnulla „ parum explicate posita, quæ interpretatione indigerent, re multum „ diuque deliberationibus agitata, ac viris etiam ex omni natione, Theologicæ facultatis scientissimis, in consilium adhibitis, subjectas regulas „ componendas judicarunt, ut quoad ejus fieri posset, dictorum hominum commodis & studiis, salva veritate, ac religione prospiceretur.„

„ Illud igitur imprimis observare oportet, unamquamque pene Alphabeti litteram, tres habere classes.„ „ In

AN. DI CRISTO 1564.

,, In prima non tam libri, quam librorum ſcriptores continentur, qui ,, aut hæretici, aut nota hæreſis ſuſpecti fuerunt: Horum enim Catalo- ,, gum fieri oportuit, ut omnes intelligant, eorum ſcripta non edita ,, ſolum; ſed edenda etiam, prohibita eſſe.

,, Sed illud etiam animadvertendum eſt, quod licet multi præterea ,, ſint, qui juſtiſſimis de cauſſis in hanc claſſem referri poterant, Patribus ,, tamen non is fuit animus, aut ad eorum pertinebat inſtitutum, ut eos ,, ad unum perquirerent; ſed iis pene contenti fuere, qui in *Romano* Ca- ,, talogo deſcripti ſunt; de aliis vero ejuſdem generis auctoribus, idem ,, ab Ordinariis, & Inquiſitoribus ſtatuendum exiſtimarunt.,,

,, In ſecundam claſſem non auctores, ſed libri ſunt relati, qui pro- ,, pter doctrinam, quam continent, non ſanam, aut ſuſpectam, aut quæ ,, offenſionem etiam in moribus tantum fidelibus adferre poteſt, rejiciun- ,, tur, etiamſi auctores, a quibus prodiere, ab Eccleſia nunquam ,, deſcierunt.,,

,, Tertia vero, & ultima claſſis, eos libros complectitur, qui ſine ,, Scriptoris nomine exierunt in vulgus, & eam doctrinam continent, ,, quam *Romana* Eccleſia tamquam Catholicæ fidei, aut morum integritati ,, contrariam, refutandam, ac repellendam eſſe decernit.,,

,, Non enim omnes libros, qui nomen auctoris non præferunt, da- ,, mnandos putarunt, quandoquidem ſæpe viros doctos, ac ſanctos novi- ,, mus, ut Chriſtiana quidem Reſpublica ex eorum vigiliis fructum cape- ,, ret, ipſi vero inanem gloriam evitarent, libros optimos ſine nomine ,, edidiſſe, ſed eos tantum, qui aut liquido pravam, aut dubiam fidei ,, doctrinam, ſive moribus perniciosam continent.,,

,, At vero qui ſint hujuſmodi, aut tales cenſeri debeant præter eos, ,, qui in hoc Catalogo deſcripti ſunt, Epiſcopi, & Inquiſitores una cum ,, Theologorum Catholicorum conſilio dijudicabunt.,,

,, Sed propter noſtrorum temporum malitiam, ne in poſterum libri ,, ſine nomine auctoris edantur, decreto quartæ Seſſ. Trident. Concil. ſub ,, fel. rec. *Pauli* III. quod incipit: *Sed impreſſoribus &c.* proviſum eſt.,,

A queſta Prefazione ſi ſoggiungono le regole dal *Foreiro* accennate, che ſono dieci, e furono ſteſe dalla deputazion del Concilio. Molte riſtampe ne furon fatte e in *Venezia* ſenza nome di Stampatore, ma coll' inſegna di *Aldo* (1), e in *Firenze* col Concilio di *Trento* (2), e in *Colonia* (3). Il

(1) Queſta edizione ha avuta la diſgrazia di eſſere nella Biblioteca *Smitiana* [p.xxxvi. delle giunte] citata con un *juſſu Pii V.* che non era ancor Papa, e nella *Bunaviana* [p.497.] con un *auctoritate Pii III.* che da molto tempo innanzi era morto.

(2) La citano i Sigg. *Volpi* nella loro edizion *delle rime* dal *Petrarca* [p.432.] dove diconla fatta *appreſſo i Giunti* in 8. Ma queſto non fu, com' eglino affermano, *l'indicetto primo de' libri proibiti*.

(3) Vien queſta edizione *Coloniese* citata nelle note all' *Introduzion* dello *Struvio* [p.824.] con tre altre pur *Colonieſi* del 1568. 1569. e 1570. Altre ſtampe ne furon fatte altrove, come a *Liegi* 1569. 8. *una cum iis, quæ mandato Regiæ Catholicæ majeſtatis, & Illuſtriſſ. Ducis* Albani, *Conſiliique Regii decreto prohibentur, ſuo quoque loco & ordine repoſitis* [edizione che ſta nella Bunaviana T.1. p.497.]; a *Vinegia* 1570. per *Egidio Regazzola*, e *Domenico Cavalcalupo*; in Mo-

AN. DI CRISTO 1565.

Concilio di Cambrai suo decreto intorno a' libri.

Il Concilio di *Cambrai* non fa menzione di quest' Indice; nondimeno fece questo salutevol decreto (1): ,, Quo melius *Tridentini* Concilii decreto fiat ,, satis; scilicet ne libri vetiti, & suspecti (quorum lectione corrumpi ,, rudiores facile possint) in Ecclesias importentur; mandat sancta Syno- ,, dus, ut cum magistratibus agant Episcopi, ut piæ memoriæ *Caroli* V. ,, Cæsaris edictum accurate servetur: ne liceat librariis, bibliopolis, ty- ,, pographis ullos inferre, edere, venales exponere, quorum catalogus ,, non sit visus, & approbatus. Rogentur quoque iidem Magistratus, ut ,, in singulos annos fidem ex formula Concilii *Tridentini* profiteantur iidem ,, Typographi, ac Librarii, simulque obedientiam sanctæ Sedi Aposto- ,, licæ cum renunciatione, & abnegatione omnium hæresum promittere ,, teneantur. ,, Ma *S. Carlo Borromeo* nel primo Concilio Provincial di *Milano* insistè apertamente sull' osservanza delle Regole dell' Indice con questo decreto (2): ,, Episcopi Regulas Indicis de libris vetitis, ab iis, ,, qui illi negocio a Sacrosancta *Tridentina* Synodo præfecti fuerunt, ex ,, auctoritate sanctissimi Dominj nostri *Pii* quarti editas, ab omnibus libro- ,, rum impressoribus, ac bibliopolis, ceterisque omnibus laicis, & Ec- ,, clesiasticis personis servari jubeant. Quorum vero librorum purgatio ,, ejusdem indicis jussu facienda est, eos legi, vendi, aut emi, haberive ,, omnino vetamus; donec ab iis, ad quos pertinet, purgati, & pro- ,, bati fuerint. ,,

Concilio Provincial di Milano.

1566.

S. C. dell' Indice istituita.

IV. Essendo morto *Pio* IV. gli fu dato a successore il dì VII. del MDLXVI. *S. Pio* V. Lo *Spondano*, il Cardinale de *Luca*, il *Plettenberg*, il *Vanespen*, il *Fontanini* nella sua *Biblioteca*, ed altri comunemente a *Sisto* V. attribuiscono l' istituzione della Sacra Congregazione dell' *Indice*. Ma la verità si è, che *S. Pio* V. la eresse, facendo, che la *deputazion* del Concilio passasse ad essere la Congregazione dell' Indice. Dobbiamo questa notizia al P. *Ruele*, il quale (3) la trasse da ciò, che nell' Avviso al lettore premesso nel 1670. all' Indice di *Clemente* X. scrisse il P. *Libelli* (4) statone a' tempi di *Alessandro* VII. Segretario, e dipoi passato a Maestro del Sacro Palazzo, e finalmente creato Vescovo di *Avignone*: *hanc postea deputationem in Indicis Congregationem* Pius V. *erexit*, *Secretario eidem adsignato* Antonio Possio, *ad quod munus deinceps*, *Summi Pontifices viros ex ord.* Prædic. *adsumpserunt* (5). Altra cosa sotto il Pon-

1567.

V ti-

Modena 1572. colle *Costituzioni* di Monf. *Sisto Visdomini Comasco* Vescovo di quella Città appresso *Paolo Gadaldini*, e *Fratelli* 12.; di nuovo pel *Rogazzola* a *Venezia* 1575. e nel 1582.

(1) *Labb. Tom.* XV. *col.* 151.

(2) *Labb. ivi col.* 247.

(3) *Pag.* 124.

(4) *Pag.* 228. Nelle annotazioni del *Zeno* alla Biblioteca del *Fontanini* in vece di *Clemente* X. leggesi *Clemente VIII.* il che o fu una svista di quell' ottimo vecchio, od errore di stampa. Per altro originalmente viene questa notizia dall' Indice di *Alessandro VII.*, dove il *Libelli* ebbe tanta mano, come a suo luogo vedremo, e da quell' Indice passò all' altro di *Clemente X.*

(5) il *Fontana* [in *syllabo Mag. S. Palatii Apostolici*] ci da notizia di due di questi Segretarj anteriori a *Sisto V.* siccome fatti da *Gregorio XIII.* uno cioè *Giambattista Lanza* a' 17. Nov. 1580., l'altro [*e fu Vincenzo Bonardi*] a' 3. di Giugno 1583. Gli stessi son ricordati dal *Libelli*, che nell' Indice *Alessandrino* ci diede la serie di tutti i Segretarj della S. C. dell' Indice sino a lui.

AN. DI CRISTO

1567.

Indice, e sue regole accettate in Venezia *dove fu anche ristampato*

1569.

raccomandate da un Concilio di Urbino

ricevuto nelle Fiandre, *e come*

1570.

tificato di *S. Pio* avvenne assai rimarchevole, e gloriosa alla Santa Sede. La Repubblica *Veneta* la quale tra' Principi d' Italia si distinse nell' accettare non che il Concilio di *Trento*, ma ancora l' Indice colle sue regole, fece tradur queste in *Italiano*, e registrarle in alcuni Capitoli stabiliti dall' Università de' Libraj, e confermati a' 18. di Settembre 1567. dal Nunzio, dal Patriarca, e dall' Inquisitore (1); Quindi l' Indice fu ristampato ivi medesimo presso *Domenico de Farris* in 8.

V. Non è maraviglia però, che il Concilio Provinciale di *Urbino* insistesse nell' osservanza dell' Indice, e delle sue regole, come può vedersi nel tomo v. de' supplementi del *Mansi* a' Concilj del *Labbe*. Più importa, che questo Indice anche fuori d' *Italia* fu ricevuto, benchè adattato a' varj bisogni delle Nazioni. Appar ciò dall' Editto di *Filippo* II. de' 15. di Febbrajo, nel quale comandava il Monarca, che nelle *Fiandre* fosse ricevuto l' Indice di *Pio* IV., e che quel suo Editto medesimo fosse mandato a tutti i Reali Consigli, perchè secondo il costume fosse pubblicato in tutte le Provincie. In fatti nella famosa stamperia *Plantiniana* di *Anversa* fu ristampato quell' Indice di *Pio* IV. Ne daremo il titolo da un esemplare, che sta nella ricchissima libreria di *S. Pietro in Vincoli*. *Index librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a* Tridentina *Synodo delectos, auctoritate Sanctissimi* D. N. Pii IIII. *Pont. Max. comprobatus, cum appendice in* Belgio *ex mandato Regiæ Catholicæ Majestatis confecta* in 8. Precede a questa ristampa l' Editto di *Filippo* II. *de librorum prohibitorum Catalogo observando* de' 15. di Febbrajo MDLXIX. steso in tre lingue, *Francese*, *Fiamminga*, e *Latina*; e vi si ordina, *ut omnes libri reprobati, & interdicti per Catalogum in dicto Concilio* Tridentino *factum, & appendicem per nostram prædictam ordinationem collectam, & eidem annexam concrementur intra tres menses a publicatione præsentis statuti .... Et quod alii libri, qui adhuc restant, & sunt corrigendi, & purgandi, intra prædictum tempus exhibeantur, & deferantur ad manus Magistratus loci sub inventario, & specificatione eorumdem*. Dopo il frontispizio viene la Bolla di *Pio* IV. *Dominici Gregis*; indi la prefazion del *Forerio*; di poi tutte le Regole dell' Indice *Tridentino*, e dalla pagina 56. sino alla pagina 106. l' appendice degli Autori, e libri disposti secondo le classi del *Tridentino*. Intanto a *Roma* d' ordine di S. *Pio* V. il P. Maestro del Sacro Palazzo Fr. *Tommaso Manrique* stampò *Purgationem consiliorum* Alexandri de Imola, & Philippi Decii, alle quali opere *Carlo Molineo* fatte avea delle giunte, e questo spurgamento fu anche riprodotto in quell' anno in *Genova* presso *Antonio Belloni* in 4. Lo zelo di *Filippo* II. ci richiama alle *Fiandre*. Questo Monarca non fu contento dell' Indice già pubblicato; ma volle insieme, che ad uso de' deputati della correzione de' libri si divolgasse, come fu fatto, un Indice *Espurgatorio*, acciocchè servisse di norma nelle medesime correzioni. N' è questo il titolo: *Index expurgatorius librorum, qui hoc sæculo prodierunt, vel doctrinæ non sanæ erroribus inspersis, vel inutilis, & offensivæ maledicentiæ fellibus permix-*

(1) Albizzi *Risposta* a Fra Paolo p.220.

mixtis, *juxta Sacri Concilii* Tridentini *decretum*: Philippi II. *Regis Catholici jussu*, *& auctoritate*, *atque* Albani *Ducis consilio*, *ac ministerio in* Belgio *concinnatus* (1). *Van-Espen* in vigore di quell' Indice *Espurgatorio* pretende (2), che l' Editto del MDLXIX. non fosse atteso, ne mai nelle *Fiandre* accettato l' *Indice di Pio*. L' Indice *Romano* non faceva, che proibire i libri, e dar le regole generali per la correzione di alcuni. Si oppon forse ad un tal Indice un altro *Espurgatorio*, in cui si notino le particolari cose, che da tale, o tal altro libro volendosi correggere vadano tolte? Ma senza ciò la serie stessa delle cose narrate basta a confutare quel Canonista *Fiammingo*, al quale anche opporremo l' autorità dell' *Hareo* negli *Annali di Fiandra* all' anno MDLXX., e le determinazioni di parecchi Concilj di *Fiandra* (3). Ne quel Monarca, che procurava i vantaggi della Religion nelle *Fiandre*, la dimenticò nelle *Spagne*. Certamente a *Madrid* uscì *Index & Catalogus librorum prohibitorum*, *mandato Illustriss. ac Reverendiss. DD.* Gasp. a Quiroga *Cardinalis Archiepiscopi* Toletani, *ac in Regnis* Hispaniarum *generalis Inquisitoris* (4). Non è però maraviglia, che una delle prime cure di *Gregorio* XIII. salito sul Trono Pontificale fosse quella di rivedere, ed accrescere l' Indice di *Pio* IV. A questo fine indirizzò a' 13. di Settembre del 1572. un Breve, che fu anche stampato in un foglio volante, a' Cardinali *Guglielmo Sirleto*, *Gabriele Pallotta*, *Michele di S. Maria sopra Minerva*, *Niccolò de Pelue*, *Arcangelo di S. Cesario Teanese*, *Felice di Montalto*, e *Vincenzo Giustiniani*, dando loro amplissime facoltà per poter lavorar l' Indice loro addossato, e permettendo loro di adoperare a ciò Teologi, e Canonisti, a' quali soli dar potessero licenza di leggere libri proibiti. Comincia il Breve: *ut pestiferam*, e fu dato *apud Sanctum Marcum*. Intanto *S. Carlo in Milano* faceva in tutto rigore osservare l' Indice di *Pio* IV., e con savissime leggi nel terzo Concilio di *Milano* adoperò, perchè niuno si allontanasse dalle Regole in esso

AN. DI CRISTO 1571.

e nelle Spagne.

1572.

1573.

Provvedimenti su libri fatti nel III. *Concilio di* Milano.

V 2

(1) Quest' Indice fu ristampato a *Lione* MDLXXXVI. colla Prefazione di *Francesco Giunio* in 12. ad *Argentina* MDXCIX. in 12. con un *Prologuio* dell' Eretico *Pappo* e di nuovo MDCIX. cogli *Eccerti* dall' Indice del Cardinal *Quiroga*, e anco ad *Hanau* MDCXI. in 8.

(2) *Juris Eccles. univ. P.*1. *tit.*22. *cap.*4. *n.*35. *inf.*

(3) Veggasi nel seguente libro la terza dissertazione cap.1.

(4) Della prima edizione di quest' Indice mi è ignoto l' anno; ma due altre ne furon fatte a *Madrid* nel 1583. e nel 1584. in 4. Fu anche ristampato a *Salmur* MDCI. in 4. ad *Hanau* MDCXI. in 8. e ad *Oppenburg* senz' anno. *Giannone* non dubitò di affermare nella sua *Storia civile del Regno di Napoli* [T.III. lib.127.], che dall' *Indice Espurgatorio fatto compilare per comandamento del Cardinal* Gaspare Quiroga *Arcivescovo di* Toledo, *e generale Inquisitore di Spagna*, *ed impressa nel* 1601. *manifestamente si vede*, *che in* Spagna *l' Indice* Tridentino, *non fu giammai in tutto*, *e secondo il suo rigore ricevuto*, e quì cita le carte 41. e 42. Ma sappiasi pure, che in quelle due carte non vi è cosa, che dia non che ciò a *manifestamente vedere*, ma ne tampoco a sospettare. Bensì nella lettera al Lettore premessa in quella edizione si dice: *Ecce Concilii* Tridentini *factum*, *lector*, *qua libros omnes de quocumque litterarum genere in lucem editos censendos est sancitum*; *delegatis ad hoc viris imprudentia ne dubium*, *an eruditione insignioribus*, *qui* Romanæ *quidquid Ecclesiæ non concineret*, *severitate non censoria modo*, *sed & stylo verso penitus inducerent*. Ma niuno crederà mai, che tali parole vengano dal Cardinale *Quiroga*. Son elleno [e questo sì, che *manifestamente si vede*] del *Calvinista*, il quale presedette a quella ristampa.

AN. DI CRISTO 1573.

esso prescritte. E' un pò lungo questo articolo del detto Concilio, ma è troppo importante, perchè noi vogliamo obbligare i lettori a cercarlo altrove.

„ Perniciosorum, & falsorum librorum, quum perpetua quodam„ modo pestis sit, cui remedium semper adferri oporteat, de iis sæpe, „ & Summorum Pontificum constitutionibus, & Sacrorum Canonum jure, „ cautum est. Postremo autem multa tum Concilii *Lateranensis* ultimi de„ creto, tum nuper *Tridentino* Concilio, & indice utiliter constituta „ sunt. Quæ ut Episcopi studio a bibliopolis, impressoribus, & reliquis „ item omnibus, quorum interest, diligentius, quam hactenus factum „ sit, ubique præstentur; illa fere omnia, aliaque nonnulla eodem spe„ ctantia, quæ addenda censuimus, simul complexi, provinciali hac „ constitutione toto eo genere sic edicimus, propositis eodem *Lateranensi* „ & *Tridentino* tum Concilio, tum Indice, & *Pii* quarti constitutione „ de eo indice lata, pœnis sancitis, & aliis præterea Episcopi arbitratu.„

„ Ut quicumque artem librariam exercet, ab eo ne patiatur Epi„ scopus libros venales proponi, nisi confecto librorum suorum indice, „ cui ab se, aut ab eo, a quo curam in recognoscendis libris geri is vo„ luerit, & ab Inquisitore etiam subscriptum sit: neque facultate sibi „ ab eisdem non permissa ullos alios cujusvis generis libros ille habeat, aut „ vendat, aut quavis ratione tradat, illo indice non notatos.„

„ Ne loco publico, portoriis, mercibusve importandis constituto, „ libros ministri publici ejus loci exportari patiantur, nisi qui illos impor„ tarint, aut bibliopolæ, aut alii, quorum sunt, scriptum eorumdem „ manu signatum, adtulerint, quo exportandi potestas fiat.„

„ Ne libri non publico mercium loco expositi, sed alio in urbem „ invecti, vel in urbem introducti, aliis commodentur, aut quavis alia „ ratione tradantur, antequam hic, qui introduxerit, illis, ad quos re„ cognitio pertinet, indicem eorum ostenderit, ab eisdem item faculta„ tem obtinuerit: idque nisi libri id generis sint, ut eos omnibus permis„ sos esse perspicue constet.„

„ Ne quis opuscula, libros, commentarios, aliave id generis quo„ vis titulo, & nomine, quæ manu scripta sunt, evulget; nisi ab Epi„ scopo, aut ab alio ejus jussu, & ab Inquisitore recognita sint, atque „ adprobata subscriptionibus.„

„ Ne præterea quis librum, scriptumve cujusvis generis imprimat, „ imprimive curet, nisi ab eisdem Episcopo & Inquisitore recognitum, „ & scripto comprobatum.„

„ Quod recognitionis, & comprobationis scriptum libri imprimendi „ principio, recognitorum manu notatum, principio item libri im„ primatur.„

„ Libri exemplum auctoris manu, & nomine notatum, ubi primum „ impressum est, recognitoribus tradatur adservandum.„

„ Libris impressis, adposito imprimentis nomine, adscribatur item „ annus, quo impressi sunt.„

„ Li-

,, Libri, quos typis mandari concessum est, in codicem a recognito-
,, ribus referantur, notato concessæ facultatis anno, & die, descriptis
,, etiam nominibus eorum, quibus eos imprimendi potestas facta est.,,

,, Ne heredes, ultimarumque voluntatum exequutores, libris a
,, defuncto relictis utantur, aut aliis utendos dent, vel vendant, aliave
,, quavis ratione tradant, antequam illos, aut eorum indicem ipsis Epi-
,, scopo, & Inquisitori adtulerint, facultatemque obtinuerint.,,

,, De Bibliis autem vulgariter redditis, de Testamento novo in vul-
,, garem etiam sermonem converso, de libris præterea, qui de rebus in-
,, ter Catholicos, & hæreticos controversis communi item lingua con-
,, scripti sunt, ea diligens cautio adhibeatur, ut illorum usus iis tantum
,, concedatur, quibus Episcopus, aut Inquisitor de consilio Parochi, aut
,, Confessarii permittendum judicarit.,,

,, Libri de Officio, & precibus Beatæ *Mariæ* Virginis vulgariter,
,, vel *Italice*, vel *Hispanice*, vel *Gallice*, vel *Germanice*, vel partim
,, latino, partim vulgari sermone expressi, venales ne proponantur, ne-
,, que vendantur. Si qui vero eos adhuc habent, ad Sacræ Inquisitionis
,, officium statim deferre compellantur, ut edita a *Pio* V. constitutione
,, sancitum est.,,

,, Caveat Episcopus, ne libri illi parvuli, quibus preces variæ con-
,, tinetur, falsis, superstitiosisque titulis adspersi habeantur, aut ven-
,, dantur, nisi suo, aut Inquisitoris, aliorumve Theologorum, quos huic
,, muneri præfecerit, diligenti studio primum recogniti, & purgati sint.,,

,, Adhibeat idem aliquando aliquot suæ civitatis peritissimos homines,
,, quorum opera & studio accurate cognoscat, si qui pestiferi sunt libri,
,, indice *Tridentino* non notati, quorum usu & lectione interdicendum
,, sit eiusdem indicis auctoritate.,,

,, Quos libros id generis cognoverit, ne in urbem, aut diœcesim
,, suam illi invehantur, caveat quamdiligentissime: eorumque nomina
,, cum ad sacræ *Romanæ* Inquisitionis Patres deferenda curet, tum aliis
,, Provinciæ Episcopis significet, quo diligentius pesti obstruatur aditus.,,

,, Qui per urbes præterea, vicos, oppida, aliave loca libros vena-
,, les circumferunt, eorum indicem habeant, cui ab Episcopo, & ab
,, Inquisitore, aut ab iis, quibus librorum recognitio ab illis delegata est,
,, subscriptum sit.,,

,, Hos Parochus, in cujus Parochiæ finibus illi venales libros expo-
,, nunt, circumferuntve, de improviso aliquando visitet, ac si aut illo-
,, rum indicem non habere, aut alios præterea, eo indice non descriptos,
,, vendere, habereve compererit, tum eos Episcopo, aut Inquisitori,
,, denuntiet: tum libros omnes sequestri nomine, donec aliter ab eo, cui
,, denunciarit, jussum erit. Si libros Indice *Tridentino* damnatos, impro-
,, batosve apud eos deprehenderit, illos etiam comprehendi, aut suspen-
,, sione saltem facta sibi ab illis caveri curet, ut ad certum diem sistant
,, in judicio Episcopi, aut Inquisitoris.

Sin quì il Concilio come stà nel *Labbe*. Non ci dipartiam da quest'

AN. DI CRISTO 1573.

anno senz' avvertire, che in quest' anno medesimo il P. *Paolo Constabili* Maestro del Sacro Palazzo per ordine di *Gregorio* XIII. pubblicò in *Roma apud Hæredes* Antonii Bladii *impressores Camerales* una *Censura in additiones marginales Textuum Juris Canonici, omnibus exemplaribus hactenus excusis respondens*, acciocchè si potessero non solo ammendare le Glosse antiche, ma ancor le giunte di *Carlo Molineo*.

1576.

Altri Concilj di Napoli

1581.

di Roano.

VI. Non mancarono altri Concilj di fare simili stabilimenti a quei di *S. Carlo*, benchè in più breve dettato; e così ne abbiamo da un Concilio Provinciale di *Napoli* presso il *Mansi* nel Tomo quinto degli altre volte citati supplementi al *Labbe*. Noi ci contenteremo di recare ciò che su questo argomento decretò il Concilio di *Roano*(1). *Admoneri per omnes Dominicas jubemus, nemini licere libros sortilegiorum, libertinorum, quorumcumque hæreticorum, aut alios damnatos a Sede Romana apud se scienter retinere, aut legere sine licentia Sanctissimi Domini Nostri Papæ; sed retinentes, aut legentes excommunicationi subjacere*. A quest' anno medesimo MDLXXXI. appartiene l' Indice, che fu stampato a *Lisbona*. Alcuni ne hanno parlato, ma confusamente, e senza pure additarne il preciso anno. Per buona sorte n' esiste copia quì in *Roma* nella copiosa ugualmente che scelta Biblioteca di *S. Pietro in Vincoli*, ond' è, che dal Ch. P. Abate *Monsacrati* ne ho avute le più minute, e curiose notizie. Cominciamo dal titolo, che è questo: *Index librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a* Tridentina *Synodo delectos, auctoritate Sanctissimi Domini Nostri* Pii IIII. *Pont. Max. comprobatus; nunc recens de mandato Illustriss. ac Reverendiss.* D. Georgii *Metropolytani Archiepiscopi* Olyssiponensis, *totiusque* Lusitanicæ *ditionis Inquisitoris Generalis in lucem editus. Addito etiam altero indice eorum librorum, qui in his* Portugaliæ *Regnis prohibentur cum permultis aliis ad eamdem librorum prohibitionem spectantibus, ejusdem quoque Illustriss. ac Reverendiss. Domini jussu*. Ulyssipone *excudebat* Antonius Riberius MDLXXXI. 4. Ha il suo titolo anche l' Indice aggiunto, ma in lingua *Portoghese*, cioè *Catalogos dos livros, que se prohibem nestes Regnos, & Senhorias da* Portugal, *por mandado do Illustrissimo, & Reverendissimo Senhor Dom* Jorge Dalmeida *Metropolytano Arcebispo de* Lisboa, *Inquisidor &c.* In questo nuovo Catalogo veggonsi notati varj libri sì *Latini*, che *Portoghesi* non descritti nell' Indice *Tridentino*. I *Latini* per altro non sono molti, ma la maggior parte son *Portoghesi*. Le Regole dell' Indice vi son riprodotte in lingua *Portoghese*, e l' Inquisitor Generale nella lettera premessa a quest' Indice ne dà notizia, che erano state le medesime traslatate *d' ordine del Serenissimo Re* Enrico *di gloriosa memoria, essendo Inquisitor Generale*. E' questi il Cardinale *Enrico* Arcivescovo di *Braga*, di *Lisbona*, e di *Evora*, il quale morto il Re *Sebastiano* successe al Regno.

Indice di Portogallo.

1582.

Indice Tridentino *ristampato in* Baviera.

VII. Da una ristampa dell' Indice *Tridentino* passiamo ad altra. Questa fu fatta in *Monaco* sul principio dell' anno seguente, ed uscì da' torchi di *Adamo Berg* con questo titolo: *Index librorum, Authorumque S. Sedis Apo-*

(1) *Labb. T. XV. col. 824.*

Apostolica, *Sacrique Concilii* Tridentini *authoritate prohibitorum*, *insertis suo loco nonnullis in* Tridentino *Indice non comprehensis*, *quorum tamen lectionem omnibus Christifidelibus in* Bavaria *existentibus interdixit Reverendiss. in Christo Pater*, *ac Dominus* D. Felicianus *Episcopus* Scalensis, *& Sanctissimi* D. N. GREGORII XIII. *ad* Bavariæ, *& alias partes* Germaniæ superioris *Nuncius cum potestate Legati de Latere*. Il libro è in 4. e vi va innanzi una lettera dello stesso *Feliciano* del dì 28. Dicembre dell' anno precedente MDLXXXI., dalla quale impariamo, che l' Indice di Trento era già stato ristampato in *Baviera* per ordine del piissimo Duca *Alberto*, ma che essendone omai divenuti rari gli esemplari il Duca *Guglielmo* erede non men degli stati, che della pietà del Padre era venuto in pensiero di farne una nuova ristampa con quelle giunte, che ad esso Nunzio eran parute più necessarie secondo le proibizioni di nuovi libri dopo quel tempo emanate a *Roma*. Qualche altro regolamento in questa materia fu fatto dappoi da *S. Carlo* nel sesto Concilio di *Milano*. Eccolo.

AN. DI CRISTO 1582.

1583. *Nuovi decreti di Milano in tal materia.*

„ Bibliopolæ, quique impressoriam faciunt, ne quam adgredi vo-
„ lunt artem prius exerceant, quam jurati, fidei professionem Episcopo
„ conceptis formulæ statutæ pontificiæ verbis præstiterint.

„ Ne liber vel exiguus, quamvis superiorum concessu alias sæpe edi-
„ tus, sine facultate iterum impetrata typis in vulgus emittatur, impri-
„ maturve. „

„ Moris olim fuit, vitandæ gloriæ ostentationisve caussa, libros ali-
„ quando alterius nomine etiam adsimulato evulgari, sed quoniam hæc
„ tempora, quibus impressoria editione aditus esse potest ad nefaria quæ-
„ que proseminanda, diligentiorem cautionem requirunt; interdictum
„ esse volumus, mentito, fictoque alterius auctoris nomine, libros, vo-
„ lumina, litteras, scriptave cujusvis generis, argumentive, de quibus
„ in Indice seu concilio *Tridentino* cavetur, evulgari, edi, typisve im-
„ primi, nisi consensu illius, cujus nomine edentur, & Episcopi per-
„ missu. Alioquin in delinquentem animadvertatur pro gravitate criminis
„ arbitrio ejusdem Episcopi. „

Decreti del Concilio di Bordò.

VIII. Anche il Concilio di *Bordò* volle segnalare il suo zelo contro i libri malvagi. In primo luogo adunque (1) proibì a tutti gli Stampatori „
„ ne quosvis libros de rebus sacris, & ad religionem pertinentibus, sine
„ nomine auctoris, & antequam ab Episcopo, vel ab eodem delegato
„ examinati, & manus propriæ subscriptione adprobati fuerint, per se,
„ vel per alios excudere, & imprimere, aut vendere audeant, aut
„ etiam apud se retinere. Quod si auctores religiosi fuerint, præter hu-
„ jusmodi adprobationem, facultatem quoque a suis Superioribus ha-
„ beant. Qui autem secus ptæsumpserint, in prædictis, & aliis, quæ
„ a sacro Concilio *Tridentino* in decret. *De editione*, *& usu sacr. Lib.*
„ prohibentur, præter amissionis librorum mulctam, sciant se jam ex-
„ communicationis sententiam incurrisse. „ Trattando poi in particolare de' Seminarii li fece questo laconico, ma forte divieto (2): *libros a Sancta*

(1) *Labb. Concil. Tom. XV. col. 979.* (2) *Ivi 997.*

sta Sede Apostolica damnatos, & impudicos ne norint quidem de nomine; multo vero minus eos umquam legere audeant. Nello stesso anno si tenne a *Tours* un altro Concilio, e questo pure *prohibet* (1), *ne libri magicæ artis, hæreticorum, schismaticorum, aut sortilegia, incantationes, & curiosas artes docentes, vel ad lasciviam, & luxum provocantes, imprimantur, vendantur, legantur, aut retineantur omnino: his demptis, quibus a summo Pontifice, vel de jure concessum est: jubetque sicubi reperti fuerint, comburantur sub ejusdem anathematis pœna, quam ipso facto incurrent, qui minime paruerint.* Più particolarità si trovano in alcuni Canoni del Sinodo di *Bruges* (2).

AN. DI CRISTO 1583.

1584.

Canon primus.

,, Ea tantum in usu sit Bibliorum latina editio, quæ ab Ecclesia Ca-
,, tholica recepta est. Canonici autem libri recipiantur, qui ab eadem
,, Ecclesia admissi, & probati sunt. Ceteri omnes de fide, doctrina,
,, & religione, quavis lingua conscripti, nisi auctoritate Ecclesiastica
,, probati sint, rejiciantur. Qui vero ejusmodi libros penes se habent,
,, ad Episcopum deferant, ut ejus arbitrio probentur, aut rejiciantur.
,, Typographis vero nullos de religione, aut fide libros, sine Episcopi
,, licentia, & probatione excudere, & venales habere liceat.

Canon II.

,, Omnia Biblia sacra, & quivis alii libri de fide, & religione ver-
,, nacula lingua scripti respuantur, nisi quos Ecclesiæ Catholicæ, & or-
,, dinarii auctoritas probaverit.

Canon IV.

,, Sit index librorum prohibitorum apud scribam, & actuarium cu-
,, juscumque episcopatus, qui singulis annis exhibeatur Bibliopolis, &
,, typographis ne per errorem improbatos libros disseminent; neve popu-
,, lus Catholicæ Religioni addictus per ignorantiam libros prohibitos
,, retineat.,,

1585.

Del Concilio di Aix.

IX. Importante è il decreto, che trovo tra quelli del Concilio Provinciale di *Aix*, da cui si vede essere già in quelle parti stato ricevuto l'Indice di *Trento* (3). *Nullus cujusvis conditionis, ac status ille sit, libros prohibitos juxta Indicem Sedis Apostolicæ jussu editum legere, aut domi retinere, aut vendere quoquomodo audeat. Alioquin sciat se excommunicationis sententia innodatum, a qua nonnisi a* Romano *Pontifice absolvi potest, idque Parochus singulis diebus Dominicis populo denunciet. Curent vero Episcopi, ut omnes Parochi hujusmodi Indicem librorum prohibitorum penes se habeant.* Ma gli errori valicavano i mari. Non è maraviglia però che ancora i Vescovi delle più rimote regioni contro de' rei libri si accendesser di zelo. Prova ne sieno i decreti di un Concilio Provinciale celebrato nel *Messico* dall' Arcivescovo *Giovanni de la Serna* (4).

Di un Concilio del Messico.

(1) Labb. T. xv. col. 1006.
(2) Tom. xv. Labb. col. 1074.
(3) Ivi col. 1124.
(4) Tom. v. Labb. col. 1203.

De

De Impressione, & lectione librorum.

AN. DI CRISTO 1585.

§.I. „ Per versa doctrina non minus scripto, quam verbo tradita maxi-
„ mo solet esse nocumento. Quapropter juxta Concilii *Tridentini* decretum
„ statuit, ac jubet hæc Synodus, ne quis imprimere, nec imprimi face-
„ re, aut de novo in vulgus emittere audeat, nec emere, vendere, aut
„ apud se retinere cuiquam liceat quosvis libros, ni prius examinati, pro-
„ batique fuerint ab Ordinario, & de ejus licentia in scriptis impressi:
„ sub pœna excommunicationis ipso facto incurrenda, & quiquaginta pon-
„ do minarum piis operibus, accusatori, & impensis hac de caussa factis
„ æquis partibus distribuendorum. „

§.2. „ Iisdem etiam de caussis hæc Synodus sub pœna excommunica-
„ tionis prohibet ne quis inter *Indos* libros, sermones tractatusve de rebus
„ ad religionem pertinentibus, in vulgarem eorum linguam evulget, nisi
„ translatio vulgaris hujusmodi prius ab ordinario examinata probetur. „

§.3. „ Quia vero experientia compertum est ex lectione librorum, qui-
„ bus turpia & obscœna continentur, morum corruptelam oriri, hæc Sy-
„ nodus exhortatur, ne quisquam libros similes apud se retineat, aut ab
„ his legi permittat, qui suæ curæ subsent; libri autem veterum Latino-
„ rum quia ad Latinæ linguæ usum, atque peritiam conferunt, permitti
„ poterunt, prudenti tamen adhibita cautela, ne eorum lectio juventuti
„ in malum proclive offendiculum paret. „

X. Governava in questi tempi la Chiesa *Sisto* V. Egli in quest' anno medesimo avea a' 5. di Gennajo promulgata una Costituzione contro l'esercizio della Astrologia giudiziaria, ed ogni alrra maniera di superstiziosi indovinamenti, e in essa particolarmente vietò i libri, che ne trattassero. Considerando poi quanto ogni giorno crescesse il numero de' dannevoli libri e che la Sacra Congregazione del Sant' Ufficio a troppe cose intesa era, perchè potesse convenevolmente al bisogno prestarsi tutta alla cura per altro rilevantissima di essaminare, proibire, correggere tante opere, le diede in ajuto la Sacra Congregazione dell' Indice già eretta, come dicemmo, da *San Pio* V. a questa imperciò diede un piu amplo potere colle opportune facoltà. Dopo di che a ventidue di Agosto del MDLXXXVIII. applicò subito i Cardinali deputati di questa Congregazione ad accrescere l' Indice di *Pio* IV. secondoche avea già ordinato il suo Antecessore. In questa occasione i Cardinali dell' Indice diedero al celebre *Domenicano Alfonso* CIACCONIO l' ordine di stendere alcune regole, le quali servissero a conoscere gli *Eresiarchi*, e distinguerli dagli altri Eretici. Quel dotto uomo si applicò subito al lavoro, e compose un opericciuola su questo argomento. Qual uso ne facesse la Congregazione dell' Indice, non saprei dirlo, non vedendosi negl' Indici posteriori mutazione alcuna nelle Regole, dove si parla degli Eresiarchi. Questo sò, che *Francesco Pegna* dotto *Spagnuolo* si formalizzò forte di questo libretto del *Ciacconio*, e scrissegli una risentita lettera, siccome se quegli avesse offesa la dignità del Sant' Ufficio di *Spagna*. Si difese il *Ciacconio* con una lettera, che essendo di quel rinomato scrittore, ma non essendo (che io sappia) ancor venuta a luce, stimo di fare a' leggitori cosa grata col soggiugnerla. Eccola

1587. *Più ampia autorità data da Sisto V. alla S. C. dell' Indice.*

1588. *Regole per conoscere gli Eresiarchi.*

 Vi-

Viro Illuſtriſſ. D. Franciſco Pegnæ
Auditori Rotæ Pontificiæ deſignato
F. Alfonſus Ciacon. S.

AN. DI CRISTO 1588.

Vix crederem tantum tibi temporis, otiique ſuperfuiſſe, tot præſertim negotiis, ſtudiiſque diſtracto, ut meam illam qualemcumque lucubratiunculam de Hæreſiarchis dignoſcendis, in catalogumque redigendis juſſu Illuſtriſſimorum Cardinalium Congregationis Indicis confectam, brevique tibi intervallo dimiſſam, & perlegere, & judicium, & cenſuram in eamdem ferre valueris, quod aperte, & diffuſe tuis ad me litteris ſignificaſti. Ne tamen, obſecro, inurbanitatem, ſeu incivilitatem mihi objicias, quod non continuo juxta votum reſpondere curarim: Id tamen factum, quod ſub XIIII. Kal. Januarias eæ mihi redditæ fuerint Natalitiis Chriſti Servatoris noſtri ſubeuntibus, in quibus rebus tantum ſacris, amicorumque ſalutationibus, & congreſſibus (qui frequentiſſimi ſolent per id tempus exiſtere) vacare licuerit: accedente præſertim defluxu moleſtiſſimo, atque diuturno quem Græci κατάῤῥον vocant, qui adhuc perſeverans affligit. Nunc vero Sacrorum dierum religione peracta, amicorumque viſitationibus decreſcentibus, defluxuque mitiore facto calamum reſumere, ad tuaſque litteras reſpondendi nunc primum facultas conceſſa eſt. Quod autem in illis me immeritum tantopere commendare & impenſius laudare pergas, facis profecto quod te decet, & animi ingenuitatem prodis, quæ ſolet hujuſmodi officiis delectari. Ego maximi, & ſingularis beneficii loco ducerem commendari, & laudari a commendato, laudato, probo, & perdocto viro; niſi ad laudes continuo accuſatio accederet: criminaris namque ex indice me Hiſpanienſium Iuquiſitorum, quem de Hæreſiarchis confecerunt, aliquot eximere, quaſi hæretici dumtaxat ſimplices, Hæreſiarchæ minime fuerint; in quo exiſtimas offenſionem aliquam illis a me fieri. Si non eſſes quies, & ſatis perſpectum haberem candorem animi tui, ægre utique tuliſſem, eam mihi notam inureres, vel calumniam imponeres, præſertim cum ſim, ſi quis alius Religionis Zelantiſſimus, neminique cedere paratus circa obſervantiam, & affectum, quem erga Sanctum Tribunal Inquiſitionis Hiſpanienſis gero, cui aliquando miniſter, & a Conſiliis fui; & quod ſciam, ſalutem publicam Hiſpaniæ totius, & ſingulare ſubſidium ad Religionis puritatem conſervandam, tuendam, & propagandam ex ea præcipue pendere. In ea autem re, quam propoſui, nemini mortalium injuriam me irrogaſſe, ſed munus pii, & obſequentis viri præſtitiſſe oſtendam. Illuſtriſſimi Cardinales indici librorum conficiendo præfecti eam mihi curam injunxerunt, ut ordinem aliquem invenirem, ad quem Hæræſiarchæ omnes, quorum hodie libri exſtant, redigi convenienter poſſent, quod ſcirent in re libraria diutius verſatum, facilius eam provinciam ſubiturum. Parui; qua potui, diligentia munus injunctum abſolvi: ad quatuorque capita Hæreſiarchas reducendos cenſui; vel quatuor regulis ab initio propoſitis deprehendi facile poſſe cum eorum ſignis, & notis: ſi novarum hæreſum inventores; ſi antiquarum renovatores; ſi in academiis hæreticis pauca ſua dogmata profiterentur; ſi declarandi in publicis conciliabulis ipſorum mu-

munus, & ministerium obirent. Nam hæc quatuor hæreticorum genera procul dubio perniciosiora, & pestilentiora magis habentur, & fontes impurissimi existunt, ex quibus tota spurcitia, immundities, & colluvies inundat, & veluti cloacæ quædam sordes cunctas evomunt, & excipiunt. Hæreticos igitur, qui ullo istorum quatuor ordinum continerentur, Hæresiarchas existimo; reliquos vero minime. Nam hæ profecto propriæ, & genuinæ videntur notæ ad illos dignoscendos, qui principatum, & excellentiam inter alios hæreticos tenent: quod Hæresiarchæ utique nomen importat: oportet namque in iis colligendis aliqua methodo uti, alias illorum ratio non constabit. Quod si ex scriptis solum multis erroribus respersis hujusmodi deprehendere voluerimus, omnes ferme Hæresiarchæ erunt, paucissimi supererunt hæretici; juxta has autem quatuor regulas propositas, quas adsignavi, decem & octo hæretici, qui in classem Hæresiarcharum repositi in Indice Hispaniensi fuerant, eximendos duxi, qui fortassis juxta aliam rationem ab illis initam erant. Ego tantum regulas, veluti antesignanos, & duces sequor. Quod secus si fiat, ratio ulla conveniens adsignari nequit, cur hi potius, quam illi Hæresiarchæ censendi. Quod si hoc tibi displicet, inveni tu meliorem, aut expeditiorem viam, qua hujusmodi notitia parari possit, tuncque ego sententiæ tuæ subscribam. Neque ego ita sentiens statuo, decerno, vel delibero rem, sed tantum proposui, & eam non quibusvis, sed supremis, legitimis, & indubitatis judicibus, religiosissimis, & doctissimis S. R. E. Cardinalibus, ad quos jure spectat ex SS. D. N. Papæ Sixti V. commissione hæc eadem discutere, & discernere. Quatuor autem oculi plus vident, quam duo, & a Superiori Tribunali exactius, & circumspectius negotia expenduntur, & considerantur, quam ab inferiori; ad quod profecto attinet inferiorum vel probe gesta confirmare, vel in melius mutare, vel omnino tollere, & abolere; quamdiu enim Superiorum non adsit aucthoritas, tamdiu res ab inferioribus constitutæ imbecilles, & mutationi subjectæ. Inquisitionis utriusque Romanæ, & Hispaniensis idem scopus, & finis existit, conservatio inquam Religionis Catholicæ; tantum hoc interest, quod illa præest, ista subest; illa mater, ista filia; illa Sol, ista Luna, a quo suum lumen mutuatur: in Hispaniensi spiritus residet Heliæ, in Romana duplex Helisæi: illa discipula, ista magistra; ab illa eruditur, & docetur, ista minime. Hispanienses inquisitores multos Catholicorum, & hæreticorum libros expurgandos susceperunt, qui Romæ revisi multis aliis erroribus scatere deprehensi sunt, quos illi inadvertenter prætererant. Oportet igitur ad hunc lydium lapidem cuncta examinari, quæ ad Religionem quoquomodo adtinent, ut probatiora evadant. Adcidit namque in iis, quod in examine, & correctione chartarum, quæ a typographis primo excuduntur, quas qui primus revidet, aliquot errata deprehendit: Secundus etiam multa, quæ priorem subterfugerant: tertius etiam nonnulla, quæ alii non adverterant. Sed ut ad peculiaria descendamus, dic sodes; si inquisitores Hispanienses aliquid decernant, vel præcipiant; Romani autem contrarium, quibus stabis? quibus adcedes? quibus parebis? non ambigo, quin ut Catholi-

 cus,

AN. DI CRISTO 1588.

cus, & pius Romanis inquies. Quæ censebis certiora, utiliora, meliora; rationique magis consentanea? Utique dices a Romanis censoribus statuta; nam in rebus, quæ ad religionem spectant, semper ab illis meliora expectanda, & edenda etiam. Faciamus igitur ita esse, ut illi judicent, non esse nisi simplices hæreticos, quos Hispanienses Hæresiarchas prius censuerant, quid tunc opinaberis? fateri procul dubio cogeris, rectius factum, & multo melius Romæ consultum fuisse. Cur igitur reprehendis liberam me de hac re apud illos sententiam dicere a bono animo, menteque profectam? Si illi nihil mali faciunt ita decernendo, cur ego in crimine sim futurus ita consulendo? Quid igitur deliqui? Quid peccavi? in quo videor offendisse? Putas amplissimos illos Patres arundines esse vento agitatas, & mature non processuros ad hoc, & similia deliberandum? a me namque proposita si justa, suscipient; sin secus, refellent. Sed ulterius criminatio procedit; obijcis namque a numero me Hæresiarcharum *Cornelium Agrippam* excipere, & solum simplicem hæreticum judicare, cum Hæresiarcha ab Hispanis, & a te censeatur, quod in laudem adulterii scripserit, & solum ea ratione, si qua alia regulis a me propositis contineatur. Bene colligeres, si res ita se haberet; falleris tamen. *Cornelius* namque *Agrippa* non scripsit de laudibus adulterii; sed solum duas declamationes ex græco vertit, quæ *Andocidis*, & *Demadis* ferebantur Rhetorum Ethnicorum, quorum primus in vituperium, alter in laudem adulterii scripsit; non quod ita sentiret, sed quod Oratores nonnulli Græci res nonnunquam pravas, & turpes exercitii gratia laudandas susceperunt, ut vim artis, & eloquentiæ copiam ostenderent, & quantum valerent, etiam in re probrosa commendanda. Ita *Glaucus* injustitiam, *Busiridim* Tyrannum *Polycrates*, & *Isocrates*, & quidam alius ebrietatem laudarunt. Vitia etiam naturæ nonnulli orationibus encomiasticis prosecuti, ut *Synesius Cyrenensis* calvitium, *Favorinus* quartanam febrim, & quidam alius podagram: non quod ea probarent, quæ cæteri improbant, sed ut artis dumtaxat vires exercerent, & in ea se peritiores fore testarentur efferentes, quæ cunctorum ferme mortalium opinione scelerata sunt, & abjecta. Subjungis maturo judicio usos inquisitores Hispanienses in ea re statuenda: fateor: at maturiori procedent Romani. Consuluerant, inquis, Universitatem *Lovaniensem*, ut id recte decernerent: imo quos ipsa Episcoporum, & Theologorum collegia cum auctoritate Regia circa multa statuerant, ipsi demum abrogarunt: Censuerunt enim *Sebastianum Munsterum*, *Stephanum Doletum*, & *Joannem Carionem* hæreticos simplices esse, eaque ratione moti expurgarunt; Hispanienses intra Hæresiarchas reponendos judicarunt. Hæc demum sufficiant satisfactionis gratia: quod si hæc non sat erunt, satisfaciat tibi Deus, qui potest. Cæterum plurimum lætor, & tibi congratulor in novum magistratum auditoris Rotæ Regium consensum adcessisse. Faxit Deus, ut speramus, te in eo administrando talem geras, ut ad majora, & potiora munia obeunda viam aperiat. Multum tibi S. *Gorgonii* Martyris intercessio, precesque juvabunt, qui forte tibi hoc anno obvenit, patrociniumque tui suscepit. Vale litterarum de-

decus, & me, ut soles, ama, omniaque hic scripta boni, æquique consulito. *Romæ* ex Ædibus privatis ad *Pincium*. XIIII. Kalend. Februarias Anno MDLXXXVIII. (1) Torniamo a *Sisto*.

Indice di Sisto V.

XI. Il P. *Ruele* (2) non dubita, ch' *egli stampasse l' Indice così ampliato, ma per dire il vero essendo tanto raro, non men che la sua* Bibbia, *a segno che per quante diligenze si sieno fatte, tutte sono riuscite infruttuose, avvenne, che molti scrissero, e tra gli altri il Cardinale* Albizi *nella Risposta* all' Istoria dell' Inquisizione; *che bensì il medesimo Pontefice vi pensasse; ma che non potesse compiere il suo disegno, per esser poco dopo passato da questa vita*. E rarissimo è veramente quest' Indice; ma a torto si è dubitato, che siasi fatto, e stampato. I Cardinali della S. C. dell' Indice, a' quali aveane il Pontefice data la cura, erano *Marcantonio Colonna* Vescovo di *Palestrina*, *Girolamo Rovere* del titolo di *S. Pietro in Vincoli*, *Guglielmo Alano* del Titolo di *S. Martino a' Monti*, *Ascanio Colonna* del Titolo di *S. Niccolò in carcere*, *e Federigo Borromeo del* Titolo di *S. Agata*, ed eglino *adhibitis in consilium viris piis*, *eruditisque hominibus* formarono un Indice più copioso, e fino a XXII. ampliaron le regole, che erano dieci, affine di torre le difficoltà, che sull' intelligenza di queste andavano tuttogiorno nascendo. Terminato che fu il lavoro, si diede alle stampe col seguente titolo: *Bulla Sanctissimi* D. N. Sixti *Papæ* V. *emendatioris Indicis cum suis Regulis super librorum prohibitione, expurgatione, & revisione, nec non cum abrogatione cæterorum Indicum hactenus editorum, & revocatione facultatis edendorum, nisi ad præscriptam harum Regularum normam*, Romæ *apud* Paulum Bladum *Impressorem Cameralem* MDXC. 4. Ma essendo alli 26. di Agosto di questo stesso anno mancato *Sisto* di vita, l' Indice non fu pubblicato, e poi, come vedremo, fu soppresso; e di due sole copie v' è notizia, che fossero in *Roma*, una nella libreria del Collegio *Romano*, l'altra in quella del Cardinal *Passionei*. Del resto era *Sisto* ancor vivo, quando il Cardinale *Francesco* di *Giojosa* celebrò Il Provincial Concilio di *Tolosa*; ed ecco ciò, che ivi si stabilì riguardo a' libri proibiti (3).

Concilio di Tolosa.

1. „ Quæ de librorum lectione, improbatione, sacra *Tridentina* præ„ cepit Synodus, ea diligentissime serventur. „

2. „ Quæ prohibitorum librorum regulæ ex *Tridentini* Concilii decreto „ in libro Indicis sancitæ, editæque sunt, eas in suis diœcesibus promul„ gari, venalesque in Bibliopolarum, typographorumque officinis haberi „ Episcopi jubeant, publicatamque in eos, qui libros prohibitos, aut „ legunt, aut retinent, excommunicationem aliquoties in anno proponi „ publice curent. „

3. „ Qui libri deinceps excudentur, Episcopi, & Inquisitoris fidei „ di-

(1) Nella copia antica, che ho avuta alle mani, sta scritto MDXXXVIII. ma la sola menzione di *Sisto V.* mostra, che il Copista lasciò sbadatamente la Lettera numerale L.

(2) *Pag.* 126.

(3) *P.* IV. *cap.* II. presso il Labbe T. XV. *col.* 1423.

AN. DI CRISTO 1590.

„ diligentia, & auctoritate, & examinentur, & adprobentur. Adprobatio libri initio adponatur. Qui libros absque adprobatione typographus ediderit, canonicis pœnis cœrceatur. „

4. „ Qui audiendis confessionibus præpositi sunt, quo suis pœnitentibus facilius satisfaciant, librorum prohibitorum indicem habeant, quem iterata sæpius lectione, notum sibi, familiaremque reddant. „

5. „ Nemini libros aut invehere, aut venales proponere, nisi prius diligenter ab Episcopo, & Inquisitore inspecto, examinato, & utriusque chirographo obsignato eorum catalogo, impune liceat. „

6. „ Quod *Pius* V. habere vetuit Beatæ Virginis editum idiomate vernaculo officium, illud non permittatur. Quique superstitionis orationibus pleni precarii libri sunt, ii omnino prohibeantur. „

1592.

Clemente VIII. sua cura di promovere una nuova edizione ampliata dell' Indice.

XII. I brevissimi Pontificati di *Urbano* VII. di *Gregorio* XIV. e d' *Innocenzo* IX. contenuti entro lo spazio di poc' oltre a' 3. mesi dal dì 15. Settembre del 1590. in cui *Urbano* fu eletto, e 'l dì 13. Novembre del 1591. in cui *Innocenzo* trapassò, non permisero a questi Successori di *Sisto* di pubblicare la nuova edizione da lui fatta dell' Indice accresciuto. Pensò a farlo *Clemente* VIII. D' ordine suo adunque la Congregazione, che avea formato quell' Indice, a' 27. di Aprile del MDXCII. ripigliò il progetto di pubblicarlo. Nondimeno non ebbe ciò effetto; tante furono le difficoltà, che contro le nuove Regole, e contro l' Indice stesso a' 25. di Luglio si esposero alla medesima Congregazione dal P. *Roberto Bellarmino*, poi Cardinale, di cui era stato da *Sisto* fatto metter nell' indice il primo tomo delle *Controversie*. Si pensò dunque ad un nuovo Indice; e intanto contro a ciò, che dianzi si era divisato, a' 12. di Settembre la S. C. ordinò, che *nulla fiat mutatio, vel alteratio Indicis* Pii IIII. *quoad Hæresiarchas distinguendos ab Hæreticis, sed sufficiat Regula secunda*; onde fu vana la fatica, che dissopra vedemmo dal *Ciacconio* intorno a ciò essersi fatta. Procedeva il nuovo lavoro dalla S. Congregazione intrapreso; ma *Clemente* non aspettò, che fosse terminato, a vietare severamente il *Talmud*, ed altri siffatti libri degli *Ebrei*: gli proibì a' 28. di Febbrajo del MDXCIII. colla Costituzione: *Quum Hebræorum*. Finalmente agli 8. di Luglio il Cardinal d' *Ascoli* Prefetto della Congregazione presentò al Papa il nuovo Indice stampato con questo titolo: *Index librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a* Tridentina *Synodo delectos, auctoritate* Pii IV. *primum editus, postea vero* a Sixto V., *& nunc demum a Sanctissimo* D. N. Clemente *Papa* VIII. *recognitus, & auctus, Instructione adjecta de imprimendi, & emendandi libros ratione*, Romæ *apud* Paulum Bladum *Impressorem Cameralem* MDXCIII. 4. Il Papa il giorno seguente ordinò, che non si pubblicasse, volendolo egli considerare. Le opposizioni, che vi furon fatte, e che dal Papa medesimo a' 12. di Febbrajo del MDXCIV. furono trasmesse alla Congregazione per mezzo di Monf. *Silvio Antoniano* fecero sì, che non si pubblicasse, e che ne fosser soppresse le copie, una delle quali tuttavia esser dovrebbe nella Biblioteca del Collegio *Romano*. Si pensò dunque subito ad una nuova edizione. Ne parleremo a suo tempo. Ora dob-

1593.

Nuovo Indice di Clemente VIII.

1594.

non approvato, e soppresso.

abbiamo por sotto gli occhi de' leggitori un decreto intorno gli stampatori, e venditori de'libri fatto nel Concilio Provinciale di *Avignone* dall'Arcivescovo *Francesco Maria Taurusi* (1).

AN. DI CRISTO 1594.

Decreti del Concilio Provinc. di Avignone.

,, Quoniam Christianæ Religionis basis ac fundamemntum est fides, ,, sine qua impossibile est placere Deo; quantum ea in re curam ac diligentiam Episcopi adhibere debent, nemo est qui nesciat. Quare ut ea in ,, cordibus fidelium impolluta, illibataque servetur, curent Episcopi, ,, ne per eorum negligentiam libri hæreticorum, aut alias a Sede Apostolica damnati, quorum maxima vis est in corrumpendis rudiorum mentibus, alicubi videantur, legantur, habeantur, reperianturve: Sed regulas Indicis librorum prohibitorum auctoritete *Pii* quarti Pontificis editas, ,, aut auctoritate aliorum Pontificum edendas observari tum ab omnibus, ,, tum præcipue ab Impressoribus & bibliopolis curent.

,, Visitent quotannis Episcopi Bibliopolarum officinas, ne quid contra ,, regulas hujusmodi fiat.

,, Deputent virum tum doctrina, tum fidei zelo præstantem, qui ,, recognoscendis libris, ac universæ regularum prædictarum observationi præsit. Ex omnibus autem præscriptis regulis hæc serventur in ,, primis, ,,.

,, Nullus libros de rebus sacris typis mandare possit, qui ab eo, quem ,, deputarit Episcopus, præter inquisitorem, examinati & adprobati non ,, fuerint ipsorum subscriptionibus. Adprobatio vero librorum a tergo primi folii imprimatur.

,, Libris impressis adjecto typographi nomine, adscribatur item ,, annus, quo impressi sunt. Libri imprimendi exemplum manu auctoris ,, subscriptum apud examinatorem remaneat,,

,, Libri, quos typis mandari concessum est, in codicem a recognitoribus referantur, notato concessæ facultatis anno & die, descriptis etiam ,, eorum nominibus, quibus eos imprimendi potestas facta est.

,, Nequis opuscula, tractatus, commentarios, aliasve lucubrationes ,, de rebus sacris evulget, nisi ante examinatæ, probatæque fuerint ab Episcopo, vel a deputatis.

,, Librarii, & quicumque librorum venditores habeant in suis Bibliothecis indicem librorum venalium, quos habent, subscriptionibus personarum, quas diximus, communitum. Index porro *Romanus* librorum ,, prohibitorum pro foribus officinæ prostet.

,, Qui per urbes præterea, vicos, oppida, aliave loca libros venales ,, circumferunt, eorum indicem habeant, cui ab Episcopo, vel ab Inquisitore, aut ab iis, quibus librorum recognitio ab illis delegata est, subscriptum sit.

,, Heredibus item, aut exequutoribus ultimarum voluntatum vetitum sit libris a defuncto relictis uti, aut aliis vendendos dare, aut in alias ,, personas quacumque ratione transferre,, nisi iis prius ostensis, & habita ,, licentia a personis ab Episcopo deputatis.

,, Ne

(1) *Labb. Tom. xv. col. 1439. seq.*

AN. DI CRISTO 1594.

„ Ne libri cujusvis generis in civitatem ullam provinciæ introducan„ tur, aut introducti vendantur, commodentur, aut legendi quovis „ modo tradantur, nisi ostensis prius illis, & habita licentia a personis „ ab Episcopo, vel Inquisitore deputatis, aut nisi notorie constet, librum „ jam esse omnibus permissum.„

„ Ministri autem publici, qui exigendis vectigalibus præsunt, ubi „ locus publicus mercibus comportandis constitutus est, teneantur, pœna „ excommunicationis proposita, prædictis ut supra deputatis personis de„ nuntiare libros esse adductos, aut saltem ne inde exportari patiantur, „ nisi ii, quorum sunt, scriptum prædictorum manu signatum, quo expor„ tandi potestas fiat, adtulerint.„

„ De libris autem, qui de rebus inter Catholicos, & hæreticos „ controversis communi item lingua conscripti item sunt, ea diligens „ cautio adhibeatur, ut illorum usus iis tantum concedatur, quibus „ Episcopus, aut Inquisitor de consilio parochi, aut confessarii permit„ tendum judicarit.„

„ Libri de Officio, & precibus horariis B. *Mariæ* Virginis vulgari„ ter, vel *italice*, vel *hispanice*, vel *germanice*, vel partim latino, „ partim vulgari sermone expressi venales ne proponantur, nec vendan„ tur. Si qui vero eos adhuc habent, ad sacræ Inquisitionis Officium „ statim deferre compellantur, ut edita a *Pio* V. constitutione san„ citum est.„

„ Caveat Episcopus, ne libri illi parvuli, quibus preces variæ „ continentur, falsis, superstitiosisque titulis adspersi habeantur, aut „ vendantur, nisi suo, aut Inquisitoris, aliorumve Theologorum, „ quos huic muneri præfecerit, diligenti studio primum recogniti & „ purgati sint.„

„ Quia vero pestilentiores illi codices sunt, qui blasphemiis referti, „ adversus Religionem nostram virulenta dogmata evomunt: idcirco pro„ hibemus, ne quis *Thalmudicos* libros, & nefaria hujusmodi Rabinorum „ scripta legere, tenere, emere, vendere, aut evulgare audeat, sub „ pœnis, quæ constitutæ sunt ab Apostolicis Constitutionibus. Quare „ Episcopi in cunctis Synagogis hujusmodi volumina perquirant, & com„ burant. Libros præterea de astrologia judiciaria tractantes, juxta cen„ suram indicis librorum prohibitorum omnino reijci, & extingui manda„ mus. Libros similiter geomantiæ, hydromantiæ, & similes, qui di„ vinationes, sortilegia, superstitionesque continent, funditus deleri, „ comburique præcipimus, pœnis propositis, quas jura & apostolicæ „ constitutiones infligi debere decernunt.„

1596. *Indice nuovo di Clemente VIII:*

XIII. Per ritornare all' Indice, tutto l' anno MDXCV, e buona parte del XCVI. si spese da' Cardinal i della Congregazione, e da' Deputati in riformarlo. Nacque a' 15. di Luglio di quest' ultimo anno dubbio, se per gli Eresiarchi si dovesse seguire l' Indice di *Spagna*, o non anzi se ne avesse a formare un altra nuova serie, secondo, cred' io, il progettato dal *Giacconio*; ma fu deciso, *nullatenus admittendum esse Indicem* Hispanum He-

Hæresiarcharum; *nec novum conficiendum*. Tolta di mezzo questa difficoltà, che ne avrebbe ritardata la pubblicazione, fu l'Indice terminato, e presentato a *Clemente*. I Cardinali, che ebbero la gloria di formarlo, son nominati dal Papa nella Bolla *Sacrosanctum Fidei Catholicæ depositum*, di approvazione; ed erano i Cardinali *Marcantonio Colonna*, *Agostino di S. Marco*, *Simone di Terranova*, *Girolamo d' Ascoli*, *Federigo Borromeo*, *Francesco Toledo*, *e Ascanio Colonna*: Il Papa esaminò l' Indice, e finalmente a' 17. di Ottobre lo approvò colla Bolla accennata, in cui ancora tocca alcuna cosa dell' Indice di *Sisto* morto, com' egli dice, *re minime absoluta*; cioè senz' autorizzarlo, e publicarlo. Il frontispizio del nuovo Indice *Clementino* si è questo: *Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per Patres a* Tridentina *Synodo delectos*, *auctoritate* Pii IV. *primum editus*, *postea vero a* Sixto V. *auctus*, *& nunc demum S. D. N.* Clementis *Papæ VIII. jussu recognitus*, *& publicatus*. *Instructione adjecta de exequendæ prohibitionis*, *deque sincere emendandi*, *& imprimendi libros ratione*. Romæ *apud Impressores Camerales* 1596. *in* 4. *ed in* 8. (1). Dopo un Breve di privativa per due anni a favore degli Stampatori segue la Bolla dianzi accennata di *Clemente*. Quindi si riproducono la Bolla di *Pio* IV., la Prefazione del *P. Foreiro* all' Indice di questo Papa, le Regole dell' Indice, ma colla giunta di alcune osservazioni sulla quarta, e nona Regola, sul *Talmud*, ed altri libri degli *Ebrei*, sul libro *Magazor*, e su libri di *Giovanni Bodino*. Vien finalmente una nuova Istruzione *eorum*, *qui libris tum prohibendis*, *tum expurgandis*, *tum etiam imprimendis diligentem*, *ac fidelem*, (*ut par est*) *operam sunt daturi*.

Questa istruzione ristrigne in qualche maniera la libertà de' Libraj. Però come racconta il Cardinal *Albizzi* (2) ,, hebbero quelli di *Venetia* ricorso ,, a cui proposero molte difficoltà. E primieramente dicevano esser loro ,, di troppo danno il dover mandar a *Roma* i libri prohibiti espurgabili per ,, ottenerne l' emenda. Esser impossibile il conservare l' autentico mano- ,, scritto del libro, che s' haveva da imprimere: dolevansi del gravame ,, imposto loro di dover imprimere col libro anco le approvazioni di esso, ,, fatte da i Revisori. Pareva essere di gran pregiuditio il divieto di non ,, poter stampare Imagini profane. ,,

AN. DI CRISTO 1596.

Querele su di esso nate a Venezia come sopite.

Y Do-

(1) Quest' Indice fu ristampato lo stesso anno in *Milano*, e in *Firenze* presso *Michelangelo Sermartelli*, e più volte altrove, come in *Venezia*, *Torino*, *Bologna*, *Colonia* 1597., in *Colonia* di nuovo 1598., in *Ferrara* presso *Vittorio Baldini* 1599. 8. con un ordinazione per l' esecuzione di *Giovanni Fontana* Vescovo di detta Città sotto il dì 28. Novembre 1596., in *Parigi* 1599. in 4., in *Colonia* pure 1599. e 1603. in *Douai* 1618. ci ha anche una ristampa di *Parigi* 1666. col Concilio di *Trento*, la quale ultima edizione fu procurata dal *P. Jacopo Quetif*. dell' ordine de' *Predicatori*; e in questa l' osservazione su libri di *Giovanni Bodino* dal luogo, ov' è nell' edizion *Romana*, è stata trasportata alla lettera I laddove si registrano i libri di quell' empio Scrittore. Anche gli Eretici lo riprodussero ad *Anau* nel MDCXI. insieme con due Indici Espurgatorj di *Spagna*, e col titolo scandaloso di *Index editus ad testificandum fraudes & falsationes Pontificias per* Francisc. Junium *cum Indice librorum & Registris* [Regulis] *confectis per Patres Concilii* Tridentini *& Auct.* Pii IV. *ac postea per* Sixtum V. & Clementem VIII. Di una simile ristampa fatta ad *Oxford* da *Tommaso James* nel 1627. in 8. si fa menzione nella libreria *Bodlejana* p. 353. e 360. Fu di nuovo ristampato a *Venezia* 1668. per il *Milocco* 8. (2) *Risp. a F.* Paolo *p.* 220.

AN. DI CRISTO 1596.

„ Dolevansi d' esser obbligati a tener l' Indice de i libri, ch' essi „ havevano nelle librarie, e che i loro heredi dovessero presentarlo alle „ persone deputate per rivederlo. „

„ Pareva loro strano, che a i Vescovi, & agl' Inquisitori fosse ri- „ servata la facoltà di vietare i libri permessi anco dalle stesse regole „ dell' Indice. „

„ Ricusavano di prestare il giuramento a i Vescovi, & agl' Inquisi- „ tori di esercitare fedelmente la loro arte, di non contravenire a i decreti „ della sacra Congregazione dell' Indice, de i Vescovi, e degl' Inqui- „ sitori, e di non ammettere nelle botteghe lavoranti heretici. „

„ Queste & altre querele pervennero all' orecchio di *Clemente* VIII. „ e bench' egli le ricognoscesse e frivole, e non sussistenti, tuttavia per- „ chè la Repubblica premeva assai nel Capitolo del giuramento da pre- „ starsi da i librari nel modo poco dianzi accennato, fè dar ordine dal Car- „ dinal San *Giorgio* con lettera scritta li 20. d' Agosto dell' anno 1596. a „ *Lorenzo Priuli* Cardinale e Patriarca di *Venetia*, & al Vescovo d' *Ame- „ lia* Nuntio Apostolico, che ritrovassero modo di sodisfare al Senato, „ & ai librari medesimi. „

Congregati perciò quei due Prelati con l' Inquisitore nel Palazzo Pa- triarcale fecero alcune dichiarazioni, le quali porrò qui per disteso nella guisa, ch' elle furono in quel tempo e stampate, e pubblicate, e poi dal detto Cardinale inserite nella Risposta alla *Historia della sacra Inquisizione di* Fra *Paolo*.

„ Dichiarationi delle Regole dell' Indice de i libri prohibiti nuova- „ mente pubblicate per ordine di *Clemente* VIII. da osservarsi nello Stato „ di *Venetia* fatte dal Cardinal *Priuli* Patriarcha, e dal Nuntio per com- „ missione di sua Beatitudine, come per lettere del Cardinale San *Gior- „ gio* sotto li 24. d' Agosto 1596.

„ Se li Stampatori vorranno stampare libri sospesi nel nuovo Indice, „ e faranno istanza per la correttione, si correggeranno speditamente in „ *Venetia*, e nell' altre Città dello Stato senza mandarli a *Roma*, ha- „ vendo sufficiente facoltà per il nuovo Indice i Vescovi, & Inquisitori, „ e ristampandosi corretti, si venderanno liberamente a tutti. „

„ I libri sospesi nel nuovo Indice, che si devono espurgare, si po- „ tranno vendere ancora inanzi l'espurgatione a quei, che havranno licen- „ za dall' Ordinario, overo dall Inquisitore di poterli tenere. „

„ Usaranno diligenza i Stampatori per conservare nel miglior modo, „ che si potrà il manoscritto dei libri, che nuovamente daranno alla stam- „ pa, e doppo dovranno consegnarlo al Segretario de i Clarissimi Rifor- „ matori dello Studio, acciò sia riposto in una cassa sicura nella Cancella- „ ria Ducale per servirsene, quando sarà bisogno, nella qual cassa si „ tenga un Inventario de i libri buoni, & ancora de i libri sospesi, che si „ correggeranno. Nelle Città dello Stato gli Originali si consegnaranno „ al Cancelliere del Clarissimo Capitano per l' effetto sudetto; nello „ stampare de i libri s' imprima a tergo del primo foglio la licenza solita

del

„ del Magistrato, nella quale sieno espressi i nomi di quei, che havranno „ revisti & approvati detti libri, com' è disposto per le leggi. „

AN. DI CRISTO 1596.

„ Avvertiranno gli Stampatori, che ne' libri nuovi, che stamparanno, o ne' vecchi che ristampassero, non usino figure, che rappresentino atti dishonesti, non essendo però prohibite le figure profane, „ che non contenessero dishonestà. „

„ I Librari dovranno far Inventario di tutt' i libri, che si trovano „ per espurgare in questo principio in tutte le librarie de i libri espressamente prohibiti nel nuovo Indice, e presentarlo al P. Inquisitore, e „ questo s' intenda per una sol volta. „

„ Intorno alla libertà, che viene concessa a i Vescovi, & Inquisitori di poter prohibire altri libri non espressi nell' Indice si dichiara, che „ s' intende de i libri contrarj alla Religione, forastieri; o con false, e „ finte licenze stampati, e rarissime volte si darà il caso, ne si farà senza „ gravissima causa con participatione del Sant' Offitio, e con intervento „ di Clarissimi Assistenti tanto in *Venetia*, come nello stato. „

„ La regola del giuramento da darsi a i Librari non è stata eseguita „ in questo Serenissimo Dominio. „

„ Tutti gli heredi dovranno dar nota agl' Inquisitori de i libri prohibiti, e sospesi, che si troveranno nell' eredità, e quegli heredi, che „ non fossero habili a discernerli, dovranno essi, o loro Curatori chiamar „ persone intelligenti, che visitino tutta la libraria per cavar nota delli „ prohibiti, e sospesi, e presentarla come di sopra in termine di mesi tre „ doppo che gli avranno havuti in suo potere, e fra tanto non possano „ usarne, ne in qualunque modo alienar libri prohibiti, o sospesi, e ciò „ sotto le pene, e censure statuite. „

„ Per fede, e corroboratione di tutto ciò i sudetti Patriarcha, e „ Nuntio coll' Inquisitore di *Venetia* sottoscriveranno le presenti, & affermeranno coi proprj sigilli commettendo per l' autorità datagli da Sua „ Beatitudine, che inviolabilmente si debbano osservare le presenti dichiarationi tanto in *Venetia*, quanto in tutte l' altre Città di detto Dominio. In quorum &c. Dat. Venetiis ex Patriarchali Palatio die 14. „ Septembris 1596.

„ *Lorenzo* Cardinale priuli Patriarcha

„ A. Vescovo d' *Amelia* Nunzio.

„ Fra *Vincenzo* Inquisitore Generale di *Venetia*.

Sinodo d' Aquileja comanda l'uso dell' Indice.

XIV. Intorno questo tempo il Patriarca di *Aquileja* celebrò il Sinodo Provinciale, che fu approvato dalla Sacra Congregazione del Concilio. L' Indice di *Clemente* vi è raccomandato con queste parole (1): *de librorum Indice Sanctissimi Domini nostri mandato proximis mensibus edito, ut exequutioni accurate demandetur, suademus, percupimus, mandamus. Satis enim patet ex libris, tamquam ex venenatis fontibus, impurum fluere liquorem, quo animi vel nequiorum, vel imperitorum facile capi, & imbui ad perniciem possint*. Ma più in particolare si aggiugne dappoi (2). Y 2 *Quia*

(1) *Labb. Tom. xv. col. 1475.* (2) *Ivi col. 1476.*

AN. DI CRISTO 1596.

Quia vero nulla in re subest periculum pene majus inter nos, quam librorum hæreticalium usu, nec alia magis parte hæretici obesse student, quam librorum corruptorum suppositione, quos apte per dolum inter probatos etiam colligare studant, ut emptionem eludant, & emptorem in fraudem inducant: Statuimus, bibliopolis omnibus in tota provincia gravi præcepto inhibendum, ne imposterum libros aliunde adductos tam colligatos, quam solutos, venales proponant, nisi auctores illorum inventario integro comprehensos Ordinario, seu Patri Inquisitori loci exhibuerint; atque ille subscriptione, ut vendi possint, concesserit, contra facientes severiori animadversione pro modo culpæ decernimus plectendos. Qui libros prohibitos scienter tenuerint, contra illos pro librorum qualitate procedendum statuimus juxta indicem nuper editum. Non altramente fu determinato in questo stesso anno in un Sinodo di *Salerno*, e in due altri dell' anno seguente, uno di *Santa Severina*, l' altro di *Amalfi*; i quali tutti trovansi ne' supplementi del *Mansi* al Tomo quinto.

1597.

1602.

Bolla di Clemente VIII contro i libri di Carlo Molineo.

XV. Non molto dopo quest' Indice cominciarono a farsi altre proibizioni di libri a misura, che se ne andavan divulgando de' nuovi. Dove avvertiremo, che quantunque i Papi alle sacre Congregazioni del Sant' Ufizio, e dell' Indice abbiano data l' autorità di proibire i nocevoli libri, talora nondimeno eglino stessi o con Brevi, o con Bolle ne hanno vietati alcuni, che meritavano più notabil condanna. E così lo stesso *Clemente* VIII. con Bolla la quale incomincia *Apostolicæ Sedis auctoritati* a' 21. di Agosto del MDCII. condannò tutti gli scritti, e l' opere tutte dell' Eretico *Carlo Molineo*. Noi non riferiremo nel decorso di questa storia le simili particolari condanne di libri fatti da' Papi, non solo perchè trovansi nel Bollario *Romano*, ma perchè nell' Indice di *Benedetto* XIV. e nelle sue appendici sono a' loro luoghi diligentemente notate. Sarà piuttosto pregio dell' opera trascrivere quì i Decreti di un Concilio di *Malines* pieni di zelo contro i libri cattivi, e di rispetto agl' Indici della Sede Apostolica (1).

1607.

Decreti del Concilio di Malines.

,, Nemo præter typographos, bibliopolas, & librarios juratos, ullos libros excudere, aut venales exponere præsumat. Ipsis etiam typographis, bibliopolis, ac librariis non liceat vel alios libros imprimere, quam qui ab Ordinario, vel aliquo adprobato censore, examinati, & adprobati fuerint; vel alios venales exponere, aut secreto distribuere, quam quorum catalogus ab ordinario vel adprobato censore sit visus & adprobatus, sub pœnis pro qualitate & circumstantiis facti infligendis.

,, Libri etiam domorum mortuariarum non distrahantur, nisi ab adprobato aliquo censore, vel alio ad id ab Ordinario deputato visitati, & vendi permissi fuerint. Et visitatio illa gratis fiat.

,, Moneant diligenter Parochi sibi subditos, libros hæreticos, vel ex professo lubricos, nullo modo legere vel habere licere; eisque prohibitiones, quæ habentur in indicibus librorum prohibitorum, Sedis

(1) *Tit.1. cap.5. 6. 9. presso il Labb. Tom.XV. col.1548.*

„ dis Apostolicæ auctoritate post Concilium editas, crebro insinuent.

XVI. Stava in questo piede la faccenda degl' Indici *Romani*: quando il P. *Giammaria Guanzelli* da *Brisighella* Maestro del Sacro Palazzo, e poi Vescovo di *Polignano* stampò in *Roma* l'opera seguente: *Indicis librorum expurgandorum in studiosorum gratiam confecti, Tomus primus, in quo quinquaginta Auctorum libri præ ceteris desiderati emendantur* (1). *Per Fr. Jo.* Brasichellen. (2) *sacri Palatii Apostolici Magistrum in unum corpus redactus, & publicæ commoditati editus*. Romæ *ex typographia Rev. Cameræ Apost.* MDCVII. *Superiorum permissu*. L'anno appresso MDCVIII. ne fu fatta in *Bergamo* una ristampa *typis* Comini Venturæ in 8. di pag. 608. In fine ci sono due editti dello stesso Maestro del Sacro Palazzo, uno de' 7. Agosto 1603. l'altro de' 16. Dicembre 1605., ne' quali si registrano altri libri in *Roma* proibiti dopo l'Indice *Clementino* del 1596. L'una, e l'altra edizione, se stiamo al *Krause*, al *Tentzelio*, e ad altri Protestanti citati e seguiti da David *Clement* nella sua *Biblioteca curiosa* (3), è rarissima, e più ancora rara la *Bergamasca*, della *Romana*. Il che sarà vero per le *Fiandre*, per l'*Ollanda*, e per la *Lamagna* massimamente eretica; ma tra noi non è di così gran rarità; non che vendibil si trovi nelle comuni botteghe de libraj, come sarebbe un *fior di virtù*, o 'l *leggendario delle Vergini*, ma perchè in quasi tutte le librerie di alcun conto o l'una o l'altra si trova. Far se ne dovea una ristampa in *Fiandra*, e già il Nunzio *Guido*, e Arcivescovo di *Rodi*, ne avea mandata copia per cotal uso; ma il dì 21. Gennajo del 1612. scrisse in questi termini, come riferisce *Pietro Wastelio* nelle sue *Vindicie* stampate a *Brusselles* nel 1643. in fine dell'opere di *Giovanni* Vescovo di *Gerusalemme*. *De mandato Sanctissimi Domini nostri suspensus nuper fuit* (4) *ob nonnullas justas caussas expurgatorius librorum Index impressus* Romæ 1607.... *eumdem Indicem cum anno subsequenti ad te isthic imprimendum transmiserim, nunc te monendum putavi, cures typis non tradi, nisi jam traditus sit. Si vero impressio sit absoluta, des operam, ut omnia exemplaria supprimantur*. Quali queste *giuste* cagioni fossero, cercano con grande studio i Protestanti. L'*Ittigio* nel suo Trattato *de Bibliothecis, & catenis Patrum pag.* 84. ne incolpa i Padri *Carmelitani* grandemente offesi di ciò, che il Maestro del Sacro Palazzo avea detto censurando il libro del mentovato Vescovo *Giovanni de institutione Monachorum*. Il P. *Papebrochio*, benchè all'antichità dell'ordine *Carmelitano* disfavorevol fosse, più saggiamente pensò, cioè come presso il *Serpilio* citato dal *Clement* pag. 210. si legge, che *suspendendi Indicis illius expur-*

AN. DI CRISTO 1607.

Indice del Brisighellense.

(1) *Dove s'insegna*, dice Monf. Fontanini, *se certi libri non meritevoli in tutto di proibizione, si debbano emendare, o come dicono castrare, essendo meritevoli di questo castigo*; ma aggiugner dovea *s'e il modo pure s'insegna di farlo*.

(2) Benchè il solo nome del M. da *Brisighella* compaja nel frontispizio, pur vuolsi, che in quest' opera avesse gran mano il *Padre Tommaso Malvenda* pure *Domenicano*. Almeno da lui è presa la principal parte, che riguarda la correzione della Biblioteca de' Padri di *Margorino de la Bigne*.

(3) *Tom.* V. *pag.* 207. *e* 211.

(4) Nel MDCXI.

AN. DI CRISTO 1607.

purgatorii justas caussas alias non oportet suspicari, quam quod voluerit Congregatio, ut omnibus probationibus cancellatis, tantum nudæ conclusiones imposterum vulgarentur. Et hæc nunc est Praxis Tribunalis istius, libros quidem sibi non probatos notantis, improbandi tamen rationes nullas reddentis... Nec porro processum in opere reliquo (l'Autore prometteva tra non molto il secondo Tomo), *quod mox apparuit futurum seminarium litium infinitarum, quibus sustinendis nec unus, nec plures forent pares, quantavis auctoritate subnixi*. Così quel grand'Uomo. E veramente per dare un esempio, chi oggi vorrebbe starsi al giudizio del *Brisighella*, il quale credeva, non essere di S. *Zenone* parecchi sermoni tra l'opere di lui pubblicati? dappoiche e l'età, in che il Santo fiorì, è stata da' *Ballerini*, e dal March. *Maffei* sì ben rischiarata, ed ogni opposizione a que' sermoni tolta di mezzo? Intanto i Protestanti, siccome se da questo libro tutta dipendesse la causa della loro separazione dalla Chiesa *Romana*, menano di questa soppressione rumor grandissimo; anzi per più non ritornar sopra quest'argomento, due ristampe ne han procurate, una in *Ratisbona* l'anno 1723. la quale fu anche spacciata con nuovo frontispizio come fatta *Pedeponti vulgo Stadt am Hof* 1745., l'altra in *Altorf* da *Giovanni Adamo Hessel* (1).

1609. *Decreti del Concilio di* Narbona

XVII. Torniamo all'Indice *Romano*. La sua lettura fu ordinata dal Concilio Provincial di *Narbona*, che adunò l'Arcivescovo *Luigi de Vervins* (2). Il decreto, che la prescrisse, con altri due di quella stessa materia, è il seguente.

„ Quod sancte a Conciliis ordinatum est, insequentes, quoscumque „ libros a Sancta Sede Apostolica vetitos, & ex professo de hæresi & „ rebus obscœnis tractantes, aut legi, aut domi retineri prohibemus, „ sub pœna excommunicationis ipso facto incurrendæ, & aliis pœnis „ a summis Pontificibus & œcumenicis Conciliis ordinatis.

„ Curent ergo Episcopi pro subditorum salute, ne libros hujusmo„ di retinentes, pœnas ignoranter incurrant, ut omnes Parochi indicem „ librorum a Sancta Sede Apostolica prohibitorum penes se habeant, „ eumdemque populo, bis saltem in anno perlegant.

„ Biblia vero sacra, idiomate *Gallico* conscripta, legere, aut do„ mi retinere nemini liceat, nisi ab Episcopo, aut ejus Vicario gene„ rali, expressa in scriptis obtenta licentia: quam non concedent nisi „ eisdem visis, lectis, & adprobatis, ne venenum ab hæreticis spar„ sum in permultis versionibus, leniter serpens, animas alioquin pias „ inficiat. „

1612. *Indice di Spagna.*

XVIII. Seguano ora due Indici forastieri, Il primo è di *Spagna*, e viene citato da *Jugler* con questo titolo: *Index librorum prohibitorum, & expurgatorum Illustriss. ac Reverendiss. D.D.* Bern de Sandoval, *&* Ro-

(1) Di queste ristampe si può consultare oltre il citato *Clement* p.212. e *Jugler Bibl. hist. litter.* p.1651. Niccolò Ernesto Zobelio nel libretto *Notitia Indicis libror. expurgandor. editi per Fr.*Mariam Brasichellen. Altorfii 1743. 8.

(2) *Cap.*III. *Labb.* XV. *col.*1577.

Roxas. *Card. & Archiepisc.* Toletani Hispan. *Primatis &c. auctoritate & jussu editus*, a *Madrid* MDCXII., al quale fu poi aggiunta un appendice in fol. Ad *Oxford*, ce n'ha, dicesi, un esemplare colle sottoscrizioni originali di varj Inquisitori; il che voglio aver detto, perchè alcuni furon d'avviso, che tal Indice non siaci mai stato, ma abbianlo finto gli Eretici (1). L'altro Indice fu stampato a *Cracovia* per ordine del Vescovo *Martino* Byskowski ed è in sostanza il *Clementino* con alcune giunte accennate nel frontespizio: *Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos, & cum adjecta instructione de emendandis, imprimendisque libris, & de exequenda prohibitione, Congregationis Cardinalium edictis aliquot, & librorum nuper scandalose evulgatorum descriptione auctus*. Intanto siccome dopo l'indice di *Clemente* andavansi a *Roma* proibendo nuovi libri, così fu creduto necessario di raccorre in un sol libro tai giunte. Quindi a *Bologna* videsi uscire in quest'anno *Syllabus, seu Collectio librorum prohibitorum, & suspensorum a publicatione novi Indicis jussu Sanctiss. D. N. felic. recordat.* Clementis *Papæ* VIII. de *anno* MDXCVI. *Additis etiam aliis libris, variis erroribus scatentibus, & suspectis, non legendis, neque retinendis quoadusque expurgentur, aut permittantur a Sancta Universali Inquisitione* 12. Un altro Indice l'anno seguente fu impresso in Roma, al quale infine è sottoscritto *Fr. Franciscus Magdalenus Capiferreus* dall'anno MDXV. Segretario dell'Indice. *Edictum* (così il titolo) *librorum, qui post Indicem fel. rec.* Clementis VIII. *prohibiti sunt, ex decreto Illustriss. & Reverendiss. DD. S. R. E. Cardinalium ad Indicem deputatorum ubique publicandum, ex typographia Cameræ Apostolicæ* 12. I libri sono disposti per alfabeto.

AN. DI CRISTO 1614.

1617.

Indice di Cracovia.

1618.

Giunte all'Indice di Clemente VIII.

XIX. Ma tanti Indici non sarebbon bastanti a mantenere la purità della fede, e del costume, se o non si frenava la libertà di stampar nuovi libri, o non si ristringeva una soverchia facilità di ottenere licenze di leggere i già proibiti. Quanto alla prima *Paolo* V. dar volle a tutti i Vescovi l'esempio di ciò, che far doveano nelle loro Diocesi, con questo decreto del Sant'Ufizio per le stampe di *Roma*, e di tutta la Provincia *Romana*.

1620.

Decreto del Sant' Ofizio in materia di stampe.

„ Sanctissimus D. N. *Paullus* Divina Providentia Papa Quintus,
„ ut erroribus, qui in librorum impressione obrepere, & committi so-
„ lent, via penitus occludatur, opportuno remedio providere volens,
„ inhærendo Sacro Concilio *Lateranen.* sub *Leone* X. *Sess.*10. & regulis
„ Indicis librorum prohibitorum jussu Concilii *Tridentini* editi a fel. rec.
„ *Pio quarto*, & deinde a *Clemente octavo* summis Pontificibus præde-
„ cessoribus suis adprobatis, & confirmatis, re etiam cum Illustrissi-
„ mis, & Reverendissimis DD. Cardinalibus Congregationis S. Officii
„ communicata, & mature perpensa, motu proprio, ex certa scientia,
„ & me-

(1) Questo è ben sì certo, che l'Eretico Benedetto Turretino lo ristampò con una sua Prefazione nel MDCXIX. a *Ginevra* in 4. Se ne cita anche una ristampa di *Palermo* MDCXXVIII. &c.

AN. DI CRISTO 1620.

,, & mera deliberatione declaravit, & decrevit, ut non solum in hac ,, alma Urbe *Roma* a Vicario Sanctitatis Suæ, & a Magistro Sacri Palatii Apostolici, juxta ejusdem Concilii decretum, omnes libri, & ,, quæcumque aliæ Scripturæ imprimendæ examinari, & adprobari debeant, antequam imprimantur, sed etiam in tota *Romana* Provincia ,, hujusmodi examinatio, & adprobatio accurate fiat ab Episcopo loci ,, impressionis, vel alio de ejusdem Episcopi mandato, ac ab eodem ,, Sacri Palatii Apostolici Magistro ad id specialiter deputato a prædicta Congregatione Sancti Officii, ad quem simul, & ad Episcopos ,, locorum ejusdem Romanæ Provinciæ, in quibus non sunt Inquisitores, Sanctitas Sua totum hoc impressionis librorum, & aliarum Scripturarum negotium in eadem Provincia *Romana* spectare voluit, & declaravit. Mandans insuper Sanctitas Sua, ut eadem Sacra Congregatio in dicta *Romana* Provincia omnia, & singula in prædictis Indicis ,, regulis contenta, exacte observari curet & faciat. Inhibens propterea universis, & singulis librorum Impressoribus, ac Bibliopolis sub ,, censuris, & pœnis in dicta Constitutione fel. record. *Leonis* X. & in ,, prædictis Regulis Indicis contentis, eo ipso absque ulla declaratione ,, incurrendis, aliisque arbitrio ejusdem sacræ Congregationis, etiam ,, corporis afflictivis pœnis, ne in dicta Provincia *Romana* libros, & ,, scripturas, antequam ab Episcopo loci, seu alio de ejusdem Episcopi ,, mandato, & præterea a prædicto Sacri Palatii Apostolici Magistro ,, examinatæ, & adprobatæ fuerint, quoquo modo imprimere aut venales habere, seu proponere audeant, vel præsumant. In contrarium ,, facientibus non obstantibus quibuscumque. Et ita mandavit perpetuis ,, futuris temporibus inviolabiliter observari. Voluit demum, ne præmissorum ignorantia a quoquam prætendi possit, quod præsens decretum, seu illius exempla ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum de ,, Urbe, ac in acie *Campi Floræ* adfixa, omnes ita arctent, & adficiant perinde, ac si unicuique personaliter intimata fuissent, quodque præsentium transumptis etiam impressis manu notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. ,,

1622.

Revoca delle licenze di legger libri proibiti fatta da Greg. XV.

XX. Già al troppo liberal concedimento di facoltà di leggere le opere proibite pose riparo *Gregorio* XV. colla seguente Costituzione.

Gregorius Papa XV.

Ad futuram rei memoriam.

,, Apostolatus officium Nobis, nullo licet meritorum suffragio, divina Providentia commissum postulat, ut ad ea vigilantiæ nostræ partes propensius intendamus, per quæ Religio Catholica, ubi divina ,, gratia illæsa viget, conservetur, & ubi restitutione indiget, restituatur. Quapropter quum librorum prohibitorum lectio magno esse ,, sinceræ fidei cultoribus detrimento noscatur, &, sicut adcepimus, ,, licentiæ libros hujusmodi legendi nimis excreverint: Nos, ut huic

,, ma-

AN. DI CRISTO 1622.

,, malo mature occurratur, & imposterum quam cautissime licentiæ hu-
,, jusmodi concedantur, quantum cum Domino possumus, providere
,, volentes, motu proprio, & ex certa scientia, ac matura delibera-
,, tione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, omnes & sin-
,, gulas licentias legendi, & habendi libros quoscumque ob hæresim,
,, vel falsi dogmatis suspicionem, vel alias quomodolibet prohibitos,
,, quibuscumque personis cujuscumque gradus & conditionis existenti-
,, bus, etiam per litteras Apostolicas ad tempus; seu ad vitam, &
,, aliter in forma Brevis, quam aliter quomodocumque a Nobis, seu
,, Prædecessoribus nostris *Romanis* Pontificibus, seu ab habentibus a No-
,, bis, vel ab eis facultatem, & auctoritatem concessas, earum teno-
,, rem præsentibus pro expressis habendis tenore præsentium revocamus,
,, cassamus, & annullamus, ac pro revocatis, cassis, & annullatis ha-
,, beri, nullique imposterum suffragari. Quinimmo libros per licentias
,, hujusmodi permissos legentes, aut habentes, pœnas in sacris Canoni-
,, bus, Constitutionibus Apostolicis, & Indicibus librorum prohibito-
,, rum contentas incurrere volumus, & declaramus, decernentes, ut
,, præsentes litteræ postquam in valvis Basilicarum *S. Johannis Latera-*
,, *nensis*, ac Principis Apostolorum de Urbe & Cancellariæ Apostolicæ,
,, nec non in acie *Campi Floræ* adfixæ fuerint, infra duos menses ex
,, tunc proximos, omnes, & singulos, ad quos spectat, arctent, &
,, adficiant, perinde ac si unicuique personaliter intimatæ fuissent, quod-
,, que dictis duobus mensibus durantibus, si qui libros prohibitos ha-
,, bere sciverint, eos denunciare teneantur, neque de cetero similes
,, licentiæ nisi a Congregatione Sancti Officii, quæ singulis hebdomadis
,, coram nobis haberi solet, concedantur. Ac quod earumdem præsen-
,, tium transumptis etiam impressis manu alicujus notarii publici subscri-
,, ptis, & sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ
,, munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ iis ipsis præsentibus
,, adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum *Romæ* apud
,, *S. Petrum*, sub annulo Piscatoris die XXX. Decembr. MDCXXII. Ponti-
,, ficatus Anno secundo. ,, (1)

1624. *Concilio di Bordò, suoi decreti.*

XXI. Lo spirito, che mosse *Gregorio* a far questa revoca di licenze, faceva a' Vescovi conoscer vieppiù la necessità d' insistere nell' esecuzione dell' Indice *Romano*. Al che appartengono due decreti del Concilio Provincial di *Bordò* aperto nel MDCXXIV. (2). ,, Cautum sit vehe-
,, menter omnibus, ne discipulis prælegant, vel eosdem legere patian-
,, tur libros, ex quibus tum perversam doctrinam, tum morum cor-
,, ruptionem haurire possint: sed omnia pura, tersa, & ad indicem Con-
,, cilii *Tridentini* perpurgata, & concinnata exponantur. Qui secus fecisse
,, aut facere ausi fuerint, ut juventutis temeratores, gravi pœna adfi-
,, ciantur. ,, Così nel primo. Sentiamo ora l'altro: ,, Quod autem
,, tortuosus ille serpens, hæreticorum ministerio delatus in tot vertatur

 ,, fi-

(1) Altre simili revoche saranno da noi indicate nel libro seguente.
(2) *Cap. 1. n. 9. e 12. Labb. XV. col. 1636.*

AN. DI CRISTO 1624.

„ figuras, ut in Bibliopolarum officinis latitans, a minus cautis homini-
„ bus haud dispici possit, & deprehendi, sitque inter verborum, qui-
„ bus demulcentur hujus sæculi aures, lenocinia, lethale hæresis, & im-
„ pietatis conclusum venenum: curet sollicitis modis Episcopus in ci-
„ vitate sua, & oppidis suæ diœcesis, prout salubriter videbitur expe-
„ dire, unum aut duos in sacra Theologia magistros seligere, & depu-
„ tare, quorum munia sint, quosvis libros typis adplicandos perlege-
„ re, discutere, adprobare aut reprobare, ac insuper officinas biblio-
„ polarum visitantes, paleamque a tritico discernentes, quosque libros
„ impressos, hæresim, impietatem, ac caussas temerandæ plebis re-
„ dolentes, censere, & notare, hinc magistratus potestatis sæcularis in-
„ vocantes, ad amovendos hujusmodi libros, & ne deinceps securas
„ simplicium mentes perturbent, igni admovendos. Ac ne sit liberum
„ quibuscumque quoslibet libros, hæresim aut impietatem continentes,
„ perlegere, & retinere; sed ab eis tantum liceat, quibus canonice
„ in scriptis est concessum: cæteris omnibus eosdem, & omnes per
„ Indicem expurgatorium Concilii *Tridentini* damnatos libros, sub pœna
„ excommunicationis latæ sententiæ, legere, aut retinere prohibemus.„

Indice stampato a Lisbona.

Lo stesso anno l' Indice di *Clemente* VIII. con due altri Indici, uno Alfabetico di cognomi con alcuni pochi libri nuovi, e massimamente *Portoghesi*, e un' altro espurgatorio a *Lisbona* fu publicato. Il libro che è in f. ha questo titolo: *Index auctorum damnatæ memoriæ, tum etiam librorum, qui vel simpliciter, vel ad expurgationem usque probibentur, vel denique jam expurgati permittuntur, editus auctoritate Illustrissimi Domini D.* Ferdinandi Martini Mascaregnas, Algarbiorum *Episcopi*, *Regii status Consiliarii*, ac *Regnorum* Lusitaniæ *Inquisitoris Generalis*. A *Roma* pure nella Stamperia Camerale fu riprodotto l' Indice di *Clemente* VIII. colla data del MDXCVI. ma vi furon soggiunti i nuovi decreti da quell' anno emanati fino al MDCXXIV. col titolo: *Librorum post Indicem* Clementis VIII. *probibitorum decreta omnia hactenus edita*. Soggiungasi ora un decreto di *Urbano* VIII. nella Congregazione del Sant' Uffizio tenutà a' 18. di Settembre.

1625.

Decreto di Urbano VIII. sulle stampe di nuovi libri.

„ Sanctissimus D.N. pro debito sui Pastoralis officii corrigere volens
„ abusus nonnullorum in Statu Sedi Apostolicæ mediate, vel immediate
„ subjecto existentium, qui libros a se compositos extra præfatum Sta-
„ tum absque ulla Ordinariorum, & Inquisitorum loci, ubi degunt, ad-
„ probatione, imprimendos transmittunt: statuit, & decrevit, ut in-
„ posterum nemo in Statu prædicto degens, cujusvis conditionis, gradus,
„ ordinis, & dignitatis existat, libros de quavis materia tractantes, &
„ ubicumque compositos audeat alio deferre, vel mittere imprimendos
„ sine expressa in scriptis adprobatione Illustrissimi, & Reverendissimi
„ Domini Cardinalis Sanctissimi D. N. Vicarii, & Magistri sacri Pala-
„ tii, si in Urbe; si vero extra Urbem existant, sine Ordinarii, & In-
„ quisitoris loci illius, sive ab iis deputatorum facultate, & licentia operi
„ præfigenda. Libros autem, quos contra præsentis decreti tenorem
„ im-

„ imprimi contigerit, præter alias pœnas arbitrio Suæ Sanctitatis infligendas, absque alia declaratione ex nunc prohibet, & pro expresse „ prohibitis haberi vult, & mandat. Contrariis quibuscumque non obstantibus &c. „

AN. DI CRISTO 1627.

Indice di Colonia.

Quindi un altro Indice fu stampato in *Colonia*. Era egli formato dell' Indice *Clementino*, degli ultimi decreti poc'anzi accennati, e di altri due usciti dopo il MDCXXIV. Eccone il titolo: *Novus Index librorum prohibitorum juxta decretum Sacræ Congreg. Illustriss. S. R. E. Cardinalium a S. D. N.* Urbano VIII. *Sanctaque Sede Apostolica publicatum* Romæ 4. *Februarii* 1627. *auctus. Primum auctoritate* Pii IV. *P. M. editus*; *deinde a* Sixto V. *ampliatus*; *tertio a* Clemente VIII. *recognitus*, *præfixis regulis ac modo exequendæ prohibitionis per R. P.* Franciscum Forerium *Ord.* Prædic. *a deputatione SS.* Trid. *Synodi Secretarium. Ante quemlibet librum noviter prohibitum præfixum est signum* ✠. Coloniæ Agripp. *ex Commissione S. R. E. Inquisit. apud* Ant. Boetzeri *heredes* MDCXXVII. 8. E quest'Indice con nuove giunte fu quivi medesimo ristampato nel MDCXLVII.

1630.

Altri decreti della S. C. dell'Indice.

Intanto a seguir l'ordin de' tempi, dopo i decreti, che abbiamo veduti impressi a *Roma* nel MDCXXIV., quattro ne erano stati pubblicati dalla S.C. dell' Indice a' 15. di Febbrajo del MDCXXV., a' 4. di Febbrajo MDCXXVII. (e questi due sono i decreti compresi nel descritto Indice *Coloniese*) a' 26. di Aprile MDCXXVIII., e a' 15. di Novembre MDCXXIX. Ed ecco che lo Stampator Camerale, che aveaci dati i decreti fino al MDCXXIV., gli aggiunse all' Indice continuando la cartatura del MDCXXIV. senza mutare nel titolo, come facilmente poteva, l' anno MDCXXIV. in MDCXXX.

1632.

Indice del Card. Zappata.

Indice del Capiferro.

XXII. Per poco ripassiamo in *Ispagna*. Nella libreria *Barberina* abbiamo un nuovo Indice, che fu a *Siviglia* stampato nel MDCXXXII. per ordine, e autorità del Cardinale *Antonio Zappata*. Del resto gl' Indici *Romani* erano fino a questo tempo molto cresciuti; ma niuno erasi avvisato di ridurgli ad un solo Alfabeto. Ritenevasi la division prima di *Pio* IV. in libri di prima classe, libri di determinati Autori, libri d' incerti Autori con appendici ad ognuna di queste classi; il che nella moltiplicità de'nuovi libri, i quali andavansi proibendo, riusciva di gran confusione. Il P. *Francesco Maddaleno Capiferro Domenicano*, di cui all' anno MDCXIX. vedemmo altra simil fatica, si prese la nojosa, ma util cura di alfabetar tutto l' Indice, e per la prima volta diè fuori in *Roma* dalla Stamperia Camerale con dedica ad *Urbano* VIII. la sua fatica l' anno medesimo, in cui si morì a *Perugia*, cioè l' anno MDCXXXII. Diamone il titolo: *Elenchus librorum omnium tam in* Tridentino, Clementinoque *Indice*, *tum in aliis omnibus sacræ Indicis Congregationis particularibus decretis hactenus prohibitorum ordine uno alphabetico per Fr.* Franciscum Magdalenum Capiferrum *Ord.* Prædic. *dictæ Congreg. Secretar. digestus*. Fra le varie ristampe di quell' opera (1) una ne accenna il P. *Ruele* come fatta in *Trento* nel MDCXXXIV;

(1) Tra queste una di *Milano* 1635. indicata nella libreria *Bunaviana* [*T.* 1. *p.* 499.] ma ignota all'*Echard*, laddove parla di *Capiferro* [*Script. Ord. Prædic. T.* II. *pag.* 473.;

AN. DI CRISTO 1634. *Indice ristampato a Trento con giunte.*

ma se non m' inganna il frontispizio, l' edizione di *Trento* era piuttosto una ristampa accresciuta dell' Indice *Coloniese* dianzi notato, che dell' Elenco del P. *Capiferro*: *Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per Patres a* Trident. *Synodo delectos*, *auctoritate* Pii IV. *primum editus*, *postea vero a* Sixto V. *auctus*, *& nunc demum S. D. N.* Clementis *Papæ VIII. jussu*, *& recognitus*, *& publicatus*, *Instructione adjecta de exequendæ prohibitionis &c. ratione*. *Quibus adcessit de novo Index librorum a Sacra Indicis Congregatione passim ad annum usque* MDCXXX. *particularibus decretis suis locis consignatis prohibitorum*, Romæ, *&* Tridenti *apud Sanctum* Zanettum *Impressorem Episcopalem* MDCXXXIV.

1640.

XXIII. Chi ha veduto l'indice di *Spagna* stampato a *Madrid* nel MDCXL. da *Antonio Sotomajor*; aspetterà che noi parliam ora di quest' Indice; ma essendo stato questo medesimo Indice con troppo più copiose giunte riprodotto nel MDCLXVII., differiremo a dirne alcuna cosa all' Epoca seguente, e passeremo a dar notizia di un Indicetto di Frate *Tommaso* de *Augustinis*.

1655. *Indice di Fr. Tommaso de Augustinis proibito.*

Il titolo ci dirà, che cosa dovesse contenere: *Librorum omnium in sacræ Indicis Congregationis decretis prohibitorum ab anno* MDCXXXVI. *usque ad annum* MDCLV. *Elenchus ordine alphabetico digestus*. Ma il mal fu, che non *tutti*, come prometteva il titolo, conteneva questi decreti. Quindi la Sacra Congregazione dell' Indice a' 10. di Giugno del MDCLVIII. lo proibì, *quum deficiens sit*, dice il decreto, *nec omnia decreta contineat edita a S. Congregatione usque ad eum annum*.

1659. *Decreto della Sacra Congregazione dell' Indice sulla Revisione de' libri da stamparsi.*

XXIV. Ma tempo è di chiuder quest' Epoca, nè sapremmo farlo meglio, che con un egregio monumento dello zelo, che sempre ha avuto la detta Sacra Congregazione dell' Indice d' impedire a tutta possa le stampe contrarie alla Religione, e alla buona costumatezza. E' questo un decreto de' dì 3. di Febbrajo, e traggolo dall' Indice di *Alessandro* VII., che formerà l' ultima Epoca di questa Storia (2).

Feria II. die 3. Februarii MDCLIX.

In sacra, *& generali Congregatione Indicis* Romæ, *habita in Palatio Apostolico Quirinali coram Eminentiss. & Reverendiss. DD. S.R.E. Cardinalibus a Sanctiss. D. N. D.* Alexandro *Papa VII. Sanctaque Sede Apostolica ad Indicem librorum*, *eorumdemque permissionem*, *prohibitionem*, *expurgationem*, *& impressionem in universa Republica Christiana specialiter deputatis*.

,, Sacra Congregatio animadvertens fœdam, ac pestiferam malorum librorum segetem summa cum fidelium offensione, ac periculo in
,, vinea Domini quotidie crescere, ac propagari ejusque vitii culpam apud
,, illos residere potissimum, quorum curæ pravi hujusmodi seminis extir-
,, patio committi solet, dum in probandis novorum operum impressioni-
,, bus cautelas, & monita, præsertim vero per notissimam *Lateranensem*,
,, ac *Tridentinam* Synodos comparata in exequendo suo munere adhibere
,, non

un' altra di *Roma* 1640. ignorata pur dall' *Echard*, e mentovata non solo nella libreria *Bunaviana*, ma ancora dal *Franco*; e così ancora altre di *Anversa* 1644. di *Colonia* 1647. di *Roma* 1648. e di *Lione* 1650.

(2) Pag. 377.

AN. DI CRISTO 1659.

,, non curant; statuit gravissimo huic incommodo, & ni mature subveniatur, in certissimam pestem animarum, atque perniciem erupturo, quantum, adjuvante Domino, sperari ab ope humana fas est, convenienti remedio occurrere, ac providere, ne impuri impotentium ingeniorum fœtus passim, & sine delectu prodire in publicum, inque hominum lucem, qua prorsus indigni sunt versari, cernantur. Quapropter, habito prius verbo cum Sanctissimo Domino Nostro, omnes, & singulos Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, eorumque Vicarios, & Officiales, Inquisitores hæreticæ pravitatis, Regularium cujuscumque ordinis Superiores, omnesque alios, qui librorum editioni, publicationi, impressioni adsentiendi ordinariam, aut delegatam auctoritatem exercent, admonendos decrevit, prout tenore præsentium districte illos, & serio admonet, ut dent operam diligenter, ne ad examen librorum hujusmodi personas adfectui auctorum quomodolibet addictas, præsertim vero propinquitate illos, aut alia (quantumvis a longe petita ea sit) veri, & sinceri judicii corruptrice necessitudine contingentes admittant. Super omnia autem ab oblatis sibi in hanc operam per eosdem Auctores censoribus caveant, sed iis demum utantur, quos doctrina morumque integritate probatos, ab omni suspicione gratiæ intactos, ac si fieri potest auctoribus ipsis ignotos, & unius boni publici, Deique gloriæ studiosos cognoverint. Quo vero ad Auctores Regulares cujuscumque Ordinis, & Instituti sint, illud prætere inviolabiliter observandum injungit, ne eorum scripta, vel opera aliis ejusdem Instituti Regularibus a præfatis imprimendi facultatem impertientibus (exceptis tamen quibuscumque eorumdem auctorum Regularium Superioribus Regularibus, quos Sacra Congregatio in eo dumtaxat librorum examine, quod intra illorum Ordinem fieri debet, hac parte præsentis decreti comprehendere non intendit) examinanda committantur; sed viri in id extra eam familiam, atque alterius Ordinis pii, doctique, & a partium studio, atque ab amoris, & odii stimulis prorsus remoti eligi debeant. Admonet præterea omnes, & singulos, quibus hoc munus examinandorum librorum pro tempore deputari contigerit, ut memores officii sui, memores fidei, qua digni ab Ecclesia judicantur, debitum operi sibi credito studium, diligentiam, Religionem adhibeant, nec ea detrimenta, atque incommoda, quibus a noxiorum Scriptorum lectione fidelium animas adfici necesse est, in se ipsos, suasque conscientias redundare patiantur, neque gravissimarum Dei offensarum, ac peccatorum inde orientium rationi se se tam in hoc sæculo Apostolicæ Sedis, quam in extremo severi judicii examine obnoxios esse velint. In quorum fidem manu, & sigillo Eminentissimi, ac Reverendissimi DD. Cardinalis *Spadæ* Episcopi *Prænestini* Sacræ Congregationis Indicis Præfecti, præsens decretum signatum, & munitum fuit. Datum *Romæ* in Palatio Apostolico Quirinali die, & anno supradictis. ,,

EPO-

EPOCA VII.

AN. DI CRISTO 1664.

Indice di ALESSANDRO VII.

Indice di Alessandro VII.

I. Le varie ristampe dianzi da noi noverate dell' Indice *Clementino* con giunte tratte da' decreti della S. C. del Sant' Ufizio, e dell' Indice non portavano in fronte pubblica autorità, che le sostenesse. *Alessandro* VII. a cui, e ciò noto era, e stava insieme a cuor grandemente, che sotto questo non del tutto irragionevol pretesto non corressero per le mani de' Fedeli con grave danno i libri già condannati da *Roma*, volle provvedere a tanto disordine con un nuovo Indice, nel quale fosser compresi oltre i libri dell' Indice *Clementino* tutti quelli, che dal MDXCVI. fino al suo Pontificato erano stati dalle Sacre Congregazioni vietati; e fecelo veramente nel suo Indice, che con molta fatica fu messo in ordine dal P. *Giacinto Libelli* Segretario allora della S. C. dell' Indice, e poi Maestro del Sacro Palazzo. Ne darem ragguaglio; ma premettiamone il titolo assai preciso: *Index librorum prohibitorum* Alexandri VII. *Pontificis Maximi jussu editus*, Romæ *ex typographia Rev. Cameræ Apostolicæ* MDCLXIV. 4. Gli và innanzi la Bolla *Speculatores*, con cui il Papa spiega i motivi di pubblicare questo nuovo Indice, e il modo, ch' egli avea prescritto nel compilarlo. La principal mira di *Alessandro* era stata di facilitare a libraj la cognizione de' libri, che tener non dovevano in commercio. Le divisioni degl' Indici di *Pio* IV. e di *Clemente* VIII. nelle trè classi di Libri, che di sopra abbiamo esposte, non erano a questo fine le più opportune, e stendo soggette a confusione, e a sviste, e obbligando persone, che non sempre hanno o pazienza, o interesse di farlo, a scorrer più alfabeti per iscoprire, se un libro proibito fosse o nò. Volle dunque *Alessandro*, che tutti i libri e nel suo Indice fosser disposti sotto un solo alfabeto, e in quelli che lo seguirebbono. Ma il Segretario *Libelli* a questo Indice di libri voluto dal Papa due altri ne aggiunse di suo privato consiglio per maggior comodo de' Leggitori, uno degli Autori, i nomi de' quali in quel primo Indice generale eran posposti al titolo delle materie da loro trattate; l' altro di que' libri, che all' argomento dell' opera portavano ivi antiposto il nome del loro Autore. Altre cose il Papa ha prescritte per quest' Indice, cioè che dopo un appendice de' libri proibiti inmentrecche questo stava sotto del torchio 1. ci si ristampasse intiero l'Indice di *Pio* IV. colle appendici di *Clemente* VIII. 2. ci si soggiungessero per serie cronologica raccolti tutti li decreti delle Sacre Congregazioni del Sant' Ufizio, e dell' Indice pubblicati da *Clemente* VIII. fino all' anno MDCLXIV. A tutti questi diversi pezzi il diligente Segretario vi ha premessa qualche Prefazione, e per compimento del suo pregiabil lavoro a carte 339. ha inseriti due catalogi, uno de' Cardinali, l' altro de' Consultori, che la Congregazione dell' Indice avea avuti dal suo primo cominciamento insino a quell' anno. L'an-

AN. DI CRISTO 1665. 1666.

II. L' anno feguente il *P. Vincezo Fano* fucceduto nell' impiego al *P. Libelli* riftampò queft' Indice accrefciuto, ma fenza gli adornamenti defcritti, con una fola prefazione. Ad onta di tante precauzioni della Sede *Romana* contro i libri cattivi, non mancaron Teologi, che ne andaffer con troppo larghe dottrine fcemando la forza. Tra gli altri ebbeci chi infegnò che *libri prohibiti, donec expurgentur, poffunt retineri, ufque dum adhibita diligentia corrigantur*, Ma *Aleffandro* VII. condannò quefta laffa, e pericolofiffima propofizione, ed è appunto la XLV. tra le profcritte da quefto zelante Pontefice il dì 18. di Marzo. Nel MDCLXVII. avemmo un altra riftampa dell' Indice *Aleffandrino* full' efemplar del *Libelli* con un *appendice decretorum, quæ publicata funt, & locis confuetis adfixa poft Indicis* Romani MDCLXIV. *editionem ad extrema ufque* Alexandri VII. P.M. morto a' 22. di Maggio di quell' anno. Non v' è luogo di edizione, ma fecondo le conietture dello *Schoettegenio* fu fatta a *Lione*; altri la dicono di *Ginevra*. Ma quefta edizione ci richiama a memoria l' Indice *Spagnuolo* del *Sotomajor*. Queft' Indice fu dapprincipio pubblicato a *Madrid* nel 1640. (1), indi di nuovo nel 1662., e finalmente nel 1667. (2), e in quefto medefimo anno fu riprodotto o a *Lione*, o a *Ginevra*, che fi voglia, coll' Indice di *Aleffandro* VII. Due parti ha però quefta edizione. Nella prima comparifce l'Indice di *Sotomajor* col titolo di *Noviffimus librorum prohibitorum & expurgandorum. Index pro Catholicis* Hifpaniarum *Regnis* Philippi IV. *Regis Catholici juffu, ac ftudiis Illuftriff. ac Reverendiff. DD.* Antonii a Sotomajor &c. In tre claffi è diftinto queft' Indice con un fupplemento, ed una picciola appendice, e per comodo de' leggitori lo precede un' altro Indice generale degli Autori per nomi e cognomi, delle opere Anonime, e de' titoli dell' opere. La feconda parte è l' Indice *Aleffandrino* già defcritto (3).

1667.

Indice Spagnuolo di Sotomejor.

Nuovo Indice Romano.

III. L' Indice *Aleffandrino* del P. *Fano* fu ritenuto in appreffo, aggiungendovifi folamente i libri, che di mano in mano furon proibiti, ma fenza i decreti delle Congregazioni; e così fu praticato nell' Indice ftampato *juffu Clementis* X. nel MDCLXX. L' aver nominato quefto Pontefice ci ferva a pubblicare un fuo Breve a favore della sì utile e benemerita del Criftianefimo Congregazione *de Propaganda Fide*. Egli mi è ftato gentilmente comunicato dall' egregio, e dotto Segretario di effa Monf. *Stefano Borgia*. Si vedrà in effo una fevera proibizione di ftampar qualunque libro, che tratti delle Miffioni, o di cofe appartenenti alle Miffioni fenza licenza della medefima Sacra Congregazinne (4).

1670. 1673.

Breve fulle ftampe di libri appartenenti alle Miffioni.

Cle-

(1) Quefta edizione trovafi nella infigne libreria del Card. *Marefofchi*.

(2) Edizione, che efifte nel Catalogo ftampato della famofa libraria *Ghigi*.

(3) Può vederfi di queft' Indice lo *Schwindel* nel fuo *Thefaurus Bibliothecalis* [vol. II. pag. 254.]

(4) Non farà quì inopportuno l' offervare, che a quefta Congregazione appartiene anche il giudicare, e proibire i libri fcritti nelle lingue *Orientali*, ed altre efotiche per la facilità, ch' ella ha di aver perfone pratiche di tali idiomi, delle quali ferviffi nelle neceffarie traduzioni, e negli efami de' libri fcritti in que' linguaggi. Ond' è, che ancor la correzione de' libri *Orientali* è di fua ifpezione, e deputandofi per tale effetto qualche Congregazione particolare fi piglia quefta da'

Car-

AN. DI CRISTO 1673.

Clemens Papa X.

Ad perpetuam rei memoriam

„ Creditæ nobis cœlitus Apostolicæ servitutis ratio postulat, ut si
„ quos in Ecclesia Dei abusus pullulare atque invalescere noscamus,
„ eos opportunæ sanctionis sarculo recidere, atque e medio tollere stu-
„ deamus. Cum itaque (sicut accepimus) licet alias Congregatio Ve-
„ nerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium justis de caussis
„ vetuisset, ne quis sine ipsius licentia typis evulgaret libros, & scrip-
„ ta, in quibus aliquo pacto de Missionibus ageretur, nihilominus mul-
„ ti, vel ignari quid eadem Congregatio decreverit, vel temere decre-
„ tum ejus transgredientes scripta edant, & libros sæpe falsa, & ine-
„ pta continentes, non sine piorum & doctorum hominum offensione:
„ Nos his, aliisque gravibus caussis adducti, de memoratorum Cardi-
„ nalium consilio, auctoritate Apostolica, tenore præsentium iterum,
„ prohibemus, ne quis cujuscumque status, gradus, & conditionis etiam
„ Regularis cujusvis ordinis Congregationis, Instituti, & Societatis
„ etiam Jesu, licet ejus esset, de quo specifica, & individua mentio
„ facienda foret, sine licentia in scriptis Congregationis eorumdem Car-
„ dinalium, quam in operis initio imprimere teneantur, libros, &
„ scripta, in quibus de Missionibus, vel de rebus ad Missiones perti-
„ nentibus agitur, per se, vel per alium edat, sub excommunicationis
„ latæ sententiæ, a qua nemo a quoquam præterquam a Nobis, seu
„ *Romano* Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo consti-
„ tutus, absolvi possit, ac privationis officii, & vocis activæ, &
„ passivæ, nec non operum suppressionis, pœnis ipso facto incurren-
„ dis. Hoc autem denunciari volumus omnibus, & singulis superiori-
„ bus, Generalibus cujusvis ordinis, Congregationis, Instituti, & So-
„ cietatis etiam Jesu, qui sub iisdem pœnis, & ipsi præsentes litteras
„ servent, & a subditis suis curent omnino servari; ac præcipimus sub
„ pœna privationis vocis activæ, & passivæ, ut quolibet anno tenean-
„ tur Superiores præfati easdem præsentes litteras, sive earum tenorem
„ in Capitulis legere, seu legi curare, ne aliquis sub prætextu ignoran-
„ tiæ se excusare possit. Decernentes ipsas præsentes litteras semper
„ firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios,
„ & integros effectus sortiri, & obtinere, nec de subreptionis, aut
„ nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, aut interesse habentium, seu
„ habere prætendentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis
„ magno, & substantiali, ac individuam expressionem requirente de-
„ fectu notari, impugnari, infringi, retractari, aut in controversiam
„ vocari, seu ad terminos Juris reduci ullo modo posse; sicque non
„ aliter in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos,
„ etiam caussarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. præfatæ
„ Cardinales, etiam de latere legatos, & Apostolicæ Sedis Nuncios,
„ alios-

Cardinali, e Prelati di quella, e da qualche caso accidentale in fuori, ne ha per Segretario il Segretario medesimo della stessa S. Congregazione di *Propaganda*.

,, aliosve quoslibet quacumque præeminentia, potestate fungentes &
,, functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, &
,, interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere,
,, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate
,, scienter, vel ignoranter contigerit adtentari. Non obstantibus Apo-
,, stolicis, ac universalibus, principalibusque, & Synodalibus Conciliis,
,, editis generalibus vel specialibus Constitutionibus, & ordinationibus,
,, necnon quorumcumque Ordinum, Congregationum, Institutorum, &
,, Societatis etiam Jesu, aliisve quibusvis etiam juramento, confirma-
,, tione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis statutis, & con-
,, suetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, &
,, litteris Apostolicis præfatis ordinibus, Congregationibus, Institutis, &
,, Societatibus, etiam Jesu, illorumque Superioribus, & personis, aliisve
,, quibuslibet sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac qui-
,, busvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, effi-
,, cacissimis, & insertis clausulis, irritantibusque, & aliis decretis in
,, genere, vel in specie, seu alias quomodolibet in contrarium præmis-
,, sorum concessis, confirmatis, ac etiam pluries adprobatis, & innovatis.
,, Quibus omnibus, & singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatio-
,, ne de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & expres-
,, sa, ac individua, & de verbo ad verbum, non autem per clausulas
,, generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio haben-
,, da, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores
,, hujusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma
,, in illis tradita observata exprimerentur, & insererentur præsentibus
,, pro plene & sufficienter expressis, & insertis habentes; illis alias in
,, suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat
,, specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscum-
,, que. Volumus autem, ut earumdem litterarum transumptis, seu
,, exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis,
,, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem
,, prorsus fides in judicio, & extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis
,, præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum *Romæ* apud *S. Ma-*
,, *riam Majorem* sub Annulo Piscatoris die VI. Aprilis MDCLXXIII. Pon-
,, tificatus Nostri anno tertio. J. G. *Slusius*.

1680. *Altri Indici Romani &c.*

IV. Ripigliamo la serie degl' Indici. Lo stesso metodo, con cui uscì l'Indice sotto *Clemente* X. fu osservato negli Indici *Innocenziani* del 1680., del 1683. e del 1704. sotto *Clemente* XI. la qual ultima edizione fu aumentata di una considerabile appendice, come dichiara il titolo: *Index librorum prohibitorum* Innocentii XI. *P. M. jussu editus usque ad annum* MDCLXXXI. *Eidem accedit in fine appendix usque ad mensem Junii* MDCCIV. Romæ MDCCIV. 8. (1). Un nuovo Indice nel MDCCVII. fu pubblicato a *Madrid* con grandissima solennità (2) col solito titolo: *Index librorum prohibito-*

1707. *Altro di Spagna.*

 rum,

(1) E questa edizione fu ristampata in *Praga* l'anno MDCCXVI. *in Aula Regia apud* Josephum Antonium Schilhart.

(2) *Acta erudit. Lipf.* MDCCIX. p. 143.

AN. DI CRISTO 1717. *Altro di Roma.*

rum, *& expurgandorum pro Catholicis* Hispaniarum *Regnis in f.* A *Roma* poi seguirono nuove ristampe dell' Indice *Innocenziano* colle giunte de' nuovi libri, come nel MDCCXI. e nel MDCCXVII. Nella libreria *Bunaviana* (1), nelle Annotazioni all' *Introduzione dello Struvio* (2), nel saggio del P. *Ruele* (3), e nella Biblioteca di Storia Letteraria del *Jugler* (4) se ne cita uno del MDCCXVI. Ma l' edizione, che ho sotto gli occhi, ha espressamente due volte l' anno MDCCXVII.: *Index librorum prohibitorum usque ad totum mensem Martii* MDCCXVII. *Regnante* Clemente XI. P. O. M. Romæ *ex typographia Rev. Cam. Apost.* MDCCXVII. Seguilla nel MDCCXVIII. Un Appendice *novissima Appendicis* di quest' Indice fino a tutto Maggio di quell' anno. Pochi anni appresso a *Koenigsgratz* in *Boemia* il Vescovo si vide obbligato a dar fuori un Indice di libri per lo più *Boemi*, e *Tedeschi*. Lo *Schoettgenio* da Protestante così ne parla (5). *Anno* MDCCXXXII. *apparuit, quibusnam caussis adductus hunc laborem susceperit, vel suscipi jusserit Episcopus* Reginæ Aradeciensis. *Nimirum magna hominum copia in illa civitate, & diœcesi erat, quæ sacra Evangelicorum clanculum profiteretur, quorum pars in vinculis detenta, & variis modis vexata est, pars quoque relictis omnibus, quæ possederat, emigravit, & sedes quæsivit, ubi religionem suam tuto possit exercere. Index ipse libros non admodum multos continet, sed tantum tales, qui ab Evangelicis olim in* Bohemia *excusi, & a posteris eorumdem huc usque adservati sunt. Plerique sunt* Germani, *&* Bohemici, *panci* Latini. *Series Bibliorum* Bohemicorum *impressorum heic exstat; unde aliorum labores suppleri poterunt*. Il titolo dell' Indice in *Boemo* era questo: *Clavis hæresim claudens, & aperiens, cioè Chiave, che apre le dottrine Eretiche per intenderle, e le chiude per isterparle, o sia Indice di alcuni libri ingannevoli, scandalosi, sospetti, e proibiti, premesso il modo da tenersi per ricercare, e toglier di mezzo i libri cattivi, e dannosi*.

1729. *Indice della Boemia.*

1734.

1747. *Indice di Spagna*

V. Nuove appendici facevansi a *Roma* all' Indice *Innocenziano*, secondoche era stato ridotto sotto *Clemente* XI., come nel MDCCXXXIV. e MDCCXLIV. Indice totalmente nuovo dieder le *Spagne* in due tomi in f. Questo n' è il titolo: *Index librorum prohibitorum, ac expurgandorum novissimus pro universis* Hispaniarum *Regnis Sereniss.* Ferdinandi VI. *Regis Catholici hac ultima editione Illustriss. ac Reverendiss. DD.* Francisci Perez de Prado *Supremi Præsidis, & in* Hispaniarum, *ac* Indiarum *Regnis Inquisitoris Generalis jussu noviter auctus, & luculenter, ac vigilantissime correctus &c. adjectis nunc ad calcem quamplurimis* Bajanorum, Quietistarum, *&* Jansenistarum *libris*, Matriti *ex Calcographia* Emmanuelis Fernandez. Alla testa di questo Indice vi è un bellissimo editto del MDCXL. pubblicato dall' Arcivescovo di *Damasco*, e Inquisitor Generale D. *Fr. Antonio* di *Sotomayor*, approvato in tutto e per tutto dal Vescovo di *Teruel*, e Inquisitor Generale di quest' anno *D. Francesco Perez* de *Prado*. Seguono le regole, e le avvertenze generali per l' uso di questo Catalogo, per l' impres-

(1) *Tom. I. pag. 500.*
(2) *Tom. II. pag. 827.* (3) *Pag. 136.*
(4) *Tom. III. pag. 1650.*
(5) *Comment. II. pag. 42.*

AN. DI CRISTO 1747.

preſſione de' libri, per la lor correzione &c. Il Catalogo poi mantiene le tre claſſi dell' Indice di *Pio* IV. La prima cioè *Auctorum damnatæ memoriæ, quorum opera edita, & edenda ſunt prohibita; niſi expurgata, aut quod videantur innoxia, nominatim permittantur:* nella ſeconda *Certorum Auctorum libri aut prohibentur, aut expurgantur, aut cautione, explicationeve adhibita notantur;* la terza per gli anonimi, e di Autori incerti. Il primo tomo dalla lettera A arriva alla G: il ſecondo dall' H va ſino al fine dell' Alfabeto; ma a carte 1093. del ſecondo tomo trovaſi un ſupplemento di libri condannati nel tempo, che da dotti uomini ſi faticava pel nuovo Indice, e buona parte di queſto Supplemento è un catalogo di libri *Cianſeniſti* ſcritti in lingua *Franzeſe*, e introdotti ne' Regni di *Spagna*. Innoltre infine di ciaſcun de' due tomi ſono due Alfabeti degli Autori, i libri de' quali ſono proibiti, uno pe' nomi, l' altro pe' cognomi de' medeſimi Autori.

1752. *Indice Romano ſotto Benedetto* XIV.

VI. *Roma* ci occuperà quaſi ſino al fine di queſt' Epoca. Nel MDCCLII. era uſcito *Index librorum prohibitorum uſque ad diem* 4. *Junii* MDCCXLIV. *Regnante* Benedicto XIV. P. O. M. *additis prohibitionibus a Sacra Congregatione emanatis uſque ad annum* MDCCLII. Romæ MDCCLII. *ex typographia Rev. Cameræ Apoſtolicæ*. Ma queſta è una data falſa; anzi il Chiar. P. M. *Ricchini* in un ſuo belliſſimo voto MS., che ſulla correzione dell'Indice dirizzò a *Benedetto* XIV., dichiarò, che dopo la riſtampa dell'Indice fatta dal P. *Giacomo Ricci* Segretario della Congregazione ſotto *Innocenzo* XI. *per il corſo di* LXX. *e più anni altra edizione non è uſcita dalle ſtampe di* Roma, *fatta con pubblica autorità, ed i Stampatori* Veneti *ſi ſono arrogati la licenza di ſtamparlo più volte, e recentemente ancora* (nel MDCCLII.) *colla mentita impreſſione di* Roma.... *diſponendo in eſſo i libri a loro capriccio; nel che ſono ſeguiti moltiſſimi sbagli, che verranno da molti attribuiti a negligenza, o traſcuratezza noſtra*. Noi abbiamo diſſopra citate, come *Romane* alcune edizioni dell' Indice poſteriori a quella del P. *Ricci*. Ciò vaglia di regola per non preſtar fede ad ingannevoli titoli. Intanto *Benedetto* XIV. mirava già ad un nuovo Indice. Cominciò egli dal provvedere alle cenſure, che farebbonſi in avvenire con una Coſtituzione piena di equità, e di ſaviezza, e applaudita da tutte le Nazioni, nella quale determinò il modo da tenerſi nella condanna de' libri, maſſimamente degli Autori Cattolici. Noi la daremmo quì, ſe non foſſe inſerita nel nuovo Indice, di cui or ora parleremo. Da tacer non è, che a queſta ſalutevole Coſtituzione molto influì co' ſuoi conſigli il Cardinale *Angelo Maria Quirini* di ſempre laudabil memoria, il quale era Prefetto della Sacra Congregazione dell' Indice, onde ogni appiglio per quanto poſſibil foſſe, ſi toglieſſe a giuſte querele, e la dignità delle *Romane* proibizioni nel vigor ſuo ſi manteneſſe; anzi perciocchè il nuovo piano del Papa domandava alcune ſpeſe di più, che non ſi facevan dianzi, il benemerito Cardinale con lettera de' XIII. di Agoſto di detto anno ſi offerì a S. S. a fare un fondo di danaro per tali ſpeſe. Paſſando poi dalle cenſure da farſi alle già fatte pensò *Benedetto* di riformare gl' Indici vecchi, facendoli

1753. *Coſtituzione di* Benedetto XIV. *ſulle proibizioni da farſi de' libri.*

AN. DI CRISTO 1753.

doli esaminare con critica per torne parecchi sconci di nomi storpiati, di titoli guasti &c. A sì penosa, ma necessaria fatica furon preposti i Cardinali *Francesco Landi*, che dopo la morte del *Querini* fu Prefetto della Congregazione dell' Indice, D. *Fortunato Tamburini*, a cui grandissimo ajuto per più mesi prestò a tale effetto il laboriosissimo, ed eruditissimo P. Abate *D. Pierluigi Galletti*, e *D. Antonio Andrea Galli* poi successore anch' egli del *Landi* nella Prefettura della stessa Sacra Congregazione. Era allora Segretario dell' Indice il rinomatissimo *P. Tommaso Maria Ricchini* poc' anzi da me citato, quel desso, che con tanta sua lode sostiene da parecchi anni il Magistero del Sacro Palazzo Apostolico. A lui però fu principalmente appoggiato il gran lavoro, e a tre altri Consultori della medesima Congregazione dell' Indice, tutti persone di fina letteratura, e d' instancabile diligenza, che furono il P. Abate *D. Michelangelo Monsacrati* tanto benemerito della nostra presente storia, il P. Ab. D. *Francesco Carolli Olivetano* Bibliotecario della libreria *Altieri*, e 'l *P. Pietro Lazzeri* Bibliotecario del Collegio *Romano*. Intanto che al suo fine procedeva il penoso lavoro, la Sacra Congregazione dell' Indice a' 13. di Giugno del MDCCLVII. fece un decreto intorno le sì pericolose versioni volgari della Bibbia, cioè che se dall' Apostolica Sede fossero approvate, o stampate con annotazioni prese da' Santi Padri, o da interpetri dotti, e Cattolici, si permettevano. Di questo decreto nuovamente diremo nel libro seguente alla terza dissertazione.

1757. *Decreto della S. C. dell' Indice sulle versioni volgari della Bibbia.*

1758. *Indice di Benedetto XIV.*

VII. L' anno seguente a questo sì saggio decreto della S. C. ebbesi finalmente il sì sospirato Indice, ed ebbesi emendatissimo ancor nella stampa, avendo nella correzione di essa avuta mano un altro Consultore di questa medesima Congregazione, Uomo tutto insieme di celebre erudizione, e di scrupolosa esattezza, dico il P. Ab: *D. Giovanluigi Mingarelli Canonico Regolare* di *S. Salvatore*. Spedito n' è il titolo: *Index librorum prohibitorum Sanctiss. D. N.* Benedicti XIV. *Pontif. Maxim. jussu recognitus, atque editus*, Romæ 1758. *ex typographia Rev. Cameræ Apostolicæ cum summi Pontificis privilegio* 8. Al libro va innanzi un Breve, con cui il Papa approva l' opera. Di questa poi rende ragione il *P. Ricchini* in un Proemio indiritto al Leggitore Cattolico. „ Inprimis, *dic' egli*, Indici „ universo cum regulas ipsius Indicis Sacrosanctæ Synodi *Tridentinæ* jussu „ editas, tum easdem in Regulas observationes, quæ *Clementis VIII.*, & „ *Alexandri VII.* auctoritate confectæ sunt, præmisimus, una cum „ ejusdem *Clementis VIII.* instructione. Quibus quidem rebus omnibus „ cum majorem & lucem, & vim adferat Sapientissimi Pontificis *Benedicti XIV.* Constitutio incipiens: *Sollicita, ac provida*: eam idcirco „ adjungendam putavimus. Subjecimus deinde decreta quædam generalia, quo & brevitati Indicis consuleremus, & dubitationem omnem „ tolleremus, si qua de certis quibusdam libris suboriri posset, qui in „ Indice nominatim descripti non essent (1). „

„ Au-

(1) Questi decreti riguardano 1, i libri o scritti, o stampati dagli Eretici, o appartenen-

,, Auctores autem ipsos, quorum nomina, ac cognomina magna ,, adhibita diligentia, germanæ lectioni restituimus, in alphabeticum or- ,, dinem redegimus, majoremque in iis adferendis rationem habuimus co- ,, gnominum, quam nominum, quod hæc illis minus nota esse videan- ,, tur: Cognominum tamen loco habuimus quoque simulata cognomina, ,, quibus Pseudonymi delitescunt, tum aliquando Patriam, aut etiam ,, Sanctos ipsos, quos sibi nonnulli tamquam cognomina adsumunt. ,,

,, Theses, atque Disputationes non discipulorum, sed Magistro- ,, rum, aut Præsidentium nomine, qui plerumque earum auctores esse ,, solent, dispofuimus, nisi forte quis vel suum unice, non Magistri no- ,, men adtulerit, vel ipse quidem earumdem Thesium verissimus Auctor ,, habitus sit. ,,

,, Libri a duobus auctoribus conscripti ejus auctoris cognomine refe- ,, runtur, qui primus ordine reperitur. Qui vero libri a pluribus com- ,, positi sunt, jam non auctorum cognominibus, sed ipsis suis titulis ,, designantur. ,,

,, Eadem ratione Anonymos libros, alphabeti ordine retento, re- ,, censuimus; quos inter si quis libros aliquos adnumeratos deprehendat, ,, qui certos Auctores habent, nec umquam Anonymi editi sunt, id & ,, in præcedentibus Indicibus, & in hoc nostro non sine caussa factum esse ,, intelligat. ,,

,, Titulos vero librorum, quos pariter emendandos suscepimus, ,, eadem ortographia descriptos adtulimus, quam auctores ipsi adhibue- ,, runt. Et aliquibus quidem libris locum, & tempus editionis addidi- ,, mus, tum lectorum commodo, ne scilicet illos cum aliis ejusdem ti- ,, tuli, atque argumenti confunderent, tum ad commonstrandum editio- ,, nes illas, non reliquas, quæ diversæ sunt, aut emendatæ, esse pro- ,, scriptas. Ceterorum vero librorum, si locum, ubi impressi sunt, ,, omisimus, id propterea faciendum existimavimus, ut intelligeret ,, quis-

nenti alle loro sette, alle lor costumanze, a' loro Sinodi, simboli, calendarj &c. 2. I libri di certi argomenti, che la Sede Apostolica ha vietato di trattare, o assolutamente, o almeno senza sua espressa licenza, come i libri in materia de' divini ajuti, i libri in difesa dell'*Agastin* di *Giansenio*, i libri contro la Bolla *Unigenitus*, gli Appelli da questa Costituzione, le Pasquinate &c. 3. Certe Immagini, e Indulgenze. 4. Alcuni libri, e fogli in materia di riti, come Benedizioni, Litanie, aggiunte al Rituale, Ufizj della Madonna, o de' Santi, Rosarj, che non abbiano l'approvazione della Santa Sede, oppure libri sulle Controversie de' Riti *Cinesi*. A questi decreti, come pure alle generali Regole, delle quali poc' anzi si è fatta menzione, dee far capo chi vuol conoscere, se un libro debba intendersi proibito o nò. E grande illusione, per altro non dire, quella di alcuni, che quando nel catalogo degli Autori proibiti non abbian trovato un libro, di cui nasce lor dubbio, decidon franchi, che vietato non è. Inganno, inganno. Bisogna di più vedere, se non possa, od anzi non debba ridursi ad alcuna di quelle classi, delle quali ci parlano le Regole, e i Decreti generali. Quando non entri in veruna di tali Classi, e nell' Indice non sia espresso, si potrà allora a diritta ragione affermare, che non è proibito; ma se ad alcuna di quelle classi appartiene, comecchè non sia il nome dell'Autore, o 'l titolo del libro inserito nell' Indice, il libro s' intende proibito, proibitissimo, e chi senza le debite facoltà il legga, o ritenga, incorre le stesse pene, alle quali sarebbe soggetto, se l'opera fosse espressamente registrata nell' Indice, e la leggesse, o ritenesse.

AN. DI CRISTO 1758.

,, quisque omnes eorum librorum editiones, quocumque tandem loco facta sint, prohibitas esse; id enim cautum decretis Sacræ Congregationis. Quam ob rem perraro etiam unius ejusdemque libri diversas, quæ aliquando fieri solent, indicavimus versiones. Quum ex Instructione *Clementis VIII.* tit. *de prohibit. librorum* §. 6. adpareat, perniciosos, ac malos libros, qui certa aliqua lingua editi, ac deinde prohibiti sunt, prohibitos censeri debere, in quodcumque idioma postea transferantur (1). ,,

,, Diem, mensem, & annum prohibitionis singulis fere libris, qui post annum 1596. proscripti sunt adjunximus. Descriptos vero ante prædictum annum in Indice *Pii IV.* quem *Tridentinum* vocant, & in Indice *Clementis VIII.* qui *Tridentini* Appendix vocari solet, hisce notis distinximus: *Ind. Trid. App. Ind. Trid.*

,, Quibus autem libris, eo quod utilitatem aliquam præseferre videantur, additum est *donec corrigantur*, *seu donec expurgentur*: eam correctionem a nemine privato judicio, atque auctoritate fieri posse, sed rem totam ad Sacram Indicis Congregationem esse deferendam monemus (2). ,,

,, Jamvero reticendum non putamus, quod non ii dumtaxat libri excommunicationis reservatæ pœna sunt proscripti, qui ab Hæreticis compositi de Religione Catholica ex professo agunt, hæresesque docent, quod litteris Apostolicis die Cœnæ Domini legi solitis, & Constitutione *Alexandri VII.*, quæ incipit: *Speculatores*, statuitur; sed quod ii etiam fere omnes libri hujusmodi pœna proscribuntur, qui post prædictam *Alexandri VII.* Constitutionem editam die 5. Martii anni 1664. Brevibus, aut Bullis Pontificiis prohibiti indicantur, ut ex ipsis Brevibus intelligi potest, ad quæ lectores remittimus (3). ,,

,, Del resto, come in parlando di questo stesso Indice già dissi negli ,, *Annali Letterarj d' Italia* (4), l' opera è riuscita colla maggior per- ,, fe-

(1) Non si può abbastanza inculcare questo avvertimento, veggendosi troppo spesso girere enche in *Italiano* libri infetti, e già proibiti in eltre lingue, come se le treduzioni *Italiane* fossero un contrevveleno agli errori, o noi avessimo bisogno di libri proibiti e dennevoli, o per la divozione, o per lo studio, ne potessimo far capo a fonti sicure, e limpide senea correre a ruscelli contaminati.

(2) Anche questo è un avvertimento, di cui molti hanno mestiere; l' esempio l' abbiamo in un certo Catechismo *Giansenistico* gravemente proibito della S. Mem. di *Clemente XIII.* e nondimeno sperso tra noi sulla fama che il treduttor l' ha corretto, quantunque nel Breve stesso si tolga apertamente questo veno, e insidioso pretesto. Ne teciemo la famosa *Enciclopedia*, di cui anche in *Italia* si moltiplicano ristampe, quantunque la Chiesa *Gallicana* siasi unite alla *Romana* in condannarla, e di tanto veleno sia guasta, che tutto l'antidotto de' Correttori ne riman vinto, appunto perchè apprestato da private persone, che o non possono, o non vogliono intendere fin dove giunga l' estensione, e la forae del male. Chi ha proibito tai libri, può egli solo fergli emendare; tutt' eltro è o interessata, o maliziosa usurpeaione d' indebita autorità, o piuttosto ingenno per evvilire la sola legittima podestà.

(3) Oh! quanto sarebbe desiderebile, che come già a' tempi di *Clemente VIII.* e di *Alessandro VII.* si fece, si unissero in un volume tutti i decreti usciti dalle Sacre Congregazioni in meteria di libri, o almeno i Brevi tutti de' Pepi! Non è credibile, quali e quenti lumi se ne potrebbono trerre e per la Storia letterarie, e ciò che più importe, per la sana dottrina! (4) *Vol.* III. *peg.* 100.

,, fezione, che ammetter possa la gran farragine de' libri proibiti, in gran
,, parte divenuti rarissimi, i quali pur voleansi confrontare per torre gli
,, errori alcuna fiata ridicoli, che nelle precedenti edizioni erano corsi.
,, I *Vergerj* de' nostri giorni non dovrebbono per questa parte avere che
,, opporre alla diligenza de' Compilatori.,, Lo stesso metodo si è poi molto acconciamente tenuto nelle Appendici, che sonosi fatte di nuove proibizioni.

1765.

Condanna di varj libri fatta dal Clero di Francia.

VIII. Passiam ora per poco alla *Francia*. L' *Assemblea* del Clero tenuta a *Parigi* nel 1765. ha dato un nuovo luminosissimo saggio del suo zelo per la Religione, condannando alcuni empj libri. Noi ci crediamo in dovere di quì riportare questa condanna come sta negli Atti di quella rispettabile Assemblea usciti nello stesso anno 1765. a *Parigi* dalla Stamperia di *Guglielmo Desprez*, siccome un immortal monumento di quello spirito Vescovile, degno de' primi felici secoli della Chiesa, il qnale anima quegl' illustri Prelati. Così dunque ivi si legge a c. 3.

CONDANNA

di parecchi libri contro la Religione :

,, Tal è la Relazione ammirabile stabilita dalla Provvidenza tralla
,, Religione, e la civil società, che il bene degli Stati dalla osservanza
,, delle divine leggi necessariamente dipende: lo spirito di subordinazio-
,, ne, e di ubbidienza, che costituisce i Figliuoli di Dio, costituisce
,, eziandio i sudditi fedeli, e la medesima libertà di pensare, la quale
,, produce gl' irreligiosi sistemi, scuote le fondamenta del Trono, e
,, dell' autorità.,,

,, La storia di tutti i secoli testifica questa verità, il nostro non ne fa
,, che tutto di una troppo funesta esperienza. Lo stesso spirito, il quale
,, ha osato d' interrogare il Cielo, e chiedergli conto delle sue traccie,
,, de' suoi giudizj, e de' suoi oracoli, è pur subito passato ad interrogare
,, i padroni della terra, ha sottomessi all' esame i fondamenti della lor
,, podestà, ha discussi i loro diritti, e i principj dell' ubbidienza, che
,, è loro dovuta.,,

,, Una moltitudine di temerarj Scrittori (1) hanno calpestate le uma-
,, ne, e le divine leggi; le verità le più sante sono state oscurate, e
,, scossi i principj della Monarchia; nulla non è stato rispettato ne nell'or-
,, dine civile, ne nello spiritnale; i fatti più autentici sono stati in dub-
,, bio rivocati; le più saggie istituzioni screditate; le massime più pure
,, combattute: si è preteso di non mirare d' ognintorno, che mali da ri-
,, parare, cangiamenti da fare, che abusi da riformare. Si è osato di
,, tor-

(1) *Subintrojerunt .... quidam homines [qui olim præscripti sunt in hoc judicium] impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, & solum Dominatorem & Dominum Nostrum* Jesum Chtistum *negantes* Epist. S. Jud. v.4.

Hi carnem quidem maculant, dominationem autem spernunt, majestatem autem blasphemant. Ibid. v.8.

Hi autem quæcumque quidem ignorant, blasphemant. Ibid. v.10.

Evanuerunt in cogitationibus suis, & obscuratum est insipiens cor eorum. Ad Roman cap.1.

AN. DI CRISTO 1765.

,, torre al popolo quella religiosa semplicità, la quale assicurava la sua
,, fede, e 'l suo bene; mostrando d' illuminarlo, si è cercato di sedurlo;
,, si è alterata la sua tranquillità lusingando le sue passioni, e sotto il vano
,, pretesto di distruggere i suoi pregiudizj, si è cercato di cancellare dallo
,, spirito qualunque impressione di Religione, di pietà, di timore, e di
,, amore per Dio, di confidenza, o di sommissione pe' suoi Pastori, di
,, rispetto, di fedeltà, e di ubbidienza pel suo Sovrano, in una parola,
,, ogni sentimento di onestà, e di virtù.,,

,, In questa moltitudine di nemici, la Città santa non è venuta meno
,, di difensori. Da' Vescovi sono stati i popoli premuniti con salutari istru-
,, zioni contro il seducimento, che li minacciava; da' dotti Teologi sono
,, stati nelle loro opere confusi i sofismi dell' empietà, e della indepen-
,, denza; dalla Facoltà Teologica di *Parigi* sono state con una minuta
,, censura fulminate alcune di quest' empie produzioni, i diritti del San-
,, tuario, e quelli del Trono sono stati vendicati: il male non è dunque
,, senza rimedio, ma egli è troppo urgente, per non ispaventare le due
,, Podestà, e non si può dissimulare, che le antiche massime s' affievoli-
,, scono; i vincoli dell' ubbidienza si rilasciano; la Maestà dell' Esser su-
,, premo, e quella de' Re è oltraggiata; lo zelo della Religione, e quello
,, della Patria in pressoche tutti gli animi si estingue, e nell' ordine della
,, fede, in quello de' costumi, nell' ordine medesimo dello stato lo spirito
,, del secolo sembra minacciarlo d' una rivolta, la quale da ogni parte
,, presagisce una rovina, ed un totale distruggimento.,,

,, Per questo dunque come Pastori, e come Cittadini, come Ve-
,, scovi della Chiesa di Dio, e come membri d' uno stato, di cui abbia-
,, mo l' onore di formare il primo ordine, noi ci crediamo obbligati di al-
,, zare la voce contro questa moltitudine d' empj libri, che non si teme
,, di pubblicamente spargere da alcuni anni, e non istimeremmo di meno
,, mancare al giuramento da noi fatto tralle mani del nostro Sovrano, che
,, a quello da noi proferito a' piedi degli Altari, se non impiegassimo
,, tutti i mezzi, che sono in nostro potere per opporci a queste ree pro-
,, duzioni, ed a' mali, ch' elle ci annunziano.,,

,, Ma considerando, che tra tante opere prodotte dallo spirito di
,, menzogna, ve n' ha molte, le quali cagionano effetti anche più fune-
,, sti, o perchè il piacere della novità, o 'l seducimento dello stile, o la
,, trista celebrità de' loro autori hanno ad esse dato un sò che di più vivo
,, splendore, ovvero perchè contengono più perversi principj, e certi
,, tratti d'una più scandalosa empietà, e perciò sono eziandio degne d'una
,, particolare condanna.,,

,, Considerando dippiù, che queste opere non solamente contengono
,, delle dannevoli proposizioni, ma che nel fondo sono malvage, e in tutte
,, le loro parti non hanno ad oggetto, che l'attaccare la Religione Cri-
,, stiana, i principj de' costumi, e quelli, che servono di fondamento alla
,, costituzione degli Stati.,,

,, Noi Arcivescovi, e Vescovi dal Clero di *Francia*, e radunati in
Pa-

„ *Parigi* nel Convento degli *Agostiniani*, istruiti, ed animati dagli esempli de' rispettabili Uomini, che nel Vescovato ci son preceduti, dopo
„ un maturo esame, e invocato il Santo nome di Dio, abbiamo condannate, e condanniamo tutte l' opere state in questi ultimi tempi fatte
„ contro la Religione, la regola de' Costumi, ed i principj dell'Ubbidienza al Sovrano dovuta, in particolare i libri intitolati: *l' Analisi di* Bayle, *il libro dello Spirito*, *il Dizionario Enciclopedico*, Emilio,
„ *e le opere fatte in sua difesa*, *il Contratto sociale*, *le lettere della Montagna*, *il saggio sulla storia generale*, *il dizionario Filosofico*, *la Filosofia della storia*, *il dispotismo Orientale*, siccome contenenti principi
„ rispettivamente falsi, ingiuriosi a Dio, e a' suoi Augusti attributi, favoreggianti l' Ateismo, pieni di veleno del Materialismo, annichilanti
„ la regola de' costumi, introducenti la confusione de' vizj, e delle virtù, capaci di alterare la pace delle famiglie, di spegnere i sentimenti,
„ che le unifcono, autorizzanti tutte le passioni, e i disordini d' ogni
„ maniera, distruttivi della Rivelazione, tendenti ad ispirare disprezgio
„ per gli sacri libri, ad atterrare la loro autorità, a spogliare la Chiesa
„ della podestà, ch' ella ha ricevuta da G. C. e a screditare i suoi Ministri; atti a rivoltare i sudditi contro il loro Sovrano, a fomentare le
„ sedizioni, e le turbolenze, scandalosi, temerarj, empj, bestemmiatori, e offendenti del pari la Maestà divina, che nocevoli al bene
„ degl' Imperj, e delle società, „

„ E per conseguente vietiamo sotto le pene di diritto a tutti i Fedeli
„ alla nostra cura affidati, di ritenere i suddetti libri, ed altri di questa
„ natura, esortandoli a ricordarsi, che questa proibizione non è tanto
„ una salutevole precauzione, che un necessario avvertimento sopra un
„ essenziale dovere della lor vocazione; che quegli, che ama il pericolo
„ vi perirà; e che è già un rendersi colpevole di peccato il permettersi
„ anche a titolo di semplice curiosità letture, che sieno capaci di spegnere la fede, di corrompere i costumi, e di alterare la tranquillità
„ dello Stato. „

1766. *Enciclica di Clemente XIII. contro i cattivi libri.*

IX. Se tanto è stato lo zelo de' Vescovi della *Francia*, qual maraviglia, che *Clemente XIII.* Pontefice d' immortale memoria ne' Fasti Ecclesiastici lo avesse pari? In fatti a questo suo zelo noi dobbiamo la lettera circolare, ch' egli a' 25. di Novembre del MDCCLXVI. spedì a tutti i Vescovi del mondo Cattolico per animarli ad una sollecita vigilanza, perchè nelle lor diocesi non s' introducesse alcuno de' tanti perniciosissimi libri, che lo spirito d' irreligione non lascia tutto dì di produrre. E ben quell'ottimo Papa ebbe la consolazione di trovare in tutti i Vescovi un impegno particolarissimo per secondare le sue sì giuste premure. Saggio siane una lettera circolare, che per tale occasione in data de' 22. Marzo MDCCLXVII. mandò a' Vicari Foranei della sua Diocesi Monf. *Giuseppe Porporati* prestantissimo Vescovo di *Saluzzo*. Non potrei certamente meglio che con questo bel monumento dell' ardentissimo zelo Pastorale di un Prelato sì illustre chiudere la presente mia Storia.

1767. *Altra Circolare di Monf. di Saluzzo in vigore dell' Enciclica Pontificia.*

 „ Mol-

AN. DI CRISTO 1767.

„ Molto Ill. Molto Rev. Sig. come Fratello

„ Essendoci pervenuta dalla Santità del Regnante Sommo Pontefice „ lettera circolare scritta a tutti i Vescovi del Mondo Cattolico in data „ dei 25. Novembre 1766., nella quale vivamente ci si raccomanda di „ avere una sollecita attenzione, e vigilanza per impedire il gravissimo „ pregiudicio, che si reca all' anime dall' introduzione di perniciosissimi „ libri, i quali dolosamente insinuano nell' animo degl' incauti Cristiani „ sentimenti affatto contrarj alla Religione, ed al buon costume; Ella è „ parte, e dovere del nostro Pastorale Officio di cooperare all' Apo„ stolico zelo di Sua Santità coll' andar all' incontro, per quanto ci è „ possibile, ad un sì detestabile abuso, che pur troppo sappiamo con „ grande nostro rammarico essersi quasi ovunque introdotto con notabilis„ simo spirituale danno dell' anime, onde offeso non poco, e pregiudi„ cato rimane il vero spirito della nostra Santa Cattolica Religione non „ meno, che il buon costume. E però abbiamo stimato di scrivere a „ tutti li Vicarj Foranei della nostra diocesi la presente per raccomandar „ loro, come facciamo, con tutta l' efficacia, ed ardore del nostro „ spirito ad impiegare il loro zelo, e sollecitudine per iscoprire, se mai „ nella rispettiva loro Vicarja si fosse introdotto qualche libro, che con„ tenesse sentimenti, e massime non conformi a quelle, che ci sono inse„ gnate dalla Fede, e lasciateci da Gesù Cristo nel suo Santo Vangelo. „ E venendo alla lor notizia la Persona, che avesse introdotto, o rite„ nesse libri di tal fatta, non ommetteranno di ammonirla seriamente da „ parte Nostra di un sì grave delitto, e di farsi rimettere nello stesso tem„ po i medesimi libri, acciò non possano essere di rovina alle animе alla „ nostra Pastorale cura specialmente commesse.

„ Che se mai (il che non vogliamo credere) qualche colpevole in „ questo genere non si arrendesse all' ammonizione fattagli, incarichiamo „ li medesimi Vicarj Foranei a darcene distinta notizia, ed informazione, „ acciò con mezzi più forzosi possiamo provvedere secondo esigerà il bi„ sogno, implorando eziandio l' ajuto del Braccio secolare, che anche „ in questo particolare potiamo comprometterci dall' augusto Religiosissi„ mo Nostro Reale Sovrano. „

„ Nel trasmettere intanto a V. S. M. Ill. M. Rev. la presente nostra „ lettera, confidiamo singolarmente nel di lei vero zelo, che si adoprerà „ efficacemente per secondare queste Nostre Intenzioni, e premure, e „ terminiamo col pregarle da Dio ogni vero bene. „ Ed ecco al debito termine pervenuta la nostra storia, la quale in maggior copia, che al presente non ho, di libri sarebbesi, il veggo, potuta e stendere, e comprovare, e illustrare più amplamente; ma tal è tuttavia, che altra non n' è preceduta, la quale pur se le accosti, e a più felici possessori di librerie potrà esser forse un giorno di qualche ajuto, se vorran rifarsi su questo argomento.

AP-

APPENDICE

Lcune dotte persone han giudicato, che fosse spediente il mettere stesamente la Costituzione di *Benedetto XIV.*, e l'Enciclica di *Clemente XIII.* dianzi da noi accennate, acciocchè tutti aver le possano sotto gli occhi senza cercarle altrove. Abbiamo però creduto di dovere attesa l'importanza di questi due preziosi monumenti secondare queste giustissime insinuazioni, dandoli qui per appendice.

I.

Sanctissimi in Christo Patris, & Domini nostri Domini Benedicti Divina Providentia Papæ XIV. Constitutio, qua Methodus præscribitur in examine & proscriptione Librorum servanda.

BENEDICTUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
Ad perpetuam rei memoriam.

SOllicita, ac provida Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum vigilantia in eam semper curam incubuit, ut Christifideles ab eorum Librorum lectione averteret, ex quibus incauti ac simplices detrimenti quidpiam capere possent, imbuique opinionibus ac doctrinis, quæ vel morum integritati, vel Catholicæ Religionis Dogmatibus adversantur. Nam, ut vetustissimum mittamus S. Gelasii I. Decretum, quæque jam pridem a Gregorio IX., aliisque Pontificibus hac de re statuta fuerunt; ignorare neminem arbitramur, quæ fuerint a Predecessoribus Nostris Pio IV., Sancto Pio V. & Clemente VIII. diligentissime præstita, ut saluberrimum opus a Sacrosanctæ Tridentinæ Synodi Patribus susceptum, mature discussum, ac pene ad exitum perductum, de vetitæ lectionis Librorum Indice conficiendo, atque vulgando, non absolverent solum atque perficerent, sed sapientissimis etiam decretis ac regulis communirent. Quod quidem negocium Apostolica Sedes continenter urget, ac promovet; ad id deputatis duabus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Congregationibus, quibus onus inquirendi in pravos noxiosque libros impositum est, cognoscendique, quibus emendatio, & quibus proscriptio debeatur. Id muneris Congregationi quidem Romanæ Universalis Inquisitionis a Paulo IV. commissum perhibent, idque adhuc ab ea exerceri pergit, ubi de Libris ad certa rerum genera pertinentibus judicandum occurrit. Certum est autem, Sanctum Pium V. primum fuisse Congregationis Indicis Institutorem, quam subsequentes deinde Pontifices Gregorius XIII., Sixtus V. & Clemens VIII. confirmarunt, variisque Privilegiis & Facultatibus auxerunt: Ejusque proprium, ac fere unicum Officium est, in examen Libros vocare, de quorum proscriptione, emendatione, vel permissione capienda est deliberatio.

Qua maturitate, consilio, ac prudentia in Congregatione Universalis Inquisitionis de proscribendis vel dimittendis Libris deliberetur, cum neminem latere putamus, tum Nos ipsi plane perspectum ac diuturna experientia compertum habemus; Nam in minoribus constituti, de Libris nonnullis in ea censuram tulimus, & Consultoris ejusdem Congregationis munere diu perfuncti sumus, postremo inter Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales cooptati, Inquisitoris Generalis locum in ea obtinuimus; ac demum ad Apostolicam Sedem, meritis licet imparibus, evecti, non modo Censorum animadversiones in Libros nonnullos aliquando legere, ac ponderare, sed etiam in Congregationibus, quæ singulis Feriis quintis coram Nobis habentur, Cardinalium sententias atque suffragia, antequam de iisdem Libris quid decernatur, audire & excipere consuevimus. Haud minoris diligentiæ testimonium ferre possumus, adeoque debemus, pro altera Congregatione Indicis, cui generaliter incumbit, ut supra diximus, de quorumvis Librorum proscriptione decernere. Dum enim in minoribus versaremur, cum primi, tum secundi Censoris, seu Relatoris Officium in ea Congregatione non semel obivimus; ex quo autem supremum Pontificatum gerimus, nullius Libri proscriptionem ratam habuimus, nisi audito Congregationis Secretario, qui Libri materiem, Revisorum censuras, Cardinalium judicia & suffragia, accurate Nobis exponeret.

Sed quoniam compertum est Nobis atque exploratum, multas Librorum proscriptiones, præsertim quorum Auctores Catholici sunt, publicis aliquando injustisque querelis in reprehensionem adduci, tanquam si temerè ac perfunctorie in Tribunalibus Nostris ea res ageretur; operæ pretium duximus, hac Nostra perpetuo valitura Constitutione, certas firmasque regulas proponere, juxta quas deinceps Librorum examen judiciumque peragatur; tametsi plane affirmari possit, idipsum jampridem, vel eadem prorsus ratione, vel alia æquipollenti, constanter actum fuisse.

Porro Romanæ Universalis Inquisitionis Congregatio ex pluribus constat Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus a Summo Pontifice delectis, quorum alii Sacræ Theologiæ, alii Canonici Juris doctrina, alii Ecclesiasticarum rerum peritia, munerumque Romanæ Curiæ exercitatione, prudentiæ demum, ac probitatis laude, conspicui habentur. His adjungitur unus ex Romanæ Curiæ Præsulibus, quem Assessorem vocant; unus etiam ex Ordine Prædicatorum Sacræ Theologiæ Magister, quem Commissarium appellant; certus præterea Consultorum numerus, qui ex utroque Clero Sæculari ac Regulari assumuntur; alii demum præstantes doctrina Viri, qui a Congregatione jussi, de Libris censuram instaurant, iisque Qualificatorum nomen tributum est. De variis in præfata Congregatione, iisque gravissimis rebus agitur, in primis autem de Causis Fidei, ac de Personis violatæ Religionis reis. At cum Librum aliquem ad eam, tanquam proscriptione dignum, deferri contigerit; nisi ad Indicis Congregationem, ut fieri plerumque solet, judicandum remittat, sed pro rerum temporumque ratione sibi de illo cognoscendum esse arbitretur; Nos, inhærentes Decreto lato ab eadem Congregatione Feria quarta Kalen-

lendis Julii Anni millesimi septigentesimi quinquagesimi, atque a Nobis confirmato Feria quinta insequente, hac ratione & methodo judicium institui mandamus.

Primo nimirum uni ex Qualificatoribus aut Consultoribus a Congregatione designando, liber tradatur, quem is attento animo legat ac diligenter expendat; tum Censuram suam scripto consignet, locis indicatis & paginis, in quibus notati errores continentur. Mox liber cum animadversionibus Revisoris ad singulos Consultores mittatur, qui in Congregatione pro more habenda singulis Feriis secundis in Ædibus Sancti Officii, de Libro & Censura Sententiam dicant: Ipsa deinde Censura, cum Libro, & Consultorum suffragiis, ad Cardinales transmittatur, ut hi in Congregatione, quæ Feria quarta haberi solet in Fratrum Prædicatorum Cœnobio Sanctæ Mariæ supra Minervam nuncupato, de tota re definitive pronuncient. Post ab Assessore Sancti Officii Acta omnia ad Pontificem referantur, cujus arbitrio judicium omne absolvetur.

Cum autem sit veteri institutione receptum, ut Auctoris Catholici Liber non unius tantum Relatoris perspecta censura, illico proscribatur; ad Normam præfati Decreti mensis Julii Anni Millesimi septingentesimi quinquagesimi, volumus eam consuetudinem omnino servari; ita ut si primus Censor Librum proscribendum esse judicet, quamvis Consultores in eandem sententiam conveniant, nihilominus alteri Revisori ab eadem Congregatione electo Liber & Censura tradantur, suppresso primi Censoris nomine, quo alter judicium suum liberius exponat. Si autem secundus Revisor primo assentiatur, tunc utriusque animadversiones ad Cardinales mittantur, ut iis expensis de Libro decernant: At si secundus a primo dissentiat, ac Librum dimittendum existimet, tertius eligatur Censor, cui, suppresso priorum nomine, utraque censura communicetur. Hujus autem Relatio, si a priore Consultorum Sententia non abludat, Cardinalibus immediate communicetur; ut ipsi quod opportunum fuerit decernant. Sin minus, iterum Consultores, perspecta tertia Censura suffragium ferant; idque una cum omnibus præfatis relationibus, Cardinalibus exhibeatur, qui, re ita mature perpensa, de controversia denique pronunciare debebunt. Quotiescumque autem Pontifex, vel ob rei, de qua in Libro agitur, gravitatem, vel quia id Auctoris merito, aliisque circumstantiis tribuendum censeat, Libri judicium coram se ipso in Congregatione Feriæ quintæ habendum decreverit; quod sæpe a Nobis factum fuit, & quoties ita expedire judicabimus, in posterum quoque fiet; tunc satis fuerit exhibere Pontifici & Cardinalibus Libri censuras, & Consultorum suffragia, omisso examine Congregationis Feriæ quartæ, ejusque relatione, quam per Assessorem Pontifici faciendam diximus: Nam Cardinalium suffragiis coram ipso Pontifice ferendis, atque hujus definitiva Sententia, vel alio opportuno consilio in eadem Congregatione capiendo, res absolvetur.

Altera quoque Indicis Congregatio plures complectitur Cardinales ipsi a Pontifice adscriptos, iisdemque dotibus præditos, quibus Sancti Offi-

Officii Cardinales pollere solent; quum etiam eorum aliquos in utraque Congregatione locum habere contingat. Ex iis unus ejusdem Congregationis Præfectus existit; Assistens vero perpetuus est Magister Sacri Palatii; Secretarius autem, a prima Congregationis institutione usque in præsentem diem, ex Ordine Fratrum Prædicatorum a Summo Pontifice pro tempore eligi consuevit. Sunt præterea ex utroque Clero Sæculari & Regulari ejusdem Congregationis Consultores, & Relatores selecti; & quidem, ubi aliquis Librorum relationes coram Congregatione semel, bis, tertio, laudabiliter peregerit, tum ipsa Congregatio Pontificem rogare solet, ut ejus auctoritate in Consultorum numerum referatur.

Sub ipsa Pontificatus nostri primordia, ea Nos subiit cogitatio, ut certam aliquam & immutabilem methodum pro examine judicioque Librorum in hac Indicis Congregatione servandam statueremus. Qua de re non modo consilium exquisivimus dilecti Filii Nostri Angeli Mariæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Quirini nuncupati ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Bibliothecarii, & dictæ Congregationis Præfecti, qui pari prudentia & doctrina suum Nobis sensum scripto declaravit; verum etiam antiquiores aliquot ejusdem Congregationis Consultores coram dilecto Filio Josepho Augustino Orsi Ordinis Prædicatorum, tunc ipsius Congregationis Secretario, nunc autem Palatii Apostolici Magistro, convenire jussimus, suamque sententiam aperire, quæ pariter scripto concepta, Nobis jam tunc exhibita fuit. Cumque hæc omnia diligenter apud Nos asservata fuerint, nunc demum veterem deliberationem Nostram resumentes, quemadmodum ea, quæ ad Librorum examen atque judicium in primodicta Congregatione Sancti Officii peragendum, pertinent, auctoritate Nostra constabilivimus; ita etiam ea, quæ ad Congregationem Indicis, & ejusdem generis negocia apud eam tractanda facere possunt, opportunis Decretis constituere volentes, prælaudati Cardinalis Præfecti consiliis, dictorumque Consultorum votis inhærendo, hæc deinceps servanda decernimus.

Cum Congregatio Indicis ad Librorum censuram unice, ut dictum est, instituta, non ita crebro convocari soleat, ut altera Sancti Officii Congregatio, quæ ob causarum & negociorum multitudinem, singulis hebdomadis ter haberi consuevit; illius propterea Secretario peculiare munus & officium recipiendi Librorum denunciationes, ut fieri jam ante consuevit, committimus & demandamus. Is autem a Libri delatore percunctabitur diligenter, quas ob causas illum prohiberi postulet; tum librum ipsum haud perfunctorie pervolvet, ut de propositæ accusationis subsistentia cognoscat; duobus etiam in eam rem adhibitis Consultoribus ab ipso, prævia Summi Pontificis, aut Cardinalis Præfecti, vel ejus, qui Præfecti vices supplet, approbatione eligendis: quorum collato consilio, si Liber censura & nota dignus videatur, unus aliquis Relator ad ferendum de eo judicium idoneus, illius nempe facultatis de qua in Libro agitur, peritus, eadem, quam nuper innuimus, ratione eligendus erit,

erit, qui scripto referat animadversiones suas, adnotatis paginis, quibus singula ab ipso reprehensa continentur. Sed antequam ejus Censura ad Cardinalium Congregationem feratur, haberi volumus privatam Consultorum Congregationem, quam olim *Parvam* dixerunt, Nos autem *Præparatoriam* vocabimus, ut Relatoris animadversionibus ad Librum collatis, de earum pondere judicium fiat. Hujusmodi Congregatio semel omnino singulis mensibus, aut etiam sæpius si oportuerit, ab ipso Congregationis Secretario convocanda erit, vel in suis cubiculis, vel opportuniore, ut ipsi videbitur, loco, intra prædicti Cœnobii Ædes, ubi is commoratur. Eique semper intererit Magister Sacri Palatii pro tempore existens, una cum sex aliis è numero Consultorum, singulis vicibus, pro qualitate argumenti & materiæ, de qua disputandum erit, ut supra de primis duobus Consultoribus, & de Relatore constitutum est, a Sectetario eligendi; præter Secretarium ipsum, cujus partes erunt in tabulas referre Consultorum sententias, quas deinde ad Congregationem Cardinalium mittet, cum Relatoris Censura. In generali demum Congregatione omnia illa servari debebunt, quæ superius statuta sunt pro Congregatione Sancti Officii circa Librorum examen. Ac quemadmodum ad Assessorem Sancti Officii pertinet, de actis in Congregatione Summum Pontificem certum reddere; ita ad Secretarium Congregationis Indicis spectabit, quoties hæc Librum aliquem proscribendum, aut emendandum censuerit, ejusdem Pontificis assensum, prævia diligenti actorum omnium relatione exquirere.

Quoniam vero in Congregatione Indicis de sola Librorum prohibitione agitur, nonnulla hoc loco adjungenda judicavimus, eidem Congregationi potissimum usui futura, quæ tamen ab altera etiam Congregatione Sancti Officii, dum in hujus quoque generis causis se immiscet, ubi similes rerum circumstantiæ se offerant, æque observanda erunt. Quotiescumque agatur de Libro Auctoris Catholici, qui sit integræ famæ, & clari nominis, vel ob alios editos libros, vel forte ob eum ipsum, qui in examen adducitur, & hunc quidem proscribi oporteat; præ oculis habeatur usu jamdiu recepta consuetudo prohibendi Librum, adjecta clausula *Donec corrigatur*, seu *donec expurgetur*, si locum habere possit, nec grave quidpiam obstet, quo minus in casu, de quo agitur, adhiberi valeat. Hac autem conditione proscriptioni adjecta, non statim edatur Decretum, sed suspensa illius publicatione, res antea cum Auctore, vel quovis altero pro eo agente, & rogante, communicetur, atque ei quid delendum, mutandum, corrigendumve fuerit, indicetur. Quod si nemo auctoris nomine compareat, vel ipse, aut alter pro eo agens, injunctam correctionem Libri detrectet, congruo definito tempore Decretum edatur. Si vero idem Auctor, ejusve Procurator, Congregationis jussa fecerit, hoc est novam instituerit Libri editionem cum opportunis castigationibus, ac mutationibus; tunc supprimatur proscriptionis Decretum; nisi forte prioris Editionis exemplaria magno numero distracta fuerint; tunc enim ita decretum publicandum erit, ut omnes

nes intelligant; primæ Editionis exemplaria dumtaxat interdicta fore, secundæ vero jam emendatæ permissa.

Conquestos scimus aliquando nonnullos, quod Librorum judicia & proscriptiones, inauditis Auctoribus, fiant, nullo ipsis loco ad defensionem concesso. Huic autem querelæ responsum fuisse novimus, nihil opus esse Auctores in judicium vocare, ubi non quidem de eorum personis notandis, aut condemnandis agitur, sed de consulendo Fidelium indemnitati, atque avertendo ab ipsis periculo, quod ex nocua Librorum lectione facile incurritur; si qua vero ignominiæ labe Auctoris nomen ex eo aspergi contingat, id non directe, sed oblique ex Libri damnatione consequi. Qua sane ratione minime improbandas censemus hujusmodi Librorum prohibitiones, inauditis Auctoribus, factas; quum præsertim credendum sit, quidquid pro se ipso, aut pro doctrinæ suæ defensione potuisset Auctor afferre, id minime a Censoribus atque Judicibus ignoratum, neglectumve fuisse. Nihilo tamen minus, quod sæpe alias, summa æquitatis & prudentiæ ratione, ab eadem Congregatione factum fuisse constat, hoc etiam in posterum ab ea servari magnopere optamus, ut quando res sit de Authore Catholico, aliqua nominis & meritorum fama illustri, ejusque opus, demptis demendis, in publicum prodesse posse dignoscatur, vel Auctorem ipsum suam causam tueri volentem audiat, vel unum ex Consultoribus designet, qui *ex Officio* Operis patrocinium, defensionemque suscipiat.

Quemadmodum vero, ubi de Congregatione Sancti Officii agebamus, eidem Nos semper interfuturos recepimus, quotiescumque de Libro, cujus materia gravioris momenti sit, judicium agatur; quod erit Nobis facillimum, quum eadem Congregatio qualibet Feria quinta coram Nobis habeatur; sic & Indicis Congregationi præsentiam Nostram impendere parati sumus, quoties rei gravitas id promereri videbitur. Neque enim id opus esse dicendum est, quum vel Hæretici hominis Liber denunciatur, in quo Auctor errores Catholico dogmati adversantes consulto tradit aut tuetur; vel Opus aliquod in examen adducitur, quo rectæ morum regulæ labefactantur, ac vitiis, & corruptelis fomenta præbentur. In his enim casibus ne illas quidem, quas supra scripsimus, accuratiores cautelas adhibere necesse erit; sed hæretico dogmate, vel pravo moris incitamento semel comperto, proscriptionis Decretum illico sanciendum erit, juxta primam, secundam & septimam Indicis Regulas, Sacrosancti Tridentini Concilii jussu editas, atque vulgatas.

Cum in prælaudata Congregatione Sancti Officii severissimis legibus cautum sit, ne de rebus ejusdem Congregationis quisquam cum alio extra illam loquatur; Nos hanc eamdem silentii legem a Relatoribus, Consultoribus, & Cardinalibus Congregationis Indicis religiose custodiendam præcipimus. Illius tamen Secretario potestatem facimus, ut animadversiones in Libros censuræ subjectos, eorum Auctoribus, vel aliis illorum nomine agentibus & postulantibus, sub eadem decreti lege communicare queat; suppressis semper Denunciatoris, Censorisque nominibus.

Exa-

Examinandis, corrigendisque Libris peropportuna sunt, quæ decem Regulis Indicis a Patribus Tridentinæ Synodi confectis atque editis continentur. In Instructione autem felicis recordationis Clementis Papæ VIII. eisdem regulis adjecta, *Tit. de correctione librorum* §.5., Episcopis, & Inquisitoribus cura committitur, ut ad Librorum edendorum examen *spectatæ pietatis & doctrinæ Viros adhibeant, de quorum fide & integritate sibi polliceri queant, nihil eos gratiæ daturos, nihil odio, sed omni humano affectu posthabito, Dei dumtaxat gloriam spectaturos, & fidelis populi utilitatem*. His porro virtutibus, animique dotibus, si non majori, at pari certe de causa, præstare oportet hujus Nostræ Congregationis Revisores, & Consultores. Cumque eos omnes, qui nunc hujusmodi munera obtinent, tales esse non ignoremus, optandum sperandumque est, non absimiles deinceps futuros qui ad id eligentur; homines nimirum vitæ integros, probatæ doctrinæ, maturo judicio, incorrupto affectu, ab omni partium studio, personarumque acceptione alienos, qui æquitatem, libertatemque judicandi, cum prudentia & veritatis zelo conjungant. Cum autem eorum numerus nunc certus & constitutus non sit; ab ejusdem Congregationis Cardinalibus consilium expectabimus atque capiemus, num eum pro futuris temporibus definire oporteat, vel expediat: Hoc tamen jam nunc decernentes, quatenus eorum numerus definiatur, ut tam Relatores, quam Consultores, ex utroque Clero, Seculari nempe, & Regulari, assumantur, alii quidem Theologi, alii utriusque juris periti, alii sacra & profana eruditione præstantes, ut ex eorum cœtu, pro varietate Librorum, qui ad Congregationem deferuntur, idonei viri non desint ad ferendum de unoquoque judicium.

Ipsos autem Relatores, Consultoresque, tam nunc existentes, quam in posterum quandocumque futuros, monemus, ac vehementer hortamur, ut in examine, judicioque Librorum, sequentes Regulas diligenter inspiciant, accurateque custodiant.

I. Meminerint, non id sibi muneris onerisque impositum, ut Libri ad examinandum sibi traditi proscriptionem modis omnibus curent, atque urgeant; sed ut diligenti studio, ac sedato animo ipsum expendentes, fideles observationes suas, verasque rationes Congregationi suppeditent, ex quibus rectum judicium de illo ferre, ejusque proscriptionem, emendationem, aut dimissionem pro merito decernere valeat.

II. Tametsi hactenus cautum sit, cavendumque deinceps non dubitemus, ut ad deferendum, & consulendum in prædicta Congregatione, ii solum admittantur, qui scientiam rerum, quas Libri delati respective continent, diuturno studio acquisitam possideant; decet enim de artibus solos artifices judicare; nihilominus si forte eveniat, ut alicui per errorem materia aliqua discutienda committatur, ab illius peculiaribus studiis aliena, idque a Censore, aut Consultore electo, ex ipsa Libri lectione deprehendatur; noverit is, se neque apud Deum, neque apud homines culpa vacaturum, nisi quamprimum id Congregationi, aut Secretario

aperiat, seque ad ferendam de hujusmodi Libro censuram minus aptum professus, alium magis idoneum ad id muneris subrogari curet: Quo tantum abest, ut existimationis suæ dispendium apud Pontificem & Cardinales passurus sit, ut magnam potius probitatis, & candoris opinionem & laudem sibi sit conciliaturus.

III. De variis opinionibus atque sententiis in unoquoque Libro contentis, animo a præjudiciis omnibus vacuo, judicandum sibi esse sciant. Itaque Nationis, Familiæ, Scholæ, Instituti affectum excutiant; studia partium seponant; Ecclesiæ Sanctæ dogmata, & communem Catholicorum doctrinam, quæ Conciliorum Generalium Decretis, Romanorum Pontificum Constitutionibus, & Orthodoxorum Patrum atque Doctorum consensu continetur, unice præ oculis habeant; hoc de cætero cogitantes, non paucas esse opiniones, quæ uni Scholæ, Instituto, aut Nationi certo certiores videntur, & nihilominus, sine ullo Fidei aut Religionis detrimento, ab aliis Catholicis viris rejiciuntur atque impugnantur, oppositæque defenduntur, sciente ac permittente Apostolica Sede, quæ unamquamque opinionem hujusmodi in suo probabilitatis gradu relinquit.

IV. Hoc quoque diligenter animadvertendum monemus, haud rectum judicium de vero Auctoris sensu fieri posse, nisi omni ex parte illius Liber legatur; quæque diversis in locis posita & collocata sunt, inter se comparentur; universum præterea Auctoris consilium & institutum attente dispiciatur; neque vero ex una vel altera propositione a suo contextu divulsa, vel seorsim ab aliis, quæ in eodem Libro continentur, considerata & expensa, de eo pronunciandum esse: Sæpe enim accidit, ut quod ab Auctore in aliquo Operis loco perfunctorie aut subobscure traditum est, ita alio in loco distincte, copiose, ac dilucide explicetur, ut offusæ priori sententiæ tenebræ, quibus involuta, pravi sensus speciem exhibebat, penitus dispellantur, omnisque labis expers propositio dignoscatur.

V. Quod si ambigua quædam exciderint Auctori, qui alioquin Catholicus sit, & integra Religionis doctrinæque fama, æquitas ipsa postulare videtur, ut ejus dicta benigne, quantum licuerit, explicata, in bonam partem accipiantur.

Has porro, similesque regulas, quæ apud optimos Scriptores de his agentes facile occurrent, semper animo propositas habeant Censores & Consultores, quo valeant, in hoc gravissimo judicii genere, conscientiæ suæ, Auctorum famæ, Ecclesiæ bono, & Fidelium utilitati consulere. Duo autem reliqua sunt in eum finem plane opportuna, quæ hoc loco adjungenda omnino esse judicamus.

Prodeunt aliquando Libri, in quibus falsa & reprobata dogmata, aut systemata, Religioni vel moribus exitiosa, tanquam aliorum inventa & cogitata, exponuntur & referuntur, absque eo quod Auctor, qui Opus suum pravis hujusmodi mercibus onerare sategit, ea refutandi curam in se recipiat. Putant vero, qui talia agunt, nulli sese reprehensioni aut cen-

censuræ obnoxios esse, propterea quod de alienis, ut ajunt, opinionibus nihil ipsi affirment, sed historice agant. At quidquid sit de eorum animo & consilio, deque personali in eos animadversione, de qua viderint, qui in Tribunalibus ad coercenda crimina institutis Ius dicunt; dubitari certe non potest, magnam ejusmodi Libris in Christianam Rempublicam labem, ac perniciem inferri; quum incautis Lectoribus venena propinent, nullo exhibito vel parato, quo præserventur, antidoto. Subtilissimum hoc humanæ malitiæ inventum, ac novum seductionis genus, quo simplicium mentes facile implicantur, quam diligentissime Revisores advertant, ac censuræ subjiciant; ut vel hujusmodi Libri, si aliqua ex ipsis capi possit utilitas, emendentur, vel in vetitorum Indicem omnino referantur.

In ea, quam superius laudavimus, Prædecessoris Nostri Clementis Papæ VIII. Instructione, *Tit. de correct. Libr.* §. 2. sapientissime cautum legitur, ut *quæ famæ proximorum, & præsertim Ecclesiasticorum, & Principum, detrahunt, bonisque moribus & Christianæ Disciplinæ sunt contraria, expungantur*. Et paulo post: *Facetiæ etiam, aut dicteria, in perniciem aut præjudicium famæ, & existimationis aliorum jactata, repudientur*. Utinam vero in aspectum, lucemque hominum Libri ejusmodi in hac temporum licentia & pravitate non efferrentur, in quibus diffidentes Auctores mutuis se jurgiis, conviciisque proscindunt; aliorum opiniones nondum ab Ecclesia damnatas censura perstringunt; adversarios, eorumque Scholas, ac Cœtus sugillant, & pro ridiculis ducunt, magno equidem bonorum scandalo, hæreticorum vero contemptu, qui digladiantibus inter se Catholicis, seque mutuo lacerantibus, plane triumphant. Etsi vero fieri non posse intelligamus, ut disputationes omnes e mundo tollantur, præsertim cum Librorum numerus continentur augeatur *Faciendi enim plures Libros nullus est finis*, ut est apud Ecclesiasten *Cap.* 12. compertum præterea Nobis sit, magnam aliquando utilitatem ex iis capi posse; modum tamen in defendendis opinionibus, & Christianam in scribendo moderationem servari merito volumus. *Non inutiliter* (inquit Augustinus in Enchirid. cap.59. prope finem) *exercentur ingenia, si adhibeatur disceptatio moderata, & absit error opinantium se scire quod nesciunt*. Qui veritatis studium, & purioris Doctrinæ zelum, quo suarum scriptionum mordacitatem excusent, obtendere solent, ii primum intelligant, non minorem habendam veritatis, quam Evangelicæ mansuetudinis, & Christianæ Caritatis rationem. Caritas autem de corde puro, patiens est, benigna est, non irritatur, non æmulatur, non agit perperam, (utque addit idem Augustinus, Lib. contra Litteras Petiliani Cap. 29. num. 31.) = *Sine superbia de veritate præsumit, sine sævitia pro veritate certat* = Hæc magnus ille non veritatis minus, quam caritatis Doctor, & scripto & opere præmonstravit. Nam in suis adversus Manichæos, Pelagianos, Donatistas, aliosque tam sibi, quam Ecclesiæ adversantes, assiduis conflictationibus, id semper diligentissime cavit, ne quempiam eorum injuriis, aut conviciis læderet, atque exasperaret.

Qui secus scribendo, vel disputando fecerit, is profecto nec veritatem sibi præcipue cordi esse, nec caritatem sectari se ostendit.

Ii quoque non satis idoneam, justamque excusationem afferre videntur, qui ob singulare, quod profitentur, erga veteres Doctores studium, eam sibi scribendi rationem licere arbitrantur; Nam si carpere novos audeant, forte ab lædendis veteribus sibi minime temperassent, si in eorum tempora incidissent; quod præclare animadversum est ab Auctore Operis imperfecti in Matthæum Hom. 42. *Cum audieris, inquit, aliquem beatificantem antiquos Doctores, proba qualis sit circa suos Doctores: Si enim illos, cum quibus vivit, sustinet & honorat, sine dubio illos, si cum illis vixisset, honorasset: Si autem suos contemnit, si cum illis vixisset, & illos contempsisset*. Quamobrem firmum ratumque sit omnibus, qui adversus aliorum sententias scribunt, ac disputant, id quod graviter ac sapienter a Ven. Servo Dei Prædecessore Nostro Innocentio Papa XI. præscriptum est in Decreto edito die secunda Martii Anni Millesimi sexcentesimi septuagesimi noni = *Tandem, inquit, ut ab injuriosis contentionibus Doctores, seu Scholastici, aut alii quicumque in posterum abstineant, ut paci & caritati consulatur, idem Sanctissimus in virtute Sanctæ Obedientiæ eis præcipit, ut tam in Libris imprimendis ac manuscriptis, quam in thesibus, ac prædicationibus, caveant ab omni censura & nota, nec non a quibuscumque conviciis contra eas propositiones, quæ adhuc inter Catholicos controvertuntur, donec a Sancta Sede recognitæ sint, & super eis judicium proferatur* = Cohibeatur itaque ea Scriptorum licentia, qui, ut ajebat Augustinius Lib.12.Conf. Cap.25. num 34. *Sententiam suam amantes, non quia vera est, sed quia sua est*, aliorum opiniones non modo improbant, sed illiberaliter etiam notant, atque traducunt. Non feratur omnino, privatas sententias, veluti certa ac definita Ecclesiæ Dogmata, a quopiam in Libris obtrudi, opposita vero erroris insimulari; quo turbæ in Ecclesia excitantur, dissidia inter Doctores aut seruntur, aut foventur, & Christianæ Caritatis vincula persæpe abrumpuntur.

Angelicus Scholarum Princeps, Ecclesiæque Doctor, Sanctus Thomas Aquinas, dum tot conscripsit nunquam satis laudata volumina, varias necessario offendit Philosophorum, Theologorumque opiniones, quas veritate impellente refellere debuit. Ceteras vero tanti Doctoris laudes id mirabiliter cumulat, quod adversariorum neminem parvipendere, vellicare, aut traducere visus sit, sed omnes officiose, ac perhumaniter demereri; Nam si quid durius, ambiguum, obscurumve eorum dictis subesset, id leniter benigneque interpretando, emolliebat atque explicabat. Si autem Religionis ac Fidei causa postulabat, ut eorum sententiam exploderet, ac refutaret, tanta id præstabat modestia, ut non minorem ab iis dissentiendo, quam Catholicam veritatem asserendo, laudem mereretur. Qui tam eximio uti solent, ac gloriari Magistro (quos magno numero esse, pro singulari nostro erga ipsum cultu, studioque gaudemus) ii sibi ad æmulandum proponant tanti Doctoris in scribendo moderationem, honestissimamque cum adversariis agendi

di

di, disputandique rationem. Ad hanc ceteri quoque sese componere studeant, qui ab ejus Schola doctrinaque recedunt. Sanctorum enim virtutes omnibus in exemplum ab Ecclesia propositæ sunt: Cumque Angelicus Doctor Sanctorum Albo adscriptus sit, quamquam diversa ab eo sentire liceat, ei tamen contrariam in agendo, ac disputando rationem inire omnino non licet. Nimium interest publicæ tranquillitatis, proximorum ædificationis, & Caritatis, ut è Catholicorum scriptis absit livor, acerbitas, atque scurrilitas, a Christiana institutione ac disciplina, & ab omni honestate prorsus aliena. Quamobrem in hujusmodi Scriptorum licentiam graviter pro munere suo censuram intendant Revisores Librorum, eamque Congregationis Cardinalibus cognoscendam subjiciant, ut eam pro zelo suo, & potestate coerceant.

Quæ hactenus a Nobis proposita ac constituta sunt, Prædecessorum Nostrorum Decretis plane consona, Congregationum quoque Nostrarum legibus & consuetudinibus comprobata, in Librorum examine ac judicio instituendo, Apostolica auctoritate deinceps servari decernimus: Mandantes universis & singulis, qui in præfatis Congregationibus locum obtinent, seu illis quomodolibet operam suam præstant, ut adversus præmissa sic a Nobis statuta nihil edicere, innovare, decernere, aut intentare præsumant, absque Nostra vel successorum Nostrorum pro tempore existentium Romanorum Pontificum expressa facultate.

Non obstantibus contrariis quibusvis etiam Apostolicis Constitutionibus, & ordinationibus, necnon earundem Congregationum, etiam Apostolica auctoritate, seu quavis firmitate alia roboratis Decretis, usibus, stilis, & consuetudinibus etiam immemorabilibus, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Nulli ergo omnino Hominum liceat paginam hanc Nostrorum Decretorum, Mandatorum, statutorum, voluntatum, ac derogationum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio, septimo Idus Julii, Pontificatus Nostri Anno tertiodecimo.

D. Card. Passioneus.
J. Datarius.

VISA
De Curia J. C. Boschi.
Loco ✠ Plumbi.

J. B. Eugenius.

Registrata in Secretaria Brevium.

Anno a Nativitate Domini Nostri JESU CHRISTI Millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio, Indictione prima, die vero 23. Mensis Julii, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Domini BENEDICTI Divina Providentia PAPÆ XIV. Anno Decimotertio, supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad

ad valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Franciscum Bartolotti Apost. Curs.

Antonius Pelliccia Mag. Curs.

II.

Sanctissimi in Christo Patris & Domini Nostri Domini Clementis Divina Providentia Papæ XIII. Epistola Encyclica ad omnes Episcopos, ut creditum sibi ipsis Dominicum Gregem a noxiorum Librorum lectione avertant.

Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Metropolitanis, Archiepiscopis, & Episcopis universis gratiam & communionem Sedis Apostolicæ habentibus.

CLEMENS PP. XIII.

Venerabiles Fratres salutem, & Apostolicam Benedictionem.

CHristianæ Reipublicæ Salus, cujus causam a Principe Pastorum, & Episcopo Animarum accepimus, vigiles Nos esse compellit, ne insolens, & teterrima Librorum licentia, quæ e latebris ad exitium, & vastitatem emersit, eo fiat perniciosior, quo se in dies efferendo fit latior. Execrabilis erroris perversitas, & inimicorum hominum audacia in medio tritici, qua scripto, qua verbo superseminans zizania, his præsertim temporibus adeo excrevit, ut nisi falcem ad radicem immittamus, & alligemus mala germina in fasciculos ad comburendum, parum absit, quin spinæ pravitatis exortæ plantationem Domini Sabaoth suffocare aggrediantur. Perditi enim homines ad fabulas conversi, & sanam Doctrinam non sustinentes, quaquaversum invadunt Arcem Sion, & per pestiferam contagionem Librorum, quibus fere obruimur, in Christianæ Plebis interitum serpentina venena pectoribus evomunt, illimes credendi fontes corrumpunt, & Religionis fundamenta convellunt. Abominabiles facti in studiis suis, sedentesque in insidiis clam è pharetra jacula educunt, quibus in obscuro sagittent rectos corde. Quod est tam divinum, tam Sanctum, & vetustissima omnium temporum Religione consecratum, a quo impias continuerint mentes, & in quo oppugnando linguas suas tamquam gladium non exacuerint? Cucurrerunt primum adversus Deum erecto collo, & armati pingui cervice contra Omnipotentem roborati sunt. Impiorum deliramenta toties fracta e cineribus excitantes, Deum ubique prædicantem, & quotidie in oculos incurrentem denegant, non ex obtusa ingenii acie, sed solo depravatæ voluntatis consilio; vel Deum ipsum desidem, & otiosum effingunt, cujus nec providentiam colant, nec justitiam vereantur. Animæ vero

no-

nostræ originem, & naturam ad Imaginem Supremi Conditoris creatam, & paulominus ab Angelis minoratam, fœda prorsus, & vesana opinandi licentia mortalem prædicant. Materiam sive creatam senserint, sive æternam, & nulli causarum obnoxiam somniaverint, nihil tamen præter illam in hac rerum universitate arbitrantur; vel coacti fateri spiritum cum materia existere, Animam tamen ab hac cœlesti conditione deturbant; nolentes intelligere, in hac ipsa, qua compacti sumus, imbecillitate, spiritale quiddam, & incorruptum inesse, cujus vi sapimus, agimus, volumus, quo & futura providemus, & intuemur præsentia, & præterita recordamur. Alii vero, etsi probe sentiant, abigendam esse procul terrenarum caliginem rationum, & ab illuminatæ Fidei oculo depellendum mundanæ sapientiæ fumum; recondita tamen Fidei Mysteria, quæ exuperant omnem sensum, humanis audent examinare ponderibus, & scrutatores facti Majestatis, opprimi non verentur a gloria. Irridetur simplicium Fides, eviscerantur arcana Dei, quæstiones de altissimis rebus temere ventilantur; Omnia sibi usurpat audax inquirentis ingenium, omnia scrutatur, Fidei nihil reservans, & eidem detrahit meritum, dum in humana ratione quærit experimentum. Nonne iis etiam necesse est indignari, qui turpissima & rerum, & verborum obscænitate severos, & pudicos mores per summum scelus corrumpunt, execrabilem vivendi licentiam suadent mentibus incautorum, & pietati extrema inferunt dispendia? Quid? quod scripta sua conquisito quodam nitore, & blanda orationis festivitate, ac lenocinio inspergunt, ut quo facilius legentium animos pervaserint, eo altius veneno erroris inficiant. Sic imprudentibus fel Draconis in calice Babylonis propinant, qui suavitate sermonis illecti, & obcæcati, toxicum, quo pereunt, non agnoscunt. Quis demum acerbissimo non conficiatur mœrore, cum viderit infensissimos hostes prætergressos quoscumque modestiæ, ac debiti obsequii fines, editis nunc certo, nunc ementito prælo contumeliosis Libris, irruere in ipsam Petri Sedem, quam Redemptor fortis Jacob posuit in columnam ferream, & in murum æneum adversus principes tenebrarum; hoc perdito fortasse adducti consilio, ut, ubi Caput afflixerint, liberius Ecclesiæ membra discerpant.

Itaque, Venerabiles Fratres, quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, & de singulari Sacramento humanæ salutis edocuit, non possumus in tanta Librorum depravatione, quin, quod Nostrarum est partium, studia devotionis vestræ excitemus, ut, qui in partem Pastoralis sollicitudinis vocati estis, in idem majori quo potestis conatu conspiretis. Pugnandum est acriter, quantum res ipsa efflagitat, & pro viribus tot Librorum mortifera exterminanda pernicies; Nunquam enim materia subtrahetur erroris, nisi pravitatis facinorosa elementa in flammis combusta depereant. Dispensatores facti Mysteriorum Dei, & armati illius potentia ad destructionem munitionum, satagite, ut creditæ vobis Oves Christi sanguine redemptæ a venenatis hisce pascuis arceantur. Si enim necesse est a malorum hominum societate discedere, quod ver-

verba eorum multum proficiunt ad impietatem, & ſermo eorum ut cancer ſerpit; quam vaſtitatem peſtilentia efficiet Librorum, qui aptè compoſiti, & artificii pleni, manent perpetuo, & ſemper nobiſcum adſunt, nobiſcum peregrinantur, nobiſcum domi ſedent, & eorum penetrant cubicula, ad quæ improbo, & occulto Auctori aditus non pateret? Conſtituti Miniſtri Chriſti in gentibus, ut ſanctificetis Evangelium ſuum, perficite, laborate, & quantum in vobis eſt, opere, & ſermone ſuccidite fallaciæ ſtirpes, corruptos vitiorum Fontes obſtruite, inſonate buccina, ne pereuntes Animæ de manu ſpeculatoris requirantur. Agite pro loco, quem tenetis; pro dignitate, qua inſigniti eſtis; pro poteſtate, quam a Domino accepiſtis. Præterea cum nemo poſſit, ac debeat ab hujus triſtitiæ participatione ſecerni, & in tanto Fidei, & Religionis diſcrimine una Omnibus dolendi, una juvandi communis ſit ratio; avitam Catholicorum Principum pietatem, ubi res poſtulat, implorate; gementis Eccleſiæ cauſam exponite; & amantiſſimos ejus Filios; de illa tot nominibus egregie ſemper promeritos, ad opem ferendam excitate; ut, quoniam non ſine cauſa gladium portant, conjuncta Sacerdotii, & Imperii auctoritate perditos homines contra phalanges Iſrael pugnantes ſtrenue compeſcant, & eliminent. Ad vos, Venerabiles Fratres, potiſſimum pertinet ſtare pro muro, ne fundamentum aliud ponatur præter id, quod poſitum eſt, & tueri ſanctiſſimum Fidei depoſitum, cujus cuſtodiæ in ſolemni inauguratione ſacramento vos addixiſtis. Detegantur Fideli populo Vulpes, quæ vineam Domini demoliuntur; moneatur, ne capi ſe ſinat ſplendidis certorum Auctorum nominibus, ne circumferatur nequitia, & aſtutia hominum ad circumventionem erroris; unoque verbo Libros execretur, in quibus aliquid reſideat, quod lectorem offendat, Fidei, Religioni, boniſque moribus adverſetur, & Chriſtianam non ſapiat honeſtatem. In quo quidem pleriſque Veſtrum intimo gaudio gratulamur, quod Apoſtolicis inhærentes inſtitutis, & Eccleſiaſticarum legum ſtrenui vindices omnia ſtudia ſua in hac avertenda peſte fortes, vigileſque contulerint, nec ſiverint ſimplices tuto dormire cum ſerpentibus. Nos certe, qui ſollicitudine omnium Eccleſiarum, & ſalutis Populi Chriſtiani angimur, & diſtinemur, nulli parcentes labori, veſtro etiam in tam gravi periculo adjuvari pollicemur. Deum interim in humilitate Cordis noſtri rogare non deſinemus, ut det Vobis auxilium de ſancto ad declinandam inſidiantium hoſtium calliditatem, & miniſterii veſtri partes cumulate implendas; & in optati eventus auſpicem Vobis, & Gregi veſtro Apoſtolicam Benedictionem amantiſſime impertimur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die xxv. Novembris Anni MDCCLXVI. Pontificatus Noſtri Anno Nono.

LI.

LIBRO SECONDO

CONTROVERSIE POLEMICHE SULLA PROIBIZIONE DE' LIBRI.

DISSERTAZIONE I.

SULLA NECESSITA' DI PROIBIRE I LIBRI CATTIVI.

CAPO I.

Si espongono varie sorti di Libri, sù quali cadono principalmente le proibizioni.

I.
Uantunque dalla Storia, che abbiamo fatta, delle proibizioni de' libri, abbian potuto i leggitori raccogliere quai libri principalmente sieno soggetti a' divieti della Ecclesiastica Podestà; nondimeno innanzi che entriamo a parlare della necessità di tali proibizioni, sarà bene, che quasi sotto un occhiata pongasi loro a riguardare la qualità di sissatti libri, onde più facil cosa sia il giudicare della forza delle ragioni, che necessario ci persuadono il torli dalle man de' fedeli. E generalmente possiamo dir subito, che vanno proibiti i libri tutti, che contrariano la Religione, e la Cristiana costumatezza. Ma scendendo al particolare diremo in primo luogo, che di tutti i libri, i quali si oppongono alla Religion *rivelata*, è da vietarsi colla maggiore severità la lettura. A questa classe appartengono i libri degli *Atei*, e de' *Materialisti*. Fra questi nel sestodecimo secolo si contò già *Pietro Pomponacio Mantovano* pel suo libro *de naturalium effectuum caussis, sive de incantationibus* stampato primieramente a *Basilea* nel MDLVI. e poi ristampato ivi medesimo nel MDLXVII. con altri opuscoli dello stesso Autore *de fato*, *de libero arbitrio*, *de prædestinatione*, *de Providentia*. Certo è che lo stesso *Brucker* dopo avere nella *Storia Critica della Filosofia* (1) esposto il colui sistema ebbe a dire: *habes lector attente*, *ipsum* Pomponatii *systema philologicum*, *quod an impietate ullum vincat*, *dubii hæremus*. *Adeo vere aperte rem Christianam omnem perditum ivit*, *ut ne colorem quidem reliquerit*, *credendi*, *magis sobria eum statuisse*. Nel secol passato uno degli *Atei* più famosi fu *Lucilio*, o com' egli poi si chiamò, *Giulio Cesare Vanini Napoletano*, che nel MDCXIX. per le sue empietà fu abbruciato vivo a *Tolosa*; ed è ben maraviglia non solo, che *Giangottlieb Oleario*(2), *Giammaurizio Schrammio* (3), e *David Durand* (4) abbian perduto il tem-

I libri degni di proibizione.

sono 1. I libri contro la Religion Rivelata come gli Atei, e i Materialisti.

Dd po

(1) *Tom. IV. P. I. pag. 179. §. 10.*

(2) *De* Lucii Cæsaris Vanini *vita, fatis, scriptis, & opinionibus Diss. II.* Jenæ 1708.

(3) *De vita & scriptis famosi Athei* Julii Cæs. Vanini, Custrini 1709. e di nuovo con giunte 1715. 8.

(4) *Le vie & les sentimens de* Lucio Vanini Roterod. 1717. 8. 12.

po a compilare la vita di un uomo, che volea seppellirsi nella più oscura dimenticanza, ma molto più, che *Pierfederigo Arpe* non siasi vergognato di farne l' apologia (1); di che è stato a ragione ripreso da un altro Protestante, che fu *Giannermanno ab Elswich* (2). Il libro peggior di *Vanini* fu l' opera intitolata *de admirandis Naturæ Reginæ, deæque mortalium arcanis* Lib. IV. (3), benchè già avesse sparsi i semi del suo Ateismo nel suo *Amphitheatrum æternæ Providentiæ divino-Magicum* (4), del quale così scrive il *Buddeo* (5): *Facile colligere licet, quo animo in Amphitheatro, rejectis, aut explosis evidentissimis existentiæ Dei demonstrationibus, elumbes, & nugatorias probationes in earum locum substituerit; item, quo consilio objectiones Atheorum tam diligenter recenseat, nulla, aut jejuna admodum iis addita responsione, ut victoriam data opera illis concedere videatur*. Un altro Ateo, e più dannoso de' due accennati fu *Benedetto Spinosa*, del quale posson vedersi gli Autori citati da *Jugler* (6). Ma nel nostro infelicissimo secolo, che pur s' arroga il titolo d' *illuminato*, quanto ahi! quanto n' è cresciuto il numero. Ne fanno testimonianza per tacer d' altri i sagrileghi libri di *Giovanni Tolando*, di *Giulio Offrey* de la *Mettrie*, du *Marsais*, l' *Esprit* dell' *Elvezio*; e il *sistema* (brutale) *della natura*. Alla medesima classe riferir si debbono gli Deisti, e i Naturalisti, capo de' quali fu nel secolo sedicesimo *Giovanni Bodino* (7), seguito nel passato secolo da *Eduardo Herbert* Barone di *Cherbury Inglese*, e nel nostro da *Bernardo Mandeville* nell' empio libro *la Fable des Abeilles*, da *Antonio Collins*, da *Tommaso Morgan* negl' infami dialoghi: *the moral Philosopher*, da *Matteo Tindal*, da *Alberto Radicati*, dal Marchese d' *Argens*, da *Voltaire*, *Diderot*, ed altri più. Aggiungansi gl' Indifferentisti partigiani di tutte le Religioni, tra' quali il *Buddeo*, ed altri noverano *Tommaso Broune* Medico *Inglese* (8). Uniamo a costoro anche *Niccoli Machiavello*, *Tommaso Hobbesio*, ed altri falsi politici, i quali facendo alla ragione di Stato servire la Religione mostrano di essere senza Religione.

gli Deisti.

gl' Indifferentisti.

Falsi Politici.

2. I libri contro la Religion Cristiana.

II. Da detestarsi pur sono, e quindi da abolire i libri contro la Religion *Cristiana*. Lascio i libri *Talmudici*, ed altri scritti de' miseri *Giudei* co' libri *Cabalistici* di *Enrico Kunrath Lipsiese*, e di *Gio: Gher. Wachter*(9), e l' *Alcorano* di *Maometto*. A questi nomi ognuno inorridisce; e nondimeno pari orrore aver dovremmo a' sei discorsi Inglesi di *Tommaso Woolston* su' miracoli del Salvadore (10). Nega costui tra gli altri miracoli di Cristo anche la sua Risurrezione; il che a *Tommaso Sherlock* altro *Inglese* diede occasione di scrivere contro di lui in sua lingua l' opera, che poi tradotta in *Francese* fu più volte impressa: cioè *les temoins de la Resurrection*

(1) *Apologia pro* Jul. Cæs. Vanin. Neap. Cosmopoli, cioè Roterod. 1712. 8.

(2) *Diss. de recentioribus de Atheismo controversiis* Vitemb. 1716. §.4.

(3) *Lutetiæ* 1616.

(4) *Lugduni* 1615. 8.

(5) *De Atheismo p.m.* 124.

(6) *Biblioth. histor. litter. Tom.* III. *pag.* 1698.

(7) Veggasi lo *Schediasma* di Giovanni Diecmann *de naturalismo cum aliorum, tum maxime Joh.* Bodini 1683.4. e a Lipsia 1684.

(8) Leggasi Jugler *l.c. pag.* 1769. *seqq.*

(9) Vegganfi le Regole dell' Indice p.VII. dell' Indice di *Benedetto XIV.*

(10) *Londra* 1727. *seq.*

ellon de Jesus Christ examinez, & jugez selon les Regles du bareau. Morì questo arrabbiato nimico di GesùCristo a *Londra* in prigione l'an.MDCCXXXIII. *Abramo* le *Moine* avea l'anno precedente pubblicata all'*Aja* una *dissertazione istorica sugli scritti di* Woolston, *sulla sua condanna*, *e sugli scritti pubblicati contro di lui*.

III. Seguono i libri contro la Religione *Cattolica*. E quì da riprovar sono principalmente i libri contro i suoi *dogmi*. Dov'è da osservare, che i libri degli Eresiarchi, e de' capi di scisma, 'an tutti proibiti, comecche di argomento trattassero indifferente, o anche buono senza mescolanza di alcun errore. Se poi libri sieno de' lor partigiani, a questa pena soggiacer debbono solo quando o *ex professo*, o anche di passaggio o difendono, o anche puramente avanzano dottrine delle lor Sette, e contrarie a' nostri dommi (1). Il quale giudizio similmente vuol farsi de' libri di coloro, che quantunque confessino(nel che dagl' *Indifferentisti* poc' anzi additati si scostano) doversi tra tutte le Religioni ricevere la sola Cristiana, ove però trattisi di abbracciare l'una piuttosto, che l'altra di tante Sette, nelle quali il Cristianesimo è diviso, mostransi indifferenti, e in ciascuna, senza ne tampoco eccettuarne i *Sociniani*, credono potersi conseguire l'eterna salute. Tal è un libro anonimo Stampato a *Ratisbona* nel MDCCXXV. con questo titolo: *l'unitè de la Religion Chrètienne*, *& la source des sectes*: tale la dissertazione *Inglese* di *Antonio Schatsbury*, *in cui si stabilisce il vero, ed unico mezzo di riunir tutti i Cristiani malgrado la differenza delle lor sette* (2): tale il libro di certo d'*Huisseau* uscito a *Salmur* sino dal MDCLXX., *la reunion du Christianisme*, *ou la manière de rejoindre tous les Chrètiens sur une seule Confession de foi*.

3. I libri contro la Religion Cattolica, e 1. i libri contro i suoi Dommi.

IV. Contrarj alla Religion *Cattolica* sono ancora i libri, ne' quali le *Regole della Fede* si trovano guaste, sfigurate, malconce, o ancora impugnate. Due son queste *Regole*, la *Scrittura*, e la *Tradizione*. Però l'edizioni della Bibbia fatte da' Protestanti, come la Poliglotta di *Walton*, le versioni volgari, come l'Italiana di *Antonio Brucioli*, la *Chiave Scripturæ sacræ*, *seu de sermone sacrarum litterarum* di *Mattia Flacio*, i Comenti contenuti o ne'*Critici sacri* d'*Inghilterra*, o nella *Sinopsi* de' *critici Sacri* di *Matteo Polo*; la *Sainte Bible*, *ou le vieux & le nouveau Testament avec un Commentaire litteral composè de notes choisies*, *& tirèes de divers Auteurs Anglois* all'*Aja*, il Comento di *Giovanni Clerc* su' libri del *vecchio* Testamento, e di *Hammond* sul *nuovo*, le *note istoriche*, *critiche*, e *Filologiche* sul *Nuovo Testamento* d'*Isacco* de *Beausobre*, la *Storia critica* delle *versioni del Vecchio*, *e Nuovo Testamento* di *Riccardo Simon* colla storia *Critica delle versioni del Nuovo Testamento* del medesimo, e somiglianti altri libri secondo il sistema Cattolico si debbon proibire. Dicasi il medesimo non solo di alcuni libri de' Protestanti, che combattono apertamente le Tradizioni Apostoliche (quali sono il libro di *Pietro Molineo des Tra-*

2. Intorno le Regole della fede, cioè le Scritture

e la tradizione.

Dd 2

(1) *Indic. Reg.* 11.

(2) Fu questa dissertazione tradotta in Francese, e unita al *Cristianesimo ragionevole di* Locke per trasportato *in Francese* ad *Amsterdam* MDCCXV.

Traditions, *& de la perfection* de l' *Ecriture Sainte* stampato a *Sedano* 1631. l' *Esercitazione di Teodoro Hackspan de libertate Christiana adversus jugum traditionum αγραφων tuenda*, e la dissertazione di *Cristoforo Matteo Pfaff de traditionum non scriptarum speciebus, valore, certitudine, auctoritate, momento, & pondere*) ma di altri, che almeno con perverse annotazioni corrompono le opere de' Santi Padri, i quali sono testimonj gravissimi della tradizione (bastin per ogni esempio il *S. Cipriano di Fello*, le lettere dello stesso Santissimo Vescovo, e Martire messe in Francese da *Lombert*, i frammenti di *S. Ireneo* dello *Pfaff*) o ne annientano l'autorità, come il *Critico Sacro* di *Andrea Riveto*, e 'l Trattato di *Giovanni Dalleo de usu Patrum ad ea definienda Religionis capita, quae sunt hodie controversa*.

3. I libri contro la Gerarchia Ecclesiastica.

V. Che direm' ora de' libri, ne' quali si abbatte, e sconvolge l'ordine della *Gerarchia Ecclesiastica*, si attacca la dignità del supremo visibil Capo della Chiesa, che è il Romano Pontefice, la podestà de' Preti si uguaglia a quella de' Vescovi, il popolo si mette a parte del governo Ecclesiastico, il Clero Secolare, e Regolare viene avvilito. Questi son tutti libri, che per nostro avviso meritan condanna. Eccone alcuni: Dissertazioni Istoriche di *Dupin de antiqua Ecclesiae disciplina*, il Mascherato *Giustino Febbronio de statu Ecclesiae*, la dissertazione di *Giovanni Gerbais de caussis majoribus*, la Memoria *sur les droits du second ordre du Clergè avec la Tradition, qui prouve les droits du second ordre*, la dissertazione di *David Blondello de jure Plebis in regimine Ecclesiastico*. Da questo novero non si disgiungano que' libri, ne' quali l'Ecclesiastica Podestà al confronto della Civile o si diminuisce, o si toglie. Non parliam ne di *Simon Vigorio*, ne di *Edmondo Richerio*. Lascio anche il Trattato *des bornes de la puissance Ecclesiastique, & de la Puissance Civile, avec un Sommaire chronologique des entreprises des Papes pour etendre la puissance spirituelle, par un Conseiller de grande Chambre*; un altro Trattato *des deux Puissances, ou Maximes sur l'abus*, gli *Avvertimenti politici Istorici Canonico-legali ai Principi Cristiani intorno all' uso della loro podestà sulle cose Ecclesiastiche, e Sacre, opera postuma di* Cammillo Manetti, e 'l libro Anonimo stampato nel 1768. col titolo: *La Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti*. Basti l'opera del P. la *Borde* dell' *Oratorio Berulliano* con Breve de' 4. di Marzo del MDCCLV. condannata da *Benedetto* XIV.; cioè *principes sur l'essence, la distinction, & les limites des deux puisances spirituelle, & temporelle* (1).

4. Quelli che o diminuiscono o tolgono la podestà Ecclesiastica al confronto della Civile.

5. Certi libri che trattano de' Concilj.

VI. I Concilj sono le Assemblee, nelle quali la Chiesa universale, o le particolari quasi in maestoso teatro adunandosi danno la più luminosa prova, che aver si possa in terra della sacra podestà or riprovando Eresie, ora diradicando abusi, or formando Canoni di disciplina. Già vedesi, che i libri, in cui o si corrompa la storia di queste venerande adunanze, o se n'e-

(1) Di questo libro veramente pestilenziale, che nel 1753. fu tradotto in lingua *Pollacca*, veggasi l'*Amort* ne' suoi *Elementi Juris Canonici* T. III. p. 440. seqq. dell' edizion *Veneta* 1763.

n' estenui l' autorità, o se ne attacchino le definizioni, e i Canoni, debbonsi riguardare come ripugnanti alla Religione *Cattolica*, e quindi vietare. Siane esempio la *Storia* dell' accennato *Richerio Conciliorum Generalium* stampata dopo la morte dell' Autore a *Parigi* colla data di *Colonia* 1680. in 4. e 1693. in tre volumi, e possiamo unirci *Concilia illustrata per Ecclesiasticæ historiæ ex veterum fastis, adprobatis codicibus, antiquis monumentis, & raris manuscriptis deductæ diegeticam dilucidationem* di *Gianlodovico Ruelio*, e di *Gianlodovico Hartmanno*, che dopo la morte del primo terminò l' opera, a *Norimberga* 1675. in quattro tomi in 4. Ma non dispiaccia al leggitore, che gli presentiamo altri esempj in libri, che di particolari Concilj hanno trattato. Scelgo i seguenti. *Goffredo de Monte*, *Tractatus super materia Sacri Concilii, factus in* Basilea *anno Domini* MCCCCXXXVI. *Jacopo Lenfant histoire* du *Concile* de Pise; *& de ce qu' il s' est passé de plus memorable depuis ce Concile jusqu' au Concile de* Constance, ivi MDCCXIV. e MDCCXXVII. Un Anonimo: *Eclairciſſemens sur l' autorité des Conciles generaux, & des Papes; ou explication du vrai sens de trois decrets des sessions* IV. & V. *du Concile General de* Constance, *contre la dissertation de M.* Schelstrate: Lenfant *histoire de la guerre des* Hussites, *& du Concile de* Basle, Amsterdam 1731.: Silvestro Sguropolo, *vera historia unionis non veræ inter* Græcos, *&* Latinos, *sive Concilii* Florentini *exactissima narratio* Græce, *&* Latine, Aja 1660. *Illustriss. ac potentissimi Senatus, populique* Angliæ *sententia de eo Concilio, quod* Paullus *Episcopus* Romanus Mantuæ *futurum simulavit*. Molti più versano sul Concilio di *Trento*. Il primo luogo già si dee all' Istoria di Fra *Paolo* stampata la prima volta da *Marcantonio de Dominis a Londra* 1619. fol. e poi riveduta, e corretta dall' Autore a *Ginevra* 1629. oltre tre traduzioni Franzesi di *Giovanni Diodati a Ginevra* 1621. e a *Parigi* 1665. di *Amelot* de la *Houssaye*, *Amsterdam* 1683.: e più altre volte, e di *Pierfrancesco Courayer* con note Istoriche, e Teologiche *Londra*, e *Amsterdam* 1736., e *Basilea* 1738. Seguono un Anonimo: *nouvelles lumieres politiques pour le gouvernement de l' Eglise, ou l' Evangile nouveau du Cardinal* Pallavicin, *revelé par luy dans son histoire du Concile de* Trente &c. *Ginevra* 1682.: Du *Pin histoire du Concile de* Trente, Brusselles 1721.; *lettres & memoires de* François *de* Vargas, *de* Pierre *de* Malvenda, *& de quelques Evêques d'* Espagne *touchant le Concile de* Trente Amsterdam 1699.: *lettres Anecdotes, & memoires historiques du Nonce* Visconti *Cardinal, & Ministre secret de* Pie IV. *au Concile de* Trente, Amsterdam 1719. *Febbronio* per ciò solo, che dice del Concilio di *Costanza*, e di quello di *Trento*, dovrebbe co' citati libri essere proscritto. Aggiugniamo due libri, che al Concilio appartengono celebrato in *Roma* l' anno Santo MDCCXXV. da *Benedetto* XIII. Ciò sono 1. *Diario del Concilio* Romano *celebrato in* S. Giovan Laterano *l' anno del Giubileo* MDCCXXV. 2. Giangiorgio Walchio *Commentatio de Concilio* Lateranensi *a* Benedicto XIII. *celebrato*.

6. Altri libri contrarj all' autorità legislativa.

VII. Le leggi Ecclesiastiche sono state sempre contraddette da' nimici del-

della Chiesa. Cominciò Wiclefo a spargere, che *decretales Ecclesiæ sunt apocryphæ, & seducunt a fide Christi, & Clerici sunt stulti, qui student eis*. Pieno *Lutero* dello spirito Wiclefiano si lasciò trasportare all' eccesso di ardere in *Wittemberga* il diritto Canonico. Quanti altri dappoi ne' loro libri hanno attaccata or una or l' altra parte del Gius Ecclesiastico, sostituendogli altre massime del tutto contrarie! Non la cede a veruno neppur in questa *Febbronio*; ma egli (convien confessarlo) è stato in ciò preceduto da *Carlo Emmanuele Borjon*, dal *Fleury* nella sua *Istituzione al diritto Ecclesiastico* tanto geniale a' Protestanti, che il *Boemero* si degnò di farle delle annotazioni, dal Canonista di *Utrecht Zegero Bernardo Van-Espen*, e da' somiglianti, i libri de' quali si sono tratti meritevolmente le condanne di *Roma*. Che se dall' autorità *legislativa* non può disgiugnersi la forza *costringitiva*, dovremo pure guardarci da' libri, che contro le censure della Chiesa sono usciti di tempo in tempo: e in questa classe mettansi pure *apologia di Fra* Paolo *per l' opposizioni fatte dal Cardinal* Bellarmino *alli Trattati, & resolutioni di* Gio: Gersone *sopra la validità delle scomuniche*; *l' esprit de* Gerson, *ou instructions Catholiques* (falso, falso) *touchant le Saint Siege*; il Trattato istorico *des Excommunications, dans le quel on expose l' ancienne, & la nouvelle discipline de l' Eglise au sujet des Excommunications, & des autres censures*.

e costringitiva della Chiesa.

7. Come anche alla libertà, e all' immunità della Chiesa.

VIII. Ma potrò io più oltre dissimulare un altro genere di pessimi libri, de' quali il nostro secolo massimamente ne ha data gran copia? Dico de' libri, che combattono la *libertà Ecclesiastica*? Io vorrei essere inteso senza spiegarmi davvantaggio. Dirò solo con *Goffredo* di *Vandôme* (1): *Quando Ecclesia sæculari potestati subijcitur, quæ antea Domina erat, ancilla efficitur, & quam Christus Dominus dictavit in Cruce, & quasi propriis manibus de suo Sanguine scripsit, chartam libertatis amittit*. Qual delitto! E ben non avremmo a piagnere in veggendo lacerarsi ogni giorno vieppiù questa carta inzuppata del Divino Sangue del Redentore, se s'intendesse da certi Politici quella gran massima, che all' Imperadore *Zenone* inculcava Papa *Felice*: *Puto, quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam Catholicam vestri tempore principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati ejus quemquam permittatis obsistere, quæ Regni vobis restituit potestatem. Certum est enim hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de caussis Dei agitur, juxta ipsius constitutum regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non præferre, & sacrosancta per eorum Præsules discere potius, quam docere; Ecclesiæ formam sequi; non huic humanitus sequenda jura præfigere, neque ejus sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam piæ devotionis colla submittere, ne dum mensura cœlestis dispositionis exceditur, eatur in contumeliam disponentis*. Ma il mal più lagrimevole è, che trovansi tutto giorno anche nel Corpo degli Ecclesiastici adulatori perversi delle pretensioni di una troppa ambiziosa politica, i quali o seducono, o nella seduzione raffermano i meno sperti. Già fino dal XIV. secolo se ne trovano degli esempj. Nelle controversie insorte tra Bo-

(1) *In opusc. ad Callixt. Pap. cap. 6.*

Bonifacio VIII. e *Filippo* il *Bello* due trattati furon composti a favore del Re, i quali da *Goldasto* sono stati inseriti nella sua *Monarchia* uno da un celebre *Domenicano*, che fu *Giovanni* di *Parigi* l' altro a ciò che ne dicono *Natale Alessandro*, *Dupin*, *Fabricio*, da *Egidio Romano* Generale de' *Romitani* di *S. Agostino*, e dal MCCXCVI. Arcivescovo di *Bruges*; quello intitolato *de potestate Regia*, *&* *Papali*; questo *de potestate Ecclesiastica*, *& laica*. E così pure pel partito di *Lodovico* il *Bavero* contro *Giovanni* XXII. si dichiararono alcuni Teologi. Il più rinnomato tra questi fu *Guglielmo Occamo Inglese* dell' Ordine de' *Minori* per la sua rara dottrina sovrannomato il *dottor singolare*, e Capo degli Scolastici detti *Nominali*. Avea già egli nella contesa di *Bonifacio* VIII. con *Filippo* il *Bello* composto a favore di quello Principe un dialogo *militis*, *& Clerici*, che nel 1598. era stato impresso a *Parigi*, e nella Monarchia del *Goldasto* fu riprodotto. Essendosi poi inacerbito contro *Giovanni* XXII. per le note controversie intorno la povertà, per le quali il maligno spirito della discordia avea nell' Ordin Serafico seminate asprissime dissensioni, verso il 1320. si gittò ancor lontano al partito del *Bavero*, al quale unitoglisi poi intorno il 1328. di persona era solito dire: *Signore difendetemi voi colla spada*, *difenderovvi io colla penna*. In fatti scriss' egli più libri contro del Papa, che tutti dal *Goldasto* furono raccattati, e nella sua *Monarchia* pubblicati. Ciò sono 1. un Trattato, nel quale esamina otto questioni sulla Podestà Ecclesiastica, e secolare. Questo fu scritto nel 1326. 2. un Dialogo in più libri partito sulle questioni allora correnti dell' autorità del Papa, del Concilio &c. *de potestate Pontificum*, *& Imperatorum* fino dal 1495. stampato a *Lione*. 3. un libro degli errori di Papa *Giovanni*. 4. *opus nonaginta dierum*, nel quale passo passo confuta le quattro decretali dello stesso *Giovanni* XXII. *Quia vir reprobus*: *ad conditorem*: *cum inter*: *quia quorumdam*. 5. un trattato sul divorzio di *Margherita* di *Carintia* da *Giovanni* figliuolo del Re di *Boemia* de *Jurisdictione Imperatoris in caussis matrimonialibus* composto nel 1342. Morì *Guglielmo* e de' suoi eccessi pentito circa l' anno 1350. come dimostra il Wadingo negli *Annali de' Minori*. Ma senza ricorrere a tempi tanto lontani, a cui noti non sono i libri di Fra *Paolo* nella controversia tra *Paolo* V. e la Repubblica di *Venezia*? E a' nostri giorni quai libri han fatto più strepito, se non l' opera di *Febbronio*, che ognun sa oggimai di qual sacra dignità sia rivestito, il Ragionamento di un Prete sulle mani morte, e le *Riflessioni* di un Regolare sopra la Bolla *in Cœna Domini*? Non ci stupiamo più dunque, se siamo innondati da libri, che mirano a trarre in servaggio la Chiesa, ed a spogliarla de' suoi diritti più inviolabili, delle sue immunità più antiche, e più certe, della sua forza già più riconosciuta, e più temuta. Ma consoliamoci, che la Sede della verità non ci abbandona del necessario lume per conoscere la reità di tali libri. In fatti in questi anni ne ha condannati moltissimi; il che bastar ci dee anche per gli altri, che non ha nominatamente proscritti. Eccone alcuni.

MDCCLI. *Lettres*: ne repugnante vestro bono &c. Sono tre lettere con-

contro la rimostranza del Clero di *Francia* presentata al Re li 24. di Agosto MDCCXLIX. in difesa della Ecclesiastica immunità. *Benedetto* XIV. le ha proibite con suo Breve de' 25. di Gennajo.

MDCCLII. *Apologie de tous les Jugemens rendus par les Tribunaux seculiers en* France *contre le Schisme, dans la quelle on etablit* 1. *l' injustice : & l' irregularitè des refus des Sacremens, de sepulture, & des autres peines, qu' on prononce contre ceux, qui ne sont pas soumis a la Constitution* Unigenitus. 2. *la competence des* Juges *laics pour s' opposer a tous ces actes de schisme*. Anche questa Scismatica Apologia fu proscritta da *Benedetto* XIV. con suo Breve de' 20. di Novembre. Lo stesso anno a'2. di Marzo era stato messo nell' Indice *Examen impartial des Immunitès Ecclesiastiques, contenant les maximes du droit public, & les faits bistoriques, qui y ont rapport*.

MDCCLIV. *Traitè des droits de Roy sur les benefices de ses Etats*. Fu vietato con decreto degli undici di Marzo.

MDCCLV. *Examen de deux questions importantes sur le Mariage : comment la Puissance civile peut-elle declarer des Mariages nuls ? Quelle est l' ètendue du pouvoir des Souverains sur les empechemens dirimans les Mariages ?* Fu condannato con decreto de' 14. di Aprile.

MDCCLVII. *Traitè des droits de l' Etat, & du Prince sur les biens possedès par le Clergè. Histoire du dèmelè de Henry II. Roi d'* Angleterre *avec* Thomas Becket *Archevêque de* Cantorbery, *prècedèe d' un discours sur la jurisdiction des Princes, & des Magistrats seculiers sur les personnes Ecclesiastiques* : proibiti l' uno, e l'altro con decreto de'21.di Novembre.

MDCCLXX. *Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa in generale, sopra il Clero sì Regolare, che Secolare; sopra i Vescovi, ed i Pontefici Romani, e sopra i diritti Ecclesiastici de'Principi: in* Borgo Francone MDCCLXVIII. Il Sant' Ufizio il di primo di Marzo dichiarò, che in esso *omnis destruitur Ecclesiæ divina ædificatio, jura, status, auctoritas minuuntur, & abrogantur, Sanctissimorum Romanorum Pontificum, aliorumque Episcoporum memoria proscinditur, Clerus sæcularis, & Regularis maledictis, atque injuriis lacessitur, & oneratur; Ecclesiasticorum leges, instituta, immunitates proteruntur, & conculcantur*; lo proscrisse, e ordinò che il di 14. dello stesso Mese per mano del Carnefice venisse incendiato.

MDCCLXXIII. *Il vero dispotismo*, Londra MDCCLXX. *Clemente XIV.* con decreto del Sant' Ufizio de' 26. di Agosto lo condannò *tanquam continentem propositiones falsas, temerarias, calumniosas, contumeliosas, seditiosas, impias, blasphemas, erroneas, hæreticas, & Religionis revelatæ eversivas*.

8. Finalmente i libri che travisano la Storia Ecclesiastica.

IX. Ci ha degli altri libri, che alla Religione Cattolica si oppongono, e sono quelli, ne' quali o la storia universal della Chiesa, o la particolare di alcuni tempi, luoghi, punti o viene travolta, o in non convenevole aspetto rappresentata, od anche falsificata. Vano sarebbe, che io quà richiamar volessi o l' Esercitazioni d' *Isacco Casaubono*, o l' apparato *ad origines Ecclesiasticas di Riccardo Montacuzio*, o gli Annali Po-

li-

litico-Ecclesiastici di *Samuele Basnage*, o l' Istoria della Chiesa dell' altro *Basnage*, cioè di *Jacopo*, o le origini, ed antichità Ecclesiastiche di *Giuseppe Bingamo*. Storia ed antichità Sacre non possono in mano di Protestanti non divenire un arme contro le verità della Cattolica Chiesa. Questo solo riguardo fa stupire, come in *Italia* siasi traslatata, e messa alle stampe l' Istoria Ecclesiastica del *Luterano Gianlorenzo Mosheim*, e di più colle note di *Archibaldo Maclaine Inglese*. E' vero, che quà e là si sono aggiunte delle osservazioni di un Revisore Ecclesiastico; ma quanto poche son elleno, e quanto deboli al bisogno! oltradicche qual mania si è questa di presentare un micidiale veleno, perchè insieme si porga salutifero antidoto? Pur troppo la sperienza insegna, che le annotazioni, colle quali pretendasi di correggere un libro, appena si leggono, e quando pure si leggano, l' animo va incontro a tal lettura pregiudicato, e men però disposto a profittarne. In ogni caso non credo già io, che alcun Principe permetterebbe ne' suoi dominj una Storia del suo paese, od alcun privato piacerebbesi di una Storia de' suoi parenti, la qual dettata fosse dalla più acerba malevoglienza, di calunnie sparsa, di fatti atroci ripiena, insomma ingiuriosissima o allo stato, e a' suoi Governanti, o alla famiglia, sol perchè uno vi avesse tratto tratto soggiunte poche noterelle valevoli a convincere o di malignità, o di errore lo storico. Mi aspetto, che venga a taluno il pensiero di tradurre in nostra lingua anche quel detestabil *compendio dell' Istoria Ecclesiastica* sotto il finto nome dell' Abate *Fleury* stampato in *Franzese a Berna* nel 1766., benchè con terribil censura proscritto dal Sant'Ufizio il primo di Marzo del MDCCLXX., lusingandosi di potere con quattro critiche osservazioncelle rimediare a tutto il male, che venir ne potesse. Per altro ben peggio sarebbe, se non si cercasse neppure con qualche nota di correggere le falsità, e gli errori dell' Autore, come appunto è già accaduto e con certa *Storia della Chiesa* di *Dupin espressa* in ristretto, e *trasportata dalla lingua Francese nell' Italiana da* Selvaggio Canturani, e colla *Storia universale dal principio del mondo fino al presente tradotta dall' Inglese in Francese, e dal Francese in Italiano*. (1)

Degni pur sono di proibizione i libri contro la buona Morale, o tali sieno nel 'ondo della dottrina

X. Restano i libri, che offendono la Cristiana morale. Cattivi libri, e da condannarsi noi reputiamo in questo genere primieramente quelli, la dottrina de' quali porta ad opinioni di soverchio o rigide, o rilassate, quali sono le già condannate da *Clemente* VIII. da *Alessandro* VII. da *Innocenzo* XI. da *Alessandro* VIII. da *Innocenzo* XII. e da *Benedetto* XIV. Ma inoltre vi ha de' libri, che praticamente guastano la buona morale, perchè contrariano o l' onestà, o la carità, o la virtù della Religione. Ogni pudore vedesi conculcato nella *Pancaride* di *Giovanni Bonfon*, nella *Satira Sotadica* pubblicata sotto il nome di *Luigia Sigea Toletana*, ma opera di certo *Niccolò Chorer* Avvocato di *Granoble*, nella *Bibliotheque d' Aretin*, nella maggior parte de' *Canti Carnescialeschi*, e in tali altri

o tali sieno perchè praticamente si oppongono o all' onestà.

(1) Parlo dell' antica edizione proibita sino dal 1737. Quanto alla nuova traduzion di Firenze, ci son delle note; ma temo, che non bastino; e poi bisogna ricordarsi di quello, che intorno le correzioni si è detto nel libro primo.

infami libri, che all' arte della stampa fan disonore. Questi nella Regola VII. dell' Indice son tutti veramente vietati, ma ivi saggiamente si soggiugne: *antiqui vero ab Ethnicis conscripti, propter sermonis elegantiam, & proprietatem, permittuntur: nulla tamen ratione pueris prælegendi erunt*. Su di che v' ha una bella dissertazione del *P. Giulio Negroni* de *librorum amatoriorum lectione junioribus maxime vitanda* stampata a *Milano* nel MDCXXII. e ott' anni dappoi riprodotta a *Colonia*.

alla carità. XI. La carità tanto da Cristo raccomandata vuole essa pure nella proibizion de' libri essere riguardata. Quindi i libelli famosi contro ogni maniera di persone, e le sacre massimamente, come i capi della Chiesa, il Clero secolare, gli ordini Religiosi, benchè a' nostri giorni il furore de' libertini, e degl' increduli abbiali moltiplicati senza fine, s'intendono di lor natura vietati, e cadono sotto le generali proibizioni. Converrebbe, che gl' infelici Autori di questi scellerati libelli tra le tenebre, colle quali si credono di nascondersi al Pubblico per ferir gli altri impunemente, con attento animo considerassero la terribil sentenza, che S. *Gregorio* M. fulminò contro di un loro pari, che di notte avea in *Ravenna* affisso un somigliante libello ad infamare la persona di *Castorio* Notajo, e Responsale della Sede Apostolica. Parve questo a *Gregorio* un così atroce delitto, che subito scrisse una lettera al Vescovo, a' Sacerdoti, a' Leviti, e a tutto il popolo di quella Città (1), protestando, che ,, quia quisquis veraciter loquitur, semetipsum innotescere non debet formidare; oportet, ut publice exeat, & quæcumque in contestatione sua loqui præsumpsit, ostendat: quod si non exierit, neque publice confessus fuerit, quisquis ille sit, qui hoc agere præsumpsit, vel consensum in tantæ iniquitatis consilio præbuit, ex Dei & Domini nostri Jesu Christi spiritu definimus, ut Sancti ejus Corporis ac Sanguinis participatione privatus sit. Si vero quia latet, & quoniam nescitur, teneri a disciplina non valet, si tanti mali conscius etiam prohibitus Corpus ac Sanguinem Domini percipere præsumit, anathematis ultione percussus sit, & ut fallax ac pestifer a Sanctæ Ecclesiæ corpore divisus. Si quis autem fortasse talis est, quem nos hujus facti authorem ac participem esse nescientes, ad eum bona optantes, epistolas transmittimus, ipsa pro eo apud omnipotentem Dominum deprecatio sit vacua.,, Che puo dirsi di più spaventoso ad un animo, che non abbia del tutto perduta la Religione? Ma non che tali satire, neppur van tollerati i libri troppo più mordaci, che non conviene o all' argomento di che si tratta, o alla persona, contro di cui si scrive. E sì ancora a dì nostri ci ha di coloro, che *Ennio* (2) chiamerebbe *Haud doctis dictis certantes, sed maledictis*

Ho detto libri *troppo piu mordaci, che non conviene o all' argomento di che si tratta, o alla persona, contro di cui si scrive*. Perciocchè tal volta può a noi avvenire, come a *S. Girolamo*, quando scrivea la insigne lettera *de vitando suspecto contubernio*, nel principio della quale pregava egli però di perdonarglisi, se alcuna piu pungente espressione gli fosse sfuggita; *hoc ob-* se-

(1) *Lib. V. ep. 30.*

(2) *Presso Gellio lib. XX. cap. 9.*

fecro, diceva lo zelantissimo Solitario, *ut si mordacius quidpiam scripsero, non tam meæ putetis austeritatis esse quam morbi: putridæ carnes ferro curantur, & cauterio; venena serpentina pelluntur antidoto: quod satis dolet, majori dolore expellitur*. I Padri della Chiesa scrivendo contro gli Eretici si son presi una maggior libertà di sferzarli (1); ne solamente nell' impugnare gli Eretici, ma ancora ove avessero a far con Cattolici sospetti di errori, o contaminati di vizj (2). Nondimeno anche contrto i nimici della Religione godrebbe la carità assai piu, se uno usasse la moderazione del *Bellarmino* anzi che il caustico di *Gretsero*: oltrecche come dicea il soavissimo *S. Francesco di Sales* dalla sperienza addottrinati siamo, che piu mosche si prendono con un cucchiajo di mele, che non con un barile di aceto. Ma basti di ciò.

XII. Bisogna in fine consultare la Virtù della Religione, e quanti libri non vorrà ella che si proibiscano? Tutti certo quelli, che insegnano superstizioni, e trattano della Magia nera, e di tutte quelle ree dottrine, le quali per usar le parole di Sant'*Agostino* (3) appartengono *ad consultationes, & pacta quædam significationum cum dæmonibus placita, atque fœderata*; o ancora ammaestrano nell' Astrologia giudiziaria, e nelle arti d' indovinare (4). Similmente esclude questa virtù tutti i libri liturgici, e Rituali non solo delle sette Eretiche, qual è la liturgia di *Svezia*, l'*Anglicana* &c. ma ancora di Chiese Cattoliche particolari, e molto piu di private persone, se conformi non sieno alle leggi della Chiesa universale, e non abbiano il sigillo della legittima autorità. Così troviamo nell' Indice il *Proprio Sanctorum* rinnovato da Mons. *Piergianfrancesco de Persin* Vescovo di *S. Pons*, i direttorj, e i Calendarj di quella Chiesa dal MDCLXXXI., il Rituale ad uso della diocesi di *Aleth* condannato con Breve da *Clemente* IX. a' 9. di Aprile del MDCLXVIII. (5). La divozione è un atto essenziale della Religione. Quindi ancora contro que' libri, che mirano o a diminuire, e quanto piu se a lacerare, e torre di mezzo la divozione vera, o insinuano una divozione sregolata, e danno a' Santi titoli men convenevoli, ne raccontano ed ornano storielle apocrife, insegnan pratiche o non approvate, o contrarie alla corrente disciplina, spacciano Indulgenze illegittime, divulgano o piuttosto coniano falsi miracoli, e che sò io, suole e con ragione la Chiesa procedere. Dè primi possono essere esempio l'*historia flagellantium de recto & perverso flagrorum usu apud Christianos* di *Boileau*; il libro di *Giambattista Thiers de Festorum dierum imminutione*, gli *avvertimenti salutari della Beata Vergine a' suoi divoti indiscreti* di *Widenfeldt*. Quanto a' secondi basterà veder l' Indice di *Benedetto* Decimoquarto alle parole *devozione*, *divozione*, *historia*, *Indulgentiæ*, *Office*, *officio*, *oratio*, *orazione &c.* e noi daremo un generale esempio in tutti i libri de' *Quietisti*, ma tanto più rimarchevole, perchè

(1) Veggasi su ciò *Rainaudo de bonis & malis libris* Part. I. *Erot. 9. num. 141. seqq.*

(2) *Ivi num. 151. seqq.*

(3) *Lib. II. de Doctr. Christ. cap. 20.* Veggasi anche il capo 13.

(4) *Reg. IX. Indic.*

(5) Vegganfi nell'Indice di *Benedetto XIV.* i decreti *de libris prohibitis*; *nec in Indice nominatim expressis* §. IV.

chè i costoro libri sono anche infetti di gravissimi errori proscritti in *Molinos* da *Innocenzo* XI., e da *Innocenzo* XII. nella *spiegazione delle Massime de' Santi sulla vita interiore*. Questo è il breve saggio de' libri cattivi, che noi abbiamo giudicato di premettere alla presente dissertazione; ora entriamo a provare la necessità di proibire tai libri.

CAPO II.

Da tre diritti inviolabili della Religione si prova la necessità di proibire i libri cattivi.

Diritti della Religione.

I. LE proibizioni de' libri hanno due principali obbietti: uno di vendicare o la verità, o la virtù, che sono i Caratteri della Religion nostra; l'altro di preservare i fedeli o dall' errore, o dal vizio. Di questo secondo obbietto tratteremo nel capo seguente. Per ora fermiamoci sul primo. Forse l' equità di questo fine s' intenderà facilmente, ma non colla stessa chiarezza tutti vedranno subito, come in esso si fondi la necessità di proscrivere i libri cattivi. Sminuzziamo dunque una verità sì importante. La Religione ha alcuni diritti, che sono inviolabili, diritto di essere rispettata; diritto di essere amata; diritto di esser temuta, e tutti questi diritti portano per legittima conseguenza la necessità di vendicarla dagli attacchi, che riceve da' libri, che ripugnando o alla verità o alla virtù l' offendono; e quindi di condannarli. Dimostriamolo a parte a parte.

1. Diritto di esser rispettata.

II. La Religione ha diritto di essere rispettata. E come nò? Dio è l' Autore, il Propagatore, il Conservator della Chiesa. Ella ha i suoi dogmi; ma Dio glie l' ha rivelati; ha le sue leggi; ma Dio glie l' ha stabilite: ha il suo culto; ma Dio glie l' ha prescritto: ha il suo governo; ma Dio glie l' ha determinato: ha la sua libertà; ma Dio glie l' ha ricomprata (1). Egli è, che le ha affidato il prezioso deposito delle Scritture, per le quali ci parla; Egli, che l' ha fornita in abbondanza de' mezzi, onde guidar gli uomini santamente a salute; Egli, che colle sue promesse l'ha rassicurata contro gli sforzi tutti dell' inferno fremente. Se ciò sia vero, domandisi a' profetici oracoli, che tanti secoli prima ne hanno pronunziato le battaglie, e le vittorie della nostra sublimissima Religione; al sangue trionfale de' Martiri, che fu seme fecondo di sempre nuovi Cristiani; agli stupendi miracoli, che la vinta ed ubbidiente natura tributò in ogni tempo al nome Sovrano di Gesù Cristo; ma intendasi insieme che ed i profetici oracoli, e 'l Sangue Trionfale de' Martiri, e gli stupendi miracoli non altro sono in fine che nuove testimonianze, colle quali Dio si è dichiarato, che opra sua è questa Religione, ed ha voluto renderci al più alto segno di evidenza credibili le grandi cose, che or ora abbiamo di essa in pochi tratti comprese. Già mi si dica, se possa Uom ragionante dubitare, che sommo rispetto si debba ad una Religione, la quale abbia sì fermi, e decisivi caratteri di esser divina. E chi non vegga, che non potrebbe mancarsi a questo dovere inverso la Religione senza offendere Dio medesimo, che in sì autentici modi al mondo l' ha data, e pro-

(1) Vedi nel capo antecedente num. 8.

promulgata ficcome la fola vera, la fola certa, la fola pura, la fola Santa, la fola a lui piacente? Or fingafi, che alcuno fia così temerario di violare queſto sì dovuto ufizio di oſſequio. Non dovrà punirſi il coſtui grave eccesſo, e vendicarſi dalle ricevute onte la diviniſſima Religione?

Quanto a queſto manchiſi ne' libri de' preteſi moderni Filoſofi.

III. Ma che dich'io: *fingaſi che alcuno ſia così temerario*? Al Ciel piaceſſe, che queſta non foſſe che una finzione. I libri, che diſſopra abbiamo accennati, e che vanno oggimai moltiplicando all'eccesſo, non ſono conculcatori della Religione? Sentiamo, ma col debito orrore, alcuni pochi tratti degl' increduli de' noſtri giorni. L' Autor dell' *Emilio* contro la Rivelazione così ragiona, o piuttoſto delira (1): „ Io non „ veggo alcuna neceſſità di ricorrere ad una Rivelazione. Perchè non „ tenerſi alla Religion naturale? Egli è ben coſa ſtrana, che ce ne voglia „ un altra. Donde conoſcerò io queſta neceſſità? di che poſſo io eſſer „ colpevole ſervendo Dio ſecondo i lumi, ch' ei dà alla mia mente, e „ ſecondo i ſentimenti, ch' egli iſpira al mio cuore? . . . . . Moſtratemi, „ che coſa poſſa aggiugnerſi per la gloria di Dio, per lo bene della Società, e per lo mio proprio vantaggio a' doveri della legge naturale, e „ qual virtù farete naſcere da un nuovo culto, la quale non ſia una conſeguenza del mio. „ L' Autore del libro *de' coſtumi* aggiunge un tratto anche più velenoſo „. A Dio dic' egli (2), *forſe non è più a diſgrado* „ *la diverſità degli omaggi*, che gli ſi rendono nelle differenti Religioni, „ di quel che gli ſia, che nella Chieſa *Romana* alcuni Religioſi recitino „ il Matutino a mezza notte, altri ſul mattino, o che gli uni lo cantino, „ altri lo leggano. „ Peggio, di gran lunga peggio il finto *Bolingbroke* nel ſuo *eſame importante*. „ Conchiudo, dice queſt' empio beſtemmiatore, che ogni uomo ſenſato, ogni uomo dabbene aver dee in orrore „ la Setta Criſtiana. Sono ben ciechi gli uomini a preferire una ſetta aſſurda, ſanguinaria, ſoſtenuta da carnefici, intorniata da roghi; una „ ſetta „ . . . . Ah! non più. Eppure di queſte ſomiglianti, e ancora di più brutali e maſſime, e ſentimenti, ed eſpreſſioni ſon pieni i tanti libri de' preteſi moderni Filoſofi, che formano il ſerio ſtudio de' militari, de' giovani viaggiatori, delle dame, e di tutti coloro, che piaccionſi del nome di begli ſpiriti. Laſcio ora i libri degli Eretici: ognuno facilmente ſi perſuade, che in queſti non può eſſere riſparmiata la Cattolica Chieſa, e che il Papa debb' eſſere contento, ſe non ſi ritorna in oggi al fanatiſmo de' falſi Riformatori per iſpacciarlo l' Anticriſto. Pigliamo per le mani qualche Cattolico. Potrei per ogni altro ſcerre *Febbronio*, il quale contro del Papa, e contro i Curialiſti Romani ha vomitata l' una, e l' altra bile; ma queſti è troppo noto (3).

di alcuni Teologi.

IV. Siane un altro il P. *Barre* Canonico di *S. Genoviefa* nel ſuo *eſame des defauts Theologiques, ou l' on indique les moyens de les reformer* nel MDCCXLIV. in due tomi ſtampato all' *Aja*, e prendaſi in mano il primo

(1) *Tom. III. pag. 122.*
(2) *P. I. cap. 2. artic. 2.*
(3) Può per altro di queſto fanatico Scrittore vederſi l' *Antifebronius vindicatus T. I. diſſ. I. cap. 4.*

mo tomo alla sezion VII. cap. x. Eccone il titolo: *degli errori e delle opinioni false, o indegne della Santità della nostra Religione erette in dogmi*. Parrebbe da questo titolo, che gran servigio in questo capo prestar dovesse l'Autore alla Religione. Ma quale stupore, quando poi scorrendosi il capo si vede, che tutti questi *errori*, tutte queste *opinioni false, o indegne della Santità della nostra Religione* sono le dottrine, ch' egli chiama *Oltra montane*, e noi diciamo *Romane* della podestà Pontificia? e vi si trova, che l'Autore dopo di aver detto, che la *Chiesa non propone a credere se non ciò, che ha imparato da Dio*, con cert'aria di alterezza e d' insulto (1) domanda: *or ha Ella da Dio ricevuta l' infallibilità del Papa, la sua superiorità a Concilj &c. tutti diritti INGIUSTI. nuovi, CONTRARI allo spirito della Scrittura, e della Tradizione. Le novità rendono la moderna Teologia sì differente da quella degli Apostoli, che se questi Santi uomini ritornassero al mondo lungi da riconoscere in siffatte opinioni la lor dottrina, troverebbono molto sfigurata l'antica*. Ritorna il *P. Barre* altrove anche con più arditezza sullo stesso argomento della Papale autorità (2). ,, Su questa autorità del Sommo Pontefice in *Francia* del pari, che in *Italia* certi zelanti hanno ,, tra gli Eretici posto *Pietro* di *Cugnieres* (3); i Signori di *Marion*, ,, *Ser-*

(1) *Tom. 1. pag. 504.*

(2) *Tom. 1. sect. VIII. cap. 3.*

(3) Questo Eroe del *P. Barre* nel MCCCXXIX. propose al Re *Filippo* di *Valois* 66. articoli contro la giurisdizione Ecclesiastica, spezialmente riguardo alle cause civili. Se tutti gl' impugnatori della Chiesa riportar dovessero il guiderdone, che n' ebbe costui, non vedremmo uscire quà e là tanti libelli ad offesa de' sacri diritti. *Petrus Cunerius*, scrive l'Arcivescovo d'*Aix Genebrardo* nella sua *Cronografia* [ad ann. 1329.], *conatus labefactare jurisdictionem temporalem, ecclesiasticamque libertatem infringere, sibi perpetuam ignominiam accersivit, & sigillo simo, deformique illi per ludibrium in chori Cathedralis* [di Parigi] *parietem infixo* [*ad modum marmoseti*, dice *Filippo Probo* Giureconsulto *Francese* in gloss. ad pragmat. sanction.] *quod etiam hodie stilis suis scriptorii, pugnisque prætereuntes in perennem impietatis memoriam confodere solent*. Ma cio che più importa di sapere, è che questo Avvocato in *Pietro Bertrando* già Vescovo di *Nevers*, e allora Vescovo di *Autun*, poi Cardinale di Santa Chiesa trovò un valentissimo contraddittore. Questo dotto Prelato, il quale nel 1320. era stato Cancelliere di *Giovanna* Reina di *Francia*, e Contessa di *Borgogna*, stese gli Atti dell'Assemblea de' Vescovi tenute in quell'anno alla presenza del Re, e v' inserì le proposte dell'Avvocato Regio di *Cugnieres*, e le risposte de' Prelati. E son elle queste veramente di *Bertrando*; ma tuttavolta a nome de' Vescovi son fatte, ne solo di quelli, i quali in gran numero trovaronsi a quell'Assemblea coll' Arcivescovo *Ruggiero* di *Sens*, ma di tutto il Reame. Il perchè le dottrine in quello scritto contenute ci rappresentano i sentimenti non solo di que' *certi zelanti*, che al *P. Barre* sono oggetto di compassione, ma della Chiesa *Gallicana* di que' giorni, come a dire 1. Che le giurisdizioni Ecclesiastica e temporale sono distinte, ma si, che possono in una sola persona riunirsi anche Ecclesiastica. 2. Che la temporale dalla spirituale dipende, *Sicut claritas Lunæ a claritate Solis*. 3. Che *nihil est in quo Ecclesia non possit solvere & ligare*. 4. Che Cristo alla sua Chiesa lasciò l' una e l'altra spada, la spirituale cioè, e la materiale. 5. Che *cujus est judicare de fine, ejus est judicare de ordinatis ad finem .... cum igitur corpus ordinetur ad animam, & temporalia ad spiritualia, Ecclesia, qua habet judicare de spiritualibus, potest etiam* [ecco la podestà indiretta] *merito de temporalibus judicare. Et hoc satis deducitur Extra, de judiciis Cap. novit* 6. Che le terre de' Sacerdoti son libere, e immuni da ogni tributo, e servitù. 7. Che *licet in dicta decretali* NOVIT *casus fuerit in persona Regis*, come confessava l'Avvocato *Cugniere*, *tamen ibi expresse dicitur in textu idem de quolibet Christiano. Et*

lex

,, *Servin* tutti e tre Avvocati Generali . . . . l'eccessiva autorità della ,, Corte *Romana* a' Teologi ligi di essa serve di regola per trattare da ,, Eretici quelli, che non riconoscono l'infallibilità del Papa, la sua ,, giurisdizione universale su tutta la Chiesa, e la sua superiorità al Con- ,, cilio Ecumenico . . . . Sull' autorità del Papa si son pure ingrossati gl' *In-* ,, *dici*, o i Catalogi de' libri Eretici ne' Paesi d' Inquisizioni . Ci vuole ,, molto discernimento (senza dubbio come quello del *P. Barre*) per ,, leggere questa sorta d' Indici, e per fidarsene CON SICUREZZA ; altra- ,, mente (vedete mortal peccato) potrebbonsi detestar come Eretici ,, *Giovanni Aventino*, *Marcello Palingenio* (1), *Marsiglio* da *Padova*(2), ,, *Erasmo*, il *pio Wessel* (non è poco, che nol dicesse Santo) *Tommaso* ,, *Inglese* o Withse, e in assai buon numero altri, che sono vivuti, e ,, morti nel seno della Chiesa Cattolica (oh ! se avesser poi fatti de' mi- ,, racoli, la bella cosa che sarebbe stata!) Finalmente sulle Bolle de' Papi, ,, l' autorità dell' Inquisizione, e la severità degl' *Indici* gli Autori mo- ,, derni si appoggiano nel novero, che han fatto de' libri Eretici . ,, E quì cita il *Carmelitano Lodovico Jacob* di *S. Carlo* nella sua *Biblioteca Pontificia*, il Sig. *Mallet* nella sua storia dell' Eresie, e il *P. Pinchinat* nel suo *nuovo dizionario Istorico, e cronologico dell' Eresie*, i quali han lavo-

ra-

lex licet loquatur de Papa, idem tamen est in aliis Episcopis in Diœcesibus suis ; i queli però potevano oelle cose temporali della loro dincesi gindicare di qualsivogiie laico, cume il Papa puteva sopra il Re di *Francia* . Oltre di questo Opuscoln il Vescovo *Bertrando* ne scrisse un altro *de origine Jurisdictionum* in quattro questioni . Cerca nella prima, se la podestà secolare, per la quale son retti i popoli quento alle cose temporali, sia da Dio, e rispunde, che veramente è ella de Dio, ma in questo sol sensu, *quia secundum rectam rationem, quam Deus indidit homini, debitum & conveniens* [est] *temporalem auctoritatem regiminis esse inter homines, & quod ipsi inter se de hoc conveniant* . Domenda nella secunda, se ultre la secolar podestà siaci altra podestà di giurisdizione o spediente, o anche necesseria al bunn reggimentu de' popoli ? La risposta è, che vuolci ancora la spirituale . La terza qoestione risguarda il concorrimentu, e l'unione di tutte e due queste podestà in una sola persona . L'eutore sostiene, che queste due podestà si pussunu in una sola persuna trovare, e si trovann, come nal Papa, e talora in altri Prelati ; che alla spirituel podestà ogni Cristiann di quelsiasi stato, o cundizione è soggetto ; che questa innultre si stende a tutte le cuse tempurali, nelle quali può essera ragiun di peccato . Torna finalmente nella quarta questinne in ispezieltà ad esaminare, se alla spiritual podestà debba essere la tempurale subordinata, e disendendo l' affermativa sentenza inserisce nel corpo della quellione la stravagante di *Bonifatio VIII. Unam Sanctam*, che poc'enni prime avea in *Francia* fetto tantu rumure, e come una intollerabile usurpezione de' Regi Diritti fu diffameta : il che mostra come sedatu il bollore di quella contesa erano i Vescuvi *Gallicani* ritunati all' antica dottrina. Il primu de' due trattetini di *Bertrando* fu separatamente stempeto a *Parigi* nel MCCCCXIV. e in grezia delle ciance di *Cugnieres* in essu ripottete ebbe luogo nella Monarchie di *Goldasto* ; il secondo è stempatu ne' Tratteti magni di *Venezia* nel MDCXXXIV. ; l' unn, e l' altro trovasi non solu nella Biblinteca Massima de' Santi Padri delle *Lionese* ediziune [Tom. XXVI. , ma ancora nel MDIV. fu impresso a *Parigi* da *Giovanni Petit* in 8. e di nuuvo come appendice al Trattetu *juris Regalia* di *Arnolfo Ruzeo* fu nel MDLI. prodotto a *Parigi* da *Filippo Probo* Giureconsultu di *Bruges* .

(1) Quel medicu tenuto da molti per *Luterano*, che alla Corte di *Ferrara* nel XVI. secolu in un suo Poema tanto promosse le ragioni de' Libertini cuntru la Religione .

(2) Di cui nel libro precedente abbiam veduta la solenne condenna fattane de *Giovanni XXII.*, e che encora da *Carlo quinto* fu postu tra gli Eretici in un suo Edittu .

rato su questi modelli. E' egli questo il rispetto, che deesi alla Cattedra di *S. Pietro*? e al Capo della Chiesa? E che hanno a dire gli Eretici? e come abuseranno di queste rare osservazioni per la lor causa?

e di certi Scrittori in materia di giurisdizione.

V. Lo stesso, e peggior linguaggio si osserva pur troppo ancora in parecchi libri *d'Italia*. Qual cosa più sacra? qual diritto più inseparabile dal Primato del *Romano* Pontefice, che quello di ricevere da tutto il mondo le appellazioni (1)? Or sentasi, come ne parli l'Autore di un libro uscito nel 1769. col titolo di *Abusi della Giurisdizione Ecclesiastica sul Regno* di Napoli. Pretende questo Anonimo, che la tuttor corrente disciplina degli Appelli a *Roma* non sia fondata se non sulle false decretali d'*Isidoro*; quindi soggiugne (2). *Su de' quali falsi principj avendo poggiato la Corte* Romana *quella nuova disciplina, che tuttavia regna, sono nel dovere i Principi protettori de' Canoni, e difensori della pubblica potestà per la felicità de' popoli, è obbligato il Papa come primo membro della Chiesa, e principal zelatore della verità, debbono i Vescovi tutti d'accordo come membri di questo mistico corpo della Chiesa, annullarla, e distruggerla per esser falsa, ma molto più per esser dannosa*. Ripiglia poco appresso. „ Esclamava inconsolabile *S. Bernardo* contro „ queste appellazioni ad *Eugenio*. Conosceva già questo Santo Padre „ quanto fossero ingiuste, contro il costume e fuori d'ordine tali appella- „ zioni (3), e come tali perchè sostenersi?..... Forse per gli Concor- „ dati, e privilegi su di falsi principj e con maniere non polite estorti „ da' nostri Re in tempi d'ignoranza, o di lor minor età. Ma ancorchè „ questi con piena scienza, sana avvertenza, e libera volontà de' conce- „ den-

(1) Veggasi l'*Antifebbronio* T. III. dell' edizion di *Cesena lib.* III. *cap* 1. *segg.* e l'*Antifebronius vindicatus Tom.* III. *diss.* VI. I. *cap.* 5. e 6.

(2) *Pag.* CCXVIII.

(3) Gli stessi testi, che questo Autore in nota trascrive quì di *S. Bernardo*, erano stati prima di lui recati da *Febbronio*. Si applichi la risposta, che a questo fu fatta nell'*Antifebbronio* [*l. c. p.* 621] „ Ogni discreto „ leggitore esamini, scuota, crivelli ciascuna di queste sentenze, che ne trarrà? „ Se non che degli abusi, e disordini si erano nelle appellazioni introdotti, ma non „ mai che questi Scrittori pretendessero di „ torre affatto gli appelli; lo che alla so- „ stanza solo appartiene. Che poi, se „ *S. Bernardo* espressamente dicesse, che le „ appellazioni son necessarie, che son fon- „ date nel primato del Papa, che van mantenute, e sol moderate? Vi sarebbe egli „ luogo a credere, che il Santo se la pigliasse contro la sostanza, e non contro „ il solo modo delle appellazioni? Ma che „ sia così, torni *Febbronio* a leggere *S. Bernardo*. Non sono di lui queste parole al- „ cune righe più sopra del luogo da lui prodotto? *Magno in his & pio opus intuitu est, ne quod* MAGNA *fuit* NECESSITATE *provisum*, MALE UTENDO *reddatur inutile*.... *Appellatur de toto mundo ad te; id quidem* IN TESTIMONIUM SINGULARIS PRIMATUS TUI. Leggalo ancora poco appresso alle parole, che ne trascrisse. „ Ecco come da se senza uopo di altro comentatore spieghi *Bernardo* i suoi sentimenti. *Nunc vero non te existimes otiose vacare considerationi huic, qua appellationes* AD LEGITIMUM, *si fieri potest*, REVOCES USUM. *Et si hinc mea quaeratur, vel potius curetur sententia*, DICO APPELATIONES, UT NON CONTEMNENDAS, *sic nec usurpandas omnino*... FATEOR GRANDE ET GENERALE MUNDO BONUM *esse appellationes*, *idque* TAM NECESSARIUM, *quam solem ipsum mortalibus*.... PRORSUS FOVENDÆ ET MANUTENENDÆ SUNT, *sed quas extorsit necessitas, non calliditas adinvenit*. Son „ queste parole di chi vuol tolte le appellazioni? „.

„ denti ottenuti si fossero, neppure sussistenza aver potrebbono, se contrarj sono al diritto nativo de' Vescovi in pascere quella parte del gregge di Cristo a ciascun affidata, e in giudicar sul dogma, e costume delle loro pecorelle, in qual funzione sono tutti uguali risedendo il giudizio declaratorio della Chiesa nella conformità del giudizio de' Pastori e seniori ortodossi, come sopra menzionammo. Sono ancor nulli, perchè destruttivi del diritto de' popoli di esser giudicati nel proprio paese anche nelle cause Ecclesiastiche. Circa qual punto si raggira la facoltà del Principe in istabilire la forma del giudizio, non di obbligargli ad essere giudicati fuori lo stato da potestà estera. E se questo è vero per lo giudizio declaratorio, molto più per quello di costringimento, il quale come che appartenga alla potestà del Principe, sotto il di cui governo sta la Chiesa esterna, come contenuta nella repubblica; è similmente inalienabile dalla sua somma potestà, e inapplicabile ad una potestà straniera (1) senza la distruzione di quella del paese, e

F f „ del-

(1) Il Papa come Papa *Potestà straniera*? Oh! povere Religione! Cerchi l'Autore l'Indice di *Alessandro VII.*, e a carte 365. vi truverà questo decreto delle Sacre Congregazione del Sant'Ufizio de' 15. di Gennajo MDCLXV.

„ Circumfertur in urbe, & forsen aliis in locis quoddam manuscriptum idiomate Hispano exaratum, quod incipit, *Por mano d'este Nuncio recivio su Excellentia una Carta &c.* & finit, *lo que mas convenga al servicio de Dios bien de las Almas, y recta Justicia*. Cujus manuscripti Auctor [ut publice fertur] est, *Benedictus de Treglies* Collateralis Concilii, sive Cancellariæ *Neapolitanæ* Regens „ [notisi però, che questo Reggente fece alla S. C. dell' Indice presentare una supplice, in cui mostrava, essergli stato falsamente il libro attribuito e però nell' Indice del MDCLXXXI. sotto *Innocenzo XI.* fu aggiunto *falso adscriptus &c.*] „ in quo inter alias propositiones temerarias, & scandalosas habetur quæ infra sequitur, videlicet: *la Jurisdiction Ecclesiastica, que toca a su Santidad como a Pontifice, fuera de su Territorio temporal* respicit caussas, & personas, *y a determinadas causas, y personas se restringe, y en ellas, solamente se puede exercitar; pero el Territorio, no es suio si no del Rey, y assi como quien exercita Jurisdicion en ageno Territorio, tiene obligacion a pedir el Beneplacito al dueño de la Jurisdicion de a quel Territorio, assi quando sin tener Jurisdicion de Territorio quiere el Pontifice exercitarla, en el del Rey, sobre las causas, o personas, en quien le toca, deve permittir, se examinen por el Principe temporal sus rescriptos, paraque reconozca si son de su Jurisdicion las causas, y personas, que en ellos se contienen.*

„ Quem quidem propositionem jussu Sanctissimi D. N. *Innocentii* Papæ decimi a Qualificatoribus supremæ, & universalis Inquisitionis examinatam, & perpensam; iidem Qualificatores unanimi consensu *schismaticam*, & *hæreticam* censuerunt.

„ Quocirca ne ex lectura præfati manuscripti pravis opinionibus, & hæresibus Christifideles inficiantur, & depraventur, eadem Sacra Congregatio suprema, & universalis Inquisitionis prædictum manuscriptum, sive *Hispano*, sive alio quocumque idiomate circumferatur, & divulgetur, de speciali mandato Sanctitatis Suæ omnino prohibet, & damnat, sub pœnis, & censuris in Indice librorum prohibitorum contentis.

„ Et nisi illius Auctor quamprimum se se expurgaverit, censuris & aliis pœnis Ecclesiasticis intelliget se omnino coercendum.

Confronti l'Anonimo con questo decreto quelle sue *Potestà straniera*, e giacchè nella prefazione protesta di non *aver altro maggior pregio, che il professare la Cristiana Cattolica Religione, a' cui insegnamenti però sottomette ogni suo intendimento, e volontà*, muti subito idee, e riconosca, che il Papa come tale non può essere *podestà straniera*, se non a' Turchi, e ad altri infedeli non soggetti alla Chiesa.

,, dello ſtato iſteſſo . ,, Vorrebbe Impertanto queſto Autore, che in ogni Città, dove riſiede il Principe, ſi ſtabiliſſe un Primate, dal quale ſenz'appello ad altro Superiore ſi decideſſero in ultima iſtanza gli affari Eccleſiaſtici . ,, Ne queſto ſtabilimento nuocerebbe alla comunione della Chieſa ,, univerſale, come non le fu di nocumento per otto ſecoli . Imperciocchè la Comunione non conſiſte in altro, che nella uniformità del dogma, che da tutte le Chieſe dee comunicarſi colle altre, e preciſe ,, colla prima Sede, che è la *Romana* centro di tal comunione . Ne tal ,, diſciplina è contraria al Primato di *Pietro*, il quale non troviamo, che ,, ſtato foſſe giudice d' appellazione ſulli giudizj degli Apoſtoli . . . . . Il ,, Primato dato fu a *S. Pietro*, non perchè aveſſe poteſtà maggiore degli ,, altri Apoſtoli di giudicare e d' imperare ſulli medeſimi, o di attrarre ,, a ſe i giudizj, le facoltà e miniſtero loro ſpettanti in Virtù dell' Apoſtolato, in cui ſono eguali; ma al dir di *S. Geronimo in ſchiſmatis* ,, *remedium factum eſt*, per così ſerbarſi l' unità della Chieſa, la qual ,, è una in tutto l' orbe . ,, Ma baſti di tanti ſpropoſiti uſciti da una ſola penna . Il Sig. *Camillo Manetti* ce ne vuole far ſentire alcuno de' ſuoi . Eccone uno (1) . ***Non è obbligato un Criſtiano, anzi merita laude, ſe non vuol ubbidire ai comandamenti del Papa, ſe prima non eſamina, e conoſce, ſe ſieno convenienti, e obbligatorj, e ſe prima non li conferiſce coi precetti divini, per vedere ſe così deve fare, come il Pontefice comanda.*** Ora ne viene un gruppo; ma di que' madornali (2) . ,, Il noſtro Divin ,, Redentore non ha voluto nella ſua Chieſa altro Monarca, che lui medeſimo, ed ha voluto, che tutti indiſtintamente li ſuoi miniſtri ſieno ,, ſervi buoni, e fedeli, e che tutti preſtino inſolidariamenre ſervigio ,, alla medeſima, ne ha voluto giammai, che alcuno d' eſſi s' approprj ,, il dominio ſopra li ſuoi conſervi . Non è però da ſtupirſi, ſe il *Romano* Pontefice come Paſtor de' Paſtori, e come Capo della Chieſa univerſale ha cercato di renderſi ſudditi i Veſcovi, quando come capo ,, della medeſima ha procurato di renderſi ligj tutti anco i Principi della ,, Criſtianità, perchè colta la congiuntura, che per l'inondazione de' *Saraceni* nell' *Affrica*, e delli *Tartari*, *Perſiani*, *e Saraceni* nell' *Aſia* ,, reſtò roveſciato l' Impero *Greco*, e la Religione Criſtiana; profittandoſi parimenti della congiontura, che reſtarono aboliti i Patriarchi ,, dell' *Oriente*, e dell' *Affrica*, e tutti diſperſi, e ſenza forze li Veſcovi della Criſtianità, e che lui ſolo ſi trovava potente, l' ambizion ,, di regnare gli ſuggerì di liberarſi dall' ubbidienza dovuta all' Imperatore, e a tutti i Principi Criſtiani . E queſto ſarebbe ſtato ancor poco, ,, ſe dopo aver reſa indipendente la ſua elezione, ſe dopo averli privati ,, del diritto dell' Inveſtitura, e della Città di *Roma*, non aveſſe ancora ,, procurato di renderſili ſudditi, pretendendo, che neſſun Principe poteſſe eſſere legittimamente eletto Imperatore, ſe non accettava la corona dalle ſue mani, (quando coſta anzi all' oppoſito, che dopo caduto l' Impero d' *Occidente* in dominio de' *Franceſi*, *Carlo* Magno, e tutti ,, gli

(1) *Avvertimenti Politici p.11.* (2) *Ivi pag.146.*

,, gli altri Imperatori *Francesi*, *ed Alemani* pel corso quasi di 300. anni ,, si mantennero nel diritto di eleggere il Papa; e moltissimi Autori tanto ,, Cattolici, quanto Protestanti convengano, che gl' Imperatori dopo ,, *Giustiniano* fino ad *Otton I.* furono i Padroni di tale elezione) pretendendo di deporli dopo averli scomunicati, e di assolvere li loro sudditi ,, dal giuramento di fedeltà per privarneli facilmente dei loro stati, e ,, così farsi Monarca universale; ne la cosa era mal pensata, se dappoi i ,, Monarchi non avessero se ben un pò tardi aperti gli occhi, e fatto ,, fronte a sì ferali attentati. ,, Non ne voglio di più. Io non so se a *Wittemberga* si potrebbe scrivere e stampare di peggio. Intanto (per non imbrattare altri fogli con un saggio più lungo di siffatte ingiuste, temerarie, ed erronee mordacità contro il *Romano* Pontefice, e la divina sua universale giurisdizione) chi vede un sì alto strapazzo della Religione nel suo visibil capo, e ne' più rispettabili tribunali, ch' ei tenga aperti a difesa del sacro deposito alla sua cura principalmente commesso, può egli, come sia fornito di legittima autorità, non tenersi obbligato a reprimerne gli arditi autori, e a vendicarne l' eccesso? Ed ecco come il diritto, che ha la Religione di essere rispettata, domandi, che i rei libri sieno proibiti. Chi ha zelo per l' onore di Dio, disse già a' Leviti *Mosè* alla veduta del vitel d'oro (1), meco si unisca, e recatasi in mano spada vendicatrice scaglisi sul popolo idolatrante, e metta a morte prossimi, amici, fratelli. Nò. La sì dolce Religione di Gesù Cristo non chiede vendette di sangue; ma vuole bensì lo sterminio di que' malvagi volumi, da'quali, come da quell' altro già veduto volar dal Profeta (2) esce sulla faccia di tutta la terra una dannosa maledizione di dogmi licenziosissimi, di massime perverse, d' infamanti calunnie, di sediziosi sofismi, d' invereconde facezie, di avvelenati sarcasmi, di sconce novelle. E' ella questa cosa, che non le si debba per ogni modo?

Non v' è altro modo di vendicare la Religione, che il proibire tali libri.

VI. Altro titolo, per cui la Religione lo esige, è il diritto ch'ella pur ha, di essere amata. Se quegli Scrittori, che in qualunque maniera le fanno onta, considerassero gli alti vantaggi, che dalla Religione derivano alla società, e a lor medesimi, e qual incomparabile beneficio abbia lor compartito Iddio Signore facendoli nascere nel grembo della Cattolica *Romana* Chiesa, non si dorrebbono già di veder proibiti i loro libri; molto meno dileggerebbono la sacra podestà, che li vieta, ma inorridirebbono di avere o per malizia, o anche sol per errore, ed inganno offesa una Religione, che è loro sorgente prima di beni infiniti. Eppur quanto pochi sono coloro, che serbinle un animo riconoscente! De' moderni Filosofi non occorre parlare; eglino appunto per esserle ingrati senza rimorso, studiano di persuadersi, che tutte le Religioni son buone, e che uno si può in tutte salvare. *Io riguardo*, dice il famoso *Rousseau* (3), *tutte le Religioni particolari come tante salutari istituzioni*, *che*

2. Diritto che ha la Religione di essere amata.

(1) Exod. xxxi. 26. *Si quis est Domini, jungatur mihi &c.*

(2) Zach. v. 3. *Hæc est maledictio, quæ egreditur super faciem omnis terræ.*

(3) *Emil. Tom. III. pag. 169.*

che in ciascun paese prescrivono una maniera uniforme di onorar Dio. Dicasi il medesimo di quegli Eretici *Indifferentisti*, che sostengono potersi in tutte le sette Cristiane conseguire l'eterna vita. Ma lasciando ancor questi da parte, quale indifferenza ne' più per la Religione, e per tutto ciò, che le appartiene! Non è maraviglia però, se tutto giorno ne' libri, che escono a luce, s'incontrino cose pregiudiziali alla Religione. Benchè malgrado che tanti mal conoscenti Cristiani ne abbiano, vive e vivrà sempre il diritto, che ha la Religione di essere amata. E certo se uno non si abbandona a rinunziarla, dovrà pur conoscere e confessare, che d'infiniti beni ella è al mondo, e a ciascun di noi larghissima portatrice (1). Senza di essa non giaceremmo avvolti in oscurissime tenebre intorno moltissime verità, le quali ci riguardano intimamente, e ci tolgono mille dubj tormentatori, ci consolano nelle miserie della corrotta nostra natura, ne riempion di un salutevol timore de' divini giudizj, ci aprono davanti gli occhi il profondo abisso del nostro nulla, onde implorare il superno ajuto che ci regga, e ci sostenga, c'incoraggiscano al bene operare? Quai lumi, lei posta da parte, avremmo noi per conoscere i veri confini del giusto, e dell'onesto? Qual freno negli assalti de' tumultuanti appetiti, nell'urto delle lusinghiere occasioni, nelle violenze d'uomini iniqui? Quai mezzi o per mantenerci fedeli a Dio, o per riconciliarci con esso lui peccatori? Manchi la Cattolica Religione; non più a santificarci scaturirebbono intorno a noi le fonti di ogni grazia, che sono i Sagramenti; non più a sollevarci dalla reità di gravissime temporali pene a' nostri falli dovute aprirebbonsi i tesori delle Indulgenze; non più a renderci lieti d'ogni bene immolerebesi su' nostri Altari la piacente ostia divina. E la società che diverrebbe tolta la Religione nostra, che è il vero vincolo de' cuori, la base de' Principati, il sostegno della pubblica tranquillità? Io non sò altro, diceva *S. Agostino* scrivendo a *Marcellino*, se non che color medesimi, i quali per astio più vanno spacciando, essere la dottrina di Cristo contraria alla Repubblica, se dessero un esercito tale, quali la dottrina di Cristo comanda, che sieno i soldati; se dessero tai provinciali, tai mariti, tai mogli, tai genitori, tali figliuoli, tali padroni, tai servi, tai Re, tai giudici, tali pagatori, od esattori del fisco, quali la dottrina di Cristo si vuole, non che osassero rampognarla come contraria alla Repubblica; la confesserebbono eglino stessi esser ella salute, e gran salute della Repubblica (2). E potrà strano sembrarci, se una Religione, che di tanti vantaggi n'è sorgente amabilissima, esiga da noi, che soprammodo

(1) Veggasi l'Ab. *Nonnotte diction. Philoseph. de la Religion* T. IV. alla parola *Religion*.

(2) Ep. 138. al. 5. al Marcellin. *Qui doctrinam Christi adversam dicunt esse Reipublicæ, dent exercitum talem, quales doctrina Christi esse milites jussit; dent tales provinciales, tales maritos, tales conjuges, tales parentes, tales filios, tales dominos, tales servos, tales reges, tales judices, tales denique debitorum ipsius fisci redditores, exactores, quales esse præcipit doctrina christiana, & audeant, eam dicere adversam esse reipublicæ; immo vero non dubitent, eam confiteri* MAGNAM, *si obtemperetur*, SALUTEM ESSE REIPUBLICÆ.

do cara l'abbiamo, e da sincera gratitudine compresi con molta premura ci tegniam lungi da tutto ciò, ch' esser le possa di offesa, e di disonore? Ma il bello amore invero si è questo, la bella riconoscenza, dilegiarla, come tanti scrittori pur fanno, ora ne' suoi più augusti misteri, ora nelle sue pratiche più divote, studiarsi di spogliarla di quegli stessi diritti, che già godettero tra' Pagani, dirollo colle parole di *S. Girolamo* (1), *Sacerdotes idolorum, mimi, & aurigæ, & scorta*; renderla odiosa alla civil podestà, avvilirne i ministri, ristringerne l'autorità, deriderne gli anatemi. E poi si quereleranno costoro, se i capi della Religione da tanto iniqua condotta penetrati accorreranno a punirla colla proibizion di tai libri? Avranno eglino a mirare con indifferanza, che dagli Autori di questi libri passi ne' leggitori il disamore della Religione, al disamore a poco a poco anche sottentri il disprezzo, al disprezzo infin l'abbandono colla perdita delle anime, col rovesciamento di ogni buon ordine, colla rovina del pubblico bene?

e come ne segue la necessità di proibire i libri alla Religione dannevoli.

VII. E tanto male sarebbe certo meno a temere, se i libri, de' quali si tratta, fossero trascurati. Ma nò. Quanto ne' libri più si attacca la Religione, la pietà, il Sacerdozio, il Monachismo, la Sede *Romana*, con tanto maggiore avidità si ricercano da infinito numero di persone, si prestano, si divorano. Dirassi, che tutto ciò altro in fine non è, che curiosità. Abbiano pure questa curiosità, rispondo, abbianla quegli, che per professione, e per sapere potrebbono confutarli; ma per tante persone, che ne fanno il loro trattenimento o per passar l' ozio di quelle poc' ore, che dalla tavola, dal sonno, dal giuoco pur rimangono quasi a loro dispetto, o per brillar poi nelle gaje conversazioni a spese del Santuario, e della Religione, quale scusa esser può una curiosità, che à libri malvagi dà un indebito corso, e col pronto spaccio conforta a moltiplicarli e gli autori, ed i libraj? una curiosità, che tenta industriosa mille occulte vie per sottrarre alla vigilanza de' provvidi Tribunali l' eletto suo pascolo? una curiosità, che cerca compagni, e i piu facili a trarne danno, Giovani riccintelli, e profumati di odori, uomini di bel tempo, e sfaccendati, donne liete, ed ignoranti? Ah! curiosità questa non è, è vero disamore della Religione, che col manto di una vana curiosità vorrebbesi pur ricoprire. Se ad un di costoro si presentasse un qualche libro a sfregio o di sua famiglia, o di sua persona, vogliam noi dire, ch' egli avrebbe curiosità di leggerlo? che procurerebbe di destarla negli altri? che almeno si appagherebbe, che sotto il pretesto di curiosità si spargesse per la Città tutta, per le botteghe, pe' ridotti, per le conversazioni, e dentro pure alle grate de' Monasterj? L' amor di se stesso ha troppo gran forza, perche condiscender potesse a ricevere per legittima scusa gli stimoli della curiosità. E poi il soprannaturale amore della Religione potrebbe permettere un tanto maggior male, che da' cattivi libri viene ad essa, solo perchè la curiosità sospigne a leggerli? Vendichisi pur dunque la Religione, traendo con legittima proibizione ad una inescusabile cu-

massimamente per la moltitudine de' leggitori.

che in vano si scusano colla curiosità.

(1) *Ep. xxxiv. ad Nepotian.*

curiosità una lettura promossa e fomentata solo da un ingratissima sconoscenza a' sovrani vantaggi, che la Religione di continuo ci dona. Se ad amarla non ci muovono i grandissimi meriti, ch'ella ha con esso noi, s'impari almeno a temerne il rigore.

3. Diritto che ha la Religione di esser temuta.

VIII. Benchè non abbiam già solo a temerne la Religione, perchè colla sua autorità punisca le offese fattele da Scrittori, e leggitori ingratissimi. Troppo più alta cagione ne abbiamo, e questa un nuovo titolo ci somministrerà dell' obbligo, che hanno i supremi Pastori di vietare i libri cattivi. Il più terribil gastigo, che possa su questa terra temersi da chi abbia fede, è la perdita della Religione. *Auferetur a vobis Regnum Dei*: disse agli Ebrei Gesù Cristo (1), e in lor persona a tanti sventuratissimi popoli dell'*Asia*, dell'*Affrica*, della *Grecia*, dell'*Alemagna*, dell' *Inghilterra*, a' quali perchè nè rispettarono, nè amarono come doveano la Cattholica Religione, infine fu tolta. E ben cessi il pietoso Signore, che mai ella da noi si allontani. Ma tuttavia bisogna temerlo, e tanto maggiormente temerlo, quanto più gravi sono le offese, che le portano tutto giorno tanti pessimi libri. Del quale giusto timore frutto esser dee il vendicare con forte braccio torti sì sconvenevoli; altrimenti come potremmo noi senza temerità lusingarci, che ella irritata da tanta perversità finalmente non si ritiraise dalle infelici nostre contrade, e trasferisse altrove il non curato Regno di Dio? Pur troppo ne abbiamo de' funesti presagi nel partito degl' increduli, che più ingrossa ogni giorno, e si rafforza; nella novità di certe adulatrici opinioni, che voglionsi far dominanti; nella corruzion del costume; nel dispregio delle sacre persone; nell' oppression della Chiesa. Perlaqual cosa se come ogni ragione domanda, abbiam a temer grandemente il fatale abbandono della Religione, debbe ancora con maggiore impegno la pubblica autorità procurar, che tolti sieno di mezzo i libri cattivi, i quali sono il principale fomento degli errori, della licenza, e degli scismi. Noi felici! Le proibizioni de' libri manterranno così alla Religione i suoi diritti, ma assicureranno insieme noi dal ferale pericolo di perderla. Che vogliasi di più per giustificare tali proibizioni, e farle conoscere necessarie?

e quindi nuovo titolo di proibire libri cattivi.

CAPO III.

Nuovo argomento della necessità di proibire i libri cattivi, il danno spirituale, che recano a' leggitori.

Danno, che alla fede, e al costume de' leggitori viene da' libri cattivi.

1. Attesa la natura della legione.

I. La Religione, se vuolsi, omai si lasci da parte; insistiamo solo sul danno, che debbono i leggitori temere da' cattivi libri; potrà quindi trarsene un invincibile argomento della necessità di proibirli. Dico adunque, che quando pure non dovessimo per giusto divin gastigo da tai libri temere di un general cambiamento in materia di Religione (di che

(1) *Matth.xxi. 43.*

che abbiamo poc' anzi parlato); è tuttavolta quasi inevitabile la particolare spiritual rovina de' leggitori sia per lo costume, sia ancor per la fede. Perchè ciò s'intenda, esaminiamo primieramente la natura stessa della lezione. Per mantenere incorrotta la fede, e la costumatezza io non trovo, che altro più frequentemente inculcassero e gli Apostoli, e i Padri della Chiesa, cioè i veri Maestri della Religione, e della virtù, se non di sfuggire ogni commercio, e conversazione cogli Eretici, cogli Scomunicati, e con sifatte pericolose persone. Così *S. Giovanni* scrivea in una delle sue canoniche pistole (1): *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non adfert, nolite recipere eum in domum*; è poco: *nec Ave ei dixeritis*; e ciò, che il Santo Apostolo insegnò per lettera, praticollo, allorchè entrato nel bagno, e avvedutosi, che quivi stava lavandosi *Cerinto*, per l'orrore saltò subito fuori del bagno senza lavarsi, come narra *S. Ireneo* (2), il quale soggiugne queste memorabili parole: *tantum Apostoli, & eorum discipuli habuerunt timorem, ut ne verbotenus communicarent alicui eorum, qui adulteraverant veritatem*. Similmente l'Apostolo *Paolo* avvertiva i *Romani* (3): *Rogo autem vos, Fratres, ut observetis eos, qui dissensiones, & offendicula, præter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt*, ET DECLINATE AB ILLIS; e a *Timoteo* più chiaramente raccomandò (4); *profana autem, & vaniloquia devita; multum enim proficiunt ad impietatem, & sermo eorum ut cancer serpit; ex quibus est* Hymenæus, & Philetus, *qui a veritate exciderunt, & subvertunt quorumdam fidem*. I Padri si fecer legge di seguire le dottrine de' due grandi Apostoli. *S. Policarpo* si avvenne in *Roma* con *Marcione*. Costui veggendo, che il Santo nol salutava, ebbe il coraggio di parlargli il primo, e di dirgli: ci conosci? Ma il Santo con sopraciglio di Apostolico sdegno, sì, gli rispose, *ti conosco per primogenito di Satanasso* (5), e lasciollo confuso. In cosa notissima non isfoggiamo con vana pompa di erudizione in altri esempli. Basti citarne due altri. Uno sia *S. Cipriano* (6), il quale in una delle lettere, che mandò al suo popolo di *Cartagine* contro cinque Preti scismatici, così a nostro proposito lo ammoniva. *Hinc tamen, fratres dilectissimi, hinc admoneo pariter, & consulo, ne perniciosis vocibus temere credatis, ne fallacibus verbis consensum facile commodetis, ne pro luce tenebras, pro die noctem, pro cibo famem, pro potu sitim, venenum pro remedio, mortem pro salute sumatis .... Procul ab hujusmodi hominum contagione discedite, & sermones eorum velut cancer, & pestem fugiendo vitate .... Instruit Apostolus dicens* (7): Si quis aliter docet, & non adquiescit sanis verbis Domini nostri Jesu Christi, & doctrinæ ejus stupore elatus est; discedendum ab hujusmodi. *Et iterum dicit ipse* (8): nemo vos decipiat inanibus verbis; propterea enim venit ira Dei super filios contumaciæ: nolite ergo esse participes eorum .... *discedite a tali-*

paragonata co' discorsi, che gli Apostoli e i Padri vietarono cogli Eretici, e con altri seminatori di false dottrine.

(1) *II. Joh. I. 10.*
(2) *Lib. III. adv. hæres. cap. 3.*
(3) *Rom. XVI. 17.*
(4) *II. Tim. II. 16.*
(5) S. Girolamo *de vir. illustrib. c. XVII.*
(6) *Ep. XL. Pamel. edit.*
(7) *1. Tim. VI.*
(8) *Ephes. V.*

libus quæso vos. L' altro esempio trarrollo da ciò, che di Sant'*Antonio* narra nella vita di lui *S. Atanasio*: *Neque cum* Meletianis *Schismaticis quidquam habuit commercii ..... Neque cum* Manichæis, *aliisve hæreticis amice contulit umquam .... Existimabat enim, & adserebat, amicitiam horum, & consuetudinem animæ perniciem, atque interitum esse*. Quando però la lettura de' libri non altro male facesse fuori di quello, che gli Apostoli, o i Padri insegnarono, da' parlari de' malvagi uomini doversi temere, chi non vede con quanto studio dovrebbono rimoversi dall' uso de' Fedeli? Quindi è, che *Niccolò* I. rispondendo a' *Bulgari*, che avessero a bruciare i libri profani de' *Saraceni*, diedene per ragione, come nella storia vedemmo a suo luogo, che i cattivi ragionamenti guastano i buoni costumi; *corrumpunt enim, sicut scripum est, mores bonos colloquia mala*. Con che il Santo Pontefice dir volea, essere i rei libri un intertenimento, che si fa con corrotte persone; dal quale perciò non altro frutto aspettar si dovea, che quello di una inevitabile perversione.

II. Ma la verità si è, che troppo più certo, e più grave pericolo, che non da' parlari de' malpensanti, sovrastaci da' loro libri. I parlari sono una saetta, che ferisce in volando; i libri sono un dardo altamente piantato nell' animo: i parlari sono un nembo, che passa; i libri sono una pioggia lenta, che a bell' agio s' insinua nel cuore: i parlari sono un fiore, che preso in mano può nuocere col reo odor che tramandi; i libri sono un frutto, che trasmesso allo stomaco si concuoce, si trasmuta in chilo, trapassa in nostra sostanza. Che dunque non si avrà da' perversi libri a temere, se di tanto danno sono i rei parlari? Quante volte avviene, che una favilletta caduta per disavvedimento in una catasta di legna si dilati in formidabile incendio, che a distruzione mena un paese; che sarà egli dunque di un fuoco, che studiatamente si fomenti soffiandovi entro, e ponendovi aride cose, che gli diano nutrimento? Quante volte la pestilenza a desolamento di una intera Città si stende per un solo, col quale compreso dal tristo morbo abbiasi breve commercio: che sarà egli dunque, se colle persone tocche dal mortifero morbo si usi di continuo alla domestica? Quante volte un picciol seme trasportato da impetuoso vento mette germogli, gitta radici, cresce in albero; che sarà egli dunque, se alla forza del seme aggiungasi cura nel fecondare la terra, che abbialo ricevuto? Vagliano queste similitudini ad ispiegare, come la lettura assai più di ogni sermone può sedur gli animi. Perocchè ella non va disgiunta dalla meditazione, che suole avvivare le cose lette, e quasi animarle, imprimerle forte nella mente, e farle gustare al cuore. Quindi può bene a tutti i libri cattivi applicarsi ciò che generalmente de' Poeti disse già *M. Tullio* nel secondo libro delle Tusculane disputazioni: *Videsne, poetæ quid mali adferant? lamentantes inducunt fortissimos viros; molliunt animos nostros: ita sunt deinde dulces, ut non legantur modo, sed etam edíscantur: sic ad malam domesticam disciplinam, vitamque umbratilem, & delicatam*, qual è oggimai la vita de' più, *quum accesserunt etiam Poetæ, nervos omnis virtutis elidunt*. Al che soggiugne

Ci-

Cicerone: *recte igitur* a Platone *educuntur ex ea civitate*, *quam finxit ille*, *quum mores optimos*, *&* *optimum Reipublicæ statum exquireret*; e con ciò ne da un forte argomento di conchiudere, che a maggior ragione dalla Cristiana Repubblica vogliono esser tolti i libri anche più dannosi, de' lascivi poeti, de' romanzieri, de' facitori di satire, degl' increduli, degli Eretici, e di tutti coloro, che per qualsivoglia modo indeboliscono, o adontano la Religione.

2. Attesi i varj artifizj degli Scrittori, e nello stile.

III. Crescerà la forza di questa ragione, se vogliansi innoltre considerare gli artifizj, de' quali usano di ordinario gli scrittori di questi libri. Cominciam dallo stile. Non parlisi de' Poeti, e de' Romanzieri; la sola lor qualità gli obbliga a servirsi di uno stile, che alletti i leggitori, e in una dolce schiavitù li tragga, laddov' eglino mirano. Ma senza costoro, quegli Scrittori moderni massimamente, i quali secondoche il Santissimo Regnante Pontefice PIO VI. nella sua ammirabile Enciclica de' 25. di Dicembre del MDCCLXXV. dettata da uno spirito veramente Apostolico si querelava, *se erigunt in Magistros mendacissimos*, *ut eosdem appellat Apostolorum Princeps* Petrus, *atque introducunt sectas perditionis*, deh! come sonosi fatti un certo stile, che piace, e si affeziona i leggitori, gajo, leggiero, ornato, grazioso, brillante. Oh! con quanto vivi, ma veri colori ce li rappresenta lo zelantissimo Pontefice. „ Fraudulenti isti Sapientes (segue egli a dire) tantam dogmatum perversitatem iis verborum, ac sententiarum lenociniis emolliunt, & occultant, ut infirmiores, qui plurimi sunt, quasi quadam esca capti, miserandum in modum irretiti, aut fidem prorsus abjiciant, aut certe labefactari magnopere sinant; dum quasi præclaram aliquam scientiam consectantes aperiunt oculos ad falsam eam lucem hauriendam ipsis tenebris deteriorem. „ Nimirum hostis noster nocendi cupidus, & peritus, sicut decipiendis „ primis hominibus ministerium sibi serpentis adsumpsit; ita horum linguas, linguas sane dolosas, a quibus animam suam liberari postulat „ Propheta (1) ad seducendos Fidelium animos veneno suæ falsitatis armavit. Itaque suo hi sermone *humiliter irrepunt*, *blande capiunt*, „ *molliter ligant*, *latenter occidunt* (2). „ Qui però una pittura, che con neri colori esprima tutto ciò, che di difettoso porta l' umanità ne' Ministri, e ne' tribunali della Religione; ivi un altra, che amabile renda il vizio, scusabili le passioni: ora patetiche declamazioni a favore della Repubblica contro le ricchezze, e la podestà della Chiesa; ora crude invettive contro la rilassatezza del Clero ne' costumi, nelle massime, nelle dottrine; aneddoti bizzarri, fattarelli ridicoli, motti piacevoli, critiche amare, sali piccanti, allegorie coperte, reticenze studiate; diciamla breve, tutto mettesi in opra per aspergere di soave liquore gli orli del vaso, in che vuolsi agl' incauti presentare il mortale veleno. Altri affettano una furba semplicità di stile, come Fra *Paolo*, e *Giannone*; altri una gravità, che impone, come *Rousseau*, e *Elvezio*. Sonoci degli Scrittori anche più astuti. Non parlano essi; ma raccattano accortamente checche in

(1) *Ps*.CXIX. 2.

(2) S. Leone M. *Serm*. XVI. *al*. XV. *cap*. 3.

in certi fecoli di ferro per la Religione è ftato detto contro de' Papi, e degli altri Paftori, contro de' Religiofi, contro i Coltivatori della pietà, e premeffi grandiffimi elogj de' riprenfori, che citano, con cert'aria di compaffione, che fanno prendere fcaltramente, danno ad intendere, che gli fteffi vizj o veri, od anche efagerati, e forfe falfi regnino pure in oggi, e fi accarezzino, e fi premiino. Altri poi per un certo decoro pongono in bocca ad un *Giudeo*, ad un *Cinefe*, ad un *Munfulmano*, ad un *Perfiano*, ad un *Arabo* (1) le buffonerie più empie, e più facrileghe, che fulla lingua di un Criftiano recherebbono orrore, e veftendo il perfonaggio di un infedel dichiarato fi permettono francamente, quanto può una malignità anticriftiana in dubitare de' noftri dogmi, in ifcherzare fulle noftre cirimonie, in rilevare le debolezze degli Ecclefiaftici, in deprimere i talenti, il fapere, le virtù degli uomini più illuftri, che conti il Cattolicifmo.

e nella pompa di erudizione &c.

IV. Ma nè la materia dà fempre luogo a quefte infidiofe finezze di fcrivere, nè tutti hanno uno fpirito baftevolmente formato ad ufarne. Allora fupplifcono altre arti. La più folenne è una certa pompa di erudizione: fi profonde l'antichità facra e profana; fi affaftellano fatti di Storia Ecclefiaftica; fi fanno le più belle ftidionate del mondo di tefti *Greci*, e *Latini* de' Padri, e de' Concilj. Veramente non coftano al compilatore di ordinario altra fatica, che di averli trafcritti da qualche altro, che prima di lui trattò lo fteffo argomento: e quefta a cagion di efempio è tutta l'erudizion di *Febbronio*, ricopiare *Launojo*, *Natale Aleffandro*, *Dupin*, *de Marca*, e 'l poftumo *Boffuet*. Il Lettore rimanfi tuttavia abbagliato; prende ftima del fuo Autore, e a poco a poco fenz' avvederfene fi lafcia da lui condurre. Tanto pure ottengono altri o coll' apparenza di una profonda metafifica, che tutta in fine rifolvefi in fofifmi (2), o coll' ufo (niente peraltro adattabile a certi argomenti) della Geometria, e del calcolo; o col faftofo oftentamento del diritto naturale e delle genti. Un altro artifizio, che facilmente inganna, è quello di moftrare un accefiffimo zelo. Quanto è facile rimaner prefo in leggendo certi libri, ne' quali d'altro più non fi tratta, che di riunire alla Chiefa i Proteftanti, di rimettere i Vefcovi ne' loro diritti, di prevenire la rovina dello ftato civile con certi fofpiri a tempo full' impoftura delle falfe decretali d' *Ifidoro*, fulle ufurpazioni del Chericato, fulle guerre, che portò all' Europa la Monarchia del Papa (3). Pari artifizio è quello di certi alrri, i quali ne' loro libri non altro fan rifuonare, che piagniftei perpetui fulla decadenza della difciplina, ful rilaffamento della Morale, fullo fregolamento della divozione.

e nell' oftentamento di zelo.

(1) Si allude alle lettere *Giudaiche* del March. *d'Argens*, alle *Perfiane di Montefquieu*, all' *Efpion Turc &c.*

(2) Quefto è l'artifizio più frequente di *Bayle*.

(3) Oltre *Febbronio* veggafi la fcelerata opera fcritta in Latino, e in Franzefe col titolo *de Primatu* Romani *Pontificis*, *opus cujus fcopus eft demonftrare, Primatum Romani Epifcopi inter alios Epifcopos nullum nifi honorificum effe & illum Primatum nec Divinum, nec Jurifdictionis effe*, Londini 1770. 8.

ne. Così appunto facea *Calvino*. Deh! gridava questo preteso Riformatore, eppur vero Eresiarca: *ubi illa lux mundi, quam Christus requirit? ubi sal terræ? ubi illa sanctitas, quæ velut perpetua censura esse possit?* (1). Sentasi ancor *Melantone* (2): *onerata est respublica Christiana Theologastrorum sententiis de conscientiæ casibus inextricabilibus, ubi nusquam non ex quæstione nascitur quæstio .... Atque hæc sunt, Principes, illa conscientiarum canteria, quæ jam olim prudenter caveri jussit Apostolus; neque enim ulla ratione certius Christum dedifcas, quam illo ipso doctrinæ genere, quo solo Theologastri ajunt, formari posse conscientias*. Che divozione! che zelo! Ma seguitiamo a udirlo. Egli l'ipocritone non sa più contenere le lagrime su tanto danno del Cristianesimo. *Posteaquam recepta sunt Philosophorum Ethica, alius ex alio, ut solet, error subinde natus est, adeoque obscurata (o horrendas tenebras!) universa Christi doctrina. Quam calamitatem Ecclesiæ cur non pii omnes* (Gesù!) *perpetuis lachrymis deploramus? cur non adsiduis gemitibus placamus Deum, ut vel tandem in viam revocet Ecclesiæ reliquias?* o lagrime! o gemiti, che possono essere di un fatale inciampo a' meno sperti, che sono i più.

3. Attese le disposizioni d'animo, onde i più si recano a leggere tai libri per riguardo e alla mente

V. Ma ciò ne conduca dirittamente ad un altra riflessione, che sempre più ci persuaderà della necessità di proscrivere siffatti libri, dico sulla pregiudiziale disposizione d'animo, con cui la maggior parte si reca a leggerli. Cominciamo da quella della mente. I Libri, che per punti di Religione sono proibiti, domanderebbono un lettore, che valesse a sviluppare i sofismi, a discernere con giudiziosa critica la sussistenza de' fatti, a scoprire l'infedeltà delle citazioni; che fosse profondo nella vera metafisica, sostenuto da una soda Teologia, versato nella lettura de' Padri; che avesse lo spirito avvezzo a distinguere i confini della ragione da quei della fede, il diritto dagli abusi e molto più dalle violenze, la verità da' pregiudizj de' tempi, delle nazioni, dell'educazione, de' partiti, delle scuole; che esercitato nella scienza del gius di natura e delle genti sapesse eluder la frode di chi col manto del diritto Pubblico veste, e promuove la falsa ingiustissima ragion del più forte; dalla letteraria storia ajutato, nelle sottigliezze di *Bayle* ravvisasse subito le ragioncelle de' *Manichei* da *Agostino* sì ben confutate; negli argomenti di *Voltaire* le sofisterie del Pagano *Celso*, e di altri somiglianti difensori del Gentilesimo messe a niente da *S. Tommaso*; ne' sistemi di tanti nemici del Papato, della Ecclesiastica libertà, degli ordini Regolari i paradossi mille volte combattuti dai nostri controversisti di *M. Antonio de Dominis*, *di Edmondo Richerio*, di Fra *Paolo*, *di Marsiglio Padovano*, di *Guglielmo* da Sant'*Amore*. Sì veramente che tra coloro, che a legger si danno i correnti dannevolissimi libri assai vi sono, che di tanto ingegno, di tanta accortezza, di tanto sapere sieno forniti. Tra' Cattedratici stessi di Teologia quanti si contano mai, che mancano di tali condizioni! Le troveremo in giovanzuoli di

(1) *Lib. IV. Instit. cap. 3.* (2) *Orat. pro Martin. Luth.*

va il suo conto ; e dal suo fondo comincia a tramandare all' intelletto delle dubietà , che già oscuran la fede . Nondimeno ancor non si acchera , massimamente che non sa ancora , se la Religion naturale gli permetta i suoi piaceri . Infelice ! Poco appresso trova in un verso racchiusa tutta la pretesa Religion naturale tanto magnificata dal suo Poeta

Adore un Dieu , sois juste , & cheris la patrie .

E non altro ? che Religion comoda , dic' egli allora a se stesso ; adorar Dio , non fare ingiustizie , amar la patria ! Non dunque si hanno a frenare i corporali appetiti . Posso adorar Dio , essere giusto , amare la Patria , e alle sensuali passioni dare tutto lo sfogo , che più domandano . Sospira allora per desiderio , che tal sia la sola Religione , ch' ei debbe seguire . Continua la lettura , e al trovarci tanti tratti pungenti contro la Religion rivelata , e la Teologia sua interprete , e difenditrice quasi quasi riguardala con dispetto , e alla solo natural Religione si sente portato . Giunto al fine del Poema vi trova un orazione a Dio , la quale dal timore della sola terribile eternità sembralo rassicurare :

Et je ne puis penser , qu' un Dieu qui m' a fait naitre ,
Un Dieu qui sur mes jours a versè ses bienfaits
Quand mes jours sont èteints , me tourmente a jamais ;

e grida : oh ! pensier degno di un Dio benefico , di un Dio amante ! Rilegge il poema , lo medita , e in fine . . . Io nol dirò ; ma pur troppo una lettura , che vi presenta ciò , che il cuore più bramerebbe , ha un forte incantesimo per trasformare il leggitore anche in libertino , anche in Ateo almeno pratico .

VII. L' altro esempio , che io promisi , prendasi da un Politico . Sarebbe di suo interesse il deprimere presso il Sovrano quella , che volgarmente chiamano Corte di *Roma* . Ma il rispetto , che dalla educazione ha succiato verso del Papa , glielo vieta . E' vero , che i suoi Colleghi a piena bocca ergono al Cielo Fra *Paolo* , *Giannone* , *Van-Espen* . Nondimeno anche per riguardo a costoro ha egli certa avversione , che i begli spiriti direbbon pregiudizio di falsa Religione , onde non sa indursi ad adottare i loro principj . Ma ecco recarglisi un libretto , che ha per titolo : *la Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti* . Il libro è di pochi fogli , è bene stampato , e promette gran cose . *Non è stata* (così l'Anonimo Autore) (1) , *fin qui trattata la materia da Filosofo , o da impartiale Politico : poichè è stato ragionato più su i fatti , che su i diritti , ed è stata piutosto scritta la storia degli abusi dell'una , e dell'altra Potestà , che rimontato a' principj di esse .* Lodato sia il Cielo , dice tra se lo Statista , di cui parlo , ho trovato finalmente chi tratta la *materia da Filosofo , e da* IMPARZIALE *Politico , rimontando a' principj delle due Potestà* , e con grande avidità ponsi a leggere l'opericciuola di cui la conclusione è questa (2) , *che ciò che riguarda spiritualità , cioè le cose dell' altra vita , appartiene alla Potestà Ecclesiastica , e che ciò , che si rapporta in qualche forma a questo mondo , ed alla società , appartiene alla Potestà Politica ; che la prima viene immediatamente da Dio , e la seconda dagli uomini me-*

(1) *Pag.* 8. (2) *Pag.* 160. *dian-*

diante la di lui volontà. Che la potestà Ecclesiastica in quanto ha in mira la felicità eterna, è indipendente; in quanto poi influisce nella felicità presente, è subordinata alla Potestà Politica, e che il culto interno, che ognuno è tenuto prestare al Sommo Creatore di tutte le cose, è un affare di coscienza, e che il culto esterno è un affare di stato. Ed ecco fissati i limiti dell' una e dell' altra Potestà. La cosa è bene immaginata, e con questi principj del *Filosofo* nostro, ed *imparziale Politico* la Corte di *Roma* è bella e spacciata con tutte le sue Regole di Cancelleria, con tutte le sue Bolle, con tutti i suoi Canoni, e bisogna pur dirlo, con tutti i Concilj Generali; che niuno di tai Concilj ha creduto certamente, che *ciò, che si rapporta* IN QUALCHE FORMA *a questo mondo, ed alla Società, appartiene alla Potestà Politica.* Lo Statista pensa, e ripensa, e poi conchiude, che l'Anonimo è un gran politico. Ma camminando su queste massime sarebbeci egli pericolo di qualche scomunica? La pazienza de' Papi è da un pezzo eroica; pure potrebbon darsi de' così .... Il rimedio è pronto. Lo Statista rilegge il Capo XVII., e si ferma a quelle parole (1). *Se dunque per cose meramente temporali, e miste si potessero fulminare scomuniche, ne verrebbe, che i Papi giudicherebbero il mondo senza aver avuta tal potestà.* Scorre innanzi e trova (2), che hanno *gl' Imperanti tutta la ragione nel riconoscere la giustizia, o ingiustizia della scomunica. Essi sono Protettori della Chiesa, custodi, e vindici de' Canoni, ed insieme Conservatori della tranquillità pubblica. Se una scomunica può perturbarla, è preciso dovere dell' imperante, il dichiararla nulla, e prendere tutte le precauzioni per renderla inattendibile, sicuri di riportarne la divina approvazione, perchè il nostro Divin Salvatore diede la potestà delle chiavi in edificazione, non in distruzione.* O 'l libriccin d'oro, che è questo! ripiglierà allora lo Statista; questo è scrivere da *Filosofo, e imparziale Politico*; questo è *rimontare a' principj delle due potestà.* E qual ritegno avranno più i suoi consigli? quai limiti i suoi progetti? Niuno, niuno, e se talora qualche avanzo di Religiosa riverenza alla Sede Pontificale facesse udirgli al cuore alcuna voce di rimordimento, il cuore stesso per acchetarla l'inviterà a ripigliare il suo Autore, e a considerare la profondità de' suoi pensamenti. E 'l povero Statista che si farà? Si lascierà trascinare da' principj dell'Anonimo per doppia forza, una esteriore, che viene dal franco tuono di *Filosofo*, e d' *imparziale Politico*, che usa l'Autore, e dal metodo fastoso di *rimontare a' principj delle cose*; l'altra interiore del cuore, che lo spinge ad adottare siccome vere le cose, che il libro propone, perchè troppo confacentisi a' terreni suoi fini di ambizione e d' interesse.

Conchiudesi la necessità di proibire i libri

VIII. Dalle quali cose infine conchiudasi l' evidente pericolo di perversione, che i cattivi libri portano a' leggitori. Conviene ricredersi. Pensano alcuni, che le proibizioni mirino a sottrarre la Religione al contrasto. Mira infelice che sarebbe questa, e niente necessaria! La Religio-

(1) Pag. 127. (2) Pag. 138.

gione non paventa assalti. Ella è fondata sulla fermissima pietra, contro di cui invano le infernali porte tenterebbono di prevalere. Vincitrice delle fiere, degli eculei, delle graticole, e di tant' altri crudelissimi ordigni, che a strazio de' suoi partigiani furon già messi in opra dalla regnante idolatria, temerebbe ella il cimento della farneticante ragione? Ma ancora in questi conflitti non fu ella avvezza a trionfare? Sanlo i *Celsi*, i *Porfirj*, i *Giuliani*, de' quali i moderni suoi nemici non hanno ne minor astio, ne più fervido ingegno. Che dunque sfuggirebb' ella le loro disfide? Ne tampoco con vietare altri libri cercasi di coprire i difetti de' Ministri del Santuario, e della curia *Romana*, come alcuni altri si avvisano; che finalmente il più vizioso costume de' Sacerdoti, de' Claustrali, de' Prelati della Chiesa non può ad una Religione, che lo condanna, e lo punisce, far onta, ed oltraggio, e solo varrebbe a dimostrare la ferma protezione, con cui il Ciel la regge, malgrado la corruttela degli uomini. Quel solo, a che intendono le proibizioni de' libri, è di preservare da certo danno i leggitori. La debolezza de' figliuoli è quella, che riempie di giusto timore la Chiesa, e se arma di Sacri fulmini la mano per allontanarli da tal lettura, è sol prudenza di madre amorosa, che minaccia il mal pratico fanciullino, ove incauto corra a non difeso finestrone con pericolo di mortal caduta, o voltolarsi il vegga sull' erbe, tra le quali velenosa serpe si giaccia appiattata. Dovrebbe d' ordinario bastare, perchè uno gittasse tai libri, la legge naturale, e divina, la quale perchè comanda di seguire la verità, e di schivare l' errore, insieme con ogni maggior rigore proibisce l' esporsi a pericolo di vacillar nella fede, o d' imbrattarsi nel costume. Ma purtroppo sonoci di coloro, che si credono abbastanza forti per resistere alla seduzione de' libri. Quindi la Religione per essi appunto, che non temono, fatta timorosa, e ben consapevole, che gran principio di cadute suol essere il non paventarle, proibisce tai libri, acciocchè ove o 'l diritto naturale, e divino non basti, o in qualche caso non obblighi a tenerci lungi dalla loro lettura, almeno le positive sue leggi, e le stabilite pene ce ne allontanino. Dove si avverta, che grande illusion sarebbe, ed errore il non credersi obbligato dalle proibizioni della Chiesa, perchè uno dalla vietata lezione non risenta veramente danno, o pericolo. Vuol questo dire, che uno in tal caso, per altro ne' più assai raro, al naturale, e divino diritto da noi poc'anzi spiegato non contraverrebbe; ma non pertanto egli è astretto dalle leggi della Chiesa, le quali non al particolare, ma al comune bene intendono della Cristiana Società. Siccome dunque se il Principe proibisse il nuotare, ancorchè chi essendo sperto in quest' arte non corresse rischio di affogarsi, come membro della civil Società, in prò di cui è la legge, sarebbe tenuto ad ubbidire; così chi è membro della Cristiana Società, non può sottrarsi alle leggi proibitive della Chiesa, quantunque per accidente in lui cessi il fine delle medesime leggi, che è il pericolo di sovversione, dovendo in ciascuno alle private sue circostanze prevalere il bene universale della Società, al quale riguardan le leggi. Oltradiche niuno è buon giu-

benchè per qualche particolare non ci fosse vero pericolo.

dell' *Evangelio*, il quarto de' *Tesori*, od *il Tesoro* forse scritti in *Greco* da *Scitiano*, e poi in *Caldaico* tradotti da lui. La vedova trovandosi di non avere ne figliuoli, ne altro parente, comperò uno schiavo *Persiano* chiamato *Cubrico*, il quale non avea che sette anni, gli diede la libertà, lo adottò, e fecelo istruire nelle scienze, e nella Filosofia de' *Persiani*. Costui alla morte della sua Padrona avendo ritrovati i libri di *Scitiano* si mise ad istudiarli con grande cura. Infelice! Ne bebbe il veleno, che poi egli diffuse in una setta numerosissima, la quale per molti secoli sotto diversi nomi afflisse la Chiesa. Già ognun vede, che io parlo de' *Manichei* così detti da lui, che per coprire la memoria, e la vergogna dell'antica sua servitù si cambiò il nome di *Cubrico* in quel di *Manete*.

4. *Di Avito.*

IV. Sul principio del quinto secolo abbiamo un altro esempio de' danni, di che sono i libri infetti di errori. *Avito Spagnuolo* veggendo il suo paese turbato dall' Eresia de' *Priscillianisti* passò a *Gerusalemme*, e pregò *S. Girolamo* di dargli la traduzione latina, ch' egli avea fatta de' libri di *Origene de' principj*, avvisandosi, che questi libri valer potessero a combattere i *Priscillianisti*. Il Santo non fu ritroso alle istanze dell' amico, quantunque non avesse fino allora ad alcuno data copia della sua versione. Ma perciocchè quell' opera di *Origene* era contaminata di moltissime dannevoli opinioni, temette, che in vece di rimedio a' pravi dogmi de' *Priscillianisti* non divenisse nelle *Spagne* seminario di nuovi errori. Perlaqualcosa in una lettera, che indirizzò allo stesso *Avito*, mise in nota le cose, che in que' libri erano riprensibili (1), e conchiuse la lettera con queste memorande parole: *quisquis igitur hos voluerit legere libros, & calceatis pedibus ad terram repromissionis pergere, nec ubi a serpentibus mordeatur, & arcuato scorpii vulnere verberetur, legat prius hunc librum* (che ben libro potea chiamarsi quella lettera assai lunga) *& antequam ingrediatur viam, quae sibi cavenda sint, noverit*. Seguitino ora a leggere ciò che avvenne coloro, che senza previo antidoto vorrebbono bersi il veleno, e quegli ancora, che con poche noterelle poste a piè di pagina di un pessimo libro si credono di porgere a' leggitori un bastevole preservamento da ogni male. *Avito* si recò nelle *Spagne* l' opera di *Origene*; ma a troppo gran danno di quelle Provincie. Perocchè vi si sparser co' libri gli errori di *Origene*, e vi eccitarono nuovi torbidi. Crederebbesi? Lo stesso *Avito* secondo che scrive *Orosio* (2), se ne fe difensore; ne ben si sà, s' egli poi si ricredesse (3).

Nuovi esempj del quinto secolo.

V. Per altro seguirono nella *Spagna*, e nella *Gallia Narbonese* a far guasto gli errori de' *Priscillianisti*, perchè ivi moltiplicavano gli empj lor libri; di che forte si querelò *S. Turibio* nelle lettere, che scrisse a *Idacio*, *Ceponio*, e *S. Leone* M. Altri somiglianti esempli lagrimevolissimi ci somministra la storia del quinto secolo in certo *Giuliano Alicarnasseo*, che per la lettura de' libri di *Valentino* apostatò dalla fede, e massimamente in

 En-

(1) *Ep.* LIX *Rem. edit.*

(2) *Consultat. seu Commonit. ad S. Aug.* T. VIII. *oper. Paris. edit. Maurin. col.* 668.

(3) Veggasi *Tillemont* Tom. XII. nella vita di *S. Girolamo* artic. 121.

Eutiche (1). Già era egli stato un invitto difenditor della fede; ma deh! sventurato si avvenne a leggere un libro di un *Manicheo*; ne più ci volle per trasformarlo in un perfidissimo Eresiarca, che immensa strage poi fece, e fa tuttor nell' *Oriente* di anime innumerabili. Così ne' secoli posteriori *Giovanni Hus*, come nel primo libro si è detto, da' libri di *Wiclefo* recati in *Boemia*, prese occasione di spargere in quel Regno gli ereticali suoi dommi. Quindi, come bene osserva il Ven. *Bellarmino* (2), *Giovanni Wiclefo viva voce paucissimos pervertit; docuit enim solum in* Angiia, *&* *ibi pene nullos reliquit sui erroris heredes: at per libros totam* Bohemiam *pervertit*.

Del XIV.

Del XVI.

VI. Nel secolo XVI. simili disordini avvennero a danno grandissimo della Religione. Chi non sa quali, e quante rovine portaronle i libri di *Lutero* e di *Calvino*? Ma non tutti sapranno, che *Zuinglio* a negare l' invocazione de' Santi fu indotto dal leggere un poetico componimento di *Erasmo*, nel quale *Christus cum hominibus expostulat, quod se relicto ad Cœlites recurrant*. Eppure egli medesimo lo protesta nella *Spiegazione* del XV. articolo, e aggiugne, avergli quelle doglianze messe da *Erasmo* in bocca a Cristo fatta tal forza, che quantunque altri colui componimenti leggesse dappoi sopra la Madonna, Sant' *Anna*, e *S. Michele*, non potè nondimeno smuoversi mai dal conceputo pensiero, che i Santi non si volessero da noi invocare. Più lamentevole fù il caso di *Enrico Bulengero*. Avea egli fatti i suoi studj con molta pietà a *Colonia*, e stava per rendersi *Certosino*. Ma deh! terribili divini giudizj! Gli venne alle mani il libro di *Melantone*, che per altro tra' pretesi Riformatori fu il più moderato. Si sentì *Bulengero* una gagliarda ispirazion divina di gittare quel libro, ma il misero si lasciò vincere dall' opposta tentazione del demonio; lo lesse, ne finì la lettura, che si trovò guasto nella mente, e nel cuore fino ad unirsi con *Zuinglio*, e divenirne uno de' più impegnati Ministri nella sovversion degli *Svizzeri*.

VII. Crederebbesi? Pe' danni, che cagionava la lettura de' libri e degli Eretici, e degli Ebrei, si trovarono in questo secolo costretti i Papi a rivocar le licenze, che a taluni aveano date di leggerli, perchè li confutassero. In un Breve de' 21. Dicembre MDLVIII., che incomincia: *Quia in funerum* deplora *Paolo* IV. la perversione di alcuni, che volendo leggere i libri de' *Luterani* per rifiutarli eran miseramente caduti negli stessi errori. Il perchè rivoca a tutti ogni facoltà dianzi conceduta di leggerli. Lo stesso *Paolo* IV. l' anno appresso a' 14. di Aprile pubblicò un altro Breve (incomincia: *Apostolicæ Sedis Providentia*) *quo facultates omnes recognoscendi, & expurgandi libros Hebraicos revocantur*. *Giulio* III. a certo *Jacopo Gerardini* Laico *Maceratese*, il quale dall' Ebraismo era passato alla nostra Chiesa, e in *Italia* professava lettere *Ebree*, avea data licenza di rivedere ogni maniera di scritture manoscritte, e stampate degli *Ebrei* così ne' loro archivj, come nelle Sinagoghe, e in altri luoghi. La sperienza fece conoscere il pericolo di tal concessione, e però *Paolo* IV. pro-

(6) *Anastasio Sinaità libr. contr. Acephal. cap. 6. e 14.* (7) *Lib. III. de Laicis cap. XX.*

promulgò il detto Breve. Sugli esempli di *Paolo* IV., anzi pure di *Giulio* III. per gli stessi pericoli *Pio* IV. a' 24. di Marzo del MDLXIV. con simil Breve *Cum pro munere* tolse a tutti ogni siffatta licenza. Anche nel seguente secolo gli abusi, e i danni, che da queste facoltà erano nati, obbligaron lo zelo di *Gregorio* XV.(1) e di *Urbano* VIII. a rivocarle, il che fece questi a' 2. di Aprile del MDCXXXI. con un Breve, che da queste parole: *Apostolatus officium* ha principio.

Del secolo XVII.

VIII. E a Dio piacesse, che nel nostro secolo ancora non si rinnovassero tutto dì somiglianti funestissimi esempj. Odasi di grazia, come di certi libri di Ateismo coperto nell' *Inghilterra* stampati a dì nostri parli il Protestante *Abramo* le *Moine* nella traduzione di tre lettere Pastorali del Pseudovescovo di *Londra*. „ Essendo questi libri in mano caduti d' innu„ merabili persone cagionarono un male infinito, e tanto più che a primo „ aspetto mostrano un fine, e intendimento lodevole. Contro l' incre„ dulità, che a fronte scoperta si presenti, ognuno sta in guardia. Ma „ questi Scrittori *Inglesi* sotto specie di difendere l' Evangelica verità „ colle loro difficoltà ne atterrano le fondamenta, e ne abbattono i prin„ cipj, e niente tralasciano, onde renderne sospetti gli argomenti. Vo„ mitano veleno tanto più mortifero, quanto più sottile, e più nasco„ so; e gli uomini dementati lo beono, nulla scorgendovi di reo, per„ chè non sospettan di nulla. Innoltre coloro vi mescolano motti pungen„ ti, e varia erudizione, quasi vischio da prendere i semplici. E con„ ciosiache diletta la novità, e debole è l' istruzione della Religione, for„ te l' inclinazione al male, non è maraviglia, se tai libri corrompan lo „ spirito, e 'l cuor degli incauti lettori. Le parole degl' increduli feri„ scono; i lettori s' impaniano, si sentono nascere dubbj, e infine si tro„ van repente increduli eglino pur divenuti. Quindi una sfrenata libertà „ di mente partorisce necessariamente una stemperata licenza di cuore, „ la quale condiscende alle passioni, e dilata l' impero de' vizj. Però „ possiamo veracemente affermare, che questa gran Città (*Londra*) non „ mai è stata sì depravata, come in oggi. Ed è ben vero, che quasi tutti „ gli Stati, ed i Regni di *Europa* sono sventurosamente contaminati essi „ pure; ma sarebbonlo anche più, se tanta libertà ivi fosse, quanta è tra „ noi, di pensare, di scrivere, e di leggere. „ Sin quì il citato Protestante.

e del nostro.

IX. E io ben vorrei, ch' egli non si fosse apposto in ciò, che dice degli altri paesi fuori dell' *Inghilterra*. Ma la verità non vuolsi tradire. Che è il poco rispetto, che si ha oggimai anche in *Italia* per le verità della fede, il disprezzo, con cui son riguardate le Sacre Persone sien secolari sien Regolari, l' insultante maniera, con cui si parla della Chiesa, e della sua autorità, la non curanza delle pratiche più Religiose, e de' medesimi Sagramenti, la scarsezza degli Uditori alla divina parola, la fervida inchinazione, che ci porta alle novità? Se vorremo dirittamente mirare, troveremo infine, che tutti questi non sono se non gli amari frutti della lettura di tanti libri, che non più, come un tempo per tras-

Anche in Italia.

Hh 2

(1) Ne abbiam dato il Breve nel Libro I. a c. 176.

passare alle nostre contrade navigan mari, o valican monti, ma colle nostre stampe a tutt' agio si diffondon tra noi sotto la vana ombra di un troppo dannevol commercio.,, Senza voler penetrare nel senso fisso, e letterale dell' Anticristo degli ultimi tempi, del quale Dio solo si è riserbata la cognizione, dirò col dotto Abate *Cauchat* (1); vi è un senso morale, approvato dall' Apostolo *S. Giovanni*, che non si vede, se non troppo sventuratamente avverato (2): *ogni spirito, che divide Gesù Cristo, non è Dio; e questo è l' Anticristo, di cui avete udito, che dee venire, ed egli è già nel Mondo....* (3) *Chi non confessa* Gesù Cristo, *è un seduttore, e un Anticristo*. Paragoniamo con questi oracoli la faccia del Cristianesimo. Il piano pressoche generale d' indipendenza, d' incredulità, d' indifferenza, o di disprezzo per la Religione Cristiana ha qualche cosa di sinistro, e di sorprendente: niente di simile fu mai veduto in tutti i secoli della Chiesa, in quelli pure io dico, che chiamansi tenebrosi. Cessi Iddio, che quindi facciansi augurj, che Dio voglia da noi ritrarre i suoi lumi, e 'l suo Regno per trasferirgli ad altre nazioni, che ne faran miglior uso. Nò .... Ma egli è non pertanto vero, che questa si aperta opposizione al Vangelo è secondo i nostri Santi libri la più trista, e la più fedele immagine del Regno dell' Anticristo.,, E se tanto non basta a giustificare presso noi la necessità di proibire i libri cattivi, io diffido di vedere tra noi distrutto questo regno di peccato, e di spirituale rovina.

CAPO V.

Nuova prova de' danni, che vengono da' libri cattivi presa dal comun sentimento de' Padri, e dalla pratica de' novelli Convertiti, lodata da' medesimi Padri.

Autorità de' Padri in questa materia quanto sia

I. IN tempi men critici, che i nostri non sono per la Religione, chi avesse inteso essere stato comun sentimento de' Padri, che di grandissimo pregiudizio alle anime fosse la lettura de' libri cattivi, dal solo rispetto, che deesi a questi illustri Maestri del Cristianesimo, sarebbesi sentito destare nell' animo un saggio e salutevol timore del suo pericolo. Nondimeno quantunque non sia questo il secolo, in cui gran venerazione abbiasi a' Santi Padri, forse presso taluno più che le altre cose finor disputate, varranno a persuadergli il danno di tai libri, e quindi la necessità di vietarli, le uniformi sentenze di sì gravi dottori. In ogni caso sarà sempre una giusta difesa de' sacri Tribunali di *Roma*, che nella loro condotta seguano le massime, e le dottrine di questi grand'uomini. E ciò a tanto maggior ragione, perocchè trattasi appunto di un mezzo il più necessario a mantenere la Fede, e la sana morale, nelle quali due cose principalmente sonosi gli stessi Generali Concilj fatta una immutabil legge di seguire, e proporre a' Fedeli, come dicea l'Efesino, *quod sacra sibi consentiens Sanctorum Patrum tenuit antiquitas*.

II.

(1) *Lettres critiques Tom. IV. pag. 200.* (2) *I. Joh. IV.* (3) *III. Joh.*

e come cospirino a dichiarare dannosa la lezione de' libri cattivi. Sentimenti su ciò di San Dionisio Aless.

II. Ora il più antico, che possiamo citare su questo argomento, sarà *S. Dionigi l'Alessandrino*. Quale e quanto gran Vescovo fos' egli, e di quanti meriti colla Chiesa, può solo quegli ignorare, che dell' Ecclesiastiche Storie sia affatto digiuno. Egli bravamente si oppose agli errori di *Nipote* e de' *Millenarj* suoi seguaci; come poc' anzi fu detto; egli sconfisse i *Sabelliani*; egli debellò i *Novaziani*; egli resse *Fabio Antiocheno*, il quale presto era di gittarsi al coloro partito; egli fiaccò l' orgoglio di *Paolo Samosateno*. Le quali cose ognuno intende, che non avrebb' egli mai potuto eseguire senza leggere i libri de' Novatori. Or sappiasi, che questo santissimo, e dottissimo Vescovo, quantunque dalla lettura de' coloro libri ne traesse il vantaggio di difendere la Cattolica verità, nè ad altro disegno, che di confutarli, prendesse a leggerli, trovò un Prete zelante, che gli vietò quella lettura temendo, non dovesse in fine da tanto fango rimanere insozzato; anzi egli medesimo, che tutto ciò racconta in una lettera a *Filomene* Prete della Chiesa *Romana* (1) confessa, che pur troppo sentivasi l' animo alcun poco dalla coloro nequizia contaminato. Il perchè già stava per lasciare una sì pericolosa lettura; quando a seguirla per lo ben della Chiesa fu riconfortato da celeste visione. Chi non paventi, e non tremi all' udire, che temevasi per la salute di un sì gran Vescovo, se continuato avesse a leggere i libri degli Eretici, avvegnacchè a solo fine di combatterli, e che veracemente alcuna macchia ne riportava il puro suo animo?

di S. Pacomio.

III. Confermici in sì giusto timore ciò, che nella vita di *S. Pacomio* si legge. Avea egli accolti presso di se certi Anacoreti forastieri, che erano *Origenisti*; ma inmentrecchè delle divine cose seco lor ragionava, sentì un puzzo intollerabile. Egli di sì tristo odore volendo risaper la cagione, come coloro da lui si dipartirono, si mise in orazione, e Dio gli scoprì, che da' perversi dogmi di *Origene*, ch' eglino si chiudevano in petto, usciva quell' infernale fetore. Però il Santo Abate tenne dietro a que' Monaci, e raggiuntili udite una sola parola, disse loro, e domandolli, se leggessero l' opere di *Origene*. Negaronlo gl' ipocriti. Ma il Santo senza volere su ciò questionare, badate, ripigliò: *Ecce testor vobis coram Deo, quod omnis homo, qui legit Origenem, & suscipit ejus dogmata, descendet in profundum inferorum, & ejus hereditas erunt tenebræ exteriores. Ego autem sum vobis protestatus id, quod est a Domino mihi significatum, & sum innocens: vos videbitis. Ecce audistis veritatem. Si autem mihi credideritis, volentes vero Deum esse vobis propitium, adcipite omnes libros* Origenis, *& projicite omnes in fluvium.*

di S. Efrem.

IV. Ad un fatto sì serio ne aggiungerò un altro piacevole di *S. Efrem* raccontatoci da *S. Gregorio Nisseno* nella vita, che scrisse di quel Santo Diacono. Seppe *Efrem*, che l' eretico *Apollinare* avea in man di una donna depositati i suoi libri. Andò egli dunque da costei, e fingendosi di essere seguace di *Apollinare* gliell domandò in prestito, onde po-

(1) *Presso Eusebio lib. VII. hist. Eccles. cap. 6.*

potere più facilmente combattere i ſuoi contraddittori. La donna dopo le molte condiſceſe all'inchieſta, ma sì, che in pochi giorni gliel rendeſſe. *Ceterum*, dice *S. Gregorio*, *magnus hic Jacob dementem ſupplantans* Eſau, *ac flagitioſa illa primogenita rapiens prudenter oppreſſit*. Perocchè preſa della colla di peſce ne intriſe tutti i fogli in modo, che rimanendo tutti attaccati inſieme non ſi poteva più aprire il libro: il che fatto li reſtituì alla donna, la quale non ſoſpettando di nulla (che nulla appariva al di fuori) li rimiſe al primo luogo. Intanto *Efrem* perſuaſe alcuni Cattolici a sfidare l'Ereſiarca ad una diſputa. Egli accettò la disfida, e ſolo per la ſua vecchiezza domandò, che gli foſſe permeſſo di recare in mezzo i ſuoi libri, ne' quali trovavaſi, diceva egli, quanto a lui potevaſi obbiettare, già ſciolto, e quanto da lui potevaſi in ſua difeſa portare, già propoſto. Gli fu accordato quanto chiedeva, e giunto il dì della diſputa da' diſcepoli furongli preſentati i ſuoi libri. Egli con molta baldanza quaſi ſicuro della vittoria li preſe, e cominciò a volerne ſvolgere uno; ma indarno; che la colla teneva i fogli appiccicati. Paſsò all'altro, nè meglio gli riuſcì per la ſteſſa ragione. Quali allora foſſero i dileggiamenti, con che il partito Cattolico ſchernì l'ingannato Ereſiarca, facil coſa è immaginare. Il diſpetto poi, che ne provò coſtui, fu tale, che n'ebbe a morire. Sin quì il *Niſſeno* (1). Dal che ognun vede in qual conto aveſſe *S. Efrem* i libri degli Eretici, e come penſaſſe che all'uſo, e alla lettura degli altri andaſſer ſottratti, perchè non ne rimaneſſero offeſi.

di S. Girolamo.

V. Anche *S. Girolamo* vuol eſſere inteſo. *Poſt ſcripturas ſanctas*, ſcrivea egli a *Furio* (2), *doctorum hominum tractatus lege*, ma di quali? *eorum* DUMTAXAT, *quorum fides nota eſt*. E perchè potevagliſi replicare, che ancor dalla lettura degli altri eraci a trarre qualche vantaggio, previene queſta riſpoſta, ſoggiungendo ſubito: *non neceſſe habes aurum in luto quærere*. Così pure dando a *Leta* (3) gli avviſi opportuni per l'iſtruzione della figliuoletta di lei l'avverte con gran cura: *caveat omnia apocrypha* (quanto più dunque i libri degl'increduli, degli eretici, e di altri poniamo che coperti nemici della Religione), *& ſi quando ea, non ad dogmatum veritatem, ſed ad ſignorum reverentiam legere voluerit*, *ſciat*, *non eorum eſſe*, *quorum titulis prænotantur*, *multa-*

(1) *Queſta Iſtoria*, dice il *Tillemont* [T. VIII. nella nota 10. ſopra *S. Efrem*] *la quale pare poco degna della gravità, e della ſincerità Criſtiana, non fa ſicuramente onore nè a quello che la riporta come una bella azione* [cioè a S. Gregorio Niſſeno] *nè a quello, a cui è attribuita*. E io direi piuttoſto, che queſta cenſura di due ſanti, e dottiſſimi uomini non fa grand' onore al Sig. *Tillemont*. Certo non ſembra nè riſpetto a queſti due inſigni dottori della Chieſa e Santi rinnomatiſſimi, nè modeſtia Criſtiana il pretendere, ch'egli fa, d'inſegnar loro ciò, che conveniſſe *alla gravità, e alla ſincerità Criſtiana*. So che di queſto fatto di *S. Efrem* ſi ride *Baſnage*, ma non mi par queſto un eſempio da eſſer ciecamente ſeguito. Almeno a me ſembra più ſicura coſa attenermi per queſto fatto al Card. *Baronio* [all' anno 377.], al *Gretſero* [*de jure prohib. libr. I. cap. 7.*], e ad altri parecchi dottiſſimi, e piiſſimi Autori della Cattolica Comunione, che l'hanno citato, e commendato.

(2) *Ep. X.*

(3) *Ep. VII.*

eaque his admixta vitiosa ; & grandis esse prudentiæ (la quale è di pochissimi) *aurum in luto quærere*. Cypriani *opuscula semper in manu teneat :* Athanasii *epistolas*, & Hilarii *libros inoffenso decurrat pede. Illorum tractatibus, illorum delectetur ingeniis, in quorum libris pietas fidei non vacillet*. Non era di altri sentimenti *Leonzio*; però parlando de' libri di *Mopsvesteno* gridava : *fugite vos, fugite a præruptis, & barathris longe fugite. Libros omni hæresi impiarum doctrinarum plenos fugite*. Il che vale per tutti gli altri libri di errori.

di Leonzio.

VI. Nel qual proposito da tacer non è, che certo Anacoreta *Teottisto* di nome fu severamente ripreso nel nono secolo, perchè leggesse, e presso di se ritenesse un empio libro, che diceasi opera di *Antonio* (1). Ma l'Anacoreta riconobbe il suo fallo, e promise, che non più avrebbelo, nè letto nè ritenuto : di che *Teodoro Studita* (2) gli diede lode, siccome appar dalla lettera, ch'egli scrisse al medesimo *Teottisto*. *Quinctum* (così ivi) *de libro, qui dicitur* Antonii, *quod dicas eum recipiendum, in quo sunt multa impia, & blasphema, sicut ipsi legentes cognovimus : & hoc, quoniam a te reiici confiteris, tamquam alienum ab Ecclesia Dei, neque illum amplius habiturum, neque lecturum, neque eos, qui tecum sunt, bene habet*.

di Teodoro Studita.

VII. A queste ed altre testimonianze de' Padri, che io tralascio, si aggiungan gli esempj, che nell'antica Chiesa ci han dati i novelli Convertiti. Di *S. Cipriano* scrive il suo Panegirista *S. Gregorio Nazianzeno* (3) che *magicos libros proponit : de imbecillitate perniciosi thesauri triumphum agit, amentiam prædicat, ingentem ex illis flammam excitat, diuturnamque imposturam, quæ ne uni quidem carnis flammæ opem adferre potuerat, igne absumit, & a dæmonibus secedit*. Anche di un Matematico, cioè di un Astrologo fatalista, il quale si ravvide, narra *S. Agostino* (4) al suo popolo, ch'egli avea seco recati i libri della diletta sua facoltà per dargli alle fiamme : *perierat ergo iste. Nunc quæsitus, inventus adductus est : portat secum codices incendendos, per quos fuerat incendendus, ut illis in ignem missis, ipse in refrigerium transeat*. Simil cosa del Mago *Teuda* racconta *S. Giovan. Damasceno* nella Storia di *Barlammo*, e di *Giosafatto* (5). Convertito costui alle moltiplicate preghiere di *S. Giosafatto* portossi subito alla spelonca, ove teneva i libri degl'incantesimi, *e come primizie di ogni scelleratezza, e Tesori di diabolici arcani*, dice il Santo, ne fece un incendio. *Boemero* (6) ci fa sapere, che questi eran *fatti privati*, non *legge pubblica Ecclesiastica*. La recondita, e rara osservazione, che è questa! Ma bisognava aggiungere, che fatti erano replicati in diversi secoli; fatti magnificati da' Padri, come segnal sicuro e necessario di verace conversione, fatti, de' quali *S. Agostino* richiamava l'origine dall'esempio de' primieri fedeli registrato col prezzo de' rei libri bruciati negli Atti Apo-

Confermato dalla pratica de' novelli Convertiti.

Lodata da medesimi Padri.

(1) Veggasi il *Baronio* all'anno 825.
(2) *Lib. II. ep. 167.*
(3) *Orat. XXX. in laud. S. Cypr.*
(4) *In Ps. LXI. sub fin.*
(5) *Cap. XXXII.*
(6) *§. 89.*

ftolici *propter gloriam Dei, ne tales etiam perditi desperarentur ab illo, qui novit quærere quod perierat*; e subito avrebbe imparato il *Boemero*, che l'incendio de' libri malvagi era dello spirito della Chiesa, eran effetti di sincera penitenza, era un tributo dovuto alla gloria di Dio. Almeno per tali riconosconlo i Padri lodatori di tali fatti, il che a noi basta, perchè col loro sentimento possiamo autorizzare le proibizioni, che la Chiesa *Romana* suol fare di tali libri.

CAPO VI.

La necessità di proibire i libri cattivi giustificata dalla pratica degli Ebrei, e delle stesse Nazioni idolatre:

Rigore degli Ebrei intorno i libri.

I. Resta in difesa delle *Romane* proibizioni de' libri, e della loro necessità una prova invincibile presa dalla pratica di tutte le Nazioni, e delle stesse Eretiche Sette. Di queste parleremo nel capo seguente. Per ora consideriamo l'uso delle varie Nazioni del Mondo. Nel che è dovere, che parlisi primieramente del popolo *Ebreo*: siccome quello, che era il popolo diletto di Dio, e figura del popolo Cristiano. Sappiamo adunque da *Michel Glica* (1), che cita *Eusebio*, come il Re *Ezechia* fece abbruciar certi libri, che a *Salomone* erano attribuiti per tema, che gli *Ebrei* non prendessero quinci occasione d'idolatrare. Ma ad intendere la cautela, con cui eglino procedevano in materia di libri, varrà anche più il considerare, come si regolavano negli stessi libri divini della Scrittura. A' Giovani, che non fossero giunti al trentesimo anno, dice *Girolamo* (2), o che almeno non avessero oltrepassati i venticinque anni, secondo che scrive il *Nazianzeno* (3), non permettevano di leggere il libro della *Genesi*, alcuni capi di *Ezechiele*, e la *Cantica*; del qual costume ancor *Origene* (4) rendeci testimonianza. Temevan essi alla pudicizia de' leggitori, *ne forte*, come notò l'Autore de' libri *de vita contemplativa* già attribuiti a *S. Prospero* (5), *hæc spiritualia secundum carnem adhuc carnales adciperent, nec virtutes cogitarent, quas mulieres illæ* (le nominate in que' luoghi) *significant, sed ipsas cogitando carnaliter deperirent*: però *consulto Juniores legere sunt illa prohibiti, quæ sicut spiritualiter adcepta vivificant, ita carnaliter intelligentibus ipsa carnalis intelligentia occasiones carnalis concupiscentiæ subministrat*, Ma se gli *Ebrei* anche co' libri della Santa Scrittura erano sì circospetti, che di alcuni di essi vietavan a' Giovani la lettura per timore, che contro i divini disegni non guastassero il coloro costume, qual rigore avranno eglino usato contro i libri che contrariassero la Religione?

Ateniesi bruciano i libri di Protagora.

II. Ciò che argomentando possiamo affermar degli *Ebrei*, gli Storici, ed altri Autori c' insegnano di altre Nazioni. Così degli *Ateniesi* abbiamo da

(1) 2. p. *Ann.*
(2) *Proœm. in Comm. ad Ezech.*
(3) *In Apolog.*
(4) *Hom. 1. in Cant.*
(5) *Lib. III. cap. 6.*

da *Lattanzio* (1), da *Minucio Felice* (2), e dal più antico *Cicerone* (3), che bruciarono pubblicamente i libri di *Protagora*. Lasciamo i due primi, e udiamo sol *Tullio*. Abderites *quidem* Protagoras .... *Sophiste, temporibus illis vel maximus, quum in principio libri sui sic posuisset* (de diis neque ut sint, neque ut non sint, habeo dicere) Atheniensium *jussu, urbe atque agro est exterminatus, librique ejus in concione combusti*. *Ex quo*, segue a dire quel grand' uomo, *equidem existimo tardiores ad hanc sententiam multos esse factos, quippe quum pœnam ne dubitatio quidem effugere potuisset*. E' ben vero, che questo fatto degli *Ateniesi* potrebbe da taluno considerarsi come ristretto alla punizione di un Ateo anche dubbio. Ma non mancano sicure prove, che generalmente le Nazioni idolatre ebber per massima di abolire i libri, che alla falsa lor Religione fossero ripugnanti. Non parlerò de' libri di *Epicuro*. e degli *Epicurei*, che il *Gretsero*, e 'l P. *Rainaudo* sull' autorità di *Cleomede* (4) dicono aboliti dagli antichi *Greci*. Ma veramente *Cleomede* sembra parlar della Setta *Epicurea*, e di chi ne approvava gli scritti, cioè i sentimenti, piuttosto che di alcuna sentenza data contro gli scritti medesimi. *Antiqui edicto exterminabant eos, & qui hanc sectam sequerentur, & qui talia scripta probassent*. Ma senza ciò un irrefragabile esempio ne abbiamo del Re della *Siria Antioco Epifane* nel primo sacro libro de' *Maccabei*. Quello barbaro Principe volendo distruggere l' *Ebraica* Religione mandò editti, che i sacri libri fosser bruciati, Gli *Ebrei* Apostati ubbidirono, *& libros legis* Dei *combusserunt, scindentes eos, & apud quemcumque inveniebantur libri Testamenti Domini .... secundum edictum Regis trucidabant eum* (5). Il che ancor *Giuseppe Ebreo* racconta dicendo (6): *abolebatur etiam ubicumque repertum esset, Sacrum Volumen aliquod, & ipsi, apud quos inventum esset, male peribant*.

Ordini di Antioco *contro le Sacre Scritture*.

III. Ma i *Romani* fino da' primi tempi mostrarono un simile zelo contro i libri non solo contrarj, ma ancora pericolosi alla dominante idolatria, e durarono in esso costanti. L' anno DXXXIX. di *Roma* essendosi in occasione della guerra *Cartaginese* introdotte nel rito sacro maniere pellegrine, e credute da' Padri superstiziose, *M. Atilio* Pretore fu incaricato dal Senato di provvedere a siffatto disordine; e vi provvide. Perocchè ad usar le parole di *Livio* (7), *is & in concione Senatus consultum recitavit, & edixit, ut quicumque libros vaticinos, precationesve, aut artem sacrificandi conscriptam haberet, eos libros omnes, litterasque ad se ante Kalendas Apriles deferret: neu quis in publico, secretove loco, novo, aut externo ritu sacrificaret*. Di quest' ordine, che altre volte in *Roma* fu rinnovato, fece menzione il Console *Postumio* ventisett' anni appresso nella bella parlata, che contro i Baccanali fece al popolo, e che dallo stesso *Livio* ci vien riportata (8). *Quoties*, diceva il Console, *hoc Patrum*

Romani quanto fossero risoluti di abolire i libri contrarj alla lor Religione.

(1) *De Ira cap.* 9.
(2) *In Octavio cap.* 8.
(3) *De Nat. Deor. lib.* 1.
(4) *Lib.* 11. *Cyclicor. Theorem*
(5) *Machab.* 1. 59. *seq.*
(6) *Lib.* XII. *Ant. Jud. cap.* 7.
(7) *Lib.* XXV. *n.* 1.
(8) *Lib.* XXXIX. *n.* 16.

avorumque ætate negocium est Magistratibus datum, *ut sacra externa fieri vetarent*, *Sacrificulos vatesque foro*, *circo*, *urbe prohiberent*, VATICINOS LIBROS CONQUIRERENT, COMBURERENTQUE? Ma nell' anno DLXXI. essendo Consoli *P. Cornelio*, e *M. Bebio* un più memorabile incendio di libri seguì in *Roma*, de' libri cioè, che eransi ritrovati di *Numa*. Ecco come narrilo il citato *Livio* (1). „ Septem *Latini* de jure Pontificio erant: „ septem *Græci* de disciplina sapientiæ, quæ illius ætatis esse potuit. „ Adjicit *Antias Valerius*, *Pythagoricos* fuisse: vulgatæ opinioni, qua „ creditur *Pythagoræ* auditorem fuisse *Numam*, mendacio probabili ad„ commodata fide. Primo ab amicis, qui in re præsenti fuerunt, libri „ lecti; mox pluribus legentibus quum vulgarentur, Q. *Petillius* Prætor „ urbanus, studiosus legendi eos libros a L. *Petillio* sumpsit, & erat fa„ miliaris usus, quod scribam eum Quæstor Q. *Petillius* in decuriam le„ gerat. Lectis rerum summis, quum animadvertisset pleraque dissol„ vendarum Religionum esse, L. *Petillio* dixit: *se se eos libros in ignem* „ *conjecturum esse*; *priusquam id faceret*, *se ei permittere*, *uti*, *si quod* „ *seu jus*, *seu auxilium se habere ad eos libros repetendos existimaret*, *ex*„ *periretur*: *id integra sua gratia eum facturum*. Scriba ad tribunos „ plebis adit; ab tribunis ad Senatum res est rejecta. Prætor se jusjuran„ dum dare paratum esse ajebat, libros eos legi, servarique non oporte„ re. Senatus censuit, *satis habendum*, *quod Prætor jusjurandum polli*„ *ceretur*, *libros primo quoque tempore in comitio cremandos esse*, *pretium* „ *pro libris*, *quantum Q.* Petillio *prætori*, *majorique parti tribunorum* „ *plebis videretur*, *Domino esse solvendum*. Id scriba non adcepit, libri „ in comitio, igne a victimariis facto, in conspectu populi cremati „ sunt (2). „ *Noluerunt enim*, soggiugne *Valerio Massimo* raccontando questo medesimo fatto, *prisci viri quidquam in hac adservari civitate*, *quo animi hominum a Deorum cultu avocarentur*.

Anche sotto gl' Imperadori.

IV. Lo stesso spirito durò in *Roma* sotto gl' Imperadori. Di *Augusto* scrive *Svetonio*: *Postquam vero Pontificatum Maximum*, *quem numquam vivo* Lepido *auferre sustinuerat*, *mortuo demum suscepit*, *quidquid fatidicorum librorum* Græci Latinique *generis*, *nullis vel parum idoneis auctoribus vulgo ferebatur*, *supra duo millia contracta undique cremavit*, *ac solos restituit* Sybillinos: *hos quoque delectu habito*, *condiditque duobus forulis auratis sub* Palatini Apollinis *basi*; e perchè questi per l' *antichità andavan perendo*, aggiugne *Dione*, che *Augusto incaricò i Pontefici di trascriverli di loro mano*, *acciocchè niuno altro li leggesse*. Più cose in questo genere avvennero sotto *Tiberio*. *Cremuzio Cordo* avea scritti gli Annali di *Augusto* con una libertà da antico *Romano*, e fralle altre cose parlando di *Cassio*, e di *Bruto* aveali chiamati gli *ultimi* de' *Romani*, come se dopo la coloro morte non avesse *Roma* avuto uomo degno di nome così glo-

(1) *Lib.* XL. *n.*29.

(2) Con qualche diversità e di tempo, e di altre circostanze raccontasi questo fatto da *Varrone* presso *Lattanzio lib.*1. *Instit. c.*22. e *S. Agostino lib.* VII. *de Civit. Dei cap.*34. *seg.* da *Plinio lib.* XIII. *hist. cap.*13., e da *Valerio Massimo lib.*1. *cap.*1. Ma ciò poco importa al nostro intendimento.

glorioso. Due perfidi adulatori di *Sejano* non mancarono tosto di accusarlo a *Tiberio*. Egli con una fermezza da vero *Romano* si difese presso l' Imperadore; ma ben vide che inutilmente. Il perchè tornatosene a casa si uccise di fame (1). Quanto a' libri, scrive *Tacito* (2), che *libros per Ædiles cremandos censuere Patres* (3). Non guari diverso da quel di *Cordo* fu il destino di *Tito Labieno*, che per la rabbiosa sua maldicenza era detto festevolmente *Rabieno*, e delle sue storie (4); *effectum est enim*, dice M. *Anneo Seneca* (5); *per inimicos, ut omnes ejus libri incenderentur*; il che non sofferendo quell' ardito *Romano*, il quale non avea ancor deposti gli spiriti *Pompejani*, per non sopravivere a tanto suo disonore, *in monumenta se majorum suorum ferri jussit, atque ita includi ..... non finivit tantum se ipse, sed etiam sepelivit*. Anche di certo *Scauro* Oratore di questi tempi narra *Seneca* (6), che *orationes septem edidit, quæ deinde Senatusconsulto combustæ sunt*. Nell' Impero di *Nerone* all' anno LXII. di Cristo *Fabricio Vejentone* incorse lo sdegno di Cesare, *quod multa, & probrosa in patres, & Sacerdotes composuisset iis libris, quibus nomen* codicillorum *dederat*, come racconta *Tacito* (7). L' Imperadore lo cacciò dall' *Italia*, *& libros exuri jussit*. Non lasciamo *Tacito* senza recarne ciò, ch'egli nella vita di *Agricola* narra essere avvenuto sotto *Diocleziano* ad *Aruleno Rustico*, e ad *Erennio Senecione*. *Legimus*, dic' egli, *quum* Aruleno Rustico Pætus Thrasea, *&* Herennio Senecioni Priscus Helvidius *laudati essent, capitale fuisse: neque in ipsos modo Auctores, sed in libros quoque eorum sævitum, delegato triumviris ministerio, ut monimenta clarissimorum ingeniorum in comitio, ac foro* (dov' erano già stati bruciati i libri di *Numa*) *urerentur*.

Digressione, in cui si cerca, a qual Magistrato appartenesse in Roma la condanna de' libri.

V. Ma prima di proceder più oltre siami permessa una non lunga digressione per esaminare un punto di *Romano* costume, cioè a qual Magistrato appartenesse presso i *Romani* la cura de' libri. Il *Morhofio* (8) seguito da *Cristiano Falstero* nelle sue *Questioni Romane* (9) fu di parere, che la censura de' libri si desse agli *Edili Curuli*, a' *Triumviri Capitali* l'esecuzione della loro condanna; anzi *Lucio Giovanni Scopa* presso il *Rosino* (10) insegnò, esservi stata legge in *Roma*, che niun *Romano* potesse intraprendere di scrivere qualunque opera, se dagli *Edili*, che doveano esaminarne l' ingegno, la capacità, il sapere, non ne avesse avuta licenza. Ma io credo doversi e tempi distinguere, e qualità di libri.

 Già

(1) Veggasi *Seneca nella Consolazione ad Marciam*.

(2) *Annal. lib.* IV. *n.*35.

(3) Rimasero tuttavia occultati, e sotto *Cajo Caligola*, il quale non altro amava più, che di distruggere le cose fatte da *Tiberio*, tornarono al pubblico per opera di *Marzia* figliuola dell'Autore. Ma a noi non son pervenuti, che alcuni frammenti presso *Seneca* nella *Suasoria* VII.

(4) Noi col ch. *Tiraboschi* abbiamo a' tempi di *Tiberio* posto l'affar di *Labieno*, comecchè il *Vossio de hist. lat. lib.* I. *cap.*24. mostrisi incerto, se ciò avvenisse sotto l' impero di *Augusto*, o sotto quel di *Tiberio*. Ma le crudeli maniere di *Tiberio*, e le tutte contrarie di *Augusto*, assai ci persuadono, che cosa fu questa de' tempi *Tiberiani*.

(5) *Proœm. lib.* V. *controv.*

(6) *Loc. cit.*

(7) *Lib* XIV. *Annal. num.*50.

(8) *Polyhist. T.* I. *lib* I. *cap.*6. §.5.

(9) *Lib.* II. *cap.*2. *quæst.*1.

(10) *Antiq. Rom. lib.* VII. *cap.*25.

Già noto è, che la cura de' libri *Sibillini* appartenne per ordine di *Tarquinio* a' *Duumviri*, che crebbero poi fino a dieci, e in fine a quindici. Onde *Tacito* (1) narra, che sotto *Tiberio* l'anno di Cristo XXXII. *relatum inde ad Patres a* Quinctiliano *Tribuno Plebei de libro* Sybillæ, *quem* Caninius Gallus *Quindecemvir recipi inter ceteros ejusdem vatis, & ea de re Senatus consultum postulaverat*; di che fu *Gallo* rimproverato dall' Imperadore, perchè di tal cosa avesse trattato in non pieno Senato innanzi di sentire il parere degli altri Quindecemviri. *Igitur* (conchiude *Tacito*) *tunc quoque notioni Quindecimvirum is liber subjicitur*. Cura degli Edili erano le Commedie. Siccome una delle Ispezioni loro erano gli spettacoli pubblici, così a loro apparteneva il giudicare delle Commedie, che doveansi rappresentare, anzi le comperavan essi, e faceanle poscia recitare. Di questo costume fanno testimonianza quasi tutte le Commedie di *Terenzio*, alle quali vanno innanzi tutti i nomi degli Edili, in tempo de' quali furono rappresentate. Anche agli Edili, e a' Triumviri Capitali appartenne già insieme colla cura de' luoghi sacri quella d'impedire le cirimonie forastiere, e però d'invigilare sopra i libri, che le contenessero. Però quando l'anno di *Roma* DXXXIX. come vedemmo, s'introdussero sacrifizj, e preci contro il patrio costume, osserva *Livio* (2), che furono *incusati graviter ab Senatu Ædiles, Triumvirique capitales, quod non prohiberent*. Ma questa cura passò poi al Pontefice Massimo, onde *Augusto* (di che dissopra si è detto) avendo preso il Massimo Pontificato bruciò tanti libri *fatidici*, che *Livio* avrebbe chiamati *Vaticinos*, com'eran quelli, che nell'accennato anno di *Roma* DXXXIX. *M. Atilio* Pretore per Senatusconsulto fecesi consegnare. Forse anche fu de' Censori l'esame de' libri; ma dalle cose, che *Tacito* ci raccontò de' libri di *Cordo*, di *Aruleno Rustico*, e di *Erennio Senecione*, e da ciò, che in fine di questo capo udiremo da *Arnobio*, par certo, che la condanna de' libri fosse dell'autorità del Senato, e che l'esecuzione ora fosse data agli Edili, ora a' Triumviri. *Libros* (di Cordo) PER ÆDILES *cremandos censuere Patres*: di quelli di *Aruleno* e di *Senecione*, *delegato* TRIUMVIRIS MINISTERIO, *ut .... urerentur*. Si confrontino queste due formole, e si vedrà, che se per confessione di *Morhofio* la seconda non dava a' Triumviri la condanna de' libri, ma la sola esecuzione della condanna, neppur la prima altro significa, che la esecuzione della condanna, non già, com'egli vuole col *Falstero*, la condanna medesima commessa agli Edili.

Furor de' Principi idolatri contro i libri de' Cristiani.

VI. Ripigliando già gli esempj datici da' *Romani* Imperadori di condannare i libri contrarj o alla falsa Religion loro, o all'Impero dobbiamo richiamare a memoria i ferali Editti di *Diocleziano* contro i Cristiani. In questi editti tra l'altre cose si ordinava, che i sacri libri della nostra Santissima Religione si consegnassero a' Magistrati, perche ne venissero bruciati (3). Quindi negli atti di *S. Filippo* Vescovo di *Adriano-*

(1) *Lib. VI. Annal. n. 12.*
(2) *Lib. XXV. n. 1.*
(3) *Euseb. Hist. Eccles. lib. VIII. cap. 2.*

nopoli pubblicati dal *Mabillone* (1) il Presidente *Basso* avendo intimato a quel Vescovo, che consegnasse le Scritture: *Scripturas etiam, per quas vel legitis vel docetis, obtutibus nostris ingerite*, e negando il S. Vescovo di darle, egli medesimo andò a cercarle, e trovatele portolle al foro, e quivi *igne supposito, adstantibus etiam peregrinis, civibusque collectis, scripturas omnes divinas in medium misit incendium*. Anche nelle gesle *purgationis Caciliani* presso il *Baluzio* (2) leggiamo che *Manuzio Felice Flamine*, supremo Magistrato, e Curator della Colonia de' *Cirtesi* ordinò a' Cristiani: *proferte Scripturas legis, & siquid aliud heic habetis, ut præcepto, & jussioni parere possitis*. Così ancora nella passione di *S. Felice* (3) *Magnilianus Curator dixit: libros deificos habetis?* Januarius *Presbyter respondit: habemus*. Magnilianus *dixit: date illos igni aduri*; e poi similmente al Vescovo *Felice* ripetea *Magniliano*: *da libros, vel membranas qualescumque penes te habes*. E perchè il Vescovo ripigliò franco: *habeo, sed non trado legem domini mei*, *Magniliano* soggiunse: *primum est, quod Imperatores jusserunt, quia nihil est, quod loqueris*. Un altro esempio siaci la parlata, che il Pretor *Daziano* fece al Martire *S. Vincenzo* (4)

> *Saltem latentes paginas,*
> *Librosque opertos detege,*
> *Quo secta pravum seminans*
> *Justis crematur ignibus.*

E a Dio piacesse, che tutti fossero stati costanti in rigettare siffatti comandamenti, siccome furon *Vincenzio*, e gli altri dianzi nominati. Ma deh! dirò con *Ottato Milevitano* (5) *quid commemorem laicos... quid ministros plurimos, quid diaconos... quid presbyteros? Ipsi apices, & principes omnium aliqui Episcopi, illis temporibus, ut damno æternæ vitæ, istius incertæ lucis moras brevissimas compararent, instrumenta divinæ legis impie tradiderunt*, e questi sono i *Traditori* tanto rinnomati nella Storia, massimamente de' *Donatisti*. Del resto tanto era il rigore nell' eseguire l' Imperiale editto contro i nostri libri, che ancor le *lettere salutatorie*, che si scrivevano i Vescovi, e che negli Archivj delle Chiese si conservavano, non isfuggiron l' incendio (6). Ma quello, che più ancora dimostra con quanta severità in ciò si procedesse da' Magistrati, è la pena capitale, che lor sovrastava, se nel ricercare, e nell' esigere da' Cristiani la consegna di tali libri avessero usata qualche condiscendenza. Una chiara riprova ne abbiamo presso *S. Agostino* (7). Certo *Secondo* erasi vantato, che comandatogli dal *Centurione*, e dal *Beneficiario*, di dar loro i Santi libri avea ricusato di ubbidire. Ma non voleaglisi prestar fede, perchè diceasi, come avrebbonlo eglino lasciato impunito senza esporsi essi medesimi all' ultimo lor danno? *quod illi au-*

(1) *Tom. IV. Analect. pag. 189.*
(2) *Miscell. Tom. II. p. 92.*
(3) *Ivi pag. 77. seg.*
(4) *Prudenzio hymno V. περὶ Στεφάνων.*
(5) *De schism. Donatist. lib. I. §. 13.*
(6) Vegganfi *Gesta purgat.* Felicis *Aptungeni* presso il *Baluzio Miscell. lib. II. p. 84.*
(7) *In Brevic. collation. cum Donat. c. 15.*

auditum, quomodo illo dimisso renunciare potuerint SINE SUO EXITIO *non adparet*. Il qual danno che veramente fosse la pena della testa, poco appresso dichiarasi ivi (1) più apertamente con queste parole: *Ordo, & Curator, & Centurio, & Beneficiarius* AD DISCRIMEN CAPITIS *pervenissent, qui secundum tradere nolentem impunitum dimissa prodebantur*.

fino a proporre di dar fuoco a certe opere di Cicerone credute favorevoli a' nostri dommi.

VII. Questa crudele persecuzione de' nostri libri passò tant' oltre, che quasi si stese ad abolire alcuni libri di *Cicerone* come quelli *de natura Deorum*. I Gentili vi leggevano nel disprezzo de' loro Dei un anticipato stabilimento de' nostri dommi contro il Politeismo, e le idolatriche superstizioni, il che solo se avesse considerato il *Warburton*, non avrebbe di quel grande oratore e Filosofo dell' antichità fatto un Ateo. Però infuriati com' erano contro il Cristianesimo volevano ad ogni modo, che il Senato *Romano* insieme co' nostri libri incendiasse questi di *Cicerone* per l' autorità di tant' uomo troppo fatali alla ridicola lor Religione. Tanto abbiamo da *Arnobio*, che intorno a tempi della persecuzione di *Dioclezia-no* (2) scrisse i suoi libri contro i Gentili. „ Adduci, dic' egli (3), hoc „ ut credamus, non possumus, immortalem illam, præstantissimamque „ naturam divisam esse per sexus, & esse partem unam mares, partem „ esse alteram fœminas. Quem quidem locum plene jam dudum homi- „ nes pectoris vivi, tam *Romanis* litteris explicavere, quam *Græcis*: „ & ante omnes *Tullius Romani* disertissimus generis, nullam veritus „ impietatis invidiam, ingenue, constanter & libere, quid super tali „ opinatione sentiret, pietate cum majore monstravit. A quo si res su- „ mere judicii veritate conscriptas, non verborum luculentias perge- „ retis, perorata esset & hæc caussa, nec secundas, ut dicitur, actio- „ nes nobis ab infantibus postularet. Sed quid aucupia verborum, splen- „ doremque sermonis peti ab hoc dicam, quum sciam esse non paucos, „ qui aversentur & fugiant libros de hoc ejus, nec in aurem velint ad- „ mittere lectionem opinionum suarum præsumpta vincentem? quumque „ alios audiam mussitare indignanter, & dicere: oportere statui per Se- „ natum, aboleantur ut hæc scripta, quibus Christiana Religio compro- „ betur, & vetustatis opprimatur auctoritas? Quinimmo si fiditis explo- „ ratum vos dicere quidquam de diis vestris, erroris convincite *Cicero-* „ *nem*, temeraria & impia dicta refellitote, redarguite, reproba- „ te (4). „

Argomento che da tutto ciò si trae a favor delle proibizioni nostre de' libri.

VIII. Già da quanto abbiamo fin quì veduto da varie nazioni, e dalla *Romana* massimamente dominatrice del mondo essersi praticato contro i libri contrarj alla Religione loro, al governo politico, alle leggi della lor società, argomentiamo a favore delle proibizioni de' libri tra noi Cattolici stabilite. Se tutte le Nazioni sono convenute in questo principio, che doveansi abolire i libri, che ripugnassero alla lor Religione, e al loro stato,

(1) *Ivi cap. XVII.*

(2) Veggasi *Giannalberto Fabricio de vet. Rel. Christ. pag. 224.*

(3) *Lib. III.*

(4) *Comprobate* leggeasi prima; ma *Crenio* nelle sue Animadversioni Filologiche, e Istoriche P. II. cap. I. §. 7. non male vi sostitui *reprobate*.

to, è dunque evidente, che niuna cosa esser può più pregiudiziale alla Religion dominante, quanto siffatti libri; dunque molto più è necessario togliere i libri contrarj alla Cattolica Religione, che è la sola Religion vera. Ma quì il *Boemero* (1) vuole, che gl' Inquisitori *Romani* riflettano, che *Arnobio* con molta forza riprese i *Romani* perchè alle fiamme dannassero i nostri libri. *Intercipere scripta, & publicatam velle submergere lectionem*, dicea quell' Apologista della Religion nostra (2), *non est Deos defendere, sed veritatis testificationem timere*, e altrove (3): *nostra quidem scripta cur ignibus meruerint? cur immaniter conventicula dirui? Verum*, ripiglia *Arnobio*, *ita se res habet; ut quoniam plurimum gladiis & potestate valetis ferri, anteire vos etiam veritatis scientia judicetis*. Ecco, dice quì *Boemero*, che *praxim hanc pessimam* di abolire i libri *peperit* falsæ Religionis dominatus, *aliis religionibus, immo ipsi veritati bellum cruentum indicens, & ferro flammisque diversa sentientes opprimens, quem genium utinam* Romanæ *Ecclesiæ proceres haud adsumpsissent, haud probassent!* Ciò è questo gran Giureconsulto del Protestantismo non sa nella condotta de' Pagani distinguer due cose troppo diverse. Altro è giudicare generalmente, che i libri dannosi alla Religione, e nocevoli al buon costume vadano tolti; altro è applicar questa regola generale a certi libri particolari. Nè *Arnobio*, nè altro Scrittore antico Cristiano rimproverò mai come fallo a' Gentili, che stimassero generalmente doversi distruggere i libri, da'quali ne traesse pregiudizio la Società, la Religione, il buon costume. E come avrebbono i Padri potuto agl' idolatri mettere a reato questo general giudizio, che sapevano confermato dalla pratica de' medesimi Apostoli, e che lo stesso natural diritto, il quale domanda, che la Religione principalmente, e la buona costumatezza nelle Società si conservi, vuole, ed esige? Quello, in che riprensibili erano i Gentili, e di che accusati furon da' Padri, è, che adattassero in pratica questo vero, e sano principio ad abolir con tutta la forza armata della civil podestà libri, che erano d' incorrotta dottrina, favorivano la sola verace Religione, e istruivano nella pietà, e nelle sode virtù. Or applichi un poco il *Boemero*, se può dirittamente, alle *Romane* proibizioni de' cattivi libri, e spezialmente de' libri degl' increduli, degli eretici, e de' falsi politici le querele de' Padri. E in che errano mai i *Romani* Inquisitori? Forse in quel generale principio, che regolava nell' abolizione de' libri Cristiani i Gentili? Nò; che come ho detto, quel principio è certo, è sano, è conforme alla diritta ragione. Forse nell' applicazione? Ma l' errore nell' applicazione di quel principio non è degl' Inquisitori *Romani*, ma degl' increduli, degli Eretici, de' falsi politici, i quali non vogliono riconoscere per contagiosi i loro libri come contrarj o al Cristianesimo, o al Cattolicismo, che solo ha i caratteri sicuri, ed infallibili di essere Religione divina. Illustri questa risposta un bel detto di *Arriano*, il quale secondo la dottrina di *Epitteto* così ragiona (4): *Communes notitiæ omnibus*

che si mostrano non contraddette da' Padri.

(1) §.8.
(2) *Lib.* III. *adv. gent.*
(3) *Lib.* IV.
(4) *Lib.* I. *sermon. cap.* 22.

bus hominibus sunt insitæ, quarum una alteri repugnare non solet. Quis enim nostrum non sentit, bonum esse utile & desiderabile, ac omnibus studiis id procurandum, atque consectandum esse? Quis nostrum animo non sic est adfectus, ut non opinetur id quod justum sit, esse quoque honestum, & decorum? Unde igitur contentiones exsistunt, & pugnæ? Ex applicatione nimirum primarum notitiarum, si adhibeantur rebus singulis .... Atque hæc est discordiæ inter Judæos, Syros, Ægyptios, Romanos *caussa ..... Quid igitur est institui, & erudiri? Discere naturales notitias adcommodare singularibus rebus convenienter ipsi naturæ.*

CAPO VII.

Le nostre proibizioni de' libri sono autorizzate dalla pratica degli Eretici e antichi, e moderni.

Ariani bruciano i libri de' Cattolici.

I. PRomettemmo dissopra di confermare colla pratica, che gli eretici hanno tenuta, il costume Cattolico di proibire i libri dannosi. Eccoci a mantener la parola. Gli *Ariani* (per cominciare da questi) niente più ebbero a cuore, che di bruciare i libri de' Cattolici. Lo attesta di *Giorgio Cappadoce* falso Patriarca di *Alessandria S. Atanazi* (1). Veggiamo lo stesso nel barbaro editto del Re de' *Vandali Unnerico* (2). Indispettito questo Principe fierissimo *Ariano* degli editti Imperiali contro i libri degli *Ariani* volle vendicar la sua setta condannando egli pure al fuoco i libri de' Cattolici. *Deinde* (dic' egli de' Nostri) *codices universos Sacerdotum, quos persequebantur, præceperant ignibus tradi. Quod de libris hujusmodi, quibus sibi nominis illius* (degli *Omousiani*) *errorem persuasit iniquitas, præcipimus faciendum*. Ma in ciò si segnalarono anche più gl' *Iconoclasti* degni precursori de' Protestanti moderni. Il furore, che gli spingeva a maltrattare le sacre Immagini, e i loro veneratori, portavali similmente ad abolire i libri, che ne trattassero (3) si e per modo, che si *repertus quis fuerit*, scrivea *Teodoro Studita* al Patriarca di *Gerusalemme* (4), *imaginem occultasse*, AUT LIBRUM, *qui ea de re tractet, rapitur e vestigio, verberatur, & dira alia omnia perpetitur*. Sino a 30. volumi, che difendevano il culto delle Immagini Sante, furono dati al fuoco nella sola Città de' *Focesi*, come nel secondo Concilio *Niceno* testificò (5) *Lione* lor Vescovo. Peggio, ancora peggio. Non potendo l' empio Imperadore *Leone Isaurico* trarre a' suoi voleri, e rendere Iconoclasti dodici egregj uomini, i quali viveano insieme sotto la cura di un eccellentissimo Personaggio in un palazzo poco lungi dalla Basilica di *S. Sofia* fabbricato dagli antichi Imperadori Cristiani fece intorno al Palazzo accender gran fuoco, e feceli perire con una magnifica librerla di 33000. Codici (6).

Così ancora gl' Iconoclasti.

IL

(1) *Epist. ad Orthod. de persequut. excit.* n.27.

(2) *Victor. Vit. lib. 1. de persequut. Vand.*

(3) Veggasi *Teodoro Studita ep. ad Patriarch. Alex.* presso il *Baronio ad ann.* 817.

(4) Baron. *loc. cit. n.* 31.

(5) *Act. v.*

(6) *Cedreno*, e *Costantino Manasse* negli Annali.

II. Questi sono gli esempj, che i Protestanti moderni hanno seguiti riguardo a' nostri libri. Chi non sa l'inverecondo strapazzo, che da' *Luterani* fu fatto della Bolla di *Leon* X. contro gli errori del loro capo? e come *Lutero* per vendicarsene nel MDXX. gittasse al fuoco in *Wittemberga* il corpo del diritto Canonico, accompagnando questa impudenza con queste ancor più impudenti parole: *quia tu impie liber conturbasti Sanctum Domini, ideo te comburet ignis æternus: sicut fecerunt mihi, sic feci eis, inquit* Sampson? Bisogna peraltro confessare, che *Enningo Goeden*, e *Girolamo Schurffio* Dottori di *Wittemberga*, benchè partigiani di *Lutero*, forte si opposero a questo attentato; di che n'ebbe *Lutero* tanto dispetto, che si partì di colà, nè mai si lasciò persuadere di ritornarci. Anche certi Protestanti moderni più equi hanno in ciò altamente disapprovato il loro Maestro, come il *Ludevvig*. Ma è pur vero, che altri di essi hanno a *Lutero* data ragione, è 'l *Kippingio* tra gli altri nell' Apologia, che pubblicò ad *Elmstad* per quell' Eresiarca. Dopo ciò non sarà maraviglia, che fino dal MDXVIII. si fossero gli Studenti Luterani segnalati dando fuoco alle Tesi di certo *Tetzel*, delle quali ne bruciarono da 800. circa esemplari (1). Gli *Anabattisti* non fecero di meno a *Munster*, dappoichè occuparono quella città. Racconta lo *Sleidano* (2), che *Giovanni Matteo* Capo della Setta *mandabat, ne quis ullum deinceps librum haberet, aut sibi servaret, præter sacra Biblia; reliquos omnes in publicum deferri jussit, & aboleri. Hoc se mandatum divinitus accepisse dicebat. Itaque magno numero libri comportati, flamma fuerunt omnes absumpti. E i Calvinisti* furono più indulgenti? In uno de' loro Sinodi (3) decretarono pure: *typographi, bibliopolæ, Pictores, & generaliter omnes fideles* (cioè i Calvinisti) *& præcipue illi, qui onus aliquod in Ecclesia habuerunt, admonebuntur, ut nihil in arte sua, quod superstitionem Ecclesiæ* Romanæ *introducat, efficiant*. Quindi in *Inghilterra* con quanta severità furono proibiti sotto il Regno di *Lisabetta* i libri de' Cattolici? E perchè i Cattolici se ne dolevano, sentasi ciò, che *Witackero* nella risposta alla quinta ragione del Martire *Edmondo Campiano* ebbe coraggio di rimproverarci: *dolemus, a vobis ea scribi, quæ necessario prohibenda sunt; nisi enim & Rempublicam seditione turbari, & Ecclesiam hæresi laborare, & mentes hominum nefariis opinionibus imbui pati vellemus, libros vestros ab omni aditu propellere oportebat. Nam si Magistratus cavere diligenter solet, ne qua pestis contagio in suam civitatem aliunde inferatur, multo quidem magis providendum est, ne libri pestilentes, & perniciosi, e quibus homines illitterati mortiferos errores hauriunt, palam in foro volitare possint*.

e su loro esempj i Protestanti.

III. Per altro conviene a' Protestanti fare una giustizia. Gli uni non hanno più de' nostri risparmiati i libri dell' altre sette eretiche da lor discordanti. *Gaspero Redecker Luterano* Predicante a *Leenberg* nella *Silesia*

de' quali gli uni non hanno neppur risparmiati i libri degli altri Settarj. Così han fatto i Luterani.

 stam-

(1) Veggasi il *Gretsero* nel supplemento a' suoi libri *de' jure prohib. libros P.* 1. *c.* 10.

(2) *Lib.* 10.

(3) Presso lo *Schultingio lib.* IX. *Anacris. pag.* 31.

stampò a *Wittemberga* nel MDLVI. un libretto Tedesco col titolo d' *Istruzione, se il Magistrato civile debba permettere, che i libri de' Settarj girino liberamente, e impunemente, o non anzi sia obbligato per ufizio a sterminarli?* e in esso prova, che i Magistrati sono tenuti ad abolire i libri de' *Papisti*, degli *Anabattisti*, de' *Sacramentarj*, e di tutti gli altri, che non fossero *Luterani* (1). In fatti con ogni studio si opposero a' libri de' *Sacramentarj*, onde lasciando altre cose, che su questo argomento riporta il *Gretsero* (2), l'anno MDXCII. ne' Comizj di *Sassonia* domandarono i *Luterani* dall' *Amministratore*, *ut famosos* Sacramentariorum *libellos prohibeat, & in auctores debitis suppliciis animadvertat*, come narra l' *Ospiniano* (3). Gran pericolo pur corsero per parte de' *Luterani* nella *Sassonia*, e nella *Misnia* i libri d' *Illirico*; di che egli si dolse in una minacciosa lettera all' Elettore. Nell' adunanza nel MDLXXVI. tenuta a *Torga* a' più parve *consultissimum, ut scripta* Philippi (Melantone) *tamquam suspecta, brevia, fucata, & cothurnata ex Ecclesia exterminentur* (4). Ma basti in tal proposito citar la risposta, che diedero i *Luterani* a' *Calvinisti*, i quali si lamentavano, ch' eglino proibissero i libri loro, e quelli degli *Zuingliani* (5): *Jam quod conqueruntur aliquibus in locis, libris* Zuinglianorum, & Calvinistarum *locum datum non esse, vel* Theodosii, Valentiniani, & Marciani *piissimorum Imperatorum exempla, qui ne quis* Nestorii, Eutychetis, & Apollinistarum *libros describeret, aut legeret, edixerunt.... nostrorum Principum pia mandata excusant*.

Così i Calvinisti

IV. Non minore zelo mostrarono i *Calvinisti* contro i libri de' *Luterani*, onde ne' citati Comizj di *Sassonia* del MDXCII. a *Crellio Calvinista* fu obbiettato, che *Biblia, & Catechismum* Lutheri, *ejusque sectarum prohibuit, & perdidit, & scripta Calviniana in eorum locum introduxit*; e alcuni anni prima *Girolamo Zanchi Calvinista* avea procurato, che fosse ad *Argentina* soppresso il libro del *Luterano Heshusio della Cena del Signore*. Ma generalmente parlando con che cura non sonosi eglino studiati di rimovere dalle false lor Chiese qualunque libro di contraria dottrina! Nel primo lor pseudosinodo di *Dordrecht* troviamo stabilito l'anno MDLXXIV., che *ad isterpare la falsa dottrina, e gli errori, che per la lezione de' libri eretici crescono a dismisura, si usassero i mezzi seguenti. Primamente i Ministri esorteranno il popolo, che i non fondati non leggano i libri eretici, ma con parcità, e di rado indicheranno i nomi di tali libri. Secondariamente i libraj saranno avvisati da' Ministri di non istampare, ne vendere siffatti libri. In terzo luogo i Ministri visitando le case de' membri della Comunità osserveranno diligentemente, se ci si trovi verun libro dannevole, per ammonirli di togliere tai libri*. Quattr' anni appresso in un altro lor Conciliabolo di *Fiandra* (6) aggiunsero, che *niuno potesse stampare alcun libro o suo, o d' altri, se trattasse di Religione, o degli articoli di fede, se prima*

(1) Può di questo libro vedersi il *Gretsero* nell' *Epimetro, o Auttorio ad opus de libris noxiis probibendis cap. 1.*

(2) *Ivi cap. 2.*

(3) *In histor. Sacram. p. 11.*

(4) *Gretser. loc. cit. cap 3.*

(5) *In refutat. orthod. consens. pag. 14.*

(6) *Cap. 54.*

ma esaminato ed approvato non fosse da' Ministri, *o da' Professori di Teologia Calvinistica*. Possiamo a questi esempj aggiugnerne altri di altre opere di particolari Settarj condannate ora da altre Sette, ora da quelli della Setta medesima, di cui erano quegli Autori. Che non fece *Lutero* contro gli epigrammi di *Simone Lemnio*, solo perchè avea lodato l'Arcivescovo *Alberto*, ed avea coloriti i costumi de' *Luterani* più vivamente, ch' egli non avrebbe voluto (1)? Leggasi se si può senza risa la furiosa lettera, che l'Eresiarca scrisse su ciò a' *fratelli*, *e alle sorelle di* Wittem*berga*. *Calvino* fece similmente bruciare a *Ginevra*, e altrove l'opera di *Michele Serveto de Trinitatis erroribus* della seconda edizione del MDLIII. (2). Passaron più oltre i *Basileesi*, e fatte disotterrare le ossa di *David Giorgio Ollandese* Eresiarcha ordinarono, che insieme co' libri di lui fossero incenerate. Se ne può vedere la Storia in un libretto a *Basilea* stessa pubblicato nel MDLIX. col titolo, Davidis Georgii Holandi *Hæresiarchæ vita & doctrina* &c. (3). Poco mancò, che a *Basilea* non fossero ancora dati alle fiamme i libri di *Carlostadio*, come narra *Lutero* in una lettera all' Arcivescovo di *Spalatro*, e due Stampatori, che gli aveano impressi, vi furono carcerati. Più notabile è ciò, che *Genebrardo* racconta nella sua Cronologia. *Quum* Andreas Zebedeus, *&* Johannes Angelus *Ministri* Zwingliani, *ille* Nyonis, *hic* Bursini *oppidorum* Bernatensium, *publice in suis concionibus*, *& privatis colloquiis de hæresi notarent* Johannem Calvinum, *ipse cum suis quibusdam discipulis* Bernam *profectus anno* MDLIV. *mense Novembri in eos actionem calumniarum intendit : illi contra collectos ex ejus libris* Latinis *&* Gallicis *articulos* XV. *de prædestinatione*, *& reprobatione hæreticos esse*, *pœna incendii docendum suscipiunt* .... *Itaque Senatusconsulto* Bernensi *cautum est anno* MDLV. *tertio nonas Aprilis*, *ne* Genevenses *libros*, *quibus hujusmodi articuli continerentur* (*qualis est* Institutio Calvini) *deinceps ederent*, *aut etiam venderent*, *utque formula solius Catechismi* Bernensis *retineretur*, *repudiato* Genevensi. Seguirono anche nel passato secolo i Protestanti a punire col fuoco alcuni libri perniciosi. Ne darò pochi esempj. Cominciamo dal libro di *Corrado Vorstio* de *Deo*. *Jacopo* I. Re d' *Inghilterra* nel MDCXI. lo fece bruciare in *Londra*, a *Oxford*, e a *Cambrige*; su di che *Matteo Slado* l'anno seguente pubblicò ad *Amsterdam disceptationem de blasphemiis*, *hæresibus*, *& atheismis a* Jacobo Angliæ *Rege in* Vorstii de Deo *tractatu nigro theta notatis* (4). Ma più ancora del libro di *Vorstio* noto è l' infame discorso politico tra un Poligamo, ed un Monogamo, in cui *Giovanni Lysero* sotto il mentito nome di *Aletofilo Tedesco* pretese di stabilire la pluralità simultanea delle mogli. Il Re di *Danimarca* con editto del MDCLXXVII. condannò il libro ad esser bruciato per man di boja, e l'Autore ad esilio perpetuo dal Regno sotto pena dell' ultimo supplicio, se mai osato avesse di farvi ritorno. Questo infe-

Così altri.

 lice

(1) Leggasi Gretsero nel citato *Epimetro cap.7.*

(2) Simon *Biblioth. Critiq. T.1. pag.36.*

(3) Consultisi anche il *Gretsero lib.1. de jure & more prohibendi libros malos cap.24.*

(4) Bayle, *Diction. v. Vorstius* : Wood *Athen. oxoniens. vol.1. p.397.* Moller *Cimbr. litter. T.11. p.947. seq.*

lice Scrittore passò nella *Svezia*, e avendovi nel MDCLXXIX. ristampato quel libro sotto nome di *Gottlieb* WHARMUND con pochissime mutazioni, si trovò a *Stokolm* in pericolo di esser messo in pezzi da quelle donne infuriate, se il Magistrato non avessselo provvidamente sottratto alla coloro ira col carcerarlo. Fu ivi detenuto per qualche tempo, finchè lo stesso anno MDCLXXIX. a' 14. di Luglio fu esiliato dal Regno dopo essergli anche ivi stato in sua presenza per man del carnefice lacerato, e bruciato quel suo detestabil discorso (1). Al fuoco fu pur dannato in *Inghilterra* il secondo tomo dell' opera *Athenæ Oxonienses di Antonio Wood* stampato a *Londra* nel 1692.; credesi perchè vi era malconcio il Conte *Eduardo* di *Clarendon*. Altri tuttavia scrivono, che non tutto il tomo, ma que' soli fogli, ne' quali parlava l' Autore di questo Conte, abbiano incorsa tal pena (2). Per altro più importante, e verace titolo nel MDCXC. era già stato ad *Oxford* punito con simil gastigo il reo libro di *Arturo* BURY *The Naked Gospel* nel quale sul pretesto di esporre, quale sia stato il Vangelo predicato da Cristo, e dagli Apostoli, e le mutazioni, che gli furon fatte dappoi, atterrava i principali dogmi della Religion Cristiana. Per la qual cosa non sol l' Accademia di *Oxford* in quell' anno, in cui l' opera era uscita a *Londra*, ne condannò con un dottrinale giudizio alcune proposizioni *come empie, ed eretiche*, ma il libro medesimo fu ivi coll'infamia, che meritava, incenerato dal Carnefice (3).

Argomento ad hominem contro i Protestanti a favore delle proibizioni de' libri tra noi usitate.

V. Dopo questi esempj, che i Protestanti ci han dati di abolire i libri da lor creduti dannosi alla Religione, e allo Stato, vorrei sapere con qual coraggio possan riprendere noi Cattolici, se proibiamo i loro libri, ed altri contrarj alla nostra veracissima Religione. Le ragioni, che abbiamo udite recarcisi da *Witackero*, e da' falsi Sinodi de' *Calvinisti* di questo loro contegno, non militano a molto maggior equità per noi, che siamo soli nella vera Chiesa di Gesù Cristo? Ma tacer non posso le tre cagioni, per le quali il Predicante RADECHERO in quel suo libretto poc' anzi ricordato cercò di giustificare il Magistrato di *Leenberg* perchè avesse confiscati parecchi libri degli *Anabattisti*, degli *Schwenckfeldiani*, de' *Sacramentarj* &c. La prima è, *perchè*, dic' egli *se si lasciano impunemente girare i libri de' Settarj, opprimon tosto, e spengono la sana, ed incorrotta dottrina*. La seconda: *perchè l' ufizio de' Magistrati esige non solo, ch' ei condanni alle forche i ladri, alla ruota gli assassini, ma ancora che vieti la falsa e perversa dottrina, qual è quella di Schwenckfeld, degli* Anabattisti, *e de'* Sacramentarj, *e punisca i contumaci; il che far non potrebbe senza proscrivere, e tor di mezzo i cattivi libri*. La terza: *che siccome a' Magistrati appartien per ufizio il punire qualunque discorso, e trama, che conducesse a sedizione; così è obbligato a rimuovere con gran cura qualunque libro o carta, donde venisse ingiuria a Dio, e disonore alla vera dottrina*

(1) Veggasi *Jugler* nella *Bibliotec. histor. litter.* T. III. pag. 1858.

(2) Consultisi lo stesso *Jugler* Tom. II. p. 1229. seq.

(3) Può di questo libro leggersi *Giangiorgio* WALCHIO nella *Biblioteca Teologica* T. II. p. 983.

na, e a' Sagramenti, acciocche scandalo e rovina non ne segua de' semplici. Io non accorderò al Predicante, che ciò sia ufizio del Magistrato politico; ma dirò bene, che queste sue ragioni han tutta la forza di persuadere, che in ogni ben regolata società esserci dee un tribunale, che vegli su' libri dannevoli, e li proibisca. Ma io vorrei impertanto (e credo di esigerlo con ragione) che i Protestanti riguardassero con occhio più equo le proibizioni *Romane* siccome fondate ne' principj stessi, con che eglino pretendono di giustificare le loro, e di più avvalorate dalla qualità della Religion nostra, che essendo la sola vera, e divina domanda da noi uno zelo anche più vivo, e più forte per tener lungi da' popoli que' libri, che l' oltraggino, la danneggino, la screditino. Molto più ciò vorrei da certi inconsiderati Cattolici, che si offendono di tante proibizioni. Abbiamo noi ad avere minor premura di mantener salda, ed incontaminata la Religion nostra, che non hanno i Settarj di difendere, e preservare da danno i dogmi delle false lor sette?

CAPO ULTIMO.

Si risponde alle ragioni, che i Protestanti, e i moderni Filosofi oppongono alle proibizioni de' libri.

Argomento del Capo

I. Parrebbe omai sorprendente cosa, che contro la necessità di una pratica, quale si è quella di proibire i libri dannosi, fondata su' diritti della Religione, comprovata dal danno de' leggitori, autorizzata dall' uso non pur della Chiesa di tutti i secoli, ma ancora di tutti i popoli, e di tutte le sette, potessero armarsi sottigliezze, sofisticherie, declamazioni. Ma l' errore, l' eresia, l' incredulità non hanno misure. Quindi e Protestanti, e moderni Filosofi fanno a gara per iscreditare proibizioni, che tanto più son odiose loro, quanto più le temono già sovrastanti a' lor medesimi libri. Noi udiremo con pazienza in questo capo le lor querele, e cercheremo di ribatterle con forza, e con chiarezza. Se non guadagneremo costoro al partito della verità, non perciò vana sarà del tutto la nostra fatica: l' insussistenza de' loro lamenti ben dimostrata preserverà altri dal cadere in inganno. A due capi posson ridursi tutte le opposizioni de' liberi pensatori, e degli eretici contro i divieti de' libri, alla loro inutilità, e al danno di che sono. Opposizion l' una, e l' altra falsa, ingiusta, ridicola.

risponderr alle obbiezioni altre prese

dalla inutilità delle proibizioni

II. Proponghiamo subito la prima con tutta la forza, che han preteso di darle lo *Schelhornio* Protestante di *Memminga* (1), e *Boemero* (2). Dicon eglino adunque, che le condanne de' libri sogliono anzi far sì, che con maggiore avidità si cerchino, e si leggano i libri vietati, o come sopra *Tacito* osservava *Amelot* de la *Houssaje* (3), *bruciare i libri è un accendere la curiosità di leggerli; dove il lasciar correre è un disgustarne quelli, che li leggono, e torre il prurito di leggerli a quelli, che non gli hanno let-*

(1) *Amanit. litterar. Tom.* VIII. *p.* 372.
(2) §. 75. e 87.
(3) *In Tacit. lib.* XVI. *c.* 35. *p.* 268.

letti. Nel che corre un celebre detto di *Egidio* MENAGIO (1): *proibitemi, che farò letto*. In fatti come in altra opera si legge (2), essendosi con la *Mothe-le-Vayer* querelato un librajo del poco spaccio, che avea un libro di lui, e avendolo pregato a dargliene qualche altro di maggior corso, l' Autore gli disse, che non si prendesse pensiero; si maneggerebbe egli, acciocchè dalla Corte si proibisse il suo libro, e questa proibizione farebbe, che se ne vendessero quante copie ne rimanevano: e così fu. La Corte lo proibì, e d' allora tanta fu la turba de' compratori, che al librajo convenne ristamparlo. Però consultato *Conringio*, se fosse spediente di bruciare l'opera, che l' Ambasciador di *Svezia Gioacchino* di *Transeo* sotto il finto nome d' *Ippolito a Lapide* avea messo in luce col titolo d' *Interessi de' Principi di Alemagna*, rispose (3): *nescio quidem, an sit consultum. Quid enim eo profeceris? Num possit ita liber ille manibus excuti? Nescis, quam late spargantur favillæ combustorum librorum? dissimulata, & neglecta quasi sponte tandem intereunt, quæ si fodias, ingentem in flammam tandem erumpunt*. Cade a questo proposito un espressione di *Tacito*, il quale narrando, che *Nerone libros exuri jussit di Fabricio Vejentone* soggiugne (4), *conquisitos, lectitatosque, donec cum periculo parabantur: mox licentia habendi oblivionem adtulit*. Or se col proibire i libri non ottiensi il fine, che è di abolirli, anzi si corre pericolo di dare ad essi un corso più spedito, e più universale, qual cosa più inutile di tali proibizioni? Ma questo discorso potrebbe forse in ragion di politica meritar riflessione, trattandosi di un qualche libello satirico, di un progetto nocevole ad uno Stato, di aneddoti, che pubblicassero ciò, che fosse interesse di alcuna Corte di tener sepellito, e di somiglianti libri. Può ancora tale discorso aver qualche forza, se la proibizione facciasi da un Principe secolare. Un Principe secolare per quantunque possente sia, difficilmente otterrà, che le proibizioni da lui fatte di alcuni libri passino ad altri Stati, e sieno osservate; anzi molte volte avviene, che i Principi confinanti credano loro interesse, che i libri vietati in un Regno si riproducano ne' loro dominj. Ma cade tutto questo ragionamento, se le proibizioni vengano dalla legittima Ecclesiastica Podestà. Non si nega pertuttociò, che ancora tali proibizioni non sieno da molti disprezzate, e che pure da queste si prenda assai volte motivo di spargere i vietati libri con maggiore impegno. *Nitimur in vetitum*. Chi non lo sà? Ma però debbono elle riguardarsi siccome inutili? Mai nò. E' accaduto non una volta, che appiccandosi uno per ladronecci, altri ladri meschiati tra la turba degli spettatori rubbassero con maravigliosa disinvoltura, e temerità. Perciò si dirà mai da saggio uomo, che inutile sia l' atterrire di quando in quando i malfattori con qualche solenne giustizia? Nò. Quantunque alcuni sieno di sì dura fronte, che col palco avanti gli occhi non temano di commettere un delitto, che veggono punirsi colla morte, val nondimeno una sì severa punizione a rallegrare i buoni, a contenere molti malvagi, e a fare

(1) *Menagian. Tom.* IV. *p.* 93.
(2) *Carpentariana pag.* 337.
(3) *Conring. epist. pag.* 32.
(4) *Annal. lib.* XIV.

fare, che que' medesimi, i quali sono di più perduta coscienza, non commettano tali eccessi se non se con rimorso, e con qualche paura. Tanto pur dicasi delle condanne, che fa la Chiesa de' libri. I buoni le guardano con tutto il rispetto, che meritano, ne per cosa del mondo non che per leggerissima curiosità si lascerebbono indurre a leggere un libro, che sappiano esser dalla Chiesa dannato. Gioiscono ancora, massimamente se sieno libri, ch' eglino gia consideravano come infetti, e si rassodano nella veramente sana dottrina. Altri più franchi, ma pure uomini di non ispenta fede, e di qualche coscienza borbotteranno, se vuolsi, contro siffatte proibizioni; ma però le rispetteranno. In somma dice qui egregiamente il Cardinale *Pallavicini* (1). „ Minore è il numero de' peccati ne' luoghi, dove oltre a quella lezione, ch' è conosciuta per nociva, o per oziosa, e però vietata per legge della natura, è anche peccato generalmente per ecclesiastico statuto la lezione de' perniziosi libri, che dov' ella non è peccato. Imperocche più e maggiori peccati si schifano, mentre innumerabili persone per ubbidienza rattenendosi dal leggerli restano libere dal male, in cui le trarrebbe impensatamente una tal lezione, che quelli, i quali si commettono, perche alcuni vinti dalla curiosità frangono il divieto. Ne riesce bastante in pratica il rimetter ciò alla coscienza di ciascuno, il qual consideri, se uu tal libro il ponga in lubrico di caduta, onde sia in obbligazione di non usarlo. Questo pericolo mal si conosce se non tardi, ed a prova. Di molti libri a molti non è nota la contenenza prima della lezione. Oltre a ciò, troppa è la fidanza, che ha l' uomo sì del suo sapere, sì del suo potere. Ciascuno si persuade, che da niun seduttore sarà ingannato, da niun vischio sarà impaniato. L' istorie, che raccontano ciò che una volta fu, e le favole, che rappresentano ciò che molte volte suol essere, son piene d'esempj, i quali insegnano, quanta in ciò sia la persunzione degli uomini prima del fatto, quanta la debolezza nel fatto. „ Passiamo a' discoli, agli scandalosi, a' libertini, in una parola a' cattivi, che di ordinario sono la maggior parte. Altri di costoro se ne indispettiranno, è vero, e seguiranno a promovere la lettura di tali libri; altri se ne invoglieranno per certa naturale curiosità, che in essi non trova da pietà e Religione ostacolo, e ritegno; ma molti di costoro sentiranno lor malgrado almen qualche volta nel farlo scrupoli, rimorsi, inquietudini, e se non altro, da' buoni si troveranno riguardati come persone, che portin con seco il contagio; il che dovrà sempre tenerli con grande amarezza in sulle difese, e talora in freno. Ma il raffermare i buoni, il preservare gl' indifferenti, il pungere, e 'l rendere e odiosi, e guardinghi gli stessi malvagj è egli presso chi pure abbia spirito di Religione un sì picciol vantaggio, che possano con verità tenersi per inutili le proibizioni de' libri, perche siaci tutta l' apparenza, che a molti sia quindi per nascere curiosità di leggerli?

III. Vengasi ora a' danni, che dicono gli Avversarj venire grandissimi

Altre prese da' danni, che dalle proibizioni ven-

(1) *Istor. del Conc. di Trento lib. xv. c. 18.*

gono o alla Repubblica letteraria

mi dalle proibizioni. Cominciamo da quelli, che secondo essi ne risente la Letteraria Repubblica. In primo luogo riflette lo *Schelhornio* (1), che a *Roma*, e in altri luoghi, ove l' indice Romano è in vigore, i letterati debbono per necessità esser privi di molti libri; di che nel MDCXXXII. si querelava *Gabriele* NAUDEO in una lettera scritta da *Roma* a *Piero* GASSENDI. Il perchè nella gran Città, la quale

Tantum alias inter caput extulit urbes
Quantum lenta solent inter viburna cupressi

anche in oggi le botteghe de' Libraj scarseggiano di buoni libri, come ce ne assicura *Gioacchino Cristoforo* NEMEITI testimonio oculare. O misera servitù! che per gli uomini di lettere è questa, esclama però il citato Protestante, di non poter leggere que' libri, che più vorrebbono! Stesse quì tutto il male. Ma no, ripiglia *Boemero* (2). Non sapea *Seneca* darsi pace degli scritti di *Labieno* incendiati a *Roma*, e gridava: *Facem studiis subdere, & in monumenta disciplinarum animadvertere, quanta & quam non contenta certa materia sævitia est! Dii melius, quod eo sæculo ista ingeniorum supplicia cœperunt, quo & ingenia desierunt. Haud fallor*, ripiglia quì baldanzoso *Boemero*, *si æque ad morem* Romanorum *hodiernum has observationes applicuerim .... Quid enim agunt, quam ut bona ingenia supprimant, veritati ipsi, & eruditioni bellum indicant, & priscam barbariem, sub qua res Romana admodum crevit, rursus inducere adnitantur?* Sentiamo il resto con pace, e ricordiamoci sempre, che di noi parla un Protestante del *Settentrione*. *In hoc dumtaxat diversitas deprehenditur, quod olim quidem eo sæculo ista ingeniorum supplicia cœperint, quo & ingenia desierunt, in Ecclesia* Romana *vero tunc potissimum in usum deducta sunt, quo res litteraria e tenebris in lucem protracta, & tot optima ingenia florere cœperunt. Hæc ferre non potuit Curia* Romana, *adeoque pro illis abolendis, quod rei* Romanæ *ingentem cladem inferrent, tot consilia, & supplicia excogitata sunt*. La riprensione del *Boemero* ha un so che di pesante. Rallegriamoci con un tratto di penna più leggiera. *Per formare de' Filosofi*, dice lo Scrittore delle *lettere Giudaiche* (3) *bisogna lasciare agli uomini la libertà di pensare, e di far uso delle lor Riflessioni. Sarebbe cosa tanto ridicola volere in tutta la* Spagna *trovare un uomo, qual era* Locke, *quanto l' intraprendere di far crescere un arancio chiuso in una cassa stretta fino all' altezza di un altro piantato in piena terra, e in un luogo favorevole.... La Corte, e i Preti son due barriere insuperabili, le quali arrestano le scoperte, che potrebbe lo studio, e la meditazione produrre*. Quindi le tante lodi, che alla felicità degl' *Inglesi* profondono con cert' aria d' invidia lo stesso Autore delle lettere *Giudaiche* (4), e l'Anonimo *Franzese* Scrittore dell' *Essai sur la Liberté de produire ses sentimens* dedicato alla Nazion Inglese nel 1749. Noi udiremo su ciò il solo *Voltaire* nell' Epitaffio della Commediante *Lecouvreur*

E che

(1) *Tom.* VII. *Amænit. litter. pag.* 100.
(2) §. 71.
(3) *Lettre* 127.
(4) *Lettre* 159.

E che? sia dunque sol, che in Inghilterra
Osino di pensar franchi i mortali?
Terra felice Londra, *e dell' Europa*
Esempio! Tu come già i fier tiranni,
I pregiudizj ancor sì vergognosi
Cacciar sapesti, che ci fanno guerra.

Per la scarsezza de' buoni libri.

IV. Ora che questi Signori si sono sfogati, tocca a noi. Lo *Schelhornio* (che da lui cominceremo, il quale è stato il primo a dir sue ragioni,) ci perdonerà, se gli risponderemo, ch' egli fabbrica le sue declamazioni su di un falso supposto, cioè che quando un opera sia nell'Indice, sia irreparabilmente tolta dalle mani de' letterati. Sappia egli dunque, che da *Roma* si da con certe condizioni niente gravose licenza di leggere i libri proibiti a quelli, che muniti de' debiti attestati la chieggano, e se alcun eccesso potesse in ciò notarsi, sarebbe nella facilità anzi che nella difficoltà di concederla. Ciò posto gli uomini di studio, e di lettere non hanno tra noi per questa parte gran fatto a dolersi, che manchino loro i pretesi *buoni* libri di *Oltrammonti*. Eppure in *Roma* non trovansi certi *buoni* libri, e le botreghe de' Libraj *Romani* ne sono affatto sprovveduti. Ma che intende lo *Schelhornio* per *buoni libri?* Ah! egli vorrebbe, che per le botteghe stessero in mostra i *Luteri*, i *Melantoni*, i *Maddeburgesi*, i *Fratelli Pollacchi*, i *Marlorati*, i *Bayle*, i *Jurieu*, i *Beausobre*, e cosiffatta genia. Che libri *buoni* da tenersi non che nelle botteghe, ma ancora su bancherottoli delle pubbliche strade! E' assai, che non voglia, che ancor vi mettiamo su' tasselli innanzi a coloro nomi un *Beato*. Or sappia pure, che di questi *buoni* libri non ci hanno a star nelle nostre botteghe. Ma insieme sappia, che quando un letterato li voglia vedere colle debite licenze, non gli mancano in *Roma* librerie amplissime, ove ritrovare e questi, e quant' altri libri proibiti di qualche erudizione e sapere abbisognino pe' suoi studj. Io non nominerò che la *Casanatense*, l'*Angelica*, quella del *Collegio Romano*, e di *S. Pietro in Vincoli*, e le librerie degli Emi *Marefoschi*, *Zelada*, e *Antonelli* di Mons. *Garampi* prestantissimo Nunzio della Santa Sede già in *Polonia*, ed ora in *Vienna*, e per aggiugnere una di privata, ma per le sue opere assai chiara persona, quella del Sig. Avvocato *Francesco* MAZZEI. Ma se lo *Schelhornio* vuol sapere la cagion vera, per la quale non sono tra noi comunissimi i suoi *buoni* libri, gli dirò, che non è già l' Indice *Romano*, ma 1. La gravissima spesa, che vuolci pel solo trasporto di tai libri alle nostre contrade, attesa la lontananza de' luoghi, e la moltiplicità delle gabelle nel passaggio, che far debbono le balle in tanti stati. 2. Il poco commercio, che hanno i nostri Libraj co' paesi eretici, o sospetti; non tornando lor conto di far venire libri di tanto costo, e non potendo di ordinario con que' paesi far cambio de' nostri per la ragion medesima, che lo *Schelhornio* vuol a noi metter' a reato, vale a dire perchè i nostri libri (fuor solamente se trattino di cose indifferenti alla Religione) non possono per le leggi di que' paesi aver libero corso, e però essendo obbligati a pagargli in contanti; il che sempre difficulta il commercio.

 V.

e per la schiavitù de' begl' ingegni

V. Senta ora due parole il *Boemero*. Io non vorrei in primo luogo che tanto magnificasse i detti di *Seneca*. Con qual verità poteva mai questo filosofo chiamar *nuova*, e contraria alla libertà degl' ingegni la pena data a' libri di *Labieno*? egli che ignorar non poteva, come con simil pena eran già stati in *Roma* tolti i libri di *Numa*, ed altri in gran numero anche sotto il Regno di *Augusto*? Si dirà, che era pena nuova per i libri maledici, qual era la Storia di *Labieno*? Ma se per tali libri era questa pena nuova, non era già nuovo, che gli Autori di siffatti libri fosser soggetti a pena capitale. Parla chiaro la legge delle dodici Tavole: *Si qui carmen occentassit, quod alteri flagitium*, cioè *convicium faxit, capitale esto*, onde *Cicerone* (1) degli antichi *Romani* scrisse, che *probris, & injuriis poetarum subjectam vitam, famamque habere noluerunt: capite etiam puniri sancientes, tale carmen condere si quis auderet*. E se un Poeta dovea meritarsi tal punizione, quando avesse offesa l' altrui fama, senza che ciò si credesse nocevole a' buoni studj, e a' begl' ingegni, come mai *Seneca* si riscalda tanto contro l'incendio de' libri di *Labieno*, egli che lo chiama scrittore di tanta libertà, *ut libertatis nomen excederet, ut quia passim ordines hominesque laniabat*, Rabienus *vocaretur*? Non parrebbe, che *Seneca* avesse avuto piacere, che *Labieno* avesse di tanta libertà usato nella sua storia con persone, delle quali sentisse ancor egli dispetto, e però si dolesse tanto delle tristi colui vicende? Seppure non si volesse dire ad escusazione di quel Filosofo col *Rainaudo* (2) ch'egli condannò, non che si fosse data al fuoco la maledica Storia di *Labieno*, ma che la medesima pena si fosse stesa ingiustamente a tutti gli altri libri di quello Storico. Ma checchè abbia pensato *Seneca*, dico in secondo luogo, che l' applicazione de' detti di quel Filosofo a' Tribunali di *Roma Cristiana*, che proibiscono i cattivi libri, o se vuolsi i *buoni* alla *Schelborniana*, è piena di falsità, e d' ingiustizia, e pizzica (con buona grazia del *Boemero*, e de' suoi ammonitori) sì pizzica d' ignoranza. Egli ci dicea, che nella Chiesa *Romana* TUNC POTISSIMUM si sono praticati i *supplizj* contro de' libri, *quo res litteraria e tenebris in lucem protracta, & tot optima ingenia florere cœperunt*. Ma gl' Indici, che rendettero più universali le pene ecclesiastiche contro i libri, cominciarono, o piuttosto ripigliarono con maggior forza sol verso la metà del sestodecimo secolo; e *res litteraria e tenebris in lucem protracta* almeno tra noi fu nel quartodecimo secolo, e più ancora invigorì nel secolo quindicesimo, ne' quali due secoli noi contiamo uomini di gran valore in ogni maniera di letteratura. Gl' Indici furono una necessaria conseguenza della stampa inventata verso la metà del secolo decimoquinto. Perocchè moltiplicandosi senza numero per la stampa i libri cattivi convenne (ciò, da che ne' trascorsi secoli la scarsità degli esemplari sol manoscritti dell' opere, e la difficoltà somma di procacciarseli sì per la spesa, che per mancanza di chi si applicasse a sì laborioso mestiere, avea disobbligati i Pastor Supremi della Chiesa) convenne, di-

(1) *Lib. IV. de Republ.* presso S. Agostino *de Civit. Dei lib. II, cap. II.*

(2) *De bonis & malis libris num. 113.*

dico andare al riparo non contro pochi libri, ma contro moltissimi ripieni di perniciosissimi errori, e però stendere a gran numero di opere la pena, a cui dianzi sol pochissimi anco in più secoli furono soggettati. Dicea inoltre il *Boemero*, che fiorendo ne' principj del secolo XVI. ottimi ingegni, *hæc ferre non potuit Curia* Romana, *adeoque pro illis abolendis, quod rei* Romanæ *ingentem cladem inferrent, tot consilia, & supplicia excogitata sunt*. Or sentasi, come la Curia *Romana* perseguitasse allora gli ottimi ingegni, e si studiasse di abolirli. Pigliamo un Epoca, e sia dalla morte di *Alessandro VI.* seguita a' 18. di Agosto nel MDIII. fino al MDLVII. nel qual anno uscì a *Roma* il primo Indice; come nel primo libro fu raccontato. Io trovo, che in questo corso di anni fiorirono tra gli altri.

Marco VIGERIO de' *Minori*	*Giovanni* de BELLAI
Francesco XIMENES	*Giovanni* FISCHER
Pietro ACCOLTI	*Gaspero* CONTARINI
Bernardo TARLATI di *Bibiena*	*Jacopo* SADOLETO
Scaramuccia TRIVULZI	*Girolamo* ALEANDRO
Domenico GIACOBAZZI	*Reginaldo* POLO
Lorenzo CAMPEGI	*Pietro* BEMBO
Tommaso DE VIO detto il GAETANO	*Gregorio* CORTESE
Alessandro CESARINI	*Girolamo* DANDINI
Benedetto ACCOLTI	*Giovanni* GROPERO

I meriti di questi ingegni colla letteraria Repubblica dovrebbono esser noti anche al *Boemero*. Eppure tutti furono Cardinali. Come? La Curia *Romana* su princip} del secolo XVI. faceva guerra a' letterati, e a' nobili ingegni fino a formare un Indice di libri loro proibiti; e questa medesima curia così nimica de' virtuosi, e dotti uomini esaltò in que' tempi alla Sacra Porpora, cioè ad un amplissima dignità, non meno di venti Personaggi per dottrina celebratissimi, come può vedersi nella *Purpura docta* dell' EGGS, e in altri tai libri? Oh! questo si è un paradosso, che io non intendo. E quanto crescerebbe questo paradosso, se a questi Cardinali si aggiugnessero i tant' altri insigni uomini, che vide *Roma*, e celebrò, e premiò tra' Prelati, tra' Regolari, tra medesimi Secolari. Benchè ormai il paradosso facilmente si torrà, se rifletteremo che cosa presso *Boemero* suonino *optima ingenia*. Lo *Schelhornio* col nome di libri *buoni* vuol denotare i libri de' Novatori suoi Maestri, e suoi pari; lo stesso vuole il *Boemero* significarci, quando deplora gli *ottimi ingegni* di que' tempi; gl' ingegni, dico, indisciplinati, guasti, liberi de' *Luteri*, degli *Ecolampadj*, degli *Zuinglj*, degli *Ochini*, degl' *Illirici*, e somiglianti. Egli ha ragione; siffatti ingegni *ferre non potuit Curia* Romana, ma *non quod rei Romanæ ingentem cladem inferrent*, com' ei sogna prendendo malignamente per *interessi Romani* quelli della Curia *Romana* come tale, ma perchè facevano guerra alla vera Cattolica Religione con immensa rovina delle anime. Nò: impari il *Boemero*, impari l' Autore *delle lettere Giudaiche*, impari il *Voltaire*; con proibire i libri non vuolsi ricondur l' ignoranza, e la barbarie; vuolsi difendere la Religione, conservare il costu-

me, mantenere la Società. Invano gridan gli eretici, e con esso loro i moderni Filosofi, che il rinserrare gl' ingegni entro a certi confini è un bandire la verità, e le scienze. Questo principio a prima vista specioso, dirò col pio e dotto Abate GAUCHAT (1), aprirebbe la porta ad infiniti abusi. L' empio se ne servirebbe per seminare impunemente le sue nere lezioni di Ateismo, il dissoluto per ispargere in iscritti osceni l' infamia del suo cuore, il ribelle per soffiare il fuoco della sedizione, il caustico per lacerar crudelmente gli obbietti del suo odio. In una parola non v'ha eccesso, che non si possa appoggiare su questa massima. Si dirà forse, che conviene adottarla, ma allontanarne gli abusi. Ma con quai regole se ne discerneranno gli abusi? Tutti gl' ingegni, che si troveranno alcun poco ristretti, grideran sempre, che lor si fa ingiustizia. Gli Autori più detestabili vorran persuadere, che dicono la verità, e che non possono venire costretti a nasconderla. La lor pretensione sarebbe giusta semprecche si ammettesse senza ristringimento la libertà di pensare. Bisogna dunque necessariamente ristrignere questo principio sì gradito a questo secolo d' indipendenza, e reprimere le penne temerarie, che ne abusano.

al confronto degl' Inglesi

VI. Due parole sulla felicità degl' *Inglesi*. Io non crederei, che questi invidiatori degl' *Inglesi* mirassero nel parallelo, che fanno tra loro e noi, alle scienze naturali, e profane. Dove più sono in vigore i Tribunali d' Inquisizione, e le proibizioni *Romane* più si osservano, niun ci sarà che non esorti la gioventù, e gli uomini di valore a profondarsi nelle matematiche, nella Geometria, e nel Calcolo; a perfezionare le belle lettere, la Poesia, l' eloquenza, la storia, la Giurisprudenza, a stendere la Filosofia sperimentale, e inventare arti utili alla Società. Anzi la Chiesa, e 'l Principato si uniranno a lodare, a promuovere, a premiare coloro, che più varranno in sì ampia carriera di scienze. L'Istituto di *Bologna*, e l'Accademie, che ivi sono erette con plauso della dotta Europa, la Società *Ravennate*, che finora ci ha dati due volumi di ottime dissertazioni, i varj Giornali de' Letterati, che dal 1668. in quà sonosi fatti in *Roma* lodati, e cercati anche fuori d' *Italia* coll' Effemeridi, che a quelli sono seguite, quando altro non ci fosse, son assai chiaro, e indubitato argomento, che per coltivare la buona letteratura non è necessario di abitare lungo il Tamigi, o almeno di sfuggire la pretesa tirannia de' Preti, e de' Frati. Rispettisi la Religione, e 'l Principato; *Roma* non avrà mai, che ridire. Ma questo è il male. I moderni Filosofi, e gli Eretici invidiano gl'*Inglesi* appunto per la libertà di pensare, di parlare, di scrivere sulla Religione, e sul governo. Ma per dire del governo ,, ben infelice sarebbe un Princi-,, pe, ripiglia qui l' Abate GAUCHAT (2), se dovesse soggettarsi al giu-,, dizio de' Filosofi (e degli Eretici, aggiungo io) eretti in Politici *In*-,, *glesi*, e se ogni giorno penne ardite spargesser tra 'l popolo critiche ,, amare della condotta di lui. La sola ragione mostra l'indecenza, e l'pe-,, ricolo di questa libertà. Se ella dice, che la verità dee andare fino al ,, Trono, ella ancor più altamente dice, che tutti gli uomini non hanno ,, il

(1) *Lettres critiques Tom. XI. lettre XIII.* (2) *Loc. cit. pag. 298.*

„ il diritto di portarvela eglino stessi ; che quinci nascerebbono , e si armerebbono contro una legittima autorità . Così la ragione , e 'l ben „ pubblico ugualmente concorrono a imporre a' pensatori , a' parlatori , „ agli Scrittori troppo arditi un giudizioso silenzio . „ Ma la libertà degl' *Inglesi* in materia di Religione non ci condurrebbe anche a'più gravi , e lagrimevoli disordini ? Ben facil cosa sarebbe di provare , che la lor libertà , non ha fatt' altro che stabilire la tolleranza , che fornire le armi agl' increduli , e agli Atei , che snervare la purità della Morale . Abbiamo nel capo quarto di questa dissertazione sentito , come dello Stato della Religione in *Inghilterra* abbia avanti non molt' anni parlato *Abramo* LE MOYNE . Udiamo qui lo stesso pseudovescovo di *Londra Edmondo* GIBSON in una sua lettera Pastorale . „ Richiamate , *dic' egli* , alla mente miei „ cari Fratelli, ciò , che sotto degli occhi vostri è passato : questi libri „ infami , di cui il nome solo reca orrore , e che si sono pubblicati senza „ rossore in un secolo sì illuminato , qual è il nostro . Quai lacci tesi all'innocenza ! quali bestemmie vomitate contro la divinità ! quali dispute „ intorno alle verità più certe della Religione ! qual ridicolo non si è sparso fin sopra la stessa rivelazione ! Non entriamo in alcun minuto racconto , e gittiamo un velo sopra tutte queste abbominazioni , che vi sono „ pur troppo note . Piacesse però al Cielo , che il male ridondato fosse „ soltanto sopra gli Autori ! Ma la premura , con cui cercati si son questi „ libri , il piacere , con cui sono stati accolti , l'approvazione , che lor „ si è data , sono indizj così sensibili del gusto generale , che dissimular „ non si possono . L' industria , che si è adoperata per ispargere questi libri nell' interno del Regno , e presso i nostri vicini per infettarne le nostre stesse Colonie , ove trasportati si son in gran copia , sono prove „ d' un odio così aperto contra il Vangelo , e il Santo di lui Autore , che „ appena si tollererebbe nelle Nazioni più nemiche del nome Cristiano . „ Sembra che questa grande Città vantaggi l' altre tutte in quest' odioso „ genere di commercio , e ch' ella sia divenuta quasi la piazza pubblica „ della irreligione , dove si compra a prezzo d' oro l' arte esecrabile di „ corrompere i costumi . „ E noi avremo ad invidiar *Londra* , e chiamarla *terra felice* , *e dell' Europa esempio* ?

e alla Religione.

VII. Dopo ciò crederebbesi , che da ragionante uomo si potessero le proibizioni tacciare come pregiudiziali alla Religione ? Eppur bisogna sentircelo rinfacciare . *Tantum autem abest* , dicea *Edmondo* RICHERIO (1) citato da *Boemero* , *ut hæc librorum expurgandorum ratio .... fini ac proposito* , *ad quod instituta est* , *serviat* , *quum potius vehementer noceat* . E nuoce , perchè mostra , che la Religione non si possa abbastanza difendere , e tema il contrasto . Che però *M. Antonio* DE DOMINIS nella Prefazione al detestabil suo libro de *Republica Ecclesiastica* , (2) rappresentava al Papa, non essere spediente , ch' egli facesse proibirlo ; perocchè se dannasselo al fuoco , *non potest orbis universus Christianus non advertere* , *& agnoscere* , *ipsum* (il Papa) *non ratione, sed vi suas tueri velle usurpationes, Ecclesiamque*

(1) *Tom. 11. histor. Conc. Gen. P. 11. pag. 245.* (2) *§. 99.*

que falsitatibus oppressam detinere, adeoque caussæ suæ diffisum, quum clypeum nullum habeat, loricam nullam, nullum adversus tela intorta honestum munimentum, ignava declinatione, immo fuga uti turpissima, ac sedulo cavere, non quidem ne vincatur, sed ne victus suis adpareat adseclis, a quorum conspectu propterea & tela nostra, & vulnera nostra abscondit. Sofisma ridicolo! che già abbiam prevenuto sulla fine del capo III. Nondimeno udiamo quì ancora ciò, che ne dice l'Abate GAUCHAT (1).
,, Se allontanansi gli uomini dalla lettura di certi libri, non che la verità
,, tema gli assalti dell'errore, o sfugga il confronto: sicura sempre di vin-
,, cere brilla con maggior chiarezza ad onta de' pregiudizj, con che si
,, vorrebbe oscurare. Ma tutti non sono capaci di questo esame, ne vi
,, son destinati: è dunque prudenza, è dovere il sottrargli a questi lacci.
,, Questo zelo fondasi sulla debolezza de' leggitori, e non sulla forza, o
,, sul peso de' libri. Se si supponessero ingegni sodi, e illuminati, che
,, non cercassero in queste ricerche altro che la verità, allora certo sareb-
,, be il suo trionfo. Come la luce brilla piu vivamente infra l' ombre del-
,, la notte; così la Religione sembra più luminosa in mezzo alle tenebre.
,, Un ingegno giudizioso, un cuor puro vi si attacca più fortemente, per-
,, chè ne sente meglio i divini caratteri, opponendogli a que'dell'errore.,,
Ma come suppor ciò dalla maggior parte de leggitori? Se questo discorso non vuolsi ammettere, pongasi in bocca di un Giudeo, pongasi in bocca di un Deista, di un Fatalista, di un Ateo, la chiacchierata di *M. Antonio* DE DOMINIS; che saprà rispondere a costui lo *Schelhornio*, il quale la cita con lode (2)?

(1) *Tom. IV. lett. 41. pag. 189.* (2) *Tom. VIII. Amœnit. litter. pag. 384. seqq.*

DIS-

DISSERTAZIONE II.

DELLA PODESTA', A CUI APPARTIENE LA PROIBIZIONE DE' LIBRI.

CAPO I.

Mostrasi, che all' utile, e necessaria proibizione de' Libri si domanda una podestà di costringimento anche in coscienza; checche in contrario i Protestanti si dicano.

Sentimento intorno a ciò de' Protestanti

I. Imostrata è la necessità di proibire i Libri; ma presso chi risiede la podestà di farlo? Questo è uno de' principali punti, che la libertà di certi politici pensatori abbia da qualche tempo messo in disputa. All' esame però di essa destiniamo la presente dissertazione. Ma innanzi di entrare in questa importante ricerca è da premetter qual esser debba tal podestà. Il *Boemero* (1) co' suoi Protestanti insegna, che niuna podestà col proibire i cattivi libri giugner può a vietarne o di ritenerli nelle librerie, o di leggerli privatamente; ma che solo le umane condanne tolgono il pubblico commercio di tali libri, o al più impediscono, che pubblicamente non leggansi nelle Chiese, e nelle Accademie. Tutt' altro è l'avviso di noi Cattolici. Noi altri crediamo, doverci essere in terra una qualche podestà, che vietando i libri obblighi in coscienza non solo a non farne pubblico uso, ma ancora a non ritenerli, e a non leggerli tampoco privatamente sì e per guisa, che chi altramente faccia senza le dovute licenze, reo divenga innanzi a Dio di peccato. Proviamolo.

L'opposta dottrina Cattolica

si prova 1. dalla stessa necessità delle proibizioni

II. Le proibizioni de' Libri, come abbiamo veduto, son necessarie e per mantenere, e vendicare dagli oltraggi, che pe' cattivi libri riceve, la Religione; e per lo danno spirituale, che portano a' Leggitori. Dunque debbono procedere da qualche podestà, che abbia forza di ovviare alla rovina della Religione, e a quella delle anime; dunque da una podestà debbono farsi, che vaglia ad impedire quella lettura, che può e alla Religione, e alle anime esser nocevole; questa lettura è anzi la privata, che la pubblica, come è manifesto, essendo la privata lettura capace di maggiori, e più pericolose riflessioni; dunque è necessaria nella Chiesa una podestà, che stenda le proibizioni de' libri non solo alla pubblica, ma ancora alla privata lezione; ma questa podestà altra esser non può se non una podestà, che obblighi in coscienza; perocchè una podestà, che non obbligasse in coscienza, appenache avesse forza di ottenere, che le sue proibizioni in privato almeno generalmente fosser guardate; esser dunque ci deve una podestà, che obblighi in coscienza a non leggere i libri proibiti. Dicasi il medesimo del ritener tali libri, che è un esporre e se stesso, e gli

(1) §. 115.

e gli altri al pericolo di leggerli. In altro modo. Il conservamento della Religione, e 'l bene delle anime domandano, che abbiaci nella Chiesa una podestà, che dichiari, quali sieno i pascoli nocevoli delle cattive dottrine, ed obblighi il gregge Cristiano a tenersene lungi. Or questa podestà se non si stende all' obbligo di coscienza, non otterrà mai il fine di allontanare i Fedeli da sì rei, e dannevoli pascoli. Tal podestà dunque esservi dee, acciocchè Cristo abbia bastevolmente provveduto alla indennità della Religione, e delle anime. Siccome però non v' ha pascoli più perniciosi che i cattivi libri, così la podestà di proibirli non può andare disgiunta dalla forza di obbligare in coscienza. Diamo a questo argomento un nuovo lume. Vi è legge naturale, e divina, che obbliga in coscienza a non leggere i libri, da' quali la Religione, e la salute nostra può esser danneggiata; ma nella moltiplicità de' libri, che ogni giorno vengono a luce, non basta questa legge troppo universale ad impedir questi danni. Un tribunal si domanda, che applichi determinatamente a questo, o a quell' altro libro l' universal legge naturale, e divina, e l' applichi per forza di legge, che diriga in particolare le nostre lezioni e pubbliche, e private; altrimenti non sarebbe provveduto al ben comune e della Religione, e delle anime. Ma questo Tribunale potrebbe non obbligare in coscienza? Ma come? Non applica egli con legittima podestà l' universale legge naturale, e divina, che obbliga in coscienza, a' casi particolari, e non l' applica risguardando il bene comune? Dunque dee obbligare in coscienza e per la legge naturale, e divina obbligante per se medesima, ch'egli applica, e per l' autorità ch' esercita di applicarla in veduta del ben comune, il quale esige, che una somigliante applicazione fatta in forza di legge obblighi in coscienza, acciocchè se obbligasse solo per pena temporale, i più tanto solo la guardassero, quanto gli strignesse il pericolo del gastigo, cioè appena l' osservassero, e perciò non si ottenesse per alcun modo il ben comune, che si pretende.

2. Dalla costante pratica della Chiesa, che lasciando ancor da parte il decreto Gelasiano

III. Si aggiunga già la costante pratica della Chiesa, che certamente proibendo i libri ha preteso di proibirne non sol la pubblica, ma la privata lezione, e di proibirla obbligando in coscienza chiunque ad osservare il fatto divieto. E qui subito ci si presenta una questione critica anche con molti Cattolici, se nel decreto *Gelasiano* si debba intendere solo vietata la pubblica lezione degli opuscoli in quello dichiarati apocrifi, o ancor la privata. Il *Mabillone* (1), Monsf. *Fontanini*, il *Merati*, ed altri, e massimamente il *Vanespen* (2) intendono le proibizioni di *Gelasio* della sola pubblica lezione. Ma piacerà a me sempre la contraria opinion del *P. Ruele* (3), cioè che ogni lezione di tai libri anche privata fosse da *Gelasio* interdetta. Certo è, che in quel catalogo si dichiarano apocrifi certi libri ereticali, che non solo i Papi, ed i Concilj, ma gli stessi Imperadori aveano condannati alle fiamme, ed eliminati dalla Chiesa. Or come di

(1) *Disquisit. de cursu Gallic.*

(2) *Jur. Eccles. P.* 1. *Tit.* XXII. *cap.* IV. num. 2.

(3) *Saggio dell' Istor. dell' Indice Rom. pag.* 115.

di questi avrebbe *Gelasio* inteso di proibire la sola lezione pubblica? Ma si considerino principalmente le parole, che fanno strada al Catalogo de' libri apocrifi: *Cetera, quæ ab Hæreticis, sive schismaticis conscripta, vel prædicata sunt*, NULLATENUS RECIPIT *Catholica, & Apostolica Ecclesia* Romana, *e quibus pauca, quæ ad memoriam venerunt, &* A CATHOLICIS VITANDA SUNT, *credimus esse subjicienda*. Le quali parole non veggo, come si possano torcere alla sola pubblica lezione Ecclesiastica. Oppone Van-ESPEN, il sò, quel passo del Catalogo, dove degli atti de' Martiri favellandosi si dice: *sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in Sancta* Romana *Ecclesia non leguntur, quia & eorum, qui conscripsere, nomina penitus ignorantur, & ab infidelibus, & idiotis superflua, aut minus apta, quam rei ordo fuerit, scripta putantur*. E certo sembra, che il Papa, e 'l Concilio abbia qui voluto dalla pubblica lezione degli Ufizj Ecclesiastici rimuovere, checchè avesse apparenza di falsità, e facesse travedere alcuna mescolanza di favola: *quod*, soggiugne quel Canonista *Fiammingo*, *ad huc manifestius circa finem decreti indicatur his verbis*: „ Ceterum qui libri in *Ecclesiasticis officiis* per anni circulum a nonnullis le- „ gantur, pro fidelium ædificatione adnotandum censuimus. „ Ma per rifarci da queste ultime parole, è gran vergogna di un Canonista, il quale tanto piccavasi di erudizione, come il Van ESPEN, ch' egli non abbia avvertito, che queste parole sono bensì da *Graziano* soggiunte al decreto *Gelasiano*, ma in niun Codice di questo decreto si leggono, e solo appartengono ad un altro decreto di *Gregorio* VII. mal cucito col *Gelasiano*, da quel Raccoglitore senza dare alcun cenno, che eran due pezzi di panno molto diverso. Quanto poi al primo passo ivi certamente si parla di pubblica lezione per esaltare la somma prudenza della Chiesa *Romana*, che tor voleva ogni occasione di scherno a' malcredenti; ma quel passo sta nella prima parte del decreto, dove si tratta de' libri buoni da ritenersi, non nella seconda, che ci dà il Catalogo de' libri da non riceversi *per alcun modo, e da* EVITARSI *da' Cattolici*; anzi in questa seconda parte alcuni di tali atti de' Martiri, perchè composti dagli Eretici, sono espressamente dichiarati apocrifi. *Passio* Quirici, & Julitæ *apocrypha*, senza dubbio per denotare, che questi non solo doveano escludersi dalla pubblica, ma pur dalla privata lezione, come *passioni* di quelle, *quæ ab hæreticis perhibentur compositæ*. In fatti si osservi ciò che in questo decreto si soggiugne dopo essersi indicati gli atti di *S. Silvestro*, dell' Invenzion della Croce, e della invenzione della testa di *S. Giovambattista*: *Novellæ relationes sunt, & eas nonnulli Catholici legunt*; (il che riguardo ad altri libri quivi notati non mai si legge): *Quum hæc ad Catholicorum manus pervenerint* (cosa ad accader facilissima, dacchè leggeansi da taluni di loro) *Beati* Paulli *Apostoli præcedat sententia*: *omnia probate*; *quod bonum est, tenete*. Or dove nel nostro decreto si fa mai una somigliante avvertenza rispetto a' libri dichiarati *apocrifi*? In niun luogo certamente. Ma che segno è questo? se non che di tai libri vietata era la lettura non solo pubblica, ma anche privata. Piuttosto potrebbesi con qualche maggiore verisimiglianza ri-

il qual tuttavia va inteso non sol della pubblica, ma ancor della privata lezione

riflettere in contrario, che tralle opere *apocrife*, cioè proibite trovansi in questo decreto più operette di Padri, come di *Clemente Alessandrino*, di *Arnobio*, di *Lattanzio* &c. delle quali almeno la privata lezione non pare, che esser dovesse da *Gelasio* vietata. Ma anche a chi facesse questa obbiezione, sarebbeci la sua chiara risposta. Osservisi, che in questa parte di Catalogo dichiara *Gelasio* di voler registrare, *quæ ab hæreticis sive schismaticis* CONSCRIPTA, *vel* PRÆDICATA *sunt*. Son cose queste assai diverse. Le opere de' Padri, che ivi seguono (eccettuatene alcune, che probabilmente fabbricaron gli Eretici, e sparsero sotto il reverendo nome di qualche Padre per accreditarle), non possono entrare in questa classe, se non in quanto *predicate* fossero dagli Eretici di que' tempi, come favorevoli a qualche loro errore; di che maraviglia non è, essendovi veramente in que' Padri de' nei, e degli errori, che potevano dare agli Eretici occasione di citarle con vanto. Ciò posto qual difficoltà, che di essi pure proibita fosse da *Gelasio* la privata lezione, acciocchè a' leggitori non recasser danno in un tempo, in cui gli Eretici se ne prevalevano, nè senza qualche ragione? Ma dipoi, si dirà, non ebbesi riguardo a tal proibizione. Il concedo; ma perchè? perchè cessando gli eretici di abusarne a loro favore cessò pure il motivo, onde *Gelasio* ne avea interdetta ogni lezione; nè è già cosa nuova, anche a' nostri giorni, che un libro dianzi proibito abbia corso, se cessino le ragioni, per le quali dalla sua lezione temevasi danno o alla Religione, o alle anime.

ha sempre inteso di proibire co' libri ogni loro lezione e pubblica e privata con obbligo di coscienza.

IV. Ma checchessiasi del decreto di *Gelasio*, e qual che fosse la lezione di certi libri da lui vietati, non può dubitarsi, che la Chiesa da' primi secoli incominciando, quando proibì qualche libro, non abbia sempre inteso di torlo affatto dalle man de' fedeli sia in pubblico, sia in privato, e con obbligo di coscienza. Discorriamola solo per non allungarci soverchiamente sopra alcune delle antiche proibizioni de' libri. E' indubitata cosa, che i Padri *Niceni* aveano proibita la lettura de' libri di *Ario* innanzi che *Costantino* facesse contro di essi il suo editto. Da questo però è ragionevol cosa lo spiegare anche la mente de' Padri *Niceni*. Ora nell' editto di *Costantino* abbiamo veduto nel primo libro non solo condannati al fuoco i libri di quell' Eresiarca, ma capital pena minacciata a chi gli occultasse, e ciò, *ut non modo execrabilis ejus doctrina tollatur funditus, sed etiam nullum monumentum ejusdem omnino relinquatur ad posteritatem*. Se questo non è volere proibita non che la pubblica, ancora ogni privata lezione di tali libri; io non sò come ciò si dovesse esprimere con più forza. Che poi questa legge obbligasse in coscienza, lasciando che la gravità stessa della pena, e la ragion dell' editto assai lo manifesta, può apertamente dedursi dall' essere stato, come diceasi, quest' editto una sequela della condanna fattane dal Concilio *Niceno*. Simil discorso vuol farsi sull' editto Imperiale, che i Padri di *Efeso* domandarono contro i libri di *Nestorio*; tanto più, che i Prefetti promulgandolo dichiararono doversi tai libri bruciare, e non mai o ricopiare, o leggere, *a quibus quod existit damnum, totius summæ interitum, ac jacturam habet*. *Nam quid*

quid anima, quid fide preciosius? quorum utrumque per hujusmodi lectionem læditur &c. I posteriori Concilj (e basta rileggere il primo libro) spiegaronsi più chiaramente *anatematizzando* i libri degli eretici, e coloro che li leggessero; il che porta con seco e divieto di qualunque lezione, ed obbligo di coscienza. Ripetiamo anche ciò, che contro i libri de' *Priscillianisti* decretò *S. Leone* M. all' anno CCCCXLVII. Usavan costoro due sorta di libri, altri di scrittori Canonici, ma falsificati con audace mano da essi, altri fabbricati da lor medesimi sotto il nome degli Apostoli. Per opporsi dunque a tanta licenza stabilì il S. Pontefice, che si provvedesse, *ut falsati codices, & a sincera veritate discordes, in nullo usu lectionis habeantur. Apocryphæ autem scripturæ, quæ sub nominibus Apostolorum habent seminaria falsitatum, non solum interdicendæ sunt, sed etiam penitus auferendæ, atque ignibus concremandæ. Quamvis enim sint in illis quædam, quæ videantur speciem habere pietatis, numquam tamen vacua sunt venenis, & per fabularum illecebras hoc latenter operantur, ut mirabilium narratione seductos laqueis cujuscumque erroris involvant. Unde si quis Episcoporum vel apocrypha habere per domos non prohibuerit, vel sub Canonicorum nomine eos Codices in Ecclesia permiserit legi, qui* Priscilliani *adulterina emendatione vitiati sunt, hæreticum se noverit judicandum, quoniam qui alios ab errore non revocat, se ipsum errare demonstrat.* Ecco dunque, che la pubblica lezione fu dal Santo Papa vietata de' soli Codici adulterati; ma per l'opere apocrife proibì di ritenerle anche *per domos*, e di leggerle privatamente, e ciò in coscienza per siffatta guisa, che un Vescovo, il quale non desse mano, perchè questo decrero fosse esattamente servato, dovesse *come eretico* esser punito. Molto più manifesta si fa l'intenzion della Chiesa ne' secoli meno rimoti; ne il *Boemero* avrà gran pena a concederlo.

Rispondesi al Boemero

V. Egli solo ripeterà, che questi son disordini dell'ambizione de' Vescovi dal primo spirito della Chiesa degenerati, dettando ogni diritta ragione (1), *vim conscientiis in rebus religiosis nemini inferendam esse, in quas imperium reservato divinæ majestatis debetur; lectionem & meditationem librorum privatam veritatis indagandæ caussa fieri, & circa eam primario intellectum occupari, qui imperio ligari nequit.* Ma nò. Questo argomento del *Boemero* altro non prova, se non che niuna podestà laica non può da se, e indipendentemente dalle decisioni, e dagli ordini della Chiesa proibir libri in materia di Religione; nelle quali la sola Chiesa ha da Cristo l'autorità di giudicare coll'obbligo a' Fedeli di ascoltarla, e di sottomettere l'intelletto a' suoi giudizj. Ma quando, come pretende il *Boemero*, se ne voglia escludere ancor la Chiesa, questa risposta del Giurista Protestante due errori contiene, ed errori gravissimi. Primo errore, che alla sola Maestà divina con esclusione della Chiesa appartenga esercitare l'impero sulle coscienze, come se il Tribunal della Chiesa non fosse il Tribunale di Dio, e Cristo non avesse dichiarato, che chi ode i Pastori della Chiesa, ode lui stesso, e che resistere a loro è un fare a lui medesimo, e allo Spiritossanto Maestro di verità indebita resistenza. La Chiesa

e se ne mostran gli errori.

(1) §.115.

nel proibire i libri non oltrepassa i limiti del suo potere. Essa si ristringe a due atti, che sono di tutta la sua competenza. L' uno è la condanna interiore di tutti gli errori, che si oppongono o alle sue verità, o alla sua autorità. Giudica ella talvolta (quando cioè qualifica con determinata censura alcune proposizioni di un libro) giudica, dico, e dichiara, che in tale e tal altro libro si contengono errori, i quali difender non si possono senza opporsi a Dio medesimo, e incorrere le sue vendette. Nel che ella non è se non l' interprete del supremo Tribunale di Gesù Cristo, il quale ha già condannati i nemici della verità, e della unità della sua Chiesa. L' altro (ed è il più frequente) la condanna esteriore, alla quale obbliga sotto peccato, e coll' imporre pene spirituali. E in questo che altro fa ella, se non esercitare l' autorità datale da Cristo di *pascere* le sue pecorelle, e ove queste sieno disubbidienti, di gastigarle, e di richiamarle ancor colla forza delle spirituali sue armi. Qual cosa più giusta? Ricevendo essa gli uomini nell' ovile di Cristo, comunica loro alcuni diritti; ma se cozzando superbi co' Pastori legittimi, e ricusando di ascoltarli se ne rendono indegni (come fanno quei, che ad onta delle proibizioni de' libri li leggono) è ben naturale, che ella ne li privi; il che si fa colle scomuniche.

VI. Altro errore di *Boemero* è di sfuggire nelle cose risguardanti la dottrina, e 'l buon costume la via sicura dell' autorità per abbandonar l'intelletto a quella del particolare suo esame; via la più pericolosa, e la più opposta alla Religione. Perocchè se in terra non v'è podestà, la quale legar possa l' intelletto nell' esame, ch' egli intraprenda sulla verità, qual vi sarà errore, che se dopo questo preteso esame, che altre regole certe non ha se non quelle che tali pajono a ciascun particolare, sembri verità, non si possa impunemente abbracciare? ottimamente, e da suo pari il dottissimo *Bossuet* nella preziosa sua storia delle *variazioni* (1) argomenta in questo proposito contro il ministro *Jurieu*. „ Osserva, dic' egli, „ osserva il Sig. *Jurieu*, che i *Sociniani* usciti sono dalla Chiesa *Romana* „ gran tempo dopo la riforma. Che maraviglia? *Lutero*, e *Calvino* n'era- „ no pure anch' essi usciti. Trattasi di sapere, se la costituzione della „ Chiesa *Romana* abbia dato luogo a tali innovazioni, o pure la nuova „ forma, che i riformati hanno voluto dare alla Chiesa. Ma la quistione „ è facile a decidersi colla Storia del *Socinianismo*. L' an. MDXLV. e negli „ anni seguenti, vent' anni dopo che *Lutero* ebbe rovesciati i confini „ posti da' nostri Antenati, essendo agitati tutti gli animi, e il mondo „ scosso dalle sue dispute, sempre pronto a partorire qualche novità, „ *Lelio Socino*, e i suoi compagni tennero segretamente in *Italia* le loro „ nascoste adunanze contro la divinità del Figliuolo di Dio. *Giorgio Blan-* „ *drato*, e *Fausto Socino*, Nipote di *Lelio* ne sostennero la dottrina l'an- „ no MDLVIII. e MDLXXIII., e formarono il partito. Collo stesso me- „ todo impiegato da *Zuinglio* per eludere le parole: *Questo è il Corpo mio*, „ i *Socini*, e i lor seguaci elusero quelle, nelle quali Cristo è appellato „ Dio

(1) Lib. xv. n. 125

„ Dio. Se *Zuinglio* si credette costretto all' interpretazion figurata dall' „ impossibilità di comprendere un corpo umano tutto intero, ovunque distribuivasi l' Eucaristia, gli *Unitarj* credettero aver la stessa ragione sopra „ tutti gli altri Misterj egualmente incomprensibili: e dopo che lor fu „ dato per regola d' intendere figuratamente i passi della Scrittura, ne' „ quali il ragionamento umano soffriva violenza, non fecero che stendere „ questa regola ovunque l' intelletto aveva a soffrire una simile violenza. „ A queste cattive disposizioni introdotte negli animi dalla Riforma aggiugniamo i fondamenti generali, che aveva stabiliti. L'autorità della „ Chiesa disprezzata; la succession de' Pastori stimata un nulla; i secoli „ precedenti accusati di errore; gli stessi Padri indegnamente trattati, „ tutti gli steccati rotti, e la curiosità umana interamente abbandonata a „ se stessa: che doveva succedere, se non quello che si è veduto, cioè „ una sfrenata licenza in tutte le materie di Religione „? Tanto a noi basti di aver detto su questo argomento per l'occasione di ribattere le assurdità di *Boemero*. Chi volesse vederlo più copiosamente trattato, legga *le lettere critiche* dell' Abate *Gauchat* (1) laddove confuta su ciò di proposito *Bayle* e l' *Domenicano Valsecchi* nel tomo III. dell' applaudita sua opera *dei fondamenti della Religione, e dei fonti dell' empietà* (2).

CAPO II.

La censura dottrinale de' libri può appartenere a molti; ma la condanna con podestà di vero costringimento almeno per quelli, che alla Religione hanno riguardo, è privativa della sola Chiesa.

La censura de' libri altra è privata

I. Siamo già divenuti al punto oggidì più controverso, a chi appartenga il condannare i libri per pubblica podestà di costringimento. Ma prima che c' innoltriamo in questa scabrosa ricerca, non sarà male premettere alcuna cosa sull' autorità di censurare gli stessi libri. E prima la censura de' libri può esser privata, e pubblica. La privata appartiene ad ogni dotta persona. Innanzi che un opera sia pubblicata, niuno ha diritto di criticarla; ma dacchè è al pubblico, i dotti hanno gius di dirne il loro parere. *Quum semel a te carmen profectum est, jus omne perdidisti*, scrivea *Simmaco ad Ausonio* (3). *Oratio publicata res libera est*. Però è stato in ogni tempo costume delle piu sagge persone di fare ad altri dotti uomini rivedere i libri, che volessero mettere a luce. Così *Tacito* mandò a *Plinio* il *Giovane* un suo libro da correggere, come appar da una lettera dello stesso *Plinio* a *Tacito* (4); così *Ausonio* alla censura del Proconsole *Drepanio Pacato* soggettò un suo componimento; così per nominare alcuni de' Padri, e degli Scrittori Ecclesiastici, *S. Ambrogio* inviò al Vescovo *Sabino* un suo libro, *S. Bernardo* il suo trattato *de Gratia & libro arbitrio* a *Guglielmo* Abate di *S. Teodorico*, e *Pier Cellense* l' opuscolo *de panibus* a *Giovanni* di *Sarisbery*, perchè lo esaminasse con tutto il rigore. Solo sareb-

e questa è di ogni dotta persona

(1) *Tom.XIII. lett.133.*
(2) *Lib.III. p.III. cap.1. e 2.*
(3) *Lib.I. ep.31.*
(4) *Lib.VIII. ep.7.*

rebbe da desiderare, che quando un opera è fuori, ne giudicassero i dotti non in qualunque facoltà, ma in quella, di cui tratta quel libro. Quale sconcio? scrivea *S. Basilio* (1): *An quum de Agriculturæ operibus judicare non poterit, qui non ipse est agricola, & qui Musices scientiam non tenet, nec consonantiam, nec dissonantiam in Musicis Rhythmis cognoscat; sermonum* (dicasi lo stesso di tutte le altre opere) *judex mox erit, quicumque volet?* Eppure veggiamo tutto dì una siffatta sconvenevolezza con gran detrimento delle buone lettere, e assai volte anche la veggiamo in certi Giornalisti, e Novellisti, che sonosi eretti da se in giudici di tutti i libri per mettere vantaggiosamente a frutto a spese e de' partitanti, e de' letteratucoli da frontispizj, e da' dizionarj portatili il solo capitale che hanno di una mezzanissima erudizione, e di una petulantissima maldicenza. Sopratutto sarebbe di molto vantaggio alle scienze, che non si giudicasse de' libri per ambizione di farsi nome. *Est quoddam hominum genus*, dicea vero il dottissimo Vescovo *Domenicano Ambrogio* CATERINO (2), *qui satis gloriæ sibi comparasse existimant, modo adversus eos, qui aliquid esse videntur, congressum habuisse, ac decertasse dicantur. Quam vero opportune, quam cordate, & jurene an injuria & quam inde adoream relaturi sint apud æquos, & prudentes, atque peritos lectores minime cogitant.* Ma deh! quanti altri fanatici

non per saper, ma per contender chiari (3)

appena esce de' torchi un opera di Autore massimamente se egli accreditato sia, e per maligno spirito, che li comprenda, di astio, di livore, di partito, torni loro di avvilirlo, alzano contro di lui mille clamori

facendo contra 'l vero arme i sofismi (4)

e quai Soldatacci, che in tempo di saccheggio lecita si reputano ogni cosa, assaltano quel misero libro da ogni parte per torgli, se possibil fosse l'universale estimazione, in che a gran tormento della loro brutal passione il veggon salito! La qual condotta men sarebbe nocevole, men riprensibile, se come un tempo si stesse a dì nostri ancora tra' Gramatici, ma da questi ahi vitupero! la deploriam passata ad alcuni Teologi

che 'l furor letterato a guerra mena (5).

altra è pubblica. II. Vi è un altra censura, che diremo *pubblica*. Tal è senza dubbio la censura, che faccian de' libri per ordine della legittima Podestà i pubblici Revisori. Ma oltre questa non dubitiamo di noverare tralle censure pubbliche quelle, che faccinsi dalle Accademie, ed Università, come furono parecchie condanne di varie proposizioni di *Lutero*, e di *Marcantonio* de *Dominis* fatte dalla *Sorbona*, ed ultimamente è stato nel 1765. il *dotto, e pio Giudizio Accademico* della Università di *Colonia* contro la malaugurata opera di *Febbronio*. Io non pretenderò, che tali censure abbiano maggior autorità di quella, che meritano; ma neppure van disprezzate, co-

(1) *Ep.75.*
(2) *De Resid. Episc. pag.355.* de' suoi Trattati stampati a *Roma* 1552.
(3) *Trionf. della Fama Petr. cap. 3.*
(4) *Petr. ivi.*
(5) *Ivi.*

come fece il *Gaetano* (1), se non quando ancora in tali censure s' insinui lo spirito di partito, o d' interesse, come quando la stessa Università di *Colonia* nel MCCCCXL. a richiesta dell' Arcivescovo *Teodoreto* diede quel giudizio scismatico, che *Febbronio* ci ha riprodotto (2) per opporlo all' altro, che troppo aveal percosso, e quando parecchi dottori della *Sorbona* si dichiararono a favore del divorzio, che *Arrigo* VIII. d' *Inghilterra* voleva ad ogni modo: *uti rumor erat*, dice il Tuano (3) *pretio coempti*. *Giovanni Gersone* nel Trattato *de examinatione doctrinarum* troppo magnifica la podestà de' Licenziati, e dottori in Teologia, a' quali vuole, che la Sede Apostolica abbia conceduta facoltà di leggere, disputare, insegnare in ogni luogo, e di proibire i libri cattivi, benchè si limiti a dirla subordinata a' Vescovi immediati, i quali per giuste cagioni la potrebbono impedire. La facoltà, che nella laurea ricevono dal Cancelliere, al più li rende capaci di essere scelti da' Pastori all' esame di qualche libro, o di alcune proposizioni quai consultori, come bene osserva *Rainaudo* (4); ma non li crea Pastori, de' quali soli esser può per usare le formole dello stesso *Gersone* la podestà *autoritativa*, ed *autentica* di condannare i libri. Il che molto più vale a' nostri giorni nella gran turba, che abbiam di dottori, Dio sa come pervenuti a questo grado, in mentrecche assai altri ci sono di grande, e fondata dottrina senza l'onor troppo comune, perchè sia prezzato, di un alloro oggimai non più rispettabil da' fulmini (5).

Nè l'una nè l'altra va confusa colla podestà di proibire i libri, la quale può appartenere anche al Principe secolare pe' libri profani contro il costume, e 'l diritto governo.

III. Vedesi già che niuna di queste due censure va confusa colla pubblica, e legittima podestà di proibire i libri. Or questa a chi appartiene? Che i Principi secolari possano ne' loro stati proibir libri profani, che rechino scandalo, e perturbamento al legittimo loro governo, niuno ne ha mai dubitato. Dice bensì Fra *Paolo* nella sua *Istoria della Sacra Inquisizione*, pretendersi da *Roma*, *che il Principe Secolare non possa nello stato suo proibir alcun libro* PER QUALSIVOGLIA CAUSA. Ma, come con verità protestava il Cardinal ALBIZZI nella *Risposta* a quella Storia (6), *questa è un invenzione di Fra* Paolo, *perchè giammai la Chiesa, e i Sommi Pontefici hanno avuta pretensione, che i Principi Secolari non possono proibire i libri nello stato loro. Si contengano i Principi fra i limiti della lor podestà; non entrino a vietare i libri, che trattano di Religione, di cose Sacre, & Ecclesiastiche; che se proibiranno i libri profani, scandalosi, e contrarj ai buoni costumi, & alle regole del buon governo Cristiano, non solamente* Roma *goderà, ma loderà in estremo quel Principe, che dimostrerà tanto zelo, e tanta pietà*. In fatti qual lamento fece mai la Sede Apostolica, perchè il Re di *Francia* facesse lacerare l' opera dell'Arcidiacono *Francesco* ROSBRIO intitolata *Stemmata* Lotharingiæ, *ac* Barri *Ducum*, nella quale, come scrive lo *Spondano* (7), *multa dignitati Regni pari vanitate detrahebat, & ad extremum quædam injuriose in Regis contumeliam adjecerat?*

Cer-

(1) *Opusc. de Concept. B. Virg.*

(2) *Tom. II. pag. 79.*

(3) *Lib. I. histor. pag. 23.* Veggasi tuttavia di questo *Consiglio Sorbonico l'Argentre Tom. I. Collect. Judicior. Eccles. p. 99.*

(4) *De bon. & mal. libr. num. 470.*

(5) Veggasi il *Petrarca de Remed. lib. I. cap. 12. e 46.*

(6) *Pag. 228.*

(7) *Contin. Annal. ad ann. 1583.*

Certamente niuno, e potrebbesi ripeter lo stesso di altri moltissimi libri proibiti da' Principi. Dirò di più, che nè *Roma*, nè la Chiesa si querelerebbe tampoco, se da un libro, che trattasse di materie sacre, ed Ecclesiastiche, nascendo scompiglio in qualche stato, il Principe lasciando il fondo della dottrina al giudizio della Chiesa, lo proscrivesse intanto precisamente per impedire lo sconvolgimento della pubblica tranquillità. Per altro i Principi più zelanti della Religione non che per libri Sacri, che fosser dannosi alla quiete dello stato, ma ancora per libri profani contrarj al loro governo non hanno voluto talvolta servirsi di questa lor podestà, ed hanno anzi cercato, che questi stessi libri fosser proibiti dal Papa. Ne abbiam gli esempi nelle *Relazioni* del BOTERO, che la *Francia*, della quale parlava quello Scrittore assai male, fece condannare da *Roma*, nelle *Relazioni Spagnuole* di *Antonio* PEREZ, che la *Spagna* procurò di far inserire nell' Indice *Romano*, e nella nota dissertazione del March. *Scipione* MAFFEI *de Fabula Ordinis Equestris Constantiniani* vietata dalla S.C. dell'Indice ad istanza del Duca di *Parma*.

Ma la condanna de' libri di Religione, e relativi per qualche modo ad essa è sol di podestà della Chiesa.

IV. Tutt' altro è da dire de' libri, che trattino di Religione, e di materie Ecclesiastiche, o se sieno di profano argomento, han tuttavia sparse cose relative alla Religione. Le proibizioni di questi libri per quello, che alla dottrina, e alla Religione appartiene, non cadono, che sotto la podestà della Chiesa. Niuno sarebbesi sognato mai, che contro la podestà della Chiesa in materia di cosiffatte proibizioni dovesse a'dì nostri sollevarsi una generale congiura di stemperatissimi ingegni, per modo, che se ne volesse affatto spogliare la Chiesa, e la *Romana* massimamente, per metterla in mano della non competente laical podestà. Eppure si è sollevata. Basta leggere ciò, che dopo *F.Paolo*, e *Giannone* ne dice l'Autore *delle Riflessioni sopra la Bolla Cœnæ*(1), il *Manetti* negli *Avvertimenti politici*(2), e l'Anonimo Autore del libro altre volte citato: *la Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti* (3). Eglino per singolarissima grazia lasciano agli Ecclesiastici la *censura* de' libri, che trattano di religione; *ma il giudizio de' libri profani*, dice quest' ultimo Scrittore (4), *deve risedere esclusivamente ne' Revisori destinati dal Principe*, e generalmente la condanna de' libri anche in materia di Religione è del Principe: *Ne' primitivi secoli della Chiesa* (così lo stesso Autore) *i Vescovi giudicavano, se i libri contenevano cose contrarie alla Religione, e su questa materia si sentiva la censura de' Vescovi*; MA LA PROIBIZIONE *de' libri apparteneva al Principe*. „ Per questo soggiugne il *Manetti* (5), ho creduto non disdicevole, ma precisamente „ necessario d' avvertire i Principi della terra a tener bene aperti gli occhi „ anco sulle tante proibizioni di libri, che vengon da *Roma*, primieramente perchè tanto l' impressione, quant' anche la proibizione de' libri, „ come cosa risguardante il fatto, e la corporalità, non il diritto, e la „ spiritualità, spetta alla Podestà de' Principi, non essendo della podestà „ del

(1) *Pag.211. segg.*
(2) *Avvert.v. p.73. segg.*
(3) *Cap.XVIII.*
(4) *Pag.148.*
(5) *Pag.74.*

„ del Sacerdozio, che la sola censura de' medesimi, cosicchè il trascura„ questo punto sarebbe un lasciar offendere uno de' più speciosi diritti del „ Principato. „ Ma udiamo anche l' Autore delle Riflessioni sopra la Bolla *in Cœna Domini*, il quale ce ne dirà delle più belle (1). „ Molti „ famosi Canonisti hanno chiaramente dimostrato, che la materia dei li„ bri è di giurisdizione dei Principi, esercitata da *Costantino* sino a *Car-* „ *lo* V. senza contraddizione, onde non ripiglierò le cose già scritte dal „ *Sarpi*, dal *Van Espen*, dal *Giannone* (*che pezzi di famosi Canonisti!*) „ e dal recente *de Real* nella Scienza del governo *Tom.* VII. *Cap.2.Sess.x.* „ *pag.* 257. *e segg.* Ma la questione del diritto è oggidì molto più superata „ dagli aperti reclami, che si leggono negli editti del *Portogallo*, e nel „ recente di *Spagna* contro l'abuso, che se ne faceva. Poichè servendo il „ titolo di Religione al pretesto, ond'esterminare tutti i libri opposti alle „ Massime di *Roma*, s' involava alla cognizione dei Popoli la cognizione „ della vera, e legittima autorità; ed a titolo di odio contro l' Autore, „ di Prefazioni o di Stampe di Paesi eterodossi, o d'impressioni non per„ messe dagl' Inquisitori, che avevano in ciò le loro instruzioni, si to„ glieva l'uso de' buoni libri „ tra quali per umiltà non metterà egli forse il suo, ma noi volentieri lo novereremo dandogli per cari fratelli e gli *Avvertimenti Politici* del *Manetti*, e la *Chiesa*, *e la Repubblica dentro i loro limiti*, che veramente han tutto il merito di essere posti nel catalogo di que' *buoni* libri, ch' egli intende, de' libri cioè contro la Chiesa, e la sua autorità: Ma dobbiamo noi più ammirare la costoro ignoranza, o la temerità? L' una, e l' altra certamente è grandissima. Che appartenga alla Chiesa non che la censura, come costoro la spiegano, ma la condanna de' libri o sacri, o profani, in quanto contengano errori contro la dottrina, e la Morale Cristiana, è cosa tanto certa, quanto è certo, che alla Chiesa Governante in *S.Pietro*, e per *S.Pietro* è stata data la cura di pascere le pecore,e gli agnelli di G.C. Ho detto *libri o Sacri, o profani che sieno*, perocchè non può immaginarsi più ridevol cosa, quanto la distinzione da costoro inventata di libri, che trattano di Religione, e sono alla Ecclesiastica censura soggetti, e di libri profani, la censura de' quali non che la condanna sia di ragione del Principe, come se in profanissimi libri non si potessero meschiare errori contro la fede, e la incontaminata costumatezza. Ed è questo un punto di Ecclesiastica disciplina sì immutabile in quanto alla podestà, quantunque riguardo al modo di esercitarla possa variarsi, che senza questo non potrebbesi allo spiritual governo della Chiesa provvedere bastevolmente. Perciocchè siccome nella prima dissertazione si è chiaramente mostrato, non v' è cosa, che nella fede, e nel costume far possa un più lagrimevole guasto, quanto la lettura de' rei libri, ora massimamente che per la Stampa col numero degli esemplari se ne moltiplica con tanta facilità il veleno. E la Chiesa dalle man de' fedeli meno sperti, e dal grado loro non obbligati a sostenere colla dottrina la Cattolica verità non potrà ella stessa togliere libri sì perniciosi? Dovrà anzi questo sì ne-

 ces-

(1) *Pag.*212.

cessario ajuto aspettarsi dallo zelo, e dalla provvidenza de' Principi? Può la Chiesa, e la sola Chiesa dannare gli errori, che combattono la verace credenza, la Religione, la pietà, e se nol potesse come pascerebbe le pecore del Sacro ovile di Gesù Cristo? Al quale ufizio è di necessitè, che lo sottragga da' nocevoli pascoli. Non potrà provvedere, che i libri, ne' quali questi error medesimi s' insegnano, non passino nelle lor mani? Non sono forse pur questi venefici pascoli, da' quali dee allontanare i fedeli?

Incoerenze del contrario sistema

V. Diranno, l'aspetto, diranno costoro subito coll' Autore della *Chiesa, e della Repubblica dentro i loro limitti* (1), che alla potestà Ecclesiastica *appartiene il giudicare, se le opinioni contenute in un tal libro sieno o nò conformi a' dogmi della nostra Religione, ed essendo quelle difformi da queste, può disapprovarle, può condannarle, ma spiritualmente*; nel che consiste la censura, che da loro si concede alla Chiesa. Non ci pigliam giuoco, siccome agevol cosa sarebbe di questa *spirituale* dissapprovazione, e condanna; colla quale chi saprebbe dire in questo luogo che vogliasi denotare? La Chiesa nel dannare gli errori usa sempre della sola spiritual podestà; le qualificazioni, che suol dare alle proposizioni; sono di Eretiche, scandalose &c. qualificazioni tutte, che allo spirito si riferiscono; le pene, sotto le quali le proibisce, sono di censure, e queste non sono spiritualissime? Ma lo stesso pur fa riguardo a' libri. A che dunque insistere, che la Chiesa condanni la opinioni, *ma spiritualmente*? Ma di ciò tra non molto dovremo dir qualche altra cosa. Per ora io domando, qual censura, qual disapprovazione, qual condanna ha da esser questa? Forse una censura, una disapprovazione, una condanna, come sono le dottrinali osservazioni, che fanno i revisori de' libri, e talvolta ancor le Accademie? A troppo poco ristrignerebbesi certamente la podestà della Chiesa in cose tanto spirituali, e tanto necessarie al ben pascere la greggia del Signore. Dee farlo con autorità, alla quale ognuno debba sottometterfi, e non con solo rispettoso silenzio, ma col suo giudizio; con autorità, che obblighi ogni Cristiano a detestar quelle opinioni; con autorità, che renda i refrattari degni di esser trattati come Etnici, e Pubblicani, onde a' Vescovi *Gallicani* scrivea *Niccolò* I. *sic Pontificum decreto libros exterminari, ut quod Sedes Apostolica probat, teneatur acceptum, & quod illa repulit; habeatur inefficax* (2). Or posta questa autorità, chieggo, o i Principi proibiranno i libri, ne' quali le dannate opinioni si trovano, o non li proibiranno. Se non li proibiranno, ecco a vuoto la condanna della Chiesa, e non provveduto alla sana dottrina, e al pericolo de' leggitori. Se li proibiranno (lasciamo, che allora seguendo eglino il giudizio della Chiesa, più adempiranno un obbligo, di quello che esercitino un diritto) saranno eglino dunque, che pasceranno il Gregge di Cristo, e non gli Pastori della Chiesa, appartenendo al Pastore non solo il discernere le velenose erbe dalle salubri, ma ancora il tener le pecore lontane dal prato, o dal poggio, ov' elle spuntano. E poi vogliono questi Si-

(1) *Pag.*146. (2) *Ep.*XLII.

Signori obbligare la Chiesa a metter fuori ogni pò pò eterne filze di proposizioni dannate, e a render agl' indocili ingegni ragione delle sue condanne? E se cominceranno a dire o gli autori, o i partigiani de' libri, che quelle proposizioni non ci sono, o non sono nel senso, in che sono proibite? Ecco litigj interminabili, e intanto con rovina de' fedeli correranno allegramente i libri.

che ha contro di se la pratica costante di tutti i secoli.

VI. Ma la pratica di tutti i secoli scoprirà meglio e il diritto della Chiesa, e il torto, che le si fa a spogliarnela. Confessano a buon conto questi nostri riformatori delle proibizioni de' libri, che prima di *Costantino* i Principi non s' impacciavano in siffatti divieti, ed han ragione. Sarebbe da ridere, che ci volessimo fingere un qualche *Caracalla* applicatosi di proposito a proibire i libri de' *Montanisti*, o un *Diocleziano* stendente editti contro l' opere di *Origene*, e de' suoi seguitatori. Ma è ben più da piangere, che o spaccisi per tre secoli la Chiesa sprovveduta di legittima autorità per condannare i libri contro la Religione, e perciò esposti senza riparo i Cristiani a tutto il furore degli ereticali, e gentileschi volumi, o vogliasi alla Chiesa da Cristo limitata a que' tre secoli tal podestà finchè cioè *Costantino* si battezzasse, onde appenache fu egli tinto del Sacro Lavacro dalla Chiesa dovesse a lui, e ne' suoi Successori passarne il diritto. Quali chimere son queste mai! eppure dovremmo ammetterle per reali, se pongasi *risedere esclusivamente* nel laico Principato la podestà di vietare la lettura de' libri cattivi. Ma buono è, che furon queste ignorate anche nel secolo di *Costantino*, e in tutti i posteriori a questo primo, almen pubblico Imperadore Cristiano. Le proibizioni de' libri anche in questi secoli furono di ragione della sola Chiesa tenute. Basta dare alla storia, che abbiamo premessa, un occhiata per vedere, che questa fu ispezione della sola Chiesa. Il *Fevret* seguito dal *Manetti*, come ivi vedemmo, risguarda il bruciare, che fece *S. Leone* M. i libri de' *Manichei* come un *grave attentato della Real podestà*. Egli è un dire, che *S. Leone* non si contentò della *censura*, che i nostri Politici accordano alla Chiesa, ma passò egli stesso alla *proibizione*. Gran pregiudizio che è questo a favor della podestà della Chiesa, un *S. Leone*, che così opera alla metà del secolo quinto Cristiano, *Boemero* è più galantuomo. Ci fa egli (1) risalire al principio di quel secolo, e nei Concilj di *Teofilo*, e di *S. Epifanio* contro i libri di *Origene*, benchè dicalo un usurpazione de' Vescovi ambiziosi, già riconosce, che la Chiesa pubblicava *edicta de libris non legendis*, cioè verissime proibizioni. E sì non è pur verisimile, che que' Vescovi *Orientali* quasi sugli occhi dell' Imperadore *Arcadio* avessero osato usurparsi un diritto, che fosse *esclusivamente* appartenuto alla Imperial dignità. Riflettasi anzi, che adunatisi a *Costantinopoli* parecchi Vescovi, alcuni, tra' quali *S. Giovanni Grisostomo*, non vollero aderire alle condanne di *Teofilo*, e di *S. Epifanio*, ma non allegarono mai per ragione, che eglino avessero in ciò oltrepassati i limiti della Vescovil podestà, siccome se fosse ciò stato vero, avrebbe certamente fatto il *Grisostomo* per zelo della legittima disciplina,

Nn 2 e for-

(1) §. 91.

e forse qualche altro per adulazion della Corte. Ed eccoci già non un intero secolo distanti da *Costantino*. Or chi saprebbe dirci, come tra'tempi di *Costantino*, e quelli di *Arcadio* negli animi de' Vescovi sì fosse la persuasione, che le proibizioni de' libri fossero della Chiesa, sissattamente radicata, che neppur ne dubitassero tanti Vescovi, non *Teofilo*, non *Epifanio*, non il *Grisostomo*? Altra probabil ragione non potrà mai darsi di ciò, se non che questa fu ancor la credenza del secolo *Costantiniano*, e de' tre precedenti.

CAPO III.

Si recano le ragioni de' moderni politici contro la podestà Ecclesiastica delle proibizioni, e con rifiutarle si mostra anche più l'insussistenza del loro sistema.

Non contraddicono le nostra dottrina gli esempj de' Principi che hanno pur essi vietati i libri degli Eretici.

I. IL sistemà de moderni politici è a terra; ma pur conviene, che udiamo le lor ragioncelle. I Principi, dicon essi, hanno in ogni tempo esercitato il diritto delle proibizioni de' libri anche in materia di Religione. „ Si hanno, ripiglia il citato Autore *della Chiesa e la Repub-*
„ *blica dentro i loro limiti* (1), si hanno i loro esempj nel Codice *Teodo-*
„ *siano* di libri ereticali censurati da' Vescovi, e dipoi proibiti dagl' Im-
„ peradori, e condannati al fuoco. *Costantino M.* proibì e condannò al
„ fuoco i libri di *Ario* dopo la censura del primo Concilio *Niceno*; ed eb-
„ bero l'istessa sorte i libri di *Porfirio*; siccome gli scritti di *Nestorio* cen-
„ surati dal Concilio *Efesino*; e quelli di *Eutiche* censurati dal Concilio
„ *Calcedonense* furono proibiti, e dati alle fiamme per disposizione degl'
„ Imperadori *Valentiniano*, e *Marciano*. *Carlo M.* e tutti gli altri Prin-
„ cipi ancora ne' loro Dominj fecero lo stesso .... *Carlo V.* vedendo
„ propagarsi l' Eresie nella *Germania* fece alla metà del XVI. secolo in
„ *Brusselles* un terribile editto contro gli Eretici, e proibì i libri di *Lu-*
„ *tero*, di *Gio. Ecolampadio*, di *Zuinglio*, di *Bucero*, e di *Gio. Calvi-*
„ *no*, ch' erano di già stati impressi, e gli altri di simil sorte notati nell'
„ Indice de' Teologi di *Lovanio* „. Le stesse erudizioni traggonsi in mezzo dal *Manetti* (2), erudizioni viete omai, e rancide di *Fra Paolo*, di *Giannone &c.* e buona parte noi pure ne abbiamo recate già nella Storia. Ma il guajo è, che tutti questi Signori non hanno avvertito, che appunto gli esempli da loro portati di Principi vietatori de' libri eterodossi formano una dimostrativa ragione, che tali proibizioni son tutte di solo diritto Ecclesiastico. Non paja questo uno strano paradosso: nò: è innegabile verità. Lo dimostro. 1. Gl'Imperadori, e i Principi tutti per lo più non hanno nelle loro proibizioni prevenute non dico già le semplici censure, come questi novelli *Sarpiani* si sognano, ma le condanne della Chiesa; le hanno seguite. Noi abbiamo veduto, che i libri di *Porfirio* non in vigor di qualche Imperial legge, che non vi era, ma perchè condannati da' Vescovi, si abbruciavano da' Cattolici. Similmente i libri di *Ario* furono alle fiamme dannati da Padri di *Nicea* avanti che *Costantino* col suo editto gli proscrivesse-

Avendo egline ne' loro editti seguite le proibizion della Chiesa.

(1) Pag. 142. (2) Pag. 74.

vesse. Anche *Teodosio* il *Giovane*, e *Valentiniano* vietarono i libri di *Nestorio*; ma prima *Synodo* Ephesina *anathematizante fuerunt condemnati*, come c' insegna *Liberato* diacono nel suo *Breviario*. Così pure il primo Capitolare di *Carlo M.* da noi riportato all' anno DCCLXXXIX. contro certi apocrifi racconti, e una lettera, che dal cielo spacciavasi caduta, non fece che raffermare quanto la Chiesa avea già decretato contro i libri apocrifi, e nominatamente quanto da Papa *Zaccheria* era stato determinato contro la lettera di *Adalberto* riprodotta nell' anno DCCLXXXVIII. da' suoi partigiani, come lo stesso *Piteo* avvertì nel *Glossario ad libros Capitularium*. E per tacere degli altri Imperadori, potrà negarsi, che *Lione X.* non censurasse semplicemente, ma proibisse con tutto il rigore di questo termine i libri di *Lutero*? E *Carlo V.* che fece? Col terribile editto, che a suo luogo fu da noi riportato, fulminò gli scritti di *Lutero*, ma avvertendo, che erano *scripta a summo Pontifice auctoritate sua Apostolica, ut præmittitur, damnata*. *Teodosio* fu il primo, che in uno de' suoi editti contro *Nestorio* si avanzasse a dannar libri, non ancora proibiti dalla Chiesa, cioè gli scritti di *Teodoreto*; ma il Concilio di *Calcedonia* non avendo a questo Imperiale editto riguardo assolvette *Teodoreto*, e restituillo alla sua Sede (1), e gl' Imperadori *Valentiniano* e *Marciano* abrogaron la legge del loro predecessore, dichiarando: *injusta sententia nihil obsit* Eusebio *quoque*, & Theodoreto *religiosis Episcopis, qui eadem lege continentur: quoniam* (notisi bene) *non possunt Sacerdotes constitutione damnari, quos Synodicum ornat de conservata religione decretum* (2). Anche *Giustiniano* con replicati editti condannò i tre famosi Capitoli; ma sì forte opposizione trovò e in *Vigilio* Papa, e ne' Vescovi spezialmente *Occidentali*, che gli convenne ritirare i suoi editti, e rimetter l' affare al quinto Concilio Generale, da cui fu deciso. Che dirò dell' Imperadore *Costante*? Avvisandosi egli col suo *Tipo* d' imporre sì a' Cattolici, che a' *Monoteliti* silenzio ordinò, che si sopprimessero gli scritti dell' una parte, e dell' altra; ma non fu atteso, e 'l suo *Tipo* come scellerato fu proscritto nel Concilio *Lateranese* di *S.Martino I.*, e da quel tempo in poi è stato sempre in abbominazione presso i Cattolici.

2. Secondate le istanze della medesima Chiesa.

II. 2. E quegl' Imperadori, che hanno ne' loro Editti seguite le condanne della Chiesa, e quelli, de' quali si può conghietturare, che abbianle seguite, ma non provar con certezza, hanno in materia di libri promulgate leggi, l'han fatto non per diritto, che a tali proibizioni desse la sovrana lor dignità, ma ad istanza della Chiesa. Così della legge di *Arcadio*, e di *Onorio* contro gli *Origenisti* ci assicura *S. Girolamo*, che fu dettata per suo suggerimento (3) e senza dubbio fattogli fare da Papa *Anastasio*, il quale però chiama questo editto non col nome di sacra legge, o di divale, o con altro somigliante, ma con quello di *responsa* (4). De' Padri di *Efeso* troviamo, che scrissero agl' Imperadori *Teodosio*, e *Valenti-*

nia-

(1) *Act.*VIII.
(2) *Tom.*II. *Hard. col.*675.
(3) *Lib.*II. contr. Rufin. Imperatorum *quoque scripta, quæ de* Alexandria, & Ægypto Origenistas *pelli jubent, me suggerente dictata sunt.*
(4) *Ep.*II.

niano perchè dessero mano a fare, che tutti i libri di *Nestorio* fossero incendiati. *Vestram majestatem*, sono le loro parole nella lettera, che a quegl' Imperadori mandaron dal Sinodo: *iterum atque iterum rogamus cupimus, ut universam illam doctrinam e sanctis Ecclesiis submoveri, ejusdemque libros ubique locorum repertos jubeas flammis absumi* (1). Quindi i Vescovi ortodossi *Orientali*, e gli Archimandriti di *Costantinopoli*, come può vedersi ne' lor memoriali inseriti nel Concilio *Costantinapolitano* sotto *Menna*, a Papa *Agapito* si volsero, perchè da *Giustiniano* impetrasse l'editto, che abbiamo, contro i libri di *Severo*.

3. E ciò per rompere la durezza degli Eretici anche con pene, che la Chiesa non avrebbe potuto imporre

III. Questi ricorsi furono dalla Chiesa fatti, non perchè in mano sua non fosse l' autorità di condannare i libri, ma acciocchè questa sua autorità fosse più rispettata. Sapeva la Chiesa, che gli Eretici sono una perversa genla piena di raggiri, e di frodi, indocile alle decisioni, caparbia contro la legittima podestà, nimica di freno, portata alle violenze. Perciò conveniva contro di loro usare una forza, che ancora dalla loro durezza, e pervicacia dovesse loro malgrado riscuotere ubbidienza. *Quod siquis*, diceano i citati Padri di *Efeso* agl' Imperadori *Teodosio*, e *Valentiniano*, *vestras sanctiones spreverit, ille vestræ dominationis indignationem formidet. Sic enim Apostolica fides per vestram pietatem munita, persistet illæsa* (2). E ben lo riconobbero gli stessi Prefetti *Flavio Antemio Isidoro*, *Flavio Basso*, e *Flavio Simplicio*, i quali però nell'editto, che a norma della sacra legge degl' Imperadori pubblicarono contro i libri dell' Eresiarca *Nestorio*, osservano, che *humana natura, errore semel correpta, callidisque sermonibus, & deterioribus cogitationibus irretita, difficile, ut sanioribus conciliis adquiescat, induci solet; ac propterea metu majore opus est, graviorique animadversione* (3). Infatti quai pene stabilirono gli Augusti a coloro, che disubbidienti nascondessero alcuno de' vietati scritti, onde sfuggisse la prescritta condanna del fuoco? Pene, che eran ben atte ad ottenere dalla più rubella ostinazione rispetto, ed ubbidienza, ma troppo aliene sarebbono state dalla mansuetudine, e dallo spirito dalla Chiesa. Ciò sono 1. La pena capitale, e questa agli occultatori de' libri d'*Ario* fu destinata da *Costantino*; da *Arcadio*, e *Onorio* a' nasconditori de' libri degli *Eunomiani*; da *Teodosio*, e *Valentiniano* a' ritenitori di que' di *Nestorio*: 2. La perpetua rilegazione in un isola, e a questa furono da *Valentiniano*, e *Marciano* soggettati i conservatori de' libri degli *Eutichiani*, e degli *Apollinaristi*, e da *Onorio*, e *Teodosio* i Mattematici, cioè gli Aruspici, e gli Astrologhi giudiziarj, *nisi parati sint, codicibus erroris proprii sub oculis Episcoporum* (notisi questa più singolar deferenza alla Chiesa) *incendio concrematis, Catholicæ religionis cultui fidem tradere, numquam ad errorem primum redituri*. 3. La confiscazione de' beni: e questa fu la prima pena, che in una legge più antica dell' altra poc' anzi accennata *Teodosio* e *Valentiniano* decretarono contro quelli, che tenessero, leggessero, trascrivessero i libri di *Nestorio*. 4. Il taglio della mano, e di questa pena furono da *Giustiniano* minacciati i copiatori degli scritti di *Severo*. Ordo-

(1) *Tom. 1. Conc. Hard. col. 1443.* (2) *Loc. cit.* (3) *Loc. cit. col. 1718.*

dopo tutte le dette cose come può alla Chiesa togliersi il diritto di condannare i rei libri per darlo a' Sovrani, quando per tanti secoli non esercitarono i Principi questa autorità, se non se con dipendenza dalla Chiesa, e per eseguire le proibizioni di essa?

IV. Anche in ciò gli Imperadori non fecero, che rispondere al titolo inseparabile della Corona di un Principe Cristiano dell' Avvocazia della Chiesa. Però vorrei che i nostri Politici mi rispondessero. In un Concilio di *Pavia* troviam proibito da Papa *Benedetto VIII.* a' Cherici il toccar donna, a Vescovi l' abitare con femmine, e tali altre cose (1). In fine poi de' Canoni di questo Concilio, i quali sono chiamati *Testamento della Chiesa* si legge: *hoc autem Ecclesiæ Dei testamentum, contra malignantes, Deo autore, autoramentum, dilectissimi filii nostri H. Augusti edicti lege firmari, corroborari, & humanis inseri, & inscribi legibus volumus: & per omnem Imperii sui latitudinem, ut suscipiatur, teneatur, & publica auctoritate omni tempore judicetur, omnes in commune oramus, & obsecramus. Erit enim Deo volente in æternum valiturum, si, quod Ecclesiastica gravitas prohibet, publico fuerit vigore exterminatum. Nec factiosi hujus decreti scientiam dissimulabunt, quæ omnium libris inscripta per ora omnium evolabit: nec impune putabunt audendum, quod publica damnatum severitate cognoverint.* Ora io domando; se uno dicesse, che il proporre ne' Sinodi le cose da proibire appartiene alla Chiesa, ma il proibirle è de' Principi, perchè all' osservanza di tali proibizioni s'invocò dal Papa, e dagli altri Padri il braccio dell' Imperadore *Arrigo*, non esporrebbesi al ludibrio di tutte le sagge persone? E chi ne dubiti? Gli si replicherebbe subito, ch' egli scioccamente confonde colle proibizioni della Chiesa l' avvocazia, che dal Principe s' implorava, perchè le fatte proibizioni si guardassero da tutti più esattamente, almeno per lo timor delle pene Imperiali. Ottimamente. Applichino i nostri Politici questa risposta a tutti gli Editti, che in materia di libri dopo i decreti della Chiesa si trovano emanati dalla Podestà civile, e vedranno, che non può essere più adattata, e che siccome con tutte le leggi Imperiali, che autorizzarono le proibizioni de' Sinodi, queste veramente ebbero per autori i soli Vescovi, così con tutti gli Editti de' Principi contro i libri già censurati dalla Chiesa le condanne non possono dirsi de' Principi, ma della Chiesa, alla quale i Principi non altro fecero, che prestare il braccio di Avvocazia, e di difesa. Quindi è, che se in un libro si rinnovassero *apertamente* errori condannati dalla Chiesa, o anche si avanzassero dottrine *manifestamente* contrarie a' nostri dogmi, potrebbe un Principe senz' aspettare altro giudizio Ecclesiastico proibirlo; nel che non farebb' egli, che prestar mano ajutatrice alla Chiesa, ed eseguirne o 'l giudizio già fattone, o le intenzioni, che in tal caso potrebbe sicuramente presumere. Ma notinsi bene que' due avverbj *apertamente*, *manifestamente*, senza de' quali preverrebbesi la condanna della Chiesa con usurpazione de' suoi supremi diritti.

Il che non appartiene, che all' obbligo dell' avvocazia della Chiesa.

V.

(1) *Labb. Conc. Tom. IX. col. 829.*

Nè a ciò nuoce la pretesa corporalità della stampa, e della proibizione.

V. Ma ripiglia il *Manetti* (1), *che tanto l' impressione, quant' anche la proibizione de' libri è cosa risguardante il fatto, e la corporalità, non il diritto, e la spiritualità*, e l' Autore *della Chiesa, e della Repubblica* confermalo così dicendo (2). „ La stampa è una invenzione umana, e le „ opinioni, che rende pubbliche, non sono della stampa, come non sono „ di un amanuense. La compra, e vendita de' libri forma un considera- „ bile ramo di commercio, ed il commercio è una delle risorse dello sta- „ to. La vista è un sentimento corporeo datoci dal Creatore dell' univer- „ so per farne uso ne' bisogni di questa vita, ed il possesso di una qualche „ cosa dipende dal diritto di proprietà, che ha per garante la potestà „ pubblica. Come dunque la potestà ecclesiastica può arrogarsi la facoltà „ di proibire i libri fuori de' suoi stati, quando tal affare è meramente „ materiale e corporeo „? Non si rida, se si può a sentire con tanta gravità, e magnificenza spacciarsi scempiezze tanto solenni. Il Sig. Anonimo, che colla pertica in mano si sta misurando e segnando i limiti tra la Chiesa, e la Repubblica, è Cattolico o nò? Cattolicissimo, la Dio grazia. Gnene credo, e mi rallegro con esso lui. Crederà dunque, che la Chiesa *latina* abbia diritto di proibire ad un suo Sacerdote la consecrazione del pan fermentato; crederà, che la Chiesa abbia podestà di vietare, che ne' suoi templi non pongansi o statue di falsi numi da idolatrare, o pitture oscene da contaminare gli sguardi dei divoti fedeli, e le reverende funzioni del sacro ministero; crederà, che la Chiesa abbia autorità di vietare nelle sue adunanze la lettura di Romanzi, e di altri siffatti scandalosissimi libri. Se ancora per tali cose in tali circostanze tutte sacre e spirituali, e di mera coscienza, avesse ella bisogno del Principato, mi scusi l'Anonimo, Cristo avrebbe fondata una Chiesa troppo sfornita di ogni mezzo più necessario per la salute dell' anime, alla qual tuttavia dopo la divina gloria è sì gran mole spezialmente indiritta, e oserei dire, che il preteso suo Cattolicismo diverrebbe un gran problema. Ma rifletta, che alla lettura di que' malvagissimi libri in tempo de' divini ufizj, o della Messa si può di parola in parola senza mutazione alcuna applicare tutta quella sua filastroccola; rifletta, che il lavorar pane col lievito, il fare statue, il dipignere sono invenzioni umane, quanto la Stampa; la compra poi, e la vendita del pan lievitato, delle statue, delle pitture è un ramo di commercio, quanto sialo la compra, e la vendita de' libri; che la vista quel *sentimento corporeo datoci dal Creatore dell' universo* ha luogo nella lettura de' libri in Chiesa, come fuori di Chiesa, e tanto si esercita riguardo a' libri, quanto rispetto alle pitture, e statue, nè è meno *sentimento corporeo datoci dal Creatore dell' universo* il gusto di quello che sia la vista. A saggiamente discorrere deesi dunque la proibizione de' libri distinguere e dalle conseguenze, che necessariamente la seguono, e dalle pene, con che talora viene accompagnata. Il bruciamento de' libri, le pene pecuniarie, la carcere ancora contro gli spargitori, ed i leggitori de' vietati libri son veramente pene temporali. Se la Chiesa abbia podestà di darle senza offesa de'

(1) *Pag.* 74. (2) *Pag.* 145.

de' Regj diritti, dipende dalla general questione dell'autorità della Chiesa in istabilire pene temporali. Io non voglio divagare a tale questione; si può consultare il P. *Bianchi* (1). Insisto sulla proibizione, contro la quale è indirizzata la proposta argomentazione dell' Anonimo. Questa, dica egli ciò che gli pare, è puramente spirituale, perciocchè ha per immediato oggetto la conservazione della buona, e sana dottrina sia in materia di domma, sia in quella di costume, cioè una cosa tutta spirituale, e procede dalla sola podestà delle chiavi, che tutta è pure spirituale. E' ben vero, che da questa proibizione ne patisce la stampa, ne patisce il commercio, ne patisce la vista, che perde l' uso della vietata lettura; cose temporali. Ma queste non sono che conseguenze della proibizione; ne è maraviglia, che la podestà spirituale stendasi a tali temporalità, quando queste sieno necessarie conseguenze del non impedibile esercizio di quella. Eccone una prova, che non ha replica. Accorda l' Anonimo (e lo accorda anche il *Manetti*), che alla podestà della Chiesa appartenga il *giudicare, se le opinioni contenute in un tal* libro *sieno o nò conformi a' dogmi della nostra Religione, ed essendo quelle difformi da questa, può disapprovarle, può condannarle, ma spiritualmente* (2). Lodato sia Iddio. Per quantunque *spirituale* sia questo giudizio, questa disapprovazione, questa condanna, ha da palesarsi sensibilmente non è così? altrimenti sarebbe fatta per gli Angeli, non per gli uomini. In voce? nò; che a pochissimi ne deriverebbe il frutto, che con tale condanna intende la Chiesa. Dunque in carta. Vengo alla dimostrazione. Abbiamo dianzi veduto, che a questo giudizio debbonsi i Cristiani sottomettere pienamente, nè possono i Sovrani senza offendere un divino diritto della Chiesa impedirne il corso; debbono anzi con tutta la loro autorità sostenerlo, e punirne i contraddittori. Ma deh! si avverta, che la scrittura è una invenzione umana; che la carta, in cui dee alle più lontane terre della Cristianità propagarsi il giudizio Ecclesiastico, è cosa di commercio; che la vista vuolsi occupare a leggerlo. Or come c'entra la Chiesa in cose, che tutte sono di ragione della secolar podestà? C'entra (non v' è altra risposta), perchè la podestà, ch' ella ha da Cristo di giudicare delle dottrine, indirettamente si stende a quelle cose, senza le quali non potrebbe la sua podestà venire in atto. Siamo d'accordo, e applicando questa stessa verissima dottrina alle condanne de' libri, troveremo, di che soddisfare il metafisico cervello del nostro Anonimo, e di chiunque altro da tali sottigliezze, che in fine son fili di tele di ragno, si lascia travolgere a spogliare la Chiesa de' suoi essenziali diritti.

(1) *Tom.* IV. *pag.*688. *segg.* (2) *Pag.*146.

CAPO IV.

La podestà, che ha la Chiesa di proibire i libri alla Religione dannosi, benchè sia in qualche modo comune a tutti i Vescovi, e a' Concilj anche non generali, tuttavia principalmente risiede nel Romano Pontefice.

La Chiesa, che ha podestà di proibire i libri, è la sola governante

I. QUando diciamo, che alla Chiesa appartiene il proibire i libri, intendiamo solo della Chiesa, che ha per ministero proprio, e per quasi natia podestà il governare i Fedeli. Però da questa autorità escludiamo tutti quelli, che non son Vescovi, essendo soli i Vescovi, che lo Spiritossanto ha posti a reggere la Chiesa di Dio. E in verità ad essi soli spetta per divina determinazione l'insegnare come giudici, e 'l pascere, quantunque e insegnino, e pascano anche i Curati, e gli altri Ecclesiastici, ma o per autorità comunicata loro dal Vescovo, o per zelo, e tutti sotto la direzione, e podestà di lui, nè mai come giudici della Fede. Quindi è, che ancor di presente trovansi Vescovi, che condannano libri nelle loro Diocesi, come in *Francia*, nelle *Fiandre*, in *Germania*, e in altri luoghi. Ma le proibizioni de' Vescovi particolari hanno due grandi svantaggi. Uno è, che non si stendono le lor proibizioni fuori delle diocesi loro. L'altro è, che nelle stesse loro diocesi non hanno queste una forza suprema. Perocchè essendo ciascun Vescovo giudice sì della Fede, ma giudice fallibile, possono le loro proibizioni esser soggette ai contrasti, e litigj. Eppur troppo anche in questi ultimi tempi la *Francia* contro le Pastorali de' suoi Vescovi, che proibirono qualche libro, ha veduto uscir libri sopra libri per dimostrare il torto, ch' eglino aveano avuto di condannarlo. Il che spezialmente avvenir suole, quando i Vescovi vogliano condannare libri contenenti proposizioni o tollerate dalla Chiesa universale, od affini agli errori da questa proscritti, ma che abbiano tuttavia qualche apparenza di scostarsene. Mi astengo dal portare esempj, perchè non amo di offendere alcuno, e massimamente gli ordini Regolari, a' quali tutti credo doversi stima, e rispetto.

cioè i soli Vescovi,

e ciascuno nelle loro diocesi, ma con autorità assai limitata

e adunati in Concilj non generali.

II. Nello stesso caso sono i Vescovi, che in qualche Concilio o Provinciale o Nazionale vietino qualche libro. I loro decreti avranno certo una maggiore estensione, che quelli di un solo Vescovo, ma se o adottati non sieno dalla Chiesa universale, o confermati dal Papa, si troveranno esposti alla ritrosia de' malcontenti, ne potranno aver mai un pieno vigore. Abbiamo poc' anzi osservato nel capo secondo, che i decreti di *Teofilo Alessandrino*, e di Sant' *Epifanio* contro i libri di *Origene* furono contrariati forte nè solo da' Monaci *Origenisti*, ma ancora da alcuni altri Vescovi, che non vollero sottoscriverli. Ciò molto più vuol dirsi delle Assemblee del Clero, che non sono propriamente Concilj, e così noto è, che contro l'Assemblea del Clero *Gallicano* del MDCC. furon prodotte delle osservazioni, che non le fecero tutto l'onore; e nel secol passato volendo l'Assemblea fare efficacemente osservare da tutti la proibizione, con cui

a' 7.

a' 7. di Dicembre del MDCLX. avea vietato il *Messale* tradotto in *Franzese* da *Voisin* Dottore della *Sorbona*, si rivolse a Papa *Alessandro VII.* con lettera de' 7. del seguente Gennajo, perchè coll' autorità Apostolica avvalorasse quella decisione, siccome poi fece il Pontefice. Non è così de' Vescovi in general Concilio raccolti con alla testa il *Romano* Pontefice. Le proibizioni de' Vescovi seguono allora la natura del Concilio, che essendo nelle sue decisioni infallibile, e obbligando ad esse tutta la Chiesa non ammette repliche. La storia, che abbiamo data nel primo libro, ce ne ha presentati moltissimi esempj, ne accade quì di ripeterli.

ma specialmente ne' Concilj Ecumenici

III. Non può negarsi tuttavia, che la podestà di proibire i libri risegga principalmente nel Papa. Egli è il Pastor de' Pastori, il Maestro de' Maestdi, il Vescovo de' Vescovi. A lui però è stato in eminente maniera affidato da Cristo tutto ciò, che al ministero Santo di pascere, d' insegnare, di regger la Chiesa si appartiene. E perchè a questo ministero è annessa la podestà di proibire i libri, in lui per conseguente più che in ogni altro è ella richiesta, acciocchè dal gregge allontani i nocevoli paScoli, da' Fedeli l'errore, dalla Chiesa le ree massime, ed ogni scostumatezza. E infatti i Papi usarono in tutti i secoli di tal podestà, come si è potuto nella premessa storia vedere. Sopra tutto chiamisi a memoria ciò, che ad *Innocenzo I.* scrissero cinque Vescovi *Affricani*, mandandogli il libro di *Pelagio*. Aggiungasi quanto i Padri del Concilio di *Tours* tenuto l'anno DLXVII. dichiararono nel Canone XX. dicendo: *Et quorum Auctorum valere possit prædicatio, nisi quos Sedes Apostolica aut semper intromisit, aut apocryphos fecit? & Patres nostri hoc semper custodierunt, quod eorum præcepit auctoritas.* Ma altro argomento ne abbiamo, cioè la premura, che ebbero sempre i più dotti, e più Santi Uomini delle Cristiane preterite età, perchè le loro opere fossero da' *Romani* Pontefici esaminate ed approvate. Quattro libri a Papa *Dionigi* mandò l'altro *Dionigi Alessandrino*, perchè egli vedesse, se diritta fosse la sua fede intorno l' inscrutabile Trinità; di che alcuni avean mostrato di dubitare. Quattro altri libri contro due lettere de' *Pelagiani* indirizzò *S. Agostino* a *S. Bonifacio* Papa, dichiarando d' inviargli tai scritti *non tam discenda, quam examinanda, & ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda.* Di *S. Cesario Arelatense* scrive *Gennadio*, che *de Gratia quoque, & libero arbitrio edidit testimonia divinarum Scripturarum, & Sanctorum Patrum judiciis munita ..... Quod opus etiam Papa* Felix (1) *per suam epistolam roboravit, & in latius promulgavit.* Ciòche *Felice* avea fatto coll' opera di *S. Cesario*, anche *Gelasio* successor di lui fece co' libri di *S. Onorato* di *Marsiglia*. *Gennadio* poi, che questo racconta, attesta pure di se, che al giudizio di *Gelasio* avea soggettato un suo libro della fede, libro, che il Card. *Baronio* (2) conjettura essere quello, che altramente s' intitola ne' MSS. *de Ecclesiasticis dogmatibus*, e che un tempo ebbe luogo tra' libri di *S. Agostino*. *Possessore* Vescovo *Affricano* a Papa *Ormisda* similmente spedì, perchè rivedessele, certe sue spiegazioni delle pistole di *S. Paolo*. Ma il

e principalmente il Vescovo de' Vescovi cioè il Papa

al quale fu antico costume di mandare i libri da rivedere avanti di divolgarli.

Oo 2

(1) *De Script. Eccles. cap. 86.*

(2) *Ad ann. 490.*

il Papa non gli rispose. Replicògli dunque *Possessore* una lettera, in cui gli diceva: *Codicem tractatuum antehac direxisse memini continentem* B. Paulli *Epistolarum explanationes; pro quibus rescripto gratulari non memini. Unde simili prece deposco, ut prærogativam benedictionis vestræ competenti responsione, merear adipisci*. Dalle lettere di *S. Gregorio M.* (1) abbiamo, che *Eulogio* Patriarca di *Alessandria* alla censura di lui soggettò certi suoi scritti. *Fausto* scrivendo la vita di *S. Mauro*, di cui era stato condiscepolo, si gloria di averla fatta vedere a Papa *Bonifacio III. quod ipse Sanctissimus Pontifex probans, laude dignum duxit, suaque sancta auctoritate roboravit*. Ma in tal proposito è da sentirsi *Anastasio* Bibliotecario nella Prefazione alla vita di *S. Giovanni Limosiniere a Niccolò I. Licet membranas inciderim, schedulas praeparaverim; non hunc codicem conficere ausus sum, antequam a Dominatione vestra, o millies Beate, licentiam adipisci promerui; neque enim fas est, ut absque Vicario Dei, absque Clavigero cœli, absque curru, & auriga spiritualis Israelis, absque universitatis Pontifice, absque unico Papa, absque singulari Pastore, absque speciali Patre, absque te omnium arbitro aliquid consummetur, aut divulgetur. Tu enim tenes claves David, tu adcepisti claves scientiæ. In arca quippe pectoris tui tabulæ testamenti, & manna cœlestis saporis requiescunt. Tu enim quod ligas, nemo solvit; quod solvis, nemo ligat: qui aperis, & nemo claudit; claudis, & nemo aperit: vicem namque in terris possides Dei*. *Fra Paolo* si ride di queste, ch' egli chiama dediche di libri fatte al Papa, e insulta al *Baronio*, che da queste abbia preteso di provare la podestà, che nel Papa risiede di proibire qualunque sorta di libri pregiudiziali alla Religione. Insensato, o maligno ch' egli è! Son queste dediche? o non anzi domande di esame, di revisione, di approvazione? Scrisse dunque con verità lo stesso *Niccolò I.* a *Carlo Calvo* (2): „ Relatum est Apostolatui nostro, quod opus Beati *Dionysii Areopagitæ*, quod de *divinis nominibus*, vel *cœlestibus ordinibus*, *Græco* descripsit eloquio, quidam vir *Johannes*, genere *Scotus*, nuper in latinum transtulerit. Quod juxta morem nobis mitti, & nostro debuit judicio adprobari: præsertim quum idem *Johannes*, licet multæ scientiæ esse prædicetur, olim non sane sapere in quibusdam frequenti rumore diceretur. Itaque quod hactenus omissum est, vestra industria suppleat, & nobis præfatum opus sine ulla cunctatione mittat: quatenus dum a nostri Apostolatus judicio fuerit adprobatum, ab omnibus incunctanter nostra auctoritate adceptius habeatur „. Nè *Fra Paolo* se ne sarebbe dovuto maravigliare, se avesse saputo, che uso antichissimo della Chiesa *Caldea* fu pure, che libro non uscisse a luce, se non riveduto prima, e approvato dal Patriarca: di che abbiamo nella storia dato un certo monumento all' anno 813. Non si mutò in appresso disciplina, come potrei cogli

(1) *Lib.* VIII. *ep.* 42.

(2) Il *P. Labbe* attribuisce questa lettera falla feda d' *Ivon Carnotense* a *Niccolò I.*; ma poteva avvertire, che il *Westmonasteriese* la mette all' anno DCCCLXXXIII., quando Papa era *Marino*. In fatti il Rainaudo citando appunto il *Westmonasteriese* la chiama lettera di *Marino*, ma non dovea poi dirla scritta a *Carlo Calvo*, che era morto fino dall' anno 877., bensì a *Carlo* il *Grasso*.

gli esempj di *Giovanni diacono*, di *S. Anselmo*, di *Goffredo Viterbese*, e di altri (1) facilmente mostrare. Basti osservare, che nel Concilio di *Soissons* tenuto l' anno MCXX. per riprovare il libro di *Pietro Abailardo de unitate & Trinitate divina* i Padri tra gli altri motivi principalmente si fecero forti su quello, *quod* (è lo stesso *Abailardo*, che lo racconta) *nec* Romani *Pontificis*, *nec Ecclesiæ auctoritate commendatum legere publice præsumpserim, atque ad transcribendum pluribus eum ipse præstitissem, dicebant enim ad damnationem libelli satis hoc esse debere: & hoc perutile futurum Fidei Christianæ, si exemplo mei multorum similis præsumptio præveniretur* (2).

Come il Papa eserciti questa podestà.

IV. Esercita il Papa la podestà di proibire i libri ora per mezzo delle Congregazioni dell' Indice, e del Sant' Ufizio, ora da se con Brevi, e qualche volta con Bolle. I decreti massimamente del Sant' Ufizio sono rispettati anche dove l' Inquisizione non è introdotta. Ne darò un esempio. Era uscito in *Francia* un libro intitolato: Optati Galli *de cavendo schismate* liber Parænetícus ad *Ecclesiæ* Gallicanæ *Primates*, *Archiepiscopos*, & *Episcopos*. Il Cardinale di *Richelieu*, che era Ministro, dopo avere usata, ma inutilmente ogni arte per iscoprirne l' Autore, incaricò quattro Scrittori di fargli risposta. Quella del P. *Michele Rabardeau* gli piacque oltre d' ogni altra, e fu pubblicata col titolo: Optatus Gallus *de cavendo schismate benigna manu sectus*. Ma l' Inquisizione *Romana* nel Marzo del MDCXLIII. la condannò come contenente massime, e proposizioni perniciose contro gli ordini, e la giurisdizion della Chiesa, erronee nella fede, e ancora manifestamente eretiche, e come capace piuttosto di fomentare, che di spegner lo scisma; e questo decreto del Sant' Ufizio fu ricevuto, e registrato dall' Assemblea del Clero di *Francia* a' 19. di Settembre del MDCXLV. quantunque non fosse passato pel canale del Parlamento di *Parigi*, ne rivestito delle formalità ordinarie in quel Regno. Molto più sono rispettati i Brevi del Sommo Pontefice. Basti anche su ciò un esempio della *Francia*. La condanna, che *Innocenzo* XII. fece nel 1699. della *spiegazione delle Massime de' Santi* sulla *vita interiore* di Monf. *Fenelon* Arcivescovo di *Cambray*, e di 23. proposizioni in esso contenute, benchè con una Costituzione in forma di *Breve*, e di *moto proprio*, fu accettata senza veruna difficoltà da tutti i Vescovi di quel Reame, e dalla Corte colla maggiore prontezza, e sommissione, che *Roma* potesse mai desiderare.

(1) Tali esempj vegganfi nel citato *Rainaudo de bonis & malis libris num.* 477. *segg.* e nella differtazione di Monf. di *Liguoro pag.* 43. *seq.*

(2) *Epist.* 1. *ad amicum n.* 9.

CA-

CAPO V.

Varii atti della Ecclesiastica Podestà in materia di libri, e diversa disciplina nell' esercitarli.

Oltre la condanna de' libri esercita la Chiesa la sua autorità. 1. prescrivendo leggi per la censura de' libri prima che escano.

I. LA Chiesa non nella sola condanna de' libri già pubblicati esercita la divina sua podestà col proibirli; ma ancora in altri modi, e nella stessa condanna de' libri non sempre osserva la medesima disciplina. Di tutto ciò a compimento della presente dissertazione tratteremo in questo capo. Il primo atto è la censura de' libri innanzi che mettansi sotto de' torchi con tutto l' altro apparato di approvazioni, che si domandano, perchè quanto si può l' opera esca senza errori. Quali provvedimenti sieno su ciò stati presi non che da' Papi *Alessandro* VI., e *Leone* X., ma da' Concilj generali di *Laterano*, e di *Trento*, si è veduto nella Storia. Altre istruzioni diede su ciò *Clemente* VIII. Gli stessi Eretici; e massimamente i *Calvinisti*, come nella passata dissertazione mostrammo, han giudicato di dovere con qualche freno impedire una soverchia libertà nello stampare. Ma non posso dissimulare un passo di *Filippo* MELANTONE (1). *Plurimum refert*, diceva quel Protestante, che certo era uomo dotto, ed avea molta sperienza, *quales libri veniant in manus hominum, cavendumque, ne spargantur impia dogmata, aut famosi libelli. Hinc officinæ typographicæ negligendæ non sunt. Ideo Magistratus in singulis locis præficiant certos inspectores, seu censores officinis, ne liceat edere libros non adprobatos ab his censoribus*. Certamente, soggiugn' egli, *in bene constitutis Rebuspublicis Christianis est inspectio, quæ est potestas ab Ecclesia vera, & magistratu pio quibusdam Ecclesiasticis &c. viris doctis, & piis commissa, qua libri tum recens scripti, tum ex veteribus monumentis eruti inspiciuntur, & examinantur, & censetur, an editio eorum & invulgatio fieri possit cum Ecclesiæ, & Reipublicæ, pietatis & honestatis commodo, aut detrimento*. Dovea *Boemero* riflettere a questo innanzi che contro questa censura de' libri ordinata dalla Chiesa, perchè si premetta alla loro impressione, si scagliasse con tanta amarezza, come fa (2), querelandosi, che i censori *quod improbant, damnant, suspectum habent, id in edendo delent, immutant, & exemplaria per multum temporis spatium, quod examini librorum, & correctioni impendendum est, quasi in captivitate detinent, ut vel sero, vel etiam numquam edantur*; e poco appresso: *hoc modo omnium librorum arbitrium ad Pontificem, & Episcopos, eorumque deputatos delatum est, qui minutissima etiam, quæ hierarchiæ adversari videntur, auri censura notant; ceterum turpissimas adulationes, sedi Romanæ divinitatem adserentes, censura prætereunt, quin potius adprobant*. Tutte queste doglianze non si possono con proporzione adattare a' Revisori di *Melantone*, e de' Sinodi de' *Calvinisti*? E se da questi non sono a temersi ne rigori sommi in cose offenditrici della Gerarchia, ne adulazioni alla Sede *Romana*, è forse meno da attendersi od una estrema severità in tut-

Indarno dal Boemero dipinta con odiosi colori.

(1) Presso il *Gretsero Praef. in lib. 1. de jure & more prohibendi &c.* (2) §. 83.

tutto ciò, che mostrasse qualche riguardo alla stessa Sede *Romana*, od una vilissima profusione di lodi a' Principi, ed a' Magistrati Eterodossi, e i più infieriti contro il partito Cattolico? Bisogna dunque ad usar equità nelle leggi, che risguardano l' impressione de' libri, vedere non ciò che sia d' interesse o dell' autore di un libro, o di qualche setta, che con aperto scisma ingiustissimo siasi staccata dalla Cattolica Chiesa, ma quello che è del pubblico bene sì della civil Società, che della vera Religione; ne per qualche abuso, o discordia che nell' osservanza di esse si commetta da' Revisori, i quali finalmente son uomini, si dee gridare contro le medesime leggi. Non v' è Principato, nel quale, se l' *Inghilterra* si eccettui, si permettesse di pubblicare un libro, in cui si offendesse anche in menoma cosa il governo, o si togliesse da un altro qualche lode anche esaggerata, che si desse al Principe, e a' suoi Ministri, ne alcuno potrebbe a ragione rimproverarne il Principato. Noi per altro non disapproveremo mai ne come soverchio rigore il censurare e toglierli che si faccia da un libro qualunque coserella contrarj, ed offenda la Gerarchia stabilita da Gesù Cristo, e fondata col Sangue insieme colla Religione dagli Apostoli suoi; ne come adulazion vergognosa, che una Sede, alla quale Cristo in *S. Pietro* diede il Primato su tutta la Chiesa, sia chiamata *divina*. L' unica cosa, che può esser vera in questi lamenti di *Boemero*, è, che talora cadasi in mano di qualche Revisore o strano, sofistico, caparbio, il quale voglia tutto a suo modo, o lento, che non mai la finisca; ma oltrecche lo stesso può accadere tra' Revisori Protestanti di *Melantone*, e de' *Calvinisti*, non son questi disordini da spaventare un uomo di spirito e perchè non son giornalieri, e perchè co' ricorsi a' legittimi giudici ci si può rimediare. Quanto all' altro male esaggerato dal *Boemero*, che per queste censure talvolta sia vietata la stampa di un libro, risponderà per me un librajo *Veneziano*. Egli è il *Giunti*, il quale nella ristampa da lui fatta nel 1640. delle *Relazioni universali di* Giovanni BOTERO così parla al Lettore. *Il proprio delle stampe e 'l consecrare i libri all' immortalità, onde ho sempre detestata l' inchiesta dello stampar opere, che soggiaciono mercè le loro imperfezioni ad essere dalla Chiesa confinate a vivere in un perpetuo obblio*. Bella massima! e tanto più pregiabile a nostro proposito, perchè la veggiamo stampata in *Venezia*, che il *Boemero* stesso esalta non molto dappoi (3) come libera da questo *giogo durissimo*. Piacesse a Dio, che da tutti fosse adottata questa massima de' *Giunti*. Non è gran male, che resti manoscritto, o anche si bruci un libro, nel quale cose ci sieno poco conformi alla Religione; ma ben sarebbe gran male, che venisse a luce. Io ho veduto, che d' ordinario i libri, i quali sono usciti o senza le debite licenze, o con approvazioni estorte, han cagionato turbolenze, e danno. La sola *Istoria del Popol di Dio* n' è un grande esempio.

II. Un altr' atto, in cui la Chiesa esercita la sua giudizial podestà sopra i libri, è quello di farli correggere, ed espurgare dagli errori, che contenessero, onde il nome d' *Index expurgatorius*. Niuno contro questa ma-

2. Facendo espurgare i libri.

(3) §. 118.

maniera di purgare i libri dovrebbe meno inveir degli Eretici, essendo questo stato l' uso più ordinario degli antichi, e de' moderni Eretici di falsificare, ed adulterare i Codici delle Scritture, de' Padri, e di altri Autori, come ha fatto vedere il *Gretsero* (1), ma principalmente il P. *Germon* nel suo bel libro *de hæreticis Ecclesiasticorum Codicum corruptoribus*. Eppure *Boemero* grida (2), che *hoc* FACINORE *contingit, ut sinceri, & non castrati libri quandoque magno ære redimi debeant*; che quinci *graviora rei litterariæ, & veritati historicæ imminent pericula*, anzi *successu temporis fides Scripturis omnibus derogabitur, & .... summa rerum barbaries, & tenebræ densissimæ inducentur*; che questo cerca la Curia *Romana*, *ut eo facilius nuditatem suam tegere, & tela, quæ a se avertere aliter nequit, per hanc mutilationem, & immutationem frangere possit*. Nel che egli non è che l' Eco di *Cave* ne' suoi *Prolegomeni* alla storia letteraria della Chiesa, siccome questi non fu che l' Eco di *Giunio*, di *Pappo*, e di tali altri mostri già combattuti, ed atterrati da *Gretsero*. Mi darebbe gran fastidio il pericolo, che *Boemero* teme alle Sacre Scritture; ma mi ha confortato il citato *Gretsero*, il quale dopo aver notato, che altri Predicanti de' suoi giorni esaggeravano la stessa paura (3) ripiglia, che grazie a Dio non essendoci nelle Scritture (in quelle, dico, che la Chiesa Cattolica riconosce per divine) niuna di quelle imperfezioni, le quali *Clemente* VIII. ordinò che si dovesser torre da' libri, queste sono sicure da tutti gl' *Indici Espurgatorj* e fatti, e da farsi. Scacciata già questa paura vengo più franco alla difesa di tali Indici, e perchè *Cave* fa su questi una lunga chiacchierata contro il *Gretsero*, io per gratitudine a quest' uomo, il quale mi ha liberato da quel brutto timore, che mi volea pur mettere il *Boemero* voglio rispondere a questo *Inglese* impugnator di lui; il che facendo si torran di mezzo anche le altre accuse del medesimo *Boemero*. Discorriamola dunque un poco con pace.

Il qual atto calunniosamente s' impugna dal Cave e dal Boemero, o si riguardino gli antichi Scrittori, sieno profani

III. Potrebbono espurgarsi i libri o degli antichi, o de' moderni. Quanto agli antichi o noi parliamo degli Scrittori profani, o de' Sacri. Se parlam de' profani, la Regola VII. dell' Indice dee rassicurare i Protestanti, che la Chiesa non vuol porci mano. Al più per la loro disonestà sarebbero da espurgarsi i Poeti come *Catullo*, *Ovidio*, *Marziale*, *Plauto*, *Terenzio &c.* Ma la Chiesa nol comanda: si contenta ella di dire: *Antiqui vero ab Ethnicis conscripti propter sermonis elegantiam, & proprietatem permittuntur: nulla tamen ratione pueris prælegendi erunt*. Che se assolutamente si vogliano spiegare a' giovani, converrà poi in qualche modo purgarli da tante laidezze, siccome han fatto parecchi valentuomini, acciocchè la povera gioventù per imparar l'eleganza dello stile non perda l' innocenza del costume. Siam noi perciò riprensibili? Sò che un certo Comentator di *Marziale*, e qualche altro, che molto si dilettava di voltolarsi in tali sozzure, assai se n' è doluto; ma hannol trattato, come meritava sì svergognata condotta, il *Radero* nelle *seconde cure* intorno di quel Poe-

(1) *De Jure & mor. probib. lib. II. capp. 5. e 6.*, e nel *Supplem. P. II. capp. 2. 3. e 4.*

(2) §. 82.

(3) *Lib. II. cap. 10.*

Poeta. e 'l *Gretsero*. Io non gli opporrò, che un *Ludovico* VIVES, che non dovrebbe passare per un beghino di poco spirito. Parlando egli de' Poeti (1) protesta: *obscœna in totum rescindantur, tanquam emortua, & pertractura in contagium, quæ tetigerint. Scilicet intolerabilem faciet genus humanum jacturam, si ex spurco Poeta partem abscindas noxiam, & id facias in libello, quod in tuo ipsius corpore facere non dubites, si res exigat. Detruncavit* Justinianus Cæsar *tot jurisconsultos; & nefas erit ex* Ovidio *detrahi eos versus, queis adolescens fit nequior?* Ma il maggiore zelo di *Cave*, e degli altri Protestanti è per gli antichi Scrittori sacri, cioè per gli Padri. Va bene. Ma con chi l' hanno? Ecco la legge, che intorno questi Scrittori fece *Clemente VIII.*, e che è stata sempre osservata, almen dalla Chiesa *Romana*: *in libris autem Catholicorum veterum nihil mutare fas sit, nisi ubi, aut fraude hæreticorum, aut typographi incuria manifestus error irrepserit. Si quid autem majoris momenti, & animadversione dignum occurrerit, liceat in novis editionibus, vel ad margines, vel in scholiis adnotare; ea in primis adhibita diligentia, an ex doctrina, locisque collatis, ejusdem auctoris sententia difficilior illustrari, ac mens ejus planius explicari possit.* Dunque per i Padri non temano; noi li lasceremo intatti. Oh! quì sì, che il *Cave* più non si tiene, e grida in aria tra sdegno, e compassione: *eheu! tot pudendis exemplis sole clarius liquet, Patres fœde corruptos fuisse, vetustiores editiones, quantum fieri poterat, suppressas; sequentes truncatas, vel interpolatas; quin & eo usque insaniæ proruperunt, ut ad incitas redacti, hanc vel illam editionem umquam exstitisse negare non erubescant: id quod de* Christiani Druthmari *commentariis in* Matthæum *suo loco notavi*. La qual cosa egli conferma 1. con alla mano l' Indice di *Spagna*, nel quale si ordina di correggere, cioè di storpiare assaissimi luoghi de' Santi Padri. 2. Cogli esempj dell' edizioni *Romane* di *S. Cipriano*, di *S. Ambrogio*, di *S. Gregorio M.*, e della *Veneta* del 1584. di *S. Agostino*, nella quale gli Editori confessano sinceramente: *in quo præter locorum multorum restitutionem secundum collationem vetustiorum exemplarium curavimus removeri ea omnia, quæ fidelium mentes hæretica pravitate possent inficere, aut a catholica, & orthodoxa fide deviare.* Le accuse del *Cave* son forti; ma son elleno fondate, quanto potrebbono a prima vista sembrare? A buon conto perciò, che riguarda l' essersi, per quanto si è potuto, soppresse le prime edizioni, *Riccardo Simon* ci assicura (2); esser questa *una visione, che non ha alcun fondamento. Quello che fa*, seguita egli, *che queste prime edizioni non solo de' Padri, ma di tutti gli Scrittori son divenute rare, e sono state trascurate, è che non se ne fa alcuna stima, dacchè se ne sono avute delle migliori, e delle più comode. Del resto se ne trovano assai nelle buone librerie, sopra tutto a Parigi* (e noi possiamo aggiugnere in *Roma*, e in tutte le città principali *d'Italia*) *per poterle confrontar colle nuove*. Ciò che soggiugne *l'Inglese* della sposizione di *Drutmaro*, per molti titoli è un vano trionfo. Che? *Sisto Sanese*, il *Possevino*, e 'l Cardinale *Perrona* non avendo veduta un edizione, che nep-

siene sacri

i quali non furon corrotti nel testo da' Cattolici

niente a ciò valendo nè un edizione di Drutmaro ignorata da' Cattolici.

Pp

(1) *Lib. III. de tradend. discipl.*

(2) *Biblioth. critiq. T. I. cap. 17. p. 262.*

neppur videro (tanto è rara) nè *Gesnero*, nè *Simlero*, nè *Jacopo Frisio*, nè *Mireo*, nè il *Labbe* in un *Parigi*, fatta di quell'opera dal Cattolico *Jacopo Wimfelingio* ad *Argentina* nel 1514., sospettarono, che nella sola stampa a loro nota di *Hagenau*, e dataci nel 1530. dal *Luterano Giovanni Secerio* fosse corrotto un passo riguardante l'Eucaristia; dunque disperazione di rispondere riduce la Chiesa *Romana* a negare contro l'evidenza del fatto l'edizioni degli Autori contrarie a' suoi dommi? Qual maniera di argomentare è questa mai? Da quando in quà una svista, e sì perdonabile di pochi particolari Controversisti può a buona equità attribuirsi a frodolento artifizio della Chiesa *Romana*? Dipoi chi ha detto al *Cave*, che il testo di *Drutmaro*, ancor come sta nell'edizioni di *Argentina*, e di *Hagenau*, sia tanto apertamente contrario a' nostri dommi, che per uscire d'impaccio dobbiam ricorrere al meschino, e bugiardo sutterfugio di dirlo adulterato dal *Luterano* Editore? Piuttosto dovea il *Cave* riflettere, che il sospetto dell'alterazione (oltre di che non fu nè assolutamente rigettato da' nostri sull'Editor *Luterano*, ma ad imitazione di *S. Girolamo* (1) o sull'ignoranza de' copisti, o sulla negligenza degli stampatori, o sulla frode degli Eretici) è fondato non sulla difficoltà d'interpetrarlo, ma sopra un MS. *Lionese* de' *Francescani*, dal quale appar chiaro, che il resto è viziato. *Nam pro eo*, dice col *Possevino Sisto Sanese*, *quod Codices in* Germania *excusi habent*: hoc est Corpus meum, hoc est in Sacramento; Lugdunense *exemplar plus habet*: hoc est Corpus meum, hoc est vere in Sacramento subsistens. E ben esser potè, che il Codice, donde il *Wimfelingio* trasse la sua rarissima edizione fosse mancante per disavvedimento de' copisti, quanto l'altro, sul quale ne fu fatta la ristampa dal *Secerio*: ma come proverà il *Cave*, che debbasi star piuttosto a questi due Codici, che a quel di *Lione*? Forse perchè son due? Ragion molto frivola presso chiunque ha esaminati MSS. Egli sa, che un errore di un primo Copista si è talvolta derivato in centinaja di copie, e però infine l'autorità di tutti questi Codici si riduce a quel primo lor fonte. E d'altra parte la lezione del Codice *Lionese* è troppo naturale, perchè debbasi rifiutare. Ma quando niente di tutto ciò fosse vero, a che proposito fa quì menzione il *Cave* di *Drutmaro*? Egli voleva provare, che i Cattolici han corrotti nelle lor edizioni i Padri. Dunque non dovea parlarci di un edizione, che al più sarebbe stata dissimulata, ma mostrare, che i nostri avean pubblicata qualche guasta edizione di quell'Autore. Ma questo avrebbel potuto con verità? se anzi i Cattolici in alcune *Biblioteche de' Padri* l'hanno inserito quale l'avevamo avuto da' Protestanti? Per altro che la verità non fosse l'obbietto del *Cave*, si fa palese da quello, che trae dall'antico *Indice* di *Spagna*. In quest' Indice si ordina, che si tolgano alcune note da' Padri, e dagl' Indici certe proposizioni: e questo egli chia-

Nè l'Indice di Spagna

(1) Parlando il Santo nell'Apologia contro *Rufino* di alcuni Padri, che prima d'*Ario* usarono espressioni, le quali sembrar potevano favorevoli al costui errore, così si spiega. *Si me caussas vitiorum nescire respondero, non statim illos hereticos judicabo. Fieri enim potest, ut vel simpliciter erraverint, vel alio sensu scripserint, vel a Librariis imperitis eorum paullatim scripta corrupta sint.*

chiama alterare i Padri stessi. Ma queste note, e quegl' Indici son forse de' Padri? *Miserum mehercle effugium*! ripiglia il *Cave*: *an non enim hi Patrum indices a viris Catholicis, & eruditissimis ut plurimum confecti sint? an non idem utrobique sensus? eadem ubique verba reperiantur?.... Quasi vero tam immanis sit differentia, ut quod in textu sit orthodoxum, in indice sit hæreticum. Quum eadem sententia nullo adfficto sensu; nullo glossemate detorta iisdem verbis, pene totidem syllabis utrobique habeatur! Quid facies huic hominum generi? quo teneas nodo? Miseret me plane illorum*. No, no: tutta la compassione la serbi per se, che ne ha bisogno, se non intende, che negl' Indici lavorati ancor da' Cattolici, massimamente se li fecero prima, che bollissero certe controversie, non possa esserci scorsa cosa pericolosa, e perciò solo degna di ammenda; che la stessa proposizione staccata, e da se puo avere un senso o falso, od erroneo, ed anche eretico, laddove unita al contesto, e molto più paragonata colla mente dell'Autore, la quale ci costi da altri suoi passi indubitati, sarà Cattolicissima; che un detto in un Padre sarà ortodosso, eretico in un libro di Eretico. Io non opporrò al *Cave* la proposizione XXVII. di *Bajo*: *Liberum arbitrium sine gratiæ Dei adjutorio, nonnisi ad peccandum valet*, la quale in *S. Agostino* suona una cosa, un altra in *Bajo* (1). Ma poteva egli ignorar ciò che l'antichità ha pensato della parola ὁμοιούσιος e come in bocca de' *Semiariani* fosse ripresa, in bocca de' Padri significasse tutt' altro, e valesse quanto l' ὁμοούσιος del Concilio Niceno (2)? Verissimo; ma l' Indice di *Spagna* anche dal testo de' Padri ha fatte torre alcune cose, come si può vedere, laddove parla di due opere di *S. Cirillo Alessandrino*, e de' Comenti di *S. Eucherio* in *Genesim*. Io non ho quest' Indice, e 'l non averlo fa, che non possa esaminare le parole, e vederne con sicurezza la mente. Per altro pare, che in *S. Cirillo* non il testo *Greco* cioè il solo testo originale, di cui non si fa motto, ma le traduzioni di *Lorenzo Vnfredo*, e di *Bonaventura Vulcanio* Autori dannati si volessero in que' luoghi ritoccate come troppo letterali, e capaci d' indurre i meno sperti a dare al testo *Greco* un senso men buono, ed alieno dalla mente del Santo Vescovo, ma conforme a' pensamenti degl' interpreti: e quanto a *S. Eucherio* forse i compilatori dell' Indice sospettarono, che in quel passo seguita fosse qualche alterazione, il che non è un sì gran fallo da menarne nè rumor nè trionfo. Ma checchessia del vecchio Indice di *Spagna*, nell' ultimo del MDCCXLVII., che ho sotto gli occhi nulla io trovo di tutto ciò, onde quand' anche in quello fossero veramente state proscritte le correzioni accennate dal *Cave*, si vede, che la severità de' primi componitori dell' Indice fu non diffidenza della nostra causa, ma cautela perdonabile alle circostanze de' tempi. Meno dovea il *Cave* far pompa di alcune edizioni *Romane* de' Santi Padri, nelle quali i maggiori cambiamenti, che per altro sono stati ripresi anche da' nostri Cattolici, non ris-

nè alcune edizioni de' Santi Padri con arbitrarie mutazioni di Critici

Pp 2

(1) Veggasi anche Monf. *Languet* Vescovo di *Soissons* nella prima Istruzion Pastorale del 1718. *pag.* 67.

(2) Veggasi *Petavio de Trinit. lib.* XV. *cap.* 6.

risguardano propriamente le materie di Religione, ma dagli editori imprudenti, e poco critici furono fatte sol colla mira di rendere i Padri più intelligibili, e massimamente nelle citazioni della Scrittura ridotte da loro alla nostra Volgata, come fu fatto nella edizione di *S. Cipriano*; di che *Latino Latini* in una lettera forte si querelò. Resta l' edizion Veneta di *S. Agostino*. Osserva il citato *Simon*, che quella edizione del 1584. è una copia esattissima di un altra del 1570. fatta nella stessa città di *Venezia*; onde non fu quella, ma fu questa cader dovrebbono propriamente le accuse del *Cave*, e in fatti le *Clerc* nella prefazione del primo tomo della sua *Arte critica* rimprovera agli Autori di questa il corrompimento dell' opere del Santo Dottore. Ma e l'uno e l' altro de'nostri Critici Protestanti non ha inteso il senso di quelle parole degli Editori: *curavimus removeri omnia &c.* Gli Editori non hanno con queste voluto denotarci altro, se non che aveano nella loro ristampa tolti i Sommarii, e gli Scolj di *Erasmo*, e di tali altri dannati Autori secondo le regole dell' Indice; ma quanto al testo ce l' hanno eglino dato intiero senza verun cambiamento, come dal confronto con altre edizioni si può facilmente vedere. Ecco dunque, che anche le accuse date a questa *Veneta* ristampa di *S. Agostino* son colpi in aria.

e se riguardino gli Autori moderni.

IV. Passiamo omai agli Autori moderni. Di questi non pochi nel secolo XVI. si vollero da *Roma* corretti, e di non moltissimi si è poi secondo le circostanze ordinato, che si correggessero; il che s' indica nell'Indice, quando un opera si dice proibita *donec corrigatur*. Ma la Chiesa, che ciò comanda, lo fa ella senza ragione, e senza podestà? Leggasi l' istruzione di *Clemente* VIII. dove al §. 11. si noveran le cose, *quæ correctione, aut expurgatione indigent*, e si vedrà, che cosa più giusta, più utile, più necessaria non potevasi stabilire. Della podestà poi chi può dubitarne, se sia Cattolico? Se Cristo ha lasciata alla sua Chiesa la podestà di pascere, come non avrà ella podestà siccome di proibire assolutamente alle sue pecorelle, che in tale o tal altro prato non pascano, così di torre in alcun altro le venefiche erbe, che tra le sane, e giovevoli fossero germogliate, acciocchè possano quelle pascervisi senza pericolo? Nel che ha la Chiesa avuto innanzi gli esempj della più santa antichità. *S. Eusebio* di *Vercelli* uno de' più illustri campioni della Fede *Nicena* in *latino* traslatò i Comenti di *Eusebio Cesariese* sopra i Salmi. Ma come? ce lo dirà *S. Girolamo* (1): *omnium psalmorum commentarios hæretici hominis vertit in nostrum eloquium*, LICET HÆRETICA PRÆTERMITTENS, *optima quæque transtulerit*, E lo stesso *S. Girolamo* non fece il medesimo con parecchi libri di *Origene*? Ce lo attesta pure *Rufino*: *Quum ultra septuaginta libros* Origenis, *quos* Homilisticos *appellavit, aliquantos etiam de tomis in* Apostolum *scriptis transtulisset in latinum, in quibus quum aliqua offendicula inveniantur in Græco, ita eliminavit omnia interpretando, atque purgavit, ut nihil in illis, quod a fide nostra discrepet, lector inveniat*. Ma in questo genere di purgare i libri ninno si segnalò tanto, quanto il celebre *Cassiodorio*. *In epi-*

(1) Ep. 74.

epistolis Canonicis, sciv' egli (1), Clemens Alexandrinus *Presbyter*, *qui* & Stromateus *vocatur*, *idest in epistola Sancti* Petri *prima*, *Sancti* Johannis *prima*, & *secunda*, & Jacobi Attico *sermone declaravit*. *Ubi multa quidem sublimiter*, *sed aliqua incaute loquutus est*, *quae nos ita transferri fecimus in* latinum, *ut exclusis quibusdam offendiculis*, *purificata doctrina ejus securior possit hauriri*. Similmente avendo egli in un Codice trovati i Comenti sulle pistole di *S. Paolo* attribuiti falsamente a *Gelasio* Papa, quando erano di *Pelagio*, emendò la prima lettera a' *Romani*, e ad altri sul suo esempio lasciò di correggere le altre. Nell' opere poi di *Ticonio Donatista*, e in alcune di *Origene* si contentò di notare con un segno *loca*, *quae contra regulas Patrum dicta sunt*. Osserva ancora *Cassiodorio* (2), che nelle *Collazioni* di *Cassiano* vi sono delle cose riprensibili intorno il libero arbitrio, e aggiugne; *cujus dicta* Victor Martyritanus, (o come altri leggono *Mattaritanus*) *Episcopus* Afer, *ita Domino juvante* PURGAVIT, & *quae minus erant*, *addidit*, *ut ei rerum istarum palma merito conferatur* (3). Altri esempj potrei addurre di somiglianti correzioni (4). Ma questi bastano a confonder gli Eretici, che biasimano l'uso dalla Chiesa prescritto delle correzioni di certi libri, e tutti i savj leggitori addottrinati da questi rispettabili esempj potranno colle belle parole di *S. Girolamo* (5) rivolgersi a' Correttori *Romani*: *quum haec rejeceritis*, & *quasi censoria virgula separaveritis a fide Ecclesiae*, *tuto legam cetera*, *nec venena jam timebo*, *quum antidotum praebibero*.

V. Con questi esempj innanzi agli occhi sarà più facile il rispondere a due obbiezioni; che ci fa un altro Protestante. Egli è *Bernardo* Von *Sanden* nella *Esercitazione Teologica de Indicibus prohibitoriis*, & *expurgatoriis apud Pontificios exstantibus*. La prima è, che questo spurgamento *Juri divino*, *naturali*, & *Gentium refragatur*. Non è già una bagatella. Udiamone le prove. *Jus divinum quod adtinet*, *violatur ita* VII. & VIII. *praeceptum*. *Nam* & *furtum committitur*, & *existimationi*, *atque famae proximi detrahitur*. *Ipsa naturalis aequitas monumenta mortuorum vult intacta*; *neque admittit Jus Gentium*, *ut testimonia veritatis alicui eripiantur*. Ecco dunque secondo questo Professor di Teologia *Luterana* rei di violato diritto sì divino, che naturale, e delle Genti; ecco nel ruolo de' ladri; ecco posti tra gl' infamatori del prossimo gli *Eusebj* di *Vercelli*, i *Girolami*, i *Cassiodorj*, e tutti quegli altri antichi venerabili Padri, che poc' anzi vedemmo intesi a spurgare i libri, dove incontrarono errori. Qual pazienza si domanda ad udire sì temerarie, e ridicole accuse de' primi Maestri del Cristianesimo? Io domanderei volentieri a questo Teologo di *Co-*

(1) *De divin. lection. cap.* 8.

(2) *Lib. cit. cap.* 19.

(3) Due altri emendatori di *Cassiano* cioè *S. Eucherio*, e *Lanfranco di Cantuaria* accenna *il Rainoudo de bon. & mal. libr. n.*450.

(4) Uno ne aggiunge il *Gretsero* di *S. Eugenio* di *Toledo*, che emendò i libri di *Dracontio de creatione mundi*; ma sembra, che non sia al caso; perciocchè a stare alle parole di *S. Idelfonso* pare che *Eugenio* emendasse que' libri, *quos antiquitas*, non l'Autore, *protulerat vitiatos* piuttosto da critico restituendoli alla vera lezione, che da *espurgatore* togliendone gli errori dottrinali.

(5) *Ep.*63.

Conisberga, qual furto sarebbe, quale dettrazione di fama, se un Magistrato sapendo, che in una selva, la quale già fosse stata di un particolare, ma da lui poi ceduta fosse al comune, fossero appiattate fiere desolatrici, le facesse di colà snidare, lasciando intatte le piante utili al popolo, o da un giardino di pubblico uso facesse svellere l' erbe velenose, che vi fossero spuntate? Non pare anzi, che ogni diritto e divino, e naturale, e delle genti ciò richiedesse? Ma non ci vuole già l' ingegno di un pubblico Professore di Teologia a farne al nostro caso l' applicazioue; ogni mezzano scolaretto arriva a farla. Non è di maggior forza la seconda ragione del *Von Sanden*. Dic' egli, che questo spurgamento ripugna *Auctorum voluntati*, e lo argomenta perchè *S. Ireneo* citato da *Eusebio* nel libro quinto della Storia Ecclesiastica, e da *S. Girolamo* nel libro *de Viris illustribus*, al fin del suo libro aggiunse una preghiera ad ogni copista, che dopo averlo copiato, lo rivedesse, e con ogni diligenza lo emendasse giusta il suo esemplare, e similmente *S. Gregorio Turonese*, come racconta il *Vossio* al capo XXII. della sua opera de *Historicis Latinis*, pregò i Copisti, *ne quid libris suis etsi stylo rustico scriptis demant, vel in iis immutent*. Ma queste erudizioni, che potrebbono accrescersi con altri molti simili esempj, sono fuori di luogo. O gli Autori sono Cattolici, o sono Eretici. Se sono Eretici, indarno ripugneranno ad uno spurgamento, che tutto insieme è giusta pena della lor ostinatezza, ed una benigna condiscendenza della Chiesa a dar corso ad opere, che potrebbe torre affatto dalle mani del pubblico. Se sono Cattolici, non che contrariare alla correzione, che facesse de' loro scritti l' Ecclesiastica autorità, ma ne godranno. Siccom' eglino scrissero solo per giovar a' lor leggitori, così si compiaceranno di vedere da' loro libri tolti quegli errori, che incautamente scorsero lor dalla penna, e che in cosa gravissima qual è l' eterna salute, nocerebbono a quelli, al profitto de' quali miravano; e quegli stessi antichi Padri, che a' lor Copisti raccomandaron tanto la fedeltà nel trascrivere le opere loro, sarebbono i primi a volere, che se ne levassero cose pregiudiziali all' anime, se ce ne avesse. L' intendano una volta i Protestanti. Non si tratta di torre testimonj alle pretese verità del loro partito, com' essi garriscono tutto giorno; nò; si tratta solo di rendere innocente una lettura, che altrimenti sarebbe dannosa. E a questo qual uom di coscienza potrebbe mai ripugnare? Ne più di questo.

3. Dando licenza di leggere i libri proibiti.

VI. Un terzo atto esercita la Chiesa per la sua podestà intorno a' libri, quello cioè di dar licenza ad alcuni di leggere i libri proibiti. Secondo il decreto di *Gregorio* XV. altrove da noi recato, oltre il Papa apparterrebbe il darla alla sola Congregazione del Sant' Ufizio. Ma oggimai a questa Congregazione si riserva la licenza, che al comune difficilmente si da di certi libri, come sono quei degli Eretici in materia di Religione; e la Sacra Congregazione dell' Indice concede le licenze più ordinarie: anche per *Roma* la può dare di determinati libri il Reverendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo. Per altro con quanta solennità, e circospezione si dessero nel secolo XVI. queste licenze, si argomenti da alcune non più stampate me-

memorie, che stimo di dover qui riportare. E prima dovendo *Paolo* III. mandare in *Germania* il Vescovo di *Modena*, poi Cardinale *Morone*, tra le altre facoltà gli accordò quella di leggere i libri degli Eretici, anche alla presenza di alcuni suoi familiari. Ma veggasene dal Breve, che quì soggiungo, la cautela prescritta.

„ Venerabili Fratri Joanni Episcopo Mutinen.
Paulus PP. III.

„ Venerabilis Frater Salutem & Apostolicam benedictionem. Cum
„ te nuper ad Carissimum in Christo filium nostrum Ferdinandum Romano-
„ rum ac Hungarie, & Bohemie Regem Illustrissimum, & certas tunc
„ expressas partes pro nonnullis Sancte Romane Ecclesie & Reipublice
„ Christiane arduis negociis duxerimus destinandum, Nos, qui nonnullas
„ facultates per alias nostras sub plumbo litteras tibi concessimus, quique
„ nil magis desideramus, quam Domino animas lucrifacere, ut per tuum
„ ad dictas partes adventum grata Altissimus Servitia sentiat ipsarum ani-
„ marum salute proveniente, ea tibi concedere volentes, que ad hoc
„ oportuna reputamus, Fraternitati tue, de qua in his, & aliis specialem
„ in Domino fiduciam obtinemus, cum quibuscumque earumdem partium
„ Lutherana, aut alia heresi infectis ad effectum, ut eis propriam salu-
„ tem conmemores, utque errore deposito ad veram fidem revertantur
„ eos moneas, & eos persuadeas, communicandi, & conversandi, ipsorum-
„ que hereticorum reprobos, & damnatos libros etiam cum illis ex tuis
„ familiaribus, quos ad hoc aptos, & idoneos, ac sincere intentionis,
„ & mentis cognoveris, legendi, ac ipsos hereticos ad veritatis lumen
„ redire volentes, postquam eorum errorem deposuerint, ac de ipso er-
„ rore dolentes id humiliter petierint, etiamsi alias relapsi fuerint, rece-
„ ptis prius ab eis abjuratione heresis, & errorum hujusmodi legitime fa-
„ cienda, ac juramento, quod talia deinceps non committent, nec ea,
„ vel his similia committentibus, seu eis adherentibus consilium, auxi-
„ lium, vel favorem prestabunt, ab omnibus & singulis excommunica-
„ tionis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis,
„ censuris & penis, quas ptopterea quomodolibet incurrerint, ab hujus-
„ modi criminibus, excessibus, & delictis in forma Ecclesie consueta
„ absolvendi, & ad honores, famam, & pristinum, ac eum, in quo an-
„ te premissa quomodolibet erant, statum, nec non ad nostrum, & ejus-
„ dem Sedis gremium, ac gratiam, & benedictionem restituendi, repo-
„ nendi, & plenarie reintegrandi, licentiam, & facultatem concedimus
„ per presentes. Non obstantibus premissis, ac apostolicis in provinciali-
„ busque, & Sinodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus
„ constitutionibus, & ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.
„ Datum Rome apud S. Petrum &c. 17. Maii 1537. Pontificatus &c.
„ Anno 3.

Hie. Card. Ghinuccius

Sin quì Paolo III. Ma v'è cosa anche più particolare. Al Concilio di *Trento* era necessario, che i Vescovi, e i Teologi esaminassero i libri de-

degli Eretici, i dogmi de' quali voleansi condannare. Ecco un Breve di *Giulio III.* con cui autorizzò i Legati del Concilio a darne la licenza.

,, *Julius* PP. III. Dilecto filio *Marcello* tit. *S. Marcelli* Presbytero
,, Cardinali *Crescentio* nuncupato nostro & Apostolicæ Sedis ad Concilium
,, *Tridentinum* Legato de latere, & venerabilibus Fratribus *Sebastiano*
,, Archiepiscopo *Sipontino*, & *Aloysio* Episcopo *Veronensi* nostræ & ipsius
,, Sedis ad in dicto Concilio una cum eodem *Marcello* Cardinali, & Le-
,, gato nomine nostro præsidendum Nuntiis, salutem & Apostolicam be-
,, nedictionem. Quoniam inter cetera, quæ a sacrosancta ista Synodo ad
,, laudem Dei omnipotentis, & candorem Fidei orthodoxæ peragenda
,, sunt, illud præcipuum nobis esse videtur, ut opiniones, ac dicta, &
,, scripta hæreticorum, medio veritatis per S. Spiritum enucleatæ tol-
,, lantur, confundantur, & impugnentur. Nos ut id facilius ab ipsa Sy-
,, nodo fieri possit, vobis, quod Venerabilibus Fratribus, Patriarchis,
,, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, ceterisque Prelatis, ac etiam
,, dilectis filiis in Sacra Theologia Magistris, ac Jure Canonico Doctori-
,, bus, quibus vobis videbitur, quod durante ipsa Synodo, & ei inte-
,, ressendo tam *Lutheranorum* & aliorum hæreticorum, quam quosvis
,, alios libros prohibitos apud se habere, legere, & perlegere ad effe-
,, ctum prædictum possint, & valeant, auctoritate nostra indulgere pos-
,, sitis, Apostolica auctoritate tenore præsentium facultatem elargimur.
,, Et præterea tam vobis quam prædictis omnibus, quod similiter sine ali-
,, cujus censuræ Ecclesiasticæ incursu cum quibusvis Protestantibus, hæ-
,, reticis, etiam manifestis, qui istuc venerint, communicare, versari,
,, & loqui possitis, indulgemus. Constitutionibus & ordinationibus ac pro-
,, hibitionibus Apostolicis in contrarium forsan editis, ceterisque contra-
,, riis non obstantibus quibuscumque. Datum *Romæ* apud *S. Petrum* sub
,, Annulo Piscatoris die IIII. Junii 1551. Pontificatus nostri anno II. ,,
La formola poi, con cui i legati davano le licenze, era questa.

,, Salutem &c. Præclara tuæ virtutis, honestæ vitæ, & religionis
,, fama, nec non sacrarum litterarum peritia nos inducunt, ut illa tibi fa-
,, vorabiliter concedamus, quæ non minus Reipublicæ Christianæ, in
,, hoc potissimum tempore, quam tibi salubria fore conspicimus & op-
,, portuna. Cum itaque S. D. N. .... (*sic*) & S. Sedes Apostolica
,, omnes & singulos quoscumque *Lutheranorum* opiniones falsas & erro-
,, neas, & a vera & Catholica Jesu Christi Redemptoris Nostri fide,
,, Sacrosanctis Conciliis, Sanctis Patribus, sacrisque Canonibus valde
,, devias, & remotas audientes, & in scriptis emanatas legentes, excom-
,, municatos fore, & certas alias pœnas incurrisse decreverit: Tuque di-
,, ctorum hæreticorum scriptis, & diabolicis sententiis respondere, & ca-
,, tholice redarguere, Sancto Spiritu afflante, intendis, & desideras
,, (quod minime absque dictarum opinionum lectione facere potes) excom-
,, municationis tamen sententias hujusmodi incurrere noiles, Nobis humili-
,, ter supplicasti, ut licentiam legendi dictos libros prohibitos tibi impar-
,, tiri dignaremur. Nos sperantes, quod ex librorum *Lutheranorum* le-
ctio-

„ ctione non parum fructus Religioni Christianæ afferre debeas, tua boni-
„ tate, & mentis sinceritate confisi, tibi dictorum hæreticorum opinio-
„ nes in scriptis emanatas legendi nostræ præsidentiæ, & legationis aucto-
„ ritate licentiam & facultatem concedimus pariter, & elargimur: Teque
„ propterea ab hujusmodi hæresum lectione dictæ excommunicationis sen-
„ tentiam, seu alias quascumque pœnas minime incurrere declarantes
„ contrariis non obstantibus quibuscumque. In quorum fide &c. „

Sentasi ora quali cautele esigessero i Cardinali del Sant' Ufizio nel concedere, che fecero una general licenza di leggere tutti i libri posti allora nell' Indice ad un Cardinale, e ad un Cardinale di quel nome, e valore, di cui era il rinomatissimo Cardinale *Sirleto* (1).

„ Nos *Bernardinus Scotus S. Matthæi Tranen. Scipio Rebiba S. Angeli* in Foro *Piscium Pisarum Franciscus* S. Crucis in *Hierusalem Pacec-*
„ *cus*, & *Johannes Franciscus S. Potentianæ* de *Gambara*, titulorum mi-
„ seratione Divina S. R. E. Presbyteri Cardinales in universa Republica
„ Christiana, ac toto orbe terrarum contra hæreticam pravitatem a
„ S. Sede Apostolica, ac a Sanctissimo in Christo Patre & Domino No-
„ stro *Pio* Divina Providentia Papa V. specialiter deputati, congregati,
„ & unanimi consensu audita petitione Illustrissimi, & Reverendissimi
„ Domini Domini *Guilhelmi* miseratione divina S. R. E. Presbyteri Car-
„ dinalis *Sirleti* vulgariter nuncupati, considerata ejusdem professione, ac
„ frequenti erga Catholicam fidem zelo, vigore facultatis nobis concessæ,
„ tenore præsentium eidem Illustrissimo & Reverendissimo Domino *Gui-*
„ *lhelmo Sirleto* Cardinali præfato licentiam, facultatem & authoritatem
„ concedimus, & impartimur, ut omnes & quoscumque libros in Indi-
„ ce prohibitos, ac etiam hæresiarcharum, de quibus in secunda Regula
„ ejusdem Indicis habetur; nec non quosvis impietatis, superstitionis,
„ ac reprobatæ lectionis libros hæreticos, & prohibitos absque aliquo
„ conscientiæ scrupulo, ac quarumvis censurarum Ecclesiasticarum incur-
„ su, clam tamen, & sine aliorum scandalo, & ad usum Dominationis
„ suæ Illustrissimæ & Reverendissimæ, & nostrum beneplacitum tantum
„ habere, tenere, & legere; hæreticorumque fallaciis, erroribus &
„ hæresibus, si Dominationi suæ Illustrissimæ & Reverendissimæ vide-
„ bitur, respondere, impugnare, & contradicere libere & licite possit,
„ & valeat. Non obstantibus &c. in quorum omnium singulorum fidem
„ præsentes litteras manibus nostris propriis subscriptas exinde fieri, &
„ per nostrum, Offitiique S. Romanæ Inquisitionis Notarium, & Secreta-

(1) Cinque anni prima aveala il *Sirleto* essendo Promotor della Fede ottenuta dal Maestro del Sacro Palazzo pe' libri degli Eretici in questi termini.

„ Cum R. Dominus *Sirletus* Promotor
„ Fidei zelantissimus sit, & omnium hære-
„ ticorum vehemens impugnator, quod fie-
„ ri nequit, nisi ipsorum errores ex propriis
„ fontibus hausisset; quare nos *Fr. Thomas*
„ *Manrique* Sacræ Theologiæ Professor, ac
„ Sacri & Apostolici Palatii Magister supra-
„ dicto Domino meo ac cooprofessori facul-
„ tatem concedimus omnium hæreticorum
„ libros penes se retinendi ac legendi, ma-
„ gnam inde utilitatem Ecclesiasticæ doctri-
„ næ sperantes. Non obstantibus quibus-
„ cumque in contrarium. Datum in Sacro
„ Palatio 29. Januarii An. 1562.

„ *Fr. Thomas Manrique*
„ Sacri Palatii Magister.

,, rium subscribi, sigillique dicti Offitii, quo in talibus utimur, jussimus, ,, & fecimus impressione muniri. Datum *Romæ* in nostra plena Congregatione sub anno a Nativitate Domini 1567. indictione decima, die vero 4. ,, mensis Julii Pontificatus prælibati Sanctissimi Domini Nostri Domini *Pii* ,, Divina Providentia Papæ V. Anno II.

,, B. Card. *Tranens*
,, S. Card. *Pisarum*
,, F. Card. *Pacheco*
,, J. *Franc. Card. de Gambara*
,, *Claudius de Valle*. S. Inquisitionis Notarius (1).

Varietà di disciplina nelle condanne de' libri 1. risguardo al modo, ora proibendo col libro alcune proposizioni

VII. Sin quì sia detto de' varj atti, che oltre la condanna suol fare la Chiesa in materia di libri. Aggiugniam ora alcuna cosa della varia disciplina nelle condanne, che sono senza dubbio il principal atto dell' Ecclesiastica podestà. La prima varietà risguarda il modo. E in primo luogo talvolta non si contenta la Chiesa di dannare un libro, ma oltre il libro ne proibisce alcune proposizioni. Così avea fatto *Giovanni* XXII. nel 1329. come altrove dicemmo cogli opuscoli di certo *Ekardo Domenicano*: li proibì, avendone nondimeno trascelti e condannati 28. articoli; così *Alessandro* VI. col libro di *Pico* della *Mirandola*. Ma ne tampoco uniforme è il modo, con cui la Chiesa condanna le proposizioni di un libro. Perocchè talvolta le proibisce ciascuna con determinata censura, come fece *Innocenzo* X. colle cinque proposizioni di *Cornelio Giansenio* Vescovo d' *Ipri*; ma talvolta le condanna in *globo* con varie qualificazioni, senza determinare, quale di queste censure cada sopra ciascuna di quelle proposizioni. Dopo il Concilio di *Costanza*, che tenne questa maniera nel proscrivere 45. articoli di *Wiclefo*, e 30. di *Giovanni Hus*, è ella stata anche da' Papi più sovente che dianzi osservata; e così *Leone* X. censurò 35. proposizioni di *Lutero*, *S. Pio* V., e *Gregorio* XIII. 79. di *Bajo*, e *Clemente* XI. 101. di *Quesnello* (2). Un altra varietà di disciplina si è ancora secondo le circostanze osservata, quella cioè di condannare col libro gli autori; e così fu fatto con *Ario*, *Nestorio*, e per lo più cogli Eresiarchi. Quindi poi ad assicurarsi della fede di alcuno, che o ne fosse stato partitante dichiarato, o sospetto fosse di esserlo, si prese per regola di fargli non solo abjurare l' errore, ma ancora l' autore di esso, o (che è il medesimo) di fargli abjurare l' errore nel senso del suo autore. Perocchè non si può bastevolmente porre in sicuro la Fede, se oltre il professarne i veri dogmi, anche i contrarj errori non sieno sinceramente detestati, ne questi saranno mai sinceramente detestati, se non si condannano co' loro autori, o nel senso de' loro Aurori. Non parliamo del sì salutevole formolario *Alessandrino* confermato da *Clemente* XI. Consultiamo solo su ciò la pratica dell' antica Chiesa. I Padri *Niceni* proposero il loro simbolo come regola di fe-

e queste talvolta con determinata censura;

ora col libro condannando gli Autori, e prescrivendo un formulario, nel quale cogli errori se ne anatematizzi l'autore

come fecero cogli Ariani i Padri Niceni

(1) Colla stessa formola fu data l' anno medesimo 1567. a' 25. di Settembre dal Sant' Ufizio una simil licenza al celebre *F. Bartolommeo de Lugo Domenicano* eletto Vescovo *Literense*.

(2) Può vedersi su questa maniera di censurare in *globo* varie proposizioni il Card. di *Bissy* nelle Istruzioni Pastorali del 1722. p. 296. e del 1725. p. 210. *segg.*

fede da opporsi all' eresia degli *Ariani*; ma di più ad abbattere con sicurezza i costoro errori *placuit Concilio communibus suffragiis*, dice *Socrate* (1), *anathema denunciare* ejus (Arrii) *nefariæ opinioni*, & *verbis*, *sententiisque execrabilibus*. In fatti per ciò, che alla professìon della fede *Nicena* si apparteneva, i Vescovi di *Nicea Teognide*, di *Marmarica Teona*, di *Tolemaide Secondo* con alla testa *Eusebio* di *Nicomedia* Capo dell' *Ariana* fazione dopo qualche dibattimento sulla voce *Consostanziale* si arresero a sottoscriverla; ma quando si venne a fargli innoltre condannare gli errori, e i libri di *Ario*, ostinatamente ripugnarono: il perchè furon deposti, e mandati in esilio. Eglino stessi nella lettera, che dal loro esilio scrissero dappoi a' Vescovi del Concilio, lo confessarono apertamente (2). *Vobis significavimus, nos fidei decisioni consensisse, atque vi & notione verbi consubstantialis diligenter ponderata, paci nos totos addixisse, atque nullam hæresim sequutos esse; sed tum, quo Ecclesiarum securitati proinde consuleretur, ea, quæ in nostram cogitationem venerant, suggessisse; tum quo illos, qui nostro consilio, & sententiæ adquiescere deberent, certa persuasione confirmaremus, fidei illi subscripsisse*: (ecco la sottoscrizione al Simbolo, che apparteneva al domma, o come diremmo ora al *gius*): *anathemati autem* (ecco la ripugnanza alla condanna di *Ario*, come cosa risguardante il *fatto*, e la persona di lui) Arrio *a Concilio denunciato, nos ob eam caussam non subscripsisse, non quod fidem illam incusaremus, sed quod minime crederemus, eum, qui erat accusatus, hominem ejus generis fuisse: præsertim cum ex illis, quæ privatim ad nos ab eo tum per epistolas relata erant, tum per ejus sermonem coram habitum declarata, pro certo essemus persuasi, ipsum longe alium esse*. Dove si noti la frode di costoro. Dicon ora di sottoscrivere, e di aver sottoscritto al Simbolo di *Nicea*, e di non aver sottoscritto alla condanna di *Ario* per tutt' altro motivo, che per quello di rigettar questo Simbolo; *non quod fidem illam incusaremus*. Ma non così era stato dapprima. Accusarono in Concilio come *Sabelliano* il termine di *consostanziale*, e cercarono a tutta possa di non accettarlo fino a negare, che il Verbo fosse *vero figliuol di Dio* per tema di doverlo poi confessare consostanziale al Padre. Udiamolo da S. Agostino (3). *Quid est aliud, cur* ὁμοούσιον *Patri nolint* (gli Ariani) *filium dici, nisi quia nolunt verum Filium* Dei *confiteri? sicut auctor ipsorum* Eusebius Nicomediensis *Epistola sua prodidit, dicens*: si verum, *inquit*, Dei Filium, & increatum dicimus, ὁμοούσιον cum Patre incipimus confiteri. *Hæc quum lecta esset epistola in Concilio* Nicæno, *hoc verbum in tractatu fidei posuerunt Patres, quod id viderunt adversariis esse formidini.... Frustra autem Verbum istud propter* Sabellianos *declinare se dicunt &c.* Ne allora mostravano pur di dubitare, che *Ario* avesse negata al Verbo la vera figliuolanza di Dio, e la sua Consostanzialità col Padre; bensì pretendevano, ch'egli avessela negata a buona ragione. Quando poi videro disperato il caso di salvare dalla condanna il costui errore, si gettarono al partito di negare, ch' egli lo avesse insegnato, e però sottoscrissero bensì al Simbolo, ma non

(1) *Lib. 1. hist. cap. 6.* (2) *Socr. lib. 1. cap. 14.* (3) *De fide ad Gratian. lib. 3.*

non già all' anatema di *Ario*. Vinti finalmente dalla pena dell' esilio (benchè gli astuti a tutt' altro lo attribuiscano) mostrarono di sottoscrivere anche alla condanna di *Ario*. *Quod si sanctum vestrum Concilium* (seguono eglino a dire in quella lor lettera a' Padri del Sinodo) *sibi de illo persuasit, ea, quæ de vestro judicio decreta sunt, non contradicendo impugnare, sed consentientibus animis confirmare decrevimus, & hoc libello consensum illum roboramus; non huc inducti, quod exilium graviter, & iniquo animo ferimus, sed quod libenter cupimus hæresis vitare suspicionem*. Ma quanto bugiarda fosse questa loro protesta, le cose dappoi seguite lo dimostrarono. Malgrado però che gli *Ariani* ne avessero, sempreche si trattò di costoro, la Chiesa volle principalmente, che condannassero *Ario*, e le sue empietà, acciocchè non rimanesse mai ad essi aperto l' adito di sfuggir la condanna col pretesto di aver rigettato l'errore, di cui fossero stati accusati, ma non nel senso del loro Maestro. Legganſi in tal proposito gli atti del Concilio di *Aquileja* del 381. contro gli *Ariani Palladio*, e *Secondiano* (1), e la lettera Sinodale agl' Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodosio* (2).

E ciò fu fatto cogli Origenisti

VIII. Tanto pure si praticò cogli *Origenisti*. Ne abbiamo un irrefragabile testimonio in *S. Girolamo* nella lettera a *Pammachio*, ed *Oceano*, il quale ci fa innoltre in coloro una viva pittura di tutti i più fini artifizj in ogni età usati dagli Eretici. *Faciam*, dic' egli, *quod solum cavent, ut sacra eorum, atque mysteria in publicum proferam, ut omnis prudentia eorum*

(1) *Tom. II. Concil. Labb. col. 979. segg.* Tra gli altri disse a costoro *S. Ambrogio*: *Obtuli tibi epistolam* Arii, *quam scripsit* Arius, *de cujus nomine dicitis vos injuriam frequenter sustinere. Dicitis, quod* Arium *non sequamini. Hodie aperta debet esse sententia. Aut condamna illum, aut adstrue quibusvis lectionibus*: a non molto dappoi: Ambrosius *Episcopus dixit: damna impietatem* Arii. *Quum reticeret* Palladius, Eusebius *Episcopus dixit: Superfluis immoramur. Tot impietates* Arii Palladius *noluit condemnare, immo potius adserendo confessus est. Hunc qui non damnat, similis illius sit, & hæreticus jure dicendus est. Omnes Episcopi dixerunt: A nobis omnibus anathema sit* Palladius; e poi così tutti gli altri Vescovi.

(2) *Ivi col. 993.* „ Licet evidentia essent „ præcepta majorum, a quibus impium & „ sacrilegum deviare, tamen disceptandi „ adtulimus facultatem. Ac primum prin„ cipium ipsum obortæ discussimus quæstio„ nis, atque *Arii* epistolam putavimus esse „ recitandam, qui Auctor *Arianæ* hæresis „ invenitur. Unde & nomen hæresis adce„ pit, ea videlicet gratia, ut quoniam „ *Arianos* se negare consueverant, *Arii* „ blasphemiam aut incusando damnarent, „ aut adstruendo defenderent, aut certe „ non recusarent nomen ejus, cujus impie„ tatem, perfidiamque sequerentur. Sed quia „ auctorem suum nec damnare poterant, nec „ probare, quum ipsi ad disceptandum ante „ triduum provocassent, locoque & tempo„ re constituto, non exspectata conventio„ ne prodiissent: subito qui dixerant se, „ quia Christiani essent, facile probaturos, „ quod nos libenter adcepimus, & optavi„ mus, ut probarent, refugere congressum „ illico, & disceptationem declinare cœpe„ runt..... Denique quum viderent, se „ *Arii* epistolæ sacrilegiis perurgeri, quam „ ideo subdidimus, ut etiam vestra clemen„ tia perhorresceret; resilientes de media „ epistola, electionem petierunt, ut eo„ rum propositis responderemus: quam„ quam non esset ordinis, neque rationis, „ ut proposita interrumperemus; respon„ sumque esset a nobis, ut damnarent *Arii* „ impietates [*questa era la sola pietra di paragone*], & de quibus vellent ordine lo„ coque servato, eorum intentionibus re„ sponderemus; tamen adquievimus præpo„ steræ voluntati „ di disputare innanzi che condannassero schiettamente, e senza raggiri *Ario*, e le sue empietà.

rum, quæ nos simplices ludunt, in propatulo sit.... Hoc enim vel maxime cavent, ne quando contra Auctorem suum eorum scripta (cioè le loro sottoscrizioni) *teneantur. Facile dicunt juramento, quod postea alio solvant perjurio. Ad subscriptionem tergiversantur, quæruntque suffragia.... Quod si quando urgeri cœperint, & aut subscribendum eis fuerit, aut exeundum de Ecclesia, miras strophas videas. Sic verba temperant, sic ordinem vertunt, & ambigua quæque concinnant, ut & nostram, & adversariorum confessionem teneant, ut aliter hæreticus, aliter Catholicus audiat*; il che egli conferma con alcuni esempj. Noi daremo agli *Origenisti* per compagni i *Pelagiani*, che secondo l'opinare di alcuni dotti uomini ne furono un infelice germoglio. La famosa *Trattoria*, con cui *Zosimo* li condannò, conteneva dice *Mario Mercatore* nel suo *Commonitorio*, una formola con certi Capitoli di *Celestio*, e *Pelagio* da riprovarsi da tutti i Vescovi colla propria loro sottoscrizione. *Quæ omnia suprascripta capitula, ut jam superius dictum est, continet illa beatæ memoriæ Episcopi Zosimi Epistola, quæ Tractoria dicitur, qua Cælestius, Pelagiusque damnati sunt: quæ &* Constantinopolim, *& per totum orbem missa subscriptionibus Sanctorum Patrum est roborata. Cui* Julianus, *& reliqui complices ejus subscribere detrectantes, consentaneosque se nolentes iisdem Patribus facere, non solum Imperialibus legibus, sed & Sacerdotalibus statutis depositi, atque exauctorati, ex omni Italia deturbati sunt: ex quibus plurimi resipiscentes, & a prædicto errore correcti regressi sunt supplices ad Sedem Apostolicam, & suscepti suas Ecclesias receperunt.* E che non si dovessero precisamente condannare que' Capitoli, ma si dovessero innoltre riprovare come tali, cioè come di *Celestio*, e di *Pelagio* oltrecchè la stessa maniera, con cui ciò narra *Mario*, assai lo dimostra, si fa manifesto 1. perchè lo stesso *Mercatore* esige nel fine di quel Commonitorio dal *Pelagiano Giuliano*, che nominatamente condanni *Celestio* e *Pelagio*, e aggiunge, che quelli, i quali eransi ravveduti, eransi colla condanna di *Pelagio* sottomessi alla Sede Apostolica: *Hos igitur in ejusmodi impiissimis erroribus deprehensos*, Pelagium *scilicet, &* Cælestium, *ad satisfactionem Ecclesiæ* Julianus, *& ceteri sui participes vel modo condemnent... Sicut enim in supernis præfati sumus, jam multi, qui* Cælestium, *&* Pelagium *cum eo fuerant sequuti*, Juliani *quoque participes, & socii facti derelicto eo*, Pelagioque *damnato Sedi se Apostolicæ submittentes, & pœnitere super his, quæ male senserant, profitentes a Sanctis Patribus digni habiti miseratione suscepti sunt.* Argomento certissimo, che da *Zosimo* erasi richiesta la sottoscrizione alla condanna di que' Capitoli, e insieme de' loro autori *Celestio* e *Pelagio*. 2. perchè l'Imperadore *Onorio* volendo coll'Imperiale autorità dar braccio all'esecuzione della Trattoria di *Zosimo* prescrive in lettera ad *Aurelio* Vescovo di *Cartagine* la condanna di que' due Eresiarchi, e la prescrive, acciocchè *appaja la mente pura* di chi la doveva sottoscrivere: *Religio tua competentibus scriptis universos faciet admoneri, scituros definitione testimonii tui, hanc sibi definitionem esse præscriptam, ut quicumque damnationi supra me-*

co' Pelagiani

moratorum (Celestio e Pelagio), *quo* PATEAT MENS PURA, *subscribere impia obstinatione neglexerint, Episcopatus amissione mulctati interdicta in perpetuum communione priventur*; la qual ragione non avrebbe forza, se non supponendo, che la sola espressa condanna de' due Eresiarchi fosse prova sicura della sincera riprovazione de' loro Capitoli. 3. dall'ordine, che *S. Leone M.* diede poi nel CCCCXLVII. al Patriarca di *Aquileja Gennaro*, *ut congregata Synodo Provincialium Sacerdotum, omnes sive Presbyteri, sive Diaconi, sive cujuscumque ordinis Clerici, qui de* Pelagianorum, Cælestianorumque *consortio in communionem Catholicam ea imprudentia sunt recepti, ut non prius ad damnationem sui coarctarentur erroris, nunc saltem posteaquam hypocrisis eorum ex quadam parte detegitur, ad veram correctionem, quæ & ipsis prodesse, & nullis possit nocere, cogantur. Damnent apertis professionibus suis superbi erroris Auctores, & quidquid in doctrina eorum universalis Ecclesia exhorruit, detestentur, omniaque decreta Synodalia, quæ ad excisionem hujus hæreseos Apostolicæ Sedis confirmavit auctoritas, amplecti se, & in omnibus adprobare plenis, & apertis, ac propria manu subscriptis protestationibus eloquantur*. Può esser più chiaro, che il Papa voleva da costoro sottoscritto un Formolario di condanna e degli errori, e degli Autori con una piena e sincera somissione a tutte le Costituzioni della Santa Sede contro degli uni, e degli altri?

co' Nestoriani

IX. Ma il più solenne esempio di questa disciplina l'abbiamo in *Teodoreto*. L'Imperadore *Teodosio* per le istanze fattegliene da' Padri di *Efeso* avea mandati Editti, pe' quali ordinavasi a tutti di condannare la dottrina di *Nestorio*. Ciò dolse a *Teodoreto*, che era grande amico di quell'Eresiarca, e pensò di salvare l'amico, condannando quelli, che dicono, Cristo essere un puro uomo, o in due figliuoli dividersi Gesù Cristo, ma tacendo di *Nestorio Venerabile e Santissimo Vescovo*, anzi *la stessa pietà*. Cercò ancora di trovar compagni di sì bello stratagemma per eludere la condanna. Ecco però come scrivessene ad *Andrea* Vescovo di *Samosata*. *Magnificus vir* Aristolaus *ab* Ægypto Magistrianum *cum litteris* Cyrilli *destinavit*.... *Exigit autem descriptionem factæ dudum damnationis, & ut anathematizaretur Sancti Episcopi dogma Nestorii. Scit autem vestra Sanctitas, quod si quis indiscrete doctrinam anathematizet ejusdem Sanctissimi & Venerabilis Episcopi, idem est ac si pietatem anathematizare videatur. Oportet ergo, si omnino compellimur, anathematizare, qui purum dicunt hominem Christum, aut qui in duos Filios unum Dominum nostrum Jesum Christum dividunt, & qui ejus abnegant Deitatem*. Ma intanto *Giovanni Antiocheno* avea *indiscrete* condannati gli errori di *Nestorio*. Fu questa a *Teodoreto* una grave ferita, ne seppe dissimularla scrivendo ad *Imerio* Vescovo di *Nicomedia*. *Postquam legi* (così l'afflittissimo *Teodoreto*) *epistolam, quæ Imperatori directa est, nimis animo dolui: quia manifeste cognosco, quod is qui hanc scripsit, idipsum sentiens,* INDISCRETE *atque inique damnavit eum, qui nihil præter doctrinam sanam* (o dottrina SANA) *novit aliquid & docuit*. Crederebbesi? In que-

questa condanna benchè fatta *indiscrete* seppe nondimeno *Teodoreto* scoprire una gretola, onde scappare. *Sed anathematismus insertus, quia non* INDISCRETE, *sed sub quadam consideratione positus est, solatium præstitit. Nec enim dixit: anathematizamus doctrinam ejus; sed quæcumque aliter dixit, aut sensit, quam doctrina Apostolica continet.* Osserva Lettor cortese, quale acutezza di occhio si domandi nell' esaminare le professioni, e le sottoscrizioni di fede, alle quali gli Eretici sieno forzati. Ogni parolina, ogni virgola è per loro un appiglio di nuova frode. Leggendosi, che *Giovanni Antiocheno* anatematizava *quæcumque aliter dixit* Nestorius, *quam doctrina Apostolica continet*, verrebbe mai in pensiero, ch'egli non avesse condannata la dottrina di *Nestorio*, e condannatala come contraria alla dottrina Apostolica? Eppur *Teodoreto* ci trovò un *aspetto*, sotto il quale considerato quel per altro sì chiaro anatematismo non ferisse *Nestorio*; e questo era senza dubbio torcere a senso ipotetico: *si quæ aliter dixit* quello, che nell' anatematismo ad ogni non pregiudicato uomo parer dovrebbe assoluto. Ma infine i Padri di *Calcedonia* chiusero a *Teodoreto* ogni scampo; tergiversò un pezzo; si servì di generali condanne; ma indarno: fu costretto ad anatematizare senza veruna distinzione, od ambiguità il suo *Nestorio*. Degno di esser quì riferito è tutto il passo dell'azione ottava del Concilio *Calcedonese*, che risguarda *Teodoreto*.

„ Residentibus omnibus ante cancellos Sanctissimi altaris, Reveren-
„ dissimi Episcopi clamaverunt. *Theodoretus* modo anathematizet *Ne-*
„ *storium*.

„ *Theodoretus* Reverendissimus Episcopus transiens in medio dixit:
„ Preces obtuli Imperatori, & libellos obtuli Reverendissimis Episcopis
„ agentibus locum Archiepiscopi *Leonis*: &, si vobis videtur, legantur
„ coram vobis, ut sicut sapio, cognoscatis.

„ RR. Episcopi clamaverunt: Nihil relegi volumus: modo ana-
„ thematiza *Nestorium*.

„ *Theodoretus* dixit: Ego per Dei gratiam ab Orthodoxis sum nutri-
„ tus, & Orthodoxa docui.... & non solum *Nestorium*, & *Eutychen*,
„ sed & omnem hominem, qui recte non sapit, aversor, & alienum
„ existimo.

„ Episcopi clamaverunt: Clare dic anathema *Nestorio*, & dogma-
„ tibus ejus.

„ *Theodoretus* dixit: Vere non dico, nisi quod modo novi Deo
„ placere: prius satisfacio vobis.... calumniam passus sum.... omnem
„ hæreticum anathematizo, *Nestorium*, & *Eutychen*, & omnem ho-
„ minem, vel opinantem duos Filios, anathematizo.

„ Episcopi clamaverunt: dic aperte anathema *Nestorio*.

„ *Theodoretus* dixit: Ego nisi exposuero, quomodo credo, non
„ dico. Credo autem.

„ Et quum diceret, Episcopi clamaverunt: Ille hæreticus est, iste
„ *Nestorianus* est: hæreticum foras mitte.

„ *Theodoretus* Reverendissimus Episcopus dixit: *Anathema Nesto-*
„ *rio*

,, *rio*, & ei, qui non dicit Dei Genitricem *Mariam*, atque in duos filios ,, partitur unum Filium unigenitum.

,, Judices dixerunt: Omnis jam dubitatio de *Theodoreto* est soluta: ,, quippe *Nestorium* coram nobis anathematizavit.

,, Omnes Episcopi clamaverunt: *Theodoretus* dignus est Sede Ec- ,, clesiæ: Orthodoxum Ecclesia Pastorem recipiat: *Theodoreto* Catholico ,, Doctori reddatur Ecclesia.,,

e gli Eutichiani

X. Anche per l'Eresia d'*Eutiche* volle *S. Leone M.* da' favoreggiatori di lui la sottoscrizione di un formolario, nel quale espressamente si condannasse *Eutiche*, ed ogni suo errore. Udiam ciò nella lettera (1), che scrisse ad *Anatolio* Vescovo di *Costantinopoli* contro certo *Attico* Prete *Eutichiano*, *qui scripta mittendo dubiæ fidei & professionis incertæ, confirmavit magis, quam diluit, quidquid ad nos de eo fama pertulerat: quum si conscientiam suam voluisset probare, non* Eutychen *sibi odiosum fuisse, sed quod perfidiam ipsius reprobaret, atque damnaret, debuit confiteri. Prædictus autem* Atticus, *ut ab omni suspicione contraria liber adpareat, quid in* Eutychete *anathematizet, ac damnet, evidenter ostendat, & in damnationem erroris expressi, remota omni dubitatione, subscribat*. Durò nella Cattedra Pontificale sempre lo spirito del gran *Leone*. Investito da questo *Ormisda* prescrisse a *Giovanni* di *Nicopoli*, che per riunirsi co' Vescovi dell'*Epiro vecchio* alla Chiesa *Romana* dovesse nominatamente dannare *Nestorio*, *Eutiche*, ed *Acacio* (2): Quindi perchè que' Vescovi non aveano espressamente anatematizzati costoro, mandò al Vescovo di *Nicopoli* il Suddiacono *Polione* col formolario, che dovevano sottoscrivere i Vescovi. Il formolario era questo (3): ,, anathe-

e agli avvolti nello scisma di Acacio.

,, matizamus omnes hæreticos, præcipue *Nestorium* hæreticum, qui ,, quondam *Constantinopolitanæ* fuit urbis Episcopus, damnatum in Con- ,, cilio *Ephesino* a *Cælestino* Papa urbis *Romæ*, & a Sancto *Cyrillo Ale-* ,, *xandrinæ* civitatis antistite. Una cum ipso anathematizantes *Eutyche-* ,, *tem*, & *Dioscorum Alexandrinum*, in Sancta Synodo, quam sequi- ,, mur & amplectimur, *Chalcedonensi* damnatos. His *Timotheum* adjicien- ,, tes parricidam, *Elurum* cognomento, & discipulum quoque ejus, ,, atque sequacem *Petrum*, vel *Acacium*, qui in eorum communionis so- ,, cietate permansit, quia quorum se communioni miscuit, illorum si- ,, milem meruit in damnatione sententiam: *Petrum* nihilominus *Antio-* ,, *chenum* damnantes cum sequacibus suis, & omnium suprascriptorum. ,, Quapropter suscipimus, & adprobamus omnes epistolas *Leonis* Papæ, ,, universas, quas de Religione Christiana conscripsit. Unde, sicut præ- ,, diximus, sequentes in omnibus Apostolicam Sedem, & prædicantes ,, ejus omnia constituta, spero, ut in una communione, vobiscum, ,, quam Sedes Apostolica prædicat, esse merear, in qua est integra & ,, verax Christianæ religionis soliditas. Promittens etiam, sequestratos a ,, communione Ecclesiæ Catholicæ, idest non consentientes Sedi Aposto- licæ,

(1) *Ep.* 77. *col.* 1140.
(2) *Epist.* VII. *Tom.* IV. *Concil. Labb.* (3) *Labb. ivi col.* 1443.

" licæ, eorum nomina inter Sacra non esse recitanda mysteria. Hanc
" autem professionem meam manu propria subscripsi, & tibi *Hormisdæ*
" sancto, & venerabili Papæ urbis *Romæ* obtuli. " Si specchino in questi esempj certi Novatori, che mostrano un ardentissimo zelo per l'antica disciplina, ne si querelino più, se da loro esige la Chiesa ciò, che veggono essersi co' loro pari costantemente praticato in que' secoli tanto magnificati da' loro medesimi: e noi Cattolici siamo più cauti a non rilasciarci in una disciplina, che ha un origine sì venerabile, e vanta sostenitori Papi oltre di ogni altro e per dottrina e per santità ragguardevoli ne' secoli più memorabili del Cristianesimo antico.

XI. Procediamo intanto ad un altra varietà di disciplina intorno le pene, alle quali volle la Chiesa soggetti i libri, e i loro leggitori, e i ritenitori. Dico *la Chiesa*: perocchè delle varie pene, che contra di essi stabilirono gl' Imperadori, dissopra si è già favellato. E quanto a libri altri sono semplicemente proibiti, altri per man di carnefice vengon bruciati. Le pene poi Ecclesiastiche ordinarie, nelle quali incorrono coloro, che li leggessero, e ritenessero sono 1. di scomunica riservata al Papa per quelli, che leggessero, o tenessero (molto più se difendessero, o stampassero) un libro di autore eretico, il quale contenesse eresie, o trattasse *ex professo* di cose risguardanti la Religione. 2. di scomunica maggiore pe' secolari, e di sospensione *a divinis* da incorrersi ipso facto *absque ulla declaratione* per gli Ecclesiastici, anche Regolari per certi libri, che direttamente insegnano il materialismo, e atterrano la Religion rivelata; la qual pena da *Clemente XIII.* decretata contro il libro *de l'Esprit*, fu rinnovata agli undici di Luglio MDCCLXXVI da PIO VI. successore, ed emulatore dello zelo di *Clemente* contro l'empio libro intitolato *La Raison par alphabet*. 3. di scomunica non riservata al *Romano* Pontefice, se l'Autore sia eretico, ma il libro nè contiene eresie, nè tratta di Religione. 4. di solo peccato mortale senza censura, quando il libro non è infetto di eresia, nè tratta di Religione, e l'autor non è eretico, ancorchè fosse Infedele; sì però che se n'eccettuino il *Talmud* degli *Ebrei*, ed altri lor libri cabalistici, a torre i quali *Clemente VIII.* nella Bolla *Quum Hæbreorum* de' 28. di Febbrajo del MDXCIII. decretò la pena di scomunica maggiore *latæ sententiæ* pe' leggitori, ritenitori, stampatori &c. (1). Nondimeno alle volte a maggiore esecrazione di qualche libro la Santa Sede ha voluto di più, che per esso non valessero le più ample licenze o a voce, o in iscritto concedute dianzi, ma se ne dovesse spezial licenza ottenere dal Papa. Così contro il citato empio libro *l'Esprit* decretò la santa memoria di *Clemente XIII.*; così il suo successore *Clemente XIV.* il dì primo di Marzo del 1770. contro l'opere Filosofiche del Sig. de la *Mettrie*, un libro intitolato: *les colimaçons*, *l'Abregè de l'histoire Ecclesiastique* a Berna MDCCLXVI., e le *Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa in generale*, *sopra il Clero &c.* e di nuovo a' 26. di Agosto del MDCCLXXIII. contro un operetta uscita colla data di *Londra* 1770.

2. Quanto alle pene.

(1) Giraldi *Exposit. Jur. Pontif. p. 1. T. II. pag. 627.*

e col titolo: *il vero dispotismo*; così nel citato decreto degli undici di Luglio MDCCLXXVI. il Santissimo Regnante Pontefice PIO VI. coll'accennato libro *la Raison par Alphabet*.

DISSERTAZIONE III.

DE' PRETESI ABUSI DELLE PROIBIZIONI ROMANE.

PARTE I.

Degli abusi generali, che si rimproverano alle proibizioni Romane.

CAPO I.

Se le massime regolatrici delle proibizioni Romane *sieno riprensibili?*

Divisione della Dissertazione.

I. Uanto imperfetta sarebbe la presente mia opera, se non presentassi a' miei leggitori un antidoto contro le velenose calunnie, colle quali e dagli eretici, e da certi spiriti rivoltosi si cerca di avvilire, e screditare le proibizioni di *Roma*! Ma per procedere con chiarezza distinguiamo certi abusi generali, che sogliono essere a tai proibizioni rimproverati da alcuni particolari. Gli abusi generali, di cui dobbiamo primieramente parlare, io li riduco a quattro. Sono essi 1. le massime regolatrici di queste proibizioni: 2. la qualità de' censori. 3. gli artifizj, con che si vogliono siffatte proibizioni quasi canonizzare. 4. lo spirito di dispotismo, onde se ne promuove l'esecuzione. Brevemente diremo in questo capo delle massime. *Quesnello* nella finta *lettera di un Abate ad un Prelato della Corte Romana* forte se ne doleva. *I Censori Romani*, diceva egli (1), *a torto o a ragione colla lor censura feriscono checche lor piace, o checche non si accorda colle idee della lor Teologia, le quali spesso sono falsissime*. Non altramente *Febbronio* (2): *Nimis notum est, quod Theologi Romanæ Curiæ quasdam sibi adoptaverint opiniones, quas ab omnibus quasi pro Catholicis veritatibus haberi vellent; licet sciant, eas a plurimis Theologis, immo integris Ecclesiis impugnari. Vide supra* cap. v. §. 3. n. 7. *Sed quum adserere non audeant, errorem esse oppositum sentire, hoc medium impendunt, ad suas opiniones stabiliendas, & Theologos a propugnandis contrariis deterrendos, ut prohibeant libros, in quibus oppositæ sententiæ stabiliuntur, idque sub comminatione censurarum; quibus multi deterrentur, ne sibi & scriptis suis apud plerosque ultramontanis opinionibus imbutos præjudicium contrahant*. Osserva altrove lo stesso *Febbronio* (3), che la Curia *Romana in omnibus occasionibus manifestavit genium* PROPRIÆ *reformationis osorem*. Quindi subito che in un libro sia ella maltrattata ne' suoi vizj, corre al solito asilo delle proibizioni, e l'hanno dic' egli (4) sperimentato *quatuor Cardinales, & quinque alii Præsules, qui an.* 1536. *jussu & sub auspiciis* Paulli III. *Pont. M. celebre illud consilium*

Massime attribuite a' censori Romani.

(1) *Pag* 43.
(2) *Tom.* I. *cap.* IX. §. 2. *n.* 7.
(3) *Ivi cap.* VI. §. 15. *n.* 9.
(4) *Ivi cap.* IX. §. 2. *n.* 13.

filium de emendanda Ecclesia conscripserunt: ipsum enim hoc consilium, non vero explicationes eidem sive a Sturmio, *sive ab aliis additas, deinde a* Paullo IV. (*quamquam ipse sub nomine* Cardinalis Theatini *fuisset unus de hujus consilii Auctoribus & subscriptoribus*) *damnatum esse, adversus Em.* Angelum Mariam Quirinum *in Epistola ad eumdem Cardinalem* 15. *Sept. ann.* 1747. *scripta, & anno sequenti* Tiguri *impressa, invicte probat vir clar.* Georgius Schelhornius, *civitatis* Memmingensis *Bibliothecarius. Hoc autem tanto minus mirandum, quod eadem sors tetigerit celebre commonitorium quod* Hadrianus VI. *suo ad diætam* Norimbergensem *legato* Francisco Cheregato *dedit, editum* a Raynaundo *in* Annalibus ad an. 1522. n.66. & seqq. Eppure (1) *siquis in apertum contemptum Primæ Sedis libros conscribat, & divulget, merito ejus opera configuntur; secus si serio veritatis adfectu calamum adripiat.* Nullus reprehensor formidandus est amatori veritatis. Si ergo inimicus insultat, ferendus est; amicus autem, si docet, audiendus, *inquit* S. Augustinus *lib.* II. *de Trinit. Prooem.*

II. Ecco dunque trè massime, che a' Censori *Romani* servon di regola, e tutte e trè, se crediamo a questi nemici di *Roma*, fatali alla giustizia delle proibizioni. Ma quanto alle idee della Teologia *Romana* è da sapere, che *Quesnello* così sentenziò in proposito delle XXXI. proposizioni proscritte da *Alessandro* VIII. Ciò basta per conoscere, se le idee di Teologia, che hanno i censori *Romani*, si potessero da uomo di sana dottrina riprendere. Doleva a *Quesnello*, come a tutti gli altri della sua fazione, che fossero state condannate a *Roma* quelle proposizioni. Cercava però di sminuirne l'autorità, spacciando, che erano state proibite secondo le false idee di Teologia, che i Censori Romani si sono formate. Ma l'ossequio, con cui nelle Cattoliche scuole è venerato quel decreto, onde niuno ardirebbe di sostenere alcuna di quelle dannate proposizioni (e 'l vedremo in luogo più acconcio) è una buona prova, che non han mestiere i Censori *Romani* di raddirizzare le idee della lor Teologia su quelle della Teologia *Quesnelliana*, ma l'avea ben *Quesnello* di riformare la sua Teologia sulle idee della Teologia de' Censori *Romani*. Questi Censori avean per massima della lor Teologia, ed avrannolo sempre, che dobbiamo stare attaccati alle decisioni della Chiesa, e che però non debbono impunite lasciarsi correre proposizioni, che o da quelle discordin del tutto, o se ne allontanino per qualche modo. Con queste idee di Teologia non aveano eglino a condannare a cagion d'esempio la proposizione VIII. tra quelle, che proscrisse *Alessandro* VIII. se rinnovava apertamente la XXV. proposizion di *Bajo*? E così di altre tali proposizioni potrebbesi dire paragonandole colle anteriori condanne di altre proposizioni fatte dalla Sede Apostolica. Se queste idee di Teologia dispiacciono a' Novatori, incolpin se medesimi, non *Roma*, la quale non può fare altrimenti senza mancare a se stessa, e dare contro le promesse di Gesù Cristo accesso alla perfidia dell'errore.

Si esamina la prima della Teologia.

III. Con proporzione si potrebbe rispondere a *Febbronio*. Ma la qua-

Si esamina la seconda delle opi

(1) *Ivi num.* 8.

nioni per riguardo 1. al tempo anteriore alla famosa dichiarazione del Clero Gallicano.

qualità dell' argomento esige una più accurata disamina. Col nome di *opinioni*, dalle quali chi ne' suoi libri si scosti, debba aspettarsi la proibizione da *Roma*, vuole denotarci *Febbronio* le dottrine risguardanti l' autorità, e la giurisdizione del Papa, ma principalmente la sua infallibilità, e la superiorità a' generali Concilj (1). Per veder dunque l' aggravio, che questo temerario Scrittore fa a *Roma*, facciamo così. Consideriamo lo stato di queste, ch' egli chiama *opinioni*, prima della famosa dichiarazione del Clero *Gallicano* del 1682., indi lo stato delle medesime dopo la detta dichiarazione, e la condotta di *Roma* nelle sue proibizioni nell' uno stato, e nell' altro. Fino allo scisma funesto, che sul cadere del XIV. secolo divise la Chiesa, non si troverà, chi abbiane dubitato. *S. Bernardo* non si allontanò in questo da' Padri, de' quali egli chiude la serie scrivendo a Papa *Innocenzo* (2): *oportet ad vestrum referre Apostolatum pericula quaeque, & scandala Regni Dei, ea praesertim, quae de fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei*, UBI NON POSSIT FIDES SENTIRE DEFECTUM. Sulle quali parole il *Tournely* ebbe a dire, che i Teologi *Francesi*, i quali si veggono nella impossibilità di eluderle con distinzioni, confessano, che il *Santo avea abbracciata l' opinione dell' infallibilità del Papa*. Dopo i Padri i Teologi con alla testa *S. Tommaso* seguirono nell' antica opinione. Sopravvenuto lo scisma i Teologi di *Parigi*, e principalmente *Gersone* si gettarono all' opposto partito. Ma tolto lo scisma a poco a poco si ricondussero quasi tutti i dottori alla sentenza di tutta la sacra antichità per modo, che il *Duvall* chiarissimo Dottor *Sorbonico* nella insigne opera *de suprema Pontificis in Ecclesiam potestate* stampata a *Parigi* nel 1614. stabilì questa conclusione (3): *etiamsi* de fide non sit, *summum Pontificem seorsim a Concilio privilegio infallibilitatis, licet agat ut Pontifex, gaudere*, ID TAMEM ABSOLUTE CERTUM EST, ET INDUBITATUM; e quanto all' altro punto della Superiorità del Papa al Concilio quantunque non abbia voluto decider nulla, nondimeno a tutte le obbiezioni rispose con molta forza, e protestò (4), che la Scuola *Parigina* non obbligava alcuno a sostenere il contrario. Ma da lasciarsi non è ciò che l' anno MDCXXV. fu decretato (5) nell' Assemblea del Clero *Gallicano*: Io ne riporterò le stesse parole originali: *les Evêques respecteront*

N.

(1) Ciò apparirà più chiaro al confronto di un passo di *Arnaldo* nella difficoltà XCIII. delle proposte al Dottore *Steyaert*; passo, che *Febbronio* ha quasi tradotto nel suo latino. „ I Teologi di *Roma* si han messo in capo di voler far valere certe opinioni, che „ vengon loro contrastate da altri Teologi e „ da Chiese intere: che i Papi ponno deporre i Re, che sono infallibili, che sono al „ di sopra dei Concilj Geneeali, che dai „ Papi, e non da Gesù Cristo immediatamente i Vescovi hanno la loro Giurisdizione, che il solo Papa può giudicare delle materie di fede. Ma quantunque non „ abbiano l' ardire di dire, che sia errore „ l'aver opinioni contrarie a queste, prendono altra strada per istabilire; ed è di „ censurare i libri, ne' quali sentimenti contrarj ai di loro si ritrovano, affinchè „ il timore di queste censure, che ponno nuocere ad un libro, ad un autore, atterrisca altri dallo spiegarsi su queste materie „ importanti d'una maniera, che non piacerebbe alla Corte di *Roma*. Qual giudizio dunque formate, o Signore, delle „ proibizioni di libri fatte per un tal fine?

(2) *Ep.* 190.

(3) *Pag.* 102.

(4) *Pag.* 582.

(5) *Art.* 135.

*N. S. P. le Pape, chef visibile de l' Eglise universelle, Vicaire de Dieu en terre, Evêque des Evêques, & de Patriarches, en un mot successeur de S.*Pierre, *au quel l' Apostolat, & l' Episcopat ont eu commencement, & sur le quel I. C. a fondè son Eglise, en lui baillant les clefs du Ciel avec l'* INFAILLIBILITE' DE LA FOI, *que l' on a vu miraculeusement durer jusques aujour d' hui; ce qui ayant obligè tous les orthodoxes a leur rendre* TOUTE SORTE D' OBEISSANCE, *& de vivre en deference a leurs Saints decrets & ordonnances, les Evêques seront exhortès de faire continuer la même chose.* Nel MDCLXII. seguivano i *Francesi* stessi in questi sentimenti. Siane testimonio Monsf. de *Marea* nelle osservazioni, che fece nel 1662. sopra le Tesi sostenute l' anno antecedente nel Collegio di *Clermont*. Parlando egli adunque dell' infallibilità Pontificia si esprime al num. XXII. *Cette opinion est la seule, que l' on enseigne, & que l' on embrasse dans l'* Italie, *l'* Espagne *& autres Provinces de la Chrestientè; en sorte que* CELLE, QU' ILS APPELLENT DES DOCTEURS DE PARIS, EST MISE AU RANG DES TOLEREES SEULEMENT. Soggiugne poi al num. XXXI. che la dottrina della infallibilità è *l' opinion gènèrale receve & approuveè par l' Eglise* Romaine *& par les Ecoles de la Chrestientè. Au reste* (seguita egli) *ce seroit ouvrir la porte a un grand schisme, que de vouloir rebuter ces theses, encore qu'elles soient entendues suivant l' opinion commune, parce que non seulement cette plainte tendroit a ruiner ouvertement les Constitutions faites contre* Jansenius, *mais encore a disputer aux Papes publiquement avec autoritè le pouvoir d' estre juges infaillibles parlant e* Cathedra *en matiere de Foy, qui leur est acquis par le consentement* DES TOUTES LES UNIVERSITEZ, *exceptè l' ancienne* Sorbonne (a' tempi dello scisma). Aggiugne poi: *mesme a present on enseigne cette doctrine dans la Sorbonne. Car le mesme jour douzième de ce mois de Decembre, lorsqu' on disputoit au College de Clermont sur les theses prècedents, on soustenoit en Sorbonne la mesme these en substance, qui est conceue aux termes suivans: Romanus* Pontifex Controversiarum Ecclesiasticarum est constitutus Judex a Christo, qui ejus definitionibus indeficientem fidem promisit. *Luc.* 22. *La mesme doctrine est avancèe dans un autre these soustenue en* Navarre *le septieme Decembre de cette mesme annèe.* Finalmente al numero XXXIV. dice de' Dottori Franzesi, che *la plus grande partie des Docteurs non seulement de Theologie, mais encore de Droit suivent l' opinion commune, qui a des fondements asses difficiles a resoudre; comme il a estè deja dit, & se moquent de celle de l' ancienne Sorbonne.* Ma la politica fece ben presto dimenticar la *Sorbona* della dottrina fino allora insegnata. Stanca ella delle procedure del Parlamento, che avea fatte delle strepitose esecuzioni nel MDCLXIII. contro due Tesi, nelle quali la podestà del Papa come dianzi era difesa, per la rottura, che allora era tra la Corte di *Roma*, e quella di *Parigi*, a cagion dell' insulto fatto a' 20. di Agosto dell' anno antecedente da alcuni *Corsi* della guardia del Papa al Duca di *Crequi* Ambasciadore di *Francia*, prese occasione di stendere sei articoli intorno l' autorità del *Romano* Pontefice sul sistema de' Teologi *Parigini* vivuti a' tempi del Concilio di *Costanza*. Il Parla-

men-

mento, e 'l Re medesimo non tardò di mandare ordine a tutte le Università del Reame, perchè quegli articoli vi fossero registrati con espressa proibizione d' insegnar cosa, che a quelli fosse contraria. Ecco la vera Epoca della mutazione della dottrina in *Francia*. Perocchè i Vescovi nella dichiarazione del 1682. non fecero, che adottare questi articoli riducendoli a quattro. Nondimeno è da notare, che i Dottori dell' Università di *Bordò* reclamarono alla Corte, perciocchè, dicevan essi, che quelle proposizioni *indebolivano la condanna della dottrina di* Giansenio, *e inducevano a pensare, che non eraci obbligazione di crederla eretica avanti la decisione di un Concilio Ecumenico*. Sorpreso il Re a' 17. di Gennajo del 1664. scrisse al Sig. di *Pontac* primo Presidente del Parlamento di *Bordò*, incaricandolo di far *conoscere* a que' dottori, dic' egli, *que je ne desire point, que les dites Propositions donnent aucune atteinte a la dite condamnation de la doctrine de Jansenius, ni qu' on se serve de ce pretexte, ou d' un autre pour nier, qu' elle soit heretique*. Intanto nuovo fuoco di discordia si accese tra *Roma*, e la Corte di *Francia* per la Regalia, e allor fu che il Re obbligò il Clero a fare la celebre dichiarazione del MDCLXXXII. Con che la politica, che già avea a quegli articoli data la prima spinta, finì di dare ad essi un corso più universale nel Regno, e più durevole. Già riguardiamo le proibizioni fatte in quest' Epoca, cioè prima del 1682. a *Roma*. I libri principali, che furono quivi proibiti in materia della Pontificia autorità, ma pur cari a *Febbronio* oltre gli Eretici son quelli di Fra *Paolo*, di *Simon Vigorio*, di *Edmondo Richerio*, l' *historia Pontificiæ Jurisdictionis* di *Michele Roussel*, la Concordia di de *Marca*, le note di *Baluzio* a *Graziano*, *S. Leone* di *Quesnello*, e la dissertazione di *Gerbais de caussis majoribus*. Ora io domando. Se in questi libri non ci fosse stato altro di riprensibile, che l'impugnazione di una dottrina fondata in tutta l' antichità, e generalmente ricevuta da tutto il mondo Cattolico, non avrebbono le Sacre Congregazioni, e i Papi avuta tutta la ragione di vietarli? La novità, e lo scandalo di un tale attentato non eran titoli bastevoli per la condanna? Ma in tutti que' libri troppe più cose ci sono, che meritano riprensione, e per le quali *Roma* senza riguardo alle opinioni a lei disfavorevoli potè procedere a proibirli. Non parliam di Fra *Paolo*; egli è troppo noto, perchè un buon Cattolico possa travedere aggravio, e violenza nella proibizion de' suoi libri. Per *Vigorio*, e *Richerio* basta leggere la confutazione, che ne fece il *Duvall* per intendere, che i loro libri rovesciano tutto il sistema della Chiesa. Quanto alla storia di *Roussel* benchè omai desiderabil fosse, che i Giureconsulti stranieri si tenessero entro i confini di lui (tanto l' umana malvagità ha rotto ogni freno) nondimeno bisogna pur confessare, che per entro ci sono e storie, e tratti di penna, e dottrine non tollerabili. Veggasi solo con quanta acerbità parli egli de' Concordati, e di *Leon* X. per riguardo ad essi; veggasi ciò, ch' egli dice storicamente della convocazion de' Concilj, dove tra l' altre cose muove l' imprudentissimo dubbio, e 'l lascia indeciso, da chi convocato fosse l' Apostolico Concilio di *Gerusa-*

salemme, se da *S. Pietro*, o da *S. Jacopo*; veggasi quel, che appartiene alle appellazioni sia ne' fatti, sia nel diritto; ne più ci vorrà, perchè si conosca, aver la S. C. dell' Indice a tutta equità proibito quel libro. Ma il fiele amarissimo, o piuttosto il veleno, che manda in tutte le sue opere il *Baluzio* contro di *Roma*, non solo giustifica le condanne di alcuni pochi suoi libri, ma cagiona maraviglia, che gli altri sieno stati risparmiati. Chi poi volesse una qualche idea delle note, e delle dissertazioni di *Quesnello* a *S. Leone*, legga non diro già i dottissimi *Ballerini*, che le hanno con somma forza esaminate, e rifiutate, ma l' *Agostiniano Cristiano Lupò* nella lettera dedicatoria, che fece ad *Innocenzio* XI. del suo buon libro *de appellationibus*. Finalmente per l' opera di *Gerbais* basti il riflettere, che i Vescovi di *Francia* nel 1681. quantunque già abbandonati al partito della Corte, ed impegnati perciò a favorir quell' opera, e le sue massime, ci trovarono nondimeno *certe espressioni sfuggite all' Autore*, e determinarono, che l' Assemblea *gli dovesse ordinare* di farne una seconda edizione, *dans la quelle*, dice il decreto, *il corrigera ce qui luy sera marquè par Nosseigneurs les Commissaires, qui ont lu, & examinè son livre avec une grande application*. Dove son dunque i dommi, che *Roma sà da Chiese intiere impugnarsi*, e nondimeno perche contrarj alle sue opinioni perseguita con indebite censure ne' libri?

2. Al tempo posteriore alla detta dichiarazione

III. Ma *Febbronio* appellerà forse a posterior tempi, quando cioè la Chiesa *Gallicana* abbracciò per ordine del Rè *Luigi XIV.* i quattro famosi articoli del MDCLXXXII. Ottimamente. E quì ancora dico in primo luogo, che *Roma* nelle condanne de' libri, ne' quali si combattano l' infallibilità, la superiorità a' Concilj Ecumenici, ed altre connesse preminenze del *Romano* Pontefice, non può tacciarsi di operare per pregiudizio delle sue opinioni, quand' anche li proibisse solo perchè quelle prerogative del Papa ci sono impugnate. Di grazia diamo un occhiata allo stato di queste *opinioni* ancor dopo la dichiarazioue del Clero *Gallicano*. Se se ne eccettui la Chiesa di *Francia*, l' infallibilità del Papa, e la sua suprema autorità sopra i Concilj Ecumenici sono state fino a questi ultimi anni la general dottrina delle Chiese di *Roma*, e d' *Italia*, di *Spagna*, e di *Portogallo*, di *Alemagna*, e di *Fiandra*, di *Polonia*, e di *Ungheria*, in una parola di tutto il mondo Cattolico, e quanto all' infallibilità l' han confessato due celebri Vescovi della *Francia*, Monsignor d' *Angouleme* nel suo *Mandamento* de' 18. di Nov. 1718., e 'l Card. di *Bissy* nella istruzion Pastorale del 1722. (1). Ma visitiamo un poco ancor la *Francia*. Avvegnachè ivi e per gli ordini Regj, e per la vigilanza de' Parlamenti a fargli osservare fosse tolto ogni vestigio di queste sbandite opinioni, che però? Cade a questo proposito il bel detto, che si trova in Sant' *Atanasio* nel proposito di Papa *Liberio* (2). *Porro* Liberius *extorris factus, post biennium denique fractus est, minisque mortis perterritus subscripsit. Verum ea ipsa re comprobatur cum violentia eorum, tum* Liberii *in hæresim illam odium, ejusque pro* Athanasio *suffragium, quamdiu*

(1) Pag. 115. e 340. (2) *In histor. Arrianor. ad Monach. n.42.*

diu scilicet libere arbitrioque suo agere licuit. Nam quae tormentorum vi praeter priorem sententiam eliciuntur, ea non reformidantium, sed vexantium sunt placita. Chi non sà, quanta resistenza facessero l' università di *Lovanio* e di *Douai* al Re *Luigi* XIV. per non accettare quegli articoli del MDCXXXXII. (1). Rendasi la libertà all' insegnamento, e si vedrà, se la *Francia* non diverrà tutta ben tosto di massime, come ivi si dicono, *oltramontane*. Senza ciò udiamo la confessione sincera del Sig. de *Fleury* nel nono discorso *sulle libertà della Chiesa Gallicana*. *En* France *on ne trouvera gueres de Reguliers, qui ne soient persuadez de l'infallibilitè, & non seulement les Religieux, mais les communautez de Pretres, quoique sans privileges, & soumis aux Eveques, inclinent de ce cotè comme le plus conforme a la pietà*. Ma i Vescovi *Gallicani* quanto dalla pretesa lor dichiarazione si scostan col fatto! (2). Lasciamo anche questo. Veniamo a cosa più propria del nostro argomento. Come parlano eglino que' Vescovi delle lor massime? Sentiamo Monf. di *S. Pons* in una lettera de 9. Dicembre 1762. *sur l'envoi du livre des assertions*:
„ Le nostre massime, quantunque sien rispettevoli, non escon dalla classe
„ delle opinioni; l'Assemblea del 1682., cel dice *Bossuet*, che dopo
„ essere stato l'anima di quell'assemblea divenne il difensore della sua
„ dottrina: *nihil nempe decretum, quod spectaret ad fidem, nihil eo ani-*
„ *mo, ut conscientias constringeret, aut alterius sententiae condemnatio-*
„ *nem induceret*. „ Più forte è ciò, ch' egli nel MDCCLXIII. in una *memoria* al Vescovo di *Soissons* rispose al Vescovo di *Angers*, il quale in una sua istruzione avea detto, che *queste verità* (cioè a dire le libertà *Gallicane*, e la dottrina di quegli articoli) *saranno sempre il certo segnale per distinguere ogni buon* Franzese *fedele al suo Dio, e al suo Re*.
„ E' egli questo parlare da Vescovo esattamente, intelligibilmente? Che
„ vuole egli dir dunque? Vuol egli dare alla *Francia* un Dio differente
„ da quello dell'altre Nazioni? O ancora a' *Franzesi* per condurgli al
„ Cielo segnare una strada, la quale non sia che per loro soli? O vuol
„ egli, come Monf. di *Soissons*, fare un articol di fede delle nostre li-
„ bertà, e della dottrina de' quattro articoli? Se ciò è Monf. di *Brias*
„ Arcivescovo di *Cambray*, il quale nella stessa Assemblea del 1682.
„ osò dire, ch' egli era stato in altri principj da quelli della dichiara-
„ zione allevato, e dapprincipio avea creduto, che non sarebbesi mai
„ potuto risolvere a seguire il comune avviso dell'Assemblea, confessò
„ d'essere stato fino a quel punto infedele al suo Dio, e al suo Rè.
„ Quale assurdità: Con tutta la sua confessione niuno non ne lo accusò
„ e *Luigi* XIV. neppur ne prese sospetto .... Per quantunque santa e
„ salutevol sia la dottrina de' quattro articoli, le nostre libertà rispetta-
„ bili, sincero il mio impegno per esse, non posso trattenermi dal dirlo
„ si renderanno vieppiù odiose alle Chiese straniere, e alla fine nojose
„ a' *Franzesi* a forza di metterle nel lambicco, e di volerne trarre la
„ quin-

(1) Veggasi l' *Antifebronius vindicatus* T. II. *pag.* 393. *segg.*

(2) L' ho dimostrato co' lor mandamenti nel Tomo citato *pag.* 379. *segg.*

„ quinteſſenza, o ſvaporeranno, e, ſe è permeſſo di così parlare, non „ non ne rimarrà altro che il *Caput mortuum*; o fors' anco ſi disfaranno „ tanto e poi tanto, che di ſane e utili che erano diverranno peri- „ coloſe, e nocevoli. „ Nel 1764. Monſ. di *Monteſquieu* Veſcovo di *Sarlat* in una Iſtruzion Paſtorale de' 28. Novembre con minore riſerbo trattò i Veſcovi di *Soiſſons*, e di *Angers*. *Il centro della Religione*, dic' egli del primo (1), *non è a' ſuoi occhi, ſe non il centro della Politica, e i fedeli attaccati alla Santa Sede ſono nella ſua bocca* vili adulatori della Corte di Roma; *linguaggio preſo* in preſto (direi da *Febbronio*, ſe la Paſtorale del Veſcovo di *Soiſſons* non foſſe ſtata contemporanea di quel libro, ma il Veſcovo di *Sarlat* ſcuopre la comun fonte, onde *Febbronio*, e 'l Veſcovo di *Soiſſons* l' hanno attinto) *linguaggio preſo in preſto dagli Eretici, e troppo uſato, perchè pur dicevol coſa eſſer poſſa l' uſarlo*. Siccome poi lo ſteſſo Veſcovo di *Soiſſons*, e dopo lui quello di *Angers* avea detto, che i *quattro celebri articoli dell' Aſſemblea del 1682. ſono verità Sante, che appartengono alla rivelazione, e ſon parte del ſacro depoſito agli Apoſtoli confidato da Gesù Criſto*, e ſomiglianti forti eſpreſſioni aveva uſate, il Veſcovo di *Sarlat* dimanda, come queſti due Veſcovi non abbian veduto (2), *che ſe a cagione delle pretenſioni oltrammontane* (cioè Romane) *molte Chieſe non hanno la lor libertà; gli Apoſtoli, e gl' immediati lor ſucceſſori hanno avute delle pretenſioni* (oltrammontane) *conciofiachè a gran numero di Chieſe non abbian laſciata alcuna di queſte libertà? Che l' eſpreſſione di* pretenſioni oltrammontane *implica nella bocca di uno, che ancora ſi dice Veſcovo* per la Grazia della Santa Sede Apoſtolica? *Che la parola di Dio non è il fondamento delle noſtre libertà; perocchè eſſendo queſta parola immutabile, e uniforme, tutte le Chieſe, che non hanno tali libertà (e ve n' ha in grandiſſimo numero) ſarebbono contro la parola di Dio regolate?* Ciò poſto molti libri di Autori Franceſi ſono ſtati da *Roma* proibiti, ne' quali ſi difendevano i quattro articoli, varie opere di *Launojo*, di *Maimbourg*, di *Natale Aleſſandro*, di *Dupin*, ma non per queſta ſola ragione; e ſpezialmente da' tempi d' *Innocenzo* XII. in quà non ce n' è alcuno, che ſia ſtato condannato *preciſamente* per queſto, ma o per lo modo improprio, ed inſolente, con cui que' libri erano ſcritti, o per altri errori, de' quali erano infetti, come nel Pontificato di *Clemente* XIII. è accaduto *all' Ordonnance, & Inſtruction Paſtorale de Monſeigneur l' Evêque de* Soiſſons *au ſujet des aſſertions* proibita a' 13. di Aprile del 1763. con decreto del Sant' Ufizio, nella quale voleanſi i quattro articoli erigere in dogmi di fede oltre più aſſurdità notate dal Veſcovo di *S. Pons* nella *Memoria* dianzi accennata, e da Monſ. di *Sarlat* nella citata Iſtruzion Paſtorale. Infatti non vediamo proibito il tomo *de Eccleſia* di *Tournely*, dove impugna l' infallibilità Pontificia, non il ſuo continuatore *Collet*, che pure ſi è preſo a combatterla, non il difenſore della dichiarazione *Boſſuet* finto o vero che ſia, perchè l' hanno attaccata ſenza quelle ingiurioſe maniere, che al *Launojo*, e ad altri ſiffatti Scrittori ſono trop-

(1) Pag. 23. (2) Pag. 32.

po famigliari, nè vi hanno mescolati gli errori ora del *Richerismo*, come *Dupin*, ora di un Regalismo smoderato, come certi illustratori delle *libertà Gallicane*. Ferma *Roma* per una prudente economia di tollerare gli articoli *Gallicani*, onde non fare uno scisma, non ha dopo *Innocenzo XII.* imputato agli Scrittori *Francesi* a delitto, che meritasse condanna de' loro libri, la *sola* difesa di quegli articoli; ma se poi in tale difesa hanno ecceduti i termini della moderazione, che niuno più usar dovea di loro in vista di quella, che colle lor massime usava la Santa Sede; se col pretesto di quegli articoli si son fatti lecito di attaccare il Primato stesso del Papa; se nelle lor opere hanno sparsi altri errori, perchè dovea *Roma* dissimulare? e se non l'ha fatto, con quale verità se ne può da *Febbronio* incolpare la tenacità della Corte *Romana* nelle sue opinioni? Non è lo stesso di quegli altri Autori, i quali scrivendo in paesi, ne' quali le massime *Romane* erano le dominanti, si sono tuttavia gittati al partito de' *Francesi*. Lasciamo, che eglino pure di ordinario l'han fatto con cert'aria d'insulto, e di strapazzo, che la Religione non tollererà mai contro il Vicario di Cristo. Nè vale a scusarli la distinzione lor favorita di Santa Sede, che dicono di rispettare, e del Papa sedente, contro di cui solamente pretendono di pigliarsela come contro usurpatore di diritti non suoi. E' questa, dice quì Monf. di *Colongue* Vescovo di *Apt* in un suo Mandamento de' 20. Dicembre 1717. *una distinzione astratta, e* INVENTATA DAGLI ERETICI *per eludere la loro condanna; è una distinzione, che* S. Cipriano *non ha mai conosciuta... una distinzione condannata da* S. Pier Damiani, *il quale diceva un tempo al Papa*: voi siete, siete voi la Sede Apostolica; voi siete la Chiesa *Romana*; non ho creduto di dovermi indirizzare alla fabbrica di *Pietro*, ma a quello in cui risiede l'autorità *della Chiesa*. Ma senza ciò io dico, che *Roma* ha diritto di proibire i libri di coloro, che ne' paesi, dove le massime *Francesi* non si tollerano, ma solo le *Romane* son ricevute, seguono quelle, ed impugnano queste. Il Cardinal di *Bissy* nella Istruzion Pastorale del MDCCXXII. diceva: *ci sarebbe facile di mostrare, miei Fratelli, con gli estratti delle lettere stampate de' Vescovi stranieri, ch'eglino abbracciano il sentimento dell'infallibilità del Papa non come un opinione la più probabile*, MA COME UN ARTICOLO RIVELATO. Io non voglio tanto; mi basta, che fuor della *Francia* sia creduta come un opinione prossima alla fede; (il che intendasi con proporzione della superiorità del Papa a' concilj) nel qual modo si esprimono molti valenti Teologi di ogni Nazione. L'economia, per cui *Roma* tollera ne' *Francesi* le massime loro, ha ella da stendersi ancora a persone, le quali attaccano dottrine riguardate dalle Nazioni loro medesime come prossime alla Fede? e come potrebbe farsi a *Roma* un reato, se colle proibizioni punisce la costoro temerità? Ma la punisce, perchè trattasi delle opinioni a lei favorevoli. Sia così; ma dacche queste opinioni sono universali, radicate negli animi de' Popoli, e ricevute quasi in grado di dogmi per l'autorità sacra, su cui fermamente sono fondate, mal

pro-

provederebb' ella a' Fedeli, se lasciasse correre impunemente libri, che ne vogliono sostituire delle contrarie, le quali ebber la prima sorgente nello sconvolgimento di lungo fierissimo scisma, e debbono il loro ristabilimento ad una politica vendicatrice. Non esorta *Febbronio* i Principi a vietare ne' loro stati le massime *Romane* come sfavorevoli al Principato? Egli usa in ciò della sua nota malignità; ma se crede avere i Principi diritto di proibirle solo perchè loro le vuol far apparire nocevoli alla legittima lor podestà; con quale e giustizia, e coerenza può egli riprender *Roma*, che le mantenga perchè a sè favorevoli, quando ella innoltre le conosce autorizzate dal senso comune de' Fedeli, e de' Vescovi, consecrate dalla credenza ossequiosa di tanti secoli, fondate nelle promesse fatte da Gesù Cristo a S. *Pietro*, e spiegate dalla tradizione de' Padri, e dalle diffinizioni di più Generali Concilj?

Si esamina la terza proposizione.

IV. Due parole anche sulla terza massima, che *Febbronio* crede regolatrice delle proibizioni *Romane*, cioè la renitenza alla Riforma. Che questa renitenza sia una solennissima bugia, contro di lui nell' *Antifebbronio* l'ho dimostrato. Ma egli perchè al nostro proposito la fonda sulla proibizione di certi libri, ne' quali la condotta di *Roma* si maltratta con ogni maniera d'insulto, ripeterò a' miei leggitori ciò che nel 1718. diceva a' suoi diocesani un gran Vescovo di *Francia* Monf. *Languet* (1). *Riflettete un momento, miei cari Fratelli, sull' autorità della Sede Apostolica, di quella Chiesa, che dalla nostra Professione di Fede siamo obbligati di riconoscere per la Madre, e la Maestra dell' altre Chiese, e da cui nondimeno si cerca di staccarvi a poco a poco* PER MEZZO DI QUEGL' INSOLENTI LIBELLI, *che sotto il nome* DELLA CORTE DI ROMA *fanno di questa Chiesa* PITTURE ODIOSE, CHE HANNO PRESE IN PRESTO DA' CALVINISTI. E se *Roma* condannerà tai libelli, si dovrà imputare all' antico suo odio di Riforma? Ma dunque non avrebbe dovuto *Roma* proibire ne il *Consiglio* da quattro Cardinali, e da cinque Prelati dato a *Paolo* III. nel 1536. *de emendanda Ecclesia*, e meno ancora era a vietare l' Istruzione di *Adriano* VI. al Nunzio *Chierigati*. Entran forse questi due opuscoli nel numero de' mentovati *Libelli insolenti*, de' quali parlava Monf. *Languet*? Altra ragione non può dunque recarsi di questa proibizione, se non la vendetta di *Roma* contro gli editori di due operette, che rappresentavano i suoi vizj, e 'l bisogno, che avea di riformarli. L'argomento è plausibile; ma non ha sodezza di fondamento. E certo per cominciare dalla Istruzione di *Adriano* VI. non ci dice *Febbronio* stesso, che la riporta il *Rinaldi* negli *Annali*? Come dunque *Roma* avrebbela mai proibita per odio di Riforma? Crede egli, che sarebbe stato permesso al *Rinaldi* di pubblicarla in *Roma* negli *Annali Ecclesiastici*, se fosse tanto esecrabile a' *Romani* nimici della Riforma? Se dunque fu proibita, non ci sarà stata altra ragion di farlo, se non chè trovavasi inserita in qualche libro di Eretici. Io certamente non la trovo in verun Indice ne sotto il nome di *Adriano*, ne sotto quello del Nunzio *Chierigati*. Ma lasciam le figure. Non l' Istruzione del Nunzio *Chierigati*

(1) I. avertiss. de' 15. di Giugno.

gati è stata proibita, ma l' indegno libro, in cui fu data a luce, intitolato nell' Indice *Pontificii Oratoris Legatio in Conventu* Norimbergensi, libro, l' intero titolo del quale bastar dee presso ogni onesto Uomo a giustificarne la condanna. Eccolo tal quale. *In hoc libello Pontificii Oratoris continetur Legatio in Conventu* Norimbergensi *anno* MDXXIII. *inchoato, sequenti vero finito exposita* UNA CUM INSTRUCTIONE AB EODEM LEGATO CONSIGNATA (ecco l' Istruzione, che da *Febbronio* si spaccia proibita), *nec non responsione Cæsareæ Majestatis, ac reliquorum Principum, & Procerum nomine reddita. Insunt & Gravamina* Germanicæ *Nationis iniquissima centum, ac nullo pacto ulterius a* Romano *Pontifice, & spiritualibus, ut vocant, toleranda, a Laicis Principibus, & Imperii Primatibus, litteris mandata, ac Summo Pontifici transmissa. Demum quum in Responsione præfata, sæpius Annatarum mentio fiat, operæ pretium fuit addere, quod ingens, & vix credenda pecunia non solum a* Germanis *Archiepiscopis, Episcopis, & Prælatis, sed omni Christiano orbe* Romæ *persolvatur, ut inde intelligi possit, quam præstet, tantam auri vim in* Germania *retinere, ac in commune utilitatis commodum vertere, quam ita perdere, & ad malos, & indecentes usus* Romam *mittere*, Norimbergæ *apud* Fridericum Peypus a MDXXIII. 4. e dipoi in *Wittemberga* presso *Giovanni Frischmuth* con una Prefazione di *Martino Lutero*. Ci dica ora *Febbronio*, con qnale ombra o di verità, o di onestà abbia egli potuto a *Roma* rimproverare la proibizione della Istruzione del *Chierigati* unita com' era a libro sì impudente, e di più contaminato da una prefazion di *Lutero?* Mi aspetto, che un *Inglese* accusi *Roma* di aver condannata *l' orazione Domenicale*, perche ha posto nell' Indice la liturgia Anglicana, ov' è quella orazione.

V. Quanto poi al *Consiglio*, come mai *Febbronio* tanto erudito nella storia letteraria de' nostri tempi, che sà la disputa del Card. *Querini* collo *Schelhornio* per quell' opuscolo, ha poi ignorata la risposta del Cardinale Bibliotecario di Santa Chiesa al Bibliotecario *Luterano di Meminga?* Certamente se non l' avesse ignorata, non mai avrebbe detto, che lo *Schelhornio invicte probat, ipsum hoc* Consilium, *non vero explicationes eidem sive a* Sturmio, *sive ab aliis additas.... damnatum esse*. E il vero se *Roma* avesse avuto in tant' odio quel *Consiglio* per se medesimo, e non per le giunte degli Editori Eretici, mi si dica, perchè non condannò ancor le varie edizioni di quello stesso *Consiglio* proccurate dappoi da' Cattolici? e com' è avvenuto, che i Censori *Romani*, i quali nella Storia Ecclesiastica di *Natale Alessandro* notarono tante, e sì minute, e talor anche frivole cose, tacessero sul *Consiglio*, che quell' Autore inserì nella Storia del Secolo XVI. laddove parla di *Paolo* III.? L' *invitto Schelhornio* può torcersi quanto vuole, non troverà a questo acconcia risposta. Ma stringiamo anche più l' *invitto Schelhornio*, e 'l suo lodatore *Febbronio*. Il *Consilium*, di cui parliamo, fu dapprima stampato da *Martino Lutero* con una Prefazione degna di lui, e con pungentissime note in lingua Tedesca (1). A questa seguì un altra edizione fatta nel MDXXXVIII. da *Giovan-*

(1) Di questa edizione parla il *Seckendorf Commentar. de Lutheranismo* lib. III. sect. 16. 59. addition. pag. 164.

vanni Sturmio con una insolentissima lettera a' Cardinali, e a' Prelati, che lo avean difleso. Una terza edizione ne diede nel MDLV. *Paolo Vergerio* con questo titolo: *Consilium de emendanda Ecclesia, authore* Jo. Petro Carapha Neapolitano *olim Cardinali* Theatino, *nunc sub nomine* Pauli IV. *Pontifice* Romano. *Dicunt, & non faciunt*. MDLV. in 4. Questa ristampa è preceduta da un indegna Prefazione, in cui colla più alta sfrontatezza, e colle più villane maniere da quel meschino di *Vergerio* vengono malmenati e *Paolo* III. e *Paolo* IV. e gli altri Papi, e Vescovi, e Cardinali, e Clero, e la Chiesa tutta, di cui quello svergognatissimo Apostata ha il coraggio di affermare, che *ita collapsa est, ut non Christi, sed diaboli sit Ecclesia* (1). Ce n'ha ancora un altra edizione in 8. senza luogo, ed anno, ma però impressa circa i tempi del *Vergerio* col seguente titolo: *Consilium delectorum Cardinalium, & aliorum Prælatorum de emendanda Ecclesia. Bulla* Pauli III. *pro reductione multorum Populorum* Germanicæ *nationis*, e con note velenosissime. Già discorriamola. Queste edizioni sono tutte anteriori agl' Indici *Romani*, e le sole, che innanzi a queste fossero fatte. Come proverà dunque *Febbronio* col suo *invitto Schelhornio*, che *Roma* proibissele non per le Prefazioni, e le note, ma per il *Consilium*? Non eravi forse giusta ragione di vietarle, prescindendo dal *Consilium*, per l' ereticali aggiunte, che a' Cattolci rendevanle detestabili? Ma io dirò di più. E' certissimo, che le antiche proibizioni di *Roma* cadono sull'edizion del *Vergerio*. Lo dimostro. Nel primo rarissimo Indice de' libri proibiti impresso nel MDLVII. che conservasi alla *Traspontina* il *Consilium de emendanda Ecclesia* è notato alla lettera L. *pag.* 38. in questa guisa. *Liber inscriptus*: Consilium de emendanda Ecclesia auctore Jo. Petro Carrapha Neapol. olim Card. &c.; negl' Indici poi del 1559. del 1564. e 1596. è similmente notato alla lettera L. ma così: *liber inscriptus de emendanda Ecclesia* senz' altra aggiunta; il che non è indizio, che sieno due libri differenti, ma solo prova, che il titolo del primo Indice è stato accorciato negli altri; altrimenti per recarne tra gli altri molti un solo esempio, converrebbe dire, che il libro alla medesima lettera L. segnato in questi tre ultimi Indici *Liber de Cœna Dominica* sia diverso da quello, che nell'Indice del 1557. ha pag. 39. questo titolo più steso: *Liber de Cœna Dominica, quæ contra veritatem ad objecta* Murnerus *subigit*. Ora il *Consilium* notato nell' Indice del 1557. è certamente l'edizione fattane nel 1555. dal *Vergerio*, non essendovene altra anteriore al 1557., che abbia il titolo: *Consilium de emendanda Ecclesia, authore* Jo. Petro Carrapha Neapolitano olim Cardinali; dunque è questa pur l' edizione, di cui si parla nell'Indice del 1559.; nel *Tridentino* del 1564. e in quello di *Clemente* VIII. del 1596. Che può a questa vera dimostrazione opporsi, che abbia pure verisimiglianza di risposta? Quindi è, che nell' Indice di *Benedetto* XIV. si è avuta tutta la ragione di dirsi (2): *Consilium de emendanda Ecclesia cum* NOTIS,

VEL

(1) Questa edizion di *Vergerio* trovasi nella libreria *Casanatense* Miscellan. In 4. Tom. XXXIV., e la mentova lo stesso *Vergerio* Tom. I. *oper. advers. Papatum fol.* 253.

(2) *Pag.* 65. *dell' edizione in* 8.

VEL PRÆFATIONIBUS HÆRETICORUM. La qual sola dichiarazione già basterebbe a smentire *Febbronio*. Perocchè e chi ha da saper meglio la mente de' passati *Romani* Potefici nel proibire un libro, l' *invitto Schelbornio*, o un Papa, e un Papa sì dotto, qual era *Benedetto* XIV? Conchiudasi pur dunque, che tutto il motivo di porre il *Consilium* nell' Indice furono le note, e le Prefazioni degli Eretici, non il *Consiglio* medesimo.

CAPO II.

Le qualità de' Censori Romani rend' ella le proibizioni de' libri men rispettabili?

Sentimento de' Novatori

I. MI dovranno permettere in questo Capo i Censori *Romani*, che rechi in mezzo alcuni tratti della svergognata malignità, con cui si parla di loro da certi spiriti indocili per vendicarsi dell' onta lor fatta colla proibizione di qualche libro. Ma dall' abbajare de' cani qual danno vien mai alla luna? L' Autore delle difficoltà proposte al Sigre *Iteyaert* (di quest' Autore, e del suo libro si parlerà più a lungo in appresso) vuole il primo dire la sua. „ Vi vorrebbe molto per far sì, „ che i Papi giammai non s' ingannassero prendendo la verità per errore in „ quel gran numero di libri, dei quali non sanno ordinariamente che quel- „ lo, che ponno imparare dalla relazione succinta di quattro, o cinque „ Cardinali, che per lo più non fanno essi stessi se non ciò, che loro ne „ dissero sette, o otto Teologi Qualificatori del S. Oficio, che ponno „ essere sprovvisti di lumi in molte materie, che dipendono dalla tradizio- „ ne della Chiesa, contra la quale v' ha chi è prevenuto volendo, che „ tutto si decida colle specolazioni de' moderni Scolastici. „ (1) Il tuono è un pò sprezzante. *Quesnello* ci aggiugnerà qualchè tratto anche più vivo. Ecco com' egli parli de' Censori *Romani* nel suo *Ratio Fidei* &c. contro il decreto, con cui fu proibita la sua edizione di *S. Leone*. Si querela egli in primo luogo, *plerosque Consultores rerum istarum* (appartenenti ad erudizione, ed antichità sacra) *cognitione perparum esse instructos, & si qui sint in Curia periti, & ignari, magis ad istos librorum examen deferri*. Introduce poi (2) un Prelato *Romano* a dire. *En nostrorum eruditionem, en quos Theologos, quos urbs habet ista Magistros: en quos patimur, patiunturque nobiscum universi Christiani orbis eruditi Censores, qui videlicet librorum, quos tam audacter proscribunt, ne primam quidem paginam, vel de longe adspexerunt*. Dopo di che seguita egli. *Hæc quum refero, non insultantis, sed commiserantis, ac dolentis animo refero. Optarem enim votis ardentioribus, ut quum de librorum confixione* Romæ *agitur, non solum Apostolicæ ipsius Sedis;* Romanorumque *Pontificum judicia ..... sed alia etiam omnia, quæ illorum auctoritatem, ipsiusque nominis vel umbram præ se ferunt, lenta, matura, omnis humani adfectus vacua, ad strictas æqui, & veri leges exacta, ac librata essent: ne auctoritas, & dignì-*

(1) *Diffic.* XCIII. (2) *Pag.* 31.

gnitas, cui parem nullus mortalium possidet, per inconsultas, ac præproperas Censorum inferiorum censuras, hæreticorum sannis, ac risui pateat, ipsisque etiam Catholicis non sine ratione stomachum insulsæ confixiones moveant. In un altro libercolo intitolato: *divers abus, & nullitez du decret de* Rome (è un Breve di *Clemente* XI. de' 4. di Ottobre del 1707.) *non v'è*, die' egli (1) *più a* Roma *un Cardinal* Noris: *pare che un tant' uomo da tutta l' Italia siasi con seco portata all' altro mondo ogni notizia dell ecclesiastica antichità. Benchè neppur egli in seguire la traccia di questo lume fu sempre costante; tanto l' aria di quel paese è soggetta al contagio*. Udiamone un altra più spedita, e prendiamola dalla lettera, che sotto il nome di un *Abate* scrisse *Quesnello ad un Prelato della Curia* Romana (2). *La massima parte de' Cardinali, e de' Teologi* Romani *non intende nulla*. Finalmente bastino alcuni tratti dell' apologia, che stampò contro la prima condannna *Romana* delle sue *Riflessioni morali* sul Nuovo Testamento (3). *Gli autori de' decreti* Romani *son uomini come noi*. Roma *ugualmente che le altre Corti, anzi più dell'altre è il teatro delle umane passioni. Non meno ivi, che altrove dominano amore del temporale interesse, offesa, invidia, cabale*. Quindi protesta (4), che una *violenta passione, e l'interesse* dettò quel decreto. *Febbronio* non è da meno di costoro. *insuper*, così egli (5) *non semper constat, quod Consultores eam in revidendo libro diligentiam (de intelligentia certarum materiarum non loquor quidem, minus de methodo. de qua nos egimus cap.* 1. §.1.) *adferant, quam negotii gravitas exigit; quod nulla inordinata irrepserit passio; nulla intervenerit sub-vel obreptio*. Però poc'appresso aggiunge (6): „ Multis libris in Indicem *Romanum* relatis tuto adplicabitur quod ad „ *Gregorium Cassandrum* ... scripsit *Andreas Masius* Doctor *Lovaniensis* ... nempe: *quod nomen tuum in catalogum illum invidiosum sit* „ *per malevolorum hominum artes relatum, eo mihi dolet magis, quo* „ *id te gravius ferre animadverto; quamquam apud eos, qui res ipsas* „ *judicant, tibi illud, tuisque scriptis infamiæ futurum non est. Quis* „ *enim nescit, ut nullo cum judicio, ita maxima cum invidia indicem* „ *illum comportatum & consutum? Quis (certorum Religiosorum) im-* „ *portunam impudentiam, & conjunctas cum hac virtute mirificas ad* „ *quævis ecclesiastica munera obrependi artes ignorat?* „ In breve, ignoranza, negligenza, passioni, e spirito di partito; ecco le doti de' Censori *Romani*. E delle costoro censure si dovrà tener conto?

conforme a quello di tutti gli Eretici, e però detestabile

II. Vorrebbon forse i miei leggitori, che mi facessi a confutare queste petulantissime accuse. Ma s' ha egli a provare, che nel meriggio riluce il sole, perchè un cieco nol vede? Io certo sono, che tali invettive non saranno dagli uomini assennati reputate se non querele di animi intolleranti, ove e nella scelta de' Revisori de' libri, e nella revisione stessa le sagge Regole si osservino da *Benedetto XIV*. prescritte nella Co-

(1) *Pag.* 109. (2) *Pag.* 31.
(3) *Entretiens sur le decret de Rome contre le N. T. de Châlons p.* 4.
(4) *Pag.* 210.
(5) *Tom.* 1. *pag.* 703.
(6) *Ivi pag.* 706.

Costituzione *Sollicita ac provida*; ma sò ancora, che osservandosi, come al presente si fa, non cesseranno perciò i Novatori di declamare. Perocchè è questo sempre stato il costume di coloro, che furono condannati da *Roma*, e dalla Chiesa, ne alle sue proibizioni si sottomisero con umiltà di cuore, di attribuire le loro condanne ad ignoranza, ad impegno, ad odio de'Giudici. Vediamolo, e tanto basterà a confusione di questi riprensori delle censure *Romane*, e a giustificazione de' *Romani* Censori anco più antichi di *Benedetto*, i quali per dotti, ed incorrotti che sieno stati, non dovettero dagli spiriti rivoltosi, che offesero nelle condanne de' loro libri, aspettarsi altro trattamento, che questo d' ingiurie, e d' imposture. Risalghiamo dunque a' tempi della pretesa Riforma. Il Concilio di *Trento* condannò gli errori de' *Luterani*, e de' *Calvinisti*; e che ottenne? di venir da M. *Antonio* de *Dominis* dichiarato *tutto pieno di frodi, artificj umani, passioni, sforzi, violenze, ed inganni*. E tale veramente si è sforzato di rappresentarlo F. *Paolo* nella sua Storia di quel Concilio, nella dedicatoria della quale al Re *Jacopo* I. *d' Inghilterra* appunto così parla l'Arcivescovo Apostata. Anzi F. *Paolo* cerca tratto tratto di fare a' suoi leggitori credere, che e Padri, e Teologi del Concilio fossero persone di grande ignoranza nella buona Teologia, e solo possenti nelle scolastiche sottilità, cioè frivolezze. *Calvino* stesso (1) avea già detto il medesimo, e rappresentati i Padri di *Trento come partim ambitione irretitos, partim excæcatos avaritia, partim rabie adcensos &c.* Ne perciò vorrà a costoro prestar fede alcuno, che abbia non dico veduta la storia dal *Pallavicini* contrapposta a quella del *Sarpi*, ma sappia i nomi sì famosi de' più Cardinali, Vescovi, e Teologi intervenuti al Concilio, nomi che anco al presente udir non si possono, senza che ci si risvegli subito nell' animo l' idea di una probità affatto rara, di una interezza candidissima, di un disinteresse inespugnabile, di uno zelo invitto, di un sapere profondo, ed eccellente. Tiriam oltre nella serie retrograda di questi oltraggiatori de'loro giusti censori. Furono da' Teologi d' *Inghilterra* denunziate ad *Urbano* VI. parecchie proposizioni di *Giovanni* Wiclefo. E i suoi discepoli che ne dissero? dissero, che que' Teologi *subtilitates Evangelici nostri Magistri non intelligunt* (2). Peggio fu trattato da *Berengario S. Bernardo* per vari articoli di *Pietro Abailardo*, che il Santo Abate avea mandati al Papa, perche li condannasse. *Indiculum vidimus*, dice quel temerario Apologista (3), *in quo non* Petri *dogmata, sed nefandi commenti capitula legimus.... Quædam fateor*, Petrus *& dixit, & scripsit: quædam vero neque protulit, neque scripsit. Quæ autem dixerit, & quæ non dixerit, & quam Catholica mente ea, quæ dixit, senserit, secundus adrepti operis Christiana disputatione ardenter, & impigre declarabit.*

il che si prova coll' esempio di F. Paolo *riguardo al Concilio di* Trento.

de' Wiclefisti

di Berengario

di Giuliano *Pelagiano*

III. Ma chi più del *Pelagiano Giuliano* insegnò a' nostri moderni la strada di eludere con questi artifizj le condanne *Romane*? dolente egli, che *Zosimo* Papa si fosse infine condotto a reprimere l' eresia di *Pelagio*, co-

(1) *Præf. in Antidot.*
(2) Veggasi *Tommaso Valdense Tom.*1. *doct.*5. *num.*1.
(3) *Apol. pag.*309.

cominciò a gridare da forsennato (1), *omnia* Romæ *subreptionibus acta esse*; (2) *simplicibus Episcopis in nullam Synodum convocatis extortam fuisse subscriptionem*; (3) Romanos *Clericos*, i quali dapprima aveano nella causa di *Celestio* mostrata maggiore moderazione di quella che domandava la più severa disciplina della Chiesa, *jussionis* (di *Onorio* Imperadore) *terrores perculsos non erubuisse prævaricationis crimen admittere, ut contra priorem sententiam suam pronunciarent*. Ma sopratutto si querelava (4); *apud Judices non potuimus agere caussam nostram; quia nemo de rebus dubiis bene consultat, nisi qui ab odio, ira, & amicitia vacuum pectus adtulerit; quales non fuerunt, qui de caussa nostra judicarunt, quia prius eam cœperunt odisse, quam nosse*. Eraci anche un Monaco, il quale pretendeva di essere il solo a ben intendre i dogmi di *Gioviniano* suo Maestro, e però querelavasi che altri li riprendessero senza conoscerli. Su di che *S. Girolamo* scrivea a *Donnione* (5): *idcirco se eruditum putat, quod* Jovinianum SOLUS *intelligit*: *est quippe proverbium*, Balbum *melius* Balbi *verba cognoscere*. Crederebbesi? Certo *Sabino* storico di Setta *Macedoniano* secondo che abbiamo da *Socrate* (6) studiavasi di snervare l'autorità del Concilio *Niceno*, trattando da ignoranti que' Santissimi Vescovi. Ma recitiam le parole di *Socrate*. *Eos, qui* Nicææ *coacti erant, imperitos, & inscios vocat, neque veretur ipsi* Eusebio Cæsareensi *ignorationis vitium falso objicere, neque illud secum cogitat, eos, qui aderant in Concilio, licet fuissent imperiti (ut ipse prædicat), animis tamen a Deo illustratos, & Spiritus Sancti gratia imbutos, nullo modo a veritate aberrare potuisse*.

di un discepolo di Gioviniano

di Sabino Macedoniano

IV. Ecco i preclari antecessori, e modelli degli *Arnaldi*, de' *Quesnelli*, de' *Febbronj*, e di somiglianti altri rivoltosi Scrittori nel vilipendere, e fare al mondo odiose le qualità de' *Romani* Censori. Si veramente che questi possono consolarsi vedendo di correre la sorte medesima, che tant' altri illustri Predecessori, che tanti venerandissimi Vescovi, che tanti Concilj incontrarono dal furor degli Eretici da lor condannati. Ne perciò cred' io, che i Censori *Romani* non sieno uomini, come gli altri soggetti a passioni, e ad errore. Sarebbe questa una adulazion troppo vile, perchè eglino pretendessero di esigerla da un sincero Scrittore. Che dunque? Se ben si mira, l' uman riguardo, e alcun altro affetto può al più aver qualche volta ottenuto, che ad un Autore si risparmiasse la censura, non così ad un altro, i libri di cui fosser però esaminati con troppo rigore, e ciò massimamente innanzi che *Benedetto* XIV. prescrivesse Regole sì acconcie a torre da' Revisori de' libri, e da' Consultori ogni ombra di sconvenevole parzialità. Ma per quantunque prevenuto esser possa un Censore o a favore, o contro di un opera, e del suo Autore, non dee la sua Censura essere esaminata da' Consultori, e poi dagli Eminentissimi Padri? ed ov' egli stia per la condanna, non si da egli luogo ad una Revision nuova, la quale si assoggetta similmente al giudizio in prima de' Consul-

Conclusione.

 to-

(1) *Lib.1. oper. imperf. c.10.*
(2) *Ep.ad Rufum Thess.*
(3) *Aug.lib.2. ad Bonif. c.3.*
(4) *Aug. lib.3. contr.* Julian. *c.1.*
(5) *Ep.51.*
(6) *Lib.1. hist. cap.6.*

tori, indi de' Cardinali? Possibile, che tutti cospirino nelle stesse passioni, negli stessi riguardi, negli stessi fini, per adottar ciecamente il parere di un Revisore nimico, e per opprimere seco lui la verità, e l' innocenza? Io per me riandando più volte per curiosità l' Indice de' libri proibiti confesso di non avercene trovato veruno, nel quale non iscorgessi chiaramente, che almeno per le circostanze del tempo ci dovett' essere qualche cosa men cauta, e degna di censura se non nella sostanza, certo nel modo. Benchè non accade, che facciamo su ciò tante parole. Le tante declamazioni, che udimmo dissopra farsi contro i Censori *Romani*, appartenevano in gran parte non a qualunque proibizione di libri, ma a proibizioni anche fatte per Brevi degli stessi *Romani* Pontefici. Val questo a mettere in più chiara luce l' insigne temerità de' riprensori. Io non cerco se in ogni Breve di proibizione sia da riconoscere un autorità infallibile, che parli a tutta la Chiesa, e decida. E' sempre tuttavia il Sommo Pastore, che parla, e parla per avvertire le pecorelle non tanto sue, quanto di Gesù Cristo, ad isfuggire in tale o tal altro libro un pascolo loro nocevole. Però con quanta circospezione, con quanta maturità, con quanta accuratezza di esami è a dire, che tali Brevi si facciano. Un Papa non si avventura alla cieca a mettere quasi in compromesso la sua autorità. I Vescovi di *Francia* nel 1681. trattandosi di un Breve, con cui *Innocenzo* XI. condannò la dissertazione di *Gerbais de caussis majoribus*, avvegnache, come altrove notammo, già vacillassero in favor della Corte, e si disponessero a fare la celebre loro dichiarazione, protestarono tuttavia, che *quantunque quel Breve non fosse rivestito di tutte le formalità, le quali erano in uso nel Regno, nondimeno il profondo rispetto, che aveano per la Santa Sede, e per la persona del Santissimo Padre, gli aveano obbligati a cercare, che cosa avesse potuto portare* Sua Santità *a pubblicarlo*, e a ordinare una seconda edizione dell' opera, ma corretta secondo ciò, che all' Autore verrebbe prescritto da' Commissarj Esaminatori. Or che s'ha a dire, di chi ha l' ardire di diffamar tali Brevi come parto dell' ignoranza, e di sregolata passione? Risponderebbe *S. Agostino* quello stesso, che già scrisse contro a *Giuliano* sopra i giudizj della Chiesa (1): *Quia tenebras vestras redarguunt, vobis lucida non videntur, & quæcumque vobis sua radiante luce molesta sunt, contra illa cor clauditis, ne inde nox fugetur erroris*.

CAPO III.

Altro preteso abuso delle proibizioni Romane, *farne autori i Papi, quando son di tutt' altri*.

Le proibizioni Romane sono de' Papi.

I. SAnno i Novatori, e chiunque può essere malcontento di qualche proibizione *Romana*, che siffatte proibizioni talora vengono immediatamente dal Papa, e sempre escono sotto la sua autorità. Nondimeno quando abbiano qualche rimorso, che li raffreni dal conculcare apertamente l' autorità Pontificia, soglion gittarsi al disperato partito di negare, che

(1) *Lib. 3. oper. imperf. cap. 61.*

che i decreti, da quali ſon condannati i loro libri, ſieno del Papa. Lo vedremo or ora. Ma noi prima dobbiamo ſpiegare come le proibizioni di *Roma* ſi debbano veramente attribuire al Sommo Pontefice. Non diciam delle Bolle. La coſa parla da ſe. Senza queſto ſe parliamo della S. Congregazione dell' Indice, non può negarſi, che ella per iſtitutore riconoſca il Papa, che ſia un tribunale del Papa, che operi in virtù delle facoltà datele dal Papa. Ne queſto ſolo: *ad Secretarium Congregationis Indicis*, ordina *Benedetto* XIV., *ſpectabit*, QUOTIES *hæc librum aliquem proſcribendum, aut emendandum cenſuerit, ejuſdem Pontificis adſenſum, prævia diligenti actorum omnium relatione, exquirere*. Quanti laici tribunali non hanno una sì immediata dipendenza dal Principe! e nondimeno le loro ſentenze ſi dicon del Principe, e chi le impugnaſſe, maſſimamente con villani modi, paſſerebbe per reo di leſa Maeſtà. Lo ſteſſo ſi applichi alla S. Congregazione del Sant' Uſizio, ma ſi aggiunga, che le dette coſe vagliono ſolo pe' decreti, che Ella faceſſe il Mercoledì, ma a quelli del Giovedì preſiede in perſona il Sommo Pontefice, e a nome di lui ſi pubblicano. Quanto dunque a maggior ragione debbono queſti paſſare per decreti del Papa! (1). Già de' Brevi, co' quali il Pontefice condanna egli medeſimo qualche libro, come dubitare, ſe ſieno del Papa, che gli eſamina, gli approva, gli ordina?

Checchè dicano i malcontenti

II. Pur tuttavia i nemici di *Roma* vorrebbono dare ad intendere, che le ſteſſe proibizioni fatte da' Papi con Brevi non ſono loro. *Queſnello* nella ſcandaloſa *difeſa della Chieſa* Romana proteſtava (2) *farſi ingiuria a' Papi, ſe alcuno loro attribuiſſe la proibizione ſotto pena di ſcomunica* latæ ſententiæ *o di qualche nuovo teſtamento* Franceſe, *o del Meſſale* Romano *tradotto in* Franzeſe: e con queſta inſigne furberìa avviſavaſi lo ſcaltro di coprire la condanna nel 1668. fatta da *Clemente IX.* del Nuovo Teſtamento di *Mons*, e l'anteriore del 1661. di *Aleſſandro VII.* contro il Meſſale *Romano* da *Voiſin* traslatato in *Franceſe.* Così pure negli *Avviſi ſinceri a' Cattolici delle Provincie unite* contro un decreto del Sant' Ufizio pubblicato a nome di *Clemente XI.* avvertiva (3), che *ſarebbe un fare ignominia alla Santa Sede l'attribuirle un ſomigliante decreto*. Ma ſentiamo uno de' più furioſi ſcrittori, che abbia dati il partito di *Queſnello*. Parlo dell'Autore de' fogli intitolati: *denunciatio ſolemnis Bullæ* Clementinæ, *quæ incipit*: Vineam Domini Sabaoth, *facta univerſæ Eccleſiæ Catholicæ* &c. Parlando queſto Scrittor fanatico delle accuſe date ſotto *Urbano VIII.* al libro di *Gianſenio*, le rifonde tutte in Monſignor *Albizzi*, che onora con queſti titoli ſenza dubbio uſciti dalla ſcuola della carità, e dell'amor puriſſimo (4): *Sub* Urbano VIII. *callidi Verſutiarum architecti uſi fuerant ad hoc fraude, & perfidia Prælati* Albitii, *hominis abſurdi, ſtupidi, ac ferocis. Perfidus autem ille, qui pro* cri-

(1) Veggaſi *la lettre d'un Pariſien ſur l'Arrêt du Parlement* de Paris du 19. Mai 1763. qui ordonne la ſuppreſſion d'un decret de l'Inquiſition de Rome du 13. Avril de la même année portant condamnation d'un ordonnance & Inſtruction Paſtorale de M. l'Evêque de Soiſſons.

(2) *Pag.* 149.

(3) *Pag.* 150.

(4) *Pag.* 4.

crimine falsi fatius furcam meruerat, ob egregium facinus galero Cardinalitio donatus abiit. Ed ecco il fondamento di quella proposizione condannata da *Alessandro VIII. Bulla* Urbani VIII. IN EMINENTI *est subreptitia*.

Imitatori degli Eretici.

III. Ma ancora in questo, non fanno costoro, che imitare le maniere degli Eretici. *Martino Lutero* dopo avere appellato dalla Bolla di *Leon X.* contro i suoi errori passò in un opuscolo, che intitolò *adversus execrabilem Antichristi Bullam*, ad affermare, *verosimillimum esse hanc prolem esse monstri illius* Johannis Eckii, *hominis ex mendaciis, simulationibus, erroribus, hæresibusque consusi. Auget suspicionem, quod idem* Eckius *talis Bullæ Apostolus fuisse dicitur* Romanus: *neque enim tali apostolatu dignior ullus Apostolus: atque superioribus diebus audiebam parturiri in urbe contra me Bullam quamdam diram & sævam, eodem coartifice* Eckio, *id quod stylus & saliva indicant*. In altro luogo (1) ne incolpò i Dottori di *Colonia*, *e di Lovagno*. *Constat* Romæ *rem actam sine ordine.... Bulla* Coloniæ Lovaniique *nata, fuit excusa, antequam evulgata..... Eruditi confirmant multa esse in Bulla, quæ suspicionem faciunt, eam esse surreptitiam. Stylus est Fratralis* (ch' egli stato Frate ben conoscea), *multum abhorrens a stylo* Romano. Ma questa ereticale astuzia è di data anche più antica. Aveane dato fino dal sesto secolo della Chiesa il detestabile esempio *Giovanni Massenzio* capo de' Monaci della *Scizia*. Avea Papa *Ormisda* scritta contro costoro una lettera a *Possessore* Vescovo dell'*Affrica*. Ne infuriò al vederla *Massenzio*, e per poterla con tutta la rabbia lacerare serbando le apparenze di rispetto al Pontefice, sparse, che finta era la lettera, e per frode degli emoli portava in fronte il nome di *Ormisda*. *Si tamen non est*, diceva egli, *quod magis credendum æstimo, ab hæreticis ficta. Nam*, aggiugne appresso, *& ipsi hæretici, ut superius dictum est, ad hoc ubique hanc ipsam, cui respondemus, epistolam proferunt, quatenus & sæpe dictis Monachis invidiam concitent, & omnes quasi ex auctoritate ejusdem* Romani *Episcopi prohibeantur Christum Filium Dei unum confiteri ex Trinitate. Sed quis hanc sententiam Catholicam non esse ausus est profiteri, quam universa veneratur, & amplectitur Dei Ecclesia &c.? Nestoriano* è costui, ripiglia *Massenzio*: *sed absit, ut ex qualibet parte Catholicæ Professioni* Romanus *Episcopus contradicat*. Che più? Narra *Massenzio*, come *Ormisda* avea in *Roma* permesso per lo spazio di quasi quattordici mesi, che i Monaci *Sciti* seco lui comunicassero, e che avea pregato certo *Romano*, *quatenus sua verba piissimo Imperatori insinuaret, quæ fuere hujusmodi:* Nisi Christum Filium Dei, qui pro nobis passus est in carne, unum esse ex sancta, & individua Trinitate fuerit confessus *Dioscorus*, pelago demergatur. *Unde quis credere facile audeat, hanc a memorato viro (ut sæpe diximus) directam epistolam? &c. Verumtamen sive ab hoc, sive a quolibet alio hæc sit scripta epistola, non est dubium, auctorem ejus esse hæreticum* non sol *Nestoriano*, ma sì ancor *Pelagiano*.

IV.

(1) *Tom. 2. oper. Luth. p. 35.*

IV. Ciò posto ognun vede, non essere abuso di *Roma*, che voglia col nome de' Papi autorizzare i suoi decreti, ma bensì un grave disordine, ed un miserabile sutterfugio de' suoi nemici il torgli a' sommi Pontefici per isfogare contro di essi con qualche sembianza di rispetto alla Sede Apostolica il lor maltalento. Massime così scandalose, e protervе a noi pervenute sol dagli Eretici non debbon a buoni Cattolici esser di regola. Però alle proibizioni di *Roma* se autori sono de' libri, si arrendano eglino con vera docilità, e sommissione di spirito, riprovando ciò, ch' ella riprova; se leggitori, si prestino con iscrupolosa delicatezza vietando a se stessi per cristiana ubbidienza ciò ch' ella vieta per sua autorità. Nè da questi pii sentimenti si lasciassero mai ritrarre, perciè fossero uomini di lettere. Perciò appunto con maggior deferenza ricevano e venerino le proibizioni *Romane* riconoscendone secondo le qualità di esse o per Autore o almeno per primo original fonte il Sommo Pontefice, la cui autorità quantunque egli non sempre la spieghi tutta, ne la indirizzi nelle più solenni maniere all' insegnamento della Chiesa universale, prevaler dee al giudizio di tutti i privati Dottori, e Maestri. Nel quale proposito degne sarebbono di essere a caratteri d'oro incise in tutte le Scuole, in tutte le Accademie, in tutte le pubbliche Librerie le gravi parole, che a' 7. di Agosto del 1660. al Rettore, e alla Università di *Lovagno* scrisse *Alessandro VII*. „ Eximium illud Salvatoris nostri voce toties inculcatum præceptum de servandis Ecclesiæ „ mandatis, deque audienda voce Pastoris, quem vicarium suum in terris „ universi gregis cura demandata constituit, quam ad salutem & vitam, „ tam profecto est ad omne veræ scientiæ, doctrinæque lumen suscipiendum absolute necessarium: nisi enim omnibus omnino determinationibus Apostolicis, & firmitati Petræ, supra quam Ecclesiæ suæ fundamenta statuit Dominus, omnes hominum, *&* præcipue litteris addictorum cogitationes & consilia immobiliter adhæreant, incredibile „ prorsus est, in quot & quantas vanitates & insanias falsas humani curiositas ingenii, quo magis etiam ejus vis & perspicacitas excellit, per „ invia tandem, & abrupta feratur. „

e però vanno diligentemente osservati,

massimamente dagli uomini letterati.

CAPO IV.

Del preteso dispotismo di Roma nelle condanne de' libri.

I. L'Illustre università di *Colonia* nel *Giudizio*, che a' 13. di Settembre del 1765. diede della sediziosa opera di *Giustino Febbronio*, dopo avere magnificata quale argomento della *paterna carità, e sollecitudine* dell' immortale Pontefice CLEMENTE XIII. inverso la Chiesa la condanna da lui fatta di quel libro, soggiunse: *Quæ Papali sententia contra eum fixa sunt, refigere, & ausu heteroclito ad examen revocare obedientia sincera non sustinet. Agnoscimus, quid Grex Pastori debeat, & quam sit superba, ac temeraria eorum præsumptio, qui tunc tantum volunt* vo-

Giudizio dato dall' Università di COLONIA *della condanna dell' opera di Febbronio.*

vocem supremi Pastoris audire, dum placentia loquitur. Anche a queste parole volle *Febbronio* far la sua annotazion di risposta nelle note, colle quali si studiò di ribattere quella censura tanto a lui più molesta, quanto più celebre era l' Università, che aveala pubblicata. Udiamola con isdegno (1). „ Vox primi Pastoris non immerito suspecta esse creditur, dum „ Romanæ *Curiæ interesse politicum* intercedit. Clarissimus *Barthelius*, „ Universitatis *Wirceburgensis* Pro-Cancellarius, cui nemo, nisi omnino „ impudens, boni Catholici, & viri appime docti titulum negaverit, in „ Appendice *Febroniana* prima art. 7. dixit, & vere dixit, *ex Decretalistarum principiis, tanquam ex equo Trojano innumera mala in Ecclesiam provenisse, illorumque primos natales prima quoque subortarum discordiarum, & labefactatæ sacerdotium inter & Imperium pacis ac concordiæ semina exstitisse*. Quum igitur iisdem principiis inniti & regi *Romani* semper pergant, prudenter in quavis occurrentia, discernenda erit vox *Pastoris & Servi Servorum Dei*, a voce „ *Despotæ & Domini Dominantium*. „

Febbronio lo ribatte accusando il Papa di despotismo in questa proibizione.

II. Che meritava la malignità, e l' audacia di tale annotazione? Se non la risposta che gli feci (2)? „ Audio heic iterum schismaticas *Quesnelli* in Apostolicam Sedem obtrectationes. Ex turbido cœnosoque ejus „ fonte hausta hæc sunt. *Quum Sanctio illa* (Clementis XI.) *fœtus solummodo passionis sit*, ajebat nefarius homo, *conceptus* INSTIGANTE SPIRITU „ DOMINATIONIS, *nixæ persuasione credula auctoritatis* DESPOTICÆ, *& absolutæ, revera chimæricæ, crederes ne immunem te fore a crimine, quando opiniones Deo exitiales, & natas subvertere omnia ac perdere in Ecclesia, obediendo stabilires*? Ovumne ovo similius, quam *Quesnellianis* hisce deliramentis callida illa, malitiosaque inter vocem *Pastoris, & Servi Servorum*, & vocem *despotæ, & Domini Dominantium* distinctio „? E ben avrei potuto da altre opere di quel Novatore trarre altri esempj del preteso Papal dispotismo nelle proibizioni de' libri. Così negli *Avvisi sinceri a' Cattolici delle Provincie unite* contro il decreto del Sant' Ufizio de' 3. di Aprile 1703. lo sentimmo esclamare: *Piacesse a Dio, che coloro a' quali appartiene lo stile, o 'l componimento de' decreti Papali fossero più ricordevoli della umiltà, e mansuetudine, che fu in* S. Pietro! *Ma qui tutto spira* DOMINAZIONE; *niente v' ha di paterno*. Non altrimenti nel libretto: *divers abus, & nullitez du decret de* Rome *du* 4. *Octobre* 1707. (3) dicea l'arrogante: *non può piacere alla Corte di* Roma, *che siamo obbligati di opporle, e che tutto il Mondo chiarissimamente conosca* l' ambizione di dominare ..... *Quell'* ambizione *ad ogni periodo del decreto salta agli occhi di tutti i leggitori*. Non è a dire come il povero *Febbronio* sia stato punto di questo confronto con *Quesnello*. Però non sapendo che si rispondere, si gitta al partito di declamare raffermando tuttavia l' iniquissima accusa di dispotismo. Ecco le sue parole (4). „ Dixit sane „ Christus in *Petro* Summo Pontifici, *Pasce oves meas*; sed non dixit ei, „ *Ton-*

Sull' esempio di Quesnello.

Rinnova egli quest' accusa

(1) *Tom.* II. *pag.* 23.
(2) *Antif. Vindic. Tom.* I. *pag.* 23.
(3) *Pag.* 71.
(4) *Tom.* IV. *P.* I. *pag.* 18.

„ *Tonde oves meas* . Tondere autem Christi (non suas) oves censendus
„ est , quum libros , qui de hac illegali tonsura tractant , eamque impe-
„ dire laborant , oculis fidelium subtrahere nititur . Propter has , similes-
„ que caussas ego , hæc studia humano modo considerans , non dubito ,
„ in hoc Scriptorum genere , majorem æquitatem *Vindobonensi* censuræ
„ tribuere , quam *Romanæ* . Quamquam fateor , *Febronium* non scripsisse
„ pro rudi populo , sed pro eruditioribus , pro aulis Principum , pro Epi-
„ scopis &c. Clamet adversum ista noster *Lojolæ* filius l. c. p.22. has esse
„ schismaticas *Quesnelli* (quem ut suis adversariis odia illi concitent , op-
„ portune , & importune in ore habent) in Apostolicam Sedem obtrecta-
„ tiones ; non capient his retibus prudentes , qui norunt distinguere inter
„ res *Fidei* , & *Disciplinæ* , inter *divina & humana* , inter *politica & sa-
„ cra* . . . . Ut jam ab his revertamur ad illud , a quo parva hæc discussio
„ cœpit , nempe ad *Romanam* censuram *Febronii* , nonne potuit Nationi-
„ bus huic Auctori magis faventibus , *Austriæ* , *Venetiæ &c.* optimo iure
„ videri , quod in prææallegato rescripto visum fuit *Galliarum* Monarchæ
„ *d' un Ministre* (pone Congregationem Indicis) *imbu de tous les prejugès
„ fanatique d' un despotisme Papal* . Cesset igitur Jesuita mirari , & indi-
„ gnari Canonistarum Germaniæ principi *Barthelio* , dum supra num.7.
„ recte dixit , *discernendam esse vocem Pastoris & Servi Servorum Dei* , *a
„ voce Despotæ* , *& Domini dominantium* „ .

con una insigne bugia di fatto ,

III. Veggasi in primo luogo la frode di quest' uomo . Vorrebb' egli sul *Barthel* , ch' ei chiama a piena bocca *principe de' Canonisti della Germania*, far ricadere la taccia , che diedi a quelle parole *discernendam esse &c.* di esser copiate da *Quesnello* , e con una madornale bugia le attribuisce al *Barthel* , quando son tutte sue . Ritornino i leggituri al primo testo di *Febbronio* . Del *Barthel* sono le parole poste in corsivo ; *ex decretalistarum principiis* , sino a quelle *pacis ac concordiæ semina exstitisse* . Ma le altre : *Quum igitur iisdem principiis* sino al fine son tutte di *Febbronio* , e del solo *Febbronio* . Bisogna , che si pensasse costui , che non potessimo in *Roma* aver la terza dissertazione del *Barthel de concordatis Germaniæ* , dove esser dovrebbono queste parole . L'abbiamo grazie a Dio sotto degli occhi. Ma quand' anche non l'avessimo , non basterebbe avere l'appendice prima di *Febbronio* ? Egli cita pure quel preteso passo di *Barthel* come inserito all' articolo VII. di quell' Appendice . Sia lodato Iddio . Quell' articolo VII. sta a carte 786. del libro di *Febbronio* secondo la più ampia ristampa fattane nel 1765. a *Buglione* , o piuttosto a *Francfort* . Leggiamo .
„ Inter reliquas dissidii inter *Sacerdotium* , & *Imperium* caussas , facile
„ palmarium fuisse constat enata illa sæculo XII. supraque jam recitata *De-
„ cretalistarum principia* , ex quibus , quod avide & passim reciperentur,
„ atque ab ipsis , cum e re sua , vel suæ Curiæ fore animadverterent ,
„ non negligerentur , successive tanquam ex equo *Trojano* , præter insi-
„ gnes alios abusus a congregatis novem illis a *Paullo III.* Prælatis satis
„ perstrictos , proruperunt quoque *excessivæ beneficiorum reservationes* ,
„ *exspectativæ* , *commendæ* , *& uniones* in favorem personarum , *taxæ*
„ pe-

„ *pecuniariæ*, *spolia*, *annatæ*, *pensiones*, & innumera alia; quæ non „ poterant non motus undique & tumultus excitare gravissimos, præprimis autem in nostra *Germania*, cujus jura præ aliarum nationum juribus „ per reservationes majorum dignitatum, Principatus etiam temporales „ annexos habentium, notantissime impetebantur. Ut fateamur, quod „ quod res est, in frequentiori, quam pro adornando hocce opere nostro „ suscepimus, Curialistarum, aliorumque, hanc eandem, quam nos „ meditamur, Concordatorum interpretationem tractantium, pervolutione mirari satis non potuimus, quid sit, quod *pro prima* veluti, cui „ reliqua superstruendæ interpretationis structura firmiter innitatur, *basi* „ eadem fuerint posita, continuarique ament Decretalium principia, „ quorum primi natales prima quoque subortarum discordiarum, & labefactatæ Sacerdotium inter & Imperium pacis ac concordiæ semina exstitere, & quibus nonnisi sublatis proficuus demum in resarciendo labor „ esse potuit. Procul igitur abest, ut fundamentis ejusmodi positis, conformis ad mentem, scopum, & rationem Concordatorum interpretatio instituí possit. ut potius ab eadem mente, & ratione toto cœlo recedatur „. E qui finisce l'articolo VII. Ma e le parole: *discernenda erit vox* PASTORIS, & SERVI SERVORUM DEI *a voce* DESPOSTÆ, & DOMINI DOMINANTIUM? Oh! queste poi non ci sono. E potendo *Febbronio* col solo suo libro alla mano esser convinto di una sì solenne bugia non ha temuto di coniarcela con tanta franchezza? Nò no: *clamet adversum ista* il nostro *Febbronio* anche *ad ravim*; queste temerarie parole sono sue, suissime, e non dal *Barthel* l'ha egli prese, ma da *Quesnello*.

e un altra di diritto, come se il Papa avesse proibito il libro di lui solo per cosa di disciplina.

IV. Ma ripiglierà *Febbronio*, e quando sieno di *Quesnello*, che male? Basta distinguere *inter res* fidei, *&* disciplinæ, *inter* divina, *&* humana, *inter* politica *&* SACRA. Così è. *Quesnello* usando di quelle ardite formole contro la Costituzione *Unigenitus* parlava di cose di *Fede*, *Divine*, *Sacre*. Ma a buon conto non fa grand' onore ad un Cattolico, che abbia adottato il linguaggio di quel Novatore, siccome questi aveal preso da *Lutero* contro la Bolla di *Leone X.* Dipoi troviamo, che *Quesnello* con altri termini l'applicò anche a cose di *disciplina*. Certamente ne' due ultimi testi or ora da me trascritti egli parla di due decreti contro il famoso Arcivescovo di *Sebaste*, e *Febbronio* stesso pretende, che quella causa non fosse che di disciplina. Dunque anche di *Quesnello* è il riconoscere ne' decreti Papali di disciplina il *dispotismo*. Sarà dunque verissimo, che questo è il torbido fonte, da cui *Febbronio* ha attinta questa graziosa idea del Papal dispotismo. Ma lasciam ciò. Le cose nel Papa riprese da *Febbronio* sono forse cose di *mera disciplina*, *umane*, *politiche*? Così parrebbe, ch' egli volesse farci credere, per isfuggire l'odiosità di quella distinzion *Quesnelliana*? Ma io veggo, che *Clemente* XIII. nelle lettere, che contro il libro di *Febbronio* scrisse agli Elettori di *Magonza*, e di *Colonia* (1) si querela, che quest'Autore *Romanam Cathedram*, *cui tanquam fundamento nititur Catholica Ecclesia*, *funditus conatur evertere*. In altre let-

(1) *Antif. Vindic. Tom. I. pag. 27.*

lettere, che spedì all'Elettore di *Treveri*, al Cardinale di *Spira*, e ad altri Vescovi della *Germania* (1). Scrive quello zelante Pontefice. *hunc librum ad eamdem potestatem, si fieri posset, extinguendam, & Beatissimi* Petri *Apostolicam Sedem funditus evertendam ab homine* Romanæ *Ecclesiæ infensissimo scriptum procul ab oculis fidelium arcendum decrevimus, & ne a quoquam imposterum legatur, vetuimus, veriti, ne venenati obscuri auctoris sensibus fidelis grex inficiatur, & hausto inde* Romanæ *Sedis contemptu a Dominicò agro ad hæreticorum pestifera pascua denique abducatur*. Con maggior forza si spiega in un'altra lettera al Vescovo di *Erbipoli* (2): ,, Eo enim opere Scriptor sive hæreticus qualem ex ,, ipso opere possumus suspicari; sive Catholicus, qualis videri vult, Summum Pontificem ab eo potestatis, & dignitatis fastigio, in quo a Christo ,, ipso tanquam legitimus *Petri* successor locatus est, dejicere, ac deturbare ,, conatur. Malum autem animum suum callidus fraudum artifex, ut incautos simplicium hominum animos blandius decipiat, velo quodam, ac tegumento pietatis obducit, perinde quasi opus hoc suum de minuenda ,, sive obterenda potius summi Pontificis auctoritate eo consilio scripserit, ,, ut heterodoxi, qui ejus amplitudini tantopere sunt infensi, placati tandem rursus cum *Romana* Ecclesia, a qua se se ea maxime de caussa ,, disjunxere, conjungantur, atque unum corpus efficiant. Præclarum ,, sane fœdus, quo non utique convertuntur hæretici, sed Catholici pervertuntur! ,, Possibile, che *Clemente* XIII. non intendesse, che queste sue e doglianze, e censure non aveano alcun fondamento di verità? Come mai con un libro, in cui non si trattava che di *disciplina*, di cose *umane*, di cose *politiche*, avrebbe il tenebroso autor suo cercato di abbattere da' fondamenti la Cattedra *Romana*, di abolire la podestà Pontificia, di balzare il Papa dal Trono di *Pietro*? Queste certo non sarebbono cose ne di *disciplina*, ne *umane*, ne *politiche*, ma di *fede*, ma *divine*, ma *sacre*. E *Febbronio* giura, e spergiura, che il *Despota* di *Roma* lo ha condannato per cose non di *fede*, ma di *disciplina*; non *divine*, ma *umane*; non *sacre*, ma *politiche*. Lo sò; ma ci perdonerà *Febbronio*, se più che a lui, crederemo a *Clemente* XIII. anzi al suo libro. Ci sono sparsi per entro, non può negarsi, de' punti di disciplina, ma questi non sono che episodj della tragedia. Le principali questioni, ch'egli esamina, son pure qual forma di governo abbia Cristo lasciato alla sua Chiesa? se il Primato del Papa sia un Primato di vera e propria giurisdizione sulla Chiesa universale? Se i Vescovi abbiano immediatamente da Cristo la lor podestà? se il *Romano* Pontefice sia infallibile nelle diffinizioni che faccia di fede parlando *ex cathedra*? Se possa far leggi, che obblighino la Chiesa tutta? se sia superiore in autorità a' Concilj generali? Questi soli sono i punti massicci, su' quali il libro suo si raggira; tutti gli altri sono o corollarj, od ornamenti. Ma con qual verità, con quale coscienza può egli dire, che questi sono articoli di *disciplina*, di cose *umane*, di cose *politiche*? Che? non crederebb' egli di poterci vender lucciole per lanter-

(1) *Ivi pag.* 30. (2) *Ivi pag.* 32.

terne? Ma egli può ripigliare, che almeno questi articoli non sono di *fede*, altrimenti sarebbe eretico .... Ho inteso. Facciamo una distinzione. Ne' sei proposti articoli i primi due contengono due dogmi di propria, e vera Fede Cattolica, ch' egli nega. Uno è, che la podestà delle chiavi, o sia l' Ecclesiastica giurisdizione non è stata *principalmente*, e *radicalmente* data alla Chiesa, *quæ ab illa in omnes ejus ministros, ipsumque summum Pontificem derivatur, & singulis quibusque pro sua portione communicatur*, com' egli con *Richerio* (1) ha preteso in cento luoghi (2). L' altro è, che il Primato del *Romano* Pontefice non sia un Primato nè di mero onore, nè di pura direzione, ma di vera, e propria giurisdizione non sol nella Chiesa, ma sopra tutta la Chiesa. Questi due sono altrettanti dogmi di Cattolica verità, ed egli (si torca pure, e si divincoli quanto vuole) gl' impugna. Gli altri punti se non sono di fede sì, che di eresia esser debba dichiarato reo, chi li negasse, non sono tuttavia punti di *disciplina*, ma di *gius*, e alla Fede appartengono in quanto che le dottrine *Romane* intorno ad essi hanno per se assai chiaramente la tradizione, e 'l comun sentimento de' Fedeli di tutti i secoli, se certi torbidi tempi si eccettuino di scisma, e di rivolta contro la Chiesa, e più conformi sono alle divine Scritture: onde il Papa prescindendo da certa economia ha tutto il diritto di opporsi con vigore a chi le contrasti. Innoltre nel quinto articolo come da *Febbronio* è combattuto, si frammischia un altro domma. Ci dica apertamente: Ha potuto, o nò, non dico il Papa, ma la Chiesa de' tempi *pseudo-Isidoriani*, e degli altri fino a noi far *nuove* leggi? Se dice di nò, egli attacca un vero dogma: la podestà, che Cristo ha data alla Chiesa di far leggi, non è limitata nè ad alcun tempo, nè al solo conservamento, o ristabilimento delle leggi anteriori, ma è vera podestà di far quelle leggi, che secondo i bisogni credesse opportune. Se concede alla Chiesa tal podestà, egli contraddice a se stesso, che sol vorrebbe i Canoni antichi, e strepita contro la disciplina introdotta nel nono secolo, benchè autorizzata da tutta la Chiesa non solo d' allora, ma per tutti i secoli preceduti allo scisma, come se non fosse in poter della Chiesa di sostituire nuove leggi alle antiche. Ed egli voleaci far credere, che il Papa ha condannato il libro di lui per cose non di *fede*, ma di *disciplina*, per cose non *divine*, ma *umane*; per cose non *sacre*, ma *politiche*.

benchè quando purciò fosse vero, sarebbe intollerabile temerità tacciarlo di dispotismo.

V. Ma poniamo pure, che tutti i punti de' libri *Febbroniani* riguardassero la disciplina. Dove sarebbe il dispotismo di *Roma* nel condannarli? se non nel cervello sregolato di *Febbronio*, anche in ciò seguitatore, e discepolo di *Quesnello*? Ognuno sà, e *Febbronio* stesso l'accorda, che S. *Cipriano* ebbe con Papa *Stefano* una viva disputa sulla disciplina di ribattezzare gli Eretici. Non può negarsi, che il Santo travide in Papa *Stefano* un pò di dispotismo, e glielo rimproverò tacitamente nel Concilio *Cartaginese* con quelle parole: *Neque enim quisquam nostrum Episcopum se esse Episcoporum constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem col-*

(1) Vegganfi *in tertium* Just. Febr. *tomum animadversiones pag.67. seqq.*

(2) Febr. *tom.1. pag.57.*

collegas suos adtigit. Peggio fu trattato *Stefano* da *Firmiliano* di *Cesarea*. Accusa questi nella lettera, che ne scrisse a *S. Cipriano*, *illius inhumanitatem*; lo condanna *audaciæ*, *& insolentiæ*; gli rimprovera, che non si vergognasse *propter hæreticos adserendos fraternitatem scindere*. E nondimeno la voce di *Stefano* niente meno era che voce di un despota; era voce di un Pastore sollecito di mantenere la disciplina de' Maggiori. Basta vedere l' imbarazzo, in cui si trovò *S. Agostino* per iscusare *S. Cipriano*, al quale portava un singolarissimo affetto. Egli non nega, che *Cipriano* non siasi lasciato trasportar dalla collera contro di *Stefano*; mostra sibbene, che meglio sarebbe passarlo sotto silenzio (1); protesta insieme apertamente, che o *S. Cipriano* non fu di quel sentimento, che i *Donatisti* gli attribuivano, o dipoi lo corresse nella regola della verità, o colla carità ricoperse questo neo del candidissimo suo petto (2). Altrove insinua, non saper noi, se veramente siasi ritrattato, perocchè non tutte le cose, che di que' giorni avvennero, furono scritte, o a noi pervennero (3), ma esser tuttavia questo assai verisimile, e forse averne i monumenti soppressi coloro, che all' errore cercavano nell' autorità di lui presidio (4). Aggiugne di nuovo, che colla falce della passione fu PURGATO checche egli in questa occasione abbia errato (5). Ma se la condotta di *Cipriano* fu un *neo*, se contro *Stefano* proruppe il Santo *incollorito* in cose, che non van ritoccate, se abbisognò di esser *purgato*, se a probabilmente parlare corresse innanzi di morire *nella regola della verità* il fatto, non fu dunque *Stefano* quel despota, che immaginaron *Cipriano*, e *Firmiliano*. Applichi a se *Febbronio*; applichin a se gli altri, che quando il Papa proibisce un libro, in cui la corrente disciplina sia maltrattata, gridan subito con temerarie voci al *dispotismo*. In fatti fino dal nono secolo almeno per confessione di lor medesimi era in vigore la maggior parte della disciplina *Romana*, ch'eglino vorrebbono tolta. Viene un Papa, e vietando un libro, in cui quella disciplina è non solo riprovata, ma dipinta co' più neri colori, che usar potesse un Protestante più inacerbito, col suo antecessore *Stefano* avverte i Fedeli, che star si dee alla consuetudine di tanti secoli. Perciò sarà des-

(1) Lib. v. de Bapt. c. 25. *Jam illa, quæ in Stephanum* IRATUS EFFUDIT, *retractore nolo*.

(2) Ep. ad Vincent. *Porro autem aut Cyprianus omnino non sensit, quod eum sensisse recitatis, aut hoc postea correxit in regula veritatis, aut hunc quasi nævum sui candidissimi pectoris cooperuit ubere caritatis*.

(3) Lib. II. de Bapt. cap. 4. *Et fortasse factum est, sed nescimus. Neque enim omnia, quæ illo tempore inter Episcopos gesta sunt, memoriæ litterisque mandari potuerunt, aut omnia, quæ mandata sunt, novimus*.

(4) Ep. 93. al. 48 c. 10. Cyprianus *autem sensisse aliter de Baptismo quam forma & consuetudo habet Ecclesia, non in Canonicis, sed in suis & in Concilii litteris invenitur; correxisse autem istam sententiam non invenitur. Non incongruenter tamen de tali viro existimandum est, quod correxerit, & fortasse suppressum sit ab eis, qui hoc errore nimium delectati sunt, & tanto veluti patrocinio carere noluerunt*.

(5) L. 9. de Bapt. cap. 18. *Quod igitur vir ille Sanctus aliter de Baptismo sentiens quam res se habebat .... & caritatis ubere compensatum est, & passionis falce purgatum*, e lib. III. de Bapt. cap. 18. *Quia* [caritate] *multum viguit* Cyprianus, *ut aliud de Baptismo sentiens non tamen desereret unitatem, & esset in vite Dominica radicatum sarmentum fructuosum, quod etiam ferro passionis* PURGARET *cœlestis agricola*.

despota ? Ma dirà *Febbronio*, che questa disciplina è fondata su false decretali, che invade i diritti de' Vescovi, che introduce nella Chiesa un governo tirannico; in somma che è contraria alla verità. Ma ancor *Firmiliano* si vanta: *nos veritati & consuetudinem jungimus, & consuetudini* Romanorum *consuetudinem* SED VERITATIS *opponimus*. Eppure il buon Vescovo di *Cesarea* s' ingannava, e la verità stava per la disciplina de' *Romani*, non per quella de' suoi *Orientali*, e degli *Affricani*. Impari dunque *Febbronio*, che non perchè si tratti di disciplina, un Papa, il quale voglia rintuzzare la temerità di chi la condanni, lascia di esser Pastore, e diviene despota. Ma sopratutto impari, che se la resistenza di un *Cipriano* al Papa come a despota in un punto di disciplina benchè da tanti Vescovi *orientali*, e *Affricani* fosse quegli sostenuto, non fu senza colpa, non può essere scusabile l'audacia di chi non essendo un *Cipriano*, a'Papi successori di *Stefano* rinnova la stessa accusa di dispotismo in cose di disciplina, e di una disciplina, che non solo ha la prescrizione di tanti secoli, quanti forse non ne conta l' antica pretesa migliore, ma ancora è fondata sulla necessaria podestà, che ha la Chiesa di far nuove leggi, ove spediente lo giudichi. Ma lasciamo il dispotismo di *Febbronio*.

Altro fondamento di preteso dispotismo non dar ragioni delle proibizioni.

VI. Altri lo fondano, perchè ne' decreti di proibizione *Roma* non suol dare ragione delle sue condanne. Certo Signore di S. *Vittore*, che stampò nel 1680. un libro intitolato: *le prétendu ennemi de Dieu, & de la loi refuté* (1) diceva, che *se i moderni Pontefici quando condannano, o censurano qualche libro, o qualchè proposizione, aggiugnessero le ragioni, e i motivi, onde lo fanno, citando le Scritture, e i Padri ad imitazione de' Papi della primitiva Chiesa, certissima cosa è, che le lor decisioni si riceverebbono meglio; ne tanto facilmente se ne vieterebbe la pubblicazione, ne ci sarebbe tanto pericolo, che si mettessero in dubbio, o si trattassero da surrettizie*. Ma costui dovea avvertire, che la poca docilità de' Novatori ha obbligato *Roma* a non render ragione de' suoi divieti. I Papi della primitiva Chiesa trovavano ne' Fedeli uno spirito di semplicità, che non li portava all' esame delle ragioni, che talvolta si allegavano nelle condanne. Ma guai se ora volessero i Papi recare i motivi delle loro proibizioni; non sarebbono che aprire un campo di nuovi litigj, e d' infiniti cavilli: tanta è la temerità ragionatrice de' nostri tempi. Ne questo è dispotismo, e se lo fosse, converrebbe farlo ben antico, perocchè qual ragione diede *Gelasio* col suo Concilio *Romano* dell' Indice, che pubblicò de' libri apocrifi? Gli stessi generali Concilj sarebbono stati investiti dallo spirito di dispotismo. Qual ragione apportò il Concilio di *Costanza* della condanna, che fece delle proposizioni di Wiclefo, e di *Hus*? quale il Concilio di *Trento* di tanti anatemi contro i falsi dogmi di *Lutero*, *Calvino*, e di altri Eretici? Anzi lo stesso si può dire di tutti i Concilj Ecumenici. Perocchè troviamo bensì ne' loro atti, ne' prevj esami, che vi si fecero degli errori, che voleansi anatematizzare, la tradizion consultata, e i testi, che in quelle discussioni si recitaron de' Padri; ma quando si ven-

(1) *Pag.* 49.

venne alla condanna, non più si parlò di motivi. Troppo erano persuasi i Vescovi di tanti Concilj, che non alla ragione debbono i fedeli arrendersi, ma alla decision della Chiesa secondo quel dell' Apostolo (1): *in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi*. Che dunque domandan costoro ragione delle *Romane* condanne? Ubbidiscano: questo è il solo ufizio, che loro appartiene. Ma si dirà, che non così fecero i Vescovi delle *Spagne* raunati nel Concilio *Toletano* XV. *Benedetto* II. avea censurata un opera *de tribus substantiis*, *o de tribus Capitulis* di *S. Giuliano*. Ma quel Concilio, dice qui *Febbronio* (2), *eadem orthodoxa esse sustinuit, & probavit auctoritate S. Scripturæ; & Sanctorum Patrum .... Quibus gravibus momentis* Benedicti *successor adquievit*. Ma in primo luogo *Benedetto* II. non censurò que' libri di *Giuliano*. Parvegli solo di trovarci qualche espressione men misurata; e tanto non credè di dovere passare alla condanna de' libri, che neppure ne scrisse a' Vescovi, ma solo a voce incaricò i deputati di *Spagna* di avvertire i Vescovi, acciocchè gli mandassero le testimonianze de' Padri, sulle quali credessero appoggiarsi quelle poche espressioni, che gli davano qualche difficoltà. *Ad illa*, dicono gli stessi Padri, *nos illico convertimus contuenda Capitula, pro quibus muniendis ante hoc biennium beatæ memoriæ* Romanus *Papa* Benedictus *nos litterarum suarum significatione monuerat, quæ tamen non in scriptis suis adnotare curavit, sed homini nostro verbo renotanda injunxit; ad quod illi jam eodem anno sufficienter, congrueque responsum est*. *S. Giuliano* però volle egli stesso farne l' apologia, e mandolla a *Sergio* succeduto dopo *Giovanni* V. e *Conone* a *Benedetto* II. nella Sede *Romana* (3). Dipoi come notai nell' *Antifebbronio* (4), da questo fatto non trarrei altra conseguenza, se non questa, che un Autore, qual ch' egli siasi (che *Giuliano* fosse Arcivescovo, è cosa affatto indifferente) quando vegga in un suo libro censurate da *Roma* alcune proposizioni, può al Tribunale *Romano* dirizzare la spiegazion di quelle, il senso in che le ha dette, la loro apologia, e attendere in questa, direm così, revisione della sua causa la nuova decisione di quel medesimo tribunale. E *Roma* ha mai ricusato di ricevere le difese degli Autori, che si reputassero per le condanne di qualche lor libro aggravati?

Nuova accusa di dispotismo non dar le difese.

VII. Eppure, ripiglia *Quesnello* nella lettera di un *Abate ad un Prelato della Corte di* Roma (5): *Il tribunale di* Roma *pare un nascondiglio di ladri, dove i Censori insidiano alle persone per modo, che le condannano prima di dare loro luogo alla difesa*. E questo almeno non sarà dispotismo? La stessa querela fan tutto giorno i Protestanti di non essere stati intesi nel Concilio di *Trento*. Non me ne maraviglio, quando sembra, che *Giuliano* fosse di parere, che tutti coloro, che sottoscrivevano alla condanna anche di un Eretico fatta dalla chiesa, dovesserlo prima sen-

(1) II. *Cor.* X.

(2) *Tom.* I. *cap.* IX. §. 9. *n.* 9.

(3) Vegganfi i Cardinali *de Aguirre*, *defensio Cathedræ* S. Petri *Tract.* II. *disp.* 25. *num.* 13. *e segg.*, e di *Bissy nella memoria contro l' Appello dalla Bolla* UNIGENITUS pag. 189. dell' edizione in 12. del 1719.

(4) *Tom.* I. *pag.* 68. della ristampa *di Cesena*.

(5) *Pag.* 21.

sentire. Traesi ciò chiaramente dalla protesta, ch' ei fece a *Innocenzo* e *Zosimo* Papi e a tutti i Vescovi del mondo di non potersi unire a condannare *Pelagio*, e *Celestio*, perchè ragion voleva, che non si proscrivessero da lui uomini lontani, e non uditi. „ Illud autem, *dicea lo scal-„ tro eretico nella professione di fede, che mandò allo stesso* Zosimo. San-„ ctitatem vestram specialiter admonemus, ne ad vestram reprehensio-„ nem factum putetis, quod sic absentium damnationem ob Dei timo-„ rem subscribere non audemus, docti per Scripturas, humanam vo-„ luntatem præceptis Dei non debere præferri dicentis: *non credes audi-„ tui vano, nec consenties cum iniquo fieri injustus*; & ne multitudini „ quis credendum putaret, adjunxit: *non eris cum pluribus in malitia:* „ & iterum: *Priusquam interroges, ne vituperes quemquam*; & iterum: „ *quod viderunt oculi tui, loquere* . . . . His igitur, & ceteris testimoniis „ confirmati, metuimus in absentium, & nobis inauditorum capita di-„ ctare sententiam, nisi quum præsentes fuerint confutati. Quamvis „ igitur Sacerdotalis officii sit, & Christianæ caritatis eos, qui se libellis „ purgarent, Catholicos confitentur, & damnabilia sibi objecta con-„ demnant, libera auctoritate defendere, & in dubiis rebus de uno-„ quoque meliora sentire, tamen dudum promissam æqualitatis libram „ mediam inter utrumque servantes, nec damnamus inauditos, nec de-„ fensamus absentes. „ Che coscienza scrupolosa! che paura di dispotismo! Potrei a costoro rispondere, che avrebbono qualche apparente ragione, se il giudizio fosse delle persone, non degli scritti. Ma quando si tratta di libri, vale ciò, che nel Concilio *Lateranese* a *Martino I.* disse il Patriarca di *Aquileja Massimo* (1): „ si placet vestræ Beatitudi-„ ni, supplico, quatenus per unam, vel duas, si multum, ut ne fa-„ stidium per hæc, quæ omnibus manifesta sunt, gestis ingerere videa-„ mur, querulantium personas, *Cyrum*, *Sergium*, *Pyrrhum* & *Paullum* „ convenienter, quæ de his proponuntur, cognoscamus, nec non per „ conscripta eorum adversus fidem exposita, quæ videlicet & sine ac-„ cusantis persona redarguere eos apertissime demonstrantur. Propte-„ rea enim accusatio extranea superflua esse dignoscitur, quoniam a „ suis temerariis conscriptis apertius accusantur, quibus omnem mun-„ dum conturbasse noscuntur. Ita namque Dominus ait: *Ex ore tuo ju-„ dicabo te: & ex verbis tuis justificaberis, & ex verbis tuis condem-„ naberis* (2). „ Ma per ogni risposta a costoro vaglia a *Roma* per difesa ciò, che in tal proposito notò e stabilì *Benedetto XIV.* nella non mai abbastanza lodata Costituzione: *Sollicita*. „ Conquestos scimus ali-„ quando nonnullos, quod librorum judicia, & proscriptiones, inau-„ ditis auctoribus, fiant, nullo ipsis loco ad defensionem concesso. Huic „ autem querelæ responsum fuisse novimus, nihil opus esse auctores in „ judicium vocare, ubi non quidem de eorum personis notandis, aut con-

(1) *Labb. Tom.* VI. *Concil. col.* 97.

(2) Veggasi ciò che in tal proposito disse in *Trento* Monf. *Castagno* Vescovo di *Rossano* presso il *Pallavicino* nella Storia del Concilio lib. XV. cap. 19. e quello, che scrive il *Muratori* de Ingenior. moderat. lib. 2. cap. 5.

„ condemnandis agitur, sed de consulendo Fidelium indemnitati, atque
„ avertendo ab ipsis periculo, quod ex nocua librorum lectione facile
„ incurritur; si qua vero ignominiæ labe auctoris nomen ex eo adsper-
„ gi contingat, id non directe, sed oblique ex libri damnatione con-
„ sequi. Qua sane ratione minime improbandas censemus hujusmodi li-
„ brorum prohibitiones, inauditis auctoribus factas; quum præsertim
„ credendum sit, quidquid pro se ipso, aut pro doctrinæ suæ defen-
„ sione potuisset auctor adferre, id minime a censoribus, atque judi-
„ cibus ignoratum, neglectumque fuisse. Nihilo tamen minus, quod
„ sæpe alias, summa æquitatis, & prudentiæ ratione, ab eadem Con-
„ gregatione factum fuisse constat; hoc etiam inposterum ab ea servari
„ magnopere optamus, ut quando res sit de auctore Catholico, aliqua
„ nominis, & meritorum fama illustri, ejusque opus, demptis demen-
„ dis, in publicum prodire, & prodesse posse dignoscatur, vel aucto-
„ rem ipsum suam caussam tueri volentem audiat, vel unum ex Con-
„ sultoribus designet, qui *ex officio* operis patrocinium, defensionem-
„ que suscipiat. „ Noti quest'ultimo periodo *Febbronio*, notinlo bene
i partitanti di *Quesnello*, e non si dolgano, se con esso loro non si è
praticato.

PARTE II.

Esame di certi abusi speziali, che si attribuiscono
alle proibizioni *Romane*.

CAPO I.

Primo abuso, la lezione delle Bibbie volgari proibita.

Impegno degli Eretici di render comune a tutti in volgar lingua la Scrittura.

I. Il dotto Inquisitor di *Tolosa* Fr. *Spirito Rotero* dell'Ordine de'*Predicatori* in un ottimo libro, di cui tornerà più abbasso il discorso, *de non vertenda Scriptura Sacra in vulgarem linguam* (1) osservò, che dalle versioni volgari della Bibbia, come da radice pullularono quasi tutti gli errori delle moderne Eresie. In fatti i *Valdesi*, o con qual altro nome si voglian chiamare, di quà cominciarono, dal legger che faceano laici, com'erano, ignoranti la Scrittura in loro lingua, e dal predicare gli errori, che da quella sconsigliata lettura eransi formati. *Innocenzo III.* come abbiamo veduto nel primo libro all'anno MCXCIX. si oppose a questo disordine scrivendo a'Fedeli di *Metz*, dove ancora prendeva piede l'abuso, che i laici leggessero in volgare la Bibbia, e nelle lor adunanze predicassero la parola di Dio. Ed è ben vero, che in quella lettera egli principalmente insistè sulle segrete lor conventicole, e queste vietò, come quelle, che davano maggiori sospetti di male, e più si opponevano alla Missione richiesta per predicare con legittima autorità; ma non dovea dire così assolutamente il Sig. *Dupin* (2), *ch'egli lodò il desiderio, che aveano d'intendere la Scrittura*. Perocchè dice ben-

riprovato da Innocenzo III.

(1) *Cap.22.* (2) *Diss. Prelim. sur la Bible lib.1. cap.9. §.4.*

bensì quel dotto, e saggio Pontefice, che da riprender non è, ma anzi da commendare il desiderio di saper la Scrittura; ma aggiugne ancora, che la sua intelligenza non è da tutti neppur i letterati. „ Arcana vero „ Fidei Sacramenta non sunt passim omnibus exponenda, quum non „ passim ab omnibus possint intelligi: sed eis tantum, qui ea fideli possunt „ concipere intellectu. Propter quod simplicioribus (inquit Apostolus) „ *quasi parvulis in Christo lac potum dedi vobis, non escam*. Majorum „ enim est solidus cibus, sicut aliis ipse dicebat. *Sapientiam loquimur* „ *inter perfectos, inter vos autem nihil judicavi me scire, nisi Jesum* „ *Christum, & hunc Crucifixum*. Tanta est enim divinæ Scripturæ profunditas, ut non solum simplices & illitterati; sed etiam prudentes, „ & docti, non plene sufficiant ad illius intelligentiam indagandam. „ Propter quod dicit Scriptura: *Quia multi defecerunt scrutantes scrutinio*. Unde rècte fuit olim in lege divina statutum, ut bestia, quæ „ montem tetigisset, lapidaretur, ne videlicet simplex aliquis, & indoctus præsumat ad sublimitatem Sacræ Scripturæ pertingere, vel eam „ aliis prædicare. Scriptum est enim: *altiora te ne quæsieris*. Propter „ quod dicit Apostolus: *non plus sapere, quam oportet sapere, sed sapere* „ *ad sobrietatem*. „ Colle quali parole dà assai a divedere, quanto egli alieno fosse dal mettere in mano indifferentemente a tutti la sacra Scrittura, e però dalle versioni volgari, che sono il solo mezzo di renderla a tutti comune.

Nuovo abuso delle versioni volgari nel secolo XIV. e XV.

II. Anche *Wiclefo*, *Giovanni Hus*, e i loro discepoli facevan uso delle versioni volgari della Scrittura. Il Concilio di *Costanza* si contentò di condannare i coloro errori senza entrare sul punto delle versioni della Bibbia. Ma da ciò, che contro tali versioni scrive *Gersone* il Cancellier di *Parigi*, che tanta ebbe parte in quel Concilio, possiamo bene argomentare, che i Padri, e i Teologi di quel Concilio non molto le patrocinassero. Egli adunque nel Trattato *contra hæresim de communione laicorum sub utraque specie* (1) così scrivea: *Ex hac præterea radice pestifera sunt, & quotidie crescunt errores* Begardorum, & pauperum *de* Lugduno, *& omnium similium, quorum multi sunt laici, habentes in suo vulgari translationem Bibliæ in grande præjudicium, & scandalum catholicæ veritatis, quale propositum est in reformatorio esse tollendum*; e in altro luogo (2): *Rursus sequitur ex præmissis prohibendam esse vulgarem translationem librorum sacrorum nostræ Bibliæ, præsertim extra moralitates, & historias*. Nel sermone poi *de Nativitate* si riscalda anche più fortemente contro tai traduzioni. *Hæreticus iste* (parla di *Elvidio*) *per malam Scripturæ intelligentiam deceptus est, quemadmodum multi sunt, qui scripturam intelligunt secundum capitum suorum opinionem, & non secundum Sanctorum Doctorum expositionem, quam aut nesciunt, aut intelligere & considerare nolunt: & propterea heic sumo unum documentum: quia periculosissima res est dare hominibus simplicibus, qui non sunt idonei, libros Sacræ Scripturæ in Gallicum translatos: quia per*

condannato altamente da Gersone.

(1) P.I. (2) P.II. lect.2. Consid.9.

per malam intelligentiam continuo cadere possunt in errores. *Debent audire per prædicatores*, *qui alias frustra essent*. Finalmente nel trattato delle *dieci Considerazioni contra adulatores Principum* dichiara (1), che a bene intendere la Scrittura *non sufficit intelligere S. Scripturam sic ut dumtaxat grammaticalis*, *& vulgaris dictionum sciatur significatio*; *verum etiam requiritur ingens*, *& longum studium tam in aliis scientiis Philosophiæ & logicæ*, *quam in Sanctis Doctoribus*, *qui inspiratione divina*, *& unum alteri comparando*, *sanctam exposuere Scripturam*. *Alioquin simplex grammaticus mox bonus esset Theologus*; *immo per se ipsum sciret omnem latine conscriptam scientiam*: *quod verum est minime*, *sed est occasio maxima in hæreses labendi*, *sicut* Julianus *Apostata*, Helvidius, Jovinianus *&* Turelupini *fecerunt*: *& novissime quidam juxta* Cameracum, *qui* Vespertilio *nominabatur*: *& omnes ferme hæreses ex ista præsumptione prodierunt*; *quia sæpenumero dictiones sunt æquivocæ*, *& aliter sumuntur in uno*, *quam in alio loco*, *aut quam in communi sumuntur grammatica*: *& est necesse concordare unum Scripturæ locum per alterum*: *alias inveniretur contradictio*. Quindi protesta (2), *che quemadmodum de Biblia bene & vere in* Gallicum *translata bonum aliquod*, *si sobrie intelligatur*, *potest emanare*, *sic per oppositum innumeri errores*, *& mala obvenire possunt*, *si male fuerit traducta*, *aut præsumptuose intellecta*, *refutando sensus*, *& Sanctorum Doctorum expositiones*. *Satius esset hujusmodi rem ignorare*, *quemadmodum in medicinis*, *& in aliis scientiis*, *quam melius esset prorsus ignorare*, *quam parum aut mala scire*, *& se magistrum reputando in eis*. E' mirabile il citato *Dupin*. Troppo molette gli erano quelle autorità del suo *Gersone*; però si torce in tutti i modi per ammollirne, com'egli dice, la durezza. Riflette egli dunque (3), che *Gersone* non condanna assolutamente tutte le versioni volgari della Scrittura, ma quelle sole, che non sono *vere e fedeli*, e non a tutti i laici ne vieta la lettura, ma solo agli *spiriti prosuntuosi*; e non di tutti i libri, ma ne eccettua la moralità, e l'Istorie; *il che comprende quasi tutto il nuovo Testamento*, *e la maggior parte dell'antico*. Che diranno i miei leggitori, i quali han qui sotto gli occhi i testi di *Gersone*, veggendoli dal *Dupin* così contrafatti? *Gersone* voleva, che si proibissero i volgarizzamenti della Bibbia *præsertim extra moralitates*, *& historias*; e il *Dupin* come se quel *præsertim* o non facesse nulla, o fosse un avverbio di eccezione ci dice, che *Gersone ne eccettua le moralità*, *e l'istorie*. *Gersone* esagera gl'innumerabili, e gravi danni, che cagionano le versioni, se o sieno infedeli, o sieno interpetrate con presunzione, al confronto di *qualche bene*, che ne può derivare, ove sieno sincere, e sobriamente s'intendano, ma insieme dichiara, che ad intendere *sobriamente*, e non prosuntuosamente la Scrittura assai cose si richiedono, che non solo appena che in un laico, qual'era S. *Prospero*, e a'nostri giorni il Marchese *Maffei*, cioè dottissimo, si trovassero, ma da non moltissime persone di Chiesa si potrebbono attendere; e 'l *Dupin* fa

Checchè ne dica il Dupin.

X x

(1) *Consid.* IV. (2) *Consid.* V. (3) *Loc. cit. dell' Edizione di* Amsterdam 1701.

fa forza sulla sincerità delle versioni, e sulla sobria intelligenza; e tace bravamente il resto, che appunto vale a far vedere, che *Gersone* riputava al comun de' Fedeli più dannosa, che utile la Scrittura. *Gersone* insiste su' pericoli, che dalla lettura delle Scritture si posson temere pe' semplici, *qui non sunt idonei* a bene intenderle, e che certamente in ogni ceto di persone sono la maggior parte; e 'l *Dupin* di questo neppur fa menzione. Veramente può questo Signore ringraziare il Cielo di non avere intrapreso un volgarizzamento *Francese* della Bibbia; se nol faceva con maggior fedeltà (ed è assai verisimile, che non avesse fatto) sarebbe questo certamente stato di quelli, che *Gersone* avrebbe subito riprovati per mancanza della necessaria sincerità.

III. Di poca fedeltà, o almeno di poca esattezza è pure ciò, che ivi medesimo ci dice il *Dupin*, tanto esser lungi, che da' tempi di *Gersone* fino a quei di *Lutero le versioni de' libri sacri in lingua volgare sieno state proscritte, e vietate trà Cattolici, che non se ne sono mai fatte tante in tutte le lingue, perchè si leggessero da' Fedeli*. Non più di quattro carte appresso (1) reca pur egli, ed approva un passo del Cardinal *Pallavicini*, il quale nella sua storia del Concilio di *Trento* racconta (2), come il Cardinale *Pacceco* in quel Concilio affermò, che proibizioni della Bibbia in volgare erano già state fatte in *Ispagna*, e confermate ancora da *Paolo II.* Ma il Pontificato di *Paolo II.* che tra 'l 28. di Agosto del 1464., e 'l 26. di Luglio del 1471. si ristrinse, non cadde tra' tempi di *Gersone*, e quei di *Lutero*? Come dunque non furono tra Cattolici proscritte, e vietate le versioni della Bibbia in idiomi volgari da' tempi di *Gersone* a quei di *Lutero*? Ma poco monta una svista di più o di meno in un Autore, il quale non si è mai piccato di accuratezza. E' ben vero, che da' tempi di *Lutero* la Chiesa si prese con maggior cura a torre di mano de' Fedeli le versioni della Scrittura. A ciò l'obbligarono i mali, che cagionarono le versioni Eretiche. Sentiamo ciò solo, che della versione del Nuovo Testamento di *Lutero* narra *Giovanni Cocleo* (3). „ Quis satis enarrare „ queat, quantus dissidiorum, turbationumque, & ruinarum fomes, „ & occasio fuerit ea Novi Testamenti translatio, in qua vir jurgiorum „ data opera contra veterem, & probatam Ecclesiæ lectionem, multa „ immutavit, multa decerpsit, multa addidit, & in alium sensum de„ torsit? Multas adjecit in marginibus passim glossas erroneas, atque „ cavillosas, & in præfationibus nihil malignitatis omisit, ut in partes „ suas traheret lectorem ... Mirum in modum multiplicabatur per Cal„ cographos novum Testamentum *Lutheri*; ut etiam sutores, & mulie„ res, & quilibet idiotæ, qui *Teuthonicas* litteras utcumque didicerant, „ novum illud Testamentum, tanquam fontem omnis veritatis, avidis„ sime legerent, quicumque *Lutherani* erant: illudque sæpe legendo me„ moriæ commendarent; in sinu secum portantes codicem, ex quo tan„ tam intra paucos menses sibi doctrinam arrogabant, ut non solum cum „ lai-

Danni delle versioni degli Eretici del secolo XVI.

(1) *Pag.* 255.
(2) *Lib.* VI. *cap.* 12.
(3) *Lib. de Actis & Scriptis* Lutheri *ad ann.* 1522. *fol.* 77. & 78. *edit. Colon.* 1568. 8.

,, laicis partis Catholicæ, sed etiam cum Sacerdotibus, & Monachis,
,, atque adeo etiam cum Magistris, & Sacræ Theologiæ doctoribus disputare de fide, & Evangelio non erubescerent. Quum igitur mobile vulgus ubique magis intentum sit, & avidum ad res novas late divulgandas, quam ad res consuetas in suo statu conservandas, factum est ut turba *Lutheranorum* longe plus operæ impenderit discendis sacris litteris ita translatis, quam impendit Populus Catholicorum, ubi laici eam curam potissimum in Sacerdotes, & Monachos reijciebant. Unde contigit nonnumquam a laicis *Lutheranis* plures Scripturæ locos ex tempore citari in colloquiis, quam citarentur a Presbyteris, & Monachis Catholicis. At jam dudum persuaserat *Lutherus* turbis suis, nullis dictis habendam esse fidem, nisi quæ ex sacris litteris proferrentur. Idcirco reputabantur Catholici ab illis ignari Scripturarum; etiamsi eruditissimi essent Theologi. Quin etiam palam aliquando coram multitudine contradicebant eis laici aliqui.,, Lo stesso potrebbe dirsi delle versioni de' *Calvinisti*.

Si provvede a questi da Pio IV. colla proibizione delle versioni volgari fatta nella Regola IV. dell' Indice.

IV. La Chiesa punta da tanti mali, che vedea derivati da tali versioni, pensò a porvi riparo. In *Trento* se ne trattò nel Concilio; ma non si prese su ciò alcuna determinazione, lasciandone i Padri la cura al Papa, a cui mandarono quanto erasi fatto da' Deputati sulle proibizioni de' libri. Ma *Pio* IV. che fece dappoi secondo che dal Concilio erasi stabilito, pubblicar l' Indice de' libri proibiti, tra le regole generali, che vi premise, ci fece inserire ancor questa, che è la quarta.

,, Quum experimento manifestum sit, si sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis oriri; hac in parte judicio Episcopi, aut Inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi, vel Confessarij Bibliorum a Catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei, atque pietatis augmentum capere posse; quam facultatem in scriptis habeant.

,, Qui autem absque tali facultate ea legere, seu habere præsumpserit, nisi prius Bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.

,, Bibliopolæ vero, qui prædictam facultatem non habenti Biblia idiomate vulgari conscripta vendiderint, vel alio quovis modo concesserint, librorum pretium, in usus pios ab Episcopo convertendum, amittant; aliisque pœnis pro delicti qualitate, ejusdem Episcopi arbitrio, subjaceant.

,, Regulares vero nonnisi facultate a Prælatis suis habita, ea legere, aut emere possint.

della quale si mostra la somma saviezza.

,, Profecto, dice quì il *Benedettino Zallwein* (1) in hoc decreto eminet singularis Ecclesiæ prudentia, & discretio: primo enim Ecclesia non prohibet omnem lectionem Scripturæ, vel potius editionem, sed

(1) *Princip. Jur. Eccles. Tom. II. p. 341.*

,, tantum editiones illas, quas solemus vocare *vernaculas*, quas sæpe
,, sæpius esse corruptas, depravatas, & adulteratas novimus. Secundo:
,, tanta est sublimitas, & obscuritas S. Scripturæ, ut homines plebeii
,, intelligere nequeant, & facile in lapsus induci valeant. Tertio: hinc
,, inde apparet quædam veluti contrarietas, aut contradictio, quæ minus
,, doctis posset esse caussa lapsus, & scandali: & numquid ferme omnes
,, hæreses suum traxerunt ortum ex male intellecta Scriptura? Quarto:
,, experientia docemur, quod illi, qui præceptum Ecclesiæ parvi pen-
,, dentes Scripturarum lectioni se occulte consecrant, non raro in fide
,, nutent, variis agitentur scrupulis, aut omnino in errores ruant? Sexto:
,, hac ratione magis consulitur puritati, & majestati Scripturæ. Septi-
,, mo: non possunt laici conqueri contra legis duritiem: habent enim
,, facultatem legendi editionem vulgatam, & cum licentia suorum Pasto-
,, rum etiam editiones vernaculas.

Opposizioni, che le fanno non solo i Protestanti, ma alcuni Cattolici, come Dupin.

V. Nondimeno tutti i Protestanti han declamato contro questa Regola, come oltre gli antichi *Brenzio*, *Kemnizio*, *Chamier*, *Witackero*, e le *Blanc*, tra' moderni *Boemero* (1). Ma ciò non mi fa maraviglia. Maraviglia è, che vi sieno stati Cattolici, che l'abbiano combattuta. Uno di questi è senza dubbio *Dupin* (2), del quale tuttavia è men da stupire, dappoichè *Clemente* XI. in una lettera al Re Cristianissimo lo dichiarò *nequioris doctrinæ hominem, temeratæque pluries Apostolicæ Sedis dignitatis reum*. Stimo mio dovere di rispondere alle opposizioni di fatto, colle quali egli si è studiato di annullare una legge sì giusta, lasciando le dottrinali, che dalle cose già dette, e che si diranno, cadono di per se.

1. Che questa, e le altre Regole dell' Indice non sono del Concilio, ma del S. Ufizio.

Osserva egli adunque in primo luogo, che nè questa, nè le altre Regole dell' Indice *non debbonsi considerare come autorizzate dal Concilio di* Trento, *nè emanate dalla sua autorità, poichè elleno sono state fatte dopo il Concilio, e 'l Concilio avea ben ordinato, che si facesse un Indice de' libri perniciosi, ma non avea parlato in alcun modo nè di queste Regole, nè della proibizione di leggere in lingua volgare la Sacra Scrittura. La sua intenzione era solamente, che si facesse un Indice* de' libri sospetti, e perniciosi, che contenevano una impura dottina; *il che non può senza empietà intendersi delle versioni Cattoliche della Bibbia. Queste* Regole, seguita egli, *sono uscite dal Tribunale dell' Inquisizione, che in* Francia *non è riconosciutó*. Falso, risponderà al *Dupin* lo Scrittor *Franzese* del *Trattato Teologico* (3) *indirizzato al Clero della diocesi di* Meaux *da S: E. il Sig. Cardinale di* Bissy (per brevità lo citerò in appresso col nome di questo chiarissimo Cardinale). Falso. ,, Questa Regola non è l' opera di un particolare, o
,, dell' Inquisizione, come alcuni han voluto dare ad intendere; ella è
,, stata formata fino dal bel principio per l' ordine del Concilio di *Trento*.
,, I Vescovi, che furono deputati a lavorare (sull' Indice) erano i più
,, distinti per la loro dottrina, e per la loro pietà. Ce n' erano di quasi
,, tutte le Nazioni; consultarono i più valenti Teologi, e dopo un serio
,, esame di tutte le difficoltà stabilirono questa regola intorno la lezione
,, del-

(1) §.67. (2) *Loc. cit. pag.256.* (3) *Tom.II. pag.581.*

„ delle Sacre Scritture. Ella dunque originalmente ci viene dal Conci-
„ lio. Così appunto ne parla l' Arcivescovo di *Embrun* nella richiesta al
„ Re, e ciò ch' ei dice, è appoggiato sul testimonio di *Francesco* FO-
„ RERIO *Domenicano*, Segretario della Deputazione, e sull' autorità del
„ Sommo Pontefice *Pio* IV. nella Bolla, che è premessa alle Regole dell'
„ Indice, e che le approva. Queste medesime Regole furono approvate
„ dappoi da' Papi *Sisto* V., e *Clemente* VIII. (aggiunganfi gli altri, e
„ massimamente *Urbano* VIII. *Alessandro* VII., e *Benedetto* XIV.). Non
„ si può dunque dubitare, ch' elle non abbiano molto peso a considerarle
„ in se stesse. E perciò solo è già una gran temerità di un particolare (qual
„ era il Sig. *Dupin*) condannare Regolamenti fatti da tanti dotti Vescovi,
„ ed eccellenti Teologi, ed approvati da tre (diciamo anzi da sei) som-
„ mi Pontefici. „ Questo discorso è molto fondato. E quanto al potersi,
e doversi questa Regola attribuire a' Padri del Concilio di *Trento*, non
veggo, che si possa ragionevolmente mettere in dubbio. Certo non ab-
biamo alcun fondamento di dire, che quelle Regole non fosser già fatte in
Trento coll' Indice, che certamente era terminato, e che i Padri rilasciarono all'esame del Papa per non prolungare più oltre il Concilio. E quand'
anche si volesser fatte a *Roma*, non furon fatte da que' medesimi, che per
autorità del Concilio aveano riveduto, e perfezionato in *Trento* l' Indice
di *Paolo* III.? e fatte per eseguire la mente del Concilio, che niun me-
glio sapeva di loro, col consenso, e coll' approvazione del Papa, a cui
il Concilio avea liberamente, e pienamente commessa l' ultimazione di
questo importantissimo affare? Che dunque manca a queste Regole, per-
chè possano, e debbano con ogni verità dirsi del Concilio? Aggiungasi,
che se in queste Regole si fosse inserita cosa aliena dalle determinazioni,
e da' sentimenti de' Padri, questi al vederle avrebbon dovuto rappresen-
tare al Papa la sconvenienza di esse. Ma chi de' Padri reclamò? chi fece
doglianze? chi anzi non le approvò? Ma di questo or ora. Intanto non
si lascino i leggitori sorprendere da quelle parole di *Dupin*, che l' inten-
zione del Concilio era solo, che si facesse un *Indice de' libri sospetti, e
perniciosi, che contenessero un impura dottrina*; il che non può *senza
empietà* intendersi delle versioni Cattoliche della Scrittura. Quelle parole
un *Indice de' libri sospetti e perniciosi, che contenessero un impura dottrina*
son prese dalla Session XVIII., in cui si parlò primamente di questo ne-
gozio; ma nella Sessione XXV.; nella quale la revisione dell' Indice già
fatto fu rimessa al Pontefice quelle ultime parole, che *contenessero un
impura dottrina* non si leggono, ma quelle più generali, che erano stati
dal Concilio scelti alcuni Padri, *ut de variis censuris ac libris, vel
suspectis vel perniciosis quid facto opus esset, considerarent*; parole in
tutto conformi a quelle di *Pio* IV. che avea al Concilio deferita la cura
dell' Indice stesso, e però più di tutti i *Dupin* passati, e futuri era in
istato di sapere l' intenzione de' Padri: *si componeretur, atque ederetur
Index, sive catalogus librorum, qui vel hæretici sint, vel de hæretica pra-
vitate suspecti*, VEL CERTE MORIBUS ET PIETATI NOCEANT. Ora in que-
sto

sto novero di libri *perniciosi*, e *nocevoli al costume*, e *alla pietà* chi non vede poterci aver luogo le più cattoliche versioni della Scrittura per la semplicità, idiotaggine, volubilità de' leggitori, che sprovveduti de' necessarj lumi per intendere dirittamente la Scrittura in moltissimi luoghi oscura possono venirne tratti in gravissimi errori? Ascolti il *Dupin* due Comentatori, che non gli possono esser sospetti, su quelle parole di *S. Pietro* (1): *Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes*. Uno è il famoso *Estio*. *Utuntur*, dic' egli, *hoc loco Sectarii, ut probent exhortandos esse fideles ad lectionem, & studium Scripturæ Sacræ: quod nos Orthodoxi non negamus* DE IIS FIDELIBUS, QUIBUS ID EXPEDIRE, *quod Scripturas legant, sui Pastores, & Prælati judicaverint. Alioqui constat, experientia certissima teste, permultos esse, quibus id non expediat varias ob caussas*. L'altro è *Liberto Fromondo* l'editore dell'*Agostino* di *Cornelio Giansenio*. *Possunt enim interdum militer homines etiam laici legere Scripturas, quando nullum subversionis, & falsæ interpretationis est periculum: sæpe tamen periculum non deest, quum Scripturæ multis in locis sint tam obscuræ, ut etiam eruditissimis difficillime intelligantur .... Et ideo Ecclesia hodie non omnibus passim laicis Scripturæ Sacræ lectionem permittit*. Aggiungo, che neppure dal primo testo della Sessione XVIII. si escludono le versioni anche Cattoliche della Scrittura, se intero si recchi. Eccolo. *Quum itaque omnium primum animadverterit* (il Sinodo), *hoc tempore, suspectorum, ac perniciosorum librorum, quibus doctrina impura continetur*, ET LONGE LATEQUE DIFFUNDITUR, *numerum nimis excrevisse*. L'*impura* dottrina non si conterrà certo ne' volgarizzamenti Cattolici della Bibbia; ma perciò non si potrà per essi *longe lateque diffundi*, attesa l'ignoranza, e la debolezza de' leggitori?

2. Che queste Regole non sono state mai pubblicate fuori d'Italia; il che dimostrasi falso nominatamente

VI. Passiamo ora alle altre opposizioni di *Dupin*. La più seducente è, che queste Regole non sono mai state nè ricevute, nè pubblicate nè in *Francia*, nè in *Alemagna*, nè ne' *Paesi Bassi*. Supponsi qui come ognun vede, che le leggi Ecclesiastiche perchè abbian vigore, debbano essere e promulgate, ed accettate nelle Provincie. Non litighiamo su questa supposizione, che molti combattono, nè senza assai forti ragioni.

per la Germania

Il fatto convince di falsità questa franca asserzione di *Dupin*. Cominciamo dalla *Germania*. Opponghiamo a *Dupin* un Canonista Tedesco, che certo non può accusarsi di esser ligio della Corte *Romana*, dico il *P. Zallwein*. *Libere fatemur*, così egli (2), *nobis hactenus non esse probatum, quod Index hic quoad lectionem Scripturæ non sit receptus* (nella Germania) *quum passim Episcopi eidem firmiter adhæreant*.

per le Fiandre

Quanto a' *Paesi Bassi* il Concilio di *Cambray* del 1586. stampato l'anno seguente con privilegio del Re Cattolico smentisce il *Dupin*. *Non permittantur*, dicesi ivi, *cuivis de populo libri Sacræ Scripturæ lingua vulgari* CONTRA QUARTAM REGULAM INDICIS *librorum prohibitorum, nisi de licentia Episcoporum, aut deputatorum ab eis*. Il Sinodo Provinciale di *Malines* nel MDCVII. generalmente comanda a' Parrochi, che a' loro sudditi *prohibitiones, quæ habentur in In-*

(1) II. Petr. I. 19. (2) Principior. Jur. Eccles. Tom. II. pag. 342.

Indicibus librorum prohibitorum, Sedis Apostolicæ auctoritate post Concilium editas crebro insinuent. Ma in particolare della regola quarta dell' Indice, e della proibizione della Bibbia volgare, ecco ciò che nel 1609. fu decretato nel Sinodo diocesano della stessa Chiesa di *Malines* (1). *Quum absque Episcopi, aut Inquisitoris licentia Biblia in lingua vulgari legere aut haberi non liceat, & ille qui aliter facere præsumit, nullam peccatorum suorum absolutionem percipere valeat, nisi Bibliis ordinario prius restitutis; Bibliopolis, ac librariis cautum est, ut exacte observent ea, quæ in quarta regula Indicis librorum prohibitorum habentur*. Lo stesso decreto fu ripetuto in quell' anno medesimo nel Sinodo Diocesano d' *Ipri* (2); e solo fu aggiunto (3), che *decani, aut Pastores nullo modo cuiquam dictam licentiam impertiantur*. Ne altro fu stabilito nel Sinodo di *Anversa* del 1610. (4) in quello di *Gand* del 1613. (5), in un altro di *Gand* del 1629., e in uno di *Namur* del 1659. (6). Venga ora a dirci *Dupin*, che la quarta Regola dell' Indice *Romano* non fu ne' *Paesi Bassi* ne pubblicata, ne ricevuta. Anzi vedendola noi tanto inculcata ne' Sinodi di quelle parti possiamo dire, che in tutti i libri pubblici, e in altre ordinazioni di quelle Chiese, dove si vietano le Bibbie volgari, ciò siasi fatto in virtù di quella Regola, benchè non sia nominata in un Editto del Vescovo di *Liegi* del 1619. del quale poco appresso darem le parole, e nel Catechismo di *Malines pro septem Episcopatibus Provinciæ Mechliniensis* stampato nel 1623. e approvato da sette Vescovi di quella Provincia (7). Ma nel MDCXCI. seguirono i Vescovi della *Fiandra* ad inculcare con maggior forza l' uso, e l' osservanza di quella Regola. Ne' Monasteri delle Monache, e fuori ancora tra le donne massimamente per opera di certi, che *Alessandro VII.* chiamerebbe *figliuoli d' iniquità*, andava serpeggiando l' abuso di leggersi la Scrittura in volgare senza le dovute licenze. Ma l' arcivescovo di *Malines* come Primate delle *Fiandre* cogli altri Vescovi per opporsi a tanto disordine pubblicarono un Editto, in cui ordinavano una esatta ubbidienza alla Regola quarta dell' Indice, e a tutte le Apostoliche Costituzioni e censure sia di dogmi, sia di libri. E' ben vero, che per questo editto si trassero contro il furore di que' temerarj, che erano gli Autori del riprovato abuso (8). Ma non è perciò men vero, che i Vescovi di quelle parti furon sempre costanti in esigere l' osservanza di quella Regola.

VII. Benchè qual maraviglia, che il *Dupin* siasi riguardo alle *Fiandre* sì bruttamente ingannato, quando rispetto alla *Francia* stessa, di cui men dovea ignorare le cose, cadde in pari errore? L' indice, e mol-

per la Francia.

(1) *Tit. cap.8.*
(2) *Tit.1. cap.14.*
(3) *Ivi cap.16.*
(4) *Tit.1. cap.3.*
(5) *Tit.1. cap.7.*
(6) *Tit.1. cap.11.*
(7) P.v. lect.4. D. *Est ne cuiquam prohibitum Sacra Biblia legere?* R. *Plebi prohibetur illa sine licentia in lingua materna pervolvere?*

(8) Veggasi il P. la *Fontaine* nella dotta sua opera *Constitutio Unigenitus Theologice propugnata Tom.III. col.637. seqq.* e un libro assai raro nel 1692. stampato a *Colonia* col titolo: *propositiones per* Belgium *disseminata &c. P.1. artic.IV.*

molto meno la Regola quarta, ci diceva egli, non si pubblicarono mai in *Francia*, non mai ci si ricevettero. Ma gridano il contrario i Padri de' Sinodi di *Burges* del 1524., d'*Aix* del 1585., di *Tolosa* del 1590. di *Avignone* del 1594., di *Narbona* del 1609. le parole de' quali si troveranno nel primo libro a' loro anni allegate. E bene? *Dupin* ha trovato un ripiego: dissimula i Sinodi d'*Aix*, e di *Tolosa*: quanto poi al Concilio di *Avignone* se ne sbriga con dire, che tai Sinodi *non possono al più far legge se non per la loro Provincia*. Gran notizia che è questa! Era men male il dire, che da citarsi non era il Concilio di *Avignone*, siccome celebrato in un Paese appartenente a *Roma*. Aggiugne poi, che i Concilj di *Burges*, e di *Norbona* provano anzi, che la quarta Regola dell'Indice non fu da essi approvata, ristringendo essi la proibizione di leggere, e di ritenere le Bibbie tradotte in *Franzese* a quelle, che non sieno dall'Ordinario approvate. Ma questo è un burlarsi de' lettori. Il Concilio di *Burgs* in primo luogo non dice, che le *sole* Bibbie approvate dal Vescovo si permettano (il che quando dicesse, non escluderebbe la Regola quarta dell'Indice: per contrariarla, converrebbe, che si aggiugnesse, e *quando sono delle approvate dal Vescovo*, *tutti le potranno leggere*); ma quelle Bibbie, ed altri libri in materie sacre scritti in volgare possono solamente usarsi, *quos* ECCLESIÆ CATHOLICÆ, *& Ordinarii auctoritas probaverit*. In secondo luogo ordina il Sinodo, che in Vescovato stia sempre l'Indice de' libri proibiti (dunque anche le Regole, che ci vanno innanzi) da mostrarsi ogni anno agli Stampatori, e a' libraj, *ne per errorem improbatos libros disseminent*, *neve populus Catholicæ Religioni addictus per ignorantiam libros prohibitos retineat*. E 'l Concilio di *Narbona* in che non si uniforma alla Regola dell' Indice? Vuole 1. che senza licenza del Vescovo, e del Vicario Generale niuno nè leggere, nè ritener possa Bibbie volgari. 2. che non diano questi licenza, se non le abbiano rivedute. Ma non prescrive, che quando una volta abbianle riconosciute Cattoliche, diano a tutti indifferentemente facoltà di averle, e di leggerle. Questo si opporrebbe alla Regola; ma non le due determinazioni, che sole fece il Concilio. Che garrisce egli dunque? Ma stringiamolo anche più. Vorrei sapere dal Sig. *Dupin*, quando, e dove la *Chiesa* abbia vietate le volgari traduzioni della Scrittura, se non quando i Papi *Pio IV. Sisto V.* e i seguenti pubblicarono, e confermarono la quarta regola dell' Indice. Se dunque la *Francia* ha riconosciuto, che la *Chiesa* avea proibite tali versioni, e ne l'ha lodata, ella ha accettata quella quarta regola, e non come un decreto o della Corte di *Roma*, o della Inquisizione, ma come una Regola della Chiesa. Vediamo dunque, se la *Francia* sia stata in questa persuasione, che ci fosse un divieto *della Chiesa* di leggere tali versioni. Il Cardinale di *Perrona* nella insigne sua *Replica al Re della gran Brettagna* dopo aver detto, che la Chiesa proibiva a' Fedeli la lettura delle versioni della Bibbia fatte dagli Eretici, soggiugne (1) delle ver-

(1) *Lib. VI. cap. 6.*

versioni de' Cattolici, che l'EGLISE *en permet la lecture, non universellement a tout le monde, mais particulierement a ceux, qui seront jugez dignes par les Pasteurs d'en avoir la permission*. Un altro gran Cardinale di *Francia* ne dirà qualche cosa anche più particolare. Egli è il Cardinale di *Richelieu* (1). Osserva egli, che *riguardo alla proibizione fatta* DALLA CHIESA *di leggere la Bibbia in lingua volgare, due cose sono da considerarsi, il fatto, e'l diritto, cioè a dire se* LA CHIESA *ha in effetto interdetta la lettura della Bibbia in lingua volgare, e se* ELLA *ha potuto, e dovuto fare una tale proibizione*. Quindi al primo articolo risponde di sì; passa poi al secondo, e con alcune acconce similitudini dimostra, che LA CHIESA ha potuto, e dovuto fare queste interdizioni. Ma che direbbe il Sig. *Dupin*, se gli mostrassimo, che la Chiesa di *Francia* ha creduto, che la quarta Regola fosse Regola del sacro Concilio di *Trento*? Ma egli è facile. Scrivendo l'Assemblea del Clero di *Francia* a Papa *Alessandro VII.* a' 7. di Gennajo del 1661. per indurlo a proibire, come fece, il Messale tradotto in *Franzese* dal Sig. *Voisin*, tra l'altre cose gli diceva: „ Inducti autem fuimus, Beatissime Pater, „ hoc est, universus iste Patrum & Comitiorum generalium cœtus, mul- „ tis, iisque gravissimis rationibus, quæ Beatitudinem tuam rerum om- „ nium encyclopædia, & cognitione pollentem non latent: ac potissi- „ mum quod præter antiquitatis reverentiam, postulet ipsa Christiano- „ rum rituum, ac mysteriorum dignitas, atque majestas, ut ea vulgo, „ & quibusvis obviis non exponantur, ne ipsa sua frequentia, & assi- „ duitate vilescant, sintque eo magis mira, & veneranda, quo rariora: „ Neve apicum, Syllabarum, aut verborum immutatio, quæ ex sin- „ gulorum idiomatum dialecto & proprietate eruitur, scandalum aliquod „ vel offendiculum in rebus fidei, ac doctrinæ ponat, fiatque hinc, quod „ est in libris Regum, *ut unaquæque gens atque Provincia fabricata sit sibi* „ *Deum suum*, dum peculiarem religionem a proprio cerebro sibi fingit „ ex depravatis, aut male intellectis sacris codicibus, uti fecere olim „ *Valdenses*, alias *pauperes* de *Lugduno*, aliæque ejusmodi hominum fæ- „ ces, ac pestes, & patrum nostrorum memoria in *Septemtrionalibus* ma- „ xime plagis, atque in ipsa nostra *Gallia*, ubi orthodoxa fides ac Re- „ ligio, (proh! dolor!) plures in sectas misere scissa est, atque lace- „ rata, *Lutherus*, *Calvinus*, *Beza*, eorumque sequaces, qui virus suum „ ex adulterata præsertim Sacræ Scripturæ ac divinorum Officiorum in „ familiarem linguam versione per infimæ sortis homines, & imperitam „ plebem disseminarunt.... Enimvero, Beatissime Pater, verbo Dei „ scripto nihil melius, aut utilius; nihil alio sensu pejus, aut pericu- „ losius, quum sit optimi fucci corruptio pessima, & a *Vincentio Leri-* „ *nensi* adversus profanas hæresum novitates calamo pugnante, Scriptura „ divina *liber hæreticorum* dicatur: nec ullus umquam contra fidem error „ exortus est, qui non se aliquo sacrarum litterarum corrupto textu tan- „ quam clypeo objecto tutatus sit. Et ideo quemadmodum illius expla- „ na-

(1) *Lib. IV. Method. cap. 16.*

„ natio a sacro *Tridentino* Concilio mire commendatur Parochis, & ani„ marum Rectoribus, ut inter ipsa Missarum solemnia, aut divinorum „ celebrationem sacra eloquia singulis diebus vernacula lingua exponant, „ quum ipsa Missa magnam contineat populi fidelis eruditionem; ita & „ ipsius de verbo ad verbum redditio damnatur atque prohibetur; eo „ quod hæc plurium errorum caussa fuerit ac seminarium. „ Ha un bel dire il Sig. *Dupin*, che questo Messale non fu proibito *precisamente* per la traduzione della Scrittura. Questo è verissimo; ma dopo le parole, che abbiamo recate de' Vescovi dell'Assemblea, possiam noi dubitare, che questa traduzione ne fosse uno de' più gravi motivi? Di che altro argomento esser ne può l'opera, che lo stesso anno 1661. uscì in *Parigi* intitolata: *collectio quorumdam gravium authorum, qui ex professo, vel ex occasione* SACRÆ SCRIPTURÆ, *aut divinorum Officiorum in vulgarem linguam* TRANSLATIONEM *damnarunt, una cum decretis summi Pontificis, & Cleri* Gallicani, *ejusque epistolis*, Sorbonæ *censuris, ac supremi* Parisiensis *Senatus placitis, quæ jussu ac mandato ejusdem Cleri* Gallicani *edita fuit*. Se al Clero fosse doluta la *sola* traduzione degli uffizi divini, perchè avrebbe raccolti quegli Autori, che condannarono anche le versioni volgari della Scrittura, anzi queste principalmente? Ora torniamo al testo citato. Il *Dupin* spiega l'ultimo periodo delle versioni del Messale, e và chimerizzando per trovare, dove il Concilio abbia mai fatta la proibizione di tai traduzioni. Ma egli s'inganna. Chiunque intende il latino, e non si lascia svolgere da pregiudizj, vede subito, che e l'*illius explanatio*, e l'*ipsius de verbo ad verbum redditio* dee riferirsi *alla parola scritta di Dio*, e che l'Assemblea ha voluto dirci, che il Concilio di *Trento* siccome ha raccomandata la spiegazione non del Messale, ma del Vangelo, e della divina parola *inter ipsa Missarum solemnia*, così ha proibiti i volgarizzamenti di questa stessa divina parola. Ma dove gli ha interdetti? La spiegazione si sà dove il Concilio la raccomandasse, cioè nelle sessioni XXII. cap. 2. e 3. e XXIV. cap. 7. Ma se non diciamo, che l'Assemblea tenne per Regola del Concilio di *Trento* la quarta, non troveremo mai nel Concilio il luogo, ove proibisse le volgari traduzioni della divina parola. Non si dubiti dunque, che la quarta Regola non sia stata e pubblicata, e ricevuta in *Francia*. Ma ora in quel Regno si è introdotto il costume di lasciare al comun de' Fedeli la libertà di leggere in volgare tutta la Scrittura. Questo prova, che la Regola non si osserva più; non prova, che non sia stata osservata. Ma è da considerare innoltre la ragione di questo cambiamento in *Francia*. Egli non è stato almen generale, se non dopo l'anno 1685. quando *Luigi XIV.* rivocò l'Editto di *Nantes*. „ I *Calvinisti*, dice il Cardinal di *Bissy* nel „ *Trattato dommatico* (1), essendo allora rientrati nel sen della Chiesa, „ i Vescovi per una condiscendenza piena di saviezza non giudicarono „ opportuno d'interdir loro la lezione della Sacra Scrittura, alla quale „ sin dall'infanzia erano avvezzi. Si contentarono di tor loro di mano „ le

(1) *Tom. II. pag. 483.*

,, le lor traduzioni infedeli, e d'ispirar loro la docilità, che aver dovеano per la Chiesa. Somministrarono loro in abbondanza de' Nuovi ,, Testamenti, e molti altri libri di pietà.... Ma quantunque questo ,, cambiamento sia stato fatto per giuste ragioni, e per una saggia economia, *soggiugne il Cardinale* (1), è una gran temerità di un particolare, (*qual'era il Sig. Dupin*) di levarsi contro la disciplina contraria, che è attualmente in uso in molte gran Chiese, e che lo è ,, stata lungo tempo nel Regno.,, (2)

3. Che non si è in alcun paese data licenza in iscritto per leggere le Bibbie volgari, contro a ciò, che prescrive la Regola quarta

VIII. Ma il *Dupin* vuol dirci le altre sue ragioni. Egli dunque col solito suo tuono magistrale ci assicura, che le Regole dell' Indice non hanno mai avuta esecuzione non solo in *Francia*, ma ne tampoco negli altri Regni Cattolici. Perocchè riguardo a' libri di Polemica de' Cattolici se n'è sempre lasciata libera dappertutto la lettura; e rispetto alla Scrittura, benchè la proibizion sia generale, non si è mai creduto, che ci volesse licenza per leggere alcune parti del nuovo Testamento, come le Pistole, e i Vangeli, la Passion del Signore &c. Innoltre a questa regola si è derogato per quella parte, ch'ella domanda per leggere le Bibbie volgari facoltà *in iscritto*; *il che non è mai stato in uso in alcun paese* di chiedersi, e darsi *in iscritto* la licenza di leggersi la Bibbia volgare. Io posso assicurare il Sig. *Dupin* di avere veduta una Bibbia *Italiana*, la quale per quanto mi vien detto ora è passata nella libreria dell' Amplissimo Sig. Cardinale *Zelada* splendido raccoglitore di tutte le più insigni rarità letterarie; e appiè del frontispizio di essa vi è scritta di pugno del Santo Cardinale *Alessandrino*, che poi divenuto Pontefice si chiamò *Pio* V. la facoltà, che ad un tale, di cui non mi ricordo il nome, si dava di leggerla. Ma queste son cose di *Roma*, che tuttavia bastano a smentire quel franco detto universale: *il che non è mai stato in uso* IN ALCUN PAESE. Or bene. Vediamo se se ne trovino esempj in altri paesi. Io trovo un editto *pro* Leodiensi *Episcopatu* stampato nel MDCXIX., e in questo vi leggo ciò che segue: ,, ,, Quum tumultuosis, ac miseris temporibus a piis, ac eruditis viris compertum sit, varias opiniones erroneas inrepsisse, eo quod sacra Biblia ,, vulgari lingua versa adeo facile domi suæ in officinis, ac hospitiis habeant; Nos huic malo occurrere volentes omnibus, & singulis diœcesis *Leodiensis* Curatis, ac Pastoribus mandamus, ac præcipimus, ut ,, prima post harum receptionem Dominica subditis suis publicent, nulli ,, imposterum tali Biblia in lingua vulgari legere licere, aut domi retinere, nisi obtenta IN SCRIPTIS a Vicario nostro Generali, aut ejus deputatis licentia; & siquis talia Biblia habeat, eorumque legendorum licentiam, illa nihilominus infra octiduum Pastoribus suis examinanda deferant, nullam alias peccatorum suorum veniam percepturi.,, Che dice ora il Sig. *Dupin*? Ma e se ancor nella *Francia* ci fosse stato l'uso, ch'e-

(1) *Ivi pag* 485.

(2 Quanto abbiamo fin qui detto dell' accettazione della Regola IV. dell' Indice ne' *Paesi Bassi*, e nella *Francia*, si confronti con ciò, che ne dice il *P. Cherubino* da *S. Giuseppe Carmelitano Scalzo* nella sua Biblioteca Critica Sacra nel 1706. stampata a Brusselles *T*. IV. *p*. IV. *artic*. 4. *p*. 523. 538.

ch' egli afferma non essere stato *in alcun paese*? Egli pur cita nella colonna seguente il Concilio di *Narbona* del MDCIX. Ma come non ci ha egli lette queste parole? *Biblia vero sacra idiomate* Gallico *conscripta, legere aut domi retinere nemini liceat, nisi ab Episcopo, aut ejus Vicario Generali* EXPRESSA IN SCRIPTIS OBTENTA LICENTIA? Quante cose convien sapere, e aver presenti prima di avventurare, che tale, o tal altra cosa NON E' MAI STATA IN USO IN ALCUN PAESE! L' Epistole, i Vangeli, e tali altre parti della Bibbia passano più per parti del Messale, e dell' Ufizio, che della Scrittura; e d' ordinario le lor traduzioni o non son letterali, ma piuttosto parafrasi, o vanno accompagnate da annotazioni, che tolgono agl' ignoranti il pericolo d' inciampo. Perciò la Chiesa non è sì difficile a permetterle senza che alla quarta Regola generale si deroghi. Per intender poi la prima parte dell' obbiezione è da sapere, che nell' Indice abbiamo quella Regola sesta. *Libri vulgari idiomate de controversiis inter Catholicos, & haereticos nostri temporis differentes, non passim permittantur, sed idem de iis servetur, quod de Bibliis vulgari lingua scriptis statutum est*. Ora è indubitato, che in tutti i luoghi, ove l' Indice è stato ricevuto colle sue Regole, è stata accettata anche questa Regola; e così dee dirsi rispetto ad *Aix*, *Malines*, e *Tolosa*, i Concilj delle quali Città hanno inculcata l' esecuzione dell' Indice *Romano*. Ma in particolare la Regola sesta, che il *Dupin* vorrebbe tolta di mezzo, è stata rinnovata non solo nel Concilio di *Milano* del 1573. ma anche in quello di *Bruges* del 1584., dove si legge: *omnia Biblia sacra, &* QUIVIS ALII LIBRI *de Fide, & Religione vernacula lingua scripti respuantur &c.* Veggasi dunque, con qual verità abbia il *Dupin* avanzato, che la lettura de' libri Polemici volgari *è stata sempre dappertutto lasciata libera*. Ma pure abbiamo tanti di siffatti libri in ogni lingua volgare. E' verissimo, e quanti ne han dati le sole Stampe d' *Italia*, e di *Roma* stessa. A cui non son noti (per tacere di tant' altri) i varj libri prodotti tra noi in Italiano contro del *Picenino*, e spezialmente l' insigne opera del Cardinal *Gotti*? Entriamo nello spirito della Regola, e vedremo, ch' ella sussiste con tutte le Stampe, che abbiamo di libri Polemici volgari. Quando furono fatte le Regole dell' Indice, da una banda i Protestanti medesimi scriveano in grandissima parte i loro libri contro la Chiesa in latino; e dall' altra confutandosi costoro nelle lingue volgari correasi rischio, che 'l popolo leggendo i nostri stessi Controversisti entrasse in mille dubbj, che si sentisse voglia di disputare ancor esso cogli Eretici, e sopra tutto che non rimanesse appagato delle risposte. Non tutti i Controversisti eran *Perroni*, che si potesse permettere francamente la loro lettura. Ma dacchè i Protestanti, e molto più i moderni Filosofi han cominciato a divolgare i loro libri nelle lingue materne, era necessario, che ancora gl' ignoranti avessero l' antidoto contro sì possente veleno: perciò si è dappertutto allargata la mano in opere volgari di questa natura. Nondimeno debb' esser particolar cura de' Vescovi, e degl' Inquisitori 1. che non escano in questo genere libri deboli, i quali anzi che giovare, nuocono alla nostra causa. 2. che an-

nè alcuno si è mal fatto scrupolo di tenere senza facoltà o l' Epistole, e i Vangeli volgari

e i libri di Polemica in volgare ad onta della Regola sesta.

ancora i libri buoni in queste materie non *passim permittantur* a tutti, potendo i rozzi, e semplici uomini del volgo da quelli medesimi libri trar danno. Però siffatti libri, generalmente parlando sono oggimai necessarj, e perciò è da desiderarsi, che valenti Teologi si applichino a moltiplicarli, perchè si ribattano gli avversarj della Cristiana, e della Cattolica Religione nelle stesse lingue, nelle quali eglino l' impugnano, onde ancora un ignorante di latino esser possa facilmente raffermato nella vera credenza: ma tuttavolta intorno il leggerli la Regola ha tutto il suo vigore; senza di che non sarebbe bastevolmente provveduto al ben de' Fedeli, se libera a tutti si lasciasse una lettura per se medesima lodevole, pia, e per taluni ancor necessaria, ma per la qualità dell' argomento pericolosa al comun degl' Idioti, pe' quali è molte fiate spediente, che neppur sappiano le controversie, che muovonsi intorno la Religione. Che se v' è contrario costume, è questo un disordine, che va tolto, non una consuetudine, che abbia forza contro la legge, massimamente che i Papi col ripeterla ne' nuovi lor Indici assai fan chiaro di non dare per alcun modo assentimento ad opposte usanze, le quali perciò solo già aver debbonsi per illegittime.

4. Che la nota posta da Clemente VIII. alla Regola quarta è cōtro i diritti de' Vescovi.

IX. Rimane un obbiezione del *Dupin*, ma questa ferisce un osservazione, che sopra la Regola quarta fece *Sisto* V. e pubblicò confermandola *Clemente VIII.*, ed è la seguente: *Animadvertendum esse circa subscriptam quartam regulam Indicis fel. rec. Pii Papæ IV. nullam per hanc impressionem, & editionem de novo tribui facultatem Episcopis, vel Inquisitoribus, aut Regularium Superioribus, concedendi licentiam emendi, legendi, aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cum hactenus mandato, & usu Sanctæ Romanæ, & universalis Inquisitionis sublata eis fuerit facultas concedendi hujusmodi licentias legendi, vel retinendi Biblia vulgaria, aut alias Sacræ Scripturæ, tam novi, quam veteris Testamenti partes, quavis vulgari lingua editas.* Esclama quì il Sig. *Dupin*, che questa osservazione è *ingiuriosa ai Vescovi*, *e un invasione del Tribunale dell' Inquisizione su' loro diritti*. Ma come entra quì il *Tribunale dell' Inquisizione*? Se il *Dupin* medesimo confessa, che l' osservazione è di *Sisto V. confermata* da *Clemente VIII.*? Dunque se questa osservazione ferisce i diritti de' Vescovi, la ferita sarà data loro non dal *Tribunale dell' Inquisizione*, ma da due Papi, uno che dal Tribunale del Sant' Ufizio la fece fare, l' altro che la raffermò. La conseguenza è manifesta. Ma il *Dupin* vedea, che se si attribuiva l' osservazione al solo *Tribunale dell' Inquisizione*, era più facile, che i Vescovi stranieri si risentissero; non così sarebbe accaduto, se il colpo si riconoscea dal Papa. A tutte le riserve Papali ha d' ordinario data occasione la negligenza de' Vescovi nell' esercitare i loro diritti. Così a cagion d' esempio *Alessandro III.* riservò alla Sede *Romana* le canonizzazioni de' Santi, perchè conobbe i disordini, che commettevansi da' Vescovi, quando elleno stavano nelle lor mani. E chi perciò potrebbe accusare *Alessandro* di avere invasi i diritti de' Vescovi? Il Primato, che ha il *Romano* Pontefice, gli da quest' autorità di ristrignere l'au-

l'autorità de' Vescovi, quando eglino o se ne abusano, o son trascurati nell' esercitarla. Perocchè i Vescovi non sono da Cristo stati costituiti nella Chiesa per lor medesimi, ma per lo ben de' fedeli. *Illud quod Christiani sumus*, dicea *S. Agostino* al suo popolo (1), *propter nos est: quod autem Præpositi sumus, propter vos est*. Quando però per disattenzione de' Vescovi è in pericolo la salute de' Fedeli, tocca al Primate universale, a cui appartiene la sollecitudine, e la cura di tutte le Chiese, il porci riparo, e quando dubita, che lasciando più oltre un incombenza a' Vescovi, non mai bastevolmente sarà rimediato al mal comune, può egli, e dee per la sua Suprema podestà privarneli, e caricarsene egli medesimo. Lo stesso è accaduto riguardo alle concessioni di leggere le Bibbie volgari. Il fine di esse era il pericolo, che i popoli per la poca loro capacità, e per la mancanza degli ajuti necessarj alla intelligenza de' libri divini in vece di ritrarne spirituale profitto ci trovassero occasion di rovina. Fu dunque rimessa al giudizio de' Vescovi la qualità delle persone, a cui questa lezione si potesse senza pericolo accordare. Ma a poco a poco si slargò troppo la mano in tali facoltà contro il fine della salutifera proibizione, ne i Vescovi, e gl' Inquisitori usarono più le necessarie cautele nel concederle. Veggendo dunque *Sisto V.* che ciò tornava in pregiudizio dell' anime, ordinò al Sant' Ufizio di riserbare a se queste licenze, e *Clemente VIII.*, perchè ristampandosi la regola quarta non credessero i Vescovi, e gl' Inquisitori di esser rimessi nell' antico diritto di concederle, gli avvertì, che rimaneva nel suo vigore la riserva a *Roma* di tai facoltà. Ecco dunque due Papi, che per ufizio del loro Primato si son riservati, come tant' altre cose, anche queste licenze; ne i Vescovi se ne possono credere aggravati più che potessero i Vescovi a tempo di *Alessandro III.* dolersi, perchè il Papa avesse a se solo riservato il diritto, che anche a loro appartenuto era per varj secoli delle Canonizzazioni. Forse crederà il *Dupin*, che l' ingiuria al grado Vescovile stia nell' aver il Papa fatto quest' ordine per mezzo del Sant' Ufizio. Ma s' inganna. Il Sant' Ufizio è il tribunale più rispettabile del Papa; onde in fine si dee venire al Papa come ad Autor primo di tale riserva, e tanto più che *Clemente VIII.* egli stesso l' ha confermata. Non può dunque la detta riserva chiamarsi un usurpazione de' diritti Vescovili, se non da chi non riconosca nel Papa un Primato di giurisdizione sopra tutti i Vescovi. E qui lasciamo il *Dupin*.

Regola IV. giustificata nel 1667 da altri Vescovi di Francia.

X. Alcune cose, che la Chiesa dopo i tempi di *Clemente VIII.* determinò, giustificheranno anche più la Regola quarta dell' Indice, che abbiamo qui preso a difendere dall'indebita taccia di abuso. Nel MDCLXVIII. a' 20. di Aprile *Clemente IX.* condannò la nota versione del Nuovo Testamento di *Mons* impressa senza nome di Autore. Ma prima alcuni Vescovi della *Francia* aveano censurata quella versione. Meritano di esser qui riportati alcuni passi de' loro Editti. L'Arcivescovo di *Parigi* Monsi. *Arduino* di *Perefixe* nel suo Editto de' 28. Novembre 1667. così parla.

„ Non

(1) *Serm.46. de Pastorib. cap.2. n.2.*

„ Non v'ha eresia, che non sia debitrice della sua origine, e de' suoi „ progressi al cattivo uso della Scrittura male spiegata, e male intesa. „ La sperienza funesta de' tempi passati ha fatto vedere, che a pervertirne l'intelligenza non v'ha artifizio simile a quello delle versioni, „ e delle traduzioni in lingua volgare, o sia perchè con questo mezzo „ la menzogna in impercettibil maniera si confonde colla verità, o sia perchè la Scrittura passando per questa via indifferentemente tra le mani „ d'ogni sorta di persone cagiona delle strane impressioni nell'anime deboli, o mal disposte, e fa sovente colla lettera, che uccide, morir „ quelli, a'quali darebbe la vita collo spirito del vero suo senso.... „ Perciò la Santa Chiesa, che veglia incessantemente alla salute delle „ anime.... ha sempre tenute cosiffatte versioni per sospette, e pericolose. „ Parlano negli stessi sensi il Vescovo di *Amiens* nel suo Editto de' 20. di Ottobre 1673., e 'l Vicario Generale dell'Arcivescovo di *Ambrun* nel suo più antico del Dicembre 1667. Ma udiamo particolarmente Monf. d'*Eureux* nell'editto de' 27. di Novembre di detto anno 1667. Egli desidera, che gli Autori di questa traduzione avessero imitato *S. Girolamo*, il quale intraprese la versione della Scrittura per ordine espresso di Papa *Damaso*. „ Un Papa, seguita il Prelato, comanda; „ *S. Girolamo* ubbidisce; un altro Papa proibisce, e non è ubbidito. „ Intendo di *Pio IV.* il quale inerendo alla proibizione del Sacro Concilio di *Trento* interdisse la lettura della Bibbia in volgare, la quale „ non si permette, se non a quelli, che ne hanno la licenza da' lor „ Prelati, quando giudicano, che la lettura potrà loro essere di profitto. „ Sono osservabili queste parole, le quali ci presentano la regola quarta come opera non di particolari, ma di *Pio IV.* e di *Pio IV.*, che avea diritto di esser in quella tanto ubbidito in *Francia*, quanto lo avesse *Damaso* di esserlo da *S. Girolamo*. Con tutte queste proibizioni fu la traduzione detta di *Mons*, benchè stampata in *Ollanda*, riprodotta nel 1675. a *Brusselles*. Però sotto *Innocenzo XI.* fu di nuovo proibita a *Roma* con decreto de' 19. di Settembre 1679. colla giunta a questo libro *vel ubique locorum & quocumque idiomate impressus, & imprimendus*. A questa versione seguì quella di *Quesnello* con *Riflessioni morali* condannata da *Clemente XI.* dapprima l'anno 1708. a' 13. di Luglio con un Breve dipoi colla celebre Costituzione *Unigenitus*. Tra le 101. proposizioni tratte da quell'opera ce n'ha parecchie, che risguardano le presente materia. Son queste

LXXIX. „ Utile, & necessarium est omni tempore, omni loco, & omni „ personarum generi studere, & cognoscere spiritum, mysteria, & „ pietatem Sacræ Scripturæ.

LXXX. „ Lectio Sacræ Scripturæ est pro omnibus. „

LXXXI. „ Obscuritas Sancti Verbi Dei non est laicis ratio dispensandi „ se ipsos ab ejus lectione. „

LXXXII. „ Dies Dominicus debet sanctificari a Christianis lectionibus „ pietatis, & super omnia Sanctarum Scripturarum. Damnosum est, „ velle Christianum ab hac lectione retrahere. „ „ Est

LXXXIII. „ Est illusio sibi persuadere, quod notitia mysteriotum Re-
„ ligionis non debeat communicari feminis lectione Sacrorum Librorum.
„ Non ex feminarum simplicitate, sed ex superba virorum scientia or-
„ tus est Scripturarum abusus, & natæ sunt hæreses. „

LXXXIV. „ Abripere e Christianorum manibus Novum Testamentum,
„ seu eis illud clausum tenere, auferendo eis modum illud intelligen-
„ di, est illis Christi os obturare. „

LXXXV. „ Interdicere Christianis lectionem sacræ Scripturæ, præser-
„ tim Evangelii, est interdicere usum luminis Filiis lucis, & facere, ut
„ patiantur speciem quamdam excommunicationis. „

Gli errori contenuti in queste proposizioni possono vederfi confutati nell' Istruzione di cento Vescovi di *Francia* intitolata: *Explications sur la Bulle* UNIGENITUS, dal P. la *Fontaine* nel Tomo III. della sua *Costituzione* Unigenitus *Theologice propugnata* e nel Tomo secondo degli *Anti-Esapli* del P. *Paolo* da *Lione Capuccino*. Noi dopo aver raccomandato a' Fedeli, che quando sieno capaci, si applichino allo studio delle Sante Scritture con uno spirito umile, e docile alle interpretazioni della Chiesa, e con dipendenza da' Pastori legittimi, ci contenteremo di dire con Monsignor di *Languet* Vescovo allora di *Soissons* nella sua *prima Istruzion Pastorale* del 1718. (1), che conviene tuttavia fissare tre incontrastabili verità.
„ La prima è, che nella Scrittura ci son certi libri, e certi luoghi oscu-
„ ri, la lettura de' quali non debb' essere a tutti ugualmente racco-
„ mandata: che ci sono certuni, a' quali la lettura de' libri Santi sareb-
„ be nocevole a cagione delle ree disposizioni del loro spirito, e del
„ loro cuore: che infine niuno dovrebbe vacare a questa lettura, se
„ non se con sentimenti di pietà, di docilità, e di rispetto, che li met-
„ tessero in istato di trarne frutto. La seconda, che la lettura della sa-
„ cra Scrittura, principalmente per quelli, che non sono capaci di pro-
„ fittarne, può esser supplita colla lezione de' libri di pietà approvati
„ nella Chiesa, poichè questi libri non contengono che le verità, le
„ massime, e i misterj delle Sacre Scritture, e per conseguente che non
„ dee farsi a ciascun fedele una stretta obbligazione sotto pena di pecca-
„ to, di leggere il testo medesimo della S. Scrittura. La terza, che v'ha de'
„ tempi, ne' quali la Chiesa può saggiamente interdire in tutto, o in parte
„ al comun de' Fedeli la lezione del sacro testo, non altramente che vi sono
„ de' tempi di malattia, ne' quali si può vietar l'uso delle carni più sane: che
„ questa disciplina può variare secondo i luoghi, o i tempi; il che a' pri-
„ mi Pastori tocca a decidere: ch' ella è stata stabilita in *Francia* gia son
„ molti secoli, come si vede nell' antico Concilio di *Tolosa* tenuto a' tem-
„ pi degli *Albigesi*; ch' ella vi è stata rinnovata in occasion degli errori
„ de' *Calvinisti*, e ciò in più Concilj; che se questa disciplina (per la ra-
„ gione tocca dissopra) non è in oggi tra' *Franzesi* in vigore, ella si
„ osserva ancora in *Italia*, e in altri Paesi Cattolici, e che la disposizion
„ del Fedele esser dee sempre di astenersi da questa lettura, se loro
„ ven-

(1) *Pag.* 13.

„ venga proibita, di ufarne con Religione, ove fia loro permeffa, e
„ fopra tutto di non biafimare gli altri tempi, e le altre Chiefe, ove
„ fi offerva una difciplina diverfa da quella, che offerva la Chiefa,
„ in cui egli vive.„

X. Su quefte certiffime verità è appoggiato il decreto, che nel primo libro vedemmo dalla Sacra Congregazione dell' Indice efferfi fatto nel 1757.: *quod fi hujufmodi Bibliorum verfiones vulgari lingua fuerint ab Apoftolica Sede adprobatæ, aut editæ cum adnotationibus defumptis ex Sanctis Ecclefiæ Patribus, vel ex doctis, Catholicifque viris, conceduntur*. Due cofe principalmente fon quelle, che hanno determinata la Chiefa a non permettere con tanta facilità al comun de' fedeli la lezione de' Santi libri: l' infedeltà delle verfioni, e l' ofcurità di molti paffi, dalla quale correafi rifchio, che grandiffima parte delle perfone o deboli, o idiote, o per altro capo mal difpofte nell' animo anzi che giovamento ne ritraeffero danno. Quì fi fuppon la verfion fedele, e colle note, che fi domandano, fi va incontro al pericolo. Se nondimeno mi è permeffo di efporre colla dovuta fommiffione alla Sede Apoftolica il mio fentimento, defidererei fempre, che quefte verfioni, e le note ancora foffero dalla medefima Apoftolica Sede approvate, come lo fu da *Clemente VIII.* la traduzion Pollacca, che per ordine di *Gregorio XIII.* intraprefe il P. *Jacopo Vicki*. Il fare una traduzion fedele della Scrittura non è la più facil cofa del mondo. Ne fieno teftimonj i *Franzefi*. La *Sorbona* nel 1560. rigettò la verfione di *Matteo* della *Roche*; nel 1567. cenfurò quella di *Renato Benoift* della quale fua cenfura ottenne a' 3. di Ottobre 1575. da *Gregorio XIII.* un Breve di approvazione, e di conferma (1); nel 1640. fupplicò il Cardinale di *Richelieu*, che non permetteffe nel Regno la vendita di quella, che avea fatto *Jacopo Corbin*. Ma ciò, che è più rimarchevole, le tre verfioni più celebri del nuovo Teftamento, che ci ha date la *Francia*, quella di *Mons*, quella di *Trevoux*, e quella di *Chalons*, tutte e trè fono ftate da *Roma* profcritte. Anche noi *Italiani* fiamo ftati poco felici in fomiglianti verfioni: oltre qualche più antica, che è fol manofcritta in alcune particolari librerie, ed una d' incerto autore ftampata nel 1471. che è rariffima; ne abbiamo (lafcio due eretiche, quella del *Brucioli*, e l' altra del *Diodati*) una di *Santi Marmochini*, ma fatta non fulla volgata, ma ful tefto *Ebreo*, e *Greco*, feppure non è, come è paruto al le *Long* quella del *Brucioli* riformata, corretta in più luoghi nell' ordine de' libri, e de' capi, e accomodata alla noftra Volgata, è però molto mancante sì per la non molta notizia delle due lingue originali, che ebbero e 'l *Brucioli*, e 'l *Marmochini*, sì per la non totale conformità al tefto della Volgata. La più comune, e moltiffime volte riftampata, e tra l' altre in *Venezia* per *Girolamo Scoto* nel MDLXVI. con licenza della Santa Inquifizione, è quella di *Niccolò Malherbi*, o come altri il chiamano, *Malermi*; ma per nulla dire dello ftile gretto, e troppo

(1) Veggafi la Storia di quefta cenfura nell' *Argentre T. II. P. I. p. 392. feq.* 442. e 534. e nella *Biblioteca Curjofa di David Clement. T. IV. p. 10. feg.*

po letterale sì, che ritiene tutte le oscurità del testo latino, e talora le aggrava, quel pio Abate *Camaldolese* non potè farla, se non sopra la Volgata, che con parecchi errori correva a suoi tempi, cioè nel secolo xv., nel quale anche la stampò la prima volta in *Venezia* nel MCCCCLXXI. onde per questo sol capo dopo le correzioni di *Sisto V.* e di *Clemente VIII.* non se ne potrebbe far uso. Da tutto ciò io raccolgo, che senza l'approvazione della Sede Apostolica non avremo mai una Bibbia volgare di sicura fedeltà. Le note stesse, che si ricercano nel decreto, mi confermano nel mio pensiero. Si esigon note o prese da' Padri, o da' Dottori Cattolici. Ma oggi giorno nella strana rivoluzione, che vediam di pensare, chi sà quali Interpetri si facessero da un Volgarizzatore passare per Cattolici, e quanto a' Padri i soli *Esapli* di *Fouilloux* condannati nel 1715. dall'Assemblea del Clero di *Francia*, e poi da moltissimi Vescovi particolari di quella Chiesa, bastano a dimostrarci, che tutti gli errori si possono confermare con testi di Santi Padri mal citati, e peggio intesi. Però anche per questo capo è desiderabile, che la Sede Apostolica autorizzi ella stessa una versione con tali note, acciocchè sotto il pretesto di darcisi note prese da' Padri, e da' Cattolici spositori non ci si presentassero errori in vece di sana dottrina.

CAPO II.

Altro preteso errore torre a' Fedeli i Messali, Ufizi, Rituali, ed altri tai libri volgari.

Querele contro di Roma contro le proibizioni di questi libri

I. IL libro, di cui più amplamente diremo nell'appendice di questa dissertazione ci obbliga a dir due parole sopra un altro abuso, che si rimprovera alle proibizioni di *Roma*, cioè che in queste si avvolgano i Messali, gli Uffizi, i Rituali, e somiglianti libri tradotti in volgare. Dunque l'Autore delle *difficoltà proposte* al Sig. *Steyaert* (1) si querela di *Roma*, che *la prevenzione, che si ha in quel paese contro le ore all'uso de' Cattolici tradotte in lingua volgare, basta per farle proibire, allorche qualcheduno ne domandi la censura*. Altrove poi (2) così si riscalda contro i Censori *Romani*: *A chi persuaderanno per esempio, che non essendovi veleno nell' officio della B. Vergine, quand'è in latino, ve ne sia ma di occulto, ma di nascosto nel tradotto in lingua volgare? Che la Messa pure sia senza veleno quand'è in latino, e che tradotta in Francese, o in Tedesco ne abbia del pestifero?* Ma egli non ha probabilmente badato, che queste sue doglianze ricadevano sulla famosa *Sorbona*. Tra varie proposizioni, che quella illustre Accademia censurò in *Erasmo* a' 16. di Decembre del 1527.

condannate già dalla Sorbona e in Erasmo

la quinta di quelle, che risguardavano le traduzioni volgari delle Sante Scritture, era questa: *indecorum, vel potius ridiculum videtur, quod idiotæ & mulierculæ psittaci exemplo Psalmos suos, & precationem Dominicam immurmurent, quum ipsi, quod sonant, non intelligunt*. Sentasi ora la censura della *Sorbona*. „ Hæc propositio simplices, idiotas & mu-„ lier-

(1) *Diff.* XCIII. (2) *Diff.* XCIX. *Osserv.* 7.

,, lierculas ab oratione vocali juxta ritum, & consuetudinem Ecclesiæ
,, perperam retrahens, ac si inutilis sit, nisi ab eis intelligatur, impia
,, est, & erronea, viam præbens errori *Bohemorum*, qui officium Ec-
,, clesiasticum idiomate vulgari celebrare conati sunt. Alioqui in lege ve-
,, teri indecorum fuisset, & ridiculum, simplicem populum ex Dei insti-
,, tuto cæremonias legis observare, quas non intelligebat; quod adse-
,, rere est in legem, & ejus latorem Deum, blasphemum & hæreticum.
,, Neque enim per verba orationis solum prætendit Ecclesia, ut serie
,, verborum illorum erudiamur; sed ut ejus fini nos conformando, ve-
,, luti ipsius membra divinas laudes pronunciemus; debitas gratiarum
,, actiones persolvamus, & nobis necessaria imploremus; unde propter
,, talem orantium intentionem, Dei munere adfectus inflammetur, in-
,, tellectus illuminetur, humana inopia sublevetur, atque gratiæ & glo-
,, riæ fructus comparetur. Quæ certum est, orantes per tales oratio-
,, nes vocales, quamvis verba non intelligant, prætendere, quemad-
,, modum legatus, & si verba Domini sui non capit, illa tamen juxta
,, mandatum Domini sui referens, gratum impendit obsequium & Do-
,, mino, & ei, cui destinatur. Multæ similiter Prophetiæ in Ecclesia
,, cantantur, quæ quamvis a multis cantantibus non intelligantur, plu-
,, rimum tamen utilis est & meritoria earum pronunciatio, & cantus.
,, Divinæ siquidem Veritati, quæ illas docuit, ac revelavit, eas can-
,, tando gratum obsequium exhibetur. Per quæ sane constat, non in
,, sola verborum intelligentia fructum orationis consistere: Perniciosum
,, quoque esse errorem existimantium solum ad erudiendum intelle-
,, ctum fieri orationem vocalem, quum præcipue fiat talis oratio ad in-
,, flammandum adfectum, ut pio ac devoto animo in Deum modis præ-
,, dictis se erigendo, mens reficiatur, & obtinendo, quæ petit, sua in-
,, tentione non frustretur: mereatur itidem intellectus illuminationem,
,, quemadmodum & cetera alia utilia aut necessaria: qui nimirum fru-
,, ctus longe uberiores sunt, quam sola verborum intelligentia, quæ
,, absque excitatione adfectus in Deum, parum adfert utilitatis. Quod
,, si contingeret Psalmos in linguam vulgarem traduci, non propterea
,, eorum sensum simplices & idiotæ plene perciperent.,,

II. Già da questo solo si può intendere, quanto aliena fosse la *Sorbona* *e in altri* dall'approvare i libri, che quest'Autore si duole per vederli vietati da *Roma*. Ma anche più ristretta al caso di lui, e più forte è quell'altra censura, che quell'Accademia pubblicò a'4. di Gennajo del 1660.

,, Sacra Theologiæ Facultas quarta Novembris proxime præteriti,
,, adcepta gravi querimonia, sententiamque rogata de quodam precum
,, Gallico idiomate scriptarum libro, sine ullius auctoritate Episcopi,
,, magna cum populi dissensione & scandalo in aliquibus *Galliæ* locis
,, sparso in vulgus, cui titulus est: *Prieres pour faire en commun le*
,, *matin & le soir dans une famille Chrétienne, tirées des prieres de*
,, *l'Eglise: avec un abregè de la vie Chrètienne, & quelque Traitè de*
,, *devotion & de Penitence, composèes par Monsieur de Laval, cinquie-*

 ,, *me*

„ *me edition a Paris chez Jean le Mire*, *rue* S. Jacques *audessus de*
„ S. Benoist, *au chef* S. Jean. 1659. *avec privilege*, *& approbation*. „
„ Continet preces diversas, & alias etiam institutiones pro editionum va-
„ rietate sæpius auctas, atque non verbis solum, sed & sensu sive ad-
„ ditione, sive detractione mutatas. Post diligentem illius lectionem,
„ & toto mense accuratum examen, censuit in ejusmodi libro *multa*
„ *esse inepte & mala fide traducta*, *falsa*, *ambigua*, *quæ sapiunt hæ-*
„ *resim*, *& in eam inducunt*, *quantum ad doctrinam Sacramentorum ad-*
„ *tinet*, *præsertim Confirmationis*, *& Eucharistiæ*, *renovantque opiniones*
„ *recens damnatas de gratia*, *libero arbitrio*, *& actionibus humanis*. „

„ Quoniam vero eadem Facultas occasione precum hujus libri in lin-
„ guam vulgarem traductarum, rescivit multas alias hujuscemodi versio-
„ nes editas fuisse cum approbatione quorumdam ejusdem Facultatis Ma-
„ gistrorum, censuit etiam omnibus declarandum, declaratque, se num-
„ quam intendisse cuiquam suorum dare licentiam adprobandi ullam versio-
„ nem Sacrorum Bibliorum, Breviariorum, Ritualium, Missalium, sive
„ librorum quorumcumque de officio Ecclesiastico, aut precibus arbitrariis
„ sine Episcopi auctoritate in lucem emissis, quorum omnium adproba-
„ tionem annis potissimum 1548. 1567. 1607. 1620. 1641. aliisque re-
„ spective prohibuit.

„ Quod autem spectat ad Missale Gallice nuper typis excussum, præ-
„ seferens ejus adprobandi licentiam a Facultate, tantum abest, ut eam
„ umquam alicui concesserit, quum petita tantum fuerit licentia adpro-
„ bandi: *Explicationem Missarum totius anni*, non vero ullam Missalis
„ Gallicam versionem; quin potius eam petenti licentiam haud dubie de-
„ negasset, & datam a quocumque suorum traductionis illius adprobatio-
„ nem non potest non improbare, uti & præsenti declaratione improbat,
„ sicut a Magistris Breviarii Romani versionem adprobandi licentiam po-
„ stulantibus denegavit anno 1655. & datam ab aliis pro novi Testamenti
„ versione adprobationem improbavit anno 1649.

„ Ea de caussa quatuor e suis nominavit, qui Illustrissimos Ecclesiæ
„ *Gallicanæ* Episcopos *Parisiis* congregatos adirent, monerentque, quan-
„ tum ab ejusmodi versionibus Sacra Facultas abhorreat, quamque reli-
„ giose semper inhæserit vestigiis majorum, qui pullulantibus superiorum
„ sæculorum novitatibus obsistendo, pruriginem illam subinde renascen-
„ tem, & aliquorum animis nimium insitam Sacra Biblia, & officia Ec-
„ clesiastica in quamcumque linguam vertendi prædamnarunt, „ e quì si
soggiugne la recata censura di *Erasmo*.

e dal Clero Gallicano.

III. Il Messale quì mentovato è quel desso, per cui nel capo antecedente vedemmo essere l' Assemblea del Clero *Gallicano* ricorsa ad *Alessandro VII.* perchè coll' Apostolica autorità raffermasse il decreto da lei già fatto per condannarlo. Ma non dispiaccia, che quì riportiamo un pezzo della lettera circolare, che gli stessi Vescovi dell' Assemblea mandarono a tutti gli altri Vescovi del Regno il dì 6. Marzo del 1661. dopo aver ricevuto il Breve Pontificio, che confermava il loro decreto.

„ Noi

„ Noi avevamo luogo di credere, che il felice concerto delle autorità sovrane, spirituale, e temporale avrebbe per sempre sopite le funeste novità de' nostri giorni.... Ma nel punto, che abbiamo creduto di essere nella calma, e nella tranquillità, abbiamo con dolore veduto nascere altre novità.... Queste novità sono certe versioni del Messale *Romano* in lingua volgare contro la pratica della Chiesa, e la dottrina de' Concilj, e de' Padri, sotto pretesto dell' istruzione, e della consolazion de' fedeli.... Ma.... noi abbiam procurato d' impedire con una deliberazione unanime di tutte le Provincie, che questo veleno non si avanzasse più oltre, per tema, che le anime innocenti non fossero ingannate seguendo questi falsi pretesti d' istruzione, e queste ombre pericolose di pietà, e volendo penetrare colla lettura di questi Sacri libri ne' misterj, che non debbono esser trattati se non da' Sacerdoti, e da' Pastori della Chiesa, e non da' laici, e meno ancora dagl'ignoranti, e dalle donne. Per questo la Chiesa per celebrare degnamente il divin Sacrifizio ha per Apostolica Tradizione ricevuti gli ordini, e i formolarj delle consecrazioni, ch' ella fa nelle sue Messe, e liturgie; e questi libri Santi, che contengono i suoi ordini, e le sacre sue cirimonie, son sempre stati in possesso de' Sacerdoti. E' vero, che i Padri hanno in ogni tempo desiderato, e cercato con gran cura, che i fedeli fossero istruiti delle verità, e della maestà di questi divini misterj; che fosser presenti alla loro celebrazione, e come una porzion della Chiesa unissero i loro voti all' azione del Sacerdote, che n' è il solo, e vero Sacrificatore sotto l' autorità di Gesù Cristo; ma non ha mai presentati a' laici questi sacri formolarj per servire in assistendovi di libro di divozione. Non si può quindi trarre un giusto motivo di accusare questi Santi Padri, che sono i nostri predecessori, di essere stati negligenti in provvedere a' mezzi necessarj per l' istruzion de' Cristiani nella pietà, e nell' uso de' suoi misterj, sotto pretesto, che non hanno introdotte versioni del Messale in lingua volgare, dappoichè ne hanno loro spiegato l' importanza, e l' effetto con tanta cura, ed industria. Questo è il mezzo, che il Santo Concilio di *Trento* ha prescritto per mantener la dottrina ortodossa, e per eccitare la divozion de' fedeli, ordinando, che i Vescovi, e pe' loro ordini i Curati, e i Predicatori spiegassero a' popoli i misterj della Messa i giorni di Domenica, e le Feste, giudicando, che il loro avanzamento nella dottrina, e nella pietà sarebbe maggiore, e più assicurato con queste istruzioni, che se il divin Sagrifizio si celebrasse in lingua volgare nel modo, che gli Eretici han voluto falsamente persuadere, che era necessario per istruire i popoli. Questo è pur ciò, che ha obbligato l' Assemblea a condannare queste traduzioni.... attaccandosi alla lettera della decisione del Concilio di *Trento*, che non approva queste versioni volgari, essendosi contentato di ordinare le sposizioni, e interpetrazioni di questo adorabil mistero. „

La cui decisione è mal interpretata dal Dupino

IV. Non passiamo innanzi senza rispondere all' insultante riflessione, che

che su questa lettera fa il maligno *Dupin* (1). „ Il Concilio di *Trento* non „ ha mai pensato a proibire le traduzioni del Messale in volgare da leggersi in particolare; egli ha sol mantenuto l' antico uso di celebrare la „ Messa nella Chiesa di *Occidente* in *latino*. Però dacchè l' Assemblea suppone, che si volesse introdurre una novità contraria alla proibizione „ del Concilio di *Trento*, bisogna, ch' ella fosse persuasa, che con „ questa traduzione del Messale si volesse introdurre quest' uso, e che „ ciò sia stato il motivo della proibizione. „ Così egli. Ma basta rileggere il testo della lettera dell' Assemblea per vedere, ch' ella ha preteso di proibire questa traduzione non perchè supponesse, che si volesse introdur l' uso di celebrare pubblicamente in *Franzese*, ma perchè anche il servirsene per libro di divozione o assistendo a' divini misterj, o in altro modo, era contrario non solo alla dignità, e alla Maestà di quell' Augusto Sagrifizio riservato a' soli Preti, ma ancora al Concilio di *Trento*, il quale benchè non abbia espressamente proibite le volgari traduzioni de' Messali, ha nondimeno assai chiaramente mostrato colla sua condotta di disapprovarle, *essendosi contentato di ordinare le sposizioni, e interpretazioni di questo adorabil Mistero*. Peggio tuttavia, che non dal *Dupino* l' Assemblea del Clero, è stato trattato dall' Autore *delle difficoltà* allo *Steyaert* il Breve di *Alessandro VII.* (2). *E' evidente*, dic' egli, *che per le preghiere de' Grandi può avvenire, che il Papa faccia leggi ingiuste; siccome è certo, che dalle preghiere del Cardinal* Mazzarini *fu indotto a condannar la version del Messale*. Ma quale più stolida accusa? La condanna di quella traduzione, e 'l ricorso, che doveasi contro di quella fare a *Roma* furono decretati a' 6. di Decembre del 1660. a pieni voti dell' Assemblea, e i nomi di tutti i Vescovi son sottoscritti. Era dunque piuttosto a dire, che il Cardinal *Mazzarini* avea colla sua autorità condotti a quel passo i Vescovi dell' Assemblea; ma le ragioni, che i Vescovi portarono e nella lettera al Papa, e nella circolare, non ismentiscono bastantemente questo sospetto? Ma alla lettera, che fu scritta al Papa, si sottoscrivono *Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi, & alii Ecclesiastici viri in Comitiis generalibus Cleri Gallicani Parisiis congregati*. Così è. Dunque tra questi era da scegliersi il solo Cardinal *Mazzarini*, al quale si attribuisse la sollecitazione fatta ad *Alessandro VII.* di proibire quell' opera? Non è egli questo un bel modo di argomentare?

e peggio da Arnaldo

V. Dopo questa condanna del Messale la *Sorbona* il dì 1. di Aprile dello stesso anno 1661. ne fece una seconda censura, e dopo averne esaminati più passi determinò, *in eo Missali, ut verba sonant, contineri errores contra sanam doctrinam de Christo, de Spiritu Sancto, de Gratia, & libero arbitrio, de Sacramentis, præsertim Baptismi, & Pœnitentiæ, aliisque capitibus, & multas versiones ineptas, ac falsas, aliquas etiam, quæ textui latino tum addendo, tum detrahendo inducunt in opiniones olim, & recenter condemnatas*. Vegga quindi l' Autore *delle difficoltà*, che nelle traduzioni ci può essere quel veleno, che non è nel latino, seppur non volesse, che la

e di nuovo dalla Sorbona.

(1) *Diss. Prelim. sur la Bible pag.* 260. (2) *Diff.* XCIII. *pag.* 11. della Traduz. Ital.

la potenza del Cardinal *Mazzarini* faceſſe alla *Sorbona* travedere queſti errori, ch' ella trovò in quel Meſſale. Forſe per ultimo ſi dirà, che il proibire tai libri è un *rapire* al ſemplice popolo queſta *conſolazione di unir la ſua voce a quella della Chieſa*; il che è *un uſo* contrario *alla pratica Apoſtolica, e al diſegno di Dio*. Ma queſta è appunto l' ottanteſima ſeſta propoſizione tra le centuna di *Queſnello*. „ I *Calviniſti*, dice Monſ. di *Soiſſons* (1), „ biaſiman la Chieſa *Romana*, perchè celebra i ſuoi miſterj in una lingua, „ che il popolo non intende, e dicono volentieri coll' Autore della Pro- „ poſizione, *che è contro la pratica Apoſtolica, e il diſegno di Dio il* „ *torre al popolo la conſolazione di unir la ſua voce a quella di tutta la Chie-* „ *ſa*, parlando lo ſteſſo linguaggio, che ella uſa. Queſta eſpreſſione è „ tanto più condannevole, perchè l' Autore l' avanza in propoſito del „ verſetto XVI. del capo XIV. della prima piſtola di S. *Paolo* a' *Corintj*; „ nel qual verſetto i *Calviniſti* principalmente ſi fanno forti per provare, „ che ſi dovrebbono i Miſterj celebrare in lingua volgare. La Chieſa „ non ha dovuto ſoffrire ſopra tutto in un luogo sì dilicato un linguaggio „ conforme alle pretenſioni de' ſuoi nemici; tanto più che queſto linguag- „ gio ſembra contenere una critica della condotta, ch' ella tiene, e accu- „ ſarla come *contraria alla pratica Apoſtolica, e a' diſegni di Dio*. Non „ è dunque, miei cari Fratelli, ripiglia il dotto Prelato, ſtata condannata „ queſta propoſizione per impedire il popolo di unir la ſua voce a quella „ de' Sacerdoti nel Canto de' Salmi, e dell' Ufizio divino: è queſta una „ delle tante calunnie, che ſenza fondamento ſi ſono inventate per rende- „ re odioſa la Coſtituzione. Queſta propoſizione è ſtata condannata, per- „ chè è concepita in termini favorevoli alle pretenſioni degli Eretici; ter- „ mini da una altra parte capaci di autorizzare i Novatori, che ſotto pre- „ teſto *di dare a' Fedeli la conſolazione di unir la loro voce a quella della* „ *Chieſa* hanno già oſato introdurre di lor capo in qualche luogo i canti de- „ gli Ufizj pubblici, e l' amminiſtrazione de' Sagramenti in lingua volga- „ re (2), e la recita del Canone della Chieſa a voce alta contro le „ rubriche eſpreſſe, che la Chieſa ha preſcritte, e 'l Concilio di *Trento* „ ha eſpreſſamente autorizzate: perchè in fine queſta propoſizione ſembra „ contraddire le precauzioni, che talora alcune Chieſe han preſe d'impe- „ dire le traduzioni del Canone della Meſſa. „ Dove è ora l' abuſo di *Roma* in proibire ſiffatte verſioni?

Confermanſi le coſe dette colla condanna della propoſizione 86. tra le 101.

(1) *Premiere Inſtruct. Paſtor. pag.* 15.

(2) Certo dalla Cauſa *Queſnelliana* p. 104. ſi ſa, che il Provicario Apoſtolico *Van-Heuſſen*, uno di quelli, che coll' Autore della Propoſizione è ſtato ſempre più ſtretto in amicizia, ha fatti i funerali, e amminiſtrati i Sagramenti del Batteſimo, dell' Eſtrema Unzione, e del Matrimonio a *Leiden*, e ad *Harlem* in lingua del paeſe.

CA-

CAPO III.

Terzo preteſo abuſo di Roma *proibire i libri contro l' Eccleſiaſtica libertà per invadere i diritti de' Sovrani, e de' Veſcovi.*

Accuſe, che per queſto capo ſi danno a Roma.

I. L'Accuſa di cui prendo a parlare in queſto capo, è ſtata alle proibizioni *Romane* data ſin da Fra *Paolo* nella ſtoria del Concilio, benchè ſotto altro colore (1). *Sopra tutto,* dic' egli, *coſa conſiderabile è, che ſotto colore di fede e di religione ſono vietati con la medeſima ſeverità & dannati gli autori de' libri, da' quali l' autorità del Principe & Magiſtrati temporali è difeſa dalle uſurpazioni Eccleſiaſtiche, dove l' autorità de' Concilj è difeſa dalle uſurpazioni della Corte* Romana; *dove le ipocriſie, o tirannidi, con quali ſotto preteſto di Religione il popolo è ingannato, o violentato, ſono manifeſtate. In ſomma* (che nobile epifonema, e quanto degno di un libro, che *Londra* produſſe la prima volta!) *non fu mai trovato il più bell' arcano per adoperare la Religione a far gli uomini inſenſati. Vanεſpen* dovea rinnovar queſt' accuſa, e la rinnovò (2) in termini molto preciſi. *In regulis,* dic' egli, *a confectoribus Indicis expurgatorii obſervandis præſcribitur regula ſeptima*: expurgandæ ſunt etiam propoſitiones, quæ ſunt contra libertatem, immunitatem, & juriſdictionem Eccleſiaſticam. *Quum autem jura, quibus paſſim Principes ſupremi, eorumque Auditoria utuntur in materiis Eccleſiaſticis, a Curialibus* Romanis *reputentur contaria libertati, & immunitati, ac juriſdictioni Eccleſiaſticæ, non mirum, ſi libros, & ſcripta, in quibus hæc jura Principum adſeruntur, & vindicantur, in Indicem librorum prohibitorum relata videamus.* L' ottimo *Febbronio* bravamente ſi ricopiò queſto pezzo di *Vanεſpen* (3), ſenza citarlo, quaſi volendoſi far credere Autore di una sì fina oſſervazione ſu quella Regola dell' Indice. Ci ritorna ſopra poco appreſſo (4) con queſte parole: „ Cardinalis de *Luca in Relatione Curiæ* Romanæ *Diſc.19. n.15.* „ recte monet, in prohibitione librorum, quo magis fieri poteſt, parce „ ac circumſpecte procedendum eſſe, ne facilitas & frequentia vilipen„ dium cauſet, aliaque producat inconvenientia, quæ in Eccleſiaſticis „ cenſuris Canones, atque Concilia vitanda docent, ac monent. Sed pru„ denti monito ſæpe morem non gerunt Conſultores. Addit equidem „ vir Eminentiſſimus n. 14. Congregationis Indicis officium non ſolum „ pertinere ad fidem & mores, ſed ad illa etiam, quæ *Eccleſiaſticam* „ *poteſtatem, ac libertatem* concernunt: quoniam, ait, iſta ſunt hære„ ſum vel ſchiſmatum ſemina, radices aut præparationes; unde pru„ dentis medici eſt his malis occurrere. Præter ea, quæ hanc in rem „ monuimus ſupra num.5. heic modo addimus, deplorando loco futu„ ram rem Catholicam, ſi ei nævi, quos *cap.* III. §.II., nec non *cap.*VI. „ §.13. & 14. indicavimus (queſti *nei* riſguardano quaſi tutti le prero„ gative del Papa, e varj atti della ſuprema ſua podeſtà) deberent, ſeu „ vel-

(1) *Lib.*VI. *pag.*459.
(2) *Jur. Eccleſ. univ. P.*1. *Tit.*22. §.4. n.34.
(3) *Tom.*1. *cap.*12. §.2. n.5. p.712.
(4) *N.*11. *pag.*706.

,, vellent referri ad Ecclesiasticas libertates; aut si noxa foret illos scrip-
,, tis inculpare, spe obtinendæ emendationis conformiter ad sensum Pa-
,, trum, ac Conciliorum. ,, In somma egli si vedeva imminente il colpo della proibizion *Romana*, e però cercava di prevenire la buona gente contro disavventura *sì deplorabile* alla Cattolica Repubblica. Questo è aver giudizio.

Se ne mostra l'insussistenza considerando generalmente la qualità de' diritti, su' quali si fonda l' Ecclesiastica libertà e giurisdizione.

II. Io non voglio entrare nell'odioso esame de' diritti, che seco porta l' Ecclesiastica libertà. Non è questo necessario alla difesa delle proibizioni *Romane* de' libri, che impugnano la libertà, l' immunità, e la giurisdizione Ecclesiastica. Un discorso semplice, e piano, ma sodo, e sicuro metterà la cosa in chiaro. L' Ecclesiastica libertà nè nel nome, nè ne' suoi diritti non è cosa di fresca data, come taluni con Fra *Paolo* si sognano. Il nome si trova nella bella lettera di *Felice III.* all' Imperadore *Zenone*, che abbiamo citata nel capo primo della prima dissertazione. Quanto poi a' diritti presi ancora in tutta l' estensione, che *Roma* pretende, a considerarne solo i titoli primordiali quanto son rispettabili! Perocchè siffatti titoli sono per altri di tali diritti il Gius divino, per altri (a non entrare ora in ispinose, e non necessarie questioni) almeno la naturale equità fiancheggiata dagli usi, che Dio prescrisse pel Vecchio Testamento. Viene a' titoli primordiali in ajuto la prescrizione di tanti secoli. Noi se volessimo scendere a particolarità, potremmo se non per tutti, almeno per molti risalire a' secoli antichissimi della Chiesa. Ma ci basti la confessione degli stessi Politici, i quali non posson negare, che almeno dal nono secolo in giù ne abbia la Chiesa goduto, e pacificamente nell' *Occidente* almeno fino a' principj del secolo decimo quarto. Ora nel corso di questi secoli di tranquillo possesso si dee riflettere, che tai diritti sono stati più volte dichiarati, e confermati da' Concilj non solo di varie nazioni, ma ancora da generali Concilj; gli stessi Imperadori, come *Federigo II.*, gli hanno in perpetuo autorizzati esprimendosi di farlo, perchè il violarli era un adoperare *contro l' Apostolica disciplina, e i sacri Canoni*. Ho detto nell' *Occidente*. Perochè nell' *Oriente* l' iniquissimo *Niceforo Foca* nel secol decimo, e nel duodecimo *Manuello Comneno* Imperadori diedero anche agli *Occidentali* il reo esempio di far leggi a pregiudizio dell' Ecclesiastica libertà; ma furono anche subito annullate da' successori *Basilio*, ed *Alessio*, come testifica *Balsamone* (1). Finalmente si osservi, che ancor nell' *Occidente*, dappoichè si cominciò da' politici ad invadere questi diritti come pregiudiziali alla suprema podestà del Principe, se in un luogo fu l' Ecclesiastica libertà manomessa, in altri si mantenne nel primo vigore, e in que' luoghi medesimi, ov' ella fu posta nel non meritato servaggio, sorsero zelanti difensori, che repressero gli sforzi degli assalitori. Così quando nel secolo XIV. *Piero de Cugnieres* alzò bandiera ad offesa e rovina della Ecclesiastica libertà, L' Assemblea del Clero di *Francia* gli si oppose con tutta forza. E generalmente la Chiesa reclamò sempre contro gli oppressori de' suoi diritti, e ne annullò ancora gli

(1) *In Nomocan. ad Can. 1. & 2. Syn. CPolit.*

atti sotto le pene delle censure Ecclesiastiche decretate da' Generali Concilj. Ora io vorrei dagli Avversarj delle *Romane* proibizioni de' libri un pò di equità, e son certo, che non declamerebbon poi tanto contro di *Roma*, se vieta i libri contrarj all' Ecclesiastica libertà, e giurisdizione. Perocchè qual uomo equo si potrà mai o maravigliare, o dolere, che *Roma* condanni opere contrarie a' diritti sì fermi, sì fondati, sì radicati? V' ha egli molti Sovrani, che possan mostrare titoli ugualmente forti, e manifesti de' lor diritti sopra i loro medesimi stati? E nondimeno se un loro suddito osasse ne' lor dominj di pubblicare un libro, in cui venisser quegli rivocati in dubbio, chi potrebbe riprendere il Principe, se sotto severissime pene proibisse un opera così insolente? Solo al Capo della Chiesa si farà reato, che vieti libri contro diritti sì splendidi e suoi e della Chiesa da un suddito non ribelle della Chiesa (supposto che l'Autor sia Cattolico) e nel territorio della Chiesa medesima? Qual giustizia permette tanta incoerenza di giudizj in tanto più solenne diritto della Chiesa?

Nè vale il dire, che son contrarj a' diritti del Vescovato

III. Eccolo, si dirà, questi diritti del Papa, e della Chiesa sono in gran parte usurpazioni. Perocchè o gravano i Vescovi, e sono quei diritti, che al Papa diedero le false decretali d'*Isidoro*, o invadono i diritti de' Principi; dunque *Roma* proibendo i libri, che si oppongono a tai diritti, offende la giustizia, e cerca di opprimere la verità. Egregiamente: spediamoci dalla prima parte dell' obbiezione, che risguarda i Vescovi. Io ora non voglio esaminare, se le decretali spacciate nel nono secolo dal falso *Isidoro* abbiano introdotta una nuova disciplina tutta in favore de' Papi, e contraria a' Vescovi. Ho già dopo i *Ballerini* provato la falsità di questa *Febbroniana* asserzione e nell'*Antifebbronio*, e nell'*Antifebronius vindicatus*. Anche l' eruditissimo *Carlo Blasco* l'avea dimostrato nell'egregio suo *Commentario*, che ora solo mi è venuto alle mani *de collectione Canonum Isidori Mercatoris* stampato a *Napoli* 1760. Ma non divaghiamo ad altre questioni: Quando pur vogliasi, che a' tempi di quell' Impostore non fosse in vigore la disciplina, ch' egli ne ha presentata nelle sue decretali (cosa peraltro incredibile, se nol vogliamo anche più pazzo, che impostore non fu) potrebb' egli aver data occasione, che s' introducesse una nuova disciplina, ma non l' ha egli certamente introdotta. Il mutar disciplina appartiene alla Ecclesiastica Podestà, e se questa non avesse dato mano a tal cambiamento, il cambiamento con tutte le decretali d' *Isidoro* non sarebbesi mai fatto. Or si domanda. Poteva la Chiesa nel nono secolo, o non poteva cambiar di disciplina, ancorchè miglior fosse in se stessa l' antica? Se alcun dubitasse di ciò, mostrerebbe di credere tolta alla Chiesa nel nono secolo, e ne' susseguenti la podestà legislativa, che ebbe certamente la Chiesa primitiva, e sarebbe eretico. Ma se potette la Chiesa cambiar di disciplina, i diritti dunque, che vuolsi essere per questa nuova disciplina venuti al Papa, sono stati dalla legittima podestà della Chiesa ricevuti, ed approvati per propria e divina autorità, dunque ancorchè a' diritti de' Vescovi per questa nuova disciplina si fosse portata qualche lesione, non sono i pretesi diritti Papali meno le-

legittimi. E certo è ben divina la Vescovil dignità, se ne riguardiamo l'istituzione; ma l'uso, e l'esercizio delle facoltà Vescovili non è di gius divino, ma Ecclesiastico, essendone la determinazione stata da Cristo lasciata in pieno poter della Chiesa, e a sua disposizione secondo che ella giudicasse di doverlo od ampliare, o ristrignere, senza che il gius Ecclesiastico antico, e dominante dovesse legarle le mani. Facciamol chiaro con un esempio. Innanzi la metà del secol quarto che era il Vescovo di *Costantinopoli*? era un semplice suffraganeo del Metropolitano di *Eraclea* senza giurisdizione sopra alcun altro Vescovo. I Padri *Niceni* vollero, che alle Sedi Patriarcali si mantenessero gli antichi diritti. Ma *Costantinopoli* divenne la Sede dell'Impero, e quasi emola di *Roma* cominciò a chiamarsi *Junior Roma*. Al che i Padri del Concilio di *Costantinopoli* avendo riguardo decretaron al Vescovo della Imperiale Città *honoris primatum post* Romanum *Episcopum, propterea quod urbs ipsa sit Junior* Roma. Non pretesero certamente que' Padri di derogare a' Canoni di *Nicea*, dando al Vescovo di *Costantinopoli* il Primato di gius sopra gli altri Patriarchi e Metropolitani *Orientali*: nientemeno; gli concedettero una mera prerogativa di ordine, e di onore. Che però? Risedendo a *Costantinopoli* l'Imperadore concorrevano colà da tutto l'*Oriente* i Vescovi, e insieme in Sinodo trattavano di gravissimi affari, presedendovi il Vescovo della Imperiale Città, il quale ancora coll'assenso de' Metropolitani prese a fare le ordinazioni de' Vescovi, e a giudicar per appello di varie cause delle Province. Era tuttociò irregolare, ne si poteva difendere col gius de' Canoni antichi, anzi vi ripugnavano apertamente i *Niceni*. Per tutta difesa portavasi il Canone del Concilio di *Costantinopoli*, come se il Primato di onore, che al Vescovo di *Roma* la *Giuniore* avean que' Padri conceduto, recasse con seco la participazione delle prerogative, che il Vescovo di *Roma seniore* godeva come Patriarca di *Occidente*; il che si farà manifesto a chi leggerà l'azion sedicesima del Concilio *Calcedonese*, e la Relazione, che i Padri di questo Concilio mandarono a *S. Leone*. Questo Santo Pontefice con tutta forza si oppose ad una novità, che al gius antico confermato da' Padri *Niceni* dava una gagliarda ferita. Ma finalmente questo gius nuovo prevalse, acconsentendoci coloro, che più ne rimanevano tocchi, e adattandocisi anche Santissimi Vescovi, nè i *Romani* Pontefici vi fecero più lungo contrasto. Già mi si dica: Se i Patriarchi di *Costantinopoli* proibissero un qualche libro, in cui si combattessero i loro diritti sul fondamento, che questi son contrarj al gius antico della Chiesa primitiva, e a' Canoni di *Nicea*, avrebb'egli ragione? Perchè dunque si vorranno rendere odiosi i Papi, se vietano libri che combattono i lor diritti sul pretesto, che sono di nuova disciplina contraria all'antica? La Chiesa, che ha potuto abilitare i Patriarchi di *Costantinopoli* ad un gius, che loro non competeva per alcun modo, ed era anzi ripugnante a' Canoni di tutta l'antichità, non ha potuto col suo consenso, e di sua podestà legislativa dar forza alle decretali *Isidoriane* a favore del Papa, che dal suo divino Primato era già

 co-

costituito in eminentissima dignità, e fornito di grandissime prerogative? quando pure si permetta, che i diritti del *Romano* Pontefice abbiano da quelle decretali ricevuto un accrescimento alle prische età sconosciuto? Ma si tornerà a dire, che l'ignoranza, e la frode dell'impostore *Isidoro* ha ingannata la Chiesa. Ripiglio. E nell'indebito esaltamento del Vescovo di *Costantinopoli* non hanno avuta la maggior parte l'ambizione, la politica, e i raggiri di *Anatolio*, contro il quale però *S. Leone* grida sì alto nelle sue lettere? Che dunque? Se l'ignoranza, e la frode di un impostore par buona ragione per togliere al Papa diritti, che da que' tempi egli ha goduti, non sarà più forte motivo a degradare i Vescovi di *Costantinopoli* dal loro posto Patriarcale una tanto più rea origine della loro grandezza? Nò, nè al Papa nè a' Patriarchi di *Costantinopoli* può presso un diritto estimator delle cose nuocere qualsiasi vizio, che abbia data solo occasione ad una maggiore ampiezza di autorità, quando e i Vescovi non che abbiano reclamato, ma abbiano anzi prestato il loro assenso, e la Chiesa usando il Divino suo gius abbia rafforzata la nuova disciplina. Dunque il Papa non offende i diritti de' Vescovi, se proibisce libri, ne' quali si pretenda dare a' Vescovi un gius, che la nuova disciplina ricusa, per torlo alla Sede *Romana*. Questo vuolsi aver detto nella falsissima supposizione, che dalle decretali d'*Isidoro* abbiano i *Romani* Pontefici presa occasione di amplificare oltre i diritti lasciati loro da Cristo, e venerati dagli antichi Canoni la loro giurisdizione, Oh! pensi il lettore, se possono a ragione dolersi i Vescovi delle proibizioni di alcuni libri, che spogliano il Papa di certa autorità per ornarne il grado Vescovile, quando si può dimostrare, ed è stato dimostrato, che prima ancor di quelle decretali è stato il Papa in possesso degli stessi diritti, e gli ha ora spiegati, ora nò, secondo le circostanze de' tempi, ed i bisogni della Chiesa.

e a quelli de' Principi.

IV. Ma a' Politici premono poco i diritti de' Vescovi, se non in quanto il magnificarli serve loro a deprimere l'autorità del Sommo Pontefice. Quello, che sta loro a cuore principalmente, è il soggettare al Trono temporale la Chiesa, il suo Capo, la sua libertà, le sue immunità, la sua giurisdizione. Quindi è, che dalle proibizioni *Romane* de' libri, che sostengono le lor pretensioni, fingono, e danno ad intendere, che leso ne venga il Principato. Per disarmare costoro di una sì plausibile accusa, ma troppo contraria all' indole della Chiesa di Gesù Cristo, mi varrò anche quì di un argomento generale senza entrare in ricerche troppo minute, e troppo odiose. I diritti del Principato, che si vogliono far valere contro l' Ecclesiastica libertà spiegata secondo le idee *Romane* o sono dubbiosi, o si pretendono certi. Se sono dubbiosi, la Chiesa è in possesso da tanti secoli della sua intiera libertà, che dee bene a suo favore valere il celebre assioma de' Giuristi: *melior est conditio possidentis*; e se si dicesse, che ancora i Principi sono in pari possesso di sottometterfi questa libertà, quando la giudichin contraria al bene pubblico de' loro stati (oltrecche in fine non si potrà provar mai questo possesso, che con fatti, con-

contro de' quali ha sempre reclamato la Chiesa, e che gli stessi Principi di maggior pietà han riguardati come violenze) è dimostrabile, che la Chiesa è più antica posseditrice de' suoi pieni diritti, che non i Principi Cristiani de' diritti loro intesi nel modo, che gli stendono i Regalisti, avendone ella interamente usato per quanto le circostanze di que' dolorosi tempi lo permettevano sotto la stessa tirannia degl' Imperadori idolatri. Che però se in ogni tribunale, quando tra due possessori nasca litigio, al più antico si da la favorevol sentenza, massimamente sè mostri la continuazione non mai ceduta del suo possesso, come non dovrà la Chiesa vincerla in tali cose al paragon de' temporali Sovrani? Ragion dunque avran sempre i Papi di proibir libri, che si oppongono al possesso, in cui la Chiesa si trova della sua libertà; ne ciò potrà mai volersi per un infrazione de' diritti de' Principi, se non da chi ignori la forza legal del possesso. E senza ciò nel dubbio chi ha da esser giudice? La Chiesa? o 'l Principato? Si avverta, che trattasi di cose, molte fondate sulle Scritture, l' intelligenza delle quali è gius privativo della Chiesa; molte appartenenti alla fede, nella quale i giudizj pur sono della Chiesa, e della sola Chiesa; tutte *cause di Dio*, nelle quali, come scrivea *Felice III.* a *Zenone*, *juxta ipsius* (Dei) *constitutum* è agli stessi Regi salutevol cosa *regiam voluntatem Sacerdotibus Christi subdere non praeferre*. Ma pensate, se i Regalisti si contentano, che questi diritti passino per dubbiosi. Li vogliono certi, certissimi. Ma eglino ingannano i Principi, e con una coperta adulazione sorprendono la loro pietà. Possibile, che quanto dissopra abbiamo osservato intorno i diritti del Papa, e della Chiesa (quelli, dico, che oggi giorno sono i più apertamente presi di mira in certi libracci) non basti neppure a muover dubbio, se sieno legittimi, ne sottoposti all' autorità secolare? Gran certezza debb' esser questa, che regge salda, e non sente una sola piccola scossa di dubbio all' urto di così forte ragione. Diamole dunque un altro assalto. La Chiesa per mezzo de' sacri Pastori, e principalmente del suo Capo il *Romano* Pontefice usando, come ha fatto per tanti secoli, di que' diritti, che le si contrastano, e come contro atti violenti, e indiritti ad opprimere la libertà, che Cristo le ha ricomprata a prezzo di Sangue, reclamando contro certe leggi, e sanzioni, che una falsa politica suggerì talvolta insidiosamente anche a piissimi Principi, ha giudicato, che la secolar podestà non poteva salva la giustizia, e la religione stendersi a tanto. Dunque o la Chiesa colonna di verità, la Chiesa Maestra di santità avrà errato adottando, ed insegnando per tanti secoli massime false, e ingiuste, perchè ripugnanti a' veri diritti del Principato; o errano i Politici. Ne mi si dica, che la Chiesa in tali cose parla in *caussa propria*. Anche i Sovrani, quando vogliono contro la Chiesa far valere i diritti, che i Politici attribuiscon loro, parlano in *caussa propria*. Perchè dunque vanno eglino ascoltati, e non la Chiesa? Ma della Chiesa ha detto Cristo, e non di altra qualunque terrena podestà, che chi non l' ascolta, debb' esser trattato come eretico, e Pubblicano, ne ha fatta differenza tra la Chiesa che parla in causa altrui, e la Chiesa che parla in causa propria. E con

ra-

ragione. Perocchè o parli in causa propria, o parli in causa altrui, non può nè ingannarsi come infallibile ne' suoi giudizj, nè ingannar come santa, e molto più nol può per una serie successiva di secoli, come pur sarebbe a dire che fosse seguito, se si fosse per sì lungo tempo usurpata diritti non suoi, e se li si fosse usurpata per massima, e con insegnamento. E a questo discorso come sta salda la certezza de' nostri politici? Studino pure quanto vogliono; risposta, che appaghi un Cattolico, non la troveranno giammai. I Principi intanto possono esser sicuri, che la Chiesa, di cui sono i figliuoli più eletti, i nutricatori, i difensori, a tutt' altro pensa col proibire i libri contrarj alla sua libertà, che a turbare la pubblica pace, e ad invadere i diritti del Principato. Ella altro non intende, se non che a Dio diasi quel, che è di Dio, e nel tempo stesso al suo Divino Sposo rivolta implora loro *vitam prolixam*, *imperium securum*, *domum tutam*, *exercitus fortes*, *Senatum fidelem*, *populum probum*, *orbem quietum*, come dicea *Tertulliano* (1); si duole, che vi sieno politici del pubblico bene tanto nemici, che quando non v' ha più sicuro mezzo per render tranquilli, ricchi, possenti gli stati, quanto se i Principi persuasi, come a *Giovanni Antiocheno* scrivea Papa *Sisto*, *se illi fœnerare sollicitudinem suam, qui eam cum grandi reddet usura*, pongano ogni studio in proteggere gl'interessi della Religione, cercano di seminare gelosie, e discordie tra 'l Sacerdozio, e l' Impero, e di armare contro di essa un braccio, che Dio avea destinato alla sua difesa; comanda, e inculca a' popoli, che alle più sublimi podestà sieno soggetti, e a Cesare rendano quel ch' è di Cesare. E' egli questo impugnare, o non piuttosto giovar grandemente il Principato?

V. Sì veramente, si ripiglierà; ma intanto *Clemente VIII.* nelle sue Regole per la correzione de' libri ordina, *che si annullerà* tutto ciò, che autorizza questa polizia tirannica fallamente chiamata da' *secolari* Ragion di Stato; *come se questa non avesse sua origine dai principj invariabili della natura, e non l' avesse Iddio col divino suo lume inspirata come necessario sostegno de' Regni, e de' dominj; e perciò tutti tiranni sarebbero i Principi della terra, perchè tutti per giusti e religiosi, che sieno, hanno una ragione di stato, senza cui nessuno potrebbe mantenersi nel possesso de' suoi legittimi diritti*. Quì leggo un impostore, che fa parlare *Clemente VIII.* in un modo non solamente a' Principi odioso, ma irragionevole, e sciocco; ma non è *Clemente VIII.* che parli. Così è. *Cammillo Manetti* ne' suoi *Avvertimenti politici* (2) è quegli, che cita a questa maniera la Regola di *Clemente VIII.* per poterle fare la sì bella glossa, che abbiamo intesa. Ma udiamo ora il vero *Clemente VIII. Item quæ ex gentilium placitis, moribus, exemplis, tyrannicam politiam fovent, & quam falso vocant, rationem status ab Evangelica, & Christiana lege abhorrentem inducunt, deleantur*. O malizioso, e frodolento Scrittore, che è colui! Vi è una *ragione di stato* vera, e non contraria alla legge Evangelica, e Cristiana, e tale è una sana politica propria de' Principi veramente Cattolici, e pii; ma ve n' ha un altra falsa, che sommamente abborre da questa santissima legge, ed

(1) *Apol. cap.* 30. (2) *Pag.* 77.

ed è il governo tirannico. Chi ne può dubitare? Or dunque non ordina già *Clemente* che tolgasi da' libri checche fomenta la ragione di Stato (quale stolidezza sarebbe questa?) ma quella sola, che è falsa, perchè è ripugnante alla legge Evangelica, e Cristiana, e introduce la tirannia. Forsecche una *falsa ragione di stato, che abborre dalla legge Evangelica, e Cristiana* può aver *sua origine dai principj invariabili della natura*, ed essere stata da Dio col *divino suo lume* inspirata come *necessario sostegno de' Regni, e de' Dominj?* onde sia da farsi processo a *Clemente VIII.* come a nimico della secolaresca Podestà per avere dichiarata guerra a questa *falsa ragione di stato?* Lo sò ancor io, che se a' Sovrani si porranno in mano libri pieni di siffatte menzogne, come è questo del *Manetti*, per quanto sien eglino giusti e religiosi, prenderanno a poco a poco sentimenti di dispetto pel Sacerdozio, e per *Roma* principalmente. Come hanno eglino a difendere la loro pietà dalle insidie di questi sì franchi, e arditi impostori? Quando non ci fosse altro male, che questo, ciò basterebbe non dico a giustificare, ma a raccomandare siccome sommamente necessarie al bene degli stessi Principi le proibizioni, che di tai libri faccia la santa Sede.

APPENDICE

Si risponde a cinque questioni, da *Arnaldo* proposte al Sig. *Steyaert* sulle proibizioni *Romane* de' libri.

§. I.

Si premette la notizia del libro, in cui si propongono tali questioni.

Autore dell' opera

I. NElla prefazione demmo il titolo di un opera stampata in *Venezia* nel 1771. Convien quì ripeterlo: *delle proibizioni de' libri, opera di* Antonio Arnaldo *Dottore della* Sorbona, *tradotta dal Franzese*. Quest'opera è una parte di un opera più grande, che contro *Martino Steyaert* dottor famoso nella Università di *Lovagno*, e zelantissimo della Cattolica verità compose *Arnaldo* nel fin di sua vita, benchè non manchi chi asserisca averci avuta gran mano anco *Quesnello*. Era questa intitolata: *difficultès proposèes a M.*Steyaert *en neuf parties*, e fu intrapresa principalmente per combattere il libro *Novitas repressa*, con cui lo *Steyaert* avea valorosamente difeso il decreto di *Alessandro VIII.* contro 31. proposizioni tratte da alcuni libri sparsi massimamente nelle *Fiandre*. La traduzione, di cui abbiam dato il titolo, è della parte quinta di questa maggior opera, e va dalla *difficoltà 92.* alla 99. Le va innanzi una Prefazione del Traduttore (*dignum patella operculum*) nella quale alla memoria di *Arnaldo* si profondon elogj, quali non ebbe mai alcun Padre della Chiesa, autorizzati anche da lettere, che il Cardinal *Cibo* scriveagli a nome del Santo Papa *Innocenzo* XI. Ma il mal è, che tutti i complimenti, e tutte le lodi del Cardinal *Cibo* non ris-

risguardavano, se non l' opera della *Perpetuità della fede*, nella quale lo scaltro *Arnaldo* avea avuta mano, appunto forse per farsi merito con *Roma*, e così obbligarla in certo modo ad aver de' riguardi per Uomini, da quali vedeva un suo principalissimo domma bravamente difeso contro de' *Calvinisti*. E poi l'Autore stesso della Prefazione toglie a questi elogi tutta la forza. Perocchè egli ci dice (1), che in questo libro *Arnaldo prova da quel gran Teologo che era, che la Congregazione dell' Inquisizione in otto di queste proposizioni* (cioè delle XXXI. proscritte da *Alessandro Ottavo*, che per certo apparente rispetto diventa quì la *Congregazione dell' Inquisizione*) *condanna* (che orrore!) *la dottrina stessa della Chiesa universale. Ma chi ha da esser che voglia seguire un decreto d' una Congregazione corroborato col nome del Papa, che si rapporta a quel che gli vien detto, piuttosto che quello, che insegnano i Santi Padri, i Concilj, e molti Pontefici, e la Chiesa tutta? Così conchiude contro lo* Steyaert. *Con altre sei proposizioni prova, che questo decreto è surrettizio.* Una sì insigne temerità di *Arnaldo* vicino a morire confessata dal Traduttore non fa grand' onore nè al Traduttore medesimo, nè alle stampe d'*Italia*. E veramente che è il decreto di *Alessandro VIII.* preso di mira in questa opera giudicata degna di farsi a' nostri giorni comparire anche in *Italiano*? Lasciamo per ora da parte le nostre massime. Ad *Arnaldo* opponghiamo *molti Canonici*, *Curati*, *ed altri Ecclesiastici della diocesi* di *Auxerre* nella lettera loro stampata a *Parigi*, e indirizzata a' *Canonici*, *Curati*, *ed altri Ecclesiastici della diocesi* di Sens(2). Citan essi il decreto di *Alessandro VIII.* contro le proposizioni VII. VIII. X. XI. XIII. e XV. Su di che inerendo a' principj della loro Nazione così argomentano. „ Se voi non avete „ due pesi, e due misure, non avrete a male, che vi citiamo que„ sto decreto, benchè sia dato dall' Inquisizione; voi che ne citate „ per regola i decreti di *Alessandro VII.* contro l' *Apologia de' Casi„ sti*, quelli d' *Innocenzo XI.* e di *Alessandro VIII.* contro delle propo„ sizioni di Morale; decreti che sono emanati dallo stesso Tribunale „ colle medesime formalità. Quello, che vi citiamo, è nella stessa „ forma, e voi non avete diritto di farne valere un più che l' altro. Se „ noi citiamo questo, è perchè lo troviamo citato nella celebre cen„ sura del Clero di *Francia* del 1700.; è perchè il Sig. *Nicole* ha pre„ so egli medesimo la difesa di questa censura contro le proposizio„ ni, che siamo per riportare; è finalmente, perchè queste sorti di „ decreti, benchè non sieno tra noi ricevute, e pubblicate.. forma„ no un pregiudizio rispettabile contro la dottrina, che riprovano ... „ Voi vi difenderete rispettando questi decreti con dire, che gli ha „ fatti l' Inquisizione; che questi non son pubblicati nel Regno. Dite „ checche vorrete. Ne risulterà sempre questa verità di fatto, che „ la dottrina da voi sostenuta è stata espressamente condannata dal „ Sommo Pontefice; il che è un gran pregiudizio contro di voi; e „ ciò che a questo pregiudizio dà maggior forza, è che niun Ve„ sco-

e suo scopo quanto condannevole è in se stesso

(1) *Pag.* XI. (2) *Pag.* 79.

,, ſcovo del mondo non reclamò allora contro queſta cenſura ... D'al-
,, tra parte biſogna notare, che ciò, che in quel decreto è deciſo
,, ſull' argomento, di cui trattiamo, è ſtato ſolennemente autorizzato,
,, pubblicato, e accettato nella Bolla *Unigenitus*; Bolla, che ha rei-
,, terate, e rinnovate le ſteſſe cenſure date da *Aleſſandro VIII.* ,, Così
que' Canonici *Franceſi*.

e molto più riguardo all'Autore.

II. Ma v'è di più. Ognun sà, che nel decreto di *Aleſſandro VIII.* ſonoſi condannate alcune propoſizioni, che furono imputate ad *Arnaldo*. Di più nel decreto ſi proſcrive il dirſi, che la Bolla di *Urbano VIII. in eminenti* è ſurrettizia. E tutte queſte propoſizioni ſi difendono in queſto libro. Nè queſto ſolo. Le prime tre parti dell' opera intiera altro ſoggetto non hanno, che il giuſtificare la traduzione del Nuovo Teſtamento di *Mons* cenſurata da *Clemente IX.* con ſuo Breve nel 1668. Innoltre nella quinta parte ſi difende il Rituale di *Aleth*, e ſi dichiara ſurrettizio il Breve dello ſteſſo *Clemente IX.* che lo condannò. Dappertutto poi ſi parla nell' opera coll' ultimo diſprezzo di due grandi Arciveſcovi l'uno di *Cambray*, l' altro di *Malines*, che fu Monſ. *Umberto* di *Precipiano*. Già ſi dia un occhiata alla proteſta, che *Arnaldo* nel 1644. mandò al Papa in occaſione, che a *Roma* ſi eſaminava il ſuo libro *della frequente Comunione* da parecchi deferito alla Santa Sede.

,, Quum ſolius veritatis amore, & juvandarum animarum ſtudio
,, (ut Deum, qui veritas eſt, ſanctè poſſum atteſtari) librum *de fre-*
,, *quenti communione* ſcripſerim; ita nunc tam ſincere, quam libere,
,, coram Deo jurare poſſum, me librum illum Sanctæ *Romanæ* Eccle-
,, ſiæ, Summique Pontificis, quem ut ſupremum in terris Chriſti Vi-
,, carium cum univerſo Chriſtiano orbe veneror, cuique me, meaque
,, omnia libens ſubmitto, Catholicorum omnium Epiſcoporum, quos
,, ut Patres ſuſpicio & colo; Illuſtriſſimi Archiepiſcopi *Pariſienſis*,
,, cui obedientiam, quam vovi, in omnibus ſemper exhibebo; Fa-
,, cultatis Theologicæ, matris meæ, quæ me ſemper obſervantiſſimum
,, & amantiſſimum habebit, judicio ſubjicere ſemperque ſubjeciſſe. Et
,, ſicut me, Deo largiente, nulla umquam vel temporalium bonorum
,, cupiditas, vel malorum formido a veritate amplexanda, tuendaque
,, deterrebunt, ita nec pertinax & contentioſus privatæ opinionis amor
,, eo me adducet umquam, ut vel tantillum recedam ab obſequio,
,, atque obſervantia, quam debeo & propenſo animo reddam ſemper
,, Eccleſiæ, cujus poteſtatem, atque auctoritatem a Chriſto ipſo ma-
,, nantem, & ad nos uſque continua ſæculorum ſerie tranſmiſſam, &
,, ulterius ad mundi conſummationem uſque tranſmittendam in omnibus
,, ipſius Paſtoribus, & Conciliis unam atque inviolabilem amplector &
,, veneror.

,, Datum *Pariſiis* die decima quarta Martii anno 1644.

Ora domando, come colle coſe, che quì promiſe *Arnaldo*, chiamandone Dio in teſtimonio, ſi accordino le altre, che nell' opera delle *difficoltà*, opera che può dirſi il Teſtamento di lui, ſon contenute. L'Au-

tore della Prefazione potrà lodare questa condotta; egli che si burla e della Bolla *Vineam Domini Sabaoth*, e della Bolla *Unigenitus*; egli che dice *soppressi* da *Clemente* XI. i *Capitoli della Chiesa* Ollandese, *quello di* Utrecht, *e quello di* Harlem *contro il parer di tutte le Accademie del Mondo*; egli che con un nuovo genere d' infamia disonora la memoria del dottissimo *Benedetto* XIV. attribuendogli, che *forse dalla lettura di questa operetta* (sì scandalosa) *mosso abbia poi prescritte quelle regole, che ordinò doversi osservare nell' esame de' libri dei Teologi*. Ma ogni altro vedrà, quanto sia quegli stato compreso da un pertinace e contenzioso amore delle sue private opinioni e novità, e quanto lontano da quella sommissione a' Papi, e da quel rispetto a' Vescovi, che nella recitata protesta avea santamente giurata.

Però l'opera fu proibita.

III. *Sembrerà impossibile*, soggiugne qui l'Autor *Italiano* della Prefazione (1), *che un opera tale non sia stata proibita dalla Congregazione dell' Inquisizione* Romana. *Imperciocchè se tutte le opere, che nella minima parte sembra, che attacchino l' autorità di quella Corte, e di qualche* Romana *Congregazione, si sogliono porre nell' Indice, questa del Sig.* Arnaldo, *che ne attacca sì validamente due, quella dell' Inquisizione, e quella dell' Indice, meritava mille condanne non che una*. Sia benedetto: questa forse è la prima verità, ch'egli abbia detto. Ma che? egli pretende poi, che non sia mai stata proibita (e per otto carte và chiacchietando all' impazzata per trovare la ragione, per cui non fu proibita); onde dic' egli (2), *i più scrupolosi la ponno leggere senza timore d' incorrer quelle pene, che si minacciano a' lettori, e retentori de' libri proibiti*. Nel che egli si mostra ignorante ugualmente de' fatti, che pessimo Teologo. Si mostra pessimo Teologo, perchè quantunque non fosse quell' opera espressamente vietata, nondimeno per mille titoli dovrebbe riguardarsi come proibita e in virtù della Regola decima, e secondo il §. 2. de' decreti generali, che stanno in fronte dell' Indice di *Benedetto XIV*. Ma il fatto è, che l' opera è proibita, e proibita da *Clemente XI.*, ch'egli rappresenta (3) *come uno di que' talenti, che magnis hostibus nomen quærunt*, e però imbarazzato in continui contrasti co' Principi, e colle condanne degli *Ollandesi*, e di *Quesnello* sìffattamente, che *l' opera di* Arnaldo *intanto godette quiete* (4). Possibile? Che? questo gran censore de' tribunali *Romani* e de' Papi non sapeva leggere l' indice? Sì sapeva leggere, ma non dov' era necessario per trovarvi l'opera, di cui parliamo. Il poverello cercò alla parola *Arnaldus Antonius*, e non ve la trovò. Dunque tutt' allegro conchiuse, che non era proibita, e si argomentò di potere col ricercarne la cagione aprirsi un largo campo di sfogare il suo maltalento contro di *Roma*. Ma egli prese un granchio signorile. L' opera è anonima; non dunque al nome dell' Autore dovea ricorrere, ma alla lettera, da cui comincia il titolo; il che se avesse fatto, avrebbe alla lettera D. (5) veduto: *des* DIFFICULTES PRO-

Checchè dica l' Autore della Prefazione.

(1) Pag. XIV. (2) Pag. XXI. (3) Pag. XVI. (4) Pag. XVII.
(5) Pag. 79. dell' Indice di *Benedetto*.

PROPOSEES a M. Steyaert &c. *decr.* 3. *Martii* MDCCV. Ecco dunque l'opera proibita, e proibita sotto *Clemente XI.*

IV. Benchè non è questo il solo sproposito di quella Prefazione. Parlando l'Autore degl'imbarazzi, ne'quali avvolto fu il Pontificato di *Clemente XI. ecco*, dice (1), *la condanna della versione del nuovo Testamento* di MONS. Oh! questa è leggiadra. Pigliamo l'Indice (2). Ci veggo condannato sotto *Clemente XI.* nel 1704. il *Nuovo Testamento* di *Trevoux*, e nel 1708. con Breve dello stesso *Clemente XI.* il *nuovo Testamento* di *Chalons*, o quel di *Quesnello*; ma quel di *Mons* non già. Questo era già stato condannato due volte, ma una nel 1668. con Breve di *Clemente IX.*, l'altra nel 1679. sotto *Innocenzo XI.* Che uomo perito della Storia Ecclesiastica de'nostri tempi è mai questo facitor di Prefazioni! Vada pur tronfio di sì bel lavoro; ha ragione. Egli oltre le contumelie contro Ceti Religiosi, ed i Tribunali di *Roma*, è un vero capo d'opera d'ignoranza. Un altro saggio, nel quale però dubito forte che siaci stata più malizia, che ignoranza. Questo Signore si compiace di dire (3), che nel Pontificato di *Clemente XI.* certuni si studiarono di *far rivocare la Pace Clementina, e restituire il Formolario di* Alessandro. Ma chi avealo tolto, onde fosse uopo di farlo restituire? *Innocenzo XII.* rispond'egli (4); *riprese acerbamente* Innocenzo *l'Arcivescovo* (di Malines), *gli vietò d'esigere da' professori, da' laureandi, dagli eletti a benefizio, dagli ordinandi il giuramento secondo il formolario di* Alessandro, *e dichiarò a lui, e all'Accademia, che si dovesse stare alla pace* Clementina: *quest'essere sua risoluta intenzione*. Ma dove e quando fece mai *Innocenzo XII.* queste rovine? Non certamente nel decreto, che a'28. di Gennajo del 1694. fece fare dal Sant'Ufizio sul Formolario, nè nel Breve a'Vescovi delle *Fiandre*, col quale accompagnò loro questo decreto a'6. di Febbrajo. Perocchè in primo luogo dichiara *Innocenzo XII.* di volere, che le Costituzioni d'*Innocenzo X.* e di *Alessandro VII.* contro le cinque proposizioni tratte dall'*Agostino* di *Giansenio* rimanessero nel loro vigore, *easque in suo robore fuisse, & esse declarantes*. Dipoi ordina la sottoscrizione del Formolario *Alessandrino*, *sincere absque ulla distinctione, restrictione, seu expositione damnando eas propositiones ex libro* Jansenii *excerptas in sensu obvio, quem ipsamet propositionum verba præsefcrunt, prout sensum illum damnarunt SS. Pontifices prædecessores nostri, damnatumque haberi voluerunt a Christifidelibus*: solo proibì a'Vescovi di non esigere da alcuno *præter formulam ipsam traditam verbaque in Constitutione Apostolica præscripta, quidquid aliud vel minimum declarationis, interpretationis, aut explicationis, verbo, vel scripto... etiam sub prætextu, quod additiones ad nos transmissæ comprehendantur, seu contineantur in Formulario* Alexandri VII. Scrisse *Innocenzo* ancora all'Accademia di *Lovagno* un Breve su quest'argomento, ma quì ancora niente di ciò che sogna l'Autore della Prefazione. Il peggio è che dalla gio-

Di cui si mostra l'ignoranza, e l'impostura.

(1) Pag. XVIII. (2) Pag. 272. (3) Pag. XVI. (4) Pag. XV.

gioja da' *Giansenisti* dimostrata in pubblico per questi Brevi, mentre in privato n'erano costernatissimi, mosso *Innocenzo* stesso a' 24. di Novembre del 1696. scrisse un altro Breve a' Vescovi delle *Fiandre*, nel quale come colle lagrime agli occhi scrivea a *Quesnello* il Sig. da *Vaucel* il dì 8. del seguente Dicembre *parlavasi ancora del* Formolario *come sussistente in tutta la sua forza, e come tale, che si dovesse sottoscrivere senza distinzione, spiegazione &c.* Quindi è che *Clemente XI.* nella Bolla *Vineam Domini Sabaoth* riguardò come un eccesso d'impudenza ne' *Giansenisti* d'impiegare per lor difesa questi Brevi d'*Innocenzo XII. come se* questo Papa *avesse voluto temperare, ristrignere, o in qualche modo cambiare le Costituzioni* d'Innocenzo X. *e di* Alessandro VII. *nello stesso Breve, in cui dichiarava in termini espressi, ch'elleno erano state, ed erano in vigore, e ch'egli a queste decisioni* de' suoi antecessori *era fermamente attaccato*. Oh! credasi all'Autore della Prefazione. Ma a costui non facciamo tant'onore di trattenerci più sulle sue bubbole.

§. II.
Si risponde alle questioni.

Questioni proposte da Arnaldo.

I. Entriamo subito nelle questioni proposte da *Arnaldo*. Son cinque 1. ,, Se vi sia obbligo di credere, che tutte le proibizioni de' libri ,, fatte, e da farsi, siansi fatte, e facciansi sempre con ragione.

2. ,, Se potendosi dare di queste proibizioni, che non siano giu-,, ste, i privati siano obbligati, per quanto dotti si fossero, di cre-,, dersi incapaci di distinguere quali proibizioni siano giuste, quali ,, ingiuste?

3. ,, Se abbandonando questi due posti insostenibili, possiate preten-,, dere, che chi avesse fatta questa distinzione, e l'avesse fatta be-,, ne, commettesse un peccato considerabile, leggendo un libro, che ,, giudicasse prudentemente essere stato condannato senza ragione?

4. ,, Se queste proibizioni di *Roma* non essendo state pubblicate ,, nelle Provincie, basti averne avuta conoscenza, per peccare non ,, osservandole?

5. ,, Se regni intieri, che non riconoscono l'autorità dei Tribunali ,, dell' Inquisizione, e dell' Indice, siano men buoni Cattolici.,,

Queste son le questioni. Esaminiamo ora le risposte date a ciascuna.

Risposta di Arnaldo alla prima questione.

II. Alla prima questione risponde, che non v'è quest'obbligo di credere, che tutte le proibizioni, che si son fatte, e si faranno sieno giuste, o cadano tali proibizioni sulla dottrina di un libro, o si facciano per altre cagioni, come sarebbe 1. *perchè non vi si sarà posto il nome dell'Autore, nè del revisore, nè del luogo della stampa*. 2. *perchè si avrà scritto d'una materia, come è quella della grazia, sulla quale i Papi hanno vietato, è già lungo tempo, di pubblicare scritto alcuno, senz'averne domandata, ed ottenuta una permissione espressa dalla Corte di* Roma. 3. *perchè fu tradotto in lingua volgare, e si avrebbe voluto a* Roma, *che non fosse letto se non in latino*. 4. *la prevenzione, che*

che si ha in quel paese contra le ore all' uso de' Cattolici tradotte in lingua volgare basta per farle proibire, allorchè qualcheduno ne domandi la censura. 5. Quando un libro combatte certi abusi goffi riconosciuti per tali, dovunque vi son persone illuminate nella Chiesa Cattolica, se vi si trovino alquanti termini un pò duri, che sembri, ch' offendano l' onore di qualche Ordine *religioso, non si manca di registrarlo tra i libri proibiti per la mordacità dello stile* (ob acerbitatem stili) *6. per trattare egualmente in una disputa celebre quei che sostengono il pro e il contra. 7. Quando un autore si è reso odioso alla Corte di* Roma *per avere scritto contro le pretese di essa, non basta proibir i libri, che ha fatti su questa materia; ma spesso si passa a proibire tutte le sue altre opere, quantunque niente di cattivo abbiano.* Su di che riflette *Arnaldo*, non trattarsi di *sapere, se i Censori di* Roma *facciano bene, o male in proibire de' libri per una di queste sette ragioni, che suppongono, che non contengano nessuna cattiva dottrina; ma se si possa dire colla menoma probabilità nei veri principj della morale Cristiana, che queste proibizioni possano per sino legare le coscienze, e rendere colpevoli di peccato mortale coloro, che leggessero questi libri, la lettura de' quali può loro esser utile; e che niente contengono, che la possa render loro dannosa: E per questo riguardo io dico* (ecco la conchiusione) *queste proibizioni ingiuste, sebbene si potrebbe pretendere, che fossero giuste per qualche altro rispetto:*

Si esamina questa risposta.

III. E quanto al dirsi generalmente, che ci possono essere state, e ci potranno essere delle proibizioni *Romane* di libri ingiuste (purchè non di quelle, che escano immediatamente dal Papa parlante *ex cathedra*, o dalle sacre Congregazioni facciansi di spezial suo ordine, e con ispeziale sua approvazione per tutta la Chiesa) non troverà quest' Autore da noi gran contrasto. Perocchè in tali giudizj, se dalla infallibilità non son sostenuti, per quanto venganci da persone rispettabilissime, può ora per parte de' Revisori, ora anche per sinistra impressione di qualche giudice o sofistico, o pauroso, o prevenuto introdursi quando *orrezione*, o *surrezione*, e quando anche o sommo gius, che passa in ingiuria, o soverchia durezza, e poca equità. Non sono le proibizioni di diversa natura dalle dispense, le quali certamente, parlando in genere, posson talora essere ingiuste. Ma in primo luogo le ingiustizie, che potessero alcuna volta corrompere un decreto di proibizione, se facciasi in riguardo della dottrina, per mio avviso al più potrebbono aver luogo, perchè sia stata ad un Autore attribuita qualche proposizione, ch' egli veramente non abbia preteso di avanzare, o certo non abbia voluta dirla nel senso reo, che da' Censori le viene dato; ma non giammai per rispetto alla dottrina medesima, almeno se Teologica sia, o sacra, essendo io persuaso, che alla Provvidenza appartenga di non permettere, che *Roma* anche fuori del caso, in cui il Pontefice parli *ex cathedra*, condanni come errore una dottrina, che tale non sia. La sperienza conferma la mia asserzione. Pe-

Perocchè non si troverà, dacchè sono istituite le Sacre Congregazioni di Cardinali, che sia stata da esse in qualche libro condannata dottrina, la quale non meritasse la fatta censura. Ma vi è anche la sua ragione assai forte, cioè acciocchè quando il Papa stesso *ex cathedra* ne proscrivesse qualcuna, ne si desse a' malcontenti occasione di cavillare, e sempre più si rispettasse la sua censura, mentre ancor le altre condanne fatte o da lui, benchè non *ex cathedra*, o da' suoi Tribunali si conoscessero costantemente esenti da errore nella dottrina. Dico in secondo luogo, che non ha potuto senza temerità quell'Autore tacciare le proibizioni de' libri, che non contengan cattiva dottrina, fatta per alcune delle sette accennate cagioni, come *ingiuste*, se non in se, e per altri rispetti, almeno per l'obbligo, che portano di coscienza fino a *rendere colpevoli di peccato mortale coloro, che leggessero questi libri*. Non può mai dirsi *ingiusta* una pena, che mira a fare, che sia ubbidita, e rispettata la Chiesa, ed ella ha diritto di farsi ubbidire, e rispettare da tutti i Fedeli, e da ciascun di essi, quando il ben pubblico della Cristiana Società esige, che si osservi una legge. Or chi negherà, che sia del ben Pubblico della Cristiana Società, e che non escano a luce libri senza le debite facoltà, acciocchè con una sconsigliata licenza di stampare ciò che piace non aprasi la strada a mille errori; e che non si fomentino dissensioni tralle scuole Cattoliche con pericolo di gravi scandali, e che certi libri per mezzo delle lingue volgari non passino alle mani de' semplici, e degl' idioti a grandissimo rischio della lor fede; e che non si offenda la cristiana carità, e massimamente con aggravio e disonore del Clero sì secolare, che Regolare; e che i Fedeli mantengano il debito orrore de' libri degli Eretici, a che giova moltissimo, se tenuti sieno lontani anche da quegli altri libri, che costoro avessero scritti in materie o indifferenti, o non certo spettanti a Religione? Che importa egli dunque, che la lettura di questi libri non che nuocere a taluni, possa loro esser utile? Non il bene de' particolari, ma il ben comune della Società riguardasi dalle leggi, e chi è membro di una Società dee sagrificare il privato suo vantaggio al bene universale, che intende la legge. Chi però leggesse i detti libri, non udirebbe, com' è tenuto di fare, la Chiesa in materia grave, posponendo il ben pubblico della Cristiana Società al suo privato. E sarà ingiusta la Chiesa, se lo vorrà colpevole di mortale peccato? e sotto tal pena l'obblighi ad osservare leggi sì sante, e sì necessarie al conservamento della fede, e alla tranquillità de' fedeli? Cessi Iddio, che per *veri principj della Cristiana Morale* adottiamo massime sì contrarie alla podestà legislativa della Chiesa, e al Comun bene della Cristiana Società.

Risposta dell Autore alla seconda questione.

IV. Passo alla seconda questione. „ Qualora, dice il nonstro Autore (1), un Tribunale, che non è infallibile dà una sentenza, la presunzione è che questa sentenza è giusta. Ma che fa questa presunzione? Fa „ essa

(1) Pag. 71.

„ essa forse, che dobbiam tener di certo, ch'ella sia giusta? Nò certa-
„ mente? Altrimenti il tribunale sarebbe infallibile, lo che sarebbe con-
„ tro l'ipotesi. Che fa dunque? fa solamente, come tutte le altre pre-
„ sunzioni, che quegli, che se ne lamenta, è obbligato di addurre delle
„ ragioni particolari, che ne facciano vedere l'ingiustizia, e che non
„ devesi costui ascoltare, quando riconosce per altro l'autorità del Tri-
„ bunale, se non oppone altro che ragioni generali, che i giudici hanno
„ potuto ingannarsi, che sovente succede, che s'ingannano, e che in
„ tal caso non si deve eseguire ciò che ordinano .... Ma non è da
„ gettarsi ..... per questo nell'estremità opposta, condannando tutti
„ coloro, che alla cieca non s'acquetano a queste sorti di sentenze .... Im-
„ perciocchè se uno ha prove sufficienti per giudicare ingiusta una proibi-
„ zione; per qual legge divina o umana gli sarebbe vietato di pre-
„ valersi di quel lume, che Dio gli diede per conoscere la verità
„ in quelle cose sopra tutto, che non superano la ragione &c. „ Ecco dunque la risposta, e 'l nerbo della ragione, su cui questo Autore si fonda. Quindi ad esempio di proibizioni, che possono da un uomo illuminato giudicarsi ingiuste, passa a provare, che ingiusto è il decreto, con cui *Alessandro VIII.* condannò 31. proposizioni, e da carte 76. fino a carte 190. ne difende non men di quattordici, che pretende altre esser *massime fondamentali della Morale Cristiana*, dottrine de' Padri, sentimento comun de' Teologi, altre poi essere state condannate *per orrezione*. Ma questo solo esempio di un privato, che fa la censura del decreto di *Alessandro VIII.*, mostra la falsità, e la temerità della risposta. *Arnaldo*, dicesi nella Prefazione (1), *meritava più di* S. Claudiano *la qualità, che gli da* Sidonio *di* peritissimus Christianorum Philosophus, & quorumlibet eruditorum primus. Pensate che lumi aver dovea. Eppure le ragioni, ch'egli credette *buone* per sostenere contro il decreto di *Alessandro VIII.* le proposizioni in esso condannate, eran sofismi dettati da un cieco impegno, e dallo spirito di errore, come potrei dimostrare, se il farlo e non mi traesse troppo lungi dal presente istituto, e non fosse superfluo dopo tanti altri Teologi, che hanno illustrato e difeso quel decreto. Che sarebbe egli dunque di altri meno illuminati di lui, e che peso aver dovrebbono le pretese loro *buone ragioni*? Nò, ci perdoni *Arnaldo*, (anche prescindendo dalla infallibilità, di cui or ora diremo) quando i Tribunali *Romani* proibiscono un libro, o condannano una proposizione, i Fedeli debbono ubbidire, e non altro. Il soldato non dee cercare, se la guerra, a cui lo manda il Principe sia giusta, o nò, ma dee *illo jubente*, come dicea *S. Agostino* (2) *bellare civicæ pacis ordinem servans, cui quod jubetur, vel non esse extra Dei præceptum* CERTUM EST, *vel utrum sit*, CERTUM NON EST, *ita ut fortasse reum Regem faciat iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordo serviendi*. Tanto deesi praticare da' Fedeli intorno le proibizioni *Romane*, non potendo mai averci certezza, ch'elle sie-

Esame di essa.

(1) *Pag.xxxi.* (2) *Contr. Faust. lib.xxii.c.75.*

sieno *extra Dei præceptum*, ma al più qualche dubbio, le più sovente volte eccitato dal solo dispiacere della seguita censura; altrimenti qual condanna di *Roma* non sarebbe esposta ad essere non curata per somiglianti ragioncelle, che la passione colorisse per *buone?* Eppure il pubblico bene domanda, che sien venerate, ed eseguite; senza di che niun Tribunale Ecclesiastico con gravissimo pregiudizio della Fede, e del buon costume avrebbe forza di condannare i rei libri, e le cattive dottrine, quando le censure de' *Romani* per ogni riguardo più rispettabili di ogni altro Tribunale potessero liberamente essere soggettate all'esame di chiunque si piccasse di far da Teologo. Però la giustizia della proibizione non si ha da esaminare, ma sempre è da supporre, se non fosse (il che non sarà mai) EVIDENTEMENTE *extra Dei præceptum*; e su questa supposizione, che rimane, se non ubbidire?

Replica di Arnaldo.

V. Ripiglierà qui *Arnaldo*, come fece allo *Steyaert*, che se questo sistema valesse, varrebbe ancor per le proibizioni, che fanno i Vescovi nelle loro diocesi; eppure chi crederà mai (1), *che ogni particolare, che trovasse da ridire su i loro regolamenti, o giudizj meritasse di esser punito per questa presunzione?* Che se volessimo vera la nostra massima solo riguardo alle proibizioni de' libri fatte dalle Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice, domanda *Arnaldo*, su che potremmo fondare *la nostra bizzarra restrizione*; e poi soggiugne: „ non potrebbe fondarsi, che sopra un privilegio, che Dio avesse accordato al Papa, il quale nessuno che io sappia, fino ad ora si pensò di riconoscere in lui. Imperciocchè eccovi qual dovrebbe „ questo privilegio essere. I più zelanti partigiani dell'infallibilità del „ Papa accordano, che non è infallibile nelle proibizioni de' libri, „ nelle quali ha sovente pochissima parte.:.. In che dunque consi„ sterebbe questo privilegio, che Dio a vostro giudizio gli avesse dato? „ Forse, che se anche il Papa, o i Cardinali agendo sotto i suoi or„ dini si fossero ingannati nel condannare un libro, che tal condanna „ non meritasse, questo fallo sarebbe sempre così impercettibile, che „ nessun privato Teologo, per dotto che fosse, non potesse credere „ d'averlo scoperto, se non con una presunzione condannevole? Pri„ vilegio maraviglioso, se ve ne fu giammai. „ Anche questo è un

Sue falsità.

discorso *maraviglioso se ve ne fu giammai*. Perocchè quante cose false ci si avanzano con franchezza, quante ci si confondono! *I più zelanti partigiani dell'infallibilità del Papa*, ci si dice, *accordano, che non è infallibile nelle proibizioni de' libri*. Ma adagio un poco. Distinguiamo proibizioni da proibizioni. In primo luogo oltre le proibizioni del Papa con Bolle ve n'ha di quelle, ch'egli medesimo fa con Brevi particolari e di questi non vi sarà *zelante partigiano dell'infallibilità del Papa*, il quale accordi, che *non è infallibile nelle proibizioni de' libri*. Perocchè l'infallibilità risguarda le decisioni, che fa il Papa in materia dottrinale come capo della Chiesa, e parlando a tutta la Chiesa: ora in tali Brevi, come nelle Bolle parla il Papa in mate-

(1) Arn. pag. 75.

teria dottrinale come capo della Chiesa. *Ce n'est pas*, dissero i Vescovi della Provincia di *Alby* a proposito del Breve d'*Innocenzo XII*. di cui toccheremo or ora qualche altra cosa, *ce n'est pas le style étendu des Bulles plutost, que les termes plus concis des Brefs, qui fait triompher la verité*. Dunque anche in questi Brevi ha luogo l'infallibilità, e a questi pure possiamo con tutta ragione applicare le belle parole del Cardinale di *Fleury* (1): *Ubbidiamo a ciò, che è stato deciso dal Sommo Pontefice, perchè* S. Pietro, *che vive ancora, e presiede nella sua Sede, insegna sempre la verità a quelli, che ricorrono a lui*. Riconobbero questa Verità i Vescovi *Gallicani*, quando nel 1661. in tempo cioè che quel Clero non pensava ancora a cambiar le sue massime intorno l'infallibilità del Papa, ricorsero ad *Alessandro VII*. per la condauna del Messale *Francese* del *Voisin*. Doveano eglino ben essere persuasi, che *Alessandro* non avrebbe contro quel Messale fatta una Bolla, ma qualche Breve, come fece. E nondimeno gli scriveano: „ Tu enim is es, Beatissime Pater, in quo, & per quem Episcopatus unus est; qui merito inde diceris apex Sacerdotii, fons Ecclesiasticæ unitatis, Ecclesiæ vertex, & princeps Episcopalis coronæ. „ Fiat ergo per te, *ut idem dicamus omnes, & non sint in nobis schismata. Fiat*, inquam, *pax in virtute tua*. Floreat Ecclesia tuo sæculo, sicuti revera floret, sopito, diplomatum tuorum vigore, novarum quæstionum & heterodoxorum dogmatum igne, ac incendio. „ Sit illa non jam turris *Babel*, ob confusionem linguarum, quibus „ divinas laudes recitari passim volunt perfidi novatores, sed *Hierusalem*, idest visio pacis, *quæ ædificatur ut civitas* concors, *cujus participatio ejus in idipsum*. Et qui in Cathedra dignissime sedes, „ ac præsides ejus vice, cui venti & mare obtemperant, seda, & „ compesce suprema auctoritate tua exurgentes in Ecclesiæ pelago „ procellas; comprime tumentes hæresum *fluctus feri maris despumantes*, ut ait *B. Judas* Apostolus, *suas confusiones, sidera errantia &c.* „ Quando poi ricevettero il Breve, ne fecero i Vescovi la Relazione al Re, e ne ottennero senza difficoltà lettere patenti, che ne ordinavano l'esecuzione. Tanto erano persuasi, che le proibizioni fatte da' Papi anche con semplici Brevi autorizzano con suprema decisione quelle non solo di qualche Vescovo particolare, ma di tutti i Vescovi di una nazione, e danno loro quel peso, che non avrebbono da se sole. Ma ancor dopo la dichiarazione dell'82. i Vescovi della Provincia di *Parigi* nel 1699. raccolti ad accettare il mentovato Breve d'*Innocenzo XII*. contro il libro di Mons. *Fenelon*, protestarono, che con tutti i difetti di alcune formalità, che la *Francia* pretendeva, lo ricevevano *tanto più, ch' egli era emanato immediatamente dal Papa, ed era un giudizio pronunziato dalla bocca medesima di sua Santità. Di modo che come i Padri del Concilio* Calcedonese *han detto della lettera di* S. Leone: Petrus per Leonem ita loquutus est, *e quelli del*

Ccc ter-

(1) *Instruct. Pastor.* 1724. p. 19.

terzo Concilio di Costantinopoli *della lettera di Papa* Agatone: Petrus per Agathonem loquebatur; *i Vescovi di* Francia *potevan dire di questa Costituzione*: Petrus per Innocentium ita loquutus est. Veggasi ora se sia possibile, che i *più zelanti partigiani dell' infallibilità del Papa accordino, che non è infallibile nelle proibizioni de' libri*, che faccians da lui, non che per Bolle, ma per Brevi.

VI. Lo stesso dicasi di certi decreti delle Sacre Congregazioni dell' Inquisizione, o dell' Indice. Alle volte questi decreti sono espressamente stesi a nome del solo Papa, nè i Cardinali di esse Congregazioni ci si nominano se non come esaminatori, che abbiano a Sua Santità dato il loro voto, come vedesi ne' decreti di *Alessandro VII.* d' *Innocenzo XI.* e di *Alessandro VIII.* contro alcune proposizioni. Tal altra volta si pubblicano a nome degli Eminentissimi Padri, ma dopo informato il Papa, e di speziale suo ordine. In questi due casi sonoci veramente alcuni, i quali vogliono, che allora il Papa vada considerato non come capo della Chiesa, ma sol come capo, e presidente di quelle Congregazioni, e che però in tali proibizioni non influisca la sua infallibilità; ma egli è anche vero, che i più sono di contrario avviso (1), e sostengono con molta ragione, che ancora in tali casi il Papa operi qual capo infallibile della Chiesa. Ecco dunque falso anche per questa parte, che i *più zelanti partigiani dell' infallibilità del Papa accordino, che non è infallibile nelle proibizioni de' libri*. Restano quelle proibizioni, che le Congregazioni fanno coll' assenso bensì del Papa, ma non di particolare suo comandamento. Queste non sono veramente infallibili; ma lascian perciò di essere di grandissima autorità? e di molto superiore a quella di qualunque proibizion Vescovile? Elleno si fanno da Tribunali di parecchi Eminentissimi Porporati, che non procedono mai senza matura deliberazione, e dopo di aver sentiti, e ponderati i pareri de' Teologi; e da Tribunali, che hanno la podestà dal Papa loro Autore, e capo, e quindi una podestà la più legittima, e la più rispettabile. Per quanto però accader possa, che questi Giudici s' ingannino secondo ciò che diceasi al numero terzo, torna la ragione poc' anzi recata, che i Fedeli son obbligati ad ubbidire senz'altro esame. Nè vale la parità de' Vescovi. Perocchè le censure de' Vescovi sono soggette a questo medesimo Tribunale; dove questo non ha altro superiore, che il Papa, in nome di cui agisce, e munito com'è della sua autorità può dirsi il tribunal della Chiesa, a cui in riguardo del pubblico bene della Società Cristiana debbono i Fedeli massimamente non autori de' libri una cieca ubbidienza, tanto più che d' ordinario s' ignorano i motivi che l' hanno indotto alla condanna. Ho detto i *Fedeli massimamente non autori de' libri*, per denotare, che quando si trattasse di censure fatte a questo modo dalle sacre Congregazioni, potrebbon gli Autori, se si reputassero veramente aggravati, aver ricorso al Pontefice; ma non mai farsi eglino stessi giudici de' loro giudici, sì per-

(1) Vegganſi Cardenas *in 2. Crisi diss. 2.* e la Croix *lib. 1. num. 216.*

perchè è molto più verisimile, che l'amor proprio inganni l'autore del libro, che non un Tribunale di tanti Personaggi indifferenti, e sì circospetro; e nell'incertezza da qual parte stia l'inganno, deesi sempre giudicare a favore del Tribunale; sì perchè ciò aprirebbe la strada a sediziosi clamori anche in materie dottrinali, anche contro le censure de' primi due generi, a partiti, a mille scandali contro il ben pubblico della Chiesa, il quale prevaler dee a qualunque aggravio di un privato; sì finalmente perchè sarebbe questo di un pessimo esempio ancora a turbamento della quiete politica, potendosi con minor pericolo di errore accusare non rade volte d'ingiustizia le sentenze degli stessi civili Magistrati.

Si risponde alla terza questione.

VII. Già vedesi quì la risposta, che dee darsi alla terza questione, *se colui, che non si fosse ingannato nel giudicare, che un libro fosse stato proscritto senza ragione, peccherebbe leggendolo*. Quì vi è un grosso equivoco, il quale tolto, la risposta alla questione è manifesta. Domando: costui, che *non si fosse ingannato nel giudicare, che un libro fosse stato proscritto senza ragione*; crederebbe soltanto di non essersi ingannato in quello giudizio, o ne sarebbe certo? Ma l'avrà egli questa sì necessaria certezza? Non v'è legge sì giusta, che contro la sua giustizia non possano formarsi delle apparenti ragioni. Quanto più in materia di libri, intorno a' quali molte volte più giudica la volontà, che l'intelletto, e l'Intelletto, quando pure non sia dalla volontà prevenuto, ed oscurato, facilmente o per bizzarria, o per singolarità, e stravaganza, o per troppa sottigliezza sa ritrovare argomenti per difendere i maggiori paradossi, e le più strane opinioni. Facilissima cosa dunque è l'ingannarsi, e per certezza spacciare illusioni di una farneticante ragione. Anche *Arnaldo* credeva di non ingannarsi nel giudicare, che le 31. proposizioni fossero state da *Alessandro VIII.* proscritte senza ragione; eppure il suo giudizio non era che temerità, ed arroganza: e così dir potrei di parecchi libri, ch'egli cita ad esempio di libri ingiustamente vietati. In questo stato di cose potrebbe uno deporre sicuramente il dubbio, almeno il timore di peccare? Nò certo. Peccherebbe dunque, senza certezza anteponendo il suo privato giudizio, che per tanti titoli potrebbe esser sospetto, al pubblico di un Tribunale alle volte infallibile, e sempre di una singolare saviezza, e rettitudine. Ma *Arnaldo*, che sostiene il contrario, ci replica (1). *Quando trattasi di un precetto, di un diritto positivo, che* PUÒ ESSER GIUSTO, O INGIUSTO (*se può esser giusto o ingiusto*, non dunque son certo, che sia ingiusto: ecco dunque, che in fine siamo ad una mera fallacissima persuasione di non ingannarci *nel giudicare, che un libro sia proscritto senza ragione*) *non è sempre partito il più sicuro l'astenersi dal far ciò, ch'esso vieta. Imperciocchè se quel che mi si proibisce, è utile per mia salute, com'è la lettura d'un buon libro, sebben non sia assolutamente necessaria; l'apprensione,* che

(1) Pag. 203.

che debbo avere di nuocere a me stesso privandomi di un tal soccorso; può entrare in paragone col timore di peccare nel non ubbidire a un decreto, che ne proibisce la lettura senza che si notifichi in che quel libro, che ho motivo di creder buono, sia cattivo. Questa massima di morale è largherella anzi che nò, e chi dovea aspettarsela da un *Arnaldo* sì fier nimico delle lasse opinioni? Quando trattasi di un precetto di diritto positivo, che può esser giusto, o ingiusto, non solo il partito più sicuro, ma il solo partito, che rimane, è l' astenersi dal far ciò, che esso vieta. Lascio che non può non piacere a Dio l' ubbidienza, che senza tanti esami si presti alla sua Chiesa. Ma il punto è, che se l' ingiustizia del precetto non è certa, la legge obbliga, altrimenti niuna legge obbligherebbe mai, non essendovi, come ho detto, legge sì giusta, che della sua giustizia non si possa muovere dubbio anche con alcun apparenza di ragione; e in questo si accordano e Teologi, e Canonisti anche i più benigni. *Nè l' apprensione, che devo avere di nuocere a me stesso privandomi del soccorso* di un utile ma non necessaria lettura, può ragionevolmente vincere *il timore di peccare nel non ubbidire a un decreto, che la proibisce*. Perocchè in primo luogo non sarei io, che mi privassi di questo soccorso; me ne priverebbe la Chiesa, che ha diritto di farlo; finchè il suo precetto non sia riconosciuto evidentemente ingiusto. In secondo luogo il nocumento, che potrei apprendere, sarebbe meramente negativo, cioè consisterebbe solo nella sottrazione di un utile, e di un utile appreso, e di un utile, che potrebbe colla lettura di altri buoni libri largamente venir compensato; ma il nocumento, che potrei temere dalla lettura di un libro da me creduto buono, ma proibito da *Roma*, sarebbe un nocumento positivo, o sia un mortale peccato, e molte volte ancor la scomunica. Or come mai potrebbe savio uomo, e curante della sua salute abbandonarsi con sicurtà di coscienza al timore di un appreso nocumento negativo a fronte del timore di un nocumento positivo sì grave? In terzo luogo tanto è temere di peccare nel non ubbidire a un decreto, che proibisce un libro, quanto temere, che la lettura di quel libro non util mi sia, ma nocevole alla mia salute. Se prevale però questo timore, l' apprensione della utilità del libro è sconsigliata, ne può esser mai del più sicuro partito il seguirla. Ma quand' ancora il timor non prevalga, l' apprensione sarà nondimeno incerta, e dubbiosa perche contrastata da questo timore, e in questo dubbio può esser mai partito il *più sicuro* leggere il libro proibito? Ed ecco tolta di mezzo la terza questione.

Quarta questione

VIII. La quarta, e la quinta questione non meritano considerazione, se non per lo dispregio di *Roma*, con cui da *Arnaldo* sono trattate. *Se queste proibizioni di* Roma *non essendo state pubblicate nelle Provincie, basti d' averne avuta la notizia per esservi obbligato di osservarle*; era la quarta questione. Se generalmente le leggi *Romane* obblighino senza la promulgazione nelle Provincie, è questione per l'u-

l' una, e per l' altra parte agitata da' Canonisti. Non accadeva però farne una particolare questione per le proibizioni de' libri. Ma dacche egli l' ha mossa, sappia almeno il suo traduttore, che il dottissimo P. de *Liguoro*, poi Vescovo di *S. Agata* de' *Goti* riflette, che essendo l' Indice de' libri proibiti stato ricevuto nelle varie Provincie del Cristianesimo, come dalla storia si é potuto vedere, è vano il quistionare, se ci voglia perchè obblighino le proibizioni de' libri, la pubblicazione nelle Provincie, non essendo le nuove proibizioni de' libri un nuovo diritto, ma solo **una nuova** applicazione al diritto già ricevuto fatta colla stessa legittima autorità, che stabilì quel diritto. E certo non si proibirà mai da *Roma* un libro, che alle Regole, e a' decreti generali dell' Indice non si possa convenevolmente ridurre. Perlaqualcosa in vigore di tali regole ancorche *Roma* con nuova proibizione non proscrivesse quel determinato libro, questo, dovunque son quelle state promulgate, dovrebbesi riguardare come opera d' interdetta lettura. Non v' è dunque mestiere di questa particolare pubblicazione, ancor prescindendo dalla generale accennata questione. Certamente i decreti di *Alessandro* VII. e d' *Innocenzo* XI. contro certe proposizioni di morale, e quello di *Alessandro* VIII. contro il peccato Filosofico non furono già pubblicati in *Francia*, e nondimeno *Arnaldo* stesso li fa valere, perchè le proscritte proposizioni; dic'egli (1), ancora innanzi la censura doveano essere in esecrazione a tutti coloro, che hanno qualche sentimento di pietà, ne questi decreti formano nuovi dommi di Morale, ma rafferman gli antichi. Dunque perchè innanzi ogni censura di *Roma* i libri, che di mano in mano si proibiscono, sono compresi nelle regole, e senza una nuova espressa proibizione dovrebbono tenersi per vietati nelle Provincie, che hanno accettate quelle Regole, tai libri, comecche non si promulghino ivi siffatte speziali proibizioni, non possono leggersi in coscienza, contro ciò che vorrebbe *Arnaldo*. Ma permesso, che la promulgazione nelle Provincie ci voglia, come mai dunque il Traduttore (2) ha avuto coraggio di scrivere? *settantacinque Libri avea condannati l' Inquisizione di* Roma *fra questi alcuni de' Dottori* Lovaniesi. *L' Arcivescovo di* Malines *predetto fece affiggere il decreto della proibizione sulle porte della Facoltà. Il dottissimo* Van-Espenio *si serve degli argomenti dell'* Arnaldo *per mostrare, che quella proibizione fatta in* Roma, *e non pubblicata per la Provincia coi legittimi modi niente valeva*. Non è dunque legittimo il modo di pubblicare le leggi Pontificie tenuto ne' secoli più rimoti. *Roma* le mandava a' Vescovi e i Vescovi o ne' Sinodi, o in altro modo le comunicavano a'lor diocesani. Ma udiamo, se almeno bastasse il *Placet* Regio. Il Breve di *Alessandro* VII. contro il Messale *Franzese* di *Voisin* non solo fu pubblicato in *Francia* da' Vescovi, ma n' ebbe le lettere patenti del Re. che però? *Arnaldo* in più luoghi si dichiara, che quel Messale si può leggere, e che il Breve di *Alessandro* VII. è orrettizio. Non è questa la bel-

(1) Pag.77. (2) Pag.XII.

bella strada di eludere tutte le proibizioni. Non sono pubblicate nelle Provincie? Dunque non obbligano. Son pubblicate ma da' soli Vescovi? non son pubblicate ne' legittimi modi. Son pubblicate col *placet* de' Sovrani? Son orrettizie, o surrettizie, Eh! dicasi schietta la cosa, com'è. Le proibizioni *Romane* o si promulghino, o nò nelle Provincie, non si vogliono, perchè troppo contrarie alla dominante corruttela della Fede, e del costume, e si dirà vero: non mettasi fuori il pretesto della pubblicazione nelle Provincie, alla quale *Roma* non si opporrebbe mai, anzi tutta darebbe la mano se fosse certa di essere ubbidita, come lo era ne' secoli felici (che per altro in oggi si chiaman barbari) della cristiana antichità.

Quinta questione.

IX. Due parole sulla quinta questione ingiuriosa non meno alla sacra Inquisizione, che alle Nazioni, tralle quali ancor si mantiene, Ma ad *Arnaldo Francese* risponda un *Francese*, ed è l' Autore *Parigino* di una *lettera sull' arresto del Parlamento di* Parigi de' 19. di Maggio 1763. Se la risposta sarà amara, se piccante, gli verrà da un suo Nazionale. ,, L' Inquisizione, dic' egli (1), fu stabilita per arrestare i progressi dell' errore; ed ella ha ottimamente adempiuto al fine della sua Istituzione presso i nostri vicini . . . . . Alle funzioni di un tal Tribunale la *Spagna* in particolare è debitrice di non aver mai vedute le sue Provincie bagnate del sangue de' suoi Cittadini armati dall' eresia, e dal fanatismo, alle funzioni di questo Tribunale i Re stessi di *Spagna* debbono il non essere stati esclusi dal Trono per Arresto del Consiglio di *Castiglia*, il non essere stati ridotti a soggiogare sudditi indocili, che abusassero della Religione per santificare la loro rivolta. Perchè nella *Spagna* vi è un Inquisizione, non ci si veggono Eretici, ne si son vedute leghe, barricate, guerre civili. In una parola tutti questi errori . . . . sono sconosciuti ne' Paesi d' Inquisizione; son eglino per preferenza venuti a piombare su gli stati, che non conoscono questo . . . . Tribunale, La nostra patria n' è stata più di una volta, e n' è ancora la vittima . . . . Un Oltrammontano si ostini a chiuder gli occhi alla luce, che presentiamo generosamente alle nazioni; confonda pur egli a suo talento la fede colla credulità; egli è più glorioso il non creder nulla, che l' esporsi a passare per credulo credendo troppo. Se per disgrazia della *Francia* questo Tribunale stabilito dapprincipio tra noi avesse potuto perpetuarcisi, noi avremmo ancora la debolezza di rispettare il Vicario di Cristo; noi avremmo più Cattolicismo, più oltrammontanismo; ma avremmo noi de' *Filosofi*? Avremmo noi degli *Enciclopedisti*? avremmo noi degli *scrittori* pronti ad ingiuriare il Capo della Chiesa, e la Corte di *Roma*? ,, Di quà raccorre potrà *Arnaldo, se gli stati, ne' quali non si conosce l'autorità de' Tribunali dell' Inquisizione, e dell' Indice, sieno meno Cattolici degli altri*. Io non altro aggiungerò, che le terribili parole di *Esaja* (2): *Væ qui dicitis bonum malum, & malum bonum ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras*.

(1) *Pag.* 18. (2) *V.* 20.

IN-

INDICE
DELLE COSE NOTABILI

I numeri Romani corrispondono alla Prefazione; all' Opera gli Arabici.

A

Bar-

Hus

M

N

O

P

Q

R

Ru-

S

T

V

Z

166. Mi Com. 2. p4
3. Falconi Venire da Roma
28. dal Sr Balì Valenti